



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 29 novembre 2024

Anno LV - N. 155



Treviso, Duomo o Cattedrale di San Pietro Apostolo.

(Foto Robertino Maniero)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1232** del 29 ottobre 2024

Legge Speciale per Venezia. Approvazione dello schema di Accordo tra Regione del Veneto, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e SIFA S.C.p.A. per la realizzazione di un intervento urgente di messa in sicurezza di un tratto di marginamento lungo la sponda sud del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera-Venezia.

1

[Venezia, salvaguardia]

n. **1334** del 14 novembre 2024

Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Boara Pisani (PD) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione/CR n. 107 del 10 settembre 2024.

13

[Edilizia abitativa]

n. **1337** del 14 novembre 2024

Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza del 26 novembre 2024. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19.

17

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1338** del 14 novembre 2024

Approvazione dei criteri, requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali, necessari per l'iscrizione all'elenco regionale delle scuole di musica del Veneto e delle modalità di tenuta e pubblicazione dell'elenco. Legge regionale 21 marzo 2024, n. 8. Deliberazione/CR n. 119 del 1.10.2024.

21

[Istruzione scolastica]

n. **1343** del 14 novembre 2024

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto, la Regione Lombardia e l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, per l'esecuzione di attività di studio finalizzate all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico per l'UoM (Unit of Management) ITI026 Fissero - Tartaro - Canalbiano, propedeutico all'aggiornamento della pianificazione di bacino vigente come previsto dal D.Lgs. n. 149/2010.

26

[Acque]

n. **1344** del 14 novembre 2024

Autorizzazione alla presentazione del Piano triennale delle attività per il riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze per le annualità 2024-2026. Decreto interministeriale del 5 settembre 2024.

41

[Sanità e igiene pubblica]

n. 1346 del 25 novembre 2024	
Approvazione dello schema d'Intesa tra la Regione del Veneto e lo Stato di Rio Grande do Sul (Brasile). Attività internazionale delle Regioni, Legge n. 131/2003, art. 6.	46
[Relazioni internazionali]	
n. 1347 del 25 novembre 2024	
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Sommacampagna (VR) e la Società Veneto Strade S.p.A. finalizzato alla progettazione ed esecuzione di un tratto in variante della ciclovia del Sole in Comune di Sommacampagna (VR).	53
[Viabilità e trasporti]	
n. 1348 del 25 novembre 2024	
Approvazione della terza variazione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 82 del 12 febbraio 2024. D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 art. 37 e Allegato I.5.	69
[Demanio e patrimonio]	
n. 1351 del 25 novembre 2024	
Aggiornamento delle direttive indirizzate alle società partecipate con le precedenti DGR n. 2101/2014, n. 447/2015 e n. 751/2021.	93
[Enti regionali o a partecipazione regionale]	
n. 1352 del 25 novembre 2024	
Assegnazione di una disponibilità finanziaria per l'anno 2024 per la gestione di spese di funzionamento della Giunta regionale.	112
[Giunta regionale]	
n. 1354 del 25 novembre 2024	
Legge Speciale per Venezia. Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'ARPAV regolante le modalità di esecuzione delle indagini ambientali volte all'approfondimento della conoscenza delle problematiche di inquinamento delle acque sotterranee di grande estensione territoriale, nell'ambito del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia. DGR n. 1033/2020, n. 1401/2020 e n. 1660/2021.	114
[Venezia, salvaguardia]	
n. 1355 del 25 novembre 2024	
Legge Speciale per Venezia. Progetto Integrato Fusina. Approvazione dello schema di Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira (VE), Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A. per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE).	124
[Venezia, salvaguardia]	
n. 1357 del 25 novembre 2024	
Linee guida per la verifica di conformità dei piani comunali e intercomunali di protezione civile. Legge regionale n. 13/2022, art. 14, comma 8 e art. 4, comma 1, lett. e).	150
[Protezione civile e calamità naturali]	

n. **1364** del 25 novembre 2024

Recepimento dell'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 6 luglio 2022 Rep. Atti n. 104/CU "Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti". Approvazione delle Linee di indirizzo regionali per l'implementazione del Budget di salute nell'ambito dei Dipartimenti di Salute Mentale.

162

[Sanità e igiene pubblica]

n. **1365** del 25 novembre 2024

Approvazione di uno schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 tra la Regione del Veneto, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e di rafforzamento di azioni gestionali, tecniche e specialistiche finalizzate a percorsi di inclusione sociale e lavorativa della Linea 5 "Centri per l'inclusione interna/esterna - Centri per la Giustizia di Comunità" di cui alla DGR n. 1405 del 11 novembre 2022.

198

[Servizi sociali]

n. **1376** del 25 novembre 2024

Autorizzazione alla partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "Motor Bike Expo" (Verona, 24-26 gennaio 2025) e realizzazione di materiale promozionale e specifici servizi da attivarsi in occasione di iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione del territorio veneto. Approvazione dello schema di Convenzione per l'affidamento alla società Veneto Innovazione S.p.A. dell'incarico di supporto tecnico/organizzativo. DGR n. 191 del 27 febbraio 2024. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e ss.mm.ii..

208

[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1377** del 25 novembre 2024

Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027. Priorità 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC" OS 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)" Azione 1.3.10 "Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni". Approvazione "Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali" - seconda edizione.

218

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1378** del 25 novembre 2024

Approvazione dell'Addendum all'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC), sottoscritto in data 11 aprile 2024, per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione. Artt. 143 e 145 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", e L.R. 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

318

[Urbanistica]

n. **1383** del 25 novembre 2024

Approvazione bandi e seconda apertura termini per la presentazione delle domande di contributo in attuazione del Piano nazionale FEAMPA 2021-2027, dell'Obiettivo Specifico 1.1 "Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale", Azione 3 - Intervento 111302, dell'Obiettivo Specifico 1.2 "Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci", Azione 1 - Intervento 112103 e dell'Obiettivo Specifico 2.2 "Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti", Azioni 1 e 2 - Interventi 222103 e 222202 del Regolamento (UE) n. 1139 del 7 luglio 2021. Deliberazione /CR n. 128 del 22 ottobre 2024.

329

[Caccia e pesca]

n. **1385** del 25 novembre 2024

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati per la promozione, nelle Scuole di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto, della conoscenza storica e culturale degli avvenimenti legati al dramma delle foibe e all'esodo di Italiani dell'Istria e della Dalmazia dalle loro terre d'origine. Triennio scolastico 2024/2025 - 2026/2027. L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 138.

424

[Istruzione scolastica]

n. **1386** del 25 novembre 2024

Attuazione delle disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale. Iniziative dirette alle scuole. L.R. 13 marzo 2024, n. 6.

436

[Istruzione scolastica]

n. **1387** del 25 novembre 2024

Avvio per l'anno scolastico 2024/2025 della prima sperimentazione di Patti educativi di comunità per lo sviluppo di una rete educativa tra scuola, famiglia e territorio a sostegno dell'attuazione del processo educativo nelle istituzioni scolastiche - art. 19 bis L.R. n. 8/2017. Deliberazione/CR n. 130 del 29.10.2024.

441

[Istruzione scolastica]

n. **1388** del 25 novembre 2024

Adozione del Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato anno 2024 - 2025 (art. 4 della L.R. 3 agosto 2001, n. 16).

445

[Formazione professionale e lavoro]

n. **1390** del 25 novembre 2024

Tavolo tecnico per l'attuazione della filiera formativa tecnologico-professionale (L. n. 121/2024). Istituzione.

479

[Formazione professionale e lavoro]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 543829)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1232 del 29 ottobre 2024

Legge Speciale per Venezia. Approvazione dello schema di Accordo tra Regione del Veneto, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e SIFA S.C.p.A. per la realizzazione di un intervento urgente di messa in sicurezza di un tratto di marginamento lungo la sponda sud del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera-Venezia.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si provvede all'approvazione dello schema di Accordo tra Regione del Veneto, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e SIFA S.C.p.A. per la realizzazione di un intervento urgente di messa in sicurezza di un tratto di marginamento lungo la sponda sud del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera-Venezia, a seguito del cedimento spondale verificatosi in prossimità della Centrale Edison Marghera Levante. Contestualmente si provvede all'assegnazione delle risorse a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia quale contribuzione all'attuazione del suddetto intervento.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Nell'ambito degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia (già Magistrato alle Acque di Venezia) ha realizzato una serie di interventi di marginamento delle sponde dei canali industriali di Porto Marghera, volti ad arrestare l'erosione delle sponde ed intercettare il flusso verso la laguna delle acque di falda inquinate.

Al fine di pervenire ad una comune strategia operativa, in data 10/06/2005 la Regione del Veneto e il Magistrato alle Acque di Venezia hanno sottoscritto un Accordo di Programma, il cui schema è stato approvato con DGR n. 4531 del 29/12/2004, con l'obiettivo di coordinare i rispettivi interventi nell'area di Porto Marghera, in particolare le opere di marginamento delle sponde dei canali industriali con i relativi drenaggi delle acque di falda e le condotte di adduzione dei reflui e di distribuzione di acqua di riuso previste dal Progetto Integrato Fusina (P.I.F.).

Si evidenzia che il Progetto Integrato Fusina (P.I.F.) rappresenta uno degli interventi strategici per il disinquinamento della Laguna di Venezia individuati dal Piano Direttore 2000, di cui all'art. 3 della L.R. n. 17/1990.

Il P.I.F. prevede la realizzazione di opere di collettamento e di impianti di depurazione delle acque reflue in una piattaforma polifunzionale per il trattamento delle acque di falda derivanti dagli interventi di messa in sicurezza di emergenza del SIN di Venezia-Porto Marghera, dei reflui civili, industriali, delle acque di pioggia, nonché per la produzione e distribuzione di acqua di riuso agli utenti del Polo Industriale di Porto Marghera.

Per la realizzazione e gestione degli impianti e delle opere previsti da tale progetto, in data 06/07/2005, la Regione del Veneto ha sottoscritto con S.I.F.A. S.C.p.A. un "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.", Rep. n. 5785 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, integrato da successivi atti integrativi e modificativi sottoscritti in data 12/12/2008, 19/03/2010 e 27/12/2016.

In attuazione all'Accordo di Programma del 10/06/2005, il Magistrato alle Acque di Venezia ha realizzato parte della rete di collettamento delle acque afferente al P.I.F.

L'art. 11 del citato Accordo prevede che, a seguito del completamento dei lavori di costruzione delle condotte di adduzione dei reflui, il Magistrato alle Acque di Venezia provveda a trasferire alla Regione del Veneto la manutenzione e la gestione delle condotte stesse.

In data 26/03/2020 è stato sottoscritto, da Provveditorato alle OO.PP. per il Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto e SIFA S.C.p.A., il Verbale di presa in consegna in via provvisoria delle condotte ed opere connesse lungo la sponda sud del Canale Industriale Ovest e la sponda ovest del Canale S. Leonardo-Marghera, realizzate dall'ex Magistrato alle Acque di Venezia e consegnate dallo stesso alla Regione del Veneto e contestualmente a S.I.F.A. S.C.p.A.

A seguito delle prove di verifica della funzionalità della rete, SIFA ha avviato l'esercizio in via provvisoria finalizzato al collaudo funzionale mediante collettamento degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti dallo stabilimento Fincantieri S.p.A.

In data 01/02/2021 Edison SpA segnalava il cedimento di un tratto del marginamento presente lungo la sponda sud del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera, realizzato dall'allora Magistrato alle Acque di Venezia, in prossimità del cantiere per la realizzazione dei lavori di rifacimento con miglioramento ambientale della Centrale Edison Marghera Levante, per uno sviluppo di circa 100 m, nonché il cedimento delle aree retrostanti.

Per effetto dello spostamento, il terreno a tergo del marginamento ha subito un abbassamento tale da pregiudicare le reti di sottoservizi esistenti, tra le quali le linee di adduzione delle acque reflue e di riuso del P.I.F., causando la sospensione del servizio di collettamento delle acque meteoriche di dilavamento dello stabilimento Fincantieri.

A seguito delle prime verifiche sullo stato di fatto, l'Autorità di Sistema Portuale, in qualità di soggetto a cui compete la gestione dell'ambito demaniale marittimo portuale interessato dal dissesto, ha comunicato, con nota prot. 171984 del 15/04/2021, l'avvio delle operazioni finalizzate ad un primo intervento di messa in sicurezza mediante lo scavo a tergo del marginamento allo scopo di ridurre la spinta sul palancolato nonché l'attivazione di un monitoraggio per misurare eventuali evoluzioni del fenomeno.

Durante la fase di messa in sicurezza preliminare SIFA, in coordinamento con la Direzione Lavori incaricata dall'Autorità di Sistema Portuale, ha eseguito attività volte a monitorare lo stato della falda nei pressi del marginamento interessato dal dissesto, provvedendo, ove necessario, all'abbassamento dei livelli piezometrici al fine di ridurre il carico idrostatico sul palancolato. Le acque derivanti dalle operazioni di svuotamento sono state inviate a trattamento presso la piattaforma ambientale SG31.

In considerazione dell'urgenza di ripristinare la funzionalità del servizio pubblico di collettamento delle acque reflue afferente al P.I.F., in data 09/12/2021, con provvedimento n. 1721, la Giunta regionale ha destinato un finanziamento di € 1.000.000,00, a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, per consentire la realizzazione degli interventi di ripristino della rete P.I.F., danneggiata a causa del dissesto, nonché l'implementazione delle prime ed urgenti opere integrative per la messa in esercizio del sistema, fatte salve e impregiudicate le operazioni per il recupero delle somme in caso di responsabilità di terzi e tenuto conto della preventiva necessità di ripristino delle condizioni di stabilità del marginamento.

Con successivo provvedimento n. 241 del 15/03/2022 la Giunta regionale ha autorizzato l'avvio del procedimento giudiziario previsto dagli artt. 696 c.p.c. e/o 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Venezia ai fini dell'accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi interessati dal cedimento del marginamento in oggetto, nonché per determinare le cause dei danni alle condutture del sistema P.I.F. e i costi di ripristino.

L'accertamento tecnico preventivo (Tribunale di Venezia sub R.G. n. 3874/2022) si è concluso con il deposito dell'elaborato peritale predisposto dai consulenti tecnici d'ufficio in data 07/11/2023, che ha individuato diverse concause alle quali veniva attribuito il dissesto. Inoltre, il Collegio peritale, non ravvisando l'ipotesi di ulteriori cedimenti, ha ritenuto non necessaria l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza di seconda fase, consistente in una berma al piede del palancolato che prevede la posa di materiale lapideo di grossa pezzatura. Le argomentazioni e le conclusioni della CTU sono state diffusamente e fermamente contestate da tutte le parti. In particolare, il CTP della Regione del Veneto ha sostenuto, con il supporto di modellazioni matematiche, la correlazione tra i carichi indotti dalle operazioni di cantiere in corso in prossimità dell'area interessata dal dissesto e il cedimento del terreno.

Nell'ambito degli incontri tenutisi tra Regione del Veneto, Autorità di Sistema Portuale e SIFA S.C.p.A., a seguito del deposito della perizia, pur non aderendo alle conclusioni peritali in ordine alle responsabilità dell'evento, è emersa la comune volontà delle parti di individuare e mettere in atto soluzioni tecniche idonee a risolvere le problematiche connesse al cedimento del marginamento lagunare, riservandosi ogni azione di merito preordinata all'accertamento delle cause del sinistro.

In data 21/05/2024 Edison ha segnalato all'Autorità di Sistema Portuale il verificarsi di un'ulteriore importante traslazione verso la laguna da parte del marginamento, a seguito di eventi meteorologici di rilevante intensità e frequenza che hanno

compromesso la stabilità del sistema, accelerando fenomeni deformativi.

L'Autorità di Sistema Portuale, verificato lo stato dei luoghi, ha riscontrato una situazione di emergenza e pericolo per la pubblica e privata incolumità, valutando la sussistenza delle condizioni per una procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori necessari alla messa in sicurezza del tratto di sponda demaniale, così come comunicato con nota prot. 10886 del 22/05/2024.

In data 22/05/2024 è stato formalizzato, da parte della medesima Autorità, il Verbale dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, definendo gli interventi necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio e disponendone l'immediata esecuzione.

Contestualmente l'Autorità di Sistema Portuale ha convocato, per il giorno 27/05/2024, un Tavolo tecnico con i soggetti pubblici e privati coinvolti durante il quale è stato illustrato l'intervento di messa in sicurezza urgente.

In particolare, al fine di evitare un ulteriore spostamento del palancolato, con possibile conseguente perdita di equilibrio del marginamento, l'Autorità di Sistema Portuale ha ritenuto necessario realizzare una berma al piede del palancolato, come già proposto in occasione dei primi dissesti ma successivamente non realizzata in attesa degli sviluppi dell'Accertamento Tecnico Preventivo (Tribunale di Venezia. RG n. 3874/2022).

L'intervento, configurabile quale intervento di messa in sicurezza di seconda fase, prevede la posa di materiale lapideo di grossa pezzatura sul fronte nord del palancolato in modo da ridurre la lunghezza libera delle palancole e costituire un punto di contrasto per la progressione della rotazione del marginamento.

Si evidenzia che tale intervento di messa in sicurezza permette il ripristino delle condizioni di stabilità del marginamento, manufatto che necessariamente dovrà essere ricostruito nelle successive fasi di sviluppo progettuale, nonché la possibilità di verificare lo stato di consistenza delle condotte di trasporto delle acque reflue e di riuso afferenti al P.I.F. che con l'intervento di messa in sicurezza di prima fase non era stato possibile ispezionare.

In data 31/05/2024 l'Autorità di Sistema Portuale ha predisposto la perizia giustificativa dei lavori in somma urgenza dell'importo complessivo di € 642.103,46.

In esito agli incontri del Tavolo tecnico tenutisi in data 27/05-06/06-11/06-19/06 e 10/07/2024, le parti pubbliche interessate (ad eccezione del Provveditorato) e il concessionario SIFA, pur non aderendo alle conclusioni peritali in ordine alle responsabilità dell'evento, hanno rappresentato la possibilità di sottoscrivere un accordo al fine di disciplinare i reciproci rapporti, anche economici, con riferimento alla realizzazione della berma, riservandosi ogni azione di merito preordinata all'accertamento delle cause del sinistro. Contestualmente sono state valutate le possibili soluzioni per il ripristino della funzionalità della rete P.I.F.

Facendo seguito a quanto emerso nell'ambito dei sopracitati incontri del Tavolo tecnico, SIFA ha trasmesso, in data 27/06/2024 con nota prot. n. 745/24, la rendicontazione dei costi sostenuti per le attività preliminari di messa in sicurezza dell'area, coordinate dall'Autorità di Sistema Portuale.

In data 23/07/2024 con nota prot. n. 14980, l'Autorità di Sistema Portuale ha trasmesso la bozza di accordo, congiuntamente definita tra le parti, per la disciplina dei reciproci obblighi in merito alla realizzazione da parte della stessa Autorità della berma al piede del palancolato, tenuto conto degli oneri già sostenuti da SIFA per la messa in sicurezza preliminare dell'area.

Con il presente provvedimento si propone l'approvazione dello schema di Accordo tra la Regione del Veneto, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e S.I.F.A. S.C.p.A., di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolante le reciproche obbligazioni con riferimento alla realizzazione della berma e agli oneri sostenuti per la messa in sicurezza preliminare dell'area, per un importo complessivo di € 780.068,57.

Si propone, inoltre, di incaricare il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia dell'esecuzione del presente atto, compresa la sottoscrizione dello schema di Accordo, e di autorizzare il medesimo Direttore ad apportarvi modifiche non sostanziali al fine di definire aspetti di dettaglio nell'interesse dell'amministrazione regionale.

Contestualmente, si individuano le risorse a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, pari a € 260.022,86, quale contribuzione all'intervento di somma urgenza di messa in sicurezza del tratto di marginamento oggetto di cedimento lungo la sponda sud del Canale Industriale Ovest, riservandosi di agire in sede giudiziaria per la verifica delle cause e delle responsabilità del dissesto, anche mediante rinnovazione della perizia dell'accertamento tecnico preventivo, ai fini di un'eventuale azione di rivalsa per il recupero delle somme sostenute per l'intervento di messa in sicurezza in argomento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991, n. 139/1992, n. 539/1995, n. 515/1996, n. 345/1997, n. 448/1998, n. 388/2000, n. 448/2001 e n. 244/2007;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTE la L.R. n. 17/1990 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000" approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 24 del 01/03/2000;

VISTE le D.G.R. n. 365 del 16/02/2001, n. 4531 del 29/12/2004, n. 1562 del 28/06/2005, n. 1183 del 24/04/2007, n. 2380 del 08/08/2008, n. 517 del 02/03/2010, n. 1169 del 25/06/2012, n. 2241 del 23/12/2016, n. 1469 del 08/10/2019, n. 1401 del 16/09/2020, n. 1721 del 09/12/2021, n. 241 del 15/03/2022, n. 1018 del 16/08/2022;

VISTO il Contratto per l'affidamento e la disciplina della Concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis legge 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii. - Rep. n. 5785, Racc. n. 5125, ed i successivi atti integrativi sottoscritti in data 12/12/2008 e 19/03/2010, nonché l'Accordo Transattivo e Modificativo Rep. 7488 del 27/12/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2 lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo tra Regione del Veneto, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e S.I.F.A. S.C.p.A., riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolante le reciproche obbligazioni con riferimento alla realizzazione dell'intervento di somma urgenza ai fini della messa in sicurezza del tratto di marginamento in corrispondenza del cedimento spondale verificatosi lungo il Canale Industriale Ovest in prossimità della Centrale Edison Marghera Levante e agli oneri sostenuti per la messa in sicurezza preliminare dell'area per una somma complessiva di € 780.068,57;
3. di stabilire in € 260.022,86 l'ammontare del contributo regionale alla realizzazione dell'intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023, finalizzato alla messa in sicurezza del tratto di marginamento della sponda sud del Canale Industriale Ovest, realizzato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, propedeutico al ripristino della funzionalità delle condotte afferenti al Progetto Integrato Fusina, con particolare riferimento al servizio pubblico di collettamento delle acque reflue industriali, delle acque meteoriche contaminate, nonché delle acque di falda, drenate a tergo dei marginamenti delle sponde dei canali industriali del SIN di Venezia-Porto Marghera;
4. di individuare l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale quale soggetto beneficiario del contributo di cui al punto 3), in quanto soggetto esecutore degli interventi di messa in sicurezza del tratto di marginamento della sponda sud del Canale Industriale Ovest oggetto di cedimento;
5. di determinare in € 260.022,86 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100690 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - settima fase - Contributi agli investimenti, L. 23.12.1999 n. 488" del bilancio di previsione 2024-2026, di cui alla D.G.R. n. 1169 del 25/06/2012 di recepimento del programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia approvato dal Consiglio Regionale con la Deliberazione n. 10/2012 (scheda di progetto A-3);
6. di dare atto che la Direzione Progetti Speciali per Venezia a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia dell'esecuzione del presente atto compresa la sottoscrizione dello schema di Accordo;
8. di autorizzare il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia ad apportare modifiche non sostanziali allo schema di Accordo al fine di definire aspetti di dettaglio nell'interesse dell'amministrazione regionale;
9. di stabilire che sono fatte salve e impregiudicate le eventuali azioni giudiziarie per la verifica delle cause e delle responsabilità del dissesto, anche mediante rinnovazione della perizia dell'accertamento tecnico preventivo, ai fini di un'eventuale azione di rivalsa per il recupero della somma di cui al precedente punto 3, qualora emergano

responsabilità di terzi;

10. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, a S.I.F.A. S.C.p.A, al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e al Direttore della U.O. Bonifiche Ambientali e Legge Speciale per Venezia, in qualità di R.U.C. del Progetto Integrato Fusina;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1232 del 29 ottobre 2024

pag. 1 di 7

SCHEMA DI ACCORDO**TRA****AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**, in persona del _____**E****REGIONE DEL VENETO**, in persona del _____**E****S.I.F.A. Società consortile p.a.**, in persona del _____Congiuntamente: le **“Parti”**,**PREMESSE**

- in data 31.01.2021, a seguito della segnalazione da parte dei tecnici della Centrale Termoelettrica Marghera Levante di Edison S.p.A., si riscontrava un cedimento del marginamento lungo la sponda sud del Canale Industriale Ovest;
- in tale contesto, si riscontrava altresì il danneggiamento di alcune condutture, oggetto di consegna in via provvisoria alla Regione del Veneto e da questa a SIFA da parte del Provveditorato Interregionale alle OOPP ai fini del collaudo funzionale, con verbale in data 26.03.2020;
- SIFA, a seguito dell'evento verificatosi, al fine di limitare gli effetti perniciosi del citato cedimento, poneva in essere una serie di attività di messa in sicurezza preliminare dell'area in accordo con l'Autorità di Sistema Portuale con la quale ha condiviso le varie fasi degli interventi, anticipandone i costi;
- l'Autorità di Sistema Portuale avviava, nei mesi successivi alla verifica del dissesto, i primi interventi volti a porre in sicurezza il sito, e, predisponendo, in un secondo momento, un progetto di messa in sicurezza che prevedeva la realizzazione di una "berma" al piede del palancolato, al fine di ripristinare le condizioni di stabilità



ALLEGATO A DGR n. 1232 del 29 ottobre 2024

pag. 2 di 7

del marginamento;

- la Regione del Veneto attivava avanti al Tribunale di Venezia il procedimento per ATP RG 3874/2022 nei confronti di AdSPMAS, SIFA; Edison S.p.A., e Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale alle OOPP per la verifica delle cause del cedimento del marginamento lungo la sponda sud del Canale Industriale Ovest, come segnalati in data 31/01/2021, nonché la determinazione dei costi per i relativi ripristini sia definitivi, sia di natura provvisoria;
- le suddette Parti si costituivano nel procedimento svolgendo deduzioni ed eccezioni processuali e di merito e, per quanto riguarda Edison, questa si riservava altresì di formulare domanda risarcitoria in sede di merito;
- nel suddetto procedimento, veniva designato un Collegio peritale, composto da: Prof. Ing. Arch. Salvatore Russo, Ing. Giovanni Ramirez; Ing. Massimiliano Vialli;
- tutte le parti processuali designavano i propri CCTTPP;
- il procedimento per ATP si concludeva, a seguito ad un articolato e complesso iter peritale, con il deposito della CTU definitiva, in data 7 novembre 2023;
- nelle conclusioni i Periti individuavano diverse concause alle quali veniva attribuito il dissesto, indicando, per ciascuna, la percentuale di incidenza causale. Inoltre, il Collegio Peritale affermava di non ritenere necessaria l'esecuzione della "berma", non sussistendo, a loro avviso, alcun pericolo di ulteriori cedimenti. Infine, i CCTTUU indicavano le opere e i costi per il ripristino definitivo del manufatto;
- le argomentazioni e conclusioni della CTU venivano diffusamente e fermamente contestate da tutte le Parti;
- a seguito di significativi eventi atmosferici avversi, Edison S.p.A., con nota acquisita a prot. AdSPMAS n. 10694 del 21 maggio 2024, segnalava *"un'ulteriore importante traslazione verso la laguna"* del marginamento lagunare in questione;
- il giorno 21 maggio 2024, l'ing. Artuso e l'ing. Schiavo per AdSPMAS, unitamente all'ing. Parolini in qualità di Responsabile CTE per Marghera Edison, procedevano a un sopralluogo all'esito del quale è stato constatato che è in corso



“una grave situazione di emergenza e di pericolo”;

- conseguentemente, con nota prot. AdSPMAS n. 10886 del 22 maggio 2024, l'Autorità di sistema Portuale provvedeva ad informare Edison S.p.A., Confindustria Veneto Est, Regione del Veneto, S.I.F.A. Scpa e P.I.OO.PP. circa l'opportunità / necessità di attivare una procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori necessari alla messa in sicurezza del tratto di sponda demaniale. Contestualmente è stato convocato un tavolo tecnico per il giorno 27 maggio 2024, a cui sono seguiti ulteriori incontri nei giorni 6 e 11 giugno 2024 (come da comunicazioni prot. AdSPMAS n. 11295 del 29/05/2024 e n. 11696 del 03.06.2024);
- attesa l'urgenza di procedere, in considerazione dell'ulteriore dissesto e della circostanza che il marginamento si trova in una condizione di equilibrio precario (metastabilità), così che il verificarsi di ulteriori eventi meteorologici avversi potrebbero causare il crollo del manufatto, AdSPMAS si è resa disponibile ad attivarsi per la progettazione e la realizzazione delle opere provvisorie, consistenti nell'esecuzione della "berma", con il contributo economico di tutte le parti pubbliche interessate (ad eccezione del PIOOPP) e del concessionario SIFA, tenuto anche conto delle spese da questa già anticipate per gli interventi di messa in sicurezza preliminare dell'area interessata dal dissesto, in quanto interessato all'urgente ripristino quanto meno parziale della funzionalità del fascio tubiero dissestato;
- in data 23/05/2024 (prot. AdSPMAS n. 10945/2024, **all. 1**) è stato predisposto e formalizzato da AdSPMAS il verbale di somma urgenza ed è stato predisposto il progetto della "berma", che prevede un quadro economico complessivo di € 642.103,46 (IVA non imponibile *ex lege*). Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto del marginamento del Canale Industriale Ovest nel porto di Marghera in prossimità della centrale Edison Marghera Levante è stata affidata all'Impresa Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. (prot. AdSPMAS n. 10971 del 23/05/2024);



- al fine di disciplinare i reciproci rapporti, anche economici, con riferimento alla realizzazione della "berma" ed agli oneri da SIFA sostenuti per la messa in sicurezza preliminare dell'area, anche in relazione agli sviluppi processuali della vicenda, le parti hanno inteso sottoscrivere il presente accordo, pur non aderendo alle conclusioni peritali in ordine alle responsabilità dell'evento, riservandosi, pertanto, ogni azione di merito preordinata all'accertamento delle cause del sinistro;
- i contenuti tecnici ed economici del presente accordo saranno condivisi e partecipati a Edison S.p.A. al solo scopo di rendere la Società edotta della realizzazione delle opere e dei relativi costi.
- Vista la DGR n. del di approvazione del presente schema di Accordo;

Tutto ciò premesso e considerato

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante dell'accordo ed assumono valore di patto.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

Con il presente accordo, le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi, anche economici, in merito alla realizzazione della "berma" ed agli oneri da SIFA sostenuti per la messa in sicurezza preliminare dell'area, nonché i reciproci intenti con riferimento alla prosecuzione dell'azione giudiziale di merito, ferma restando la necessità per le Amministrazioni coinvolte di acquisire previamente le autorizzazioni previste per l'avvio del contenzioso.

Art. 3 – Impegni delle Parti

Le Parti prendono atto che AdSPMAS ha già provveduto:

- alla predisposizione del progetto della "berma" (**all. 2**);
- all'analisi dei prezzi, partendo da quelli del Prezziario Regionale in vigore, aggiornando il prezzo elementare relativo alla fornitura di materiale lapideo con i prezzi ottenuti da indagine di mercato, applicando una decurtazione del 12,5% (**all. 3**);



Le Parti, pertanto, dichiarano di conoscere e condividere i predetti documenti che integrano e fanno parte del presente accordo.

Le Parti prendono altresì atto che AdSPMAS ha provveduto con ordine del 23/05/2024 (**all. 4**) all'affidamento dell'appalto dei lavori per la realizzazione delle opere di cui al presente accordo all'impresa Rossi Renzo Costruzioni S.r.l., nelle forme e con le procedure della somma urgenza ex art. 140 Dlgs. 36/2023, come da Verbale del 23/05/2024, anticipando gli importi per la realizzazione delle opere.

Le Parti prendono altresì atto che SIFA ha già sostenuto oneri per la messa in sicurezza preliminare dell'area pari ad € 137.965,11 (centotrentasettemilanovecentosessantacinque/11), al netto delle spese generali e degli utili di impresa, come puntualmente rendicontato alle stesse AdSPMAS e Regione del Veneto con nota prot. n. 745/24 del 27 giugno 2024 (**all. 5**), di cui si dovrà tenerne conto ai fini della corretta ed equa ripartizione degli oneri complessivamente sostenuti e da sostenere tra le Parti.

Con la sottoscrizione del presente accordo, Regione del Veneto, AdSPMAS e SIFA si impegnano a ripartire equamente tra le stesse gli oneri da AdSPMAS (€ 642.103,46) e SIFA (€ 137.965,11) sostenuti per la messa in sicurezza del tratto del marginamento del Canale Industriale Ovest nel porto di Marghera in prossimità della centrale Edison Marghera Levante, complessivamente ammontanti ad **euro 780.068,57 (settecentoottantamilasessantotto/57)**, compresi degli importi necessari per i lavori di realizzazione della "berma" (comprese spese tecniche), di cui al progetto sopra citato, ciascuna parte per 1/3 (un terzo). Eventuali varianti in corso lavori dovranno essere preventivamente condivise tra le Parti sottoscrittrici.

Le Parti provvederanno separatamente a concordare le modalità di corresponsione delle somme in forza delle rispettive procedure contabili.

Le parti danno atto che il PIOOPP, pur interpellato e coinvolto nelle diverse interlocuzioni, all'incontro del 06/06/2024 ha espressamente dichiarato di non voler contribuire in alcun modo alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza, ritenendo di non essere competente relativamente al manufatto in questione, come



da parere CS#1963/2021/BRU, prot. n. 32525 del 10 agosto 2021 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e trasmesso alle Parti, su richiesta delle stesse, con nota prot. n. 21558 dell'11 giugno 2024.

Art. 4 – Azioni di rivalsa

Le Parti danno atto e dichiarano che le opere di cui al presente accordo vengono realizzate al solo scopo di messa in sicurezza e per ragioni di urgenza, ma non implicano, in alcun modo né formale riconoscimento di titolarità delle opere o responsabilità in relazione alle cause originarie del dissesto, né di accettazione delle conclusioni formulate dai CCTTUU in sede di ATP. Ciò sia nei reciproci rapporti, che nei confronti delle altre parti dell'ATP, ovvero di qualsivoglia altro soggetto.

Le Parti manifestano l'intenzione di agire in sede giudiziaria per la verifica delle cause e delle responsabilità del dissesto, intendendo svolgere, nel contenzioso che verrà radicato da una o più Parti, e ferme restando le reciproche posizioni di merito, domanda di rinnovazione della Perizia dell'ATP, con nomina di un diverso CTU.

Inoltre, ciascuna parte riserva di formulare, nel giudizio di merito suddetto, domanda di rivalsa per il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza di cui al presente accordo nonché degli oneri sostenuti da SIFA e sopra citati.

Le modalità di proposizione del giudizio di merito saranno oggetto di valutazione da parte dei rispettivi legali incaricati e l'avvio del contenzioso sarà comunque subordinato da ciascuna parte all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

Art. 5 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, comprese tutte quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Venezia.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento U.E. GDPR 2016/679 (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") i dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità relative al presente accordo.



I dati forniti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali sono trattati (art. 5 paragrafo 1 GDPR 2016/679).

Le parti sottoscrittrici del presente accordo si impegnano al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al precitato GDPR.

Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge (D.lgs. 33/2013) i dati personali delle Parti potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Art. 7 – Registrazione dell'accordo

Il presente accordo, ai sensi dell'art. 5, comma II del DPR 26/04/1986 n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

Art. 8 – Indice degli allegati

Sono allegati al presente accordo i seguenti documenti in copia:

- 1) verbale di somma urgenza, prot. AdSPMAS n. 10945/2024, **all. 1**;
- 2) progetto di realizzazione della "berma", **all. 2**;
- 3) analisi dei prezzi, **all. 3**;
- 4) affidamento all'Impresa Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. (prot. AdSPMAS n. 10971 del 23/05/2024, **all. 4**;
- 5) nota SIFA prot. n. 745/24 del 27 giugno 2024, **all. 5**.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, li



(Codice interno: 543281)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1334 del 14 novembre 2024

Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Boara Pisani (PD) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione/CR n. 107 del 10 settembre 2024.*[Edilizia abitativa]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 107/CR del 10 settembre 2024, si approva il Piano di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Boara Pisani (PD) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'art. 48 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" disciplina l'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei comuni e delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera j), della predetta norma, la Giunta regionale autorizza l'alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all'art. 21, comma 1, della L.R. n. 39/2017:

- a. alloggi realizzati, recuperati o acquistati da enti pubblici, comprese le aziende speciali dipendenti da enti locali, con contributo pubblico;
- b. alloggi realizzati, recuperati o acquistati a qualunque titolo dalle ATER e da Enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;
- c. alloggi realizzati o acquistati dai Comuni con fondi già previsti dalla Legge 15 febbraio 1980, n. 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia", dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti", dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi", e dalla Legge 23 dicembre 1986, n. 899 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative";
- d. case parcheggio e ricoveri provvisori dal momento in cui siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati o destinati e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede che:

- il prezzo di vendita degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato, dal Comune o dall'ATER, sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di ERP acquisiti gratuitamente dai Comuni o dalle ATER, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, ove, da apposita verifica tecnica dell'ente proprietario risulti la non conformità dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente abbia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto di rinunciare alla garanzia del venditore;
- hanno titolo all'acquisto soltanto l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare, che conducano l'alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario. In tal caso sussiste l'obbligo di non alienare l'alloggio prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile;
- l'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo, a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

In attuazione del comma 7 dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, art. 25, sono state definite le procedure per l'alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell'art. 25 del

Regolamento sopra citato prevede che, nell'individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:

- a. alloggi in immobili già parzialmente alienati;
- b. alloggi vetusti per i quali siano necessari urgenti interventi di manutenzione straordinaria o recupero o comunque con priorità per gli alloggi la cui costruzione sia stata ultimata da 25 anni;
- c. alloggi in immobili siti in quartieri dove si ritiene che l'alienazione possa arrecare giovamento al tessuto socio-economico del territorio;
- d. alloggi in immobili situati in località ove la gestione dell'Ente risulta particolarmente complessa e/o onerosa.

Come previsto al comma 4 dell'art. 25 del richiamato Regolamento regionale, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell'ultimo quinquennio. Inoltre gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.

Sulla base di tali previsioni, il Comune di Boara Pisani (PD) con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29/07/2024, trasmessa con nota del n. 4502 del 06/08/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 399886 del 07/08/2024, tenuto conto dei sopra richiamati criteri di cui al comma 3 dell'art. 25 del Regolamento n. 4/2018, ha approvato una proposta di Piano di vendita ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017 per porre in vendita n. 2 alloggi sfitti, su un totale di 29 alloggi.

Come da specifica da parte del Comune, con il ricavato della vendita si provvederà al recupero ed alla manutenzione straordinaria degli alloggi ERP non inclusi nel programma di vendita e che fanno parte di un compendio immobiliare con standard qualitativi da elevare.

Nello specifico i proventi saranno destinati alla sistemazione di alloggi inagibili ed in parte di quelli in locazione.

Per quanto riguarda il valore di stima degli immobili, l'ente procederà, secondo il proprio regolamento, a una perizia asseverata.

È necessario sottolineare che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente così come definito dall'art. 3 della Legge n. 80 del 23 maggio 2014 e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto.

Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell'elenco **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La proposta di piano di vendita presentata dal Comune di Boara Pisani (PD) risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale in materia, pertanto può essere accolta previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione consiliare da rendersi entro 30 giorni, decorsi i quali se ne prescinde, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 39/2017 e dall'art. 25, comma 1, del Regolamento regionale n. 4/2018.

La Giunta regionale, con Deliberazione/CR n. 107 del 10 settembre 2024, ha approvato la proposta di alienazione di alloggi presentata dal Comune di Boara Pisani (PD), incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

Il Consiglio regionale, con nota prot. n. 14247 del 18/10/2024, trasmessa alla Giunta regionale e acquisita al prot. n. 539230 del 18/10/2024, avente ad oggetto "Parere alla Giunta regionale n. 427", ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 17/10/2024, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Boara Pisani (PD).

Come stabilito dall'art. 25, comma 2, del R.R. n. 4/2018 la durata del Piano di vendita è di cinque anni. Ai sensi dell'art. 25, comma 5 del Regolamento n. 4/2018, il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza modificarne la scadenza.

Ai sensi dell'art. 25, comma 9, del R.R. n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e

che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.";

VISTO l'art. 3 della Legge n. 80 del 23 maggio 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29/07/2024, trasmessa con nota del n. 4502 del 06/08/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 399886 del 07/08/2024;

VISTA la propria Deliberazione/CR n. 107 del 10/09/2024;

VISTO il parere il parere n. 427 rilasciato il 17/10/2024 dalla Seconda Commissione consiliare e trasmesso alla Giunta regionale con nota prot. n. 14247 del 18/10/2024, acquisita al prot. n. 539230 del 18/10/2024;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 39/2017;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Boara Pisani (PD) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017 e il relativo elenco degli alloggi in vendita **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni;
4. di dare atto che il Comune di Boara Pisani (PD) è obbligato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 80 del 23 maggio 2014, al reinvestimento degli eventuali ricavi di vendita in manutenzione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rimanenti o in costruzione o in acquisto di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 25, comma 9 del Regolamento regionale n. 4/2018, il Comune di Boara Pisani (PD) è tenuto ad inviare alla Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia-Unità Organizzativa Edilizia, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1334 del 14 novembre 2024

pag. 1 di 1

Tabella 1. Alloggi ERP comunali in vendita

N.	Indirizzo	N. civico	Fgl.	Map.	Sub	Vani/mq	Anno costruzione	Anno ultimo intervento
1	Via Roma	39 i. 3	17 17 17	579 579 1513	3 6	5 / 85 mq. 16 (2/5) mq. 24	1948	2013
2	Via Roma	39 i. 5	17 17 17 17	579 579 579 1514	4 6 7	3 / 44 mq. 16 (1/5) mq. 16 (1/5) mq. 23	1948	2013



a6e33a25



(Codice interno: 543121)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1337 del 14 novembre 2024

Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza del 26 novembre 2024. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19.*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si dà atto della partecipazione del Presidente della Giunta regionale o suo delegato all'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza che si terrà il giorno 26 novembre 2024 alle ore 11.00, presso la sede del Teatro Comunale di Vicenza, fornendo le specifiche direttive per la partecipazione all'Assemblea medesima.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'art. 19 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare quale socio fondatore alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, di seguito Fondazione, promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Teatro cittadino.

Oltre al Comune di Vicenza ed alla Regione del Veneto, risultano attualmente soci della Fondazione la Fondazione Cariverona in qualità di socio fondatore aderente e Banca Intesa Sanpaolo in qualità di socio sostenitore.

La L.R. n. 2/2007 prevede che la Fondazione persegua la finalità di promuovere e valorizzare la produzione di attività multidisciplinari nell'ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme, quali il teatro, la musica e la danza, e di sostenere attività artistiche e culturali finalizzate a salvaguardare l'identità e le tradizioni del territorio.

La Fondazione, ente partecipato dalla Regione, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale. Con nota prot. n. 92/02.10.2024/GP/pgc del 2 ottobre 2024, acquisita al protocollo regionale il 9 ottobre 2024 al numero 516125, la Fondazione ha convocato l'Assemblea ordinaria dei soci, che si terrà a Vicenza, presso la sede del Teatro Comunale di Vicenza il giorno 26 novembre 2024, alle ore 11.00, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 29 aprile 2024;
3. Approvazione del conto economico preventivo dell'esercizio 2025, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori;
4. Situazione associati e quote associative;
5. Nomina di un ulteriore Consigliere di Amministrazione;
6. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 dello Statuto della Fondazione, all'Assemblea parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale medesimo di prendere atto delle comunicazioni del Presidente.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di esprimersi favorevolmente relativamente all'approvazione del verbale della seduta dell'Assemblea del 29 aprile 2024, agli atti della Direzione Beni attività culturali e sport, durante la quale si è approvato il verbale della seduta del 30 novembre 2023, si è approvato il bilancio consuntivo 2023 della Fondazione e si è preso atto della situazione degli associati e delle quote associative.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si evidenzia che la proposta di conto economico preventivo 2025 è stata elaborata sulla scorta del bilancio pre-consuntivo 2024 ed è corredata dalla relazione degli Amministratori e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, agli atti della Direzione Beni attività culturali e sport.

Come si evince dalla relazione degli Amministratori, il conto economico preventivo 2025 presentato prevede costi pari ad euro 3.704.691,00 e ricavi pari ad euro 3.074.819,00, con una perdita d'esercizio pari ad euro 629.872,00, che viene coperta tenendo conto dei versamenti dei soci in conto gestione 2025 nella medesima entità del 2024, pari a complessivi euro 630.000,00, per un risultato finale d'esercizio con un utile stimato in euro 128,00.

Il fondo di Riserva accantonato al 31.12.2023, che risulta pari ad euro 480.265,59, e al quale si possono aggiungere eventuali riserve risultanti dal bilancio 2024, non viene intaccato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella propria relazione non ha formulato osservazioni sulla correttezza delle poste indicate a bilancio, ritenendo che, alla luce delle attuali conoscenze, vi siano tutti i presupposti affinché l'esercizio 2025 si possa chiudere con un risultato positivo.

In relazione al summenzionato punto all'ordine del giorno, si propone pertanto di incaricare il rappresentante regionale di esprimersi favorevolmente relativamente all'approvazione del conto economico preventivo dell'esercizio 2025 della Fondazione.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di prendere atto di quanto verrà rappresentato in ordine alla situazione degli Associati e delle quote associative, ricordando, come già formalmente notificato alla Fondazione con nota della Direzione Beni attività culturali e sport dell'8 gennaio 2024, che il bilancio regionale di previsione 2024-2026 ha previsto uno stanziamento di euro 150.000,00 quale quota associativa della Regione del Veneto per l'anno in corso e che tale quota è già stata liquidata a favore della Fondazione stessa.

In relazione al quinto punto all'ordine del giorno, l'art. 12 dello Statuto della Fondazione prevede che il Consiglio di Amministrazione della stessa sia formato da un massimo di cinque membri, compreso il Presidente, tra i quali un numero di consiglieri corrispondente al numero dei fondatori originari nominati dall'Assemblea su designazione degli stessi fondatori originari, e i restanti membri nominati dall'Assemblea su designazione dei soci fondatori aderenti, con tale qualifica al momento della nomina.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione, in carica sino al 30 aprile 2026, è formato da quattro membri, il Presidente, il membro designato dal Comune di Vicenza quale fondatore originario, il membro designato dalla Regione del Veneto, che all'atto della designazione e a tutt'oggi, pur conservando il titolo di socio fondatore originario, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 dello Statuto della Fondazione, è considerata, ai fini delle prerogative dello Statuto stesso, socio fondatore aderente, ed un membro nominato previo accordo tra i soci aderente e fondatore. Con nota acquisita agli atti della Direzione Beni attività culturali e sport il 7 novembre 2024 con n. 571029, la Fondazione, a corredo della convocazione dell'Assemblea ordinaria del giorno 26 novembre 2024, ha trasmesso alla Regione la richiesta di nomina, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, di un ulteriore Consigliere di Amministrazione. La richiesta è motivata dalla necessità della presenza nel Consiglio di Amministrazione di un componente che possa creare un sistema di relazioni dirette con molte industrie del territorio vicentino, per recuperare maggiori sostegni economici a favore della Fondazione, finalizzati alla crescita della cultura teatrale nel capoluogo berico.

Va specificato che la Regione del Veneto ha già designato in qualità di fondatore aderente, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 7 novembre 2023, il proprio membro all'interno del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea consigliere della Fondazione nella seduta del 30 novembre 2023, mentre il socio fondatore aderente Fondazione Cariverona, come precisato dalla Fondazione nella summenzionata nota, non ha espresso alcun nominativo ai fini della nomina.

Con riferimento pertanto al summenzionato punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di esprimersi favorevolmente in merito alla nomina di un ulteriore Consigliere di Amministrazione, purché le prerogative del nuovo membro siano quelle di poter garantire la creazione di un sistema di relazioni dirette con molte industrie del territorio vicentino per recuperare maggiori sostegni economici a favore della Fondazione, anche instaurando relazioni con il mondo dell'imprenditoria, coinvolgendo il tessuto economico del territorio nell'attività promossa dalla Fondazione, e qualora il nominativo proposto sia condiviso dall'Assemblea all'unanimità, viceversa di chiedere il rinvio della discussione del punto ad altra convocazione assembleare.

In relazione al sesto punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di prendere atto di quanto verrà comunicato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e

che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19;

Visto lo Statuto della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza conservato agli atti della Direzione Beni attività culturali e sport;

Vista la nota della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza di convocazione dell'Assemblea dei soci prot. n. 92/02.10.2024/GP/pgc del 2 ottobre 2024, acquisita al protocollo regionale il 9 ottobre 2024 al numero 516125, corredata dal verbale dell'Assemblea dei soci del 29 aprile 2024, agli atti della Direzione Beni attività culturali e sport;

Vista la comunicazione della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza del 7 novembre 2024, acquisita al prot. regionale in data 7 novembre 2024 al n. 569282, con la quale è stato trasmesso il conto economico preventivo 2025, corredato dalle relative relazioni degli Amministratori e del Collegio dei Revisori, agli atti della Direzione Beni attività culturali e sport;

Vista la comunicazione della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza del 7 novembre 2024, acquisita al prot. regionale in data 7 novembre 2024 al n. 571029, con la quale è stata trasmessa alla Regione la richiesta di nomina, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, di un ulteriore Consigliere di Amministrazione;

Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, che si terrà a Vicenza presso la sede del Teatro Comunale il giorno 26 novembre 2024, alle ore 11.00, con il seguente ordine del giorno:
 - ◆ Comunicazioni del Presidente;
 - ◆ Approvazione del verbale dell'Assemblea del 29 aprile 2024;
 - ◆ Approvazione del conto economico preventivo dell'esercizio 2025, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori;
 - ◆ Situazione associati e quote associative;
 - ◆ Nomina di un ulteriore Consigliere di Amministrazione;
 - ◆ Varie ed eventuali.
3. di dare atto che all'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, così come previsto dall'art. 9, comma 2 dello Statuto della Fondazione;
4. di incaricare il rappresentante regionale, per il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto delle comunicazioni del Presidente;
5. di incaricare il rappresentante regionale, per il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di esprimersi favorevolmente relativamente all'approvazione del verbale della seduta dell'Assemblea del 29 aprile 2024, durante la quale si è approvato il verbale della seduta del 30 novembre 2023, si è approvato il bilancio consuntivo 2023 della Fondazione e si è preso atto della situazione degli Associati e delle quote associative;
6. di incaricare il rappresentante regionale, per il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del conto economico preventivo 2025 della Fondazione;
7. di incaricare il rappresentante regionale, per il quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto di quanto verrà rappresentato in ordine alla situazione degli Associati e delle quote associative, ricordando, come già formalmente notificato alla Fondazione con nota della Direzione Beni attività culturali e sport dell'8 gennaio 2024, che il bilancio regionale di previsione 2024-2026 ha previsto uno stanziamento di euro 150.000,00 quale quota associativa della Regione del Veneto per l'anno in corso e che tale quota è già stata liquidata a favore della Fondazione stessa;
8. di incaricare il rappresentante regionale, per il quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di esprimersi favorevolmente in merito alla nomina di un ulteriore Consigliere di Amministrazione, purché le prerogative del nuovo

membro siano quelle di poter garantire la creazione di un sistema di relazioni dirette con molte industrie del territorio vicentino per recuperare maggiori sostegni economici a favore della Fondazione, anche instaurando relazioni con il mondo dell'imprenditoria, coinvolgendo il tessuto economico del territorio nell'attività promossa dalla Fondazione, e qualora il nominativo proposto sia condiviso dall'Assemblea all'unanimità, viceversa di chiedere il rinvio della discussione del punto ad altra convocazione assembleare;

9. di incaricare il rappresentante regionale, per il sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto di quanto verrà comunicato;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione Beni attività culturali e sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 543283)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1338 del 14 novembre 2024

Approvazione dei criteri, requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali, necessari per l'iscrizione all'elenco regionale delle scuole di musica del Veneto e delle modalità di tenuta e pubblicazione dell'elenco. Legge regionale 21 marzo 2024, n. 8. Deliberazione/CR n. 119 del 1.10.2024.

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Si definiscono criteri, requisiti e standard minimi necessari per l'iscrizione all'elenco regionale delle scuole di musica, istituito con L.R. 21 marzo 2024, n. 8, al fine di permettere il riconoscimento delle detrazioni fiscali di cui all'art. 15, comma 1, lettera e-quater) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".

L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 8 del 21 marzo 2024 "Istituzione dell'elenco regionale delle scuole di musica", la cui finalità è il riconoscimento della musica quale fondamentale valore formativo e culturale della persona e strumento di aggregazione ed inclusione sociale, dispone l'istituzione dell'elenco regionale delle scuole di musica per concorrere al perseguimento di tale finalità.

Tali scuole operano in conformità ai principi del sistema educativo della Regione di cui alla Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".

La L.R. n. 8/2024 prevede che la Giunta regionale disciplini le modalità di tenuta e di pubblicazione dell'elenco delle scuole di musica, anche al fine di determinare le condizioni che consentano di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera e-quater) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi". Detta disposizione normativa contempla tra gli oneri detraibili "le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica".

La legge regionale permette pertanto di determinare le condizioni volte a consentire alle famiglie di avvalersi anche di tale previsione di sgravio fiscale.

L'art. 2 della legge regionale in oggetto prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare definisca criteri, requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali, necessari per l'iscrizione all'elenco, con particolare riguardo all'organizzazione interna, ai requisiti professionali ed esperienza didattica e musicale del corpo docente, alla dotazione strumentale che le scuole di musica devono mettere a disposizione degli allievi e all'idoneità dei locali allo svolgimento delle attività formative.

Con Deliberazione/CR n. 119 del 1° ottobre 2024 la Giunta regionale ha approvato i criteri, i requisiti e gli standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali, necessari per l'iscrizione, la tenuta e la pubblicazione dell'elenco regionale delle scuole di musica.

La Segreteria della Giunta regionale ha quindi trasmesso la suddetta DGR/CR n. 119/2024 al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 2, comma 2 della L.R. n. 8/2024.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 23 ottobre 2024, ha espresso parere favorevole n. 440 all'approvazione da parte della Giunta della proposta di provvedimento di cui alla DGR/CR n. 119 del 1.10.2024.

In attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 8/2024, si propone, dunque, di approvare il documento recante "Criteri, requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali, necessari per l'iscrizione all'elenco regionale delle scuole di musica del Veneto e modalità di tenuta e pubblicazione dell'elenco, L.R. 21 marzo 2024, n. 8", nel quale si definiscono le tipologie di soggetti che possono chiedere l'iscrizione all'elenco, i requisiti soggettivi riferiti all'organizzazione interna, all'esperienza maturata, ai requisiti del corpo docente e alla dotazione richiesta quanto a locali e strumenti musicali disponibili per le lezioni, nonché le modalità di approvazione e aggiornamento dell'elenco stesso.

In particolare, al punto 5 del documento suddetto si prevede che ogni anno il Direttore della Direzione Formazione Istruzione approvi, con proprio decreto, apposito Avviso contenente i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco regionale delle scuole di musica del Veneto.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale, quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento, l'approvazione dell'**Allegato A** recante "Criteri, requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali, necessari per l'iscrizione all'elenco regionale delle scuole di musica del Veneto e delle modalità di tenuta e pubblicazione dell'elenco. L.R. 21 marzo 2024, n. 8 (BUR n. 39/2024)".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;

VISTO la L.R. 31 marzo 2017, n. 8;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR);

VISTA la DGR n. 596 del 8.5.2018 - Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR). Misure relative alla protezione dei dati personali. Istruzioni per i trattamenti di dati personali. Costituzione "Gruppo di Lavoro GDPR";

VISTA la propria DGR/CR n. 119 del 1.10.2024 - Approvazione dei criteri, requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali, necessari per l'iscrizione all'elenco regionale delle scuole di musica del Veneto e delle modalità di tenuta e pubblicazione dell'elenco. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Articolo 2, comma 2, Legge regionale 21 marzo 2024, n. 8;

VISTO il parere favorevole, espresso a maggioranza, della Sesta Commissione Consiliare n. 440 rilasciato in data 23.10.2024 e acquisito dalla Direzione Formazione e Istruzione con prot. n. 547133 del 24.10.2024;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione alla L.R. 21 marzo 2024, n. 8 "Istituzione dell'elenco regionale delle scuole di musica" al fine di permettere il riconoscimento delle detrazioni fiscali di cui all'art. 15, comma 1, lettera e-quater) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi";
3. di approvare il documento "Criteri, requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali, necessari per l'iscrizione all'elenco regionale delle scuole di musica del Veneto e modalità di tenuta e pubblicazione dell'elenco. L.R. 21 marzo 2024, n. 8 (BUR n. 39/2024)", di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1338 del 14 novembre 2024

pag. 1 di 3

**CRITERI, REQUISITI E STANDARD MINIMI RELATIVI AGLI ASPETTI DIDATTICI,
ORGANIZZATIVI ED ISTITUZIONALI, NECESSARI PER L'ISCRIZIONE
ALL'ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE DI MUSICA DEL VENETO
E MODALITÀ DI TENUTA E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO**

L.R. 21 MARZO 2024, N. 8 (BUR N. 39/2024)

1. Finalità

La Regione del Veneto riconosce la musica quale fondamentale valore formativo e culturale della persona e strumento di aggregazione ed inclusione sociale, nonché di espressione artistica e di promozione culturale e sviluppo economico, capace di concorrere alla crescita delle persone e della comunità.

A tal fine è istituito presso l'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria – Direzione Formazione e Istruzione l'Elenco regionale delle scuole di musica, di seguito denominato Elenco, finalizzato a consentire il riconoscimento degli sgravi fiscali sui costi di iscrizione annuale o d'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera e-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".

2. Soggetti ammessi all'Elenco

Possono ottenere il riconoscimento regionale e pertanto essere iscritti all'Elenco, i seguenti soggetti:

- a) Scuole civiche comunali, anche tra loro associate;
- b) Enti del Terzo settore (D. lgs n. 117/2017);
- c) Scuole private.

Non sono ammessi all'elenco:

- a) le persone fisiche;
- b) i liberi professionisti e gli studi associati di liberi professionisti.

3. Requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Elenco

Possono essere iscritti all'Elenco, i soggetti di cui al punto 2, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede legale e almeno una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto;
- b) essere legalmente costituiti con atto costitutivo e statuto, nel quale sia previsto lo svolgimento dell'attività didattica musicale;
- c) aver approvato un regolamento di funzionamento della scuola di musica di cui si chiede l'iscrizione;
- d) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
- e) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e dell'utenza, che comprenda anche lo svolgimento dell'attività didattica musicale;
- f) aver svolto attività didattica musicale (corsi di studio in uno strumento musicale o in canto, finalizzati a promuovere l'attività didattica musicale di base) in maniera continuativa nel triennio immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro regionale delle scuole musicali del Veneto, realizzando corsi che non si configurino come lezioni private di singoli docenti ma che prevedano attività per un numero minimo di ore settimanali;
- g) disporre di un corpo docente formato da almeno due insegnanti di musica diplomati, o di provata esperienza didattica e/o concertistica nello specifico insegnamento loro assegnato, indicando in particolare la disponibilità per le famiglie strumentali di seguito indicate:
 - ance;
 - archi;
 - chitarra classica/moderna;



ALLEGATO A DGR n. 1338 del 14 novembre 2024**pag. 2 di 3**

- ottoni;
 - percussioni;
 - pianoforte;
 - canto lirico/moderno;
- h) dotazione di un congruo numero di strumenti appartenenti alle sopra elencate famiglie strumentali da mettere a disposizione degli allievi;
- i) disporre di locali idonei rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguati rispetto alle attività amministrative e didattiche musicali, sia con riguardo alla sede dell'ente gestore che della scuola di musica.

4. Approvazione e aggiornamento dell'Elenco

L'Elenco regionale delle scuole di musica viene definito ogni anno con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, in esito alla valutazione di ammissibilità delle:

- domande di iscrizione;
- delle domande di mantenimento dell'iscrizione, presentate successivamente alla prima pubblicazione;

entrambe pervenute nei termini e con le modalità previste dall'Avviso previsto al successivo punto 5.

Fino alla pubblicazione dell'Elenco aggiornato in esito all'Avviso di cui al punto 5 rimane valido l'ultimo Elenco approvato.

Gli enti che non presentano domanda di mantenimento entro i termini previsti dall'Avviso, decadono dall'iscrizione all'Elenco.

Parimenti vengono cancellati in corso d'anno con apposito decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione gli enti che:

- abbiano perso uno dei requisiti di iscrizione indicati al punto 3;
- abbiano reso dichiarazioni non veritiere all'atto di presentazione della domanda di iscrizione o della domanda di mantenimento in ordine al possesso di requisiti di iscrizione indicati al punto 3;
- o che abbiano comunicato alla Regione la cessazione dell'attività.

È fatto obbligo per tutti gli enti iscritti nell'Elenco comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in merito ai dati comunicati ai fini dell'iscrizione entro 90 giorni dalla modifica stessa, esclusivamente con le modalità che saranno indicate all'atto di approvazione dell'Elenco.

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione

I termini e le modalità per la presentazione:

- delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale delle scuole di musica;
- delle domande di mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco, per i soggetti già iscritti.

sono stabiliti ogni anno con apposito Avviso approvato con decreto del Direttore della Direzione Formazione Istruzione, che sarà pubblicato sul BUR e nel sito regionale in apposito spazio disponibile al link <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/istruzione>.

6. Controlli e verifiche

La Regione procede periodicamente a controlli amministrativi ed a verifiche, anche a campione, nei confronti degli enti iscritti all'Elenco, al fine di accertare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive presentate.

Gli enti iscritti all'Elenco forniscono, su richiesta dell'amministrazione, dati e informazioni, anche in forma aggregata, sulle attività svolte e sull'affluenza del pubblico a fini informativi e/o statistici.

7. Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento delle



ALLEGATO A DGR n. 1338 del 14 novembre 2024**pag. 3 di 3**

attività di attivazione e aggiornamento dell'Elenco regionale delle scuole di musica, saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informativi nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE – GDPR).



304a9ebd



(Codice interno: 543586)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1343 del 14 novembre 2024

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto, la Regione Lombardia e l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, per l'esecuzione di attività di studio finalizzate all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico per l'UoM (Unit of Management) ITI026 Fissero - Tartaro - Canalbianco, propedeutico all'aggiornamento della pianificazione di bacino vigente come previsto dal D.Lgs. n. 149/2010.

*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 tra la Regione del Veneto, la Regione Lombardia e l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, finalizzata a sviluppare una collaborazione istituzionale per l'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico del reticolo secondario di pianura ricadente nella UoM (Unit of Management) Fissero - Tartaro - Canalbianco per la definizione delle mappe di pericolosità e di rischio idraulico, propedeutico all'aggiornamento della pianificazione di bacino vigente.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con l'art. 64 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 51, comma 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'intero territorio nazionale è stato ripartito in distretti idrografici, definiti dall'art. 54, comma 1, lett. t) del Decreto legislativo stesso. Tra questi, figura il Distretto idrografico del Fiume Po che comprende, oltre all'omonimo bacino idrografico di rilievo nazionale, anche i bacini del Fissero - Tartaro - Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della Legge n. 183/1989.

L'art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 ha previsto che in ciascun Distretto idrografico sia istituita un'Autorità di bacino, ente pubblico non economico che opera con particolare riguardo alle attività di pianificazione di bacino distrettuale (artt. 65 - 68) e di programmazione di intervento per l'attuazione del Piano di bacino distrettuale (artt. 69 - 72) ed alle ulteriori attività correlate alle precedenti e previste da specifiche norme dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 e dalle successive modifiche ed integrazioni dello stesso.

Il vigente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA 2021-2027) dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po individua il reticolo idrografico afferente alla UoM Fissero - Tartaro - Canalbianco classificandolo come RSP - Reticolo secondario di pianura, definendo i diversi scenari a bassa (L-P1), media (M-P2) e alta (H-P3) probabilità di alluvione.

Il territorio del Bacino del Fissero - Tartaro - Canalbianco è un tipico territorio di pianura i cui danni per allagamento sono amplificati per il perdurare delle condizioni dovute alle difficoltà di deflusso per le ridotte pendenze.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 49/2010 le mappe delle aree allagabili devono essere riviste e nel caso aggiornate ogni sei anni, al fine di una migliore definizione delle misure di protezione della popolazione, dei beni e dell'ambiente dal rischio alluvionale e saranno poi inserite nel Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni. L'aggiornamento per il terzo ciclo del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni è previsto a dicembre 2025.

Nello specifico tra le misure del PGRA 2021 è riportata la Misura ITI026_ITBABD_FRMP2021A_003 "Revisione della pianificazione di bacino vigente" in cui ITI026 è il codice dell'Unità di Gestione del bacino Fissero Tartaro Canalbianco.

La Regione del Veneto, la Regione Lombardia e l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po intendono procedere, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, con l'attivazione di una Convenzione (**Allegato A**) finalizzata a sviluppare una collaborazione istituzionale per l'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico del reticolo secondario di pianura ricadente nella UoM (Unit of Management) Fissero - Tartaro - Canalbianco per la definizione delle mappe di pericolosità e di rischio idraulico, propedeutico all'aggiornamento della pianificazione di bacino vigente.

La Regione del Veneto, come la Regione Lombardia, partecipa al progetto con proprio personale strutturato, coinvolgendo i Consorzi di Bonifica e gli altri soggetti che gestiscono il reticolo secondario. Per la realizzazione delle attività, non sono previste spese a carico del bilancio regionale.

La Regione del Veneto per la realizzazione delle suddette attività si impegna a rendere disponibili risorse umane, dati, relazioni, documenti in proprio possesso, acquisire e sistematizzare gli studi e i piani già disponibili e a delimitare le aree a diverso grado di pericolosità idraulica (P3 -H, P2 - M, P1 - L) sulla base di analisi idrologico - idrauliche e delle informazioni

storiche, in modo tale da garantire un livello di accuratezza adeguato e comunque superiore a quello del precedente ciclo di pianificazione.

La Convenzione prevede la costituzione di un Gruppo di lavoro, composto da personale degli enti sottoscrittori, per il coordinamento delle attività e la condivisione dei risultati raggiunti e indica il responsabile di ciascun ente per l'attuazione della stessa, che per la Regione del Veneto è individuato nel Direttore dell'Unità Organizzativa Assetto Idrogeologico della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici.

Si propone quindi l'approvazione dello schema di Convenzione di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la quale decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025.

Infine si autorizza il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici alla sottoscrizione della Convenzione di cui all'**Allegato A** e ad apportare allo schema della stessa eventuali modifiche non sostanziali di natura tecnica nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e sue successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'articolo 15, il quale prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la Parte terza - sezione I, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione", articoli da 61 a 68;

VISTO il D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvione";

VISTO il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico Padano, predisposto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 49/2010, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, avente la finalità di definire un quadro aggiornato della pericolosità e del rischio di alluvioni e individuare le misure per la loro mitigazione e il primo aggiornamento dello stesso approvato con DPCM del 1 dicembre 2022;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di sviluppare una collaborazione istituzionale, tra Regione del Veneto, la Regione Lombardia e l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po per l'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico del reticolo secondario di pianura ricadente nella UoM (Unit of Management) Fissero - Tartaro - Canalbiano per la definizione delle mappe di pericolosità e di rischio idraulico, propedeutico all'aggiornamento della pianificazione di bacino vigente;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, lo schema di Convenzione di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto, la Regione Lombardia e l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 2;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici della sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 3;
5. di autorizzare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, ad apportare allo schema della Convenzione di cui all'**Allegato A**, eventuali modifiche non sostanziali di natura tecnica nell'interesse dell'Amministrazione regionale;

6. di individuare il Direttore dell'Unità Organizzativa Assetto Idrogeologico quale responsabile dell'attuazione per la Regione del Veneto della Convenzione di cui al precedente punto 3;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici di comunicare il presente provvedimento all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po ed alla Regione Lombardia;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1343 del 14 novembre 2024

pag. 1 di 12

	Convenzione ai sensi della L. n. 241/90, art. 15, per l'esecuzione di attività di	
	studio finalizzate all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni	
	di pericolosità e di rischio idraulico per l'UoM (Unit of Management) ITI026 Fissero	
	– Tartaro – Canalbianco, propedeutico all'aggiornamento della pianificazione di	
	bacino vigente	
	TRA	
	la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice	
	fiscale 80007580279, nella persona del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e	
	della Costa SOS Lavori e Servizi Tecnici;	
	E	
	la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale	
	80050050154, nella persona del Direttore Generale della D.G. Territorio e Sistemi	
	Verdi, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù della d.g.r. n. XII/..... del	
	2024;	
	E	
	Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, di seguito denominata AdBPo, con sede	
	e domicilio fiscale in Parma, strada Giuseppe Garibaldi, 75 – 43121 – C.F.	
	92038990344, PEC protocollo@postacert.adbpo.it, legalmente rappresentata dal	
	Dott. Alessandro Bratti, in qualità di Segretario Generale, nominato con D.P.C.M. 14	
	luglio 2022, che stipula la presente Convenzione in forza del proprio decreto n	
	del	
	VISTI	
	– il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti	
	amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I	
	della Legge 15 marzo 1997, n. 59";	
	Pagina n. 1 di 12	



pag. 2 di 12



ALLEGATO A DGR n. 1343 del 14 novembre 2024

pag. 3 di 12

	RICHIAMATI:	
	– il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”	
	(di seguito anche brevemente definito PAI Po), adottato con Deliberazione del	
	Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino n. 18 del 26 aprile 2001 e	
	successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche	
	ed integrazioni;	
	– il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico	
	Padano, predisposto ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 49/2010, approvato con DPCM	
	27 ottobre 2016 avente la finalità di definire un quadro aggiornato della	
	pericolosità e del rischio di alluvioni e individuare le misure per la loro mitigazione	
	e il primo aggiornamento dello stesso approvato con DPCM del 1dicembre 2022;	
	– la legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del	
	Territorio” e, in particolare, l’art. 55 “Attività regionali per il governo delle acque,	
	la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici e	
	l’art. 57 “Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del	
	territorio”;	
	– la legge regionale della Lombardia 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa	
	regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio	
	idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua” che, all’art. 2, affida a Regione il	
	compito di promuovere il coordinamento degli enti locali e dei soggetti	
	territorialmente interessati alla difesa del suolo e alla gestione dei corsi d’acqua,	
	in modo da assicurare una prevenzione più incisiva delle calamità idrogeologiche	
	e, all’art. 6, affida a Regione il compito di promuovere e coordinare la realizzazione	
	di un quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico	
	fluviale, parte integrante del sistema informativo territoriale, da attuarsi in	
	<i>Pagina n. 3 di 12</i>	



ALLEGATO A DGR n. 1343 del 14 novembre 2024

pag. 4 di 12

	concorso con soggetti pubblici, operatori del settore, università, centri ed istituti	
	di ricerca interessati;	
	– la legge Regionale del Veneto n.27 del 21 settembre 2021 “Disposizioni di	
	adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità,	
	lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente”;	
	CONSIDERATO CHE:	
	– all’AdBPo sono attribuite attività di pianificazione su scala di distretto idrografico	
	e di programmazione generale delle azioni finalizzate alla conservazione, alla	
	difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla	
	base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;	
	– l’attività di pianificazione attribuita alla competenza dell’AdBPo presuppone lo	
	svolgimento delle attività conoscitive di cui all’art. 55 del D. Lgs. n. 152/2006 e	
	s.m.i., sulle risultanze delle quali si fonda l’elaborazione ed adozione dei Piani di	
	bacino distrettuali il cui valore, le cui finalità ed i cui contenuti sono previsti e	
	disciplinati, in generale, dall’art. 65 dello stesso Decreto legislativo (e, in	
	precedenza, dall’art. 17 dell’abrogata legge n. 183/1989);	
	– ai sensi del comma 8 dell’art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i Piani di bacino	
	“possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a	
	settori funzionali”, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso comma 8;	
	– il PAI, il PGRA ed il PdGPo (Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po)	
	costituiscono stralci del Piano di bacino del distretto idrografico del fiume Po,	
	relativi – in particolare - ai settori funzionali del risanamento idrogeologico del	
	territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, della messa in sicurezza	
	delle situazioni a rischio e del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi	
	idrici;	
	Pagina n. 4 di 12	



ALLEGATO A DGR n. 1343 del 14 novembre 2024

pag. 5 di 12

PREMESSO CHE:

- con l'art. 64 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (successivamente modificato dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221) l'intero territorio nazionale è stato ripartito in distretti idrografici, definiti dall'art. 54 comma 1 lett. t) del Decreto stesso. Tra questi, figura il Distretto idrografico del fiume Po che comprende, oltre all'omonimo bacino idrografico di rilievo nazionale, anche i bacini del Fissero – Tartaro - Canabianco, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- l'art. 63 del medesimo D.lgs. n. 152/2006 ha previsto che in ciascun Distretto idrografico sia istituita un'Autorità di bacino, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della Sezione I della Parte Terza di tale Decreto con particolare riguardo alle attività di pianificazione di bacino distrettuale (artt. 65 – 68) e di programmazione di intervento per l'attuazione del Piano di bacino distrettuale (artt. 69 – 72) ed alle ulteriori attività correlate alle precedenti e previste da specifiche norme dello stesso D.lgs. n. 152/2006 e dalle successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- l'art. 67, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ha stabilito in particolare che l'Autorità di bacino è competente all'adozione di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico. Tale competenza è stata successivamente ribadita dall'art. 3, comma 1 del D.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49;
- il progetto di Piano stralcio per la UoM Fissero Tartaro Canabianco, adottato nell'aprile 2002 dal Comitato Istituzionale della ex Autorità di bacino interregionale del fiume Fissero Tartaro Canabianco non ha trovato successiva approvazione;
- nel primo ciclo di pianificazione del PGRA (2013-2021) le mappe di pericolosità e

Pagina n. 5 di 12



ALLEGATO A DGR n. 1343 del 14 novembre 2024

pag. 6 di 12

	rischio alluvione per questo territorio sono state predisposte dal Distretto delle	
	Alpi Orientali, confermando la cartografia presente nel Progetto di PAI sopra	
	citato;	
	– nel secondo ciclo di pianificazione del PGRA (2021-2027), a seguito della	
	annessione di questo territorio al Distretto del fiume Po, le mappe di pericolosità	
	e rischio del Reticolo Secondario di Pianura sono state predisposte dalle Regioni	
	sulla base delle informazioni fornite dai consorzi di bonifica a partire dalle	
	perimetrazioni del primo ciclo, secondo il modello organizzativo vigente nel	
	distretto del fiume Po, che ha ripartito le competenze delle attività di mappatura	
	delle aree allagabili fra Autorità di bacino (reticolo principale) e Regioni (altri	
	ambiti) con il contributo dei Consorzi di Bonifica e delle ARPA;	
	– il reticolo idrografico afferente alla UoM Fissero - Tartaro - Canalbianco risulta	
	interamente classificato come RSP - Reticolo secondario di pianura e per esso sono	
	stati definiti i diversi scenari a bassa (L-P1), media (M-P2) e alta (H-P3) probabilità	
	di alluvione;	
	– il territorio del Bacino del Fissero - Tartaro - Canalbianco è un tipico territorio di	
	pianura i cui danni per allagamento sono amplificati per il perdurare delle	
	condizioni dovute alle difficoltà di deflusso per le ridotte pendenze;	
	– il Piano di Gestione del Rischio alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po	
	(PGRA), prevede l'aggiornamento periodico delle aree allagabili al fine di una	
	migliore definizione delle misure di protezione della popolazione, dei beni e	
	dell'ambiente dal rischio alluvionale;	
	– nel Programma delle Misure del PGRA 2021, nella UoM Fissero - Tartaro -	
	Canalbianco, sono previste le seguenti misure:	
	• ITI026_ITBABD_FRMP2021A_003 "Revisione della pianificazione di bacino vigente	
	Pagina n. 6 di 12	



ALLEGATO A DGR n. 1343 del 14 novembre 2024

pag. 7 di 12

	nelle UoM del distretto, in carico all’Autorità di bacino;	
	• ITIO26_ITCAREG03_FRMP2021A_384 “Adeguamento strumenti urbanistici comunali e provinciali al PAI e PGRA”, in carico a Regione Lombardia;	
	• ITIO26_ITCAREG05_FRMP2021A_346 “Studio plano- altimetrico al fine di perfezionare l'individuazione e la delimitazione delle aree allagabili”, in capo al consorzio di Bonifica Adige-Po;	
	– l’aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio del terzo ciclo del PGRA è previsto nel dicembre 2025;	
	– le analisi modellistiche saranno supportate dal DTM del 2022, predisposto nell’ambito della Convenzione “PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO E GESTIONE PER IL RILIEVO CON SENSORE LIDAR AVIOTRASPORTATO DI PARTE DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI ROVIGO E DI VENEZIA COMPRESO NEL DISTRETTO DEL FIUME PO” stipulata tra Regione del Veneto e Autorità di bacino;	
	Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:	
	ART. 1 Finalità e Oggetto della Convenzione	
	Con la presente Convenzione la Regione del Veneto, la Regione Lombardia e l’Autorità di bacino attivano, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., una collaborazione istituzionale finalizzata all’aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico del reticolo secondario di pianura ricadente nella UoM (Unit of Management) Fissero – Tartaro - Canalbianco per la definizione delle mappe di pericolosità e di rischio idraulico, propedeutico all’aggiornamento della pianificazione di bacino vigente.	
	ART. 2 Impegni dei firmatari	
	Per il raggiungimento delle finalità della presente Convenzione, l’Autorità di bacino e	
	Pagina n. 7 di 12	



ALLEGATO A DGR n. 1343 del 14 novembre 2024

pag. 8 di 12

le Regioni si impegnano a:

- rendere disponibili risorse umane, dati, relazioni, documenti e conoscenze, necessari alla definizione ed alla successiva realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, anche con l'eventuale coinvolgimento di diversi Settori, Aree e Direzioni;
- sviluppare le attività ad esse attribuite secondo quanto previsto al successivo Art.3;
- garantire che le attività saranno condotte, secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, assicurando il necessario coordinamento e mettendo a disposizione prodotti e relazioni finali;
- le Regioni nell'ambito delle proprie attività, si impegnano a coinvolgere i Consorzi di Bonifica e gli altri soggetti che gestiscono il reticolo secondario.

ART. 3 Attività oggetto della convenzione

1. L'Autorità di bacino, si impegna a sviluppare le seguenti attività sull'asta principale del Fissero - Tartaro - Canalbianco:

- acquisizione e sistematizzazione di studi, piani e più in generale del patrimonio storico – documentale, comprensivo dei dati di portata immessi nell'asta dal sistema regolato e dal sistema naturale;
- analisi, tramite modellazione numerica, degli scenari di piena a diverso livello di pericolosità che si possono verificare nell'asta del Fissero – Tartaro – Canalbianco dalla Conca di Valdaro fino al mare, con valutazione dei diversi profili di piena e del relativo valore dei franchi arginali;
- sulla base degli esiti della precedente attività, simulazione di scenari di allagamento -con modello bidimensionale- in presenza di rotte del sistema arginale dell'asta del Fissero – Tartaro – Canalbianco (esondazione consentita con

Pagina n. 8 di 12



ALLEGATO A DGR n. 1343 del 14 novembre 2024

pag. 9 di 12

	formazione di brecce, con valutazione delle aree di potenziale allagamento, delle	
	profondità idriche massime e dei tempi di propagazione);	
	• delimitazione delle aree (P3 –H, P2 – M, P1 – L) a diverso grado di pericolosità	
	idraulica e delle eventuali informazioni di tirante e velocità associate.	
	2 . Le Regioni si impegnano a svolgere, con il coinvolgimento dei Consorzi di bonifica,	
	le seguenti attività sulla restante parte del reticolo secondario dell’UOM del	
	Fissero – Tartaro – Canalbianco:	
	• acquisizione e sistematizzazione di studi, piani e più in generale del patrimonio	
	storico – documentale;	
	• delimitazione delle aree (P3 –H, P2 – M, P1 – L) a diverso grado di pericolosità	
	idraulica e delle eventuali informazioni di tirante e velocità associate, anche	
	mediante analisi idrologico - idrauliche, l’elaborazione di informazioni storiche o	
	analisi semplificate, in modo tale da garantire un livello di confidenza adeguato e	
	comunque superiore a quello del precedente ciclo di pianificazione.	
	ART. 4 Oneri finanziari	
	Le attività contemplate dalla presente Convenzione non comportano il trasferimento	
	di risorse finanziarie tra gli enti sottoscrittori.	
	ART. 5 Durata	
	La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre	
	2025. I sottoscrittori si impegnano ad elaborare le aree allagabili di cui all’art. 3, nelle	
	tempistiche che saranno definite per l’aggiornamento delle mappe del PGRA a	
	dicembre 2025.	
	ART. 6 Gruppo di lavoro e responsabili dell’attuazione	
	Sarà costituito un gruppo di lavoro composto dal personale dell’Autorità di bacino,	
	Regione Lombardia e Regione del Veneto, per il coordinamento delle attività di cui	
	Pagina n. 9 di 12	



ALLEGATO A DGR n. 1343 del 14 novembre 2024

pag. 10 di 12

	all'Art.3, e la condivisione dei risultati al fine di pervenire all'aggiornamento delle	
	mappe del PGRA.	
	Il gruppo di lavoro si attiverà entro 15 giorni dalla data della firma della presente	
	Convenzione.	
	I responsabili dell'attuazione della convenzione sono rispettivamente:	
	1 . per Autorità di bacino: ing. Andrea Colombo, Dirigente del Settore Tecnico 1 –	
	Valutazione e gestione dei rischi idraulici e geologici-	
	2 . per Regione del Veneto: ing. Enrico Lorenzetti, Dirigente Unità Organizzativa	
	Assetto idrogeologico;	
	3 . per Regione Lombardia: geol. Andrea Piccin, Dirigente della Struttura Assetto	
	Idrogeologico, Reticoli e demanio idrico.	
	ART. 7 Proprietà dei risultati	
	I risultati del lavoro svolto e degli altri materiali prodotti nell'ambito della presente	
	Convenzione sono di proprietà congiunta dei soggetti firmatari.	
	ART. 8 Risoluzione	
	1. Qualora una delle Parti si trovi nella sopravvenuta impossibilità di effettuare le	
	attività oggetto della presente Convenzione, dovrà dare tempestiva	
	comunicazione alla controparte dei motivi che hanno determinato l'impossibilità.	
	2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione per sopravvenute	
	modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse mediante	
	comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento ovvero con PEC, con preavviso di almeno 30 giorni, e per gravi motivi	
	in qualunque momento.	
	ART. 9 Disposizioni finali	
	1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a	
	Pagina n. 10 di 12	



ALLEGATO A DGR n. 1343 del 14 novembre 2024

pag. 11 di 12

	registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 “Testo unico delle	
	disposizioni concernenti l’imposta di registro” solo in caso d’uso. Le eventuali	
	spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.	
	2 . La presente Convenzione è altresì soggetta ad imposta di bollo fin dall’origine ai	
	sensi dell’art. 2 della Tariffa – Parte prima, Allegato A al D.P.R. 26.10.1972, n. 642,	
	i cui oneri sono a carico dell’Autorità di bacino che provvederà nel rispetto delle	
	disposizioni di legge.	
	3 . La presente Convenzione viene sottoscritta dagli aderenti con firma digitale ai	
	sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.	
	4 . Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili	
	conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei	
	dati personali, quali il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), il D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal	
	D.lgs. n. 101/2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati	
	personali applicabile. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.	
	5 . Per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione si farà	
	referimento alle disposizioni del Codice civile e alle altre norme applicabili in	
	materia.	
	Letta, confermata e sottoscritta.	
	Per la REGIONE DEL VENETO	
	Pagina n. 11 di 12	



pag. 12 di 12

(Documento firmato digitalmente)

(Direttore Generale della D.G. Territorio e Sistemi Verdi)

(Documento firmato digitalmente)

(Il Segretario Generale, Dott. Alessandro Bratti)

Pagina n. 12 di 12



(Codice interno: 543538)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1344 del 14 novembre 2024

Autorizzazione alla presentazione del Piano triennale delle attività per il riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze per le annualità 2024-2026. Decreto interministeriale del 5 settembre 2024.*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si autorizza il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria alla presentazione del Piano triennale delle attività 2024-2026 che declina le linee di azione in materia di promozione e miglioramento della qualità ed appropriatezza degli interventi nel settore delle demenze ai sensi dell'art. 1, comma 331 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal Decreto interministeriale del 5 settembre 2024, a valere sulle risorse del Fondo per l'Alzheimer e le demenze istituito ai sensi dell'art. 1, comma 330 della Legge n. 178/2020.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Attraverso l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 30 ottobre 2014 (Rep. atti n. 135/CU), viene approvato, e successivamente pubblicato nella G.U. n. 9 del 13 gennaio 2015, il "Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze", che fornisce indicazioni strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel settore, non soltanto con riferimento agli aspetti terapeutici specialistici, ma anche al sostegno e all'accompagnamento del malato e dei familiari lungo tutto il percorso di cura.

Tra gli obiettivi del Piano nazionale demenze vi è l'attivazione di un Tavolo di confronto permanente tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome, che si avvale del contributo scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) nonché di quello delle associazioni maggiormente rappresentative, costituito con Decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute dell'11 febbraio 2021, operativo dal 2015 e coordinato dal Ministero della Salute in collaborazione con l'ISS.

La Regione del Veneto, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 653 del 28 aprile 2015 ad oggetto "Costituzione della Rete regionale per l'Alzheimer. L.R. 23/2012. Primo provvedimento: recepimento del Piano nazionale demenze e definizione dei primi adempimenti", ha recepito il Piano nazionale demenze declinandolo nelle seguenti azioni di supporto:

- definizione del sistema informativo regionale sulle demenze;
- organizzazione del corso di formazione multiprofessionale sul tema "I Centri per i Disturbi cognitivi e le Demenze per la Rete dell'Alzheimer del Veneto";
- costituzione del Tavolo permanente per la rete regionale dell'Alzheimer;
- la ridenominazione dei "Centri per il Decadimento Cognitivo" (CDC) in "Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze" (CDCD).

Con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 17 marzo 2016, in attuazione della DGR n. 653/2015, è stato istituito il "Tavolo permanente regionale per le demenze e il decadimento cognitivo", composto da esperti della Regione del Veneto, di Azienda Zero e delle Aziende sanitarie del Veneto, nonché dai rappresentanti delle associazioni dei familiari delle persone con demenza.

In data 26 ottobre 2017, la Conferenza Unificata ha sancito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali con il quale sono state condivise le "Linee di indirizzo nazionali sui PDTA per le demenze" e le "Linee di indirizzo nazionali sull'uso di sistemi informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze", quali documenti guida per la costruzione, su una base omogenea, dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) regionali e locali e per la definizione di un sistema informativo nazionale (rep. Atti 130/CU).

Va ricordato che il declino neurocognitivo rappresenta una delle maggiori cause di disabilità nella popolazione e ha un conseguente impatto sul sistema socio-sanitario. In risposta a tale complessità, il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 (approvato con Legge regionale n. 48/2018) fornisce indicazioni in merito alla rete di sostegno alle persone con patologie croniche, declino cognitivo e demenze.

A rafforzare tale contesto programmatico, la Regione del Veneto con la DGR n. 570 del 9 maggio 2019, ha recepito le linee di indirizzo nazionali sui PDTA per le demenze e sull'uso dei sistemi informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze e

ha approvato il relativo PDTA regionale per le demenze e una mappa web a supporto (<https://demenze.regione.veneto.it/>) prevedendo inoltre, la ricostituzione del Tavolo permanente regionale per le demenze e il decadimento cognitivo, con all'interno una "cabina di regia" finalizzata a monitorare il recepimento e l'implementazione del PDTA, fornendo indicazioni su come armonizzare e uniformare il modello integrato di presa in carico della demenza su tutto il territorio regionale.

Con il successivo Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 6 del 21 gennaio 2020, in attuazione alla DGR n. 570/2019, è stato ricostituito il Tavolo permanente regionale per le demenze ed il decadimento cognitivo, poi integrato nella composizione con il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 137 del 10 dicembre 2020.

Con la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" è stato istituito il "Fondo per l'Alzheimer e le demenze", avente una dotazione, nello stato di previsione del Ministero della Salute, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Al fine di poter accedere al Fondo, secondo i criteri e le modalità di riparto determinati con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2021, la Regione del Veneto ha autorizzato con DGR n. 595 del 20 maggio 2022 la presentazione del Piano triennale delle attività 2021-2023, poi approvato con DGR n. 1119 del 13 settembre 2022.

Decorso il triennio 2021-2023, al fine di garantire la continuità delle azioni di promozione e miglioramento della qualità e appropriatezza degli interventi nel settore delle demenze, con Legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", il Fondo per l'Alzheimer e le demenze è stato incrementato di 4.900.000,00 euro per l'anno 2024 e di 15.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Conseguentemente, con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 settembre 2024, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo, per il triennio 2024, 2025 e 2026, stabilendo un finanziamento per il triennio di complessivi 33.400.000,00 euro, di cui 2.287.520,57 euro risultano assegnati alla Regione del Veneto.

Va ricordato che, in applicazione del Piano nazionale demenze, le Regioni e le Province autonome devono predisporre, ai sensi dell'art. 1 comma 331 della L. n. 178/2020, un Piano triennale delle attività volto alla declinazione delle linee di azione in materia di promozione e miglioramento della qualità e appropriatezza degli interventi a favore delle persone che vivono con demenza. Tale piano deve affrontare, tra l'altro, specifiche aree di criticità nella diagnosi e nella presa in carico delle persone con demenza, anche con soluzioni sperimentali e innovative o con l'ausilio di apparecchiature sanitarie.

In tale contesto, con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 81 del 9 giugno 2023 è stato attivato il Coordinamento Regionale Rete Patologie Neuro Degenerative, al fine di garantire il governo della Rete delle Patologie Neurodegenerative, nonché l'integrazione professionale tra le diverse componenti istituzionali e professionali, dei principali stakeholder e degli organi di governo regionale, in un'ottica di superamento della frammentazione del sistema.

Al fine di dare attuazione al Piano nazionale demenze, inoltre, con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 99 del 10 luglio 2024 è stata disposta la costituzione del Tavolo regionale permanente per il disturbo neurocognitivo per il triennio 2024-2026, aggiornando i componenti del Tavolo permanente regionale per le demenze ed il decadimento cognitivo, da ultimo individuati dal Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 137 del 10 dicembre 2020.

Ciò premesso, per elaborare il nuovo Piano triennale delle attività 2024-2026 utilizzando la quota del Fondo per l'Alzheimer e le demenze assegnata alla Regione del Veneto, con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 36 del 5 novembre 2024, è stato istituito un Gruppo di Lavoro per lo sviluppo del Piano triennale di attività, composto da esperti della Regione del Veneto, Azienda Zero e delle Aziende sanitarie del Veneto.

A tale proposito, l'Allegato 1 al Decreto interministeriale del 5 settembre 2024 ha previsto che la prima annualità del finanziamento (anno 2024) venga trasferita alle Regioni, secondo le seguenti modalità:

- 50% a seguito della presentazione dei piani triennali da parte delle Regioni;
- il restante 50% a seguito dell'approvazione dei nuovi piani triennali da parte del Tavolo permanente sulle demenze previsto dal Piano nazionale demenze e dell'attestazione da parte delle Regioni della spesa del 100% del precedente finanziamento, di cui al Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2023.

La seconda annualità del finanziamento (anno 2025) deve essere erogata alle Regioni a seguito della valutazione positiva da parte del Tavolo permanente sulle demenze, previsto dal Piano nazionale demenze, della relazione intermedia sulle attività svolte e della rendicontazione di spesa attestante l'impegno/spesa di almeno il 40% del finanziamento dell'annualità del 2024 da presentare al Ministero della Salute entro il 28 febbraio 2025.

Infine, la terza annualità del finanziamento (anno 2026) deve essere erogata a seguito della valutazione positiva da parte del Tavolo permanente sulle demenze, previsto dal Piano nazionale demenze, della relazione intermedia sulle attività svolte e della rendicontazione attestante l'impegno/spesa dell'80% delle quote erogate relative alle annualità del 2024 e del 2025, da presentare entro il 2 marzo 2026.

Il Decreto interministeriale del 5 settembre 2024 ha previsto, altresì, che le Regioni e Province autonome possano utilizzare le risorse fino al 30 luglio 2027.

Per accedere al finanziamento, le Regioni sono tenute a compilare un format per la predisposizione del Piano triennale, secondo le indicazioni definite dall'Istituto Superiore di Sanità, nel quale devono essere definiti:

- l'area progettuale (da individuare tra le cinque identificate nell'Allegato 1, punto 1, lettera d) del Decreto interministeriale del 5 settembre 2024);
- il referente scientifico e amministrativo;
- l'analisi strutturata del piano;
- gli obiettivi generali e specifici;
- le attività previste, indicando nel piano il coinvolgimento delle Unità Operative delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie presenti sul territorio;
- i risultati attesi;
- gli indicatori di risultato;
- il cronoprogramma.

Il format deve essere inoltre corredato da un piano finanziario definito secondo le menzionate indicazioni.

Ogni Regione può presentare un solo Piano triennale delle attività, a pena di esclusione, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale del 5 settembre 2024, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 235 del 7 ottobre 2024.

Nella definizione dei Piani triennali, le Regioni e le Province autonome devono tenere conto dei risultati raggiunti attraverso gli interventi previsti nei Piani triennali di attività del Fondo per l'Alzheimer e demenze 2021-2023, favorendone sia la trasferibilità ad altre Regioni e Province autonome, sia il potenziamento attraverso azioni di collaborazione interregionale.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, l'Allegato 1 del Decreto interministeriale del 5 settembre 2024 ha disposto un finanziamento triennale complessivo di Euro 2.287.520,57 a valere sulla dotazione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze così suddiviso:

- Euro 315.047,74 per l'anno 2024;
- Euro 986.236,41 per l'anno 2025;
- Euro 986.236,41 per l'anno 2026.

Considerata, pertanto, la necessità di predisporre il Piano triennale delle attività 2024-2026, il Tavolo Regionale Permanente per il Disturbo Neurocognitivo si è riunito in data 29 ottobre 2024 e ha approvato le seguenti linee progettuali da sviluppare nel Piano regionale:

- Linea n. 1 Potenziamento della diagnosi precoce del Disturbo neurocognitivo (DNC) minore/ Mild cognitive impairment (MCI) e sviluppo di una carta del rischio cognitivo per la pratica clinica, mediante investimenti, ivi incluso l'acquisto di apparecchiature sanitarie, consolidando il rapporto con i servizi delle cure primarie e proseguendo nell'osservazione dei soggetti con DNC/MCI arruolati fino all'eventuale conversione a demenza;
- Linea n. 4 Definizione di attività di sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di tele-riabilitazione tesi con lo scopo di favorirne l'implementazione nella pratica clinica corrente, anche a partire dai risultati raggiunti con il precedente Fondo;
- Linea n. 5 Consolidamento e diffusione della sperimentazione, valutazione e diffusione dei trattamenti psicoeducazionali, cognitivi e psicosociali nella demenza in tutti i contesti assistenziali (Centri per i disturbi cognitivi e demenze, Centri diurni, RSA, cure domiciliari etc.) e comunque nei contesti di vita delle persone.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire la presentazione del Piano triennale delle attività 2024-2026 nei termini previsti, si propone di individuare, quale struttura regionale referente per l'iniziativa, la Direzione Programmazione Sanitaria, incaricando il Direttore della Direzione alla predisposizione, alla firma e all'invio dei documenti necessari alla presentazione del Piano triennale delle attività per il riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze per le annualità 2024-2026, nonché alla successiva adozione degli atti amministrativi per la realizzazione del medesimo.

Infine, si propone di attribuire ad Azienda Zero, analogamente a quanto già svolto in occasione del Piano triennale delle attività 2021-2023, le funzioni tecnico-amministrative necessarie all'attuazione e allo sviluppo del Piano triennale delle attività 2024-2026, come di seguito precisate:

- svolgere le attività amministrative e contabili previste per la realizzazione del Piano triennale delle attività 2024-2026;
- selezionare e reclutare il personale dedicato;
- espletare le procedure e i provvedimenti per l'acquisizione di beni e servizi.

Inoltre, si propone di attribuire al Coordinamento Regionale della Rete Patologie Neuro Degenerative, istituito con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 81 del 9 giugno 2023 le attività di coordinamento e di monitoraggio dell'andamento delle azioni e dei programmi di formazione, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano triennale delle attività 2024-2026, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro per lo sviluppo del Piano triennale di attività, istituito con Decreto del Direttore della Programmazione Sanitaria n. 36 del 5 novembre 2024.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020 n. 178;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023 n. 213;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2021;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 settembre 2024;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali del 30 ottobre 2014 (Rep. atti n. 135/CU);

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali del 26 ottobre 2017 (Rep. Atti 130/CU);

VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48

VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA la DGR n. 653 del 28 aprile 2015;

VISTA la DGR n. 570 del 9 maggio 2019;

VISTA la DGR n. 595 del 20 maggio 2022;

VISTA la DGR n. 1119 del 13 settembre 2022;

VISTI i Decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 17 marzo 2016, n. 6 del 21 gennaio 2020 e n. 137 del 10 dicembre 2020;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 36 del 5 novembre 2024;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto che il Decreto interministeriale del 5 settembre 2024, ha disposto il finanziamento per il triennio 2024-2026 del Fondo per l'Alzheimer e le demenze, istituito ai sensi dell'art. 1, commi 330 e 331 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnando Euro 2.287.520,57 alla Regione del Veneto, così ripartito:
 - ◆ Euro 315.047,74 per l'anno 2024;
 - ◆ Euro 986.236,41 per l'anno 2025;
 - ◆ Euro 986.236,41 per l'anno 2026;
3. di autorizzare la presentazione, da parte della Regione del Veneto, del Piano triennale delle attività per il riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze per le annualità 2024-2026, che declina le linee di azione in materia di promozione e miglioramento della qualità ed appropriatezza degli interventi nel settore delle demenze ai sensi dell'art. 1, commi 330 e 331 della Legge n. 178 del 2020 e del Decreto interministeriale del 5 settembre 2024;
4. di individuare, quale struttura regionale referente per l'iniziativa, la Direzione Programmazione Sanitaria e di incaricare il Direttore alla predisposizione, alla sottoscrizione, all'invio dei documenti necessari alla presentazione della proposta del Piano triennale delle attività per il riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze per le annualità 2024-2026, nonché allo svolgimento di tutte le attività previste per la realizzazione del piano medesimo, provvedendo di conseguenza all'espletamento di tutte le procedure amministrative e contabili che dovranno essere assunte qualora il Piano triennale venga approvato;
5. di attribuire ad Azienda Zero le funzioni tecnico-amministrative necessarie all'attuazione e allo sviluppo del Piano triennale delle attività per il riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze per le annualità 2024-2026, come di seguito precisate:
 - ◆ svolgere le attività amministrative e contabili previste per la realizzazione del Piano triennale delle attività 2024-2026;
 - ◆ selezionare e reclutare il personale dedicato;
 - ◆ espletare le procedure e i provvedimenti per l'acquisizione di beni e servizi;
6. di attribuire al Coordinamento Regionale della Rete Patologie Neuro Degenerative, istituito con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 81 del 9 giugno 2023 le attività di coordinamento e di monitoraggio dell'andamento delle azioni e dei programmi di formazione, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano triennale delle attività per il riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze per le annualità 2024-2026, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro per lo sviluppo del Piano triennale di attività, istituito con Decreto del Direttore della Programmazione Sanitaria n. 36 del 5 novembre 2024;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 543573)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1346 del 25 novembre 2024

Approvazione dello schema d'Intesa tra la Regione del Veneto e lo Stato di Rio Grande do Sul (Brasile). Attività internazionale delle Regioni, Legge n. 131/2003, art. 6.*[Relazioni internazionali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Intesa tra la Regione del Veneto e lo Stato di Rio Grande do Sul (Brasile) al fine di rinnovare e ampliare i rapporti di collaborazione esistenti e si incarica il Presidente della Giunta regionale della sottoscrizione della stessa.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il Brasile ha un'importanza storica e culturale per la Regione del Veneto, grazie ai legami nati dall'emigrazione italiana di fine Ottocento, che contribuì in misura significativa allo sviluppo del Paese sudamericano. Quest'anno si celebra il 150° anniversario di questo fenomeno migratorio, che vide centinaia di italiani, soprattutto veneti, partire alla volta del Brasile. Questo legame rimane vivo ancora oggi, a testimonianza dell'importante portato della comunità italiana alla formazione della società brasiliana moderna.

La Regione del Veneto guarda al Brasile con interesse anche in considerazione della sua dimensione e importanza economica. Stato emergente, il Brasile è diventato un mercato strategico per le imprese italiane e venete, soprattutto per l'import/export. Le relazioni tra Italia e Brasile sono infatti positive sia per l'interscambio commerciale che per gli investimenti. L'Italia è il sesto fornitore del Brasile, e molte aziende italiane vi hanno investito, contribuendo allo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale.

Dal 1990, la Regione del Veneto intrattiene intensi rapporti con diverse regioni brasiliane, formalizzati con protocolli d'intesa con gli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, e in via di sottoscrizione, con Minas Gerais.

Le relazioni con gli Stati del sud, dove si trova una folta e attiva comunità veneta, sono molto consolidate. I rapporti tra la Regione del Veneto e lo Stato di Rio Grande do Sul sono particolarmente vivaci e alimentati dalla forte presenza di cittadini di origine veneta e dai frequenti scambi tra i Comuni delle due sponde dell'Atlantico.

Nel 2001 la Regione del Veneto e lo Stato di Rio Grande do Sul hanno sottoscritto un Protocollo di Gemellaggio, nel quale le due amministrazioni si impegnavano a sviluppare la cooperazione economica e commerciale, la cooperazione tecnica e scientifico-tecnologica, le relazioni culturali e il turismo.

I rapporti istituzionali con Rio Grande do Sul hanno visto la realizzazione di numerose attività congiunte e di scambi di delegazioni, con la partecipazione di rappresentanti di enti locali, accademici e di numerosi organismi associativi attivi in vari settori connessi allo sviluppo locale.

Nel 2016 si era lavorato ad un nuovo protocollo d'intesa che ampliava le collaborazioni al settore vitivinicolo ma il cambio ai vertici di Rio Grande do Sul ha fatto sì che non venisse finalizzata la firma.

Nel 2023 i rapporti istituzionali sono ripresi con diversi scambi di delegazioni diplomatiche e governative: nell'aprile scorso il Presidente della Giunta regionale ha incontrato a Verona il Governatore dello Stato di Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, concordando di rinnovare il Protocollo di intenti del 2001 e di formalizzare un nuovo accordo di amicizia e collaborazione. Entrambe le amministrazioni puntano a rafforzare il dialogo istituzionale e ampliare le aree di cooperazione.

Si è quindi provveduto a definire e condividere con la controparte brasiliana il testo di Intesa per l'amicizia e la collaborazione tra la Regione del Veneto e lo Stato di Rio Grande do Sul, ai sensi della Legge n. 131/2003, art. 6, comma 2, per rafforzare e rinnovare i rapporti bilaterali. Le Parti si impegnano a promuovere la crescita reciproca tramite la collaborazione in vari settori: scienza, tecnologia, istruzione, agroalimentare, vitivinicolo, cultura, turismo e sport. I programmi includono la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, lo sviluppo di energie rinnovabili, tecnologie pulite, digitalizzazione e scambio di buone pratiche in materia di infrastrutture.

Le Parti promuoveranno la collaborazione nei settori di interesse coinvolgendo università e centri di ricerca, incentivando scambi tra studenti, professori e ricercatori, favorendo scambi tra associazioni di imprese e promuovendo visite di delegazioni commerciali e la partecipazione a fiere, eventi economici, culturali e sportivi. Saranno incoraggiati anche partenariati a sostegno delle piccole e medie imprese, in linea con i rispettivi piani di promozione.

Il testo dell'Intesa, concordato tra le due Regioni, è stato trasmesso con nota prot. reg. 511887 del 7 ottobre 2024 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in conformità alla Legge n. 131/2003, art. 6, comma 2.

Con nota prot. regionale n. 555579 del 29 ottobre 2024, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ha dato il nulla osta alla sottoscrizione dell'Intesa.

Con il presente provvedimento, si propone di approvare lo schema d'Intesa tra la Regione del Veneto e lo Stato di Rio Grande do Sul (Brasile), come indicato nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, per rinnovare e ampliare le relazioni ufficiali di amicizia e collaborazione, favorendo lo sviluppo dei rispettivi territori. L'Intesa avrà durata di cinque anni, rinnovabile per altri cinque attraverso comunicazione scritta e in conformità alle procedure dei rispettivi ordinamenti nazionali.

Si propone, infine, di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, della sottoscrizione dell'Intesa e il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTO l'art. 6, comma 2 della L. n. 131 del 5 giugno 2003;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 511887 del 7 ottobre 2024 della Direzione Relazioni Internazionali;

VISTA la nota prot. n. 555579 del 29 ottobre 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema d'Intesa tra la Regione del Veneto e lo Stato di Rio Grande do Sul (Brasile) per promuovere lo sviluppo reciproco attraverso la collaborazione nei settori della scienza, della tecnologia, della formazione e dell'istruzione, dell'industria agroalimentare e vitivinicola, della cultura, del turismo e dello sport, nel testo di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, della sottoscrizione dell'Intesa di cui al punto 2;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1346 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 5

INTESA

TRA LA REGIONE DEL VENETO E LO STATO DI RIO GRANDE DO SUL
PER L'AMICIZIA E LA COLLABORAZIONE

La Regione del Veneto della Repubblica Italiana e lo Stato di Rio Grande do Sul della Repubblica Federativa del Brasile, di seguito denominate "le Parti"

Tenuto conto dei profondi legami culturali tra le rispettive cittadinanze, in particolare della presenza di significative comunità di origine veneta presenti nello Stato di Rio Grande do Sul;

Considerata la comune volontà di rafforzare ulteriormente i rapporti di amicizia e collaborazione tra le rispettive comunità per favorire lo sviluppo reciproco;

Visti i rapporti esistenti e gli scambi in ambito economico e culturale che uniscono i rispettivi territori;

Considerato infine che nel 2025 ricorre l'anniversario dei 150 anni della grande emigrazione italiana in Rio Grande do Sul del 1875, di cui la Regione del Veneto è stata la principale area di provenienza;

nell'ambito delle proprie competenze hanno raggiunto la presente Intesa

Articolo 1

(Obiettivi e finalità)

Le Parti intendono promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco attraverso la collaborazione in programmi comuni e mutualmente vantaggiosi nei settori della scienza, della tecnologia, della formazione e dell'istruzione, dell'industria agroalimentare e vitivinicola, della cultura, del turismo e dello sport.

Le Parti inoltre intendono sostenere la valorizzazione dei beni ambientali e culturali, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, le tecnologie pulite, la digitalizzazione e l'informatizzazione, nonché lo scambio di buone pratiche sulla gestione del territorio, la prevenzione del rischio e la gestione delle emergenze legate ad eventi climatici estremi.

Le Parti infine intendono intensificare la collaborazione in ambito economico e commerciale, al fine di promuovere i rapporti e gli scambi tra i rispettivi sistemi produttivi.



ALLEGATO A DGR n. 1346 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 5

Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)

La presente Intesa sarà attuata nel rispetto delle legislazioni italiana e brasiliana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'Articolo 1, le Parti intendono svolgere le seguenti attività di mero rilievo internazionale:

- a) Collaborazione nei settori di interesse coinvolgendo il sistema universitario, i centri di ricerca, gli istituti di formazione di entrambe le Parti, nel rispetto della loro autonomia, favorendo gli scambi di studenti, docenti e ricercatori.
- b) Scambi di informazioni su commercio e investimenti e promozione di visite di delegazioni commerciali e operatori economici.
- c) Partecipazione di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni economiche, culturali e sportive nei rispettivi territori e collaborazione a progetti ed eventi congiunti quali convegni, seminari, workshop, mostre.
- d) Scambio di buone pratiche e soluzioni nella prevenzione del rischio e nella gestione delle emergenze causate da eventi climatici estremi, legati al cambiamento climatico.
- e) Promozione di partenariati in iniziative a favore delle piccole e medie imprese nei settori di collaborazione identificati.
- f) Promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra enti, organismi e associazioni dei rispettivi territori e delle comunità italiane presenti nello Stato di Rio Grande do Sul, favorendo il loro coinvolgimento nelle attività svolte in attuazione della presente Intesa.
- g) Promozione dell'interscambio in materia di istruzione, di formazione professionale e civico-linguistica.
- h) Le Parti si riuniranno annualmente, scambiandosi visite reciproche, allo scopo di promuovere le azioni di collaborazione.



Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione della presente Intesa troveranno copertura nei bilanci delle Parti, senza generare oneri finanziari a carico dei rispettivi Stati.

Articolo 5

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione della presente Intesa.

Articolo 6

(Modifiche e integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Intesa potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione della presente Intesa.

Articolo 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione della presente Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 8

(Protezione dei dati personali)

Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Intesa, astenendosi dal trasferirli a terze Parti e, comunque, dal trattarli in modo incompatibile con le finalità della presente Intesa, senza previo consenso scritto dell'altra Parte. In ogni caso l'eventuale trasferimento di dati personali avverrà secondo quanto previsto dall'allegata nota di accompagnamento, che costituisce parte integrante della presente Intesa (Allegato 1).

Articolo 9

ALLEGATO A DGR n. 1346 del 25 novembre 2024

pag. 4 di 5

(Efficacia e durata)

La presente Intesa acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di cinque (5) anni.

Essa potrà essere rinnovata espressamente tra le Parti, per ulteriori periodi di cinque (5) anni, attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia della presente Intesa tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmata a il in due (2) originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Regione del Veneto

(Il Presidente)

Per lo Stato di Rio Grande do Sul

(Il Governatore)



ALLEGATO A DGR n. 1346 del 25 novembre 2024**pag. 5 di 5****Allegato 1**

Nota di accompagnamento all'Articolo 8 (*Protezione dei dati personali*) dell'Intesa tra Regione del Veneto e Stato di Rio Grande do Sul.

L'articolo 8 della citata Intesa, di cui la presene nota è parte integrante, non prevede l'acquisizione di tutte le garanzie indicate dall'art.46 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per l'eventuale trasferimento di dati personali verso Paesi terzi non adeguati (indicazione di tutti gli obblighi dei titolari del trattamento, delle misure di sicurezza, dei diritti azionabili da parte degli interessati e degli strumenti di tutela effettivi).

Si precisa pertanto che data la loro natura necessaria e occasionale, il trasferimento dei dati in questione avverrà ricorrendo, a seconda dei casi, ad una delle deroghe previste dall'art. 49, par. 1, del citato RGDP alla previa acquisizione di tutte le citate garanzie. Al riguardo, si potrà invocare il consenso informato degli interessati, l'esecuzione di un contratto tra gli interessati ed il titolare del trattamento (ad esempio un contratto di lavoro, di prestazione d'opera o di servizio) oppure l'esistenza di importanti motivi d'interesse pubblico. In quest'ultimo caso, si preciseranno tali motivi e si farà riferimento alle pertinenti disposizioni normative da cui si possa dedurre l'ammissibilità di tale deroga.

Si attesta infine che la base giuridica del trattamento dei dati personali nell'ambito della sottoscrizione dell'Intesa in oggetto è la legge 5 giugno 2003, n. 131.



(Codice interno: 543574)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1347 del 25 novembre 2024

Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Sommacampagna (VR) e la Società Veneto Strade S.p.A. finalizzato alla progettazione ed esecuzione di un tratto in variante della ciclovia del Sole in Comune di Sommacampagna (VR).

*[Viabilità e trasporti]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Sommacampagna (VR) e la Società Veneto Strade S.p.A. per il coordinamento delle attività finalizzate alla progettazione e realizzazione di un tratto in variante della ciclovia del Sole in Comune di Sommacampagna (VR). Con la stessa deliberazione si autorizza, altresì, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione dell'Accordo di programma.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L'art. 1, comma 640 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto un primo stanziamento di specifiche risorse - € 17 milioni per l'anno 2016 e € 37 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per un totale di € 91 milioni - per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per alcuni percorsi tra cui quelli denominati "ciclovia del Sole da Verona a Firenze", "ciclovia Vento da Venezia a Torino", "ciclovia dell'acquedotto pugliese" e "GRAB di Roma", nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

L'art. 1, comma 144 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), ha previsto che per lo sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, ai sensi del su indicato comma 640 della Legge n. 208 del 2015, fosse autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di Euro per l'anno 2017, di 30 milioni di Euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Con l'art. 52 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, è stato, tra l'altro, modificato l'art. 1, comma 640 della Legge n. 208/2015, introducendo ulteriori priorità di percorsi ciclabili di interesse nazionale, ad integrazione di quelli già previsti dal medesimo art. 1, prevedendo complessivamente dieci ciclovie turistiche nazionali, di cui 5 attraversano il territorio del Veneto (Vento, Sole, Garda, Adriatica e Trieste-Lignano Sabbiadoro Venezia).

Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora MIMS), di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, n. 517 del 29 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2019 n. 18, sono state definite le modalità di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione delle risorse, stanziare con la citata Legge n. 208/2015, come modificata dalla Legge n. 96/2017, assegnando, nello specifico, per la ciclovia del Sole un importo di complessivi Euro 16.622.512,41, da ripartire fra le Regioni Emilia Romagna (capofila), Lombardia, Toscana e del Veneto, relativo alle annualità 2017-2018-2019 per lo sviluppo del PFTE dell'intero tracciato e per la progettazione e realizzazione di un I° lotto funzionale per ciascuna Regione.

Ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. n. 517/2018 è stato approvato con D.G.R. n. 505/2019, uno specifico schema di Protocollo di Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora MIMS) e le 4 Regioni coinvolte dal tracciato e per regolare i reciproci impegni in relazione alla progettazione e realizzazione della ciclovia del Sole, tra cui le modalità di ripartizione ed erogazione delle quote di cofinanziamento statale dello stesso DM n. 517/2018, conseguentemente sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Emilia Romagna (capofila), Lombardia, Toscana e del Veneto in data 17 maggio 2019 reg. n 1-1139.

Con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, ai sensi dell'art. 6, le 4 Regioni si sono impegnate alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intera ciclovia unitamente all'individuazione di uno o più lotti funzionali per ciascuna Regione sulla base dei criteri previsti dalla Direttiva del MIT n. 133 dell'11 aprile 2017.

In data 8 agosto 2019, in attuazione dell'art. 5 del Protocollo, la Regione Emilia Romagna (capofila) ha trasmesso al MIT, per l'istruttoria di competenza, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero tracciato della ciclovia e dei primi lotti funzionali e prioritari, uno per ciascuna Regione, approvato conseguentemente in data 9 agosto 2020 dal MIT.

Con D.G.R. n. 1690 del 19.11.2019 ad oggetto "Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto e la Veneto Strade S.p.A. per lo svolgimento delle attività di progettazione e realizzazione di interventi ciclabili di interesse nazionale e/o regionale ricadenti nel territorio veneto" è stato approvato un Accordo di Programma, poi sottoscritto in data 17.12.2019, con cui è stato disposto, tra l'altro, di affidare alla Società Veneto Strade S.p.A. le attività di progettazione ed esecuzione dell'intervento "I° Lotto funzionale della Ciclovia del Sole" a cui destinare le risorse del citato D.M. n. 517/2018.

Con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 365 del 30.11.2020 sono state, conseguentemente, impegnate le risorse a favore di Veneto Strade S.p.A. per la progettazione e realizzazione del "I° lotto funzionale della Ciclovia del Sole".

Con Decreto Interministeriale n. 4 del 12.01.2022, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - misura M2C2-23 - 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie turistiche", sono stati assegnati alle Regioni e Provincia Autonoma di Trento 400 milioni di Euro per gli anni dal 2021 al 2026, di cui 150 milioni di fondi statali a legislazione vigente, per la realizzazione di ulteriori km delle ciclovie del sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui alla L. n. 208/2015.

Nello specifico, per la ciclovia turistica del Sole, alla Regione del Veneto sono risultate assegnate risorse per complessivi Euro 6.044.728,43 da destinare per la progettazione e realizzazione di un "II° lotto funzionale della ciclovia del Sole".

Con D.G.R. n. 779 del 05.07.2022 ad oggetto "Approvazione dello schema di Accordo di Programma da sottoscrivere tra Regione del Veneto e la Veneto Strade S.p.A. per lo svolgimento delle attività di progettazione e realizzazione di interventi ciclabili di interesse nazionale ricadenti nel territorio veneto finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" è stato approvato l'Accordo di Programma, con cui si dispone, tra l'altro, di affidare alla Società Veneto Strade S.p.A. le attività di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "II° Lotto funzionale della Ciclovia del Sole", sottoscritto in data 19 agosto 2022.

Con Decreto n. 392 del 19.09.2022 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti è stato accertato e impegnato a favore di Veneto Strade S.p.A. l'importo di Euro 6.044.728,43 di cui al Decreto Interministeriale n. 4 del 12.01.2022, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - misura M2C2-23 - 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie turistiche" per le attività di progettazione ed esecuzione dell'intervento in argomento "II° lotto funzionale della Ciclovia del Sole".

Con Decreto n. 187 dell'11/08/2023 del Ministero dell'Economia e Finanze è stato assegnato un importo di Euro 2.107.397,18 del "Fondo Opere Indifferibili" per la completa copertura dei costi di realizzazione dell'intervento "II° Lotto funzionale della Ciclovia del Sole", conseguentemente accertato ed impegnato a favore di Veneto Strade con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 572 del 30 novembre 2023.

La Società Veneto Strade S.p.A. in attuazione del citato Accordo ha dato avvio e concluso tutti gli iter procedurali propedeutici alle successive fasi di appalto e realizzazione delle opere al fine di rispettare il termine stabilito del 31 dicembre 2023 dal citato Decreto Interministeriale n. 4/2022 per l'aggiudicazione dei lavori dell'intervento in argomento.

Nel corso della realizzazione delle opere e dell'avvio delle procedure espropriative si è reso necessario sviluppare alcune soluzioni in variante alle opere affidate a Veneto Strade per l'accoglimento delle richieste pervenute dall'Amministrazione comunale di Sommacampagna (VR) e che la Direzione Infrastrutture e Trasporti ha ritenuto migliorative per la sicurezza dei futuri fruitori della ciclovia, da sviluppare sulla base dei criteri generali previsti per la realizzazione delle ciclovie ritenute prioritarie dalla Direttiva del MIT n. 133/2017. Tali varianti migliorative sono state quantificate da Veneto Strade in Euro 900.000,00 (IVA compresa).

La Regione contribuirà al finanziamento della progettazione ed esecuzione degli interventi previsti per un importo pari ad Euro 700.000,00 (IVA compresa) e l'Amministrazione Comunale di Sommacampagna (VR), su cui ricadono le opere da progettare e realizzare, contribuirà con un finanziamento per un importo pari ai Euro 200.000,00 (IVA compresa).

Considerato che le opere da progettare e realizzare nel territorio del Comune di Sommacampagna (VR) necessitano di un coordinamento tra i soggetti interessati, Regione, Comune e la Società Veneto Strade S.p.A., anche per la parte di copertura della spesa, si ritiene di sottoscrivere uno specifico Accordo di programma, il cui schema è riportato nell'**Allegato A** alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di definire i reciproci impegni a carico dei soggetti firmatari, attesa la natura degli interventi e le caratteristiche degli stessi.

L'art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35 prevede, infatti, la conclusione di Accordi di Programma per l'attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti.

L'art. 7, comma 4 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" ed eventuali ss.mm.ii., prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'atto non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Inoltre, la Delibera ANAC n. 567 del 31.5.2017 ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, come sostituito dal citato art. 7 del D.Lgs n. 36/2023, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.

Con Legge regionale n. 13 del 29 marzo 2019, di modifica della Legge regionale n. 29 del 25 ottobre 2001, di costituzione della Società Veneto Strade S.p.A. la Regione ha ritenuto di ampliare il campo di azione alla Società estendendo le originarie attività legate alle infrastrutture stradali, anche ad altre opere pubbliche di interesse regionale, come nel caso delle piste e degli itinerari ciclabili.

In sintesi si richiamano i seguenti principali aspetti dello schema di Accordo di programma, **Allegato A**, in approvazione, preliminarmente condiviso tra gli enti firmatari:

a carico della Regione del Veneto

- attivazione di azioni di coinvolgimento di tutti i soggetti aventi sedi nei territori comunali interessati a vario titolo all'attuazione delle opere in oggetto;
- gestione dei rapporti amministrativi, finanziari e di monitoraggio dell'intervento, da attuarsi secondo le modalità e le tempistiche richieste dal Protocollo di Intesa sottoscritto con il MIMS (ora MIT), in accordo con le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna (Capofila) e Toscana;
- il trasferimento, a favore di Veneto Strade S.p.A., delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere di cui al presente atto di accordo nel limite di complessivi Euro 700.000,00;

a carico del Comune di Sommacampagna (VR)

- l'attivazione di eventuali azioni a supporto di Veneto Strade S.p.A., nella fase di rapporto con i soggetti aventi sede nel territorio comunale interessati a vario titolo all'attuazione delle opere in oggetto;
- l'espletamento delle procedure di propria competenza, in particolare urbanistiche, necessarie ad addivenire alla redazione e all'approvazione dei progetti in fase di avvio;
- garantire il supporto a Veneto Strade S.p.A. per l'avvio e definizione di ogni eventuale attività e procedura afferente all'acquisizione delle aree e degli immobili;
- il riconoscimento a Veneto Strade S.p.A. del rimborso dei costi diretti ed indiretti, nel limite complessivo di Euro 200.000,00;

a carico della Società Veneto Strade S.p.A.

- la progettazione, approvazione e la gestione amministrativa tutta, sotto il profilo tecnico, delle procedure di redazione ed approvazione dei progetti delle opere come richieste dall'amministrazione comunale sottoscrivente l'accordo;
- la comunicazione tempestiva di eventuali situazioni che possano determinare ritardi nell'esecuzione dei lavori e/o situazioni imprevedibili che possano determinare incremento dei costi preventivati;
- attenersi alle disposizioni specifiche (di rendicontazione, monitoraggio, esecuzione etc.) finalizzate alla concretizzazione della richiesta di erogazione del finanziamento reso disponibile nelle modalità di seguito determinate.

Si propone pertanto di approvare lo schema di Accordo di programma, **Allegato A** alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, incaricando il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello stesso. L'Accordo di programma decorre dalla data della sottoscrizione e terminerà con la conclusione delle attività poste a carico della Società Veneto Strade S.p.A..

Si propone altresì di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti di tutti gli adempimenti spettanti alla Regione del Veneto connessi all'attuazione del presente provvedimento.

Il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ha inoltrato in data 23.10.2024 con nota prot. n. 0546863, parzialmente rettificata dalla nota prot. 553940 in data 28.10.2024, alla competente Direzione Bilancio e Ragioneria la necessaria richiesta di variazione di bilancio finalizzata a stanziare la cifra di Euro 700.000,00 nel pertinente capitolo di spesa del vigente bilancio di previsione regionale n. 104246 denominato: "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Art. 13, L.R. 30/12/1991, n. 39)" a copertura finanziaria della quota a carico della Regione per la realizzazione dell'intervento in argomento. La variazione di bilancio richiesta diventerà efficace a seguito dell'approvazione della Legge regionale di "Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto" (DDL n. 23 del 29 ottobre 2024).

Il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti dovrà provvedere, a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale di approvazione di tale variazione generale, a tutti gli adempimenti contabili concernenti l'impegno della spesa e le specifiche modalità attuative finalizzate alla corretta erogazione delle risorse in argomento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 640, come modificato ed integrato con Legge n. 96 del 21 giugno 2017;

VISTA la Legge n. 232/2016;

VISTA il Decreto Ministeriale n. 517 del 29 novembre 2018;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 4 del 12 gennaio 2022;

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 133 del 21 aprile 2017;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTA la D.G.R. n. 505 del 23 aprile 2019;

VISTA la D.G.R. n. 1690 del 19 novembre 2019;

VISTA la D.G.R. n. 779 del 05 luglio 2022;

VISTO l'art. 2, c. 2, lett. a) e o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo di programma, **Allegato A** al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, tra la Regione del Veneto, il Comune di Sommacampagna (VR), la Società Veneto Strade S.p.A. finalizzato alla progettazione ed esecuzione di un tratto in variante della ciclovia del Sole in Comune di Sommacampagna (VR);
3. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente provvedimento, ivi compreso l'apporto di eventuali modifiche non sostanziali dello schema stesso, nell'interesse dell'amministrazione regionale;

4. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione del predetto Accordo di programma, **Allegato A**;
5. di determinare in Euro 700.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104246 denominato: "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Art. 13, L.R. 30/12/1991, n. 39)" del Bilancio di previsione 2024-2026;
6. di dare atto che il capitolo di cui al precedente punto presenterà sufficiente capienza a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale di "Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto";
7. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti di tutti gli adempimenti conseguenti all'attuazione dello schema di accordo proposto anche in relazione alle risorse da riconoscere alla società Veneto Strade S.p.A. per un importo complessivo di Euro 700.000,00 (IVA compresa);
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1347 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 11

**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI VARIANTE PROGETTUALE SU
TRE BREVI PORZIONI DEL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE "DEL
SOLE", COMPRESA LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
IN COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - PROVINCIA DI VERONA**

TRA

- a), nato a il, domiciliata per la carica come in appresso, la quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede a Venezia (VE), Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua veste di Vicepresidente ed Assessore "pro-tempore" agli Affari legali - Lavori pubblici – Infrastrutture – Trasporti;
- b), nato a il, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza del Comune di SOMMACAMPAGNA - con sede in Sommacampagna (VR), Piazza Carlo Alberto 1, codice fiscale 00259810232 in qualità di in veste della nomina ricevuta ottenuta a seguito
- c), nato a il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della società Veneto Strade S.p.A. con sede in Venezia – Mestre (VE), via Cesco Baseggio, 5, codice fiscale 03345230274, nella sua veste di

PREMESSO CHE

- in attuazione dell'articolo 1, comma 640, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (art. 144, Legge di bilancio 2017), e dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. "Manovra correttiva 2017"), sono state assegnate specifiche risorse per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di dieci ciclovie turistiche, tra cui cinque ricadenti nel territorio veneto tra le quali il percorso Verona - Firenze meglio conosciuto come Ciclovía "del SOLE";
- in data 27 luglio 2016 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e la Regione del Veneto, la Regione Lombardia, la Regione Emilia-Romagna (Capofila) e la Regione Toscana, per la realizzazione della ciclovía turistica Verona - Firenze - Ciclovía del SOLE;
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, n. 517 del 29 novembre 2018, sono state definite le modalità di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione delle risorse stanziare. Con la citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed



ALLEGATO A DGR n. 1347 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 11

ss.mm.ii., sono stati assegnati finanziamenti per ciascuna delle 10 ciclovie riconosciute di interesse nazionale;

- con la firma dei Protocolli di Intesa, la Regione del Veneto si è pertanto impegnata al rispetto delle tempistiche stabilite per la consegna al MIT, per il tramite del soggetto capofila, dei progetti di fattibilità tecnico economica delle ciclovie, unitamente all'individuazione di uno o più lotti funzionali per ciascun intervento ciclabile, predisposti sulla base dei precisi criteri previsti dalle Direttive ministeriali 11 aprile 2017 n. 133 e 20 luglio 2017 n. 375;

CONSIDERATO CHE

- la Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto di viabilità del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della Società Veneto Strade S.p.A. istituita ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29;
- la società Veneto Strade S.p.A. è stata costituita in data 21 dicembre 2001, avendo per oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali;
- con deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2021, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, è stato emanato il D.L. 6 maggio 2021, n. 59 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti".
- con tale decreto è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel periodo 2021 – 2026.
- nella fattispecie l'opera è finanziata con fondi di cui alla Missione 1, finalizzata a promuovere e sostenere la transizione digitale, sostenere l'innovazione del sistema produttivo, e investire nei settori del turismo e cultura.
- le misure della Componente 3 - Turismo e cultura 4.0, indirizzano verso il rilancio del turismo e dei settori culturali con un approccio innovativo e sostenibile, per migliorare l'accesso ai siti turistici e culturali e la loro fruizione.
- in particolare, la misura M2.C2. - Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica, prevede la dotazione finanziaria per la realizzazione di due diversi sub-investimenti relativi rispettivamente ad: a) "Ciclovie urbane" e b) "Ciclovie turistiche";
- la società Veneto Strade S.p.A. in attuazione dell'articolato di cui alla L.R. 17 gennaio 2002 n. 2, e del predetto Accordo di Programma sottoscritto con la Regione del Veneto per lo svolgimento delle attività di progettazione e realizzazione di interventi ciclabili di interesse nazionale e/o regionale ricadenti nel territorio veneto, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1690 del 19 novembre 2019, ed in accordo con gli enti locali interessati, ha quindi messo in atto, quanto di propria competenza, per addivenire alla definizione della soluzione progettuale relativa alle opere in oggetto dando attuazione alle successive fasi dell'intervento;
- sulla base delle premesse citate, ed in virtù delle titolarità conferite dagli atti richiamati, la



ALLEGATO A DGR n. 1347 del 25 novembre 2024

pag. 3 di 11

società Veneto Strade S.p.A., ha quindi avviato e concluso tutti gli iter procedurali propedeutici alle successive fasi di appalto e realizzazione delle opere.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- le opere previste in Comune di Sommacampagna (assunte ad unico procedimento con gli ulteriori tratti che si sviluppano all'interno dei territori di Verona, Sona Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio) consistono nella realizzazione di un collegamento ciclopedonale costituente lotto funzionale della Ciclovía nazionale "del SOLE", Verona - Firenze;
- nel corso della realizzazione delle opere, sono state concordate con la Regione del Veneto e con il Comune di Sommacampagna alcune soluzioni in variante alle opere affidate le quali consentono di accogliere alcune delle richieste pervenute dall'Amministrazione comunale stessa;
- l'Amministrazione comunale e la Regione del Veneto intendono oggi affidare a Veneto Strade S.p.A., con proprio finanziamento, l'incarico per la redazione della progettazione e la realizzazione di alcuni interventi in variante a seguito descritti;
- le richieste opere vertono nello specifico:
 - a) lungo la Via Belvedere (all'altezza della progressiva 0+650 del tratto T8), la ciclabile viene traslata al lato opposto della comunale, proseguendo sempre sul lato sud fino a raggiungere l'attuale rotatoria tra le Vie Belvedere e Rampa. Oltrepassata la stessa mantenendosi sul margine sud, con un attraversamento pedonale/ciclabile ci si riconnette al tracciato di progetto (all'altezza della progressiva 1+150 del tratto T8);
 - b) lungo la Via Guastalla (all'altezza della progressiva 0+550 del tratto T14), la ciclabile viene allargata fino a raggiungere la sezione minima di norma. Al fine di ottenere il sedime necessario al risezionamento della pista, la comunale Via Guastalla verrà leggermente disassata verso sud, ovvero al lato opposto del tracciato della ciclovía del Sole, occupando leggermente un'area agricola. L'estensione dell'intervento lungo la ciclabile è di circa 100 mt, mentre il disassamento dell'asse stradale si protrae per circa 200 mt. Tal intervento consente, altresì di non provvedere al previsto arretramento delle recinzioni fronte strada lungo le quali è stata rilevata la fitta presenza di allacci alle reti di sottoservizio.
 - c) In un tratto a seguito, mantenendosi lungo la Via Guastalla (all'altezza della progressiva 2+100 circa del tratto T14), la ciclabile viene allontanata dal margine stradale passando nel retro dell'azienda agricola (al n. 68). Tale intervento consente di non peggiorare le già critiche condizioni di visibilità in accesso/uscita dall'azienda il cui ingresso è situato lungo una curva avente stretto raggio. Il tracciato rientra nella sede originaria all'altezza della progressiva 2+250 circa del tratto T14.
- al fine dell'attuazione di quanto sopra, sono stati stimati costi per un corrispettivo pari ad €



ALLEGATO A DGR n. 1347 del 25 novembre 2024

pag. 4 di 11

900.000,00 dei quali:

- euro 700.000,00 (settecentomila/00) comprensivi di IVA e oneri vari a carico della Regione del Veneto, riconosciuti sulla base della concessione in essere tra le parti;
- euro 200.000,00 (duecentomila/00) comprensivi di IVA e oneri vari che l'amministrazione di Sommacampagna destinerà, a Veneto Strade S.p.A., nelle modalità descritte a seguito;

ATTESO CHE

- ai sensi del D.lgs 31 marzo 1998 n. 112 e del relativo D.P.C.M. in data 21 febbraio 2000, delle L.R. 13 aprile 2001, n. 11 e 25 ottobre 2001 n. 29 la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali;
- in data 21 dicembre 2001 si è costituita la Società Veneto Strade S.p.A.;
- la legge Regionale 17 gennaio 2002 n. 2 "Legge finanziaria per l'esercizio 2002" prevede all'art. 22 comma 1 che la Regione del Veneto concorra al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto veneto attraverso il finanziamento, assegnato a favore della società Veneto Strade S.p.A. costituitasi ai sensi della L.R. 25 ottobre 2001 n. 29;
- con L.R. 29 marzo 2019, n. 13, la Giunta regionale ha conferito a Veneto Strade S.p.A. oltre all'attribuzione delle attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti autostradali, anche a pedaggio, di opere pubbliche di interesse regionale, ulteriori funzioni quali: ricerca e sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche intermodale, ivi inclusa la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico privato;
- Veneto Strade S.p.A., attualmente società a totale partecipazione pubblica controllata dalla Regione del Veneto, già iscritta nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e qualificata quale "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e d) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, è ora iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ex art. 63, D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

RILEVATO CHE

- la Regione del Veneto mediante la partecipata Veneto Strade S.p.A. intende addivenire alla realizzazione della "Ciclovía Nazionale "del SOLE" nei Comuni di Verona, Sommacampagna, Sona Castelnovo del Garda e Valeggio sul Mincio, in Provincia di Verona;
- Veneto Strade S.p.A. ha già appaltato le opere aggiudicate con Determina n. 34205/2023 del 20/12/2023, con consegna dei lavori di cui al verbale prot. 6192/2024 in data 06/03/2024;
- La Regione del Veneto, il Comune di Sommacampagna e Veneto Strade S.p.A. intendono



ALLEGATO A DGR n. 1347 del 25 novembre 2024

pag. 5 di 11

procedere con l'avvio delle fasi progettuali necessarie alla realizzazione delle varianti richieste dall'Amministrazione di Sommacampagna, le quali hanno un effetto indotto in maniera diretta nei confronti dell'avviata costruzione del tratto veneto della Ciclovia del Sole;

- è nell'intento delle parti superare detta criticità e non rallentare i lavori che conducono al compimento e messa in esercizio del nuovo tratto di ciclovia,
- richiamata la Delibera ANAC del 31 maggio 2017 n. 567, laddove ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'ex art. 5, comma 6, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (ora art. 7, comma 4, del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici"), ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- questo documento è da intendersi quale atto attuativo finalizzato alla generale concretizzazione di interventi pubblici di interesse comune preposti: la contrazione della durata dei termini procedurali e gli obiettivi del risparmio di risorse pubbliche;
- sulla scorta delle risorse necessarie per dare attuazione all'intervento, si richiama l'art. 7, comma 4, del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" ed eventuali ss.mm.ii., laddove prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'atto non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia europea che elemento determinante per il partenariato pubblico - pubblico è l'assenza di una logica di scambio;

VERIFICATO CHE

- sussistono le condizioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. d) del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- sussistono altresì i presupposti per la sottoscrizione di un accordo pubblico – pubblico;
- è interesse comune delle "Parti" realizzare le suddette iniziative, in ragione del fatto che la



ALLEGATO A DGR n. 1347 del 25 novembre 2024

pag. 6 di 11

definizione degli aspetti di collaborazione consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso la realizzazione di opere che comportano il risparmio di fondi pubblici ed un'accelerazione dell'azione amministrativa in un quadro di generale economia procedimentale e di reciproche responsabilità, legate all'indubbio vantaggio della messa in esercizio della ciclovia senza ritardi;

- le Parti hanno necessità di dar corso alla fase attuativa attraverso la determinazione in forma giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto del presente accordo;

Tutto ciò premesso e considerato, le “Parti”, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. si richiama tutto quanto su esposto, il quale costituisce testo integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e contribuisce a chiarirne le sue motivazioni;

Art. 2 – Finalità

1. l'obiettivo delle parti è la finalizzazione degli interessi pubblici da ciascuno perseguiti nella massima sinergia ed economicità, garantendo il coordinamento necessario al fine di consentire la concretizzazione di vari interventi eseguibili in coincidenza alle lavorazioni già appaltate da parte di Veneto Strade S.p.A. per l'esecuzione dell'intervento di realizzazione del II lotto funzionale della Ciclovia del Sole nel tratto ricadente in Comune di Sommacampagna.

Art. 3 - Oggetto e modalità

È oggetto della presente intesa:

1. l'individuazione delle funzioni specifiche di ciascun Ente firmatario;
2. il trasferimento alla società Veneto Strade S.p.A. degli importi necessari al finanziamento relativo alla progettazione, gestione amministrativa e realizzazione delle richieste opere;
3. l'esclusivo coinvolgimento e collaborazione della Regione del Veneto, del Comune di Sommacampagna (VR) e della società Veneto Strade S.p.A. per gli interventi di cui al comma successivo del presente articolo;
4. sì, riassumono nei seguenti punti le opere le quali, con la sottoscrizione del presente accordo, si dispone di dare attuazione, per un ammontare complessivo stimato di € 900.000,00:
 - I. progetto ed intervento di variante in corso d'opera finalizzato allo spostamento della ciclovia per una breve porzione che si dipana lungo la Via Belvedere (dalla progressiva 0+650 – alla progressiva 1+150 circa del tratto T8), compreso l'importo di ogni nuova opera resasi necessaria alla messa in esercizio della pista;



ALLEGATO A DGR n. 1347 del 25 novembre 2024

pag. 7 di 11

- II. progetto ed intervento di variante in corso d'opera finalizzato allo spostamento dell'asse stradale di Via Guastalla al fine di conseguire la dimensione di norma della prevista ciclabile, senza intervenire sulle recinzioni esistenti, compreso l'importo di ogni nuova opera resasi necessaria alla messa in esercizio della pista;
- III. progetto ed intervento di variante in corso d'opera finalizzato alla leggera modifica di sedime della ciclovia la quale viene allontanata dal margine stradale passando nel retro dell'azienda agricola (al n. 68), compreso l'importo di ogni nuova opera resasi necessaria alla messa in esercizio della pista.

5.1 funzioni a carico della Regione del Veneto:

- a) la gestione dei rapporti amministrativi, finanziari e di monitoraggio dell'intervento, da attuarsi secondo le modalità e le tempistiche richieste dal Protocollo di Intesa sottoscritto con il MIMS (ora MIT), e in accordo con la Regione Lombardia, la Regione Emilia-Romagna (Capofila) e la Regione Toscana;
- b) l'attivazione di azioni di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a vario titolo all'attuazione delle opere in oggetto;
- c) lo svolgimento di azioni, se espressamente richieste, per la definizione ed approvazione della progettazione esecutiva (nuovo codice) per i lavori di realizzazione degli interventi in variante come concordati tra le parti;
- d) il coordinamento unitario di tutti gli enti territoriali coinvolti al fine di favorire la migliore efficienza dei procedimenti di competenza;
- e) il trasferimento, a favore di Veneto Strade S.p.A., delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere di cui al presente atto di accordo nel limite di complessivi euro 700.000,00.

5.2 funzioni a carico del Comune di Sommacampagna:

- a) l'attivazione di eventuali azioni a supporto di Veneto Strade S.p.A., nella fase di rapporto con i soggetti aventi sede nel territorio comunale interessati a vario titolo all'attuazione delle opere in oggetto;
- b) l'espletamento delle procedure di propria competenza, in particolare urbanistiche, necessarie ad addivenire alla redazione e all'approvazione dei progetti in fase di avvio;
- c) garantire il supporto a Veneto Strade S.p.A. per l'avvio e definizione di ogni eventuale attività e procedura afferente all'acquisizione delle aree e degli immobili;
- d) il riconoscimento a Veneto Strade S.p.A. del rimborso dei costi diretti ed indiretti, nel limite di euro 200.000,00 (duecentomila,00) IVA compresa, riconducibili alle attività sostenute per l'espletamento delle funzioni affidate con il presente accordo; detti costi riguardano le spese tecniche che Veneto Strade S.p.A. sosterrà per gli affidamenti a professionalità esterne oltre agli oneri interni di struttura per un importo forfettariamente convenuto fra



ALLEGATO A DGR n. 1347 del 25 novembre 2024

pag. 8 di 11

le parti pari al 2 (due) per cento, oneri fiscali esclusi, del finanziamento oggetto di erogazione. Gli importi saranno erogati a seguito di rendicontazione prodotta da Veneto Strade S.p.A. con eccezione degli oneri interni di struttura forfettariamente convenuti.

- e) il trasferimento, a favore di Veneto Strade S.p.A., delle risorse finanziarie nelle modalità a seguito esplicitate.

5.3 funzioni a carico di Veneto Strade S.p.A.:

- a) la progettazione, approvazione e la gestione amministrativa tutta, sotto il profilo tecnico, delle procedure di redazione ed approvazione dei progetti delle opere come richieste dall'amministrazione comunale sottoscrivente l'accordo;
- b) la comunicazione tempestiva di eventuali situazioni che possano determinare ritardi nell'esecuzione dei lavori e/o situazioni imprevedibili che possano determinare incremento dei costi preventivati;
- c) attenersi alle disposizioni specifiche (di rendicontazione, monitoraggio, esecuzione etc.) finalizzate alla concretizzazione della richiesta di erogazione del finanziamento reso disponibile nelle modalità di seguito determinate.

Art. 4 – Finanziamenti e Tempistiche di trasferimento

1. la Regione del Veneto, verserà a favore di Veneto Strade S.p.A., le risorse finanziarie, riconosciute sulla base della concessione in essere tra le parti, ad oggi quantificate nella misura di euro 700.000,00 (settecentomila,00) IVA compresa destinate alla completa realizzazione di quanto descritto nel precedente art. 3 comma 4;
2. l'Amministrazione comunale di Sommacampagna, verserà a favore di Veneto Strade S.p.A., le risorse finanziarie, che trovano copertura su disponibilità proprie del Comune, ad oggi quantificate nella misura di euro 200.000,00 (duecentomila,00) IVA compresa, destinate alla completa realizzazione di quanto descritto nel precedente art. 3 comma 4;
3. La Società Veneto Strade S.p.A. invierà le proprie fatture e al Comune, che dovrà provvedere, nei termini di legge, al pagamento di quanto dovuto secondo le seguenti scadenze:
 - il 60% del corrispettivo pari ad € 120.000,00 (centoventimila/00), IVA inclusa, alla sottoscrizione del presente accordo;
 - il 40% del corrispettivo pari ad € 80.000,00 (ottantamila/00) IVA inclusa, al termine dell'iter amministrativo ed affidamento all'impresa delle opere in variante.
4. La Regione del Veneto provvede all'erogazione delle risorse con le stesse modalità previste dall'accordo sottoscritto tra Regione e Veneto Strade per l'attuazione del "II° lotto funzionale della ciclovia del Sole", approvato con D.G.R. n. 779/2022. In ogni caso l'avvio di ogni attività oggetto del presente Accordo da parte di Veneto Strade, è subordinata all'acquisizione del provvedimento regionale di impegno di spesa, predisposto in coerenza con i fabbisogni di



erogazione annuali programmati dalla Veneto Strade S.p.A.

Art. 5 - Funzioni affidate alla società Veneto Strade S.p.A.

1. In relazione all'intervento oggetto del presente Accordo, si conferiscono a Veneto Strade S.p.A. le attività di RUP e supporto allo stesso, nell'ambito della realizzazione degli interventi in variante alle opere appaltate;
2. Veneto Strade S.p.A. è autorizzata a dar corso alle attività di cui sopra mediante professionalità interne e/o, se necessario, con professionisti esterni, da individuarsi in conformità alla legislazione vigente in materia di affidamenti e a costituire un apposito nucleo operativo a ciò preposto anche in relazione alla considerevole mole di attività richiesta.
3. Nel caso di interruzione dell'iter realizzativo delle opere, non dipendente dall'attività della società Veneto Strade S.p.A. che opera come Soggetto Attuatore, il Comune, per le attività di competenza, riconoscerà alla società quanto spettante sulla base delle previsioni di cui alla presente convenzione in relazione alle attività concretamente realizzate;
4. Una volta ultimati i lavori, la successiva manutenzione e la complessiva gestione del percorso ciclabile realizzato da Veneto Strade S.p.A., ed oggetto del presente Accordo, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale di Sommacampagna, a seguito redazione e sottoscrizione di apposito Verbale di consegna delle opere.
5. Restano in capo a Veneto Strade tutte le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione, richiamando le disposizioni previste dall'accordo approvato con D.G.R. n. 779/2022.

Art. 6 - Variazioni progettuali e/o esecutive

1. Possibili variazioni che si rendano necessarie in corso della progettazione degli interventi dovranno essere espressamente motivate e condivise tra i sottoscrittori il presente accordo.
2. Qualora, nel corso dello sviluppo progettuale ovvero in fase di esecuzione dei lavori, si manifestino situazioni tali da determinare il superamento del finanziamento disponibile sopra indicato, Veneto Strade S.p.A. informerà la Regione del Veneto ed il Comune di Sommacampagna, che provvederanno alle determinazioni di competenza, dovendosi in ogni caso riconoscere a Veneto Strade S.p.A. gli oneri fino a quel momento sostenuti.

Art. 7 - Tempi di attuazione

1. La progettazione e realizzazione delle opere in variante saranno eseguite secondo tempistiche compatibili per dare attuazione all'intervento senza rallentare la realizzazione dei lavori di completamento dell'itinerario ciclabile;
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme in materia di realizzazione di opere pubbliche;



ALLEGATO A DGR n. 1347 del 25 novembre 2024

pag. 10 di 11

Art. 8 - Controversie

1. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria.

Art. 9 - Registrazione e spese contrattuali

1. Il presente Accordo costituisce atto amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro.
2. Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16 – Tabella all. "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione da bollo).

Art. 10 - Ratifiche

1. Il presente Accordo per divenire esecutivo dovrà essere ratificato dai preposti organi competenti della Regione del Veneto e del Comune di Sommacampagna, mentre risulta immediatamente esecutivo per Veneto Strade S.p.A..

Art. 11 - Durata

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ed ha automaticamente termine con la conclusione delle attività poste a carico della società Veneto Strade S.p.A. in virtù di quanto convenzionato in relazione all'intervento affidato.

Art. 12 - Trattamento dei dati

1. Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 efficace dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione deidati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
2. Veneto Strade S.p.A., nella qualità di Soggetto Attuatore, garantisce che il trattamento dei dati personali trasferiti nell'ambito del presente accordo sarà svolto nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, anche al fine di favorire la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio con cui Veneto Strade Spa andrà ad interagire durante le fasi di esecuzione del presente articolato.

Art. 13 - Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee metodi e/o dati tecnici di cui il personale di Veneto Strade S.p.A. verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Accordo sono riservati, con eccezione di quelli che Veneto Strade S.p.A. è obbligata a rilevare in base



ALLEGATO A DGR n. 1347 del 25 novembre 2024

pag. 11 di 11

alla normativa vigente e/o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria.

Art. - 14 Sottoscrizione dell'Accordo

1. Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo compresi i paragrafi su esposti, i quali costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il presente atto viene sottoscritto digitalmente, ai sensi della normativa attualmente vigente in materia.
3. Il presente documento consta di n. 11 (undici) facciate.

Visto, letto e confermato,

Per la Regione del Veneto: _____

Per il Comune di Sommacampagna: _____

Per Veneto Strade S.p.A.: _____



(Codice interno: 543575)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1348 del 25 novembre 2024

Approvazione della terza variazione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 82 del 12 febbraio 2024. D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 art. 37 e Allegato I.5.

*[Demanio e patrimonio]***Note per la trasparenza:**

Con la presente Deliberazione si approva la terza variazione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto. La variazione consiste nell'inserimento di n. 8 acquisti di beni e servizi e nella modifica del quadro economico di n. 7 acquisti di beni e servizi.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 82 del 12.02.2024 la Giunta regionale ha approvato il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto.

In seguito, con DGR n. 630 del 10.06.2024 e con DGR n. 1096 del 23.09.2024, sono state approvate le variazioni al suddetto Programma.

Successivamente all'adozione delle succitate Deliberazioni sono pervenute alla Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia - U.O. Lavori Pubblici alcune richieste di variazione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.

In merito alle variazioni in corso d'anno del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, l'art. 7, comma 8 dell'Allegato I.5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede la possibilità che il Programma triennale possa essere aggiornato, previa apposita approvazione dell'Organo competente, qualora le modifiche riguardino le seguenti ipotesi:

- a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;*
- b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;*
- c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;*
- d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;*
- e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.*

Le richieste di aggiornamento pervenute riguardano:

- l'inserimento nel Programma - ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera c) dell'All. I.5 del D.Lgs. n. 36/2023, "aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie" - dei seguenti acquisti:

1. Sviluppo piattaforma ex Legge regionale n. 10/2024 e relativi servizi di manutenzione (CUI S80007580279202400110);
2. Apparatî iperconvergenti (CUI F80007580279202400025);
3. Acquisto di licenze CMP (CUI S80007580279202400109);
4. Evoluzione data strategic verso Gpc e clicksense (CUI S80007580279202400108);
5. Acquisto di licenze qlinksense (CUI S80007580279202400107);

6. Azione 1.2.1 PR FESR 2021-27 Potenziamento ed evoluzione piattaforma regionale Veneto Data Platform (CUI S80007580279202400106);
7. Azione 1.2.2 PR FESR 2021-27 Potenziamento ed evoluzione piattaforme regionali per i servizi digitali (CUI S80007580279202400105);

richiesti dalla Direzione ICT, Agenda digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT con nota prot. n. 575426 del 11.11.2024;

8. Adesione Accordo Quadro CONSIP (SAC1) Servizi funzionali agli sviluppi tecnologici - parte FESR (CUI S80007580279202400104) richiesto dalla Direzione programmazione Unitaria, con nota prot. n. 575022 del 11.11.2024, a seguito delle risorse rese disponibili dalla contestuale modifica in diminuzione dell'importo dell'acquisto, sotto riportato, identificato con il codice CUI S80007580279202400097;

- la modifica in diminuzione dell'importo del seguente acquisto "Adesione Accordo Quadro CONSIP (SAC 3) Servizi Applicativi in ottica Cloud - parte FESR" (CUI S80007580279202400097), con l'integrazione della denominazione dello stesso con l'indicazione dell'edizione dell'Accordo Quadro, (SAC 3), come richiesto dalla Direzione programmazione Unitaria, con nota prot. n. 575022 del 11.11.2024;

- la modifica - ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera e) dell'All. I.5 del D.Lgs. n. 36/2023, "*modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse*" - dei seguenti acquisti:

1. Stampa materiale elettorale elezioni regionali 2025 (CUI F80007580279202400021) richiesto dalla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi con nota prot. n. 578386 del 12.11.2024;
2. Piano di Comunicazione del CSR 2023-2027 e successiva programmazione sviluppo rurale (CUI S80007580279202400091) richiesta dalla Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione con nota prot. n. 569651 del 7.11.2024;
3. Servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della Protezione Civile 2025-2027 (CUI S80007580279202400003), richiesto dalla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale con nota prot. n. 567962 del 6.11.2024;

- la modifica, richiesta dalla Direzione ICT, Agenda digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT con nota prot. n. 575426 del 11.11.2024, delle annualità del quadro economico e dell'anno di avvio della procedura di affidamento dei seguenti acquisti:

1. Servizi di cybersicurezza - Sviluppo sicuro/analisi codice (CUI S80007580279202400038);
2. Servizi di cybersicurezza - Governance del CERT (CUI S80007580279202400037);
3. Servizi di cybersicurezza - Gestione continuativa vulnerability management (CUI S80007580279202400040).

Le proposte di variazione, sinteticamente elencate in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sono state inserite nell'apposito applicativo, convalidate e trasmesse dal Direttore proponente al Referente unico responsabile dei programmi che ha provveduto a redigere la variazione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto, **Allegato B**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale del 22 dicembre 2023 n. 32 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;

VISTA la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1250 del 10 ottobre 2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1615 del 22 dicembre 2023 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (D.T.A.) al bilancio di previsione 2024-2026;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 36 del 23 gennaio 2024 di approvazione delle "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2024-2026;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 82 del 12 febbraio 2024;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 630 del 10 giugno 2024;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1096 del 23 settembre 2024;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 25 del 29.12.2023 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la terza variazione al Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto riportata in **Allegato A** parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di approvare, a seguito della variazione di cui al punto 2, il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto in **Allegato B** parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. di pubblicare il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto presso i siti informatici previsti dall'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023, così come precisato dalla Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;
5. di incaricare la Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia - U.O. Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 2

Approvazione della terza variazione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 82 del 12 febbraio 2024. D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 art. 37 e Allegato I.5.

La presente variazione in corso anno del Programma triennale degli acquisti di beni e Servizi 2024- 2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto approvato con DGR 82/2024, riguarda quanto segue.

L'inserimento, ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera c) dell'All. I.5 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 (*"aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie"*) dei seguenti acquisti:

CUI	DESCRIZIONE ACQUISTO	TIPOLOGIA	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
S80007580279202400110	Sviluppo piattaforma ex Legge regionale n. 10/2024 e relativi servizi di manutenzione	servizio	€ 500.000,00
F80007580279202400025	Apparati iperconvergenti	fornitura	€ 628.755,06
S80007580279202400109	Acquisto di licenze CMP	servizio	€ 250.000,00
S80007580279202400108	Evoluzione data strategic verso Gpc e clicksense	servizio	€ 1.830.000,00
S80007580279202400107	Acquisto di licenze qlinksense	servizio	€ 714.432,00
S80007580279202400106	Azione 1.2.1 PR FESR 2021-27 Potenziamento ed evoluzione piattaforma regionale Veneto Data Platform	servizio	€ 2.000.000,00
S80007580279202400105	Azione 1.2.2 PR FESR 2021-27 Potenziamento ed evoluzione piattaforme regionali per i servizi digitali	servizio	€ 7.500.000,00
S80007580279202400104	Adesione Accordo Quadro CONSIP (SAC1) Servizi funzionali agli sviluppi tecnologici – parte FESR	servizio	€ 384.666,00

La modifica, in diminuzione, del quadro economico del seguente acquisto, con integrazione della denominazione dello stesso con l'indicazione dell'edizione dell'Accordo Quadro, (SAC 3):

CUI	DESCRIZIONE ACQUISTO	TIPOLOGIA	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO	MODIFICA STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
S80007580279202400097	Adesione Accordo Quadro CONSIP (SAC 3) Servizi Applicativi in ottica Cloud - parte FESR	servizio	€ 1.281.603,90	€ 979.669,76



4ca8bac0



ALLEGATO A DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 2

La modifica ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera e) dell’All. I.5 del D.Lgs. 36/2023 (“*modifica quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessari ulteriori risorse*”) dei seguenti acquisti:

CUI	DESCRIZIONE ACQUISTO	TIPOLOGIA	STIMA DEI COSTI DELL’ACQUISTO	MODIFICA STIMA DEI COSTI DELL’ACQUISTO
F80007580279202400021	Stampa materiale elettorale elezioni regionali 2025	fornitura	€ 600.000,00	€ 680.000,00
S80007580279202400091	Piano di Comunicazione del CSR 2023-2027 e successiva programmazione sviluppo rurale	servizio	€ 1.500.000,00	€ 2.200.000,00
S80007580279202400003	Servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della Protezione Civile 2025-2027	servizio	€ 6.751.708,96	€ 7.215.000,00

La modifica, mantenendo invariata la stima dei costi del singolo acquisto, delle annualità del quadro economico e dell’anno di avvio della procedura di affidamento dei seguenti acquisti:

CUI	DESCRIZIONE ACQUISTO	TIPOLOGIA	STIMA DEI COSTI DELL’ACQUISTO
S80007580279202400038	Servizi di cybersicurezza - Sviluppo sicuro/analisi codice	servizio	€ 2.543.700,000
S80007580279202400037	Servizi di cybersicurezza - Governance del CERT	servizio	€ 2.562.000,000
S80007580279202400040	Servizi di cybersicurezza - Gestione continuativa vulnerability management	servizio	€ 732.000,00





ALLEGATO B DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 19

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Regione del Veneto

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	6,197,495.11	2,341,737.27	573,858.72	9,113,091.10
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	74,257,768.25	96,981,934.08	75,803,811.41	247,043,513.74
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	546,075.00	492,150.00	392,150.00	1,430,375.00
totale	81,501,338.36	99,815,821.35	76,769,820.13	258,086,979.84

Il referente del programma
DORIGO MARCO

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda H.



ALLEGATO B DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 19

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Regione del Veneto

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione
S80007580279202300154	2024		1		No	ITH3	Servizi	79112100-3	Affidamento del servizio di domiciliazione e/o di sostituzione in udienza per le cause instaurate dinanzi alle Magistrature superiori e agli uffici giudiziari aventi sede in Roma e al di fuori della circoscrizione di Venezia	1	Vacca Antonio	36	No	244.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00	732.000,00	0,00				
S80007580279202300027	2024		1		No	ITH35	Servizi	90910000-9	Servizio di pulizie e facchinaggio	2	PAGELLA ANDREA	78	Si	653.920,00	653.920,00	653.920,00	2.288.720,00	4.250.480,00	0,00		0000559995	Azienda Zero U.O. Crav	
S80007580279202300026	2024		1		No	ITH35	Servizi	98341140-8	Servizio di vigilanza	1	PAGELLA ANDREA	42	Si	714.920,00	714.920,00	714.920,00	357.460,00	2.502.220,00	0,00		0000559995	Azienda Zero U.O. Crav	
S80007580279202300020	2024		1		No	ITH35	Servizi	64212000-5	Servizi di telefonia mobile per il Consiglio regionale del Veneto	2	PADOVAN PIERPAOLO	36	Si	45.750,00	61.000,00	61.000,00	15.250,00	183.000,00	0,00		226120	Consp S.p.a.	
F80007580279202300003	2024		1		No	ITH35	Forniture	32322000-6	Acquisto di sistemi di videoconferenza per le sale riunioni istituzionali del Consiglio regionale del Veneto	3	PADOVAN PIERPAOLO	36	No	204.960,00	19.520,00	19.520,00	9.760,00	253.760,00	0,00				
F80007580279202200030	2024		3		Si	ITH35	Forniture	39150000-8	Fornitura arredi e attrezzature per le sedi	2	PAGELLA ANDREA	12	No	300.320,00	0,00	0,00	0,00	300.320,00	0,00				
S80007580279202200064	2024	H79B22000260007	1		No	ITH35	Servizi	79419000-4	Valutazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2021-2027	2	ZUCCON ANNA FLAVIA	60	No	0,00	80.000,00	0,00	182.300,00	262.300,00	0,00				
S80007580279202300164	2024	H79B22000260007	1		No	ITH35	Servizi	79341000-6	Pacchetto di servizi di comunicazione per il Programma Interreg V.F.A. Italia-Croazia 2021-2027	1	ZUCCON ANNA FLAVIA	63	No	29.743,60	118.457,12	163.719,12	287.090,40	599.010,24	0,00				
F80007580279202300040	2024	H79C19000020001	1		No	ITH3	Forniture	31121000-0	n. 1 generatore silenziato 160 kw	2	SETTIN TOMMASO	8	No	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00				
S80007580279202200134	2024	H19122000590001	1		No	ITH3	Servizi	50850000-8	Manutenzione straordinaria tende con impianti e accessori	2	SETTIN TOMMASO	7	No	268.400,00	0,00	0,00	0,00	268.400,00	0,00				
F80007580279202200019	2024	H19D1800060001	1		No	ITH3	Forniture	34134200-7	Camion scarrabile per trasporto container ISO 20'	2	SETTIN TOMMASO	8	No	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00				
F80007580279202100027	2024	H79C19000020001	1		No	ITH3	Forniture	34223000-6	n. 3 rimorchi	2	SETTIN TOMMASO	8	No	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00				
F80007580279202000034	2024	H19D1800060001	1		No	ITH3	Forniture	34144213-4	N. 4 Pick Up con modulo antincendio boschivo	2	SETTIN TOMMASO	8	No	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0000559705	Azienda Veneta per l'innovazione nel Settore primario-Veneto Agricoltura		
F80007580279202300001	2024		1		No	ITH35	Forniture	48444000-2	Fornitura di un nuovo sistema ERP in modalità SaaS a supporto dei processi del Servizio	2	PADOVAN PIERPAOLO	60	Si	0,00	427.000,00	122.000,00	366.000,00	915.000,00	0,00				



ALLEGATO B DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione	
									Amministrazione, Bilancio e Servizi															
S80007580279202300022	2024		1		No	ITH35	Servizi	72400000-4	Fornitura di servizi per il funzionamento in cloud del data center del Consiglio regionale del Veneto. Adesione alla convenzione PSN.	2	PADOVAN PIERPAOLO	60	No	634.400,00	439.200,00	439.200,00	1.098.000,00	2.610.800,00	0,00		226120	Consip S.p.a.		
S80007580279202300023	2024		1		No	ITH35	Servizi	48517000-5	Fornitura di software di collaborazione e office automation in modalità SaaS	2	PADOVAN PIERPAOLO	36	Si	109.800,00	219.600,00	219.600,00	109.800,00	658.800,00	0,00		226120	Consip S.p.a.		
S80007580279202400005	2024	H39023000150002	3		No	ITH36	Servizi	71220000-6	Servizi tecnici professionali connessi ai Lavori di restauro delle stalle di Villa Contarini, sita in Piazzola sul Brenta (PD)	2	ZULIANI DIONIGI	6	No	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00					
S80007580279202400006	2024		1		No	ITH35	Servizi	72318000-7	Servizi di connettività intranet, extranet, internet per il Consiglio regionale del Veneto. Adesione a Convenzione quadro o Accordo quadro CONSIP S.p.a.	2	PADOVAN PIERPAOLO	60	Si	268.400,00	268.400,00	268.400,00	1.073.600,00	1.878.800,00	0,00		226120	Consip S.p.a.		
S80007580279202400007	2024		1		No	ITH35	Servizi	30199770-8	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, per i dipendenti del Consiglio regionale del Veneto	2	PAGELLA ANDREA	36	Si	230.533,33	276.640,00	276.640,00	46.106,67	829.920,00	0,00					
S80007580279202400009	2024		1		No	ITH35	Servizi	66512100-3	Polizza infortuni Consiglieri	1	PAGELLA ANDREA	36	Si	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00	0,00					
S80007580279202400010	2024		1		No	ITH35	Servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica	1	PAGELLA ANDREA	24	Si	100.040,00	400.160,00	300.120,00	0,00	800.320,00	0,00		226120	Consip S.p.a.		
S80007580279202400012	2024		1		No	ITH35	Servizi	72000000-5	Adesione al CyberSecurity Emergency Response Team istituito dalla Regione del Veneto	2	PADOVAN PIERPAOLO	36	No	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00	195.200,00	0,00		226120	Consip S.p.a.		
F80007580279202400001	2024		1		No	ITH35	Forniture	30213100-6	Acquisto notebook e dispositivi mobili per la XII Legislatura. Adesione a convenzione CONSIP S.p.a. "PC Portatili e Workstation"	2	PADOVAN PIERPAOLO	60	No	0,00	192.150,00	9.150,00	27.450,00	228.750,00	0,00		226120	Consip S.p.a.		
F80007580279202400002	2024		1		No	ITH35	Forniture	32322000-6	Aggiornamento dei sottosistemi di voto, audio e di presentazione del sistema multimediale dell'aula Consiliare	2	PADOVAN PIERPAOLO	60	No	212.280,00	9.760,00	9.760,00	24.400,00	256.200,00	0,00					
S80007580279202400014	2024		1		No	ITH35	Servizi	79140000-7	Servizi specialistici di supporto alle attività dell'Osservatorio Elettorale del Consiglio regionale del Veneto	2	Rota Alessandro	24	No	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	195.200,00	0,00					
S80007580279202400016	2024		1		No	ITH35	Servizi	92400000-5	Servizio di agenzia giornalistica	1	VALENTE ROBERTO	12	Si	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00					
S80007580279202400017	2024		1		No	ITH35	Servizi	79820000-8	Servizio di rassegna stampa e video	1	VALENTE ROBERTO	24	Si	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00					



ALLEGATO B DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 4 di 19

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F8000758027920200045	2024		1		No	ITH35	Forniture	48781000-6	Fornitura ed installazione del software per la gestione dell'impianto BMS e servizi di assistenza e manutenzione	2	BORGIO IDELFO	36	No	122.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	244.000,00	0,00				
S80007580279202100087	2024		1		No	ITH35	Servizi	64210000-1	Acquisto di servizi di telefonia fissa	2	BORGIO IDELFO	36	Si	0,00	219.600,00	0,00	439.200,00	658.800,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
F80007580279202100038	2024		1		No	ITH35	Forniture	30214000-2	Approvvigionamento PDL con accessori per roll out	2	BORGIO IDELFO	2	No	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202100110	2024		1		No	ITH35	Servizi	72230000-6	Acquisto servizi di evoluzione e manutenzione del Sistema Contabile regionale	2	BORGIO IDELFO	36	Si	0,00	2.440.000,00	0,00	4.880.000,00	7.320.000,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202200043	2024		1		No	ITH35	Servizi	72230000-6	Servizi di sviluppo applicativo nuova piattaforma culturale anagrafica-gestione livelli di servizio istituti	2	BARICHELLO PAOLO	48	Si	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	610.000,00	0,00				
F80007580279202200009	2024		1		No	ITH35	Forniture	30211300-4	Ampliamento del sistema di Application Delivery Controller	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	238.144,00	29.768,00	29.768,00	0,00	297.680,00	0,00				
F80007580279202200006	2024		1		No	ITH35	Forniture	30230000-0	Ampliamento delle infrastrutture iperconvergenti di backup e dei servizi correlati	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	488.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00				
F80007580279202200005	2024		1		No	ITH35	Forniture	32410000-0	Ampliamento della copertura Wi-Fi nelle sedi regionali	2	BORGIO IDELFO	36	No	341.600,00	12.200,00	0,00	12.200,00	366.000,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202200020	2024		1		No	ITH35	Servizi	64212000-5	Acquisto di servizi di telefonia mobile	2	BORGIO IDELFO	24	Si	344.650,00	344.650,00	0,00	0,00	689.300,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
F80007580279202200003	2024		1		No	ITH35	Forniture	48781000-6	Approvvigionamento SW PDL: SIRV a tempo indeterminato	2	DE PIETRO LUCA	4	Si	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202200013	2024		1		No	ITH35	Servizi	72262000-9	Servizi di sviluppo ed evoluzione piattaforma regionale di conservazione SDICO	2	DE PIETRO LUCA	12	No	780.800,00	0,00	0,00	0,00	780.800,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
F80007580279202200040	2024		1		No	ITH35	Forniture	32420000-3	Acquisto di soluzione per potenziare la sicurezza informatica regionale	1	BARICHELLO PAOLO	48	No	152.500,00	152.500,00	0,00	305.000,00	610.000,00	0,00				
S80007580279202200156	2024		1		No	ITH35	Servizi	72261000-2	Servizi di PMO per i bandi comunitari programmazione 2021-2027	2	BORGIO IDELFO	24	No	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202200155	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	Servizi Cybersecurity per lo sviluppo di un CERT Regionale	2	BORGIO IDELFO	24	No	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202200154	2024		1		No	ITH35	Servizi	72212000-4	Servizi di Sviluppo per una piattaforma intelligente per il Monitoraggio Territoriale	2	BORGIO IDELFO	24	No	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202200152	2024		1		No	ITH35	Servizi	72230000-6	Servizi di sviluppo applicativi ed evolutivi per i progetti PNRR dell'Amministrazione regionale	1	DE PIETRO LUCA	12	No	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202300107	2024		1		No	ITH35	Servizi	45232320-1	Acquisto di servizi di connettività in alta affidabilità per data center e cloud	2	BORGIO IDELFO	36	Si	427.000,00	427.000,00	0,00	427.000,00	1.281.000,00	0,00				
S80007580279202300106	2024		1		No	ITH35	Servizi	50333000-8	Servizi di conduzione, manutenzione ed evoluzione del sistema di comunicazione radio della	2	BORGIO IDELFO	60	No	0,00	6.440.000,00	6.440.000,00	19.320,00	32.200.000,00	0,00				



ALLEGATO B DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 5 di 19

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
Regione del Veneto																								
F80007580279202300024	2024		1	No	ITH35	Forniture	48210000-3	Acquisto di una soluzione SD-Wan	2	BORGIO IDELFO	36	No	793.000,00	36.600,00	0,00	36.600,00	866.200,00	0,00				226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202300100	2024		1	No	ITH35	Servizi	72230000-6	Acquisto di servizio di manutenzione, assistenza ed evoluzione dell'applicativo Ross 1000	2	BARICHELLO PAOLO	24	Si	297.680,00	0,00	0,00	0,00	297.680,00	0,00						
F80007580279202300023	2024		1	No	ITH35	Forniture	30211000-1	Ampliamento delle infrastrutture informatiche iperconvergenti per la Giarla Regionale e per gli Enti Convergenti	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00	0,00						
S80007580279202300092	2024		1	No	ITH35	Servizi	98113000-8	Acquisto di licenza d'uso del portale e consulenza professionale Gartner	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	854.000,00	854.000,00	854.000,00	0,00	2.562.000,00	0,00						
S80007580279202300091	2024		1	No	ITH35	Servizi	48730000-4	Acquisto di Proxy per la navigazione web dei dipendenti di Regione del Veneto	2	BARICHELLO PAOLO	24	Si	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00				226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202300090	2024		1	Si	ITH35	Servizi	48730000-4	Acquisto di un Sistema di Data Loss Prevention (DLP)	2	BARICHELLO PAOLO	24	No	518.500,00	74.420,00	0,00	0,00	592.920,00	0,00				226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202300089	2024		1	No	ITH35	Servizi	48730000-4	Acquisto di una Soluzione Bot Manager	2	BARICHELLO PAOLO	12	No	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00						
S80007580279202300087	2024		1	No	ITH35	Servizi	72260000-5	Acquisto del servizio Nantini Web 2024-2025	2	BARICHELLO PAOLO	24	Si	148.840,00	148.840,00	0,00	0,00	297.680,00	0,00						
S80007580279202300086	2024		1	No	ITH35	Servizi	72260000-5	Acquisto di prodotti SAS e servizi connessi anno 2025	2	BARICHELLO PAOLO	12	Si	0,00	207.400,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00				226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202300066	2024		1	No	ITH35	Servizi	48781000-6	Approvvigionamento licenze SW per PDL SIRV a subscription	2	DE PIETRO LUCA	36	No	193.000,00	166.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00				226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202300079	2024		1	No	ITH35	Servizi	48210000-3	Acquisto di Licenze software a tempo determinato per ampliamento utenze pubbliche del CRM regionale	2	BARICHELLO PAOLO	24	No	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00	0,00						
S80007580279202300073	2024		1	No	ITH35	Servizi	72260000-5	Acquisto per 24 mesi di licenze d'uso, nell'ambito del contratto Corporate, per l'utilizzo dei prodotti integrati di gestione dei sistemi informativi geografici e di servizi di assistenza.	2	DE PIETRO LUCA	24	Si	0,00	213.500,00	0,00	213.500,00	427.000,00	0,00						
S80007580279202300072	2024		1	No	ITH35	Servizi	72220000-3	Acquisto servizi professionali specializzati per supporto attuazione bandi PNRR	1	DE PIETRO LUCA	36	Si	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00				226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202300070	2024		1	No	ITH35	Servizi	72260000-5	Acquisto del servizio di potenziamento ed evoluzione della Veneto Data Platform	1	BORGIO IDELFO	36	Si	1.333.333,33	1.333.333,33	0,00	1.333.333,34	4.000.000,00	0,00				226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202300069	2024		1	No	ITH35	Servizi	72260000-5	Acquisto dei servizi di potenziamento ed evoluzione delle piattaforme abilitanti di servizi digitali per la pubblica amministrazione.	1	BORGIO IDELFO	36	Si	1.333.333,33	1.333.333,33	0,00	1.333.333,34	4.000.000,00	0,00				226120	Consip S.p.a.	



ALLEGATO B

DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 6 di 19

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80007580279202300068	2024		1		No	ITH35	Servizi	72230000-6	Acquisto di un servizio di sviluppo sistemi di intelligenza artificiale	3	BARICHELLO PAOLO	12	No	854.000,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202300067	2024		1		No	ITH35	Servizi	72240000-9	Acquisto di servizi di sviluppo applicativo per la tutela del territorio	2	BORGIO IDELFO	24	No	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202300134	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	Acquisto di sottoscrizioni annuali di una soluzione di Application Performance Monitoring (APM) e Log Collection per il monitoraggio avanzato e l'osservabilità dei sistemi ICT, nonché collezione, gestione e correlazione di eventi, incidenti e log	2	BARICHELLO PAOLO	24	No	854.000,00	854.000,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00				
S80007580279202300133	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	Acquisto di sottoscrizioni annuali di una soluzione di Information Technology System Management (ITSM) e Configuration Management Data Base (CMDB)	2	BARICHELLO PAOLO	24	No	854.000,00	854.000,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00				
F80007580279202300030	2024		1		No	ITH35	Forniture	30230000-0	Acquisto tecnologie assistive	2	DE PIETRO LUCA	2	No	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00				
S80007580279202300142	2024		1		No	ITH35	Servizi	72510000-3	Acquisto di servizi per la sicurezza informatica regionale	2	BARICHELLO PAOLO	12	No	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202300141	2024		1		No	ITH35	Servizi	72510000-3	Acquisto di un sistema di gestione elenchi	2	BARICHELLO PAOLO	12	No	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202300152	2024		1		No	ITH35	Servizi	72400000-4	Servizi di connettività SPC da operatore 1	2	DE PIETRO LUCA	60	Si	0,00	610.000,00	610.000,00	1.830.000,00	3.050.000,00	0,00				
S80007580279202300151	2024		1		No	ITH35	Servizi	72400000-4	Servizi di connettività SPC da operatore 2	2	DE PIETRO LUCA	12	Si	0,00	610.000,00	610.000,00	1.830.000,00	3.050.000,00	0,00				
S80007580279202300150	2024		1		No	ITH35	Servizi	72400000-4	Servizi di connettività per la nuova infrastruttura di comunicazione della sanità del Veneto	2	BORGIO IDELFO	84	No	0,00	3.585.714,29	3.585.714,29	17.928,57	25.100.000,03	0,00				
S80007580279202300149	2024		1		No	ITH35	Servizi	72400000-4	Servizi di connessione L2 del DC regionale e del PSN	2	BORGIO IDELFO	84	No	0,00	1.971.428,57	1.971.428,57	9.857,142,86	13.800.000,00	0,00				
S80007580279202300148	2024		1		No	ITH35	Servizi	72400000-4	Acquisto di servizi e forniture per la istituzione delle Centrali Uniche di Risposta (CUR) per il Numero Unico di Emergenza (NUe) e gestione delle stesse	2	BORGIO IDELFO	60	No	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00	13.920,000,00	23.200.000,00	0,00				
F80007580279202300032	2024		1		No	ITH35	Forniture	32410000-0	Acquisto di reperti per la sicurezza perimetrale	2	DE PIETRO LUCA	24	No	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00				
S80007580279202300168	2024		1		No	ITH35	Servizi	72590000-7	Servizi di supporto per la progettazione analitica delle azioni della nuova programmazione europea 2021-27	2	DE PIETRO LUCA	18	No	1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464.000,00	0,00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202300166	2024		1		No	ITH35	Servizi	71314100-3	Servizi di manutenzione e presidio Datacenter	2	BORGIO IDELFO	36	No	462.795,02	462.795,02	0,00	462.795,02	1.388.385,06	0,00				



ALLEGATO B DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 7 di 19

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80007580279202400020	2024		1		No	ITH35	Servizi	72220000-3	Acquisto servizi di supporto specialistico trasversale (PMO, analisi, supporto, organizzazione...)	2	DE PIETRO LUCA	16	No	245.885.79	43.391.61	0.00	0.00	289.277.40	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400025	2024		1		No	ITH35	Servizi	48771000-3	Acquisto di Licenze Redhat OpenShift	2	BARICHELLO PAOLO	36	Si	244.000.00	0.00	0.00	0.00	244.000.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400026	2024		1		No	ITH35	Servizi	72253000-3	Acquisto del supporto Microsoft Unified	2	BARICHELLO PAOLO	24	Si	366.000.00	0.00	0.00	0.00	366.000.00	0.00				
S80007580279202400027	2024		1		No	ITH35	Servizi	48218000-9	Acquisto dell'ampliamento delle licenze di Cloud Management Platform (CMP)	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	610.000.00	0.00	0.00	0.00	610.000.00	0.00				
S80007580279202400028	2024		1		No	ITH35	Servizi	48218000-9	Acquisto di sottoscrizioni annuali per il supporto e le funzionalità enterprise di database no SQL	2	BARICHELLO PAOLO	12	No	219.600.00	0.00	0.00	0.00	219.600.00	0.00				
F80007580279202400005	2024		1		No	ITH35	Forniture	30210000-4	Acquisto dell'ampliamento delle isole di server rack con compartimentazione a corridoio freddo	2	BARICHELLO PAOLO	12	No	732.000.00	0.00	0.00	0.00	732.000.00	0.00				
S80007580279202400029	2024		1		No	ITH35	Servizi	48771000-3	Acquisto di licenze Microsoft per Server e Postazioni di Lavoro (Pdl)	2	BARICHELLO PAOLO	24	Si	366.000.00	0.00	0.00	0.00	366.000.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
F80007580279202400007	2024		1		No	ITH35	Forniture	30210000-4	Acquisto di un sistema di cybersicurezza per il monitoraggio delle azioni anomale sulla rete (NDR)	2	BARICHELLO PAOLO	24	No	854.000.00	0.00	0.00	0.00	854.000.00	0.00				
S80007580279202400030	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	Acquisto di servizi di monitoraggio dei sistemi IT integrati con sistemi di Artificial Intelligence (AI) e Machine Learning (ML)	2	BARICHELLO PAOLO	24	No	219.600.00	219.600.00	0.00	0.00	439.200.00	0.00				
S80007580279202400031	2024		1		No	ITH35	Servizi	75130000-6	Acquisto di servizi di governance per il progetto di convergenza infrastrutturale	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	671.000.00	671.000.00	671.000.00	0.00	2.013.000.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400032	2024		1		No	ITH35	Servizi	72212730-5	Acquisto di un servizio di Penetration Test automatici e continuativi	2	BARICHELLO PAOLO	12	No	268.400.00	0.00	0.00	0.00	268.400.00	0.00				
F80007580279202400008	2024		1		No	ITH35	Forniture	30210000-4	Acquisto dell'ampliamento del sistema di protezione contro gli attacchi Anti-DDoS	2	BARICHELLO PAOLO	24	No	512.400.00	0.00	0.00	0.00	512.400.00	0.00				
F80007580279202400009	2024		1		No	ITH35	Forniture	30210000-4	Acquisto dell'ampliamento del sistema di protezione mediante proxy di navigazione e relativa assistenza avanzata per l'implementazione del servizio stesso	2	BARICHELLO PAOLO	24	No	976.000.00	0.00	0.00	0.00	976.000.00	0.00				
S80007580279202400033	2024		1		No	ITH35	Servizi	72230000-6	Servizi applicativi per la riduzione errori di accessibilità su alcuni servizi online in attuazione azione PNRR 1.4.2	2	DE PIETRO LUCA	16	No	157.892.40	52.630.80	0.00	0.00	210.523.20	0.00				
S80007580279202400034	2024		1		No	ITH35	Servizi	72224000-1	Acquisto di corsi di formazione per i dipendenti	2	DE PIETRO LUCA	16	No	211.373.93	45.928.49	0.00	0.00	257.302.42	0.00		226120	Consip S.p.a.	



9d653c2a



ALLEGATO B

DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 8 di 19

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
									regionali e delle PA del territorio														
F80007580279202400010	2024		1		No	ITH35	Forniture	30230000-0	Acquisto di tecnologie informatiche per azione PNRR 1.4.2	2	DE PIETRO LUCA	16	No	178.788.73	59.474.240	0.00	0.00	238.262.970	0.00				
S80007580279202400035	2024		1		No	ITH35	Servizi	72611000-6	Servizi di governance per la convergenza infrastrutturale	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	550.000.00	550.000.00	550.000.00	0.00	1.650.000.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400036	2024		1		Si	ITH35	Servizi	72262000-9	Servizi di refactoring del gestionale bilancio	2	BARICHELLO PAOLO	24	No	500.000.00	500.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400039	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	servizi di cybersecurity - Penetration Testing	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	244.000.00	244.000.00	244.000.00	0.00	732.000.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400041	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	servizi di cybersecurity - AWARENESS	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	1.586.000.00	1.586.000.00	1.586.000.00	0.00	4.758.000.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400042	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	servizi di cybersecurity - BUSINESS CONTINUITY	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	451.400.00	451.400.00	451.400.00	0.00	1.354.200.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400043	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	servizi di cybersecurity - GESTIONE RISCHI	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	451.400.00	451.400.00	451.400.00	0.00	1.354.200.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400044	2024		1		No	ITH35	Servizi	72262000-9	Servizi di refactoring del gestionale tributi	2	BARICHELLO PAOLO	24	No	600.000.00	600.000.00	0.00	0.00	1.200.000.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400045	2024		1		No	ITH35	Servizi	72600000-6	Servizi di Supporto tecnico specializzato per l'azione 1.2.2 PR FESR 2021-2027	2	DE PIETRO LUCA	48	No	750.000.00	750.000.00	750.000.00	750.000.00	3.000.000.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400046	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	Servizi applicativi per l'adeguamento e l'evoluzione della piattaforma abilitante regionale per l'azione 1.2.1 PR FESR 2021-2027	2	DE PIETRO LUCA	36	No	666.670.00	666.670.00	666.670.00	0.00	2.000.010.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400047	2024		1		No	ITH35	Servizi	72150000-1	Servizi di Supporto tecnico specializzato per l'azione 1.2.1 PR FESR 2021-27	2	DE PIETRO LUCA	36	No	666.670.00	666.670.00	666.670.00	0.00	2.000.010.00	0.00				
S80007580279202400048	2024		1		No	ITH35	Servizi	72262000-9	Servizi di sviluppo e dispiegamento Lizard 3.0	2	DE PIETRO LUCA	24	No	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00				
S80007580279202400049	2024		1		No	ITH35	Servizi	72510000-3	Acquisti servizi di manutenzione licenze SAP anno 2025	2	BARICHELLO PAOLO	12	Si	0.00	220.000.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00				
S80007580279202400050	2024		1		No	ITH35	Servizi	72262000-9	Servizi di sviluppo servizi per app mobile	2	DE PIETRO LUCA	24	No	610.000.00	610.000.00	0.00	0.00	1.220.000.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400051	2024		1		No	ITH35	Servizi	72230000-6	Servizi di interoperabilità per l'integrazione degli applicativi con le banche dati nazionali e regionali	2	DE PIETRO LUCA	12	No	2.258.980.40	0.00	0.00	0.00	2.258.980.40	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400055	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	Acquisto dei servizi per il gateway dei repository regionali 2025/2026	2	BARICHELLO PAOLO	24	Si	0.00	244.000.00	0.00	0.00	244.000.00	0.00				
S80007580279202400056	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	Acquisto del servizio LumApps Professional 2025 - 2027	2	BORGIO IDELFO	36	Si	0.00	244.000.00	244.000.00	244.000.00	732.000.00	0.00				
S80007580279202400057	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	Servizi di manutenzione ed adeguamento software del sistema informativo a supporto della gestione dello	2	BARICHELLO PAOLO	24	Si	976.000.00	976.000.00	0.00	0.00	1.952.000.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	



ALLEGATO B

DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 9 di 19

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									sviluppo rurale.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



9d653c2a



ALLEGATO B DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 10 di 19

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80007580279202400072	2024		1		No	ITH35	Servizi	50334400-9	Servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema di comunicazione regionale e conduzione del Centro servizi comunicazioni	2	BORGIO IDELFO	60	Si	0.00	3.660.000.00	3.660.000.00	10.980.000.00	18.300.000.00	0.00				
F80007580279202400015	2024		1		No	ITH35	Forniture	32410000-0	Acquisto di apparati per il rinnovo delle infrastrutture di rete di palazzo delle sedi regionali	2	DE PIETRO LUCA	12	No	1.464.000.00	0.00	0.00	0.00	1.464.000.00	0.00				
S80007580279202400073	2024		1		No	ITH35	Servizi	45232320-1	Servizi di connettività per interconnessione sedi regionali e sedi sanità	2	BORGIO IDELFO	60	Si	0.00	1.708.000.00	1.708.000.00	5.124.000.00	8.540.000.00	0.00				
S80007580279202100128	2024	H19623000000006	1		Si	ITH35	Servizi	72313000-2	Aggiornamento della Carta dell'Uso del Suolo del Veneto per i tematismi legati agli ambiti rurali, agricoli e forestali	1	SIST SALVINA	4	No	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00				
S80007580279202300110	2024		1		No	ITH35	Servizi	90910000-9	Pulizie sedi centrali e sede di Roma	2	PUPPIN LUCIANA	48	Si	0.00	2.750.000.00	2.750.000.00	5.500.000.00	11.000.000.00	0.00	0000559995	Azienda Zero U.O. Crav		
S80007580279202300057	2024		1		No	ITH3	Servizi	79714000-2	Vigilanza armata sedi centrali e periferiche	2	PUPPIN LUCIANA	36	Si	0.00	549.000.00	1.098.000.00	1.647.000.00	3.294.000.00	0.00	0000559995	Azienda Zero U.O. Crav		
S80007580279202300058	2024		1		No	ITH3	Servizi	98392000-7	SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCORRAGGIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO	2	TAMBATO GIULIA	36	Si	401.791.67	803.583.33	803.583.33	401.791.67	2.410.750.00	0.00				
S80007580279202300059	2024		1		No	ITH3	Servizi	50830000-2	SERVIZIO DI LAVAGGIO DI TENDAGGI E BANDIERE DEGLI UFFICI DELLA REGIONE DEL VENETO	2	PUPPIN LUCIANA	36	Si	32.500.00	60.000.00	0.00	117.500.00	210.000.00	0.00				
S80007580279202300060	2024		1		No	ITH3	Servizi	55510000-8	CONCESSIONE SERVIZIO BAR PALAZZO BALBI	2	PUPPIN LUCIANA	36	Si	32.500.00	65.000.00	65.000.00	32.500.00	195.000.00	0.00				
S80007580279202300062	2024		1		No	ITH3	Servizi	98341120-2	SERVIZIO DI PORTIERATO SEDI CENTRALI E PERIFERICHE	2	PUPPIN LUCIANA	36	Si	291.666.67	1.166.666.67	1.166.666.66	875.000.00	3.500.000.00	0.00	0000559995	Azienda Zero U.O. Crav		
F80007580279202300014	2024	H74324000030002	1		No	ITH3	Forniture	34110000-1	ACQUISTO AUTOVETTURE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA/TRADIZIONALE	2	TAMBATO GIULIA	12	No	210.000.00	0.00	0.00	0.00	210.000.00	0.00				
F80007580279202300011	2024		1		No	ITH3	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2024	2	TAMBATO GIULIA	12	Si	250.000.00	1.250.000.00	0.00	0.00	1.500.000.00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202400075	2024	H87820008990002	2	L80007580279201900157	No	ITH36	Servizi	71330000-0	Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva e attività varie per la procedura espropriativa dei lavori di 1° stralcio e completamento del "Progetto di utipista di utipera di invaso (cosiddetta Anconetta) sul fiume Agno-Gual-Santa Caterina nei Comuni di Sant'Urbano e Viguzzolo d'Este (PD) ID Piano 212."	1	ARTICO VINCENZO	36	No	526.552.00	0.00	0.00	0.00	526.552.00	0.00				



9d653c2a



ALLEGATO B DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80007580279202400086	2024		1		No	ITH35	Servizi	55330000-2	CONCESSIONE SERVIZIO BAR PALAZZO SCERIMAN	2	PUPPIN LUCIANA	36	Si	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00				
S80007580279202300038	2024	H48C23000020002	2	L80007580279202300019	No	ITH35	Servizi	71220000-6	Servizi tecnici connessi ai Lavori di adeguamento antincendio "Castello Cin" e "Palazzo della Biblioteca" presso il Complesso monumentale denominato "Rocca di Monselice" in Monselice (PD)	2	ZULIANI DIONIGI	6	No	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
S80007580279202400088	2024	H49I22000930006	1		Si	ITH35	Servizi	72512000-7	Affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano - categoria OGGETTI MUSEALI nell'ambito dell'attuazione della Missione M1 - Componente C3 Turismo e Cultura 4.0 - Investimento 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale - Sub-Investimento 1.1.5: Digitalizzazione del patrimonio culturale inserita nel PNRR	1	BRESSANI FAUSTA	18	No	972.191,00	486.095,50	0,00	0,00	1.458.286,50	0,00				
S80007580279202400089	2024	H49I22000930006	1		Si	ITH35	Servizi	72512000-7	Affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano - categoria CARTA (BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI) E ARCHIVI FOTOGRAFICI (POSITIVI, NEGATIVI, UNICUM) nell'ambito dell'attuazione della Missione M1 - Componente C3 Turismo e Cultura 4.0 - Investimento 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale - Sub-Investimento 1.1.5: Digitalizzazione del patrimonio culturale inserita nel PNRR	1	BRESSANI FAUSTA	18	No	2.384.143,71	1.192.071,85	0,00	0,00	3.576.215,56	0,00				
F80007580279202400020	2024	H19I24000030002	1		No	ITH3	Forniture	45240000-1	Attrezzature, macchinari e beni per la realizzazione opere idrauliche	1	SOMMAVILLA GIANMARIA	12	No	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00				
S80007580279202400092	2024		1		No	ITH35	Servizi	64112000-4	SERVIZIO DENOMINATO "AFFRANCARPOSTA PAGAMENTO POSTICIPATO"	2	TAMBATO GIULIA	36	Si	64.444,45	93.333,33	93.333,33	28.888,89	280.000,00	0,00			1	
S80007580279202400093	2024		1		No	ITH35	Servizi	79411000-8	Affidamento del servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto per la gestione del Fondo Europeo Affari Marittimi	1	SALVADORI PIETRO	30	No	96.075,00	192.150,00	192.150,00	0,00	480.375,00	0,00			1	



9d653c2a



ALLEGATO B DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 12 di 19

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
F80007580279202400022	2024		1		No	ITH3	Forniture	33760000-5	FORNITURA MATERIALE PER I SERVIZI IGIENICI	2	PUPPIN LUCIANA	24	SI	41.666.67	125.000.00	83.333.33	0.00	250.000.00	0.00					1
F80007580279202400023	2024		1		No	ITH3	Forniture	30197643-5	FORNITURA DI CARTA FIBRE MISTE E VERGINE O RICICLATE PER COPIE	2	PUPPIN LUCIANA	24	SI	36.666.67	110.000.00	73.333.33	0.00	220.000.00	0.00					1
F80007580279202400024	2024	H74324000120002	1		No	ITH3	Forniture	39150000-8	FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO	2	PUPPIN LUCIANA	24	SI	0.00	134.200.00	134.200.00	0.00	268.400.00	0.00					1
F80007580279202300010	2024		1		No	ITH3	Forniture	09134220-5	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	2	PUPPIN LUCIANA	36	SI	16.666.67	200.000.00	200.000.00	183.333.33	600.000.00	0.00		226120	Consip S.p.a.		4
F80007580279202300034	2024		1		No	ITH35	Forniture	32420000-3	Acquisto di apparati di rete	2	DE PIETRO LUCA	24	No	0.00	3.294.000.00	0.00	0.00	3.294.000.00	0.00					4
F80007580279202300033	2024		1		No	ITH35	Forniture	32410000-0	Acquisto di apparati per upgrade SD-Wan della sanità	2	DE PIETRO LUCA	24	No	4.270.000.00	0.00	0.00	0.00	4.270.000.00	0.00					4
S80007580279202300001	2024		1		No	ITH35	Servizi	75110000-0	Servizio di presidio operativo per il funzionamento della Sala Situazioni Veneto presso il Centro Operativo Regionale Veneto - Servizio Regionale della Protezione Civile	2	SETTIN TOMMASO	38	No	200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	3.600.000.00	6.200.000.00	0.00					4
S80007580279202400095	2024		1		No	ITH3	Servizi	79212000-3	Servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del PR FSE+ 2021/2027 Regione del Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esteri ai sensi del D.Lgs. 174/2016	1	MARZANO BERNARDI MASSIMO	36	No	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	600.000.00	3.000.000.00	0.00					2
F80007580279202100049	2024	H19123000050009	1		SI	ITH35	Forniture	30236200-4	Rete di stazioni permanenti GNSS del Veneto - Acquisizione strumentazione hardware e software.	1	SIST SALVINA	10	No	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00					
F80007580279202300029	2024	H111321000020003	1		No	ITH3	Forniture	35111000-5	Fornitura di mezzi ed attrezzature destinate alla lotta attiva in materia di antincendio boschivo - finanziamento programma 2022 D.L. 120/2021	1	SETTIN TOMMASO	24	No	948.000.00	0.00	0.00	0.00	948.000.00	0.00		0000559705	Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore primario-Veneto Agricoltura		4
S80007580279202400074	2024	H59623000130001	1		SI	ITH35	Servizi	71354200-6	Rilevo aerofotogrammetrico con produzione di ortofoto e derivazione automatica di oggetti dell'intera	1	SIST SALVINA	24	SI	0.00	300.000.00	200.000.00	0.00	500.000.00	0.00					4



ALLEGATO B DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 13 di 19

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80007580279202400096	2024		1		No	ITH3	Servizi	80530000-8	Capacity Building 2021-2027: azioni per il rafforzamento della capacità istituzionale e la partecipazione del partenariato	1	TOFFANIN MASSIMO	48	No	0.00	296,753.80	593,507.60	2,809,738.60	3,700,000.00	0.00				4
S80007580279202400098	2024		1		No	ITH3	Servizi	85320000-8	Servizi di sviluppo e rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) PR Veneto FSE+ 2021-2027	1	Spino Pierangelo	48	No	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	0.00				2
S80007580279202400099	2024		1		No	ITH35	Servizi	79710000-4	Servizio di guardia	1	Rota Alessandro	39	Si	114,945.67	459,782.67	459,782.67	459,782.67	1,494,293.68	0.00	0000559995	Azienda Zero U.O. Crav		1
F80007580279202100025	2024	H79C19000020001	1		No	ITH3	Forniture	42415100-9	n. 1 sollevatore per carichi pesanti	2	SETTIN TOMMASO	4	No	269,498.00	0.00	0.00	0.00	269,498.00	0.00				4
F80007580279202400006	2024		1		No	ITH35	Forniture	48218000-9	Acquisto di Licenze Data Base Oracle tramite Accordo Unlimited License Agreement (ULA) e servizi di manutenzione e assistenza	2	BARICHELLO PAOLO	36	Si	3,660,000.00	3,660,000.00	3,660,000.00	0.00	10,980,000.00	0.00				4
S80007580279202300114	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	Acquisto di servizi cloud computing	2	BORGIO IDELFO	36	Si	2,778,347.00	2,778,347.00	2,778,347.00	0.00	8,335,041.00	0.00	226120	Consip S.p.a.		4
S80007580279202400101	2024		1		No	ITH3	Servizi	45259000-7	Adesione Convenzione Consip Facility Management 4 Lotto 5	2	MENIN ANDREA	72	No	10,000.00	43,000.00	1,750,000.00	6,850,000.00	8,653,000.00	0.00				2
S80007580279202400102	2024	H77D23000000003	3		No	ITH35	Servizi	71220000-6	Servizi tecnici di Progettazione, CSP, Direzione lavori e CSE relativi all'intervento di ristrutturazione della Sede regionale di Calle Due Portoni presso il compendio di Villa Settembrini in Venezia-Mestre	2	MENIN ANDREA	36	No	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00				2
S80007580279202400103	2024		1		No	ITH3	Servizi	72224000-1	Accordo Quadro CONSIP Bando Servizi Applicativi in Ottica Cloud FSE	1	TOFFANIN MASSIMO	48	No	427,201.30	427,201.30	213,600.65	213,600.65	1,281,603.90	0.00				2
S80007580279202400097	2024	H71C22007330009	1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	Adesione Accordo Quadro CONSIP (SAC 3) Servizi Applicativi in ottica Cloud - parte FESR	1	DE PIETRO CATERINA	48	No	43,700.40	262,202.40	262,202.40	411,564.56	979,669.76	0.00				
S80007580279202400104	2024	H71C22007340009	1		No	ITH35	Servizi	72224000-1	Adesione Accordo Quadro CONSIP (SAC1) Servizi funzionali agli sviluppi tecnologici - parte FESR	1	DE PIETRO CATERINA	24	No	33,818.40	202,910.40	147,937.20	0.00	384,666.00	0.00				2
S80007580279202400003	2024		1		Si	ITH3	Servizi	60442000-8	Servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della Protezione Civile 2025-2027	1	SETTIN TOMMASO	60	Si	0.00	1,066,177.02	1,442,851.43	4,705,971.55	7,215,000.00	0.00				4
S80007580279202400105	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	Azione 1.2.2 PR FESR 2021-27 Potenziamento ed evoluzione piattaforma regionale per i servizi digitali	1	DE PIETRO LUCA	36	No	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	0.00	226120	Consip S.p.a.		2



ALLEGATO B DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 14 di 19

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80007580279202400106	2024		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	Azione 1.2.1 PR FESR 2021-27 Potenziamento ed evoluzione piattaforma regionale Veneto Data Platform	2	DE PIETRO LUCA	36	No	0.00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	2.000.000,00	0.00		226120	Consip S.p.a.	2
S80007580279202400107	2024		1		No	ITH35	Servizi	72510000-3	Acquisto di licenze qlik Sense	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	0.00	714,432,00	0.00	0.00	714,432,00	0.00		226120	Consip S.p.a.	2
S80007580279202400108	2024		1		No	ITH35	Servizi	72230000-6	Acquisto servizi di evoluzione data strategica verso Gpc e click Sense	2	BARICHELLO PAOLO	12	No	0.00	1,830,000,00	0.00	0.00	1,830,000,00	0.00				2
S80007580279202400109	2024		1		No	ITH35	Servizi	72510000-3	Acquisto di licenze CMP	2	BARICHELLO PAOLO	36	Si	0.00	84,000,00	83,000,00	83,000,00	250,000,00	0.00		226120	Consip S.p.a.	2
F80007580279202400025	2024		1		No	ITH35	Forniture	30211100-2	Acquisto Apparat iperconvergenti	2	BARICHELLO PAOLO	12	No	0.00	628,755,06	0.00	0.00	628,755,06	0.00		226120	Consip S.p.a.	2
S80007580279202400110	2024		1		No	ITH35	Servizi	72230000-6	Acquisti di servizi di Sviluppo piattaforma ex Legge regionale n. 10/2024 e relativi servizi di manutenzione	2	BORGIO IDELFO	36	No	0.00	250,000,00	125,000,00	125,000,00	500,000,00	0.00		226120	Consip S.p.a.	2
S80007580279202400013	2025		1		No	ITH35	Servizi	98351000-8	Abbonamenti per posti auto presso il garage comunale di Piazzale Roma riservati ai consiglieri ed assessori regionali	2	RAPPO PAOLA	60	Si	0.00	26,433,00	158,600,00	607,967,00	793,000,00	0.00				
S80007580279202400015	2025		1		No	ITH35	Servizi	79550000-4	Servizio di resoconazione scritta e multimediale per il Consiglio regionale del Veneto	3	Rota Alessandro	24	No	0.00	30,500,00	366,000,00	335,500,00	732,000,00	0.00				
S80007580279202400023	2025		1		No	ITH35	Servizi	48730000-4	Acquisto del servizio di manutenzione per il sistema DNS, DHCP e IPAM (DDI)	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	0.00	122,000,00	122,000,00	122,000,00	366,000,00	0.00				
S80007580279202400024	2025		1		No	ITH35	Servizi	48771000-3	Acquisto dell'ampilamento delle licenze di Cloud Management Platform (CMP)	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	0.00	610,000,00	0.00	0.00	610,000,00	0.00				
F80007580279202400004	2025		1		No	ITH35	Forniture	30210000-4	Acquisto dell'ampilamento e dell'aggiornament o delle infrastrutture informatiche iperconvergenti per la Giunta Regionale e per gli Enti Convergenti	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	0.00	3,660,000,00	0.00	0.00	3,660,000,00	0.00				
S80007580279202400053	2025		1		No	ITH35	Servizi	72267000-4	Acquisto di servizi di manutenzione licenze software SAS PDL anno 2026	2	BARICHELLO PAOLO	12	Si	0.00	0.00	207,400,00	0.00	207,400,00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
F80007580279202400011	2025		1		No	ITH35	Forniture	48781000-6	Approvvigioname nto licenze SW per PDL SRV a tempo indeterminato	2	DE PIETRO LUCA	4	Si	0.00	684,000,00	0.00	0.00	684,000,00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
F80007580279202400012	2025		1		No	ITH35	Forniture	30200000-1	Approvvigioname nto PDL LAPTOP con accessori per roll out	2	DE PIETRO LUCA	2	No	0.00	671,000,00	0.00	0.00	671,000,00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
F80007580279202400014	2025		1		No	ITH35	Forniture	30214000-2	Approvvigioname nto PDL DESKTOP con accessori per roll out	2	DE PIETRO LUCA	2	Si	0.00	671,000,00	0.00	0.00	671,000,00	0.00		226120	Consip S.p.a.	
S80007580279202300111	2025		1		No	ITH35	Servizi	90910000-9	Pulizie sedi periferiche, caselli idraulici e magazzini	2	TAMBATO GIULIA	36	Si	0.00	0.00	533,333,33	1,066,666,67	1,600,000,00	0.00		0000559995	Azienda Zero U.O. Crav	
F80007580279202400016	2025		1		No	ITH43	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2025	2	ZANETTE DORIANO	12	Si	0.00	375,000,00	1,125,000,00	0.00	1,500,000,00	0.00		226120	Consip S.p.a.	



ALLEGATO B DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80007580279202400076	2025		1		No	ITH3	Servizi	50110000-9	MANUTENZIONE NATANTI	2	PUPPIN LUCIANA	24	Si	0.00	122.000.00	183.000.00	61.000.00	366.000.00	0.00				
S80007580279202400077	2025		1		No	ITH3	Servizi	42933300-8	CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2	PUPPIN LUCIANA	60	Si	0.00	0.00	500.000.00	2.000.000.00	2.500.000.00	0.00				
S80007580279202400085	2025		1		No	ITH3	Servizi	30120000-6	FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE CENTRI STAMPA	2	TAMBATO GIULIA	60	Si	0.00	0.00	123.750.00	1.113.750.00	1.237.500.00	0.00				
F80007580279202400018	2025		1		No	ITH3	Forniture	18231000-7	Uniformi di servizio di rappresentanza e accessori per Commessi e Autisti	2	PUPPIN LUCIANA	60	Si	0.00	0.00	135.000.00	121.200.00	256.200.00	0.00				
F80007580279202400019	2025		1		No	ITH3	Forniture	65210000-8	FORNITURA DI GAS	2	TAMBATO GIULIA	12	No	0.00	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	226120	Consip S.p.a.		
S80007580279202400090	2025	H19B2400020009	1		No	ITH3	Servizi	79419000-4	Valutazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto	1	CONTARIN FRANCO	60	Si	0.00	50.000.00	200.000.00	750.000.00	1.000.000.00	0.00			1	
S80007580279202400094	2025	H1312400020002	1		No	ITH35	Servizi	80511000-9	Servizi di formazione per il personale regionale	2	PELLOSO MICHELE	36	No	0.00	70.000.00	70.000.00	70.000.00	210.000.00	0.00			1	
S80007580279202400100	2025		1		Si	ITH35	Servizi	92400000-5	Servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale acquisiti dalle Agenzie di stampa	1	RUBINI EDOARDO	24	No	0.00	0.00	320.000.00	320.000.00	640.000.00	0.00				
F80007580279202400021	2025		1		Si	ITH35	Forniture	22821000-1	stampa materiale elettorale elezioni regionali 2025	2	SPECCHIO ENRICO	12	No	0.00	680.000.00	0.00	0.00	680.000.00	0.00			4	
S80007580279202400040	2025		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	servizi di cybersecurity - Gestione continuativa vulnerability management	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	0.00	244.000.00	244.000.00	244.000.00	732.000.00	0.00	226120	Consip S.p.a.		
S80007580279202400038	2025		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	servizi di cybersecurity - Sviluppo sicuroanalisi codice	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	0.00	847.900.00	847.900.00	847.900.00	2.543.700.00	0.00	226120	Consip S.p.a.		
S80007580279202400037	2025		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	servizi di cybersecurity - Governance del CERT	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	0.00	854.000.00	854.000.00	854.000.00	2.562.000.00	0.00	226120	Consip S.p.a.		
S80007580279202400091	2025	H19B24000010009	1		No	ITH3	Servizi	79340000-9	Piano di Comunicazione del CSR 2023-2027 e successiva programmazione sviluppo rurale	1	CONTARIN FRANCO	72	Si	0.00	50.000.00	500.000.00	1.650.000.00	2.200.000.00	0.00			4	
S80007580279202400001	2026		1		No	ITH35	Servizi	22121000-4	Abbonamento triennale al sistema di banche dati on-line "Leggi d'Italia Enti Locali"	2	BRESSANI FAUSTA	36	Si	0.00	0.00	140.000.00	0.00	140.000.00	0.00				
F80007580279202100017	2026		1		Si	ITH35	Forniture	34520000-8	Sostituzione mezzi del servizio di trasporto eventualmente fuori uso	2	PAGELLA ANDREA	12	No	0.00	0.00	250.100.00	0.00	250.100.00	0.00				
S80007580279202400008	2026		1		No	ITH35	Servizi	66510000-8	Servizi assicurativi	1	PAGELLA ANDREA	36	Si	0.00	0.00	95.000.00	190.000.00	285.000.00	0.00				
S80007580279202400011	2026		1		No	ITH35	Servizi	98392000-7	Servizio traslochi	2	PAGELLA ANDREA	54	Si	0.00	0.00	150.060.00	525.210.00	675.270.00	0.00				
S80007580279202400018	2026		1		No	ITH35	Servizi	50246100-2	Manutenzione natanti	2	PAGELLA ANDREA	54	Si	0.00	0.00	137.555.00	537.715.00	675.270.00	0.00				
S80007580279202400019	2026		1		No	ITH35	Servizi	48771000-3	Acquisto del rinnovo e ampliamento di Licenze Linux Red Hat Enterprise	2	BARICHELLO PAOLO	36	Si	0.00	0.00	244.000.00	0.00	244.000.00	0.00				



ALLEGATO B

DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 16 di 19

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80007580279202400021	2026		1		No	ITH35	Servizi	48624000-8	Acquisto del rinnovo delle licenze Citrix	3	BARICHELLO PAOLO	36	Si	0.00	0.00	183.000,00	0.00	183.000,00	0.00				
S80007580279202400022	2026		1		No	ITH35	Servizi	48771000-3	Acquisto dell'ampliamento delle licenze di Cloud Management Platform (CMP)	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	0.00	0.00	610.000,00	0.00	610.000,00	0.00				
F80007580279202400003	2026		1		No	ITH35	Forniture	30210000-4	Acquisto dell'ampliamento e dell'aggiornamento o delle infrastrutture informatiche (per convergenti) per la Giunta Regionale e per gli Enti Convergenti	2	BARICHELLO PAOLO	36	No	0.00	0.00	3.660.000,00	0.00	3.660.000,00	0.00				
S80007580279202400052	2026		1		No	ITH35	Servizi	72267000-4	Acquisto di servizi di manutenzione software SAS PDL anno 2027	2	BARICHELLO PAOLO	12	Si	0.00	0.00	0.00	207.400,00	207.400,00	0.00	226120	Consip S.p.a.		
S80007580279202400054	2026		1		No	ITH35	Servizi	72260000-5	Acquisto dei servizi per il gateway del repository regionali 2027/2028	3	BARICHELLO PAOLO	24	Si	0.00	0.00	0.00	244.000,00	244.000,00	0.00				
S80007580279202400060	2026		1		No	ITH35	Servizi	48781000-6	Approvvigionamento licenze SW per PDL SW a subscription	2	DE PIETRO LUCA	36	Si	0.00	0.00	297.000,00	594.000,00	891.000,00	0.00	226120	Consip S.p.a.		
S80007580279202400078	2026		1		No	ITH3	Servizi	77310000-6	SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE	2	PUPPIN LUCIANA	36	Si	0.00	0.00	20.000,00	220.000,00	240.000,00	0.00				
S80007580279202400079	2026		1		No	ITH35	Servizi	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2026	2	TAMBATO GIULIA	12	Si	0.00	0.00	375.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	0.00	226120	Consip S.p.a.		
S80007580279202400080	2026		1		No	ITH3	Servizi	66518100-5	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	2	PUPPIN LUCIANA	36	Si	0.00	0.00	18.750,00	206.250,00	225.000,00	0.00				
S80007580279202400081	2026		1		No	ITH3	Servizi	63516000-9	SERVIZIO DI AGENZIA DI VIAGGI	2	PUPPIN LUCIANA	36	Si	0.00	0.00	133.333,34	1.466.666,66	1.600.000,00	0.00	226120	Consip S.p.a.		
F80007580279202400017	2026		1		Si	ITH3	Forniture	30199770-8	BUONI PASTO	2	PUPPIN LUCIANA	36	Si	0.00	0.00	0.00	6.200.000,01	6.200.000,01	0.00	226120	Consip S.p.a.		
S80007580279202400082	2026		1		No	ITH3	Servizi	79540000-1	SERVIZIO DI INTERPRETARIA TO E TRADUZIONE	2	TAMBATO GIULIA	36	Si	0.00	0.00	0.00	222.000,00	222.000,00	0.00				
S80007580279202400083	2026		1		No	ITH3	Servizi	92512000-3	GESTIONE INTEGRATA DELL'ARCHIVIO GENERALE, DI INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE	2	TAMBATO GIULIA	36	Si	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00				
S80007580279202400084	2026		1		No	ITH3	Servizi	63110000-3	SERVIZIO TRASLOCO E FACCHINAGGIO A RADDIO IMPATTO AMBIENTALE PER LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO	2	TAMBATO GIULIA	36	Si	0.00	0.00	0.00	5.154.500,00	5.154.500,00	0.00				
S80007580279202400087	2026		1		No	ITH3	Servizi	60171000-7	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE DI "VEICOLI INTERMEDIE" AD ALIMENTAZIONE IBRIDA	2	ZANETTE DORIANO	48	Si	0.00	0.00	71.458,33	418.541,67	490.000,00	0.00	226120	Consip S.p.a.		



ALLEGATO B

DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 17 di 19

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualeità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (6)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														81.501.338,36 (13)	99.815.821,35 (13)	76.769.620,13 (13)	180.616,85 (13)	418.703.831,2 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera e) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV-45 o 48; S= CPV-48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

DORIGO MARCO

Tabella B.1

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella B.1bis

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di forniture e servizi
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

Tabella B.2

- 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

- 1. no
- 2. si
- 3. sì, CUI non ancora attribuito
- 4. sì, interventi o acquisti diversi



9d653c2a



ALLEGATO B DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 18 di 19

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Regione del Veneto

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S80007580279202200105		Servizio di guardiania	2,287,500.00	1	Sopravvenute esigenze.
S80007580279202300046		Servizio di assistenza giuridica per la stesura di indirizzi e proposte finalizzati alla revisione della disciplina regionale in materia di governo del territorio e paesaggio	50,000.00	1	Mutate esigenze della Direzione.
S80007580279202100130		Potenziamento dei servizi di threat Intelligence	1,098,000.00	2	Per cambiamento delle strategie ICT.
S80007580279202200161		Servizi di Hypersoc e Siem	1,317,600.00	2	Per cambiamento delle strategie ICT.
F80007580279202000028	H19D18000060001	N. 4 Gruppi elettrogeni	141,520.00	2	Non più di interesse della Direzione.
F80007580279202000031	H19D18000060001	N. 3 Allestimenti cucine campali esistenti	73,200.00	2	Non più di interesse della Direzione.
F80007580279202000032	H19D18000060001	N. 2 Unità servizi igienici su rimorchio x campo soccorritori	134,200.00	2	Non più di interesse della Direzione.
F80007580279202100024	H79C19000020001	Adeguamento sistema TLC	206,000.00	2	Non più di interesse della Direzione.
F80007580279202200017	H19D18000060001	Ceste e casse per trasporto attrezzature e materiali della Colonna Mobile regionale	110,250.60	2	Non più di interesse della Direzione.
F80007580279202200020	H19D18000060001	Motopompa con raccordo e tubazioni di aspirazione e mandata	135,517.60	2	Non più di interesse della Direzione.
F80007580279202200022	H19D18000060001	Tensostruttura 12x24 con pedana e rampa	95,440.44	2	Non più di interesse della Direzione.
F80007580279202200025	H74J23000020002	ACQUISTO AUTOVETTURE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA/TRADIZIONALE	260,000.00	2	L'intervento è stato cancellato e sostituito con due interventi distinti, ciascuno dotato di un proprio CUP.
F80007580279202300004	H15E22000460007	Acquisto stazioni meteorologiche	53,500.00	2	Non più di interesse della Direzione.
F80007580279202200055		Nuovo HW per OIM	244,000.00	2	Per cambiamento delle strategie ICT.
S80007580279202300113	H71C22001670009	Servizio di valutazione del PF FESR 2021-2027	1,200,480.00	1	Attivata procedura di gara unitaria che comprende le attività di valutazione, oltre che del PR FESR 2021-2027, anche del PR FSE+ 2021-2027 al fine di assicurare omogeneità di attuazione e maggiore coordinamento nella realizzazione delle attività di valutazione relative ai due Programmi.
S80007580279202200048	H71B21007270009	Servizio integrato di comunicazione del PR FESR 2021-2027	3,001,200.00	1	Attivata procedura di gara unitaria per il servizio di comunicazione del Programma Regionale (PR) FESR 2021-2027 unitamente al servizio di comunicazione del PR FSE + 2021-2027 onde assicurare omogeneità di attuazione e maggiore coordinamento nella realizzazione delle attività di comunicazione e informazione relative ai due Programmi.



ALLEGATO B

DGR n. 1348 del 25 novembre 2024

pag. 19 di 19

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S80007580279202200173	H79B23000000009	Servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità previsti dalla Strategia di Comunicazione del PR Veneto FSE+ 2021 - 2027	2,900,000.00	1	Attivata procedura di gara unitaria per il servizio di comunicazione del Programma Regionale PR FESR 2021-2027 unitamente al servizio di comunicazione del PR FSE + 2021-2027 onde assicurare omogeneità di attuazione e maggiore coordinamento nella realizzazione delle attività di comunicazione e informazione relative ai due Programmi.
S80007580279202200174	H71C23000050009	Servizio di Valutazione strategica ed operativa del PR Veneto FSE+ 2021 - 2027	2,100,000.00	1	Attivata procedura di gara unitaria che comprende le attività di valutazione, oltre che del PR FESR 2021-2027, anche del PR FSE + 2021-2027 al fine di assicurare omogeneità di attuazione e maggiore coordinamento nella realizzazione delle attività di comunicazione e informazione relative ai due Programmi.
S80007580279202200049	H71B21007260009	Servizi di supporto specialistico e Assistenza tecnica all'AdG PR FESR 2021-2027	2,774,280.00	1	Affidamento del servizio in house providing all'ente regionale strumentale Veneto Lavoro con DDR n. 207 del 11.12.2023 della Direzione Programmazione Unitaria.
S80007580279202300021		Servizi di connettività intranet, extranet, internet per il Consiglio regionale del Veneto	1,024,800.00	1	Verrà proposto un servizio analogo, ma con CPV diverso.

Il referente del programma
DORIGO MARCO

Note

(1) breve descrizione dei motivi



(Codice interno: 543578)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1351 del 25 novembre 2024

Aggiornamento delle direttive indirizzate alle società partecipate con le precedenti DGR n. 2101/2014, n. 447/2015 e n. 751/2021.*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento la Giunta regionale provvede ad aggiornare le direttive fornite alle proprie società partecipate con le DGR n. 2101/2014, n. 447/2015 e n. 751/2021.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, nell'ambito dei poteri di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo e amministrazione, previsti dallo Statuto regionale, e di quelli di indirizzo per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli enti, agenzie, aziende o altri organismi regionali, previsti dalla L.R. n. 54/2012, è intervenuta negli ultimi anni con vari provvedimenti volti a indirizzare le società a partecipazione regionale verso una razionalizzazione delle risorse e una riduzione dei costi di gestione, nonché al fine di dare attuazione a leggi statali e regionali intervenute in materia di società a partecipazione pubblica, oltre che a regolare il flusso informativo al fine di mettere in condizione il Consiglio regionale di svolgere al meglio i suoi poteri di indirizzo e alla Giunta medesima quelli di vigilanza e controllo previsto dall'art. 1, comma 3, della L.R. n. 39/2013.

Alcuni provvedimenti hanno riguardato ambiti specifici come ad esempio la DGR n. 2436/2013 relativa ai criteri di utilizzo delle auto di servizio delle società partecipate o, recentemente, la DGR n. 178/2024 che ha fornito le indicazioni per l'esercizio dei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'operato delle Società da parte dei rappresentanti regionali nei Comitati sede del controllo analogo congiunto.

Altri provvedimenti rivolti alle società partecipate hanno rivestito un carattere più organico, riguardando molteplici aspetti della vita societaria: dalla *governance* al personale, dai rapporti con l'Ente socio al contenimento delle spese, etc.

L'ultimo provvedimento a carattere generale, che è andato a sostituire precedenti provvedimenti di analoga natura, è stato la DGR n. 2101/2014, con cui sono state fornite alle società partecipate o a loro determinate categorie una serie di direttive sugli argomenti di seguito indicati:

- in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi,
- in materia di società strumentali,
- in materia di personale dipendente,
- in materia di comunicazione alla Regione,
- in materia di contenimento della spesa di varia natura,
- in materia di composizione e compensi agli organi societari,
- in materia di società indirette,
- in materia di requisiti per la nomina negli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale diretta ed indiretta,
- in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale,
- in materia di trasparenza e pubblicità e per l'aggiornamento modelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001,
- in materia di acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere forniti da società in house nonché all'affidamento alle medesime società di funzioni o servizi rivolti al pubblico.

Tale provvedimento era volto ad aggiornare le direttive di cui alla DGR n. 258/2013 che, a sua volta, aveva approvato un testo coordinato delle direttive introdotte dal medesimo provvedimento e dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 2951/2010, n. 1075/2011 e n. 2790/2012.

Risale infatti a quegli anni l'attenzione della Regione e, in genere, degli enti territoriali, nei confronti delle proprie società partecipate, per almeno due principali aspetti:

1. la verifica del processo di adeguamento "formale" delle società alle normative statali, molte delle quali recentemente introdotte nell'ordinamento e di non facile interpretazione/applicazione;
2. la promozione di ogni possibile azione ai fini dell'adeguamento "sostanziale" del *modus operandi* delle società alla particolare congiuntura economica internazionale e in particolar modo alla situazione italiana che richiedeva una

riduzione della spesa pubblica di tutti gli apparati pubblici regionali e locali.

In questi provvedimenti venivano pertanto assunte non solo delle direttive inerenti l'applicazione di norme di legge che le partecipate erano tenute, ove rientranti nelle fattispecie della norma, ad applicare, ma anche delle direttive, che traevano spunto da norme non direttamente applicabili alle Regioni e/o alle partecipate regionali con il chiaro messaggio che anche le società regionali erano chiamate, per così dire, "a fare la propria parte" per far fronte alla crisi.

Successivamente con DGR n. 447/2015, tra le altre cose, la Giunta regionale ha stabilito per le società controllate il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 e inoltre che le assunzioni a tempo indeterminato potessero avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, estendendo pertanto anche ad esse i limiti posti a carico dell'Amministrazione regionale da leggi nazionali (art. 1, comma 557 - quater della Legge n. 296/2006 e smi, art. 18, comma 2 bis del D.L. n. 112/2008 e smi e art. 3, comma 5 quater del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014).

Infine con la DGR n. 751/2021 sono state sostituite le direttive relative al personale dipendente delle società contenute nella DGR n. 2101/2014, a seguito delle modifiche arrecate dagli articoli 14 e 15 della L.R. 20 aprile 2021, n. 5 alla L.R. 24 dicembre 2013, n. 39.

Non essendo venuta meno l'esigenza di fornire un utile contributo alla *governance* delle società partecipate con una serie di direttive pensate a tutela delle società medesime e dell'Ente socio, considerato il passare del tempo e il mutato panorama normativo nazionale e regionale, nonché il diverso momento storico rispetto a quello che si era caratterizzato per una crisi finanziaria globale con pesanti ripercussioni a livello nazionale e che aveva reso necessarie misure stringenti della spesa pubblica, si ritiene opportuno intervenire per aggiornare le direttive fornite con le DGR n. 2101/2014, n. 447/2015 e n. 751/2021.

Tale aggiornamento pertanto è volto ad armonizzare le direttive con la nuova normativa nazionale intervenuta negli ultimi anni - tra tutti il D.Lgs. n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. codice dei contratti pubblici), il comma 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla Legge di conversione n. 157/2019, che ha stabilito la disapplicazione alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché ai loro enti strumentali in forma societaria delle disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e l'art. 1, comma 590 della Legge di bilancio n.160/2019 che tra le altre cose ha stabilito la disapplicazione delle medesime norme agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale - nonché ad adeguarle all'attuale contesto economico che, sia pur tra varie complessità, risulta migliorato rispetto a quello di circa tre lustri fa, mantenendo comunque un efficace controllo della spesa, ma evitando rigidità che vadano ad ingessare l'organizzazione e conseguentemente l'attività delle società.

A tal fine la competente Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali ha pertanto predisposto delle nuove direttive che andrebbero ad aggiornare e quindi sostituire quelle di cui ai tre provvedimenti sopra citati, come rappresentato nel prospetto sinottico che costituisce l'**Allegato A** dove sulla prima colonna sono riportate le direttive superate e sulla seconda quelle nuove da approvare.

Di seguito si riportano le motivazioni principali per le modifiche proposte.

A. Direttive in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi

Le modifiche sono volte ad aggiornare le direttive con il nuovo panorama normativo in materia e in particolare con il nuovo codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023).

Viene inoltre tenuto conto delle previsioni della DGR n. 671/2024 e dei vari protocolli di intesa sottoscritti dalla Regione in materia di appalti e per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico regionale, siglati dalla Regione con altri soggetti pubblici o privati.

B. Direttive in materia di società in house

La precedente direttiva della DGR n. 2101/2014 riportata sotto la lett. B era relativa alle società strumentali e derivava da una norma nazionale abrogata (art. 13 del D.L. n. 233/2006 - c.d. decreto Bersani). Si è pertanto ritenuto piuttosto più utile regolare alcuni aspetti delle società *in house*, tra cui anche il caso particolare di *in house a cascata*.

C. Direttive in materia di personale dipendente

Le modifiche previste sono volte da una parte ad armonizzare il testo all'avvenuta abrogazione dell'art. 9 della L.R. n. 39/2013 effettuata dalla lett. i) , comma 1, art. 15 della L.R. n. 14/2023 e dall'altra a rendere meno rigidi i limiti previsti alle assunzioni dalla DGR n. 447/2015. In proposito si deve considerare che l'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che i limiti o divieti alle assunzioni dell'ente controllante siano solo uno dei fattori di cui tener conto nel fissare gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, tra cui quelle di personale, delle società controllate, permettendo all'ente socio un approccio flessibile alla problematica assunzionale, posto che la norma non contiene richiami diretti alle norme di finanza pubblica che valgono per le spese, complessive ed individuali, del personale dipendente da enti pubblici. Del resto già nel corso degli anni la rigidità di detti limiti era stata superata per singole società con specifiche deliberazioni di Giunta sulla base di particolari motivazioni, in particolare per rafforzare il livello di efficienza e di sicurezza dell'organizzazione aziendale.

D. Direttive in materia di comunicazione alla Regione

Le modifiche proposte sono volte ad aggiornare il testo all'evoluzione normativa e a semplificare alcuni adempimenti.

E. Direttive in materia di contenimento della spesa di varia natura

Le direttive avevano esteso a tutte le società controllate alcune prescrizioni indirizzate dalla legge nazionale agli enti pubblici e alle società iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. Cambiato il panorama normativo (disapplicazione dei limiti previsti dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010) e considerata la poca efficacia ed equità dei vincoli basati sulla spesa storica, si è ritenuto di modificarle, fatta eccezione per il divieto delle spese per sponsorizzazione che si intende invece mantenere in quanto ritenute non pertinenti con la predefinizione delle attività svolte dalle società pubbliche. Vengono inoltre specificate le modalità di attuazione del comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 (fissazione degli obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento).

F. Direttiva in materia di composizione e compensi agli organi societari

Le direttive vengono aggiornate per chiarire le modalità di applicazione dei limiti previsti dalla legge regionale in presenza di quelli stabiliti dalla normativa nazionale, attualmente determinati rispettivamente dall'art. 7 della L.R. n. 39/2013 e per quanto riguarda la normativa nazionale dall'art. 4, comma 4, secondo periodo del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, come richiamato dall'art. 11, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016.

G. Direttive in materia di società indirette

Le modifiche proposte sul punto in questione sono volte ad una semplificazione del testo.

H. Direttive in materia di applicazione delle linee di indirizzo dettate dalla Regione

Le modifiche proposte sul punto in questione sono volte ad un'armonizzazione del testo.

I. Direttive in materia di adempimento a disposizioni normative cogenti nelle materie trattate

Le direttive contenute sul punto nella DGR n. 2101/2014 rimangono invariate.

L. Direttive in materia di requisiti per la nomina negli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale diretta ed indiretta

Il divieto a carico delle società controllate di nominare o designare un proprio amministratore in una propria controllata viene temperato dal recepimento della possibilità prevista dall'art. 11, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016.

M. Direttive in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale

Le modifiche proposte sul punto in questione sono volte ad un aggiornamento del testo alla normativa intervenuta, tra cui il D.Lgs. n. 175/2016, e ad una sua armonizzazione.

N. Direttive in materia di trasparenza e pubblicità e per l'aggiornamento modelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Le modifiche proposte sul punto in questione sono volte ad un'armonizzazione del testo.

Le direttive presenti al punto O) *Direttive relative all'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere forniti da società in house nonché all'affidamento alle medesime società di funzioni o servizi rivolti al pubblico* della DGR n. 2101/2014 vengono eliminate in quanto in parte già ricomprese nella lett. D delle nuove e in parte in quanto superflue.

Al fine di individuare con chiarezza i destinatari delle singole direttive si riporta di seguito in tabella una ripartizione delle società interessate dalle medesime.

Elenco società regionali (dirette e/o in house)	Quota di partecipazione al capitale sociale	Inquadramento
Veneto Acque S.p.A.	100%	Controllata dalla Regione in house
Veneto Edifici Monumentali S.r.l.	100%	Controllata dalla Regione in house
Veneto Sviluppo S.p.A.	100%	Controllata dalla Regione in house
Veneto Innovazione S.p.A.	100%	Controllata dalla Regione in house
Veneto Strade S.p.A.	76,43%	Controllata dalla Regione in house congiunto
Infrastrutture Venete S.r.l.	100%	Controllata dalla Regione
Sistemi Territoriali S.p.A.	100%	Controllata dalla Regione
Concessioni Autostradali Venete S.p.A.	50%	In house congiunto
Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	10%	In house congiunto
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.	9,48%	In house congiunto
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e concordato	76,66%	Controllata dalla Regione, in procedura concorsuale

Le presenti direttive, ove compatibili, si applicano anche alle società controllate in via indiretta.

Si propone, pertanto, in considerazione di quanto rappresentato, di approvare, come integrante e sostanziale al presente atto, l'**Allegato A**, contenente le nuove direttive da fornire alle società a partecipazione regionale, che vanno a sostituire quelle approvate con le DGR n. 2101/2014, n. 447/2015 e n. 751/2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la DGR 10.11.2014 n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013";

VISTA la DGR 7.04.2015 n. 447 "Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto, previsto ai sensi dell'art. 1 commi da 611 a 614 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)";

VISTA la DGR 15.06.2021 n. 751 "Sostituzione delle direttive indirizzate alle società controllate in materia di personale dipendente di cui alla lett. C) dell'allegato A alla DGR n. 2101/2014 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013";

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, come integrante e sostanziale al presente atto, l'**Allegato A**, contenente le nuove direttive da fornire alle società a partecipazione regionale, che vanno a sostituire quelle approvate con le DGR n. 2101/2014, n. 447/2015 e n.

751/2021;

3. di dare atto che le direttive di cui al precedente punto 2), ove compatibili, si applicano anche alle società controllate in via indiretta;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1351 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 14

AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE INDIRIZZATE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Direttive fornite con la DGR 2101/2014, la DGR 447/2015 e la DGR 751/2021	NUOVO TESTO
A) Direttive in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi (DGR 2101/2014) A-I. Le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione, per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, utilizzeranno la procedura di evidenza pubblica in applicazione della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici, mentre le altre società partecipate, ove non fossero già tenute per legge a tale applicazione, dovranno comunque adottare, per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi le modalità descritte nell'art. 27 del D. Lgs. 163/2006. Le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione adottano parametri di qualità e prezzo secondo le modalità previste dall'art. 5 della L.R. 39/2013." A-II. Le società devono adottare apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di servizi, in applicazione del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare dell'art. 125.	A) Direttive in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi A-I. Le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione sono tenute all'acquisto di lavori, forniture e servizi secondo la disciplina di cui al D.lgs. 36/2023 e delle altre disposizioni vigenti in materia e adottano altresì parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dal programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 39/2013. A-II. Ove possibile, le medesime società aderiscono alle convenzioni Consip o ricorrono al mercato elettronico della pubblica amministrazione – MePA o ad altri mercati elettronici – ovvero si dotano di una piattaforma di approvvigionamento digitale. A-III. Nell'acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea le società a partecipazione maggioritaria regionale utilizzano proprie procedure semplificate e si ispirano ai principi, ove compatibili, di cui agli indirizzi approvati con DGR n. 671/2024. A-IV. Le società a partecipazione regionale tenute a mettere in atto quanto previsto dai protocolli di intesa in materia di appalti e per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico regionale, siglati dalla Regione con altri soggetti pubblici o privati, riportano all'interno della relazione al bilancio d'esercizio le azioni a tal fine intraprese. A-V. In coerenza a quanto stabilito dall'art. 57 del D.lgs. 36/2023 le società a partecipazione maggioritaria regionale adottano nei capitolati di gara criteri ambientali volti ove possibile a ridurre il consumo di energia, a favorire il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e a ridurre i chilometri percorsi lungo tutte le fasi del ciclo di vita di beni, servizi e opere.
B) Direttive in materia di società strumentali (DGR 2101/2014) B-I. Le società costituite o partecipate dalla Regione del Veneto per la produzione di beni e servizi	B) Direttive in materia di società in house B-I. Le società regionali <i>in house</i> a partecipazione regionale maggioritaria, nell'apposita relazione da presentare contestualmente al bilancio di esercizio,



4db765c4



ALLEGATO A DGR n. 1351 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 14

strumentali alla propria attività, nonché, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di propria competenza, possono operare solo nei limiti appresso indicati: a) devono operare con gli enti costituenti o partecipanti; b) non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara; c) devono avere oggetto sociale esclusivo.	danno atto che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dalla Regione o dagli alti enti pubblici soci, in caso di controllo analogo congiunto, indicandone il relativo importo. B-II. In caso di svolgimento di attività anche in favore di terzi, la relazione deve indicare come essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. B-III. Entro il 31 ottobre le società in house a partecipazione regionale maggioritaria rendono disponibili ai competenti uffici regionali, secondo gli schemi predisposti dall'Amministrazione regionale, il budget per l'anno successivo, oltre che un preconsuntivo dell'esercizio in corso. Ove non fosse possibile per la società produrre un documento che riporti un risultato positivo a fine esercizio, la Direzione competente in materia di società partecipate dovrà convocare un tavolo di lavoro a cui partecipino rappresentanti della medesima società e delle strutture regionali affidanti, al fine di valutare possibili azioni volte al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario. B-IV. Le società in house a partecipazione regionale maggioritaria trasmettono ai competenti uffici regionali aggiornamenti sull'andamento dell'esercizio in corso ai fini del monitoraggio economico-finanziario. B-V. In caso di controllo analogo a cascata, la "società tramite" predispone l'istruttoria sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea della propria controllata mettendola a disposizione della Giunta regionale in tempo utile affinché questa possa fornire le opportune indicazioni di voto.
C) Direttive in materia di personale dipendente (DGR 751/2021) C-I. Gli organi amministrativi delle società controllate predispongono, in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della LR 39/2013, i piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, i quali devono contenere una specificazione dei costi collegati e una qualificazione delle risorse atte a coprirli. In tali piani, inoltre, deve essere indicato il contratto	C) Direttive in materia di personale dipendente C-I. Gli organi amministrativi delle società controllate dalla Regione predispongono, in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della LR 39/2013, i piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, i quali devono contenere una specificazione dei costi collegati e una qualificazione delle risorse atte a coprirli. In tali piani, inoltre, deve essere indicato il



4db765c4



ALLEGATO A DGR n. 1351 del 25 novembre 2024

pag. 3 di 14

nazionale di lavoro applicato e, per ciascuna posizione nell'organigramma, indicata la qualifica, la RAL e il costo aziendale e i minimi tabellari previsti e inoltre formulata una proposta di comparazione con il contratto vigente per il personale regionale. I piani triennali devono inoltre rappresentare in maniera chiara la dotazione organica al momento della predisposizione degli stessi, evidenziando inoltre gli eventuali esuberanti.	contratto nazionale di lavoro applicato e, per ciascuna posizione nell'organigramma, indicata la qualifica, la RAL e il costo aziendale. I piani triennali devono inoltre rappresentare in maniera chiara il personale in essere al momento della predisposizione degli stessi, evidenziando inoltre gli eventuali esuberanti.
C-II. Ove il piano triennale preveda un incremento del personale a tempo indeterminato rispetto a quello attualmente presente nella società, ai fini della sua sostenibilità, deve essere corredato da proiezioni economico-finanziarie di almeno cinque anni. Insieme al piano triennale le società presentano anche il proprio regolamento per il reclutamento del personale, la cui congruenza viene valutata dalla Struttura competente in materia di personale, che può prescrivere eventuali correttivi.	C-II. Ove il piano triennale preveda un incremento del personale a tempo indeterminato rispetto a quello attualmente presente nella società, ai fini della sua sostenibilità, deve essere corredato da proiezioni economico-finanziarie di almeno cinque anni. Insieme al piano triennale le società presentano anche il proprio regolamento per il reclutamento del personale, la cui congruenza viene valutata dalla Struttura competente in materia di personale, che può prescrivere eventuali correttivi.
C-III. Il Collegio Sindacale emette il parere previsto dall'art. 8, comma 1, della LR 39/2013, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile previsto dal piano triennale nonché sulla sua sostenibilità economico-finanziaria, anche sulla base delle proiezioni economiche elaborate dalla società di cui al C-II.	C-III. L'organo di controllo emette il parere previsto dall'art. 8, comma 1, della LR 39/2013, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile previsto dal piano triennale nonché sulla sua sostenibilità economico-finanziaria, anche sulla base delle proiezioni economiche elaborate dalla società di cui al C-II.
C-IV. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle Strutture regionali competenti nel settore in cui opera la società o che le abbiano affidato o debbano affidarle delle attività o che le erogino dei contributi, con il coordinamento della Struttura avente compiti di vigilanza sulle società e con il parere della Struttura competente in materia di personale, approva i piani triennali, anche con l'inserimento di particolari prescrizioni che diventano parte integrante dei piani stessi.	C-IV. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle Strutture regionali competenti nel settore in cui opera la società o che le abbiano affidato o debbano affidarle delle attività o che le erogino dei contributi, con il coordinamento della Struttura avente compiti di vigilanza sulle società e con il parere della Struttura competente in materia di personale, approva i piani triennali, anche con l'inserimento di particolari prescrizioni che diventano parte integrante dei piani stessi.
C-V. Le relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei piani redatte dagli organi amministrativi delle società devono essere trasmesse alla Giunta regionale entro il termine di due mesi dalla scadenza del semestre di riferimento e devono contenere una parte dedicata alle misure intraprese per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 9 della L.R. 39/2013 e nel caso esplicitare le ragioni ostative a tale raggiungimento.	C-V. Le relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei piani redatte dagli organi amministrativi delle società devono essere trasmesse alla Giunta regionale entro il termine di due mesi dalla scadenza del semestre di riferimento.
C-VI. A seguito dell'analisi effettuata, da parte della Struttura avente compiti di vigilanza sulle società, con il parere della Struttura competente in materia di personale ed eventualmente dell'Avvocatura	C-VI. A seguito dell'analisi effettuata, da parte della Struttura avente compiti di vigilanza sulle società, con il parere della Struttura competente in materia di personale ed eventualmente dell'Avvocatura regionale, sulle relazioni semestrali di attuazione dei piani triennali inviate dalle società o su altra documentazione pervenuta inerente l'attuazione dei piani triennali, la Giunta regionale, ove rinviene delle assunzioni avvenute in violazione di quanto



4db765c4



ALLEGATO A DGR n. 1351 del 25 novembre 2024

pag. 4 di 14

regionale, sulle relazioni semestrali di attuazione dei piani triennali inviate dalle società o su altra documentazione pervenuta inerente l'attuazione dei piani triennali, la Giunta regionale, ove rinvenga delle assunzioni avvenute in violazione di quanto previsto dai piani triennali, o in palese violazione della normativa nazionale vigente al momento delle assunzioni o di quanto previsto nei regolamenti per il reclutamento di personale o dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 9 della L.R. 39/2013, senza che le ragioni ostative siano valutate fondate, decide con proprio provvedimento quali misure adottare in proposito, oltre alla revoca dei componenti dell'organo amministrativo ove abbia provveduto alla loro nomina o designazione. C–VII. Fatto salvo il termine di legge previsto per la presentazione alla Giunta del piano triennale 2021-2023, i piani successivi saranno presentati, ogni tre anni, entro il 1° ottobre dell'anno precedente al triennio considerato. L'eventuale variazione del piano triennale è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata.” DGR 447/2015 Ad ogni modo, le assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, tenuto conto che la spesa regionale del personale è inferiore al 25% del totale della spesa corrente, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 3, comma 5 quater, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. Le società controllate in via diretta dovranno, ad ogni modo, assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557 – quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni.	previsto dai piani triennali, o in palese violazione della normativa nazionale vigente al momento delle assunzioni o di quanto previsto nei regolamenti per il reclutamento di personale o dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, decide con proprio provvedimento quali misure adottare in proposito, oltre alla revoca dei componenti dell'organo amministrativo ove abbia provveduto alla loro nomina o designazione. C–VII. I piani saranno presentati, ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio considerato. L'eventuale variazione del piano triennale è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. C–VIII. Nel caso in cui il costo del personale previsto dal piano dei fabbisogni superi il valore medio dell'analogo costo registrato nel triennio 2011/2013 (vincolo di legge a cui è soggetta la Regione), la previsione di un incremento di personale è ammessa, fermo restando la condizione della sostenibilità economico-finanziaria, ove sia presente almeno una delle seguenti condizioni: 1) le proiezioni economico-finanziarie evidenziano un miglioramento dell'efficienza tramite un aumento del fatturato in termini percentuali superiore a quello dei costi da sostenere, 2) le nuove assunzioni sono volte a migliorare la sicurezza, oppure sono dedicate ai fini della tutela dell'ambiente o del risparmio energetico, oppure sono necessitate per adempiere appositi obblighi normativi, 3) rispetto al triennio considerato la società presenta un mutamento sostanziale della tipologia o del volume delle attività. C–IX. Alle società controllate dalla Regione si applicano i medesimi limiti al <i>turn over</i> a cui è soggetta la Regione, fatto salvo nei casi in cui l'assunzione sia una sostituzione necessaria per lo svolgimento di un'attività non prescindibile, oppure sia necessaria per svolgere una nuova attività prevista dall'oggetto sociale o affidata dalla Regione, oppure nei casi indicati ai punti 1) e 2) della precedente direttiva.



4db765c4



ALLEGATO A DGR n. 1351 del 25 novembre 2024

pag. 5 di 14

D) Direttive in materia di comunicazione alla Regione (DGR 2101/2014) D-I. Entro il 31 marzo di ogni anno tutte le società a partecipazione regionale, anche al fine degli adempimenti previsti dal comma 587 art. 1 della legge 296/2006, dall'art. 22 del D.Lgs 33/2013 e dall'art. 13, comma 5 – bis del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014, devono comunicare all'amministrazione regionale l'ammontare del trattamento economico complessivo annuo lordo riconosciuto per l'anno precedente a favore di ciascun componente dell'organo amministrativo della società, del direttore generale e delle altre figure apicali. Se tali soggetti hanno diritto ad un gettone di presenza verrà comunicato l'importo complessivo derivante dal numero di sedute partecipate. Entro la medesima data, o entro le scadenze che saranno di volta in volta comunicate in corso d'anno, le società di cui sopra, devono comunicare alla Regione del Veneto tutte le informazioni a loro disposizione che saranno necessarie a soddisfare le richieste degli organi di controllo e in particolare della Corte dei Conti. D-II. Nel caso le società regionali possiedano partecipazioni in altre società, esse devono comunicare anche la composizione degli organi di tali società in scadenza nell'anno successivo, i relativi compensi, nonché gli eventuali poteri di nomina o designazione loro spettanti in relazione ai medesimi organi. D-III. Entro la medesima data le società a partecipazione regionale maggioritaria, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 5/2001 e dell'art. 58 della L.R. 39/2001, quelle partecipate dalla Regione del Veneto con quota di controllo, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 39/2013, quelle a partecipazione regionale maggiore o uguale al 30 % del capitale sociale e quelle per cui altra legge regionale lo preveda, trasmettono, previa condivisione con le strutture regionali competenti per materia, alla Giunta regionale una relazione sul raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi aziendali dell'anno precedente, una sull'individuazione degli obiettivi prefissati per l'anno in corso, nonché un prospetto sugli obiettivi di medio-lungo termine, a valere su di un periodo di 3-5 anni, utilizzando gli indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale.	D) Direttive in materia di comunicazione alla Regione D-I. Entro il 31 gennaio le società a partecipazione regionale, anche al fine degli adempimenti previsti dall'art. 22 del D.Lgs 33/2013, devono comunicare all'amministrazione regionale l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione e l'ammontare del trattamento economico complessivo annuo lordo riconosciuto per l'anno precedente a favore di ciascun componente dell'organo amministrativo della società. Entro le scadenze che saranno di volta in volta comunicate in corso d'anno, le società di cui sopra, devono comunicare alla Regione del Veneto tutte le informazioni a loro disposizione che saranno necessarie a soddisfare le richieste degli organi di controllo e in particolare della Corte dei Conti. D-II. Nel caso le società di cui al punto precedente possiedano partecipazioni in altre società, esse devono comunicare la quota di partecipazione, la composizione, durata e compensi degli organi di tali società, nonché gli eventuali poteri di nomina o designazione loro spettanti in relazione ai medesimi organi. D-III. Le società a partecipazione regionale maggioritaria, ai sensi dell'art. 58, comma 4, della L.R. 39/2001, quelle partecipate dalla Regione del Veneto con quota di controllo, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 39/2013 e quelle per cui altra legge regionale lo preveda, in coerenza con quanto stabilito nel DEFR in relazione agli obiettivi da perseguire da parte di ciascuna società, e in attuazione di quanto previsto dall'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, trasmettono, previa condivisione con le strutture regionali competenti per materia, alla Giunta regionale una relazione sul raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi aziendali dell'anno precedente, utilizzando gli indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale. L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, in attuazione del provvedimento della Giunta regolante la partecipazione del rappresentante regionale, prende atto della rendicontazione degli obiettivi e dei relativi pareri formulati dalle Strutture regionali competenti e formula eventuali rilievi.



4db765c4



ALLEGATO A DGR n. 1351 del 25 novembre 2024

pag. 6 di 14

D-IV. Entro la data di cui ai punti precedenti le società a partecipazione regionale con le quali la Regione abbia sottoscritto convenzioni o contratti di servizio, trasmettono, previa condivisione con le strutture regionali competenti per materia, alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2007, una relazione sulle attività svolte, utilizzando gli indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale, ai fini del controllo e monitoraggio sulle stesse. La Giunta regionale verrà informata annualmente in merito allo svolgimento dell'attività di controllo svolta dalle competenti strutture regionali. D-V. Entro la medesima data le società a partecipazione regionale in cui la Regione detenga una quota di controllo o almeno il 30% del capitale sociale dovranno trasmettere il budget previsto per l'anno in corso, il preconsuntivo dell'anno precedente, l'ultimo consuntivo approvato e quello del 2009, comprensivi delle indicazioni per le tipologie di spesa considerate dalla DGR 2951/2010, redatti secondo gli schemi predisposti dall'Amministrazione regionale. Nei documenti di budget deve essere presente una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento, come previsto dall'art. 2 della LR 39/2013. Secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 5, dello statuto regionale, il budget previsto per l'anno in corso deve essere trasmesso dalle società anche al Consiglio regionale. D-VI. Le società trasmetteranno all'Amministrazione regionale i verbali definitivi delle assemblee, non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui si sono tenute, che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, trasmetterà alla competente Commissione consiliare, unitamente ai provvedimenti di partecipazione alle medesime. D-VII. Le società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto forniscono, con aggiornamento della situazione al 31 dicembre di ogni anno, le informazioni previste dal D.Lgs n. 33/2013 necessarie a consentire l'inserimento sul sito istituzionale regionale, dell'elenco delle medesime società, dell'entità della quota regionale di partecipazione, anche minoritaria, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'Ente e le società medesime ovvero tra le stesse e loro società	D-IV. Nell'assemblea di cui sopra viene inoltre preso atto della valutazione effettuata dalle competenti Strutture regionali sul raggiungimento delle finalità, la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata, ai sensi dell'art. 3 della LR 39/2013. D-V. Entro il 31 ottobre le società a partecipazione regionale maggioritaria rendono disponibili ai competenti uffici regionali, secondo gli schemi predisposti dall'Amministrazione regionale, il budget per l'anno successivo, oltre che un preconsuntivo dell'esercizio in corso. D-VI. Le società partecipate trasmetteranno alla competente Struttura della Giunta regionale i verbali definitivi delle assemblee, non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui si sono tenute, i quali poi verranno trasmessi alla competente Commissione consiliare, unitamente ai provvedimenti di partecipazione alle medesime ed eventuali allegati. D-VII. In adempimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 della L.R. 39/2013, entro il 31 marzo di ogni anno le società controllate dalla Regione trasmettono al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nel secondo semestre dell'anno precedente ed un elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi nel medesimo periodo ed inoltre una relazione riportante le linee generali dell'attività prevista per il primo semestre dell'anno in corso. Parimenti, entro il 30 settembre dovranno essere trasmesse la relazione sull'attività svolta nel primo semestre dell'anno in corso, l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi nel medesimo periodo ed una relazione sulle linee generali dell'attività da svolgere nel secondo semestre.



4db765c4



ALLEGATO A DGR n. 1351 del 25 novembre 2024

pag. 7 di 14

controllate, indicando se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio. D-VIII. In adempimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 della L.R. 39/2013, entro la data di cui ai punti precedenti le società controllate trasmettono al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nel secondo semestre dell'anno precedente ed un elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi nel medesimo periodo ed inoltre una relazione riportante le linee generali dell'attività prevista per il primo semestre dell'anno in corso. Parimenti, entro il 30 settembre dovranno essere trasmesse la relazione sull'attività svolta nel primo semestre dell'anno in corso, l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi nel medesimo periodo ed una relazione sulle linee generali dell'attività da svolgere nel secondo semestre. Al fine di razionalizzare l'attività informativa a carico delle società, la prima relazione semestrale sull'attività svolta nel semestre precedente e quella sulle linee generali del semestre successivo coincideranno con quelle previste al precedente punto D-III, con la specificazione delle linee generali che avranno prioritaria attuazione nel corso del semestre successivo. Sulle relazioni semestrali e sulle linee generali delle attività previste, le strutture regionali competenti per settore di operatività delle società forniscono un parere al fine di permettere alla Giunta regionale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e di controllo, di fornire alle Società appositi indirizzi correttivi. E) Direttive in materia di contenimento della spesa di varia natura (DGR 2101/2014) E-I. A decorrere dall'anno 2014 il costo annuo complessivo per studi ed incarichi di consulenza, per la formazione, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non può essere superiore a quello sostenuto nell'anno 2013, per le società che abbiano rispettato i relativi limiti dettati dalla DGR 2951/2010. Le altre società devono ridurre progressivamente tali costi, distribuendo nell'arco di tre esercizi la riduzione in quote costanti, fino a raggiungere il rispetto dei succitati limiti per l'anno 2016. Le deroghe ai limiti in questione sono giustificate solo nel caso la mancata realizzazione delle attività legate ai succitati costi prefiguri un danno alla	E) Direttive in materia di contenimento della spesa di varia natura E-I. Le società a partecipazione regionale maggioritaria possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, come definiti nella Delibera della Corte dei Conti 15 febbraio 2005 n. 6/CONTR/05, ove siano presenti i seguenti presupposti: - corrispondenza dell'oggetto della prestazione richiesta con la mission aziendale; - accertamento dell'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della società la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico; - temporaneità dell'esigenza;



4db765c4



ALLEGATO A DGR n. 1351 del 25 novembre 2024

pag. 8 di 14

società medesima o a eventuali suoi creditori e devono essere rappresentate, con le specifiche motivazioni, nella relazione sul rispetto delle direttive di cui alla lett. H. In ogni caso le società non possono sostenere costi per sponsorizzazioni. Le proposte di contenimento delle spese di funzionamento, presentate ai sensi dell'art. 2 della LR 39/2013, con le modalità indicate dalla lett. D – V delle presenti direttive, devono comunque prefigurare un equilibrio economico finanziario della società. Per le società che possono raggiungere il rispetto dei limiti succitati entro il 2016, la proposta di contenimento delle spese di funzionamento dovrà presentare almeno la riduzione di uno o più costi riconducibili a spesa di funzionamento. Sulle proposte forniscono il loro parere le Strutture regionali titolari di somme stanziare a bilancio per l'erogazione di contributi o finanziamenti in favore delle società proponenti. La Giunta, con il medesimo provvedimento regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio della società, si pronuncia in merito alla proposta di contenimento, tenuto conto dei criteri summenzionati e che l'erogazione di finanziamenti e di contributi è subordinata alla condivisione della medesima proposta, secondo quanto previsto dall'articolo di legge regionale succitato. E-II. In fase di rinnovo dei contratti di servizio la Regione del Veneto terrà conto del risparmio di spesa conseguito dall'applicazione delle direttive di cui sopra al fine della riduzione dei relativi corrispettivi. E-III. In sede di approvazione del bilancio societario dovrà essere distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al risparmio di spesa conseguito attraverso la riduzione delle spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e per sponsorizzazioni. F) Direttiva in materia di composizione e compensi agli organi societari (DGR 2101/2014) F-I. Le società controllate, anche in via indiretta, adeguano i propri statuti, ove necessario e per quanto riguarda la composizione degli organi sociali, l'attribuzione di deleghe ed il divieto di corrispondere gettoni di presenza, alle disposizioni	- particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. E-II. Le società a partecipazione regionale maggioritaria sono tenute ad adottare un proprio Regolamento per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. E-III. Le società a partecipazione regionale maggioritaria non possono sostenere spese per sponsorizzazioni. E-IV. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 2 della L.R. 39/2013, le società controllate dalla Regione presentano le loro proposte entro il 31 marzo di ogni anno. Anche sulla base di queste, la Giunta, con il medesimo provvedimento regolante la partecipazione del rappresentante regionale alle rispettive assemblee aventi all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci di esercizio delle società, assegna gli obiettivi specifici annuali e pluriennali per il contenimento delle spese di funzionamento e prende atto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio in approvazione. F) Direttiva in materia di composizione e compensi agli organi societari F-I. Nelle società controllate dalla Regione, il limite massimo ai compensi spettanti ai suoi organi è costituito dall'importo minore tra quello determinato dall'applicazione della legge nazionale



4db765c4



ALLEGATO A DGR n. 1351 del 25 novembre 2024

pag. 9 di 14

di cui all'art. 6 della LR 39/2013 e ad eventuale altra normativa statale o regionale vigente in materia. F–II. Nelle società controllate, oltre al rispetto del limite, per quanto riguarda i compensi degli amministratori, previsto dalla lett. b) co. 1 dell'art. 17 della L.R. 47/2012, a partire dal primo rinnovo i compensi annui lordi onnicomprensivi spettanti ai componenti degli organi non possono essere superiori a quelli indicati nell'art. 7 della L.R. 39/2013. F–III. A decorrere dall'esercizio 2015 le società controllate titolari di affidamento diretto da parte della Regione per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, fatto salvo il caso che il risultato benché negativo sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. F – IV. Fatto salvo quanto previsto dalla DGR 2436/2013, i rimborsi spese dovuti per l'espletamento dell'incarico ai componenti degli organi delle società controllate non possono ricomprendere spese diverse da quelle ammissibili per le missioni dei dipendenti regionali né prevedere limiti superiori alle medesime. A tal fine, ove fosse necessario, le società controllate adeguano i propri statuti e regolamenti. G) Direttive in materia di società indirette (DGR 2101/2014) G-I. Le società partecipate dalla Regione del Veneto forniranno alle proprie società controllate, fatta eccezione per quelle quotate in mercati regolamentati, le medesime direttive a loro trasmesse dalla Giunta Regionale in materia di personale, di compensi agli organi societari, di costi relativi per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e costi per sponsorizzazioni. Le eventuali deroghe volte ad evitare un danno per la società o i creditori saranno comunicate all'organo amministrativo della società controllante.	e quello determinato dall'applicazione della norma regionale. F–II. I rimborsi spese dovuti per l'espletamento dell'incarico ai componenti degli organi delle società controllate dalla Regione, riconosciuti entro i limiti previsti dall'art. 7 della L.R. 39/2013, non possono ricomprendere spese diverse da quelle ammissibili per le missioni dei dirigenti regionali. A tal fine, ove fosse necessario, le società controllate adeguano i propri statuti e regolamenti. G) Direttive in materia di società indirette G-I. Le presenti direttive, ove compatibili, si applicano anche alle società controllate in via indiretta.



4db765c4



ALLEGATO A DGR n. 1351 del 25 novembre 2024

pag. 10 di 14

H) Direttive in materia di applicazione delle linee di indirizzo dettate dalla Regione (DGR 2101/2014) H-I. Anche al fine della rideterminazione dei corrispettivi dei contratti di servizio in fase di rinnovo, il Consiglio di Amministrazione o, dove previsto, l'Amministratore Unico delle società, illustra, in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto delle direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto o delle norme cogenti nelle materie trattate ai sensi della lettera I). A tal fine la documentazione relativa al bilancio di esercizio, corredata della relativa convocazione, dovrà pervenire alla Giunta regionale, anche in formato elettronico, con congruo anticipo (almeno 20 giorni lavorativi) rispetto alla data prevista per l'assemblea, che l'Amministrazione regionale, per il tramite del responsabile della Struttura competente, si riserva di chiedere il posticipo o la variazione per esigenze istruttorie o di approvazione del relativo atto di partecipazione. L'organo amministrativo riporterà nel medesimo documento i dati di cui sopra anche in relazione alle proprie società controllate, ove presenti. Conseguentemente, nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione di un rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio verrà riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e verranno formulate le opportune osservazioni.	H) Direttive in materia di applicazione delle linee di indirizzo dettate dalla Regione H-I. L'organo amministrativo delle società a partecipazione regionale maggioritaria illustra, in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto delle direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto. A tal fine la documentazione relativa al bilancio di esercizio, corredata della relativa convocazione, dovrà pervenire alla Giunta regionale, anche in formato elettronico, con congruo anticipo (almeno 20 giorni lavorativi) rispetto alla data prevista per l'assemblea. Nel medesimo documento saranno riportati i dati di cui sopra anche in relazione alle proprie società controllate, ove presenti. Conseguentemente, nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione di un rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio verrà riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e verranno formulate le opportune osservazioni.
I) Direttive in materia di adempimento a disposizioni normative cogenti nelle materie trattate (DGR 2101/2014) I-I. Le direttive del presente provvedimento si applicano alle società a partecipazione regionale qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti più restrittive nelle materie trattate.	I) Direttive in materia di adempimento a disposizioni normative cogenti nelle materie trattate I-I. Le direttive del presente provvedimento si applicano alle società a partecipazione regionale qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti più restrittive nelle materie trattate.
L) Direttive in materia di requisiti per la nomina negli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale diretta ed indiretta (DGR 2101/2014) L-I. Le persone nominate o designate dalla Giunta regionale negli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti previsti dalla legge e dai rispettivi statuti societari, di provate capacità	L) Direttive in materia di requisiti per la nomina negli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale diretta ed indiretta L-I. Le persone nominate o designate dalla Giunta regionale negli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti previsti dalla legge e dai rispettivi statuti societari, di provate capacità



4db765c4



ALLEGATO A DGR n. 1351 del 25 novembre 2024

pag. 11 di 14

professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all'incarico da svolgere. L-II. Non potrà essere nominata o designata dalla Giunta regionale quale componente dell'organo amministrativo di una società a partecipazione regionale una persona che ricopra al momento della designazione o della nomina l'incarico di consigliere in altra società a partecipazione regionale, anche indiretta. L-III. Le società a partecipazione regionale si asterranno dal nominare o designare consiglieri propri o di altra società a partecipazione regionale negli organi amministrativi di società da loro partecipate. L-IV. La persona nominata o designata da una società a partecipazione regionale per ricoprire l'incarico di componente dell'organo amministrativo di una propria società partecipata, dovrà essere in possesso oltre ai requisiti previsti dalla legge e dai rispettivi statuti societari, di provate capacità professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all'incarico da svolgere. M) Direttive in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale (DGR 2101/2014) M-I. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate controllate, anche in via indiretta, dalla Regione dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013 ed inoltre non potrà essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione, secondo quanto previsto all'art. 23 – bis c. 5 – ter del decreto legge 201/2011, come fissato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014, e s.m.i.. M-II. I componenti, di nomina o designazione regionale, degli organi amministrativi di società controllate dalla Regione, all'atto del loro	professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all'incarico da svolgere. L-II. Non potrà essere nominata o designata dalla Giunta regionale quale componente dell'organo amministrativo di una società a partecipazione regionale una persona che ricopra al momento della designazione o della nomina l'incarico di consigliere in altra società a partecipazione regionale, anche indiretta. L-III. Le società controllate dalla Regione si asterranno dal nominare o designare negli organi amministrativi di società da loro partecipate consiglieri di altra società a partecipazione regionale o propri consiglieri a meno che, in questo secondo caso, non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. L-IV. La persona nominata o designata da una società controllata dalla Regione per ricoprire l'incarico di componente dell'organo amministrativo di una propria società partecipata, dovrà essere in possesso oltre ai requisiti previsti dalla legge e dai rispettivi statuti societari, di provate capacità professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all'incarico da svolgere. M) Direttive in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale M-I. I componenti, di nomina o designazione della Giunta regionale degli organi amministrativi di società a partecipazione regionale maggioritaria dalla Regione, all'atto del loro insediamento in carica, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di presa d'atto della possibilità di essere revocati per giusta causa, su decisione dell'organo regionale competente alla nomina o designazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. 39/2013, di inottemperanza da parte della società alle direttive fornite col presente provvedimento ed in caso di un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari. M-II. Le società a partecipazione regionale maggioritaria non possono effettuare spese di



4db765c4



ALLEGATO A DGR n. 1351 del 25 novembre 2024

pag. 12 di 14

insediamento in carica, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di presa d'atto della possibilità di essere revocati per giusta causa, su decisione dell'organo regionale competente alla nomina o designazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. 39/2013, di inottemperanza da parte della società alle direttive fornite col presente provvedimento ed in caso di un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari. M-III. Le società partecipate totalmente o in via maggioritaria dalla Regione, a partire dall'anno 2013, devono ridurre le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi del 50% rispetto a quelle effettuate nell'anno 2011. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge. Al fine di monitorare il rispetto di tale direttiva le società di cui sopra trasmetteranno alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno una relazione attestante gli importi delle spese in questione effettuate nell'anno precedente e nell'anno 2011. M-IV. Le società a partecipazione regionale sono tenute a recepire i criteri di utilizzo delle auto di servizio di cui all'Allegato A della DGR n. 2436 del 20/12/2013 nei propri statuti o atti di ordinamento interno, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'utilizzo di auto aziendale, in via ordinaria, per gli organi e le strutture di vertice aziendale nel tragitto abitazione-luogo di lavoro, nonché misure per il contenimento della spesa pubblica (per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi). Detti criteri si applicano qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti, vigenti o successive alla data di adozione della presente direttiva, più restrittive. Le società a partecipazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano alla Giunta Regionale, pubblicano e aggiornano nel proprio sito internet aziendale, i dati e le informazioni al 31 dicembre dell'anno precedente relativi all'utilizzo delle auto aziendali da parte del proprio personale, secondo le disposizioni emanate dalla Regione del Veneto. In particolare, le società si impegnano ad indicare in appositi prospetti riepilogativi le seguenti	ammontare superiore al 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge, per servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale e autostradale, nonché per interventi di risanamento ambientale e di realizzazione di infrastrutture di servizio pubblico. Al fine di monitorare il rispetto di tale direttiva le società di cui sopra trasmetteranno alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno una relazione attestante gli importi delle spese in questione effettuate nell'anno precedente e nell'anno 2009. M-III. Le società a partecipazione regionale maggioritaria sono tenute a recepire i criteri di utilizzo delle auto di servizio di cui all'Allegato A della DGR n. 2436 del 20/12/2013 nei propri statuti o atti di ordinamento interno, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'utilizzo di auto aziendale, in via ordinaria, per gli organi e le strutture di vertice aziendale nel tragitto abitazione-luogo di lavoro, nonché misure per il contenimento della spesa pubblica (per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi). Detti criteri si applicano qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti, vigenti o successive alla data di adozione della presente direttiva, più restrittive. Le medesime società, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano alla Giunta Regionale, pubblicano e aggiornano nel proprio sito internet aziendale, i dati e le informazioni al 31 dicembre dell'anno precedente relativi all'utilizzo delle auto aziendali da parte del proprio personale, secondo le disposizioni emanate dalla Regione del Veneto. In particolare, le società si impegnano ad indicare in appositi prospetti riepilogativi le seguenti informazioni relative alle auto di servizio: tipo di veicolo (autovettura o autocarro/altro), marca e modello, anno di immatricolazione, titolo di possesso (proprietà, comodato d'uso, noleggio), settore/area di attività di impiego, se rientra o meno in un piano di riduzione e la proposta di razionalizzazione (mantenere, rottamare, vendere, sostituire con veicolo di cilindrata inferiore). Le società sono tenute, inoltre, a riportare i dati relativi



4db765c4



ALLEGATO A DGR n. 1351 del 25 novembre 2024

pag. 13 di 14

informazioni relative alle auto di servizio: tipo di veicolo (autovettura o autocarro/altro), marca e modello, anno di immatricolazione, titolo di possesso (proprietà, comodato d'uso, noleggio), settore/area di attività di impiego, se rientra o meno in un piano di riduzione e la proposta di razionalizzazione (mantenere, rottamare, vendere, sostituire con veicolo di cilindrata inferiore). Le società sono tenute, inoltre, a riportare i dati relativi al numero di missioni autorizzate annualmente mediante l'uso dell'auto propria, distinguendo se effettuate dai componenti degli organi sociali o dai dipendenti, nonché indicando l'importo globale dei relativi rimborsi spese, distinto tra componenti degli organi sociali e dipendenti. Il mancato invio alla Giunta Regionale o la mancata pubblicazione via web nei termini stabiliti delle informazioni inerenti le auto di servizio o il mancato recepimento dei criteri di utilizzo comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti." M-V. Le società monitorano l'applicazione dei commi da 471 a 475 dell'art. 1 della legge 147/2013 richiedendo apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai propri dipendenti, ai componenti degli organi sociali nonché ai lavoratori autonomi a cui debbano pagare delle prestazioni e, con cadenza annuale, relazionano in merito alla Giunta regionale. N) Direttive in materia di trasparenza e pubblicità e per l'aggiornamento modelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (DGR 2101/2014) N-I. Nei siti web delle società controllate, anche in via indiretta, deve essere sempre possibile reperire facilmente da parte di chiunque le informazioni complete di cui all'art. 11, c. 1, della L.R. 39/2013. Le strutture regionali prima di procedere all'eventuale erogazione di contributi e finanziamenti alle società controllate devono verificare che il loro sito web sia conforme a quanto sopra indicato. N-II. Le società a partecipazione regionale devono aggiornare i propri modelli di organizzazione ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 alle modificazioni normative introdotte dalla L. 190/2012 e ad eventuali successive leggi in materia. Gli organi amministrativi delle medesime società, annualmente, in sede di approvazione del bilancio, relazionano all'assemblea in merito al funzionamento del	al numero di missioni autorizzate annualmente mediante l'uso dell'auto propria, distinguendo se effettuate dai componenti degli organi sociali o dai dipendenti, nonché indicando l'importo globale dei relativi rimborsi spese, distinto tra componenti degli organi sociali e dipendenti. Il mancato invio alla Giunta Regionale o la mancata pubblicazione via web nei termini stabiliti delle informazioni inerenti le auto di servizio o il mancato recepimento dei criteri di utilizzo comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti. M-IV. Le società controllate dalla Regione monitorano il rispetto del limite massimo al trattamento economico degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dei dipendenti, previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, richiedendo apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Effettuano inoltre il medesimo controllo nei confronti dei lavoratori autonomi a cui debbano pagare delle prestazioni, in applicazione dei commi da 471 a 475 dell'art. 1 della legge 147/2013. N) Direttive in materia di trasparenza e pubblicità e per l'aggiornamento modelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 N-I. Nei siti web delle società controllate dalla Regione, anche in via indiretta, deve essere sempre possibile reperire facilmente da parte di chiunque le informazioni complete di cui all'art. 11, c. 1, della L.R. 39/2013. Le strutture regionali prima di procedere all'eventuale erogazione di contributi e finanziamenti alle società controllate devono verificare che il loro sito web sia conforme a quanto sopra indicato. N-II. Le società a partecipazione regionale maggioritaria devono tenere aggiornati i propri modelli di organizzazione ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai mutamenti della normativa in materia e dell'organizzazione aziendale. Gli organi amministrativi delle medesime società, annualmente, in sede di approvazione del bilancio,



4db765c4



sistema di controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.. O) Direttive relative all’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere forniti da società in house nonché all’affidamento alle medesime società di funzioni o servizi rivolti al pubblico. (DGR 2101/2014) O–I. L’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere effettuata presso una società in house deve essere preceduta da una verifica dell’impossibilità di produrli tramite l’organizzazione regionale e da una indagine di mercato che ne dimostri la convenienza svolta dalla competente struttura regionale e previo parere favorevole della competente commissione consiliare. O–II. I medesimi presupposti devono sussistere, ai sensi dell’art. 3, c. 2, della L.R. 39/2013 anche per l’affidamento alle medesime società di funzioni o servizi rivolti al pubblico. O–III. In applicazione del comma 3 dell’articolo di legge succitato, entro il 15 aprile di ogni anno le strutture regionali competenti trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa il raggiungimento delle finalità, la stima dei costi e gli effetti prodotti dalle acquisizioni e dagli affidamenti alle società in house effettuati nell’anno precedente. La Giunta, entro il 30 settembre di ogni anno, con apposito atto informerà la competente commissione consiliare della propria valutazione.	relazionano all’assemblea in merito al funzionamento del sistema di controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..



4db765c4



(Codice interno: 543579)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1352 del 25 novembre 2024

Assegnazione di una disponibilità finanziaria per l'anno 2024 per la gestione di spese di funzionamento della Giunta regionale.*[Giunta regionale]*

Note per la trasparenza:
Assegnazione, per l'esercizio 2024, a favore della Segreteria della Giunta regionale della disponibilità finanziaria per le spese di funzionamento dell'organo.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La Segreteria della Giunta regionale, nello svolgimento della propria attività di supporto da considerarsi essenziale per la natura istituzionale della stessa, deve direttamente far fronte alle eventuali spese di funzionamento della Giunta nella sua collegialità, anche con riferimento alle sedute dell'organo.

Per le finalità sopra indicate, nonché per le spese di rappresentanza istituzionale della Giunta regionale, al pari delle ultime annualità, nel Bilancio di previsione 2024-2026 approvato con Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, nel capitolo U101678, intitolato "Spese di rappresentanza istituzionale della Regione afferenti agli Assessori della Giunta regionale nonché per lo svolgimento delle sedute di Giunta", è stata allocata la complessiva somma di euro 200.000,00 anche per l'esercizio corrente.

Ai fini della determinazione delle risorse annue per le spese di cui sopra, è opportuno evidenziare che a partire dalla scorsa Legislatura, considerate le persistenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, si è progressivamente operata una riduzione delle medesime.

Infatti con specifico riferimento alle spese di funzionamento della Giunta regionale, con il presente atto, si propone di mantenere le riduzioni operate o confermate nel corso della X Legislatura e da ultimo proseguite nell'anno 2023, con le DDGR n. 1014/2015, n. 575/2016, n. 70/2017, n. 39/2018, n. 160/2019, n. 279/2020, n. 570/2021, n. 468/2022 e n. 649/2023, prevedendo il budget di € 15.960,00 sul capitolo U101678 per l'esercizio di competenza 2024, con una diminuzione effettiva di € 10.640,00 rispetto alle disponibilità annue assegnate precedentemente.

Infine, quanto alle spese di rappresentanza istituzionale, rilevato il perdurare dell'attuale contesto di crisi internazionale, si propone di rinviare ogni determinazione in merito all'assunzione di dette spese, in prosecuzione con quanto stabilito per le ultime annualità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Leggi regionali n. 6/1980 e n. 39/2001;

VISTA la Legge regionale n. 47 del 21.12.2012;

VISTA la Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

VISTA la Legge regionale n. 32 del 22.12.2023 "Bilancio di previsione 2024-2026";

VISTE le DDGR n. 1014 del 4.08.2015, n. 575 del 5.05.2016, n. 70 del 27.01.2017, n. 39 del 19.01.2018, n. 160 del 22.02.2019, n. 279 del 10.03.2020, n. 570 del 4.05.2021, n. 468 del 29.04.2022 e n. 649 del 30.05.2023;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 25 del 29 dicembre 2023 "Bilancio Finanziario Gestionale 2024 - 2026";

VISTA la DGR n. 36 del 23 gennaio 2024 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2024 - 2026";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre a favore della Segreteria della Giunta regionale lo stanziamento di un importo pari ad euro 15.960,00 per il funzionamento della Giunta regionale e lo svolgimento delle sedute dell'organo;
3. di determinare in euro 15.960,00, per le finalità di cui al punto 2, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Segretario della Giunta regionale al realizzarsi dell'obbligazione di spesa, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo U101678 del Bilancio di previsione 2024-2026, intitolato "Spese di rappresentanza istituzionale della Regione afferenti agli Assessori della Giunta regionale nonché per lo svolgimento delle sedute di Giunta" per l'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che le spese previste nel presente atto sono di natura commerciale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 543613)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1354 del 25 novembre 2024

Legge Speciale per Venezia. Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'ARPAV regolante le modalità di esecuzione delle indagini ambientali volte all'approfondimento della conoscenza delle problematiche di inquinamento delle acque sotterranee di grande estensione territoriale, nell'ambito del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia. DGR n. 1033/2020, n. 1401/2020 e n. 1660/2021.

*[Venezia, salvaguardia]***Note per la trasparenza:**

Con Deliberazioni del Consiglio regionale n. 150/2019 e n. 88/2020, recepite rispettivamente con Deliberazioni di Giunta regionale n. 1033/2020 e n. 1401/2020, sono stati approvati i piani di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia, derivanti dalla riallocazione di risorse finanziarie, dalla revoca di precedenti assegnazioni relative ad interventi non realizzati e da economie di spesa accertate, nell'ambito dei quali sono state individuate specifiche risorse per interventi emergenziali per la messa in sicurezza e la bonifica ambientale in siti inquinati ricompresi nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia. Con il presente provvedimento si approva lo schema di Convenzione con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) al fine di dare attuazione ad un programma di indagini ambientali volto alla definizione del tema dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee per un importo complessivo di Euro 305.000,00.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge 16 aprile 1973, n. 171 e le successive Leggi 29 novembre 1984, n. 798, 8 novembre 1991, n. 360 e 5 febbraio 1992, n. 139 rappresentano il quadro normativo di riferimento finalizzato alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna definendo gli obiettivi, le procedure per realizzarli e le competenze dei soggetti istituzionali coinvolti nella sua attuazione.

In tale contesto, la Regione del Veneto ha emanato la Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante", stabilendo quindi anche l'ambito territoriale di competenza.

In applicazione dell'art.3 della suddetta L.R. n. 17/1990 la Regione del Veneto ha predisposto il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000" (di seguito "Piano Direttore 2000") approvato dal Consiglio regionale con la Deliberazione n. 24 del 1° marzo 2000.

Inoltre l'art. 4 della L.R. n. 17/1990 stabilisce che la Giunta regionale predisponga, sulla base degli obiettivi e delle linee guida del Piano Direttore 2000 ed in relazione ai finanziamenti disponibili, i programmi degli interventi da attuare da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

Gli interventi di competenza regionale attuati con gli stanziamenti della Legge Speciale per Venezia sono riconducibili ai settori della fognatura e della depurazione, dei servizi acquedottistici, dell'agricoltura, della zootecnica, della riqualificazione del reticolo idrografico scolante nella Laguna, della bonifica di siti inquinati e del monitoraggio ambientale, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento nel Bacino Scolante e, di conseguenza, quello veicolato nella laguna di Venezia.

Nell'ambito degli interventi di competenza regionale, la Regione del Veneto, in linea con quanto previsto dal Piano Direttore 2000, ha assegnato specifiche risorse per l'attuazione di interventi volti al recupero e alla bonifica di siti contaminati, ubicati nel territorio del Bacino Scolante. Si evidenzia infatti che la gestione non corretta dei reflui, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni industriali e dalle comuni attività antropiche determina, nel tempo, impatti significativi sulla qualità dei suoli ed in particolare sullo stato qualitativo delle falde acquifere.

Tali interventi ricomprendono attività di caratterizzazione ambientale dei siti, per conoscere il grado di contaminazione presente, nonché interventi di messa in sicurezza/bonifica delle aree, con l'obiettivo finale di ripristinare il sito restituendolo agli usi legittimi.

Si evidenzia che nel corso degli interventi di bonifica e indagine ambientale realizzati nell'ambito del territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, i cui procedimenti sono di competenza della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 17/1990 e ss.mm.ii. e per i quali ARPAV esercita la propria attività di controllo, sono emerse alcune criticità riconducibili ad uno stato di contaminazione o di alterazione chimica, fisica o biologica della matrice acque sotterranee, non riferibili ad una

singola origine o ad uno specifico evento di contaminazione per il quale è in corso un procedimento di bonifica, quanto piuttosto a fonti diffuse. Tali contaminazioni, individuate dagli Enti locali e di controllo, risultano contraddistinte da rilevanti estensioni territoriali.

ARPAV dispone di una rete piezometrica di monitoraggio molto estesa, derivante dalle attività svolte nell'ambito dei soprarichiamati procedimenti di bonifica, nonché da ulteriori progetti, tra cui a titolo esemplificativo si rammentano la Rete Direttiva Nitrati (91/676/CE), la Rete Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), le indagini svolte in ottemperanza a quanto previsto dal Masterplan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera, approvato nell'ambito dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera (DPCM in data 15/11/2001), in aree un tempo afferenti al Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera ed ora ricadenti al di fuori di detto sito a seguito della sua ripermimetrazione approvata con D.M. 24 aprile 2013, n. 144 e D.M. 22 dicembre 2016, n. 386, la Banca dati idrogeologica della Città metropolitana di Venezia.

Ai fini dell'attuazione di tali indagini ambientali, si richiama inoltre il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 "Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 4 aprile 2009 n. 79), che prevede, in continuità con la preesistente normativa (D.Lgs. 152/1999), l'effettuazione di un monitoraggio delle acque sotterranee di tipo qualitativo e quantitativo, attraverso due specifiche reti di monitoraggio.

Si evidenzia inoltre che, secondo le previsioni di cui al paragrafo 6.3 dell'Elaborato E dell'Allegato A all'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con DGR n. 988 del 09/08/2022 e pubblicato nel BUR n. 107 del 02/09/2022, recante l'aggiornamento al Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinare (PRBAI), *"La gestione dell'inquinamento delle falde, che riveste grande importanza ai fini dell'approvvigionamento a uso potabile/irriguo e della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, richiede azioni coordinate per garantire la salute dei cittadini, la tutela delle risorse ambientali e il proseguimento delle attività antropiche potenzialmente impattate. Si intende avviare una serie di azioni volte ad approfondire la conoscenza delle problematiche di inquinamento delle acque sotterranee, in particolare attraverso:*

- *la definizione di Piani per la gestione delle aree ad inquinamento diffuso delle acque sotterranee secondo le modalità descritte dalla Linea Guida SNPA approvate con deliberazione del Consiglio federale n. 76/2016;*
- *il finanziamento in favore delle Province per l'esecuzione di Programmi di indagine sui principali plume di contaminazione".*

Da quanto sopra descritto, preso atto che all'interno del territorio del Bacino Scolante sono state rilevate situazioni di inquinamento delle acque sotterranee, ad esempio per sostanze organoclorurate, contraddistinte da rilevanti estensioni territoriali, in considerazione degli specifici obblighi in capo alla Regione del Veneto e all'ARPAV e al comune interesse volto alla definizione di tali stati di contaminazione, si ritiene urgente e prioritario approfondire la conoscenza della problematica, a salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente.

A tale proposito, con Deliberazione n. 1033 del 28 luglio 2020, la Giunta regionale ha recepito il "Piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti da economie di spesa accertate e dalla revoca di assegnazioni di precedenti riparti", approvato dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 150 del 10 dicembre 2019.

Nell'ambito della suddetta DGR n. 1033/2020, è stato destinato l'importo di € 5.829.232,39 per "Interventi emergenziali di bonifica ambientale di siti contaminati nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia" (scheda progetto A/3).

Con successiva Deliberazione n. 1401 del 16 settembre 2020, la Giunta regionale ha recepito inoltre il "Piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti dalla revoca di precedenti assegnazioni relative ad interventi non realizzati", approvato dal Consiglio regionale n. 88 del 21/07/2020.

La Deliberazione n. 1401/2020 individua risorse per un importo di € 4.858.972,39 da destinare ad "Ulteriori interventi emergenziali per la messa in sicurezza e la bonifica ambientale in siti inquinati ricompresi nel territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia" (scheda progetto C-4).

Tali assegnazioni consentono di portare a compimento una serie di attività di caratterizzazione, di indagine ambientale, progettazione e realizzazione di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti identificati come contaminati, o potenzialmente contaminati, ai sensi del Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Successivamente, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1660 del 29/11/2021, utilizzando parte degli stanziamenti disposti con le DGR n. 1033/2020 e n. 1401/2020, è stato approvato l'elenco degli interventi di bonifica di siti contaminati

ricadenti nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, individuati come prioritari sulla base di specifici criteri che tengono in considerazione i rischi di carattere ambientale, sanitario, strutturale e di prevenzione incendi, ai fini del loro finanziamento ai sensi di quanto disposto dal piano di riparto dei fondi della Legge Speciale per Venezia approvato dal Consiglio regionale con le Deliberazioni n. 1033/2020 e n. 1401/2020 sopra richiamate.

In tale contesto, si evidenzia la disponibilità di un importo residuo di € 305.000,00, derivante dalla parziale ripartizione degli stanziamenti disposti con le DGR n. 1033/2020 e n. 1401/2020 sopra richiamate, la cui destinazione non è ancora stata disposta dalla Giunta regionale.

Si propone, quindi, di assegnare € 305.000,00 ad ARPAV per l'attuazione di un programma di indagini ambientali volto alla definizione del tema dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee, secondo quanto previsto dal Piano Direttore 2000 e dall'Aggiornamento al Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinata di cui alla sopra richiamata DGR n. 988/2022.

Si rammenta infine che la Regione e le Amministrazioni Comunali, come stabilito dalla Legge istitutiva di ARPAV (L.R. n. 32/1996), per lo svolgimento delle attività tecnico - scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvalgono di ARPAV, la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico - scientifico e analitico, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

Con il presente provvedimento si propone quindi l'approvazione dello schema di convenzione con l'ARPAV, riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolante le modalità di attuazione dell' "Indagine sull'inquinamento diffuso di composti organoalogenati nelle acque sotterranee del Bacino Scolante in Laguna di Venezia - prima fase: area di Mestre non interessata dal SIN di Porto Marghera e territori limitrofi", che avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2028, predisposto sulla base della proposta tecnico-economica trasmessa da ARPAV con nota prot. n. 102151 del 12/11/2024.

Il dettaglio delle attività previste, nonché le relative modalità di erogazione e di rendicontazione, sono specificati nel medesimo schema di convenzione allegato al presente provvedimento.

Con il presente provvedimento si incarica inoltre il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio della sottoscrizione della sopracitata Convenzione, autorizzandolo ad apportare allo schema della stessa eventuali modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Infine si incarica il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione dello stesso all'ARPAV.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991 e n. 139/1992;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 27 febbraio 1990, n. 17 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 150 del 10/12/2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 88 del 21/07/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1033 del 28/07/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1401 del 16/09/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1660 del 29/11/2021;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012, art. 2, comma 2, lett. o) e successive modifiche ed integrazioni;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della proposta progettuale finalizzata all'attuazione di un programma di indagini ambientali volto alla definizione del tema dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee, secondo quanto previsto dal Piano Direttore 2000 e dall'Aggiornamento al Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinare di cui alla sopra richiamata DGR n. 988/2022, trasmessa da ARPAV con nota prot. n. 102151 del 12/11/2024 ed acquisita al protocollo regionale al n. 576405 del 12/11/2024;
3. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolante le modalità di attuazione dell'"Indagine sull'inquinamento diffuso di composti organoalogenati nelle acque sotterranee del Bacino Scolante in Laguna di Venezia - prima fase: area di Mestre non interessata dal SIN di Porto Marghera e territori limitrofi", dell'importo di Euro 305.000,00;
4. di incaricare il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio della sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 3, autorizzandolo ad apportare al relativo schema eventuali modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
5. di determinare in Euro 305.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria per Euro 305.000,00 a carico dei fondi stanziati sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2024-2026:

n. scheda	capitolo	denominazione	PdC	importo
A/3	100683	Interventi straordinari per la salvaguardia di Venezia nel settore delle opere igieniche - Contributi agli Investimenti (art. 5, c.1, lett. A, L. 29.11.1984, n. 798)	U 2.03.03.03.999	€ 167.521,35
A/3 - ECO	100683	Interventi straordinari per la salvaguardia di Venezia nel settore delle opere igieniche - Contributi agli Investimenti (art. 5, c.1, lett. A, L. 29.11.1984, n. 798)	U 2.03.03.03.999	€ 5.684,81
A/3- C/24/1	100683	Interventi straordinari per la salvaguardia di Venezia nel settore delle opere igieniche - Contributi agli Investimenti (art. 5, c.1, lett. A, L. 29.11.1984, n. 798)	U 2.03.03.03.999	€ 10.791,51
A/3-E/22.8.1	100683	Interventi straordinari per la salvaguardia di Venezia nel settore delle opere igieniche - Contributi agli Investimenti (art. 5, c.1, lett. A, L. 29.11.1984, n. 798)	U 2.03.03.03.999	€ 11.678,00
A/3-B/15	100691	Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - Ottava Fase - Contributi agli Investimenti (art. 144, c. 1, L. 23.12.2000 n. 388 art. 45, L. 28.12.2001 n. 448)	U 2.03.03.03.999	€ 12.280,40
A/3- B/15	100683	Interventi straordinari per la salvaguardia di Venezia nel settore delle opere igieniche - Contributi agli Investimenti (art. 5, c.1, lett. A, L. 29.11.1984, n. 798)	U 2.03.03.03.999	€ 97.043,93
		totale		€ 305.000,00

6. di dare atto che la Direzione Progetti Speciali per Venezia, a cui sono assegnati i capitoli di spesa di cui al precedente punto 5, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia dell'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione del presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1354 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 6

SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

“INDAGINE SULL'INQUINAMENTO DIFFUSO DI COMPOSTI ORGANOALOGENATI NELLE
ACQUE SOTTERRANEE DEL BACINO SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA - PRIMA FASE:
AREA DI MESTRE NON INTERESSATA DAL SIN DI PORTO MARGHERA E TERRITORI
LIMITROFI”

TRA

La Regione del Veneto (di seguito Regione), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata, ai sensi e per gli effetti del presente atto, da in forza dei poteri conferiti con.....

E

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV), con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile, n. 24, C.F. 92111430283 e P.IVA 03382700288, rappresentata ai sensi e per gli effetti del presente atto, dal Direttore Generale, in forza dei poteri conferiti con

VISTI

- la normativa speciale per Venezia, in particolare le Leggi 16 aprile 1973, n. 171; 29 novembre 1984, n. 798; 5 febbraio 1992, n. 139;
- le Direttive 2000/60/CE e 2013/39/UE del Parlamento e del Consiglio europeo;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 novembre 2010, n. 260 e il Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n.172;
- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;
- la Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 “Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante”;
- la Legge regionale del 18 ottobre 1996, n.32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 24 del 1° marzo 2000 con la quale è stato approvato il “Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”;
- la Deliberazione n. 1033 del 28 luglio 2020 di recepimento del “Piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti da economie di spesa accertate e dalla revoca di assegnazioni di precedenti riparti”, approvato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 150 del 10 dicembre 2019;
- la Deliberazione n. 1401 del 16 settembre 2020, con cui la Giunta Regionale ha recepito inoltre il “Piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti dalla revoca di precedenti assegnazioni relative ad interventi non realizzati”, approvato dal Consiglio Regionale n. 88 del 21/07/2020;

1



06f8fc8d



ALLEGATO A DGR n. 1354 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 6

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1660 del 29/11/2021, con cui è stato approvato l'elenco degli interventi di bonifica di siti contaminati ricadenti nel Bacino scolante nella Laguna di Venezia, individuati come prioritari sulla base di specifici criteri che tengono in considerazione i rischi di carattere ambientale, sanitario, strutturale e di prevenzione incendi, ai fini del loro finanziamento ai sensi di quanto disposto dal piano di riparto dei fondi della Legge Speciale per Venezia approvato dal Consiglio Regionale con le Deliberazioni n. n. 1033/2020 e n. 1401/2020 sopra richiamate;

PREMESSO CHE

- ai sensi delle Leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, alla Regione del Veneto sono demandati compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione della Laguna di Venezia e del suo Bacino scolante;

- ARPAV, nell'ambito della prevenzione e risanamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino scolante, ai sensi della Legge regionale del 18 ottobre 1996, n. 32, svolge compiti di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali, di sviluppo del sistema informativo ambientale, anche attraverso una serie di progetti finanziati con i fondi della Legislazione Speciale per Venezia di competenza regionale;

- con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e i successivi Decreti di integrazione e modifica che recepiscono la Direttiva 2000/60/CE, definiscono l'identificazione e la modalità di gestione dei casi di inquinamento diffuso nonché di individuazione dei valori di fondo di origine naturale o antropica;

- il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000" (di seguito "Piano Direttore 2000") approvato dal Consiglio regionale con la Deliberazione n. 24 del 1° marzo 2000, stabilisce i criteri con cui, in relazione ai finanziamenti disponibili, devono essere realizzati gli interventi volti al recupero e alla bonifica di siti contaminati, ubicati nel territorio del Bacino scolante, in rispondenza alle risorse rese disponibili a valere sui fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia;

- l'Elaborato E dell'Allegato A all'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con DGR n. 988 del 09/08/2022 e pubblicato nel BUR n. 107 del 02/09/2022, recante l'aggiornamento al Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinare (PRBAI), dispone che la Regione provveda ad *"avviare una serie di azioni volte ad approfondire la conoscenza delle problematiche di inquinamento delle acque sotterranee, in particolare attraverso:*

• *la definizione di Piani per la gestione delle aree ad inquinamento diffuso delle acque sotterranee secondo le modalità descritte dalla Linea Guida SNPA approvate con deliberazione del Consiglio federale n. 76/2016;*

• *il finanziamento in favore delle Province per l'esecuzione di Programmi di indagine sui principali plume di contaminazione"*.

- le assegnazioni di cui alle DGR n. 1033/2020 e n. 1401/2020 sopra richiamate, consentono di portare a compimento una serie di attività di caratterizzazione, di indagine ambientale, progettazione e realizzazione di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti identificati come contaminati, o potenzialmente contaminati, ai sensi del Titolo V Parte Quarta del D. Lgs. 152/06;

- in esito a quanto resosi disponibile a seguito dell'adozione della DGR n. 1660/2021 sopra menzionata, la Regione intende assegnare ad ARPAV l'importo di € 305.000,00 per l'attuazione di un programma di indagini



ALLEGATO A DGR n. 1354 del 25 novembre 2024

pag. 3 di 6

ambientali volto alla definizione del tema dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee, secondo quanto previsto dal Piano Direttore 2000 e dall'Aggiornamento al Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinata di cui alla sopra richiamata DGR n. 988/2022;

- con nota prot. n. 568229 del 06/11/2024 la Direzione regionale Progetti Speciali per Venezia ha chiesto all'ARPAV la trasmissione di una proposta tecnico-economica di attività e indagini da intraprendere al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche di inquinamento delle acque sotterranee, contraddistinte da rilevanti estensioni territoriali;

- l'ARPAV ha trasmesso con nota prot. n. 102151 del 12/11/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 576405 del 12/11/2024 la propria proposta tecnico-economica, in relazione alla richiesta ricevuta dalla Regione del Veneto;

- con Deliberazione n. del la Giunta regionale ha approvato il presente schema di Convenzione regolante le modalità di attuazione dell'“Indagine sull'inquinamento diffuso di composti organoalogenati nelle acque sotterranee del Bacino scolante in Laguna di Venezia - Prima fase: Area di Mestre non interessata dal SIN di Porto Marghera e territori limitrofi”,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1. Oggetto**

La Regione incarica l'ARPAV, che accetta, dell'attuazione del progetto denominato “Indagine sull'inquinamento diffuso di composti organoalogenati nelle acque sotterranee del Bacino scolante in Laguna di Venezia prima fase: area di Mestre non interessata dal SIN di Porto Marghera e territori limitrofi” per la definizione di specifici Valori di Fondo Antropico (VFA) dei composti alifatici clorurati nelle acque di falda del Bacino scolante nella laguna di Venezia con particolare attenzione all'area del Comune di Venezia adiacente al SIN di Porto Marghera.

Art. 2. Attività

Il progetto la cui spesa complessiva ammonta a Euro 305.000,00, si articola in due Fasi che si concluderanno rispettivamente la prima entro il 31 dicembre 2025 e la seconda entro il 31 dicembre 2027 e nelle quali sono previste le seguenti attività ed i relativi impegni economici:

Fase 1 - Definizione di un modello concettuale e ricerca, organizzazione e analisi dei dati esistenti sulla distribuzione della contaminazione.

La prima fase attuativa del progetto di raccolta, organizzazione e informatizzazione dei dati, nonché dell'esecuzione delle attività sul territorio di ricerca di punti di campionamento, prevede un esborso stimato di € 69.000,00, comprensivo dei costi per le risorse umane utilizzate. Tale fase richiede anche l'acquisto di idonea dotazione strumentale e formativa per un costo di € 26.500,00, per un ammontare complessivo dei costi stimati in € 95.500,00.

Fase 2 – Campionamento, analisi ed elaborazione della distribuzione delle concentrazioni dei composti organoalogenati nelle acque sotterranee con valutazione di aree con presenza di valori di fondo antropici (VFA).

La fase più complessa del Progetto di maggior carattere operativo, sarà realizzata in campo mediante l'esecuzione di 4 campagne di campionamento, a cui seguirà inoltre l'elaborazione degli esiti ottenuti dalle



ALLEGATO A DGR n. 1354 del 25 novembre 2024

pag. 4 di 6

analisi e la validazione dei risultati. Tale fase prevede un costo, comprensivo delle spese per le risorse umane utilizzate e per le relative attività in campo, stimato in € 209.500,00, di cui €. 75.000,00 per analisi di laboratorio e € 134.500,00 per attività di campionamento, elaborazione, validazione dei risultati, definizione dei VFA e reportistica finale.

Art. 3. Obblighi delle Parti

3.1 L'ARPAV si impegna a:

- a. garantire l'esecuzione di quanto previsto dal progetto, mettendo a disposizione le proprie attrezzature nonché il proprio personale, affiancato da ulteriore personale assunto allo scopo come previsto al successivo art. 5;
- b. partecipare agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione;
- c. trasmettere alla Regione una relazione intermedia in esito alla prima fase del progetto ed una relazione conclusiva sui risultati ottenuti al termine della seconda fase progettuale oggetto della presente convenzione.

3.2 La Regione si impegna ad erogare l'importo pattuito nei termini e con le modalità indicate ai successivi articoli 5 e 6, compatibilmente con i vincoli del bilancio regionale.

3.3 Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente normativa in materia, i dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell'ambito della presente convenzione sono in regime di condivisione tra le Parti, che reciprocamente ne autorizzano l'uso per fini istituzionali e di ricerca. In ogni pubblicazione e/o diffusione relativa dovranno essere menzionate entrambe le Parti; qualora tali pubblicazioni contengano dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà richiedere preventiva autorizzazione scritta ai fini della pubblicazione.

Art. 4. Decorrenza e durata. Recesso

4.1 La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30.06.2028.

4.2 Il termine per la conclusione delle attività previste dalla Fase 1 e dalla Fase 2 di cui al precedente art. 2 è fissato al 31 dicembre 2027.

4.3 Il termine ultimo fissato per la presentazione da parte di ARPAV della documentazione attestante la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute è il 30 giugno 2028.

4.4 Le Parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare, in forma scritta, le suddette scadenze durante la vigenza contrattuale della presente Convenzione.

4.5 Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi tramite posta elettronica certificata, finché le attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione non siano state avviate.

Art. 5. Erogazioni

5.1 L'importo complessivo massimo che la Regione riconoscerà ad ARPAV per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione è pari a € 305.000,00 fuori campo IVA. Tale importo risulta adeguato a remunerare i soli costi a carico di ARPAV per l'espletamento delle attività previste nella Convenzione, in termini di risorse umane, mezzi e materiali di consumo e strumentazione di misura.

5.2 Le spese ammissibili sono relative:

- a. alle attività di monitoraggio ambientale, all'acquisizione di apparecchiature tecnico-scientifiche e relative manutenzioni, ordinarie e straordinarie, ai servizi necessari per la realizzazione delle azioni progettuali, inclusi gli oneri connessi alla sicurezza;
- b. alle spese accessorie per l'attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri), documentate dal Responsabile dell'ARPAV di cui al successivo articolo 8;



ALLEGATO A DGR n. 1354 del 25 novembre 2024

pag. 5 di 6

- c. a servizi specialistici di supporto tecnico – scientifico da parte di Enti pubblici e di Istituti di ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali, nell’ambito di specifici accordi da sottoscrivere;
- d. a prestazioni d’opera intellettuale, connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di supervisione tecnica. In tale contesto, ARPAV potrà attivare dei contratti di collaborazione con personale specialistico esperto in materia, per affiancare il proprio personale, al fine di consentire l’esecuzione e il raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati, garantendo la validazione dei dati; per le medesime finalità, ARPAV potrà procedere all’assunzione di personale a tempo determinato;
- e. alle spese per le attività analitiche, determinate con riferimento al tariffario dell’ARPAV vigente, applicando una riduzione forfettaria pari al 20%.

5.3 Per ulteriori dettagli sulle spese ammissibili si richiama la nota della Regione - Sezione Progetto Venezia prot. n. 76941 del 23 febbraio 2015, relativa alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute dall’ARPAV nell’ambito dei programmi di monitoraggio finanziati a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia.

Art. 6. Modalità di erogazione del finanziamento

6.1 L’erogazione dei fondi, messi a disposizione dalla Regione, sarà effettuata a favore dell’ARPAV, per la somma complessiva di € 305.000,00, secondo le seguenti modalità:

- a. un primo acconto, sino ad un massimo pari al 20% dell’importo complessivo, ovvero ad € 61.000,00, previa dichiarazione da parte dell’ARPAV dell’avvio delle attività programmate;
- b. un secondo acconto, sino ad un massimo pari al 50% dell’importo complessivo, ovvero ad € 152.500,00, erogato entro trenta giorni dalla presentazione da parte di ARPAV del primo rendiconto finanziario dal quale risulti la spesa di almeno i 2/3 della somma erogata in qualità di primo acconto;
- c. un saldo finale dell’importo massimo pari a € 91.500,00, ovvero sino ad un massimo pari al 30% del totale dell’importo finanziato, a conclusione di tutte le attività, in esito alla presentazione della documentazione tecnica finale, erogabile entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell’ARPAV della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute.

6.2 L’ARPAV si impegna a rispettare le disposizioni previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e le disposizioni legate all’adesione al sistema di pagamento pagoPA, di cui al combinato disposto dell’articolo 2, comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii., e dell’articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Legislativo 18 ottobre 2012, n. 179. La Regione s’impegna a corrispondere i pagamenti attraverso il sistema PagoPa, utilizzando l’Avviso analogico PagoPA che consente di effettuare il versamento presso un Prestatore di servizi di pagamento (PSP) aderente al circuito PagoPA (Sportello ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio -tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la grande Distribuzione organizzata, ecc).

6.3 In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la presente Convenzione si riterrà risolta.

Art. 7. Risoluzione

7.1 Le Parti si riservano la facoltà di risolvere in qualunque momento per impossibilità sopravvenuta, forza maggiore o altra giusta causa, la Convenzione in oggetto, dandone comunicazione all’altra parte tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 60 giorni.

7.2 La Regione si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente la Convenzione e di surrogarsi all’ARPAV per gravi inadempimenti di quest’ultima, anche quando quest’ultima, per negligenza o imperizia,



ALLEGATO A DGR n. 1354 del 25 novembre 2024

pag. 6 di 6

comprometta in qualunque momento la tempestiva esecuzione o la buona riuscita delle attività previste dall'articolo 2 della presente Convenzione, fatta salva la richiesta di eventuale risarcimento danni.

7.3 È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al pagamento dell'importo pattuito per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui la risoluzione produce effetto.

Art. 8. Responsabili dell'esecuzione contrattuale

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio Ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

ARPAV: Dirigente dell'Unità Organizzativa Qualità delle Acque e Tutela della Risorsa Idrica.....

Regione: Direttore della U.O Bonifiche ambientali e Legge Speciale per Venezia

Art. 9. Trattamento dei dati

9.1 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., le Parti si danno reciproca informazione che i dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti, ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. b) GDPR.

9.2 Le Parti inoltre in qualità di Titolari del trattamento dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.

Art. 10. Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 11. Imposta di bollo. Registrazione

11.1 La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A Parte I del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.ms.ii., con oneri a carico dell'ARPAV; verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte II del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e ss.ms.ii., con spesa a carico del richiedente.

11.2 La presente Convenzione, che si compone di 11 articoli, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore dell'Area Tutela
e Sicurezza del Territorio
.....
(firmato digitalmente)

Per l'ARPAV
Il Direttore Generale
.....
(firmato digitalmente)



(Codice interno: 543614)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1355 del 25 novembre 2024

Legge Speciale per Venezia. Progetto Integrato Fusina. Approvazione dello schema di Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira (VE), Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A. per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE).

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira, Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE). Contestualmente si provvede all'assegnazione delle risorse a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia quale finanziamento alla realizzazione dell'intervento e all'approvazione dello schema di Convenzione tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A. regolante le modalità di attuazione delle attività programmate.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Nell'ambito degli interventi di competenza regionale finalizzati alla salvaguardia della Laguna di Venezia, finanziati a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, il Progetto Integrato Fusina (P.I.F.) prevede la riorganizzazione delle opere di collettamento e degli impianti di depurazione delle acque reflue in una piattaforma polifunzionale, con l'obiettivo, tra gli altri, di ottimizzazione della gestione delle risorse idriche, favorendo il riutilizzo delle acque reflue depurate.

A tal fine il Progetto Integrato Fusina prevede, nella zona denominata Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE), la realizzazione di un'area umida di fitodepurazione, dell'estensione di circa 130 ha, finalizzata al finissaggio delle acque destinate al riutilizzo per scopi industriali, con l'obiettivo di riduzione dei prelievi idrici dai corpi idrici superficiali.

Con atti conseguenti alle disposizioni della Deliberazione della Giunta regionale n. 4532 del 29 dicembre 2004, la Regione del Veneto ha acquisito a patrimonio regionale il compendio della Cassa di Colmata "A".

Per la realizzazione di tale progetto, in data 06/07/2005 la Regione del Veneto ha sottoscritto con S.I.F.A. S.C.p.A. un "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii.", Rep. n. 5785 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2531 del 07 agosto 2006 la Regione del Veneto, facendo proprio il parere favorevole della Commissione per la Salvaguardia di Venezia n. 109/979 del 03/08/2006, ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di lavori previsti dal "Progetto Integrato Fusina-Project Financing-Progetto definitivo, Prima Fase, Fitodepurazione in Cassa A".

In attuazione al Contratto di Concessione, il concessionario regionale S.I.F.A. S.C.p.A. ha realizzato, presso l'area della Cassa di Colmata "A", la rete di distribuzione delle acque e i bacini di fitodepurazione per il finissaggio e la produzione di acqua di riuso.

In data 27/12/2016 è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A. un Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto di Concessione del 06/07/2005 e successivi atti integrativi, il cui schema è stato approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2241 del 23 dicembre 2016. Detto Accordo ha previsto lo stralcio di alcuni interventi, tra i quali la realizzazione della strada di accesso alla Cassa di Colmata "A" nella soluzione progettuale originariamente prevista, stabilendo, altresì, che la Regione del Veneto provveda ad individuare e finanziare soluzioni alternative per il miglioramento della viabilità di accesso, negoziandole anche con i terzi portatori di interesse.

Nel frattempo in data 30/04/2022 è stato emesso, ai sensi dell'art. 43 della Legge regionale 16 aprile 1985 n. 33, il Certificato di collaudo funzionale della piattaforma polifunzionale del Progetto Integrato Fusina, secondo un assetto impiantistico che prevede l'esercizio della sezione di fitodepurazione con funzione di invaso e laminazione.

Con riferimento all'area in questione, considerata la ciclica situazione di scarsità idrica in tutto il territorio nazionale che determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile e in quello irriguo, anche locale, la Regione del Veneto intende individuare e promuovere le iniziative necessarie a favorire il riutilizzo a fini irrigui in agricoltura delle acque reflue trattate

presso l'impianto P.I.F., mediante l'utilizzo della Cassa di Colmata "A" quale bacino di invaso, propedeutico alla successiva distribuzione delle acque nella rete consortile in gestione al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, in alternativa allo scarico in mare Adriatico. Quanto sopra nell'ottica di favorire il riutilizzo delle acque reflue depurate, conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Decreto-Legge 14 aprile 2023, n. 39 convertito con modificazione dalla Legge 13 giugno 2023, n. 68.

La Cassa di Colmata "A", dal punto di vista ambientale, si configura come un'area dove si alternano zone umide ed emerse, avente anche una valenza naturalistica in particolare per l'avifauna.

Tale compendio confina con un fondo di proprietà della Fondazione Emma Onlus, un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che propone e realizza progetti inclusivi di attività sociali finalizzati alla formazione, ricreazione ed educazione di persone con disabilità e categorie sociali deboli, proponendo attività esperienziali in vari ambiti, tra i quali quello naturalistico, turistico e sportivo.

Tra le attività promosse dalla Fondazione Emma Onlus finalizzate alla valorizzazione del territorio, si evidenzia il progetto "Bosco Moranzani" che prevede la trasformazione di un terreno agricolo in un bosco planiziale di 50.000 mq con finalità educative, terapeutiche e sociali.

In tale contesto, è emersa l'opportunità di valorizzare le sinergie fra i progetti della Fondazione, in particolare quello del Bosco, e della Regione del Veneto nell'ambito del Progetto Integrato Fusina e della relativa zona umida della fitodepurazione esistente nella Cassa di Colmata "A", nonché le prospettive di disponibilità di acqua di riuso destinabile ai fini irrigui anche in accordo con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Si evidenzia, inoltre, che il Comune di Mira, nel cui ambito territoriale rientrano sia la Cassa di Colmata "A" sia l'adiacente area interessata dalla realizzazione del "Bosco Moranzani", sta predisponendo un Masterplan della Nautica e uno studio finalizzato alla valorizzazione dei percorsi della Laguna di Venezia, con lo scopo di definire una serie di iniziative finalizzate ad una gestione sostenibile del territorio, alla valorizzazione delle risorse ambientali, produttive, socio-archeologiche e degli itinerari del turismo lento nelle aree di gronda lagunare.

In ragione delle citate finalità pubbliche e di utilità sociale, Regione del Veneto, Comune di Mira, Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A. intendono instaurare una fattiva collaborazione al fine di individuare, nel comune interesse, le possibili soluzioni per il miglioramento della viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A".

In particolare, le Parti intendono sottoscrivere un accordo al fine di realizzare la viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" attraverso il fondo di proprietà della Fondazione Emma Onlus per consentire l'attuazione dei necessari interventi di manutenzione e gestione dell'area di fitodepurazione/invaso delle acque reflue depurate da parte del concessionario regionale S.I.F.A., costituendo una servitù, in favore della Regione del Veneto e degli Enti preposti, di passaggio e sottoservizi finalizzati, altresì, alla distribuzione delle acque reflue depurate ai fini irrigui in agricoltura.

Contestualmente è di comune interesse la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" dal punto di vista ambientale e naturalistico ai fini della sua fruizione a scopo didattico, educativo e ricreativo, da parte dei visitatori del "Bosco Moranzani", in coerenza con le finalità ambientali e sociali dell'iniziativa, garantendo l'accessibilità in assenza di barriere architettoniche.

In riscontro alla nota della Regione del Veneto prot. n. 562952 del 04/11/2024, il Comune di Mira, Fondazione Emma Onlus, SIFA S.C.p.A. e il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive hanno comunicato, con note acquisite agli atti rispettivamente in data 07/11/2024 prot. n. 571073, in data 07/11/2024 prot. n. 570506, in data 08/11/2024 prot. n. 573061, in data 12/11/2024 prot. n. 576370, la condivisione delle finalità di interesse pubblico e di utilità sociale degli interventi previsti, confermando la disponibilità alla sottoscrizione di un accordo che regolamenti i reciproci impegni.

Premesso quanto sopra, con il presente provvedimento si propone l'approvazione dello schema di Accordo tra la Regione del Veneto, Comune di Mira, Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A., di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla realizzazione della nuova viabilità di accesso e alla valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE), della durata di dieci anni.

La copertura finanziaria degli interventi relativi alla nuova viabilità di accesso e alla valorizzazione dell'area, in attuazione a quanto previsto dall'Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, è garantita a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, per € 300.000,00, individuando S.I.F.A. S.C.p.A. quale soggetto beneficiario del finanziamento ed esecutore degli interventi, in quanto concessionario a cui compete la realizzazione e gestione delle opere afferenti al Progetto Integrato Fusina, ai sensi del Contratto di Concessione sottoscritto in data 06/07/2005 e successivi atti integrativi e modificativi.

A tale fine si propone l'approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A., di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolante le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi.

Contestualmente si propone di incaricare il Direttore della U.O. Bonifiche e Legge Speciale per Venezia, in qualità di Responsabile Unico della Concessione (R.U.C.) del Progetto Integrato Fusina, della sottoscrizione dello schema di Accordo e dello schema di Convenzione sopracitati, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali ai suddetti schemi, nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Infine si propone di incaricare il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione dello stesso al Comune di Mira, alla Fondazione Emma Onlus, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, a S.I.F.A. S.C.p.A., al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto-Trentino-Alto Adige- Friuli-Venezia Giulia e alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico-U.O. Genio Civile Venezia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTE le Leggi regionali 16 aprile 1985, n. 33; 27 febbraio 1990, n. 17 e s.m.i.; 7 novembre 2003, n. 27 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 08 febbraio 2012;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 4532 del 29 dicembre 2004; n. 1562 del 28 giugno 2005; n. 2531 del 07 agosto 2006; n. 923 del 06 maggio 2008; n. 2380 del 08 agosto 2008; n. 517 del 02 marzo 2010; n. 1169 del 25 giugno 2012; n. 2241 del 23 dicembre 2016; n. 1018 del 16 agosto 2022;

VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000" approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 24 del 01 marzo 2000;

VISTO il Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina ex art. 37-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii., Rep. n. 5785 del 06/07/2005 ed i successivi atti integrativi sottoscritti in data 12/12/2008 e 19/03/2010, nonché l'Accordo Transattivo e Modificativo Rep. 7488 del 27/12/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle soluzioni individuate per la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" e la valorizzazione dell'area sita nel Comune di Mira (VE), condivise tra Regione del Veneto, Comune di Mira (VE), Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A.;
3. di approvare lo schema di Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira (VE), Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A., riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla realizzazione della nuova viabilità di accesso e alla valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE), della durata di dieci anni;
4. di stabilire in € 300.000,00 l'ammontare del finanziamento regionale per la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" e la valorizzazione dell'area, a carico dei fondi della Legge Speciale per Venezia;
5. di individuare S.I.F.A. S.C.p.A. quale soggetto beneficiario del finanziamento di cui al punto 4, in quanto soggetto esecutore della progettazione e realizzazione dell'intervento finalizzato a consentire l'accesso all'area di fitodepurazione della Cassa di Colmata "A" per le necessarie attività di manutenzione e per la valorizzazione dell'area, in capo al concessionario regionale secondo quanto previsto dal Contratto di Concessione per la costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina del 06/07/2005 e successivi atti integrativi e modificativi;
6. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A., riportato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolante le modalità di attuazione e rendicontazione degli

interventi;

7. di determinare in € 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 50533 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - settima fase, investimenti fissi lordi e acquisto di terreni L. 23/12/1999 n. 488" del bilancio di previsione 2024-2026, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1169 del 25 giugno 2012 di recepimento del programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia approvato dal Consiglio regionale con la Deliberazione n. 10 del 08 febbraio 2012 (scheda di progetto A-3);
8. di dare atto che la Direzione Progetti Speciali per Venezia a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
9. di incaricare il Direttore della U.O. Bonifiche e Legge Speciale per Venezia, in qualità di R.U.C. del Progetto Integrato Fusina, della sottoscrizione dello schema di Accordo di cui al punto 3 e dello schema di Convenzione di cui al punto 6, autorizzandolo ad apportare ai suddetti schemi modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
10. di incaricare il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia dell'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione dello stesso al Comune di Mira (VE), alla Fondazione Emma Onlus, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, a S.I.F.A. S.C.p.A., al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto-Trentino-Alto Adige- Friuli-Venezia Giulia e alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico-U.O. Genio Civile Venezia;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 11

**SCHEMA DI ACCORDO FINALIZZATO A DISCIPLINARE I RAPPORTI TRA
REGIONE DEL VENETO, COMUNE DI MIRA, FONDAZIONE EMMA ONLUS, CONSORZIO
DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE E SIFA S.C.p.A.
PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO E LA
VALORIZZAZIONE DELLA CASSA DI COLMATA "A" SITA NEL COMUNE DI MIRA (VE)**

TRA

la **REGIONE DEL VENETO**, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, P. IVA 02392630279, rappresentata da....., il quale interviene nel presente atto in qualità di....., di seguito anche solo “Regione”

E

il **COMUNE DI MIRA**, con sede in Mira (VE), Piazza Nove Martiri, 3, P. IVA 00368570271, rappresentato da....., il quale interviene nel presente atto in qualità di di seguito anche solo “Comune”

E

la **FONDAZIONE EMMA ONLUS**, con sede in Mira (VE), Via Pallada, 74, C.F. 90187110276, rappresentata da....., il quale interviene nel presente atto in qualità di di seguito anche solo “Fondazione Emma”

E

il **CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE**, con sede legale in Venezia, Via Rovereto, 12, rappresentato da il quale interviene nel presente atto in qualità di di seguito anche solo “Consorzio”

E

SIFA S.C.p.A., con sede legale in Marghera-Venezia, Via delle Industrie, 17/A, – C.F. e P.IVA 03628140273, rappresentata da....., il quale interviene nel presente atto in qualità di di seguito anche solo “SIFA”

congiuntamente anche denominate le “Parti”.

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione n. 24 del 01/03/2000 il Consiglio della Regione del Veneto ha approvato il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”;
- uno degli interventi principali individuati dall’anzidetto Piano Direttore 2000 è il “Progetto Integrato Fusina” (PIF), secondo il quale l’impianto integrato di Fusina costituisce il “filtro artificiale” nei riguardi della laguna dello scarico puntuale più rilevante del bacino scolante della Laguna di Venezia;
- sulla scorta delle Linee-Guida previste dal Piano Direttore 2000, il PIF prevede di trasformare il depuratore di Fusina, a cui erano destinati gli effluenti misti raccolti dalla rete fognaria di Mestre, Marghera, del Mirese ed alcuni scarichi diretti provenienti dall’area industriale di Porto Marghera, in una piattaforma di trattamento polifunzionale per tutti gli scarichi civili e le acque di pioggia di Mestre, Marghera e del bacino del Mirese (fino alla potenzialità di 400.000 A.E.), nonché per il post-trattamento



28791b20



ALLEGATO A DGR n. 1355 del 25 novembre 2024**pag. 2 di 11**

degli scarichi industriali di Porto Marghera e per le acque inquinate delle falde acquifere derivanti dagli interventi di messa in sicurezza di emergenza del S.I.N. di Porto Marghera, prevedendo, inoltre, il riutilizzo dei reflui civili depurati, conformemente agli obiettivi perseguiti dalle Direttive Europee orientate al risparmio idrico;

- con Deliberazione n. 386 del 14/02/2003 la Giunta Regionale del Veneto ha fatto proprio, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale favorevole per l'intervento denominato "Progetto Integrato Fusina – Comuni di Venezia, Mira, Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore", il parere n. 30 del 01/07/2002 della Commissione Regionale V.I.A. e le relative prescrizioni, in seguito parzialmente rideterminate con parere n. 395 espresso nella seduta del 27/02/2013, Allegato A alla D.G.R. n. 490 del 16/04/2013;
- con D.G.R. n. 1134 del 18/03/2005, sulla scorta dell'art. 37-bis della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., la Regione del Veneto ha individuato le condizioni di pubblico interesse in relazione alla proposta di realizzare il progetto procedendo con il sistema di Project-Financing;
- in data 06/07/2005, è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e SIFA S.C.p.A. il "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina (PIF), ex art. 37-bis della L. 11.02.1994, n. 109" Rep. 5785, in seguito integrato e modificato con la sottoscrizione del I Atto Integrativo in data 12/12/2008, Rep. 6377, del II Atto Integrativo in data 19/03/2010, Rep. 6626 e dell'Accordo Transattivo e Modificativo in data 27/12/2016, Rep. 7488;
- con D.G.R. n. 2162 del 11/07/2006 la Regione del Veneto, sulla base del parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Ambiente n. 3359 del 06/04/2006 e della Commissione per la Salvaguardia di Venezia n. 106/709A del 30/05/2006, ha approvato il Progetto definitivo del "Progetto Integrato Fusina – Project Financing – Progetto definitivo" e dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori limitatamente a quelli ricompresi nel Comune di Venezia;
- con D.G.R. n. 2531 del 07/08/2006 la Regione del Veneto, facendo proprio il parere favorevole della Commissione per la Salvaguardia di Venezia n. 109/979 del 03/08/2006, ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di lavori previsti dal "Progetto Integrato Fusina – Project Financing – Progetto definitivo, Prima Fase, Fitodepurazione in Cassa A";
- il Progetto Integrato Fusina prevede, nella zona denominata Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE), la realizzazione di un'area umida dell'estensione di circa 130 ha, di fitodepurazione per il finissaggio delle acque destinate al riuso per scopi industriali, con l'obiettivo di riduzione dei prelievi idrici dal Fiume Sile;
- per la realizzazione di tale progetto, con atti conseguenti alle disposizioni della D.G.R. n. 4532 del 29/12/2004, la Regione del Veneto ha acquisito a patrimonio regionale l'area della Cassa di Colmata "A", catastalmente identificata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Mira al Foglio 44, mappali 100-101-102-105-123-124-125-126-127-128-129-151-300-301-303, per acquisto fatto come da atto dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto del 29/11/2017 Rep. 6152 e al Foglio 44, mappale 206, per acquisto fatto con atto di compravendita sottoscritto tra la Regione del Veneto e l'Agenzia del Demanio in data 23/03/2010, Rep. n. 6627;
- presso l'area della Cassa di Colmata "A", il concessionario SIFA S.C.p.A. ha realizzato, nell'ambito del Contratto di Concessione del 06/07/2005, la rete di distribuzione delle acque e i bacini di fitodepurazione per il finissaggio e la produzione di acqua di riuso;
- in data 09/05/2022 SIFA S.C.p.A. ha trasmesso il Certificato di collaudo funzionale dell'impianto PIF sottoscritto dal collaudatore funzionale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 33/1985, secondo un assetto



28791b20



ALLEGATO A DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 3 di 11

impiantistico che prevede l'esercizio della sezione di fitodepurazione limitatamente alla funzione di invaso e laminazione;

- la Cassa di Colmata "A", dal punto di vista ambientale, si configura come un'area limo argillosa, dove si alternano zone umide ed emerse, avente anche una valenza naturalistica per l'avifauna;
- la Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, all'art. 8, stabilisce, tra l'altro, che il territorio lagunare e le zone umide sono soggette a pianificazione faunistico-venatoria regionale e all'art. 21 delega alle Province, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, l'istituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia;
- la Cassa di Colmata "A" ricade nel perimetro dell'Ambito Territoriale di Caccia "Lagunare-Venezia";
- in data 07/08/2020 è stato sottoscritto tra SIFA S.C.p.A. e l'Ambito Territoriale di Caccia VE5 "Lagunare-Venezia" il *"Contratto per la regolamentazione dell'accesso e delle attività all'interno del sedime della Cassa di Colmata A"*, al fine di svolgere attività di riqualificazione/manutenzione all'interno della Cassa di Colmata "A", volte a favorire la sosta, la riproduzione e l'aumento dell'avifauna;
- sulla scorta dell'Accordo Transattivo e Modificativo, sottoscritto tra la Regione del Veneto e SIFA S.C.p.A. in data 27/12/2016, è interesse della Regione del Veneto individuare soluzioni alternative per il miglioramento della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A", negoziandole anche con i terzi portatori di interesse;

DATO ATTO CHE

- la ciclica situazione di scarsità idrica in tutto il territorio nazionale determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile e in quello irriguo, anche locale;
- con Decreto-Legge 14 aprile 2023, n. 39 convertito con modificazione dalla Legge 13 giugno 2023, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" è stata disposta la nomina di un Commissario straordinario per l'emergenza idrica;
- nell'ottica di favorire il riutilizzo delle acque reflue depurate, conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Decreto-Legge 14 aprile 2023, n. 39 convertito con modificazione dalla Legge 13 giugno 2023, n. 68, la Regione del Veneto intende individuare e promuovere le iniziative necessarie a favorire il riutilizzo a fini irrigui in agricoltura delle acque reflue trattate presso l'impianto PIF, mediante l'utilizzo della Cassa di Colmata "A" quale bacino di invaso, propedeutico alla successiva distribuzione delle acque, in alternativa allo scarico in mare Adriatico;

CONSIDERATO CHE

- Con Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali della Regione del Veneto n. 63 del 16 marzo 2020 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione Emma Onlus, costituita in data 5 luglio 2019, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;



ALLEGATO A DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 4 di 11

- la Fondazione Emma Onlus è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che propone e realizza progetti inclusivi di attività sociali finalizzati alla formazione, ricreazione e educazione di persone con disabilità e categorie sociali deboli, proponendo attività esperienziali in vari ambiti, tra i quali quello naturalistico, turistico e sportivo;
- tra le attività promosse dalla Fondazione Emma Onlus finalizzate alla valorizzazione del territorio, è in corso la realizzazione del progetto "Bosco Moranzani" che prevede la trasformazione di un terreno agricolo in un bosco planiziale di 50.000 mq con finalità educative, terapeutiche e sociali;
- una collaborazione tra le Parti potrebbe proficuamente valorizzare le sinergie fra i progetti della Fondazione (ed in particolare quello del Bosco) e della Regione del Veneto nell'ambito del Progetto Integrato Fusina e della relativa zona umida della Fitodepurazione esistente nella Cassa di Colmata "A", nonché con le prospettive di disponibilità di acqua di riuso destinabile ai fini irrigui anche in accordo con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
- sulle aree interessate dalla realizzazione del Bosco e della Cassa di Colmata "A" insistono forme di tutela paesaggistica/ambientale disciplinate da una serie di strumenti di pianificazione regionale, quali il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, il Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana – PALAV, il Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000, nonché dal Piano di Gestione del Sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna";
- ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, la Cassa di Colmata "A" rientra nell'ambito della Zona di Protezione Speciale ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", nonché della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3250030 "Laguna di Venezia medio inferiore";
- il Comune di Mira, nel cui ambito territoriale rientra la Cassa di Colmata "A" sta predisponendo un Masterplan della Nautica e uno studio finalizzato alla valorizzazione dei percorsi della laguna, con lo scopo di definire una serie di iniziative finalizzate ad una gestione sostenibile del territorio, alla valorizzazione delle risorse ambientali, produttive, socio-archeologiche e degli itinerari del turismo lento nelle aree di gronda lagunare;
- la Fondazione Emma Onlus, proprietaria di un fondo in Comune di Mira catastalmente identificato al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Mira al Foglio 44, particelle n. 42, 43, 142, 196 e 198 confinanti con il compendio immobiliare della sopraccitata Cassa di Colmata "A", intende instaurare una fattiva collaborazione con la Regione del Veneto, Comune di Mira, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e SIFA al fine di individuare, nel comune interesse e per finalità pubbliche e di utilità sociale, le possibili soluzioni per il miglioramento delle condizioni di accesso alla Cassa di Colmata "A";
- la Regione del Veneto è altresì proprietaria del compendio immobiliare delle Casse di Colmata "B" e "D/E", presso le quali sono in corso di definizione attività di valorizzazione ambientale;
- le Parti intendono, dunque, sottoscrivere un Accordo allo scopo di disciplinare i rapporti tra Regione del Veneto, Comune di Mira, Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e SIFA S.C.p.A. per la realizzazione della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" e la relativa valorizzazione dell'area;
- Vista la D.G.R. n. _____ del _____ che approva lo schema del presente Accordo.



**TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Finalità

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti in ordine alla realizzazione delle seguenti attività:

- a) individuare le soluzioni progettuali finalizzate a consentire l'accesso alla Cassa di Colmata "A" attraverso il fondo di proprietà della Fondazione Emma (individuato nella planimetria in **Allegato A1**) su cui è in corso la realizzazione del "Bosco Moranzani" al fine di consentire l'attuazione dei necessari interventi di manutenzione e gestione dell'area di fitodepurazione/invaso delle acque reflue depurate da parte della Regione e della concessionaria regionale SIFA;
- b) realizzare la viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" secondo la soluzione che verrà concordata tra le Parti e costituire i diritti di passaggio e di sottoservizi in favore della Regione del Veneto e/o degli Enti preposti, ivi compresi eventuali golfi di sosta da individuarsi lungo via Pallada per consentire il transito dei mezzi in completa sicurezza;
- c) sviluppare sinergie tra il progetto del "Bosco Moranzani", la cui realizzazione è in capo alla Fondazione Emma, e il "Progetto Integrato Fusina" di competenza regionale, valorizzando l'area della Cassa di Colmata "A" dal punto di vista ambientale e naturalistico ai fini della sua fruizione a scopo didattico, educativo e ricreativo, anche rispetto alle finalità ambientali e sociali dell'iniziativa del Bosco;
- d) garantire l'accessibilità alla Cassa di Colmata "A" sia da terra, mediante la realizzazione di un singolo accesso privo di barriere architettoniche che consenta la fruibilità dell'area anche a persone con ridotta capacità motoria, sia dalla Laguna, mediante la sistemazione dell'attracco esistente sul canale Avesa;
- e) promuovere le iniziative finalizzate al riutilizzo delle acque reflue depurate ai fini irrigui in agricoltura;
- f) valorizzare l'area interessata dalla realizzazione del Bosco, favorendo l'unitarietà della stessa e promuovendo in tal senso l'avvio del procedimento di sdemanializzazione della particella di proprietà del Demanio Idrico dello Stato che insiste sull'area del Bosco;
- g) promuovere l'ambito affinché sia inserito nel sistema di itinerari appartenenti alla rete del turismo lento, sia ciclabile che della navigazione.

Articolo 3 – Impegni di Regione del Veneto

3.1 Sulla base di quanto stabilito dall'art. 2.5 dell'Atto Transattivo e Modificativo, sottoscritto tra SIFA e la Regione del Veneto in data 27/12/2016, secondo cui *"la Regione del Veneto provvederà ad identificare e finanziare soluzioni alternative per il miglioramento della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata A, negoziandole anche con i terzi portatori di interessi sull'area"*, l'Amministrazione regionale si impegna a favorire quelle soluzioni progettuali relative alla viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" finalizzate sia a consentire le attività di manutenzione e gestione in capo a SIFA della Cassa di Colmata "A" sia a perseguire gli obiettivi di valorizzazione dell'area, nell'ottica di favorirne la fruibilità a scopi didattici ed educativi, anche in sinergia con le finalità di Fondazione Emma, promuovendo anche soluzioni prive di barriere architettoniche.



28791b20



ALLEGATO A DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 6 di 11

3.2 Per la realizzazione della viabilità, che le Parti concordano essere di una larghezza media di 5 m, sarà costituita, con specifico atto, una servitù permanente, esclusivamente per le finalità del presente Accordo, di passaggio, carraio e pedonale, e di sottoservizi per impianti tecnologici in genere (questi ultimi ancora da realizzare e finalizzati alla posa di cavi elettrici e condotte idriche da porre al di sotto del sedime della nuova strada). La servitù permanente, a titolo non oneroso, che verrà stipulata dinanzi all'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, sarà costituita a favore della Regione del Veneto in corrispondenza delle aree che insistono sul sedime della nuova viabilità e su porzioni dei seguenti mappali catastalmente identificati al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Mira al Foglio 44, particelle n. 42, 43, 142, 196 e 198 di proprietà della Fondazione Emma. Di tali servitù, finalizzate ad accedere alla Cassa di Colmata "A", potranno usufruire SIFA per dare corso alle attività di manutenzione e gestione dell'area, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per dare corso alle attività correlate al riutilizzo dei reflui depurati ai fini irrigui in agricoltura, la Regione del Veneto nell'ambito delle proprie attività istituzionali connesse alla proprietà del compendio delle Casse di Colmata "A", "B" e "D/E" e Fondazione Emma per le proprie finalità come riportate nelle premesse.

3.3 La Regione del Veneto si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" e dei relativi sottoservizi di cui al punto 3.2, compresi eventuali golfi di sosta da individuarsi lungo via Pallada per consentire il transito dei mezzi in completa sicurezza, nonché quanto previsto dal successivo punto 3.8, secondo la soluzione che verrà preventivamente concordata tra le Parti, per un importo massimo delle obbligazioni di spesa di euro 300.000,00 a valere sui fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia.

3.4 La Regione del Veneto si impegna ad adottare misure di coordinamento procedimentale al fine di favorire il rilascio di tutte le autorizzazioni e permessi necessari all'intervento di realizzazione della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" e per l'attuazione delle finalità del presente Accordo.

3.5 La Regione del Veneto promuoverà le opportune misure di coordinamento con il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia necessarie a garantire, da parte del Provveditorato stesso, l'ufficiosità e la vivificazione di tutto il canale a nord della Cassa di Colmata "A" (Fossetta dei Barambani), in attuazione della prescrizione della Commissione Salvaguardia di Venezia di cui al parere n. 109/979 del 03/08/2006, nonché a consentire un unico accesso alla Cassa di Colmata "A" mediante la realizzazione di una soluzione progettuale di attraversamento dei canali presenti, compresa la relativa regolarizzazione in termini concessori, volta altresì ad eliminare ogni altro accesso incontrollato.

3.6 Su specifica richiesta della Fondazione Emma, la Regione del Veneto promuoverà, per il tramite degli uffici del Genio Civile di Venezia, l'avvio del procedimento di sdemanializzazione, previo frazionamento, della particella di proprietà del Demanio Idrico dello Stato che insiste nell'area di realizzazione del Bosco.

3.7 La Regione del Veneto potrà mettere a disposizione l'area della Cassa di Colmata "A" per l'implementazione di programmi di ricerca e monitoraggio ambientale finalizzati alla valorizzazione e allo studio dell'ecosistema della Cassa stessa e della Laguna di Venezia.

3.8 La Regione del Veneto, anche in accordo con Fondazione Emma, provvederà a realizzare idonea cartellonistica in corrispondenza di significativi con visuali e punti di osservazione, al fine di valorizzare il patrimonio naturalistico presente all'interno della Cassa di Colmata "A" e la funzione di fitodepurazione dell'area.



Articolo 4 – Impegni del Comune di Mira

4.1 Il Comune di Mira si impegna a favorire la valorizzazione del compendio della Cassa di Colmata “A” nell’ambito delle iniziative di competenza relative alle aree di gronda lagunare e alle vie navigabili finalizzate ad una gestione sostenibile del territorio, alla valorizzazione delle risorse ambientali, produttive, socio-archeologiche e degli itinerari del turismo lento.

4.2 Il Comune di Mira si impegna a promuovere iniziative di educazione ambientale e di inclusione sociale, anche in collaborazione con Fondazione Emma, finalizzate alla sensibilizzazione della comunità alle tematiche di gestione e uso sostenibile del territorio, con riferimento alla tutela dell’ecosistema della Cassa di Colmata “A” e delle Casse di Colmata “B” e “D/E”, presso le quali sono in corso di definizione attività di valorizzazione ambientale.

4.3 Il Comune di Mira si impegna a concordare con la Regione del Veneto eventuali interventi in Via Pallada volti ad individuare zone di interscambio rientranti nell’ambito delle pertinenze stradali esistenti.

4.4 Il Comune di Mira promuoverà le opportune misure di coordinamento necessarie alla regolarizzazione del passo carrabile per consentire l’accesso da Via Pallada all’area del Bosco “Moranzani” e della Cassa di Colmata “A”, attraverso la viabilità di nuova realizzazione.

Articolo 5 – Impegni di SIFA S.C.p.A.

5.1 SIFA, in qualità di concessionario regionale per l’affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, si impegna a:

- a) progettare e realizzare l’intervento della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata “A” e i connessi sottoservizi;
- b) garantire la manutenzione della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata “A” una volta realizzata, nonché dei relativi sottoservizi;
- c) garantire la sistemazione e messa in sicurezza dell’attracco esistente sul Canale Avesa posto a sud della Cassa di Colmata “A”, nonché prevedere l’installazione di una piattaforma di osservazione di Venezia e della Laguna sul sedime della Cassa A, compatibilmente con i vincoli paesaggistici e ambientali vigenti.

5.2 SIFA si impegna a definire le modalità di accesso e fruizione ai fini didattici, educativi e ricreativi della Cassa di Colmata “A”, anche in accordo con la Fondazione Emma, per la valorizzazione dell’area.

5.3 SIFA si impegna a collaborare con la Fondazione Emma per consentire e regolamentare l’accesso, in sicurezza, dei visitatori del Bosco anche all’area umida della Cassa di Colmata “A”.

5.4 SIFA si impegna a definire, in collaborazione con la Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, un Protocollo Sperimentale per il riuso a fini irrigui dell’acqua depurata immessa in Cassa di Colmata “A” dall’impianto di trattamento di Fusina, al fine di consentire alla Regione del Veneto di condividerlo e perfezionarlo nei tavoli istituzionali attivati sul tema connesso al Regolamento Europeo 2020/741 e al Decreto-Legge n. 39/2023 convertito con modificazioni dalla L. 68/2023, anche mediante soluzioni tecnologiche sperimentali.

5.5 SIFA si impegna a coordinare le finalità del presente Accordo con l’Accordo già sottoscritto con l’Ambito Territoriale di Caccia VE5 “Lagunare-Venezia”, in data 07/08/2020.



ALLEGATO A DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 8 di 11

Articolo 6 – Impegni di Fondazione Emma Onlus

6.1 La Fondazione Emma autorizza la Regione del Veneto e SIFA ad effettuare sopralluoghi, verifiche e indagini in loco necessari per la predisposizione del progetto della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata “A”.

6.2 Nel corso dell’esecuzione dei lavori di realizzazione della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata “A”, la Fondazione garantisce, all’occorrenza, alla Regione del Veneto e a SIFA, la disponibilità delle aree limitrofe all’area oggetto di intervento, autorizzandone sin d’ora l’eventuale occupazione temporanea, per l’allestimento del cantiere, senza che ciò comporti conseguenze all’integrità del “Bosco”.

6.3 La Fondazione si impegna a costituire una servitù permanente, esclusivamente per le finalità del presente Accordo, di passaggio, pedonale e carraio, nonché di sottoservizi, a titolo non oneroso, a favore della Regione del Veneto sulle porzioni di aree di proprietà della Fondazione catastalmente identificate al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Mira al Foglio 44, particelle n. 42, 43, 142, 196 e 198 che sarà regolamentata da uno specifico atto di costituzione che verrà stipulato dinanzi all’Ufficiale Rogante della Regione del Veneto. Di tali servitù, finalizzate ad accedere alla Cassa di Colmata “A”, potranno usufruire SIFA per dare corso alle attività di manutenzione e gestione dell’area, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per dare corso alle attività correlate al riutilizzo dei reflui depurati ai fini irrigui in agricoltura, la Regione del Veneto nell’ambito delle proprie attività istituzionali connesse alla proprietà del compendio delle Casse di Colmata “A”, “B” e “D/E” e Fondazione Emma per le proprie finalità come riportate nelle premesse.

6.4 La Fondazione, nell’ambito del proprio programma di educazione ambientale, si impegna a concordare con SIFA i tempi, le modalità e i mezzi di accesso alla Cassa di Colmata “A” secondo le proprie finalità come riportate nelle premesse, al fine di garantire l’accessibilità in sicurezza dei visitatori del Bosco, sollevando sin d’ora la Regione del Veneto e la concessionaria regionale SIFA da qualsiasi evento pregiudizievole possa accadere ai visitatori e/o dipendenti della Fondazione.

6.5 La Fondazione, in attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, si impegna a collaborare con la Regione del Veneto e SIFA ed a sottoscrivere atti e documenti comunque derivanti dalle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 7 – Impegni del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

7.1 Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive si impegna a collaborare con la Regione del Veneto e SIFA nella definizione, per gli aspetti di competenza, di un Protocollo Sperimentale per il riuso a fini irrigui dell’acqua depurata immessa in Cassa di Colmata A dall’impianto di trattamento di Fusina e a partecipare ai tavoli istituzionali che saranno attivati sul tema connesso al Regolamento Europeo 2020/741 e al Decreto-Legge n. 39/2023 convertito con modificazioni dalla L. 68/2023.

Articolo 8 – Copertura finanziaria degli interventi

8.1 La Regione del Veneto garantirà la copertura finanziaria dei costi di progettazione ed esecuzione della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata “A” e relativi sottoservizi, come previsto dall’art. 2.5 dell’Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, e dei costi di valorizzazione della stessa di cui al precedente art. 3, punto 3.8, per un importo massimo delle obbligazioni di spesa di euro 300.000,00, a valere sui fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia.

8.2 Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di accesso, finalizzate a mantenere fruibile la viabilità nel tempo, e dei relativi sottoservizi sono a carico di SIFA.



Articolo 9 – Decorrenza e durata

9.1 Il presente Accordo ha durata di dieci (10) anni dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabile in forma scritta, prima della sua scadenza, sino al termine della Concessione per la costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina in capo a SIFA, salvo per la servitù permanente, esclusivamente per le finalità del presente Accordo, di passaggio, carraio e pedonale, e di sottoservizi per impianti tecnologici in genere. Al termine della Concessione per la costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, si valuterà l'opportunità di rinnovare il presente Accordo esclusivamente per le medesime finalità.

9.2 Le attività connesse all'attuazione del presente atto potranno essere regolamentate nell'ambito di specifici protocolli attuativi.

Articolo 10 – Risoluzione e recesso

Il presente Accordo può essere risolto in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle Parti l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizioni del medesimo Accordo oppure in caso di modifiche all'assetto istituzionale e per l'Amministrazione regionale anche in caso di rivalutazione dell'interesse pubblico sotteso al presente Accordo.

Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alle controparti. Il recesso unilaterale ha effetto decorso tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza, mediante formalizzazione scritta.

Sia nel caso di recesso unilaterale, sia nel corso di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Articolo 11 – Responsabili dell'esecuzione

Al fine di coordinare, all'interno del proprio Ente e tra le Parti, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un Responsabile dell'esecuzione come segue:

- per la Regione del Veneto: il Direttore della U.O. Bonifiche ambientali e Legge Speciale per Venezia – Responsabile Unico della Concessione per la costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina;
- per il Comune di Mira: il Dirigente del Settore III Governo del Territorio;
- per il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive: il Direttore Generale;
- per SIFA S.C.p.A.: il Rappresentante legale;
- per la Fondazione Emma Onlus: il Rappresentante legale.

Articolo 12 – Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)", le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e degli atti connessi e conseguenti. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari (con particolare riferimento al Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte



ALLEGATO A DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 10 di 11

le informazioni previste dal GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

Articolo 13 – Composizione delle controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra le parti firmatarie, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole tra le stesse. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole, per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 14 – Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non previsto nel presente Accordo si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 15 – Registrazione

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico del soggetto beneficiario del finanziamento.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 16 – Sottoscrizione

Il presente Accordo, che si compone di 16 articoli, redatto su nove facciate intere e sin qui alla decima, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale"), con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D. Lgs. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di Mira

Per il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

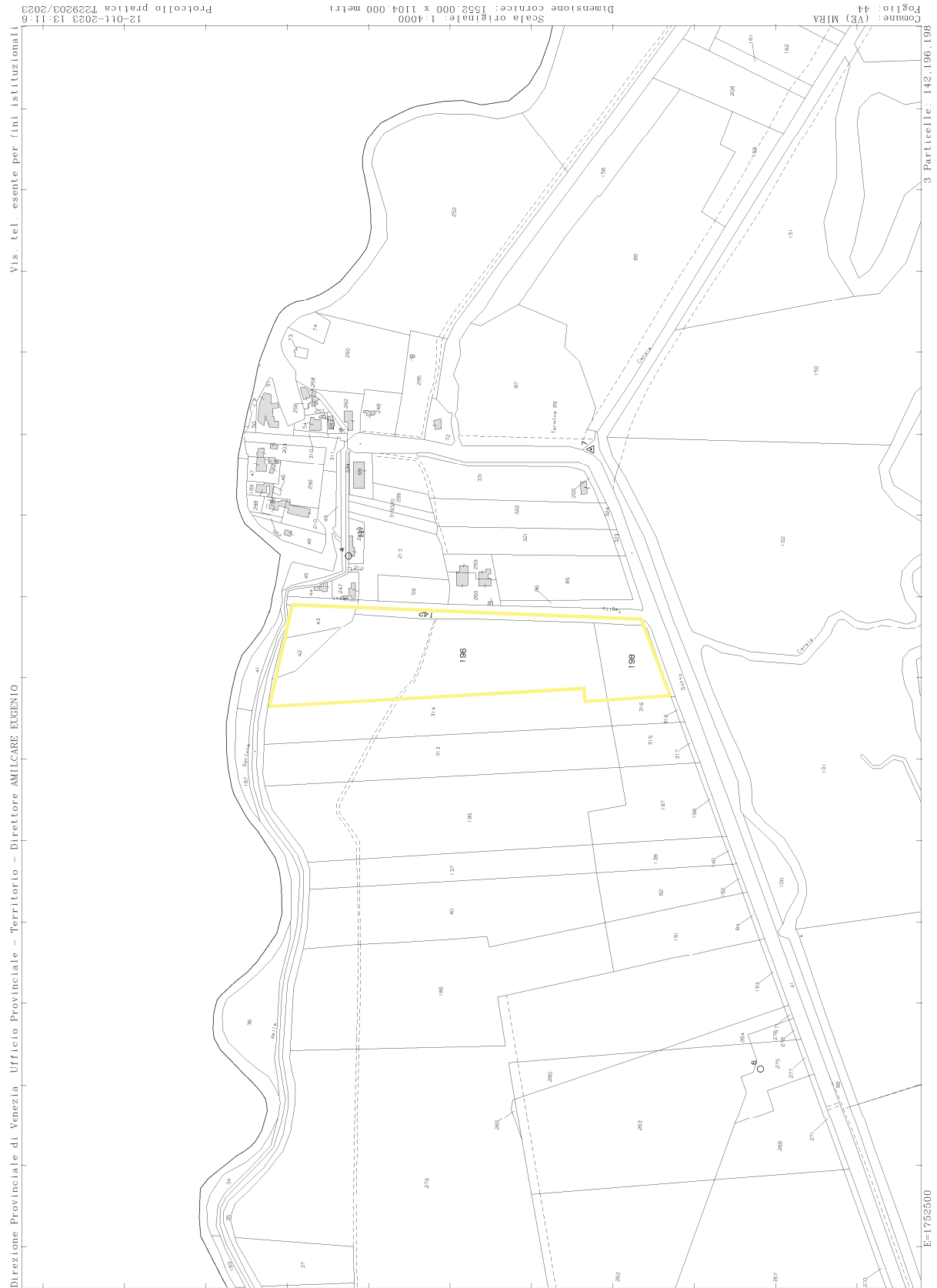
Per la Fondazione Emma Onlus

Per SIFA S.c.p.A.



ALLEGATO A DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 11 di 11

ALLEGATO A1 - Planimetria dell'area interessata

28791b20





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 11

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI ACCESSO E LA
VALORIZZAZIONE DELLA CASSA DI COLMATA “A” SITA NEL COMUNE DI MIRA (VE)**

TRA

La **REGIONE DEL VENETO**, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da....., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta regionale del Veneto, di seguito denominata anche Regione

E

S.I.F.A. S.C.p.A., con sede a Venezia-Marghera, via delle Industrie, 17/A, Cod. Fisc. 03628140273, rappresentata da....., in qualità di, di seguito denominata anche Società.

VISTE le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991 e n. 139/1992;

VISTE le Leggi n. 910/1986, n. 67/1988, n. 139/1992, n. 539/1995, n. 515/1996, n. 345/1997, n. 448/1998, n. 488/1999, n. 388/2000 e 448/2001, n. 296/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTE le Leggi Regionali n. 33/1985, n. 17/1990, n. 27/2003;

VISTO il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000” approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 24 del 01/03/2000;

VISTO il Contratto per l’affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina ex art. 37-bis Legge 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii., Rep. n. 5785 del 06/07/2005 ed i successivi atti integrativi sottoscritti in data 12/12/2008 e 19/03/2010, nonché l’Accordo Transattivo e Modificativo Rep. 7488 del 27/12/2016, ed in particolare quanto previsto ai punti 2.4 e 2.5 di quest’ultimo;

CONSIDERATO che l’art. 2.4 del predetto accordo Transattivo e Modificativo della Concessione, stralcia dagli obblighi in capo alla Concessionaria – fra gli altri – la “*Realizzazione del centro visite, della strada di accesso alla cassa di colmata A e la connessa, trasformazione in parco fruibile dell’area di Fitodepurazione posta in Comune di Mira (VE)*” prevedendo comunque che “.... la Regione del Veneto ha facoltà di richiedere al Concessionario di realizzare le attività elencate al presente punto 2.4, da regolamentarsi con apposita Convenzione, ove siano superate le condizioni che ne hanno impedita l’esecuzione”.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1169 del 25 giugno 2012 di recepimento del programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia approvato dal Consiglio Regionale con la Deliberazione n. 10 del 8 febbraio 2012;

VISTA la D.G.R. n. _____ del _____, con cui è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira, Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata “A” sita nel Comune di Mira e lo schema della presente Convenzione;



eeca917e



**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione, da parte di S.I.F.A. S.C.p.A., della nuova viabilità, anche attuabile per stralci funzionali, e relativi sottoservizi al fine di consentire l'accesso alla Cassa di Colmata "A" sita in Comune di Mira (Ve) e la valorizzazione ambientale dell'area.

Regolamenta inoltre le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, sulla base della disponibilità finanziaria complessiva pari a € 300.000,00 recata dalla D.C.R. n. 10 del 08/02/2012 e dalla D.G.R. n. 1169 del 25/06/2012.

La presente Convenzione non altera l'equilibrio economico finanziario della Concessione in essere fra Regione e SIFA in quanto, con questo intervento, viene attribuita alla Concessionaria la competenza di opere interamente finanziate dalla Regione.

Non trova pertanto applicazione la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 2.4 dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27 dicembre 2016.

Articolo 2 – Modalità di esecuzione dei lavori

Alla Società, nella sua veste di Concessionaria e sulla scorta di quanto stabilito al penultimo comma dell'art.2.4 del richiamato Accordo del 27/12/2016, compete la progettazione ed esecuzione della nuova viabilità di accesso all'area di fitodepurazione della Cassa di Colmata "A", anche attuabile per stralci funzionali, e relativi sottoservizi, ivi compresi eventuali golfi di sosta da individuarsi lungo via Pallada e la valorizzazione del patrimonio naturalistico dell'area mediante realizzazione di idonea cartellonistica in corrispondenza di significativi con visuali e punti di osservazione. Alla Società, inoltre, compete la direzione dei lavori, la contabilizzazione e quant'altro attiene all'esecuzione dell'intervento in oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e di Contratti Pubblici e secondo le modalità di esecuzione concordate e condivise con la Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia, il Comune di Mira, la Fondazione Emma Onlus e, per quanto attiene alla rete di distribuzione dell'acqua di riuso a scopi irrigui, con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

I termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte della Società alla Direzione Progetti Speciali per Venezia e per l'avvio dei lavori sono stabiliti in 6 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Il finanziamento verrà confermato con provvedimento regionale, previa richiesta della Società, corredata dalla seguente documentazione:

1. richiesta del finanziamento;
2. progetto di fattibilità tecnico-economica, come previsto dalla normativa vigente.

Prima dell'esecuzione dei lavori, la Società dovrà:

1. acquisire i pareri e/o approvazioni in merito al progetto di fattibilità tecnico-economica, ove previsti, ai sensi delle LL.RR. n. 33/1985, n. 15/1995, n. 27/2003, n. 4/2016, etc;
2. acquisire i pareri e/o approvazioni in merito al progetto di fattibilità tecnico-economica, ove previsti, ai sensi della L. n. 171/1973, del D. Lgs. 42/2004, etc.;
3. trasmettere copia del progetto esecutivo, con allegata copia su supporto informatico, timbrato e sottoscritto nei suoi elaborati da idoneo professionista abilitato (eventualmente sottoscritto con firma digitale);
4. trasmettere la documentazione, ove previsto dalla normativa vigente, di cui alla Guida metodologica per la Valutazione di Incidenza, approvata con DGR n. 1400 del 29/08/2017. La documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza dovrà essere sottoscritta da tecnico di comprovate effettive competenze in materia e dovrà risultare approvata dall'Amministrazione Pubblica competente per l'approvazione del progetto stesso;



eeca917e



ALLEGATO B DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 3 di 11

5. trasmettere la dichiarazione del progettista dell'opera inerente alla conformità dei prezzi utilizzati in progetto al prezzario regionale o, diversamente, nota giustificativa motivante l'adozione di prezzi di valore differente.

La Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia valuterà la possibilità di concedere eventuali rinvii rispetto ai termini sopra citati, qualora la Società presenti motivata richiesta di proroga dei termini.

Alla Società compete la nomina del progettista, del direttore dei lavori, dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ovvero delle figure previste dalla vigente normativa sui Contratti pubblici.

Qualora si renda necessario procedere alla modifica del Soggetto Attuatore dell'intervento, nel caso la Regione autorizzi con proprio provvedimento tale modifica, il subentrante dovrà sottoscrivere la presente convenzione.

Articolo 3 – Prestazioni garantite

S.I.F.A. S.C.p.A. si impegna a garantire l'esecuzione delle attività programmate, mettendo a disposizione proprie attrezzature e personale ed eventuali servizi esterni in appoggio, secondo quanto previsto dal Contratto di Concessione sottoscritto in data 06/07/2005 e ss.mm.ii., assicurando la partecipazione agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione.

Qualora la Società intenda dare esecuzione a parte dei lavori/servizi oggetto della presente Convenzione ricorrendo al mercato, anziché in via diretta o mediante attribuzione a proprio socio consorziato, dovrà operare in conformità a quanto previsto dal vigente Codice degli Appalti Pubblici, nei limiti di quanto previsto dalla Concessione

Eventuali pubblicazioni relative al risultato dei lavori verranno concordate tra la Regione e la Società.

Articolo 4 – Spese ammissibili

L'intervento è assistito da un finanziamento regionale in conto capitale di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono quelle previste dall'art. 51 della n. L.R. 27/2003 e ss.mm.ii., ovvero:

- a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione degli interventi;
- b) documentate spese tecniche per la progettazione, la redazione del piano di sicurezza, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la contabilizzazione, l'assistenza lavori, il collaudo dei lavori nonché per i rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente funzionali alla progettazione e alla realizzazione degli interventi, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla cittadinanza in merito all'attuazione dei lavori. Le suddette spese tecniche sono riconosciute sulla base della relativa documentazione di spesa (da produrre in copia conforme all'originale) certificate dal responsabile per la concessione della Società;
- c) spese per le eventuali procedure ad evidenza pubblica (pubblicità);
- d) spese accessorie per l'attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri) certificate dal responsabile della concessione della Società;
- e) servizi specialistici di supporto tecnico-scientifico da parte di Enti pubblici, Agenzie ed Istituti di Ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali;
- f) prestazioni d'opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di supervisione tecnica, verifica e validazione delle fasi progettuali, validazione dati ed audit;
- g) spese per la diffusione delle informazioni e dei risultati;
- h) imprevisti fino ad un massimo del 10% dell'importo di cui alla lettera a);
- i) I.V.A., nella misura prevista dalla legge, se dovuta.



ALLEGATO B DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 4 di 11

Articolo 5 – Costo dell'intervento

Il costo complessivo per la realizzazione dell'intervento è desumibile dal quadro economico di spesa allegato al progetto di fattibilità tecnico-economica.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 della presente Convenzione relativo al finanziamento a disposizione della Società, si vanno di seguito ad elencare le voci di spesa, qualora esistenti, che dovranno successivamente essere dettagliate nel quadro economico del progetto di fattibilità tecnico-economica.

a)	Lavori a misura, a corpo ed in economia	€	_____
-	Oneri per la sicurezza	€	_____
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante per		
-	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	_____
-	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari	€	_____
-	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	_____
-	Imprevisti fino ad un massimo del 10% dei lavori a base d'appalto	€	_____
-	Acquisizione aree o immobili, espropriazioni, servitù, danni nonché attività tecniche e notarili	€	_____
-	Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	_____
-	Spese per attività di consulenza e supporto	€	_____
-	Spese per pubblicità	€	_____
-	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€	_____
-	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	_____
-	IVA	€	_____
-	Eventuali altre imposte	€	_____
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	_____

Articolo 6 – Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione dei fondi, messi a disposizione dalla Regione, sarà effettuata a favore di S.I.F.A. S.C.p.A., fino alla somma complessiva prevista dal finanziamento regionale pari a € 300.000,00, IVA compresa, se dovuta. Il contributo definitivo liquidato alla Società è determinato sulla base della spesa effettivamente sostenuta tanto per lavori e forniture quanto per spese di cui alla parte B del Quadro Economico. I pagamenti verranno effettuati alla Società dalla Regione del Veneto sulla base della presentazione dei documenti giustificativi di spesa e/o stati avanzamento lavori, in copia conforme all'originale. L'erogazione del contributo regionale avverrà su richiesta della Società, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 2, della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii. Conseguentemente verranno erogati acconti, fino al 90% del contributo concesso, sulla base di specifica richiesta della Società stessa, previa attestazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo.

La documentazione di spesa è trasmessa dalla Società all'organo di collaudo, ove previsto, o al Genio Civile, sempre ove previsto, per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla normativa regionale e nazionale in materia di contratti pubblici. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dalla Società nella richiesta di erogazione del contributo.

L'erogazione del saldo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposta previa acquisizione del provvedimento esecutivo con il quale la Società ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta, come previsto dalla L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.

Con la determinazione del saldo è predisposto il conguaglio delle somme ammissibili a contributo ai sensi



eeca917e



ALLEGATO B DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 5 di 11

dell'art. 5 della presente convenzione, tenuto conto di quanto già erogato.

Il termine ultimo per la presentazione della suddetta documentazione è stabilito in tre anni a partire dalla data del Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia di impegno della spesa. L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza del contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti.

Resta peraltro fermo l'obbligo a carico della Società inadempiente di rendicontare la quota parte di contributo già ricevuta. In mancanza di una specifica disposizione deve ritenersi che tale rendicontazione debba avvenire entro il termine perentorio di un anno dalla data della richiesta della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia, pena la restituzione della quota non rendicontata.

Articolo 7 – Proroghe ai tempi di conclusione dei lavori e di rendicontazione

La Società dovrà ultimare i lavori entro i termini di cui all'art. 6.

Su richiesta della Società, avanzata in data antecedente alla scadenza di cui all'art. 6, adeguatamente motivata, il Dirigente della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia, previo accertamento delle giustificazioni indicate dalla Società, con proprio Decreto, può accordare proroghe superiori al termine di rendicontazione decorrente dalla data del provvedimento regionale che ha impegnato la spesa relativa al contributo concesso. Allo scadere dei termini concessi con dette proroghe, ovvero alla scadenza dei tre anni come sopra indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6, della L.R. 27/03.

In ogni caso, la Società dovrà tenere una specifica e distinta contabilità concernente il finanziamento somministrato a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, che consenta l'accertamento e la documentazione della spesa sostenuta.

Articolo 8 – Obblighi della società

La Società si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad osservare quanto stabilito nella presente convenzione.

Per quanto concerne la necessità di procedere ad un sistematico monitoraggio circa l'utilizzo dei contributi concessi, anche al fine di una sollecita conclusione dei procedimenti di spesa avviati, semestralmente, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, la Società dovrà presentare alla Regione Veneto - Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia, il rendiconto delle somme utilizzate ed una relazione sullo stato di attuazione delle opere, utilizzando la scheda allegata (**allegato "sub A"**) alla presente convenzione.

Il nominativo del Direttore dei Lavori, dell'impresa, nonché gli importi e le condizioni di appalto, dovranno comunque essere comunicati prima della consegna dei lavori.

La Società dovrà inoltre provvedere ad installare, sul luogo dei lavori, un tabellone di dimensioni 3.00 m. x 2.00 m., recante le indicazioni previste dalle Leggi e dai regolamenti vigenti, con uno spazio riservato a evidenziare la partecipazione della Regione del Veneto, di superficie pari ad almeno il 25% della superficie del tabellone, secondo la tipologia grafica riportata nell'**allegato "sub B"** alla presente convenzione, che ne forma parte integrante.

Alla base del tabellone dovrà comparire altresì, in caratteri analoghi a quelli usati per le indicazioni di legge, la dicitura "Progetto finanziato con la Legge Speciale per Venezia".

Tale dicitura dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone, con caratteri e colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta Regionale del Veneto.

La Società dovrà altresì inviare prova fotografica della effettiva collocazione di detti tabelloni alla Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia entro 1 mese dall'inizio dei lavori.



ALLEGATO B DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 6 di 11

Articolo 9 – Esecuzione dei lavori

Le economie, conseguite a qualsiasi titolo, derivanti da ribasso d'asta o comunque da risparmi accertati nell'esecuzione dell'opera e/o nelle somme a disposizione della Società, potranno essere utilizzate per l'esecuzione di eventuali ulteriori lavori afferenti l'intervento finanziato, previa apposita istanza al Dirigente della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia che valuterà la concessione del nulla osta anche in ordine alla coerenza degli ulteriori interventi proposti con le finalità del progetto finanziato.

L'esecuzione di eventuali lavori aggiuntivi, in merito all'intervento finanziato, dovrà comunque rispettare quanto previsto dalla normativa statale e regionale in merito ai procedimenti di approvazione e alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Per l'accertamento delle economie di spesa in sede di contabilità finale, in presenza di diverse fonti di finanziamento, vale quanto stabilito dall'art. 6 della presente Convenzione.

Articolo 10 – Codice Unico di Progetto

È obbligatorio fare riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP), acquisito dalla Regione ai sensi di quanto disposto stabilito con Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e Deliberazione CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento. In assenza di codici C.U.P. non saranno possibili erogazioni.

Articolo 11 – Alta sorveglianza, monitoraggi e verifiche sull'intervento

La Giunta regionale, avvalendosi dei propri Uffici, vigila affinché gli interventi siano eseguiti a regola d'arte e nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti.

La Giunta regionale, Direzione Progetti Speciali per Venezia, sulla base dell'art. 54, comma 10, lettera b) della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii. concernente l'individuazione delle modalità per le verifiche a campione sull'attuazione degli interventi oggetto di contributo regionale, si riserva di attuare nel corso dei lavori verifiche a campione in merito all'attuazione dell'intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento regionale.

Il Responsabile di Progetto, nominato dalla Società in caso di affidamento a terzi con ricorso al mercato, vigilerà sui lavori affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte. Si precisa che, in caso di difformità, o ritardi non giustificati riscontrati in sede di verifica, la Direzione regionale Progetti Speciali per Venezia potrà attivare le procedure di revoca del finanziamento.

Articolo 12 - Collaudo

Il collaudo dei lavori viene eseguito da un collaudatore o da una commissione secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 27/2003, così come modificata dalla L.R. n. 27/2022, nonché dal D. Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici".

I collaudatori procedono alla sola liquidazione delle spese relative alla realizzazione dell'opera, limitatamente alle voci che concorrono alla quantificazione dell'importo ammissibile a contributo.

Gli stessi collaudatori, oltre a definire i rapporti tra la Società e le imprese appaltatrici, devono procedere a tutti gli accertamenti necessari ad attestare la regolare esecuzione delle opere e l'adempimento degli obblighi assunti dalla Società, eseguendo tutti gli accertamenti sperimentali di esercizio per il tempo ritenuto necessario ai fini della verifica della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle opere.

I collaudatori dovranno inoltre definire, in una specifica Relazione Acclarante, i rapporti economico-finanziari tra la Società e la Regione del Veneto, quale soggetto erogatore del finanziamento.

Nel caso di lavori di importo inferiore o uguale ad € 1.000.000,00 il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, secondo quanto stabilito dall'art.



ALLEGATO B DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 7 di 11

116 c.7 del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato 2.14 del medesimo provvedimento.

Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del finanziamento regionale, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo, al fine di consentire l'istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al contributo regionale assegnato.

Articolo 13 – Revoca ed interventi surrogatori

La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento per impossibilità sopravvenuta, forza maggiore o altra giusta causa, l'assegnazione del finanziamento.

La Regione si riserva altresì la facoltà di surrogarsi alla Società per gravi inadempienze di quest'ultima, anche quando questi, per negligenza o imperizia, comprometta in qualunque momento la tempestiva esecuzione o la buona riuscita dei lavori, fatta salva la richiesta di eventuale risarcimento danni.

Può altresì costituire motivo di revoca il mancato invio delle schede di aggiornamento di cui all'art. 8, nonché le difformità e/o i ritardi non giustificati di cui all'art. 12 della presente Convenzione.

Il provvedimento di revoca comporta l'assunzione a totale carico della Società di tutte le spese di cui all'art. 5 della convenzione fino a quel momento sostenute.

Articolo 14 – Espropri, servitù e diritti reali

In relazione alla disciplina degli espropri, servitù e quant'altri diritti reali che la Società può incontrare nella realizzazione delle opere in oggetto, si rimanda alla normativa vigente in materia, in particolare all'art. 6 del D.P.R. 327/2001 e a quanto previsto nell'Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira, Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE), il cui schema è approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____.

Le opere realizzate in attuazione della presente Convenzione e finanziate come sopra descritto, saranno di proprietà della Regione del Veneto ed in disponibilità esclusiva della Concessionaria SIFA come la restante parte delle opere del P.I.F.

SIFA dovrà prevederne la manutenzione con oneri che verranno registrati alla stregua delle manutenzioni previste per le altre opere del PIF, dovendo trovare copertura negli introiti tariffari di SIFA ai fini dell'equilibrio economico finanziario della Concessione.

SIFA si impegna comunque a garantire la fruibilità di dette opere secondo quanto stabilito dall'Accordo, di cui alla D.G.R. n. _____ del _____.

Articolo 15 – Risoluzione e recesso

Il presente atto può essere risolto in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle parti l'impossibilità di attendere rispetto agli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora uno dei contraenti incorra in gravi inadempienze rispetto alle disposizioni della medesima Convenzione, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

Ciascuna parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 gg; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al pagamento dell'importo pattuito per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

Articolo 16 – Controversie e foro competente

La Società è l'unico responsabile della corretta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi



ALLEGATO B DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 8 di 11

responsabilità.

La Regione sarà ritenuta indenne da ogni controversia che dovesse insorgere con le imprese appaltatrici.

Nel contratto d'appalto e nel Capitolato speciale d'appalto dovrà essere tassativamente esclusa ogni forma di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice.

Le controversie tra la Regione e la Società, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il loro compimento, che non siano potute definire in via amministrativa, sono definite dal Giudice Ordinario.

In caso di contenzioso tra le parti, si individua come foro competente il Foro di Venezia.

Gli oneri relativi ad eventuali controversie e vertenze, che dovessero insorgere tra la Società e le Imprese, o Ditte, o Società appaltatrici sono a carico della Società stessa.

Articolo 17 – Adozione della Convenzione

La presente Convenzione è operante e vincolante per la Regione e per la Società una volta sottoscritta dalle parti.

Articolo 18 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente Convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari (con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

Articolo 19 – Imposta di bollo. Registrazione

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico della Società; verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

La presente convenzione, che si compone di 19 articoli, redatta su sette facciate intere e sin qui all'ottava, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto

Per S.I.F.A. S.C.p.A.



eeca917e



ALLEGATO sub A

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA
SCHEDA INTERVENTI

DATA AGGIORNAMENTO:/...../.....

Titolo progetto.....
.....
.....

CUP.....

Importo del progetto.....Finanziamento regionale.....

Soggetto attuatore.....

Progettista.....

Approvazione Regione.....CTRA.....

Approvazione Ente.....

Impresa aggiudicataria.....

Data aggiudicazione/...../..... Data contratto/...../.....

Percentuale ribasso Importo di contratto.....

Consegna lavori:/...../..... Tempo utile: Data scadenza:/...../.....

Direttore dei lavori.....

Collaudatore.....

Numero sospensioni..... Totale giorni di sospensione.....

Numero proroghe..... Totale giorni di proroga.....

Numero perizie.....Decreto ultima approvazione.....

Nuovo importo lavori Nuovo importo complessivo.....

Nuova scadenza...../...../..... Data ultimazione lavori...../...../.....

Avanzamento lavori - importo contabilizzato.....

Somme in amministrazione sostenute.....

Data Certificato di Collaudo (o Certificato di Regolare Esecuzione)...../...../.....

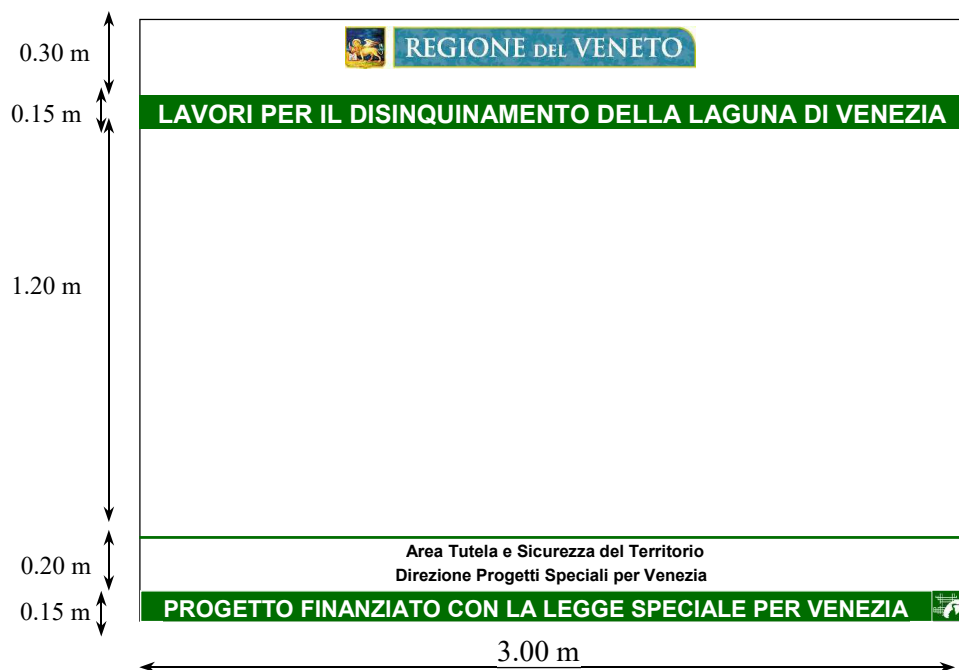
Approvazione atti di contabilità finale...../...../.....

Relazione descrittiva dell'avanzamento delle varie fasi dell'intervento.....
.....
.....
.....
.....
.....



ALLEGATO B DGR n. 1355 del 25 novembre 2024

pag. 10 di 11

ALLEGATO sub B**CARTELLO DI CANTIERE****Descrizione cartello**

Per miglior chiarezza si descrivono separatamente le cinque FASCE del cartello di cantiere; sul lato sinistro sono riportate le relative dimensioni.

FASCIA 1

Al centro: logo/emblema della Regione Veneto (vedere nota n. 2) contenente le scritte "REGIONE DEL VENETO" (il colore della barra Regione del Veneto dovrà essere Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati).

FASCIA 2

La scritta "LAVORI PER IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA", di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).



FASCIA 3

Fondo bianco (spazio per descrizione delle opere).

FASCIA 4

Sovrapposta una riga di colore verde (vedere nota n. 1).

Centrale e sovrapposte l’una all’altra le scritte dell’Area e della Direzione Regionale: “Area Tutela e Sicurezza del Territorio” e sotto “Direzione Progetti Speciali per Venezia” con lo stesso carattere e di colore verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco.

FASCIA 5

scritta “PROGETTO FINANZIATO CON LA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA”, di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1) e in aggiunta sulla destra il logo del Piano Direttore per il disinquinamento della Laguna di Venezia (rappresentante una garza verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco e contornata da un reticolo geometrico di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

(vedere nota n. 1)

RIPRODUZIONE MONOCROMATICA

(vedere nota n. 1)

Nota n. 1

	Web	
Verde	Colori RGB	Quadricromia
	Rosso: 0	Ciano: 82
	Verde: 102	Magenta: 21
	Blu: 0	Giallo: 100
		Nero: 28

Nota n. 2

In adempimento alle disposizioni sull’immagine coordinata della Regione del Veneto si deve fare riferimento al “Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto”, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 525 del 30/04/2018, come riscontrabile sul sito web della Regione del Veneto <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=369171>



(Codice interno: 543582)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1357 del 25 novembre 2024

Linee guida per la verifica di conformità dei piani comunali e intercomunali di protezione civile. Legge regionale n. 13/2022, art. 14, comma 8 e art. 4, comma 1, lett. e).*[Protezione civile e calamità naturali]***Note per la trasparenza:**

con il presente atto si intendono approvare le linee guida per la verifica di conformità dei piani comunali e intercomunali di protezione civile alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 8 e dall'art. 4, comma 1, lettera e) della Legge regionale n. 13/2022.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La pianificazione di protezione civile è un'attività di sistema che deve essere svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni ai diversi livelli territoriali per la preparazione e la gestione delle attività di protezione civile, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

L'attività di pianificazione, svolta ai diversi livelli territoriali interessati, è fondamentale per assicurare il miglior coordinamento e la miglior efficacia delle azioni di soccorso alla popolazione, a seguito di eventi calamitosi.

Nello specifico, a livello comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della protezione civile", i Comuni sono tenuti alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla normativa e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione.

Riprendendo quanto sopra stabilito, la normativa regionale specifica che i piani comunali e intercomunali, una volta redatti e approvati nel rispetto della normativa vigente, sulla base di contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice e degli indirizzi regionali, devono essere trasmessi al Prefetto, alla Provincia o Città Metropolitana e alla Regione. È compito poi della Giunta regionale definire le modalità di accertamento e verifica di conformità dei piani alla normativa vigente e agli indirizzi regionali. (L.R. n. 13/2022, art. 14, comma 8).

D'altro lato, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali", al paragrafo 4.4, stabilisce che "[...] *le Regioni possono effettuare un'ulteriore verifica di rispondenza agli indirizzi regionali sulla pianificazione di protezione civile, da svolgersi secondo metodologie che vengono definite dalle Regioni medesime. Tale verifica può essere effettuata anche attraverso l'istituzione di Commissioni tecniche costituite da organi istituzionali quali le Prefettura - Uffici Territoriali del Governo, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Amministrazioni provinciali ed i Consorzi di Bonifica, al fine di acquisire una valutazione collegiale dei piani in argomento. Le suddette modalità di verifica dei piani di protezione civile hanno, altresì, una più ampia finalità di analisi del sistema di protezione civile nel suo complesso e sono, quindi, considerate anche come fondamentali strumenti di "autovalutazione" di ciascun Ente territoriale con riferimento sia al grado di capacità operativa nel prevenire e fronteggiare i rischi sul proprio territorio che, di conseguenza, al livello di resilienza di ciascuna comunità.*

Nell'ordinamento della Regione del Veneto tale attività di verifica è affidata alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia (L.R. n. 13/2022, art. 4, comma 1, lettera e).

Ciò premesso, al fine di definire le modalità mediante le quali procedere per verificare la conformità dei piani comunali e intercomunali di protezione civile alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali, si ritiene necessario definire delle specifiche Linee guida.

Le "Linee guida per la verifica di conformità dei piani comunali e intercomunali di protezione civile" (**Allegato A** al presente provvedimento), riprendendo quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021, prevedono innanzitutto l'istituzione, da parte delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, di specifiche Commissioni tecniche provinciali costituite da Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, U.O. Genio Civile, Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali, ULSS, ARPAV e Consorzio di Bonifica.

Vengono quindi definite le modalità di convocazione e di funzionamento delle citate Commissioni e, vengono altresì individuati i contenuti minimi della disciplina di tali istituti nel documento "Disciplina di funzionamento delle Commissioni

tecniche provinciali" di cui all'**Allegato A1** al presente provvedimento.

Le Linee guida procedono quindi nel definire l'iter di verifica di conformità dei piani comunali e intercomunali di protezione civile e in particolare, è previsto che, a seguito dell'approvazione del piano di protezione civile in Consiglio comunale, il Comune invii il medesimo piano all'Amministrazione provinciale competente per territorio/Città Metropolitana di Venezia, alla Prefettura-UTG competente e alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale in formato digitale conforme agli standard delle Linee guida regionali per la redazione dei piani attualmente in vigore.

Una volta ricevuto il Piano, o gli aggiornamenti del Piano, l'Amministrazione provinciale/Città Metropolitana di Venezia provvederà alla messa a disposizione del medesimo, in formato digitale, ai membri della Commissione tecnica e si procederà quindi con l'attività di verifica di conformità del Piano.

In particolare, tra le verifiche è prevista la compilazione da parte del dell'Ente responsabile del Piano (Comune, Unione dei Comuni) della "scheda di autocertificazione del Piano di protezione civile" (**Allegato A2** al presente provvedimento). Tale scheda riporta una serie di verifiche inerenti elementi essenziali del Piano di protezione civile senza la conoscenza dei quali non potrebbero essere organizzate le azioni necessarie per affrontare gli eventi emergenziali. Tale scheda non sostituisce il contenuto delle Linee guida regionali in vigore inerenti la redazione dei Piani comunali/intercomunali di protezione civile.

È prevista inoltre la verifica della presenza della "Check list per l'autovalutazione del Piano" (**Allegato A3** al presente provvedimento). Tale check list si inserisce in un'ottica di "presa di consapevolezza" dell'Ente responsabile del Piano di quanto presente nella propria pianificazione di emergenza.

Entrambe le schede soprarichiamate dovranno essere trasmesse dall'Ente responsabile del Piano unitamente al Piano redatto secondo quanto previsto dalle Linee guida regionali in vigore.

Le Linee guida di cui all'**Allegato A** sono state condivise con i diversi soggetti interessati, in particolare con gli uffici di protezione civile delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, con i Vigili del Fuoco - Direzione Interregionale VV.F. Veneto e Trentino Alto Adige, con le Prefetture-UTG della Regione del Veneto e con ANCI - Veneto.

Si propone pertanto l'approvazione del documento "Linee guida per la verifica di conformità dei piani comunali e intercomunali di protezione civile", **Allegato A** al presente provvedimento, specificando che saranno oggetto di verifica di conformità i nuovi Piani comunali/intercomunali di protezione civile e i Piani oggetto di revisione secondo quanto definito dal paragrafo 4.2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021, dove per revisione si intende la variazione degli aspetti più rilevanti del piano, quali, ad esempio, gli scenari di rischio, il modello di intervento, l'assetto politico e amministrativo, l'organizzazione della struttura di protezione civile, le modalità di partecipazione della popolazione allo sviluppo del piano e di informazione della stessa sui rischi.

Allo scopo inoltre di consentire alle Province/Città Metropolitana di Venezia la conclusione delle eventuali attività di valutazione dei piani di protezione civile già avviate, si ritiene opportuno disporre che l'entrata in vigore del presente provvedimento sia posticipata a 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 "Codice della Protezione Civile";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile diversi livelli territoriali";

VISTA la Legge regionale 1 giugno 2022, n. 13;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare le linee guida per la verifica di conformità dei piani comunali e intercomunali di protezione civile alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 8 e dall'art. 4, comma 1, lettera e) della Legge regionale n. 13/2022 "Disciplina delle attività di protezione civile";
3. di approvare l'**Allegato A** "Linee guida per la verifica di conformità dei piani comunali e intercomunali di protezione civile" e i relativi **Allegati A1, A2 e A3**, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che le Linee guida di cui al punto 3 entrano in vigore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1357 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 3

Linee guida per la verifica di conformità dei piani comunali e intercomunali di protezione civile

Premesse

La Legge regionale n. 13/2022, all'art. 4, lettera e), stabilisce tra le funzioni e i compiti delle province e della Città Metropolitana di Venezia la verifica di conformità dei piani di protezione civile comunali alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali", al paragrafo 4.4 stabilisce che "la valutazione dell'operatività del piano, ai diversi livelli territoriali, è opportuno che sia effettuata con strumenti oggettivi e replicabili. Una verifica preliminare di congruità e adeguatezza del piano può essere realizzata mediante l'applicazione di un metodo di "autovalutazione" da parte dell'Ente responsabile, secondo quanto stabilito dagli indirizzi regionali che siano coerenti con la struttura ed i contenuti dei piani di protezione civile riportati nel capitolo 2 della presente direttiva. Le Regioni possono effettuare un'ulteriore verifica di rispondenza agli indirizzi regionali sulla pianificazione di protezione civile, da svolgersi secondo metodologie che vengono definite dalle Regioni medesime. Tale verifica può essere effettuata anche attraverso l'istituzione di Commissioni tecniche costituite da organi istituzionali quali le Prefettura - Uffici Territoriali del Governo, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Amministrazioni provinciali ed i Consorzi di Bonifica, al fine di acquisire una valutazione collegiale dei piani in argomento. Le suddette modalità di verifica dei piani di protezione civile hanno, altresì, una più ampia finalità di analisi del sistema di protezione civile nel suo complesso e sono, quindi, considerate anche come fondamentali strumenti di "autovalutazione" di ciascun Ente territoriale con riferimento sia al grado di capacità operativa nel prevenire e fronteggiare i rischi sul proprio territorio che, di conseguenza, al livello di resilienza di ciascuna comunità."

La medesima Direttiva, al paragrafo 4.2, stabilisce che "considerata la natura dinamica del piano di protezione civile, al fine di garantire l'efficacia e l'operatività delle misure in esso previste, l'ente competente procede ad un aggiornamento ed una revisione periodica, che tenga conto degli esiti delle esercitazioni, secondo le modalità di seguito descritte:

- aggiornamento costante per i dati di rapida evoluzione quali, ad esempio, la rubrica, i responsabili dell'amministrazione, le risorse disponibili, i ruoli;
- revisione periodica con cadenza massima triennale per la variazione degli aspetti più rilevanti del piano quali, ad esempio, gli scenari di rischio, il modello di intervento, l'assetto politico e amministrativo, l'organizzazione della struttura di protezione civile, le modalità di partecipazione della popolazione allo sviluppo del piano e di informazione della stessa sui rischi".

Sulla base di tale previsione saranno pertanto sottoposti a verifica i nuovi Piani di protezione civile e i Piani oggetto di revisione.

Commissioni tecniche provinciali

Allo scopo di supportare le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Venezia nell'attività di verifica di conformità dei Piani comunali e intercomunali di protezione civile, e al fine di acquisire una valutazione collegiale dei piani, sono costituite a cura delle Province/Città Metropolitana di Venezia specifiche Commissioni tecniche provinciali.

Le Commissioni sono composte dai rappresentanti dei seguenti enti e strutture operative di protezione civile o loro delegati:

- Amministrazione provinciale competente/Città Metropolitana di Venezia
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale
- Regione del Veneto – U.O. Genio Civile competente, ove necessario in funzione degli scenari di rischio



0b653ab9



ALLEGATO A DGR n. 1357 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 3

- Regione del Veneto – Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali, ove necessario in funzione degli scenari di rischio
- ULSS competente
- ARPAV, ove necessario in funzione degli scenari di rischio
- Consorzio di Bonifica competente, ove necessario in funzione degli scenari di rischio

Le Commissioni potranno essere integrate con l'indicazione di ulteriori enti e strutture operative di protezione civile da parte dell'Amministrazione provinciale competente/Città Metropolitana di Venezia.

I componenti della Commissione (rappresentante effettivo e sostituto) sono designati dai Legali rappresentanti o Direttori dei rispettivi enti e strutture operative di protezione civile che compongono la Commissione.

Le designazioni sono trasmesse alle Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia competenti da parte dalle rispettive amministrazioni e strutture di appartenenza.

I rappresentanti delle Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia presiederanno le sedute delle Commissioni.

Le Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia potranno definire un regolamento per il funzionamento delle medesime Commissioni. I contenuti minimi del regolamento sono indicati nella "Disciplina di funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali" di cui all'**Allegato A1**.

La partecipazione alle Commissioni dei rappresentanti degli enti e delle strutture operative di protezione civile è a titolo gratuito.

Le Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia provvedono alla convocazione della Commissione tecnica con almeno quindici giorni di anticipo.

Nella convocazione della Commissione l'Amministrazione provinciale/Città Metropolitana di Venezia provvede a invitare alla seduta i rappresentanti dei Comuni (Sindaco e Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile, unitamente ai professionisti incaricati della redazione del Piano).

Nel caso in cui i rappresentanti dell'amministrazione comunale non siano presenti alla seduta della Commissione, il piano verrà comunque esaminato.

L'Amministrazione provinciale/Città Metropolitana di Venezia provvede alla verbalizzazione delle attività della Commissione mediante l'individuazione di un Segretario verbalizzante afferente ai propri Uffici, e si esprime, sulla base delle osservazioni espresse in sede di Commissione, sulla conformità del Piano Comunale/Intercomunale alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali.

Le osservazioni emerse in sede di Commissione verranno trasmesse al Comune/Unione dei Comuni interessati. Le Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia comunicano l'esito della verifica di conformità del Piano entro 180 giorni dal ricevimento del medesimo.

Rimane in capo al Comune/Unione dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 1/2018, la responsabilità di quanto previsto nel Piano e di adeguamento del medesimo alle eventuali osservazioni emerse.

Iter di verifica di conformità dei Piani comunali e intercomunali di protezione civile

A seguito dell'approvazione del Piano di protezione civile in Consiglio Comunale, il Comune provvederà all'invio del medesimo all'Amministrazione provinciale competente per territorio/Città Metropolitana di Venezia, alla Prefettura-UTG competente e alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale in formato digitale conforme agli standard delle Linee guida regionali in vigore.

Parimenti, l'Amministrazione comunale provvederà alla trasmissione, nel medesimo formato digitale e ai medesimi Enti, sia dei Piani che sono stati oggetto di revisione che dei Piani che sono stati oggetto di aggiornamento secondo la distinzione espressa in premessa. I piani oggetto di aggiornamento, non trattando modifiche sostanziali, non saranno sottoposti a verifica di conformità da parte della Commissione tecnica provinciale.



0b653ab9



ALLEGATO A DGR n. 1357 del 25 novembre 2024

pag. 3 di 3

Una volta ricevuto il Piano, o la revisione del Piano, l'amministrazione provinciale/Città Metropolitana di Venezia provvederà alla messa a disposizione del medesimo, in formato digitale, ai membri della Commissione tecnica, per le attività di competenza.

Le amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia, avvalendosi del supporto della Commissione, provvederanno a verificare:

- la compilazione da parte dell'Ente responsabile del Piano (Comune, Unione dei Comuni) della scheda di autocertificazione del Piano di cui all'**Allegato A2**, che deve essere trasmessa unitamente al Piano;
- la presenza della Check list per l'autovalutazione del Piano di cui all'**Allegato A3**, che deve essere trasmessa unitamente al Piano;
- la presenza del provvedimento amministrativo di approvazione del Piano, che deve essere trasmesso unitamente al Piano;
- l'indicazione dell'ubicazione del Centro Operativo Comunale e che questa sia conforme a quanto previsto dalle Linee guida regionali in vigore, dal PAI, dal PGRA, dal Comune stesso, dai PEE e dalle specifiche pianificazioni regionali di protezione civile (es. Piano Rischio dighe...) e l'eventuale indicazione del COC alternativo anche non permanente in caso di inagibilità della sede del COC o di difficoltà di accesso allo stesso a seguito dell'evento;
- la compilazione della scheda sede COC, che deve essere trasmessa unitamente al Piano;
- l'individuazione di almeno un'area di ricovero e una di ammassamento soccorritori e risorse (anche tramite convenzioni con comuni limitrofi);
- che le aree/strutture di emergenza individuate siano collocate in aree conformi a quanto previsto dalle Linee guida regionali in vigore, dal PAI, dal PGRA, dal Comune stesso, dai PEE e dalle specifiche pianificazioni regionali di protezione civile (es. Piano Rischio dighe...) (anche tramite convenzioni con comuni limitrofi);
- per le Aree di ammassamento soccorritori e risorse la compilazione della "Scheda caratterizzazione dell'area per l'idoneità del sito" di cui alle "Indicazioni operative per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza" del Capo Dipartimento del 31 marzo 2015. Tale scheda deve essere trasmessa unitamente al Piano;
- la presenza delle procedure operative per ciascuno dei rischi previsti dal Codice e individuati nel Piano;
- l'indicazione dell'organizzazione del Centro Operativo Comunale;
- la definizione del sistema di allertamento coerente con il modello di allertamento del CFD:
 - o modalità con le quali il Comune riceve e prende visione dei bollettini/avvisi di criticità e di ogni altro documento previsto nell'ambito del sistema di allertamento regionale per gli eventi prevedibili in termini probabilistici (es. frane, rischio diga e rischio idraulico a valle diga,...),
 - o flusso delle informazioni con gli organi di coordinamento superiori e le componenti e strutture operative presenti sul territorio, e con i comuni limitrofi;
 - o attività di sorveglianza del territorio: punti di monitoraggio e procedure di attivazione degli stessi, dispositivi locali di monitoraggio strumentale e di allarme;
- la conformità informatica degli shapefile rispetto alle Linee guida regionali in vigore;
- l'assenza di geometrie invalide o esterne all'ambito territoriale del Piano (salvo motivazioni).

I Piani aggiornati a seguito della verifica di conformità dovranno essere ritrasmessi all'Amministrazione provinciale competente per territorio/Città Metropolitana di Venezia, alla Prefettura-UTG competente e alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ma non saranno sottoposti ad un nuovo esame da parte della Commissione tecnica provinciale.



0b653ab9





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A1 DGR n. 1357 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 2

Allegato A1

Disciplina di funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali

Art. 1 - Commissioni tecniche provinciali

La legge regionale n. 13/2022, all'art. 4, lettera e), stabilisce tra le funzioni e i compiti delle province e della Città Metropolitana di Venezia la verifica di conformità dei piani di protezione civile comunali alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 - Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione Civile prevede che *“Le Regioni possono effettuare un’ulteriore verifica di rispondenza agli indirizzi regionali sulla pianificazione di protezione civile, da svolgersi secondo metodologie che vengono definite dalle Regioni medesime. Tale verifica può essere effettuata anche attraverso l’istituzione di Commissioni tecniche costituite da organi istituzionali quali le Prefettura - Uffici Territoriali del Governo, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Amministrazioni provinciali ed i Consorzi di Bonifica, al fine di acquisire una valutazione collegiale dei piani in argomento.”*

A tal fine sono istituite presso ciascuna Amministrazione provinciale/Città Metropolitana di Venezia specifiche Commissioni tecniche provinciali allo scopo di acquisire una valutazione collegiale dei piani comunali/intercomunali di protezione civile oggetto di verifica.

Art. 2 - Finalità

Le Commissioni tecniche provinciali hanno il compito di supportare le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Venezia nell'attività di verifica di conformità dei Piani comunali e intercomunali di protezione civile alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali. La verifica congiunta dei piani con i soggetti che concorrono alla pianificazione e gestione delle emergenze ai differenti livelli territoriali ha inoltre l'importante scopo di uniformare e coordinare le azioni da porre in essere da parte dei differenti soggetti.

Art. 3 - Presidenza, composizione e nomina delle Commissioni

Le Commissioni sono presiedute dai rappresentanti delle Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia competenti per territorio e sono composte dai rappresentanti, o loro delegati, dei seguenti enti e strutture operative di protezione civile:

- Amministrazione provinciale competente/Città Metropolitana di Venezia
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale
- Regione del Veneto – U.O. Genio Civile competente, ove necessario in funzione degli scenari di rischio
- Regione del Veneto – Direzione Foreste, selvicoltura e sistemazioni idraulico forestali, ove necessario in funzione degli scenari di rischio
- ULSS competente
- ARPAV, ove necessario in funzione degli scenari di rischio
- Consorzio di Bonifica competente, ove necessario in funzione degli scenari di rischio

I componenti della Commissione (rappresentante effettivo e sostituto) sono designati dai Legali rappresentanti o Direttori dei rispettivi enti e strutture operative di protezione civile che compongono la Commissione.

Le designazioni sono trasmesse alle Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia competenti da parte dalle rispettive amministrazioni e strutture di appartenenza.



9871d3a7



ALLEGATO A1 DGR n. 1357 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 2

Allegato A1

Le Commissioni potranno essere integrate con l'indicazione di ulteriori enti e strutture operative di protezione civile da parte delle Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia.

Art. 4 - Funzionamento delle Commissioni

Le Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia competenti per territorio provvedono alla convocazione delle Commissioni a mezzo posta elettronica certificata (pec) con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.

Nella convocazione delle Commissioni le Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia provvedono a invitare alle sedute anche i rappresentanti dei Comuni (Sindaco e Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile) interessati dalla verifica dei rispettivi Piani di Protezione Civile. Provvedono inoltre a raccomandare ai rappresentanti dei Comuni la presenza nelle sedute delle Commissioni dei professionisti eventualmente incaricati del supporto alla redazione dei Piani comunali/intercomunali di protezione civile.

Nel caso in cui i rappresentanti dell'amministrazione comunale non siano presenti alle sedute delle Commissioni si procederà ugualmente all'esame dei Piani oggetto di verifica.

Le Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia provvedono alla verbalizzazione delle attività della Commissione mediante l'individuazione di un Segretario verbalizzante afferente ai propri Uffici, e si esprimono, in base delle osservazioni emerse in sede di Commissione, sulla conformità del Piano comunale/intercomunale alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali.

Le osservazioni emerse in sede di Commissione verranno trasmesse al Comune/Unione dei Comuni interessati. Rimane in capo al Comune/Unione dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 1/2018, la responsabilità di adeguamento del Piano.

Le Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia comunicano l'esito della verifica di conformità del Piano entro 180 giorni dal ricevimento del medesimo.

Art. 5 - Oneri

I componenti delle Commissioni operano a titolo gratuito. Eventuali spese di missione sono a carico degli enti e delle strutture operative di appartenenza.

Art. 6 - Norma Finale

La presente Disciplina di funzionamento potrà essere integrata in osservanza delle norme vigenti in materia.



9871d3a7





ALLEGATO A2 DGR n. 1357 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 3

Allegato A2

SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE

Comune di _____ Prov. _____

Si tratta di ☐ Nuovo Piano ☐ Aggiornamento del Piano

Provvedimento di approvazione nuovo Piano/aggiornamento del Piano _____

☐ Piano Comunale ☐ Intercomunale ☐ Funzione Associata PC L.R. n. 18/2022

SI DICHIARA CHE:

Inquadramento del territorio	
Il Piano è stato redatto tenendo conto di quanto definito nelle pianificazioni territoriali esistenti (es. piani urbanistici, paesaggistici, piani di gestione del rischio alluvioni) che insistono sul territorio	
Il Piano è stato redatto tenendo conto della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) per l’insediamento urbano	☐ SI ☐ NON ELABORATA
Nel Piano è indicata l’ubicazione delle discariche e degli altri elementi utili alla gestione dei rifiuti e macerie derivanti da un evento calamitoso (impianti di discarica, impianti recupero inerti, impianti stoccaggio, aree presso le quali sia possibile attrezzare siti di deposito temporaneo, cave inattive, impianti di trattamento chimico, fisico, biologico, impianti di trattamento veicoli a fine vita, depuratori)	☐ SI ☐ NO
Nel Piano sono stati esaminati i seguenti Rischi:	
Rischio Idrogeologico e Idraulico	☐ SI ☐ NON PRESENTE ¹
Gli scenari di rischio idraulico e idrogeologico sono stati definiti tenendo conto delle aree a pericolosità riportate nei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali e di eventuali approfondimenti locali	☐ SI ☐ NO
Rischio Neve	☐ SI ☐ NON PRESENTE
Rischio Mareggiate	☐ SI ☐ NON PRESENTE
Rischio Sismico	☐ SI ☐ NON PRESENTE
L’esame del rischio sismico è stato effettuato sulla base degli studi di microzonazione sismica	☐ SI ☐ NON ELABORATI
Rischio Black Out	☐ SI ☐ NON PRESENTE
Rischio incidenti stradali	☐ SI ☐ NON PRESENTE
Rischio Incendio Boschivo	☐ SI ☐ NON PRESENTE
Rischio Incendio Boschivo di Interfaccia	☐ SI ☐ NON PRESENTE
Rischio Crollo Dighe	☐ SI ☐ NON PRESENTE

¹ Per “non presente” si intende che il rischio non è presente nel territorio oggetto del Piano



ALLEGATO A2 DGR n. 1357 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 3

Allegato A2

Se presente il rischio dighe sono stati considerati gli scenari utili alla definizione dei piani di emergenza dighe (PED)	☐ SI ☐ NO
Rischio Maremoto	☐ SI ☐ NON PRESENTE
Rischio Valanghe	☐ SI ☐ NON PRESENTE
Rischio Aziende Incidenti Rilevanti	☐ SI ☐ NON PRESENTE
Rischio Trasporto di sostanze pericolose	☐ SI ☐ NON PRESENTE
Rischio idropotabile	☐ SI ☐ NON PRESENTE
Rischio radiologico e nucleare	☐ SI ☐ NON PRESENTE
Altri rischi eventualmente presenti sul territorio comunale la cui pianificazione è in competenza di altri soggetti	
Rischio Altra Tipologia considerata:	
Rischio Altra Tipologia considerata:	
Modello d'intervento	
Organizzazione della struttura di protezione civile	
Sono state individuate adeguate procedure per allertamento del sistema comunale di protezione civile in relazione ai diversi scenari di rischio presenti nel Piano	
È stato previsto e sono stati individuati i Responsabili, e loro Sostituti, dell'Ufficio Tecnico, Polizia Locale ed Ufficio Protezione Civile, da inviare, quando necessario, presso il Posto di Comando Avanzato del Comando dei Vigili del Fuoco per fornire il supporto dell'organizzazione comunale alle operazioni di ricerca e soccorso e messa in sicurezza coordinate dal CNVVF	
È stata individuata la sede del COC ed un'eventuale sede alternativa anche non permanente in caso di inagibilità della sede del COC o di difficoltà di accesso allo stesso a seguito dell'evento	
È stata individuata l'organizzazione del COC mediante Funzioni di supporto e individuazione dei soggetti responsabili	
Elementi strategici operativi della pianificazione comunale	
È stata individuata almeno un'area di ricovero e una di ammassamento soccorritori e risorse (anche mediante convenzioni con Comuni limitrofi)	
Procedure operative	
È stato definito il sistema di allertamento sulla base con il modello di allertamento del CFD	
Sono state adottate per ogni tipologia di rischio specifiche procedure operative con l'individuazione dei soggetti responsabili e le azioni da compiere per le diverse fasi	
Sono stati individuati i canali informativi per la comunicazione istituzionale alla popolazione in emergenza	
Partecipazione dei cittadini e del volontariato all'attività di pianificazione	
È stato realizzato un percorso di partecipazione dei cittadini e del volontariato ai fini dell'elaborazione o dell'aggiornamento del Piano	
Cartografia	
Sono disponibili presso il Comune le stampe delle cartografie del Piano per l'utilizzo durante le emergenze	
Allegati	



6cfa491b



ALLEGATO A2 DGR n. 1357 del 25 novembre 2024**pag. 3 di 3**

Allegato A2

Scheda COC
Scheda caratterizzazione dell'area per l'idoneità del sito" di cui alle "Indicazioni operative per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza" del Capo Dipartimento del 31 marzo 2015 per le Aree di ammassamento soccorritori e risorse individuate nel Piano

Il nella sua qualità di Sindaco del Comune di
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DDR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde a verità.

Si sottolinea che tale scheda contiene una lista di verifica inerente solo alcuni degli elementi essenziali del Piano di protezione civile, pertanto non deve intendersi quale sostituto di quanto definito dalle Linee guida regionali in vigore inerenti la redazione del Piano comunale/intercomunale di protezione civile.



6cfa491b





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A3 DGR n. 1357 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 1

Allegato A3

Check list per autovalutazione del Piano

La presente scheda è intesa quale strumento di supporto alle amministrazioni comunali per verificare la completezza del Piano nelle sue parti essenziali prima dell'approvazione del medesimo Piano in Consiglio comunale

È disponibile presso il Comune la copia cartacea del Piano con le relative cartografie?	☐
I dipendenti comunali sono a conoscenza di dove si trova il Piano?	☐
Il Piano è stato condiviso con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del territorio?	☐
Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del territorio sono state formate/è prevista la formazione sul Piano?	☐
Il personale del Comune è stato formato/è prevista la formazione sul Piano? I dipendenti comunali conoscono il loro ruolo durante le emergenze?	☐
Sono indicati i componenti e le funzioni del COC? I componenti sono stati adeguatamente informati e formati?	☐
È stato individuato chi aggiorna le rubriche e con quale cadenza?	☐
Sono stati organizzati/sono previsti degli incontri nelle scuole e con la cittadinanza <i>per l'illustrazione degli elementi fondamentali del Piano?</i>	☐
È prevista la pubblicazione sul sito web del Comune, anche per stralci?	☐
<i>È stato realizzato un percorso di partecipazione dei cittadini e del volontariato ai fini dell'elaborazione o dell'aggiornamento del Piano?</i>	☐
<i>È presente un piano di comunicazione per la gestione dell'informazione alla popolazione in ordinario e in emergenza? Si è tenuto conto delle persone con disabilità e fragilità?</i>	☐
Esistono dei numeri dedicati alla popolazione per le informazioni durante <i>l'emergenza?</i>	☐
Esistono dei numeri di telefono per i rapporti con gli Enti?	☐
<i>I social media vengono utilizzati per la gestione dell'informazione in ordinario e in emergenza?</i>	☐
Sono previste delle esercitazioni per testare il Piano?	☐
Sono indicate le azioni da compiere al ricevimento degli avvisi del CFD in relazione alle diverse fasi operative?	☐
Le azioni corrispondono a quanto previsto dalla normativa? (es. fase arancione – apertura COC)	☐
Aree di ricovero della popolazione: è indicato chiaramente chi ha il compito della gestione delle aree <i>e con quali modalità (es. apertura/chiusura, gestione accessi, gestione pasti...)?</i>	☐
Sono chiare le procedure di spesa durante le emergenze?	☐



d7be4964



(Codice interno: 543619)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1364 del 25 novembre 2024

Recepimento dell'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 6 luglio 2022 Rep. Atti n. 104/CU "Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti". Approvazione delle Linee di indirizzo regionali per l'implementazione del Budget di salute nell'ambito dei Dipartimenti di Salute Mentale.

*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si recepisce l'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 6 luglio 2022 Rep. Atti n. 104/CU "Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti" e si approvano le Linee di indirizzo regionali per l'implementazione del Budget di salute nell'ambito dei Dipartimenti di Salute Mentale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La crescita e la diversificazione dei bisogni di salute mentale della popolazione comportano risposte integrative al modello di sistema sanitario finora in uso, caratterizzato da proposte di cura e riabilitazione organizzate in percorsi ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali, residenziali, prestazioni occupazionali e di formazione al lavoro. Per dare una risposta appropriata ed efficace alla complessità dei problemi connessi alla tutela della salute mentale è fondamentale creare le condizioni strutturali per una integrazione, la più articolata possibile, delle politiche e delle risorse del sistema sanitario con quelle del sistema sociosanitario e sociale. In questa ottica si tratta di mettere al centro dell'intervento la capacità di un territorio di fornire risposte che integrino i bisogni di cura con quelli lavorativi e residenziali sperimentando percorsi integrati e personalizzati di inclusione sociale per quelle categorie di pazienti (soggetti con disturbi psichici gravi) di fatto maggiormente discriminate dal mercato del lavoro, dal mercato immobiliare e dai contesti socioculturali.

In tale contesto, con Deliberazione di Giunta regionale n. 371 dell'8 aprile 2022 sono state declinate una serie di importanti azioni programmatiche tra cui la costituzione di uno specifico Gruppo di lavoro per introdurre il Budget di salute come strumento fondamentale per una evoluzione dei servizi di salute mentale nell'ottica di potenziare gli interventi domiciliari e favorire l'inclusione e il mantenimento dei pazienti nel loro ambiente di vita, a partire dal contesto familiare, sociale e lavorativo.

Con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 55 del 17 giugno 2022, in adempimento alla Deliberazione di Giunta regionale n. 371/2022, è stato costituito il Gruppo di lavoro composto da professionisti delle Aziende Ulss, Società Scientifiche, Organismi rappresentativi del Terzo Settore, Associazioni di Familiari per la definizione di Linee di indirizzo regionali per l'implementazione del Budget di salute nell'ambito dei Dipartimenti di Salute Mentale.

In ambito nazionale, la Conferenza Unificata ha approvato l'Intesa Rep. Atti n. 104/CU del 6 luglio 2022 avente ad oggetto "Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti".

L'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata sopra richiamata evidenzia una serie di miglioramenti e di benefici apportati dal Budget di salute quali:

- miglioramento della qualità della vita e aumento in particolare della salute fisica e psicologica;
- miglioramento clinico dei problemi legati a: dipendenza da alcol e/o droghe, problemi cognitivi, fisici o di disabilità, problemi associati ad allucinazioni e deliri, all'umore depresso, problemi mentali e comportamentali, problemi con le relazioni, con le attività della vita quotidiana, con le condizioni di vita e con l'occupazione e le attività;
- significativi risparmi sui costi del SSN principalmente associati alla riduzione dei casi di istituzionalizzazione e alla maggiore appropriatezza dei servizi sanitari, consentendo un trattamento sanitario più adeguato e riducendo le ridondanze e le omissioni.

Inoltre, il Budget di salute presenta i seguenti elementi qualificanti:

- si attiva in favore delle persone prese in carico dai Dipartimenti di Salute Mentale che presentano un disturbo mentale con bisogni sanitari e sociali complessi e con basso funzionamento sociale, che determinino rischi di emarginazione, perdita delle abilità socio-lavorative, recrudescenza di malattia e cronicizzazione;
- è a governo e coordinamento pubblico per garantire una reale integrazione socio-sanitaria;

- mette insieme il percorso di cura ed il progetto di vita della persona e prevede la partecipazione e la sottoscrizione di tutti i soggetti a vario titolo interessati al progetto. In primis il processo decisionale va condiviso tra persona e servizi;
- persegue obiettivi personali significativi in un'ottica di recovery personale;
- opera tramite nodi di collegamento fra il sistema di cura e il sistema di comunità (contatti, verifiche, cooperazione fra gli attori del progetto), attraverso il case management, ovvero l'identificazione di una figura di case manager le cui funzioni sono quelle di assicurare una buona fedeltà nell'applicazione dell'intervento e di una verifica costante degli esiti;
- utilizza un approccio riabilitativo con i programmi degli "ambienti supportati" che implicano la realizzazione di percorsi inclusivi nei contesti di vita reali (scuola, casa, lavoro, ambiente sociale e ricreativo) secondo il modello "place and train" tipo IPS (Individual Placement and Support);
- si realizza promuovendo la co-progettazione e l'attuazione della stessa fra il soggetto interessato, il servizio pubblico, la rete di riferimento primaria e il terzo settore che valorizzi e sviluppi un lavoro "trasversale di rete", attraverso la condivisione/compartecipazione delle progettualità, delle risorse e delle responsabilità attuative.

Al fine di recepire l'Intesa sopra richiamata, il Gruppo di lavoro, costituito con Decreto della Direzione Programmazione Sanitaria n. 55/2022, ha definito le Linee di indirizzo regionali per l'implementazione del Budget di salute sulla base delle specificità dello strumento che si riportano di seguito.

L'obiettivo del Budget di salute è favorire la maggiore integrazione possibile delle persone nel territorio e nella vita attiva ad essa legato, attraverso l'attivazione delle risorse disponibili formali e informali, anche come alternativa o evoluzione dell'assistenza residenziale. Tale strumento mira a contrastare e, se possibile, a prevenire la cronicizzazione, l'isolamento e lo stigma della persona con disturbi mentali, creando un legame tra il sistema di cura ed il sistema di comunità, finalizzato ad un utilizzo appropriato e integrato delle risorse di entrambi.

Il Budget di salute si fonda su un programma terapeutico personalizzato all'insegna della massima integrazione e flessibilità d'intervento dei servizi sanitari e sociali, con, tra gli altri obiettivi, quello di non considerare il ricovero in una struttura sanitaria come prima scelta, ma potenziare gli interventi domiciliari e favorire l'inclusione e il mantenimento dei pazienti nel loro ambiente di vita, a partire dal contesto familiare, sociale e lavorativo.

Il Budget di salute è attivabile da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale in collaborazione con i Servizi Sociali, in alternativa, o in superamento dell'assistenza residenziale, quando il trattamento residenziale non è la risposta di assistenza appropriata ai bisogni della persona, o quando tale trattamento si è concluso. Viene attivato inoltre per sostenere e consolidare i progetti di domiciliarità a supporto delle famiglie attraverso interventi relativi all'abitare supportato e di integrazione nel contesto produttivo e/o sociale. La centralità della persona nel suo contesto di vita è il punto di partenza di questo nuovo approccio al welfare e ai servizi socio-sanitari.

Gli ambiti di intervento del Budget di salute sono:

- sostegno della domiciliarità, per affiancare l'utente nella gestione dell'abitazione
- sostegno dell'orientamento della formazione e dell'inserimento al lavoro
- interventi a sostegno dell'integrazione e dell'inclusione sociale.

L'attivazione dello strumento del Budget di salute, attraverso la partecipazione attiva di pazienti e familiari, promuove/restituisce contrattualità e ruolo attivo, che di per sé ha valenza terapeutica. Il Budget di salute si propone come strumento flessibile e potente di innovazione: l'obiettivo a cui puntare è la piena integrazione tra servizi sociali e sanitari per prendersi cura in maniera appropriata dei bisogni delle persone, e ciò vale a maggior ragione in un ambito come la salute mentale dove l'inclusione, la partecipazione e l'integrazione sociale sono parti vitali dell'intervento.

La pratica quotidiana degli interventi socio-sanitari in salute mentale si indirizza verso "progetti terapeutico-riabilitativi individuali" che possono dialogare con i "progetti di vita", sostenuti da nuovi istituti di tutela economica e dei diritti personali, come l'Amministrazione di Sostegno, i Trust, i Fondi di Partecipazione. Parimenti si sono fatti strada nuovi strumenti di inclusione socio-lavorativa come l'Individual Placement and Support (IPS), anche nella declinazione Young, e forme sempre più partecipate di avvicinamento al mondo del lavoro. A completamento del cambiamento del paradigma del "prendersi cura" sono comparsi anche provvedimenti specifici non solo sul target degli utenti, ma anche dei nuclei familiari, come nel caso della legge 112/2016, nota come legge sul "Dopo di Noi".

Le stesse Aziende Ulss devono essere parte del cambiamento di approccio ai bisogni della cittadinanza, dal punto di vista tecnico-professionale e da quello amministrativo, innovando in termini di efficacia, esiti ed obiettivi personali e sociali raggiunti. In questo contesto il Budget di salute, contemplando un necessario coordinamento tra enti pubblici e soggetti privati, si presenta come chance di offrire risposte sistemiche ai bisogni di salute e di inclusione sociale espressi dall'utenza target.

Affinché i beneficiari delle azioni del Budget di salute possano esprimere al meglio i loro bisogni e possano fruire delle risorse della comunità, valorizzando in questo modo il loro diritto all'autodeterminazione, il Budget di salute contempla l'elaborazione del progetto terapeutico personalizzato, finalizzato a favorire la massima espressione del "progetto di vita" della singola persona con disabilità dando spazio alla personalizzazione degli interventi, unitamente al riconoscimento della centralità e della partecipazione degli utenti alla definizione e implementazione delle azioni e dei progetti di intervento. Per sua stessa natura, il progetto di vita si concretizza in un contesto sociale dato, nel quale si confrontano, si sovrappongono e si integrano politiche pubbliche, decisioni organizzative e pratiche sociali, chiamate a confrontarsi con diversi assetti istituzionali e diverse condizioni economiche.

Il livello di integrazione istituzionale presuppone un adeguato grado di cooperazione tra i diversi enti pubblici coinvolti, a ciascuno dei quali è attribuita la responsabilità di individuare le linee di azione e i progetti, il finanziamento dei progetti e dei programmi di intervento, nonché la definizione dei modelli organizzativi ritenuti più idonei per rispondere ai bisogni della collettività locale.

I Piani di Zona costituiscono luoghi privilegiati dove concertare il percorso per arrivare all'obiettivo di massima integrazione istituzionale. Il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023, adottato con Legge regionale n. 48/2018 riconosce il Piano di Zona quale strumento di ricognizione dei bisogni per l'integrazione socio-sanitaria e per la ricomposizione e l'ottimizzazione delle risorse, provenienti dalle reti formali e informali e, più in generale, dal territorio.

Con specifico riferimento al Budget di salute, i Piani di Zona costruiscono una valida architettura di supporto, atteso che in essi si sperimenta il metodo della proposta e del confronto, si condividono soluzioni di intervento e modelli organizzativi, si finalizzano le attività ad una migliore autonomia e inclusione sociali delle persone con disabilità, attraverso un metodo di ascolto e comprensione dei loro reali bisogni. Il Budget di Salute rappresenta una scelta strategica programmatica, progettuale, organizzativa e gestionale, particolarmente vocata a coordinare e integrare tra loro diverse professionalità, livelli di azione, interventi e soggetti giuridici. In questa prospettiva, si permette alle Aziende Sanitarie e agli Enti locali di delineare e progettare le modalità più appropriate per coinvolgere le organizzazioni private, anche in un'ottica di semplificazione ed efficienza amministrativa. Tutto ciò ottemperando alle domande di salute, di integrazione sociosanitaria e socio-lavorativa delle persone fragili, che per loro stessa natura si presentano complesse, tramite l'applicazione di elementi distintivi come la sussidiarietà e complementarietà.

Nel contesto sopra delineato, il Budget di salute, in forza delle proprie finalità e delle peculiari caratteristiche che ne definiscono l'attuazione, può considerarsi un dispositivo pienamente rispondente ai bisogni di pianificazione e programmazione a livello territoriale, capace di offrire, contestualmente, strumenti di governo, di coordinamento e di attuazione degli interventi ivi previsti.

La co-progettazione, procedura attraverso la quale enti pubblici ed enti privati non lucrativi condividono obiettivi, azioni, interventi, risorse economiche, perseguendo, congiuntamente finalità di interesse generale per le dinamiche aggregative e innovative che è in grado di attivare, si presta a fornire lo scheletro entro cui strutturare e ospitare il metodo del Budget di salute. Quest'ultimo, infatti, sottende rapporti collaborativi, integrati, e, infine, può essere l'esito di una concertazione tra diversi stakeholder, i quali trovano un giusto equilibrio nell'ambito di procedure amministrative capaci di valorizzare adeguatamente l'apporto di tutti i soggetti coinvolti.

In questa cornice, il Budget di salute intende favorire processi riabilitativi dinamici, personali e individualizzati allo scopo di evitare progettualità statiche con conseguenti rischi di allontanamento dai bisogni reali, dagli obiettivi di salute delle persone e di cronicizzazione dei percorsi sul medio lungo periodo.

Nella definizione e nell'attuazione del Budget di salute, pertanto, il coinvolgimento di una gamma di attori eterogenea ma non frammentata, rappresenta la conditio sine qua non affinché i percorsi di inclusione socio-sanitaria e socio-lavorativa delle persone con disabilità possano risultare efficaci.

Ciò premesso, considerata la valutazione tecnica positiva della Direzione Programmazione Sanitaria in ordine al documento elaborato dal Gruppo di lavoro, si propone di approvare l'**Allegato A** "Linee di indirizzo regionali per l'implementazione del Budget di salute".

Per quanto riguarda specificatamente la fase attuativa delle Linee di indirizzo si prevede:

- di attivare una sperimentazione triennale dello strumento Budget di salute, con decorrenza dall'esercizio 2025;
- di attivare il monitoraggio della sperimentazione del Budget di salute a cadenza annuale a cura dell'U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria che dovrà opportunamente valutare oltre alla concreta implementazione dello strumento anche eventuali ricadute in termini di ricorso a forme di trattamento istituzionalizzato, prevedendo specifici indicatori di valutazione;

- di destinare risorse dedicate per un importo complessivo di euro/anno 2.000.000,00 a partire dall'esercizio 2025, utilizzando specifica linea di spesa che sarà attivata allo scopo. Le risorse saranno assegnate alle Aziende Ulss con successivo decreto del Direttore della Direzione Programmazione secondo il criterio della quota capitaria (con correttivi per le zone disagiate). Queste risorse integrano i fondi che le Aziende Ulss già indirizzano annualmente per la realizzazione di progetti personalizzati territoriali, rafforzando in tal modo l'integrazione socio sanitaria con l'obiettivo di finalizzare il percorso di cura nel perseguimento del progetto di vita.

Si stabilisce che, in applicazione del documento di cui all'**Allegato A**, ciascuna Azienda Ulss dovrà definire una propria procedura operativa entro i primi sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento per garantire la concreta implementazione dello strumento Budget di Salute nell'arco del triennio di sperimentazione. In tale procedura operativa dovranno essere quantificate le quote sanitarie relative ai tre diversi livelli di bisogno, così come definito nel documento precedentemente citato, all'interno delle risorse disponibili.

La sperimentazione necessita della definizione di specifici indicatori di valutazione che saranno implementati dall'U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria con il supporto di esperti in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista l'Intesa Rep. Atti 104/CU del 6 luglio 2022 "Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 371 dell'8 aprile 2022;

Visto l'art. 2, comma 2, lett o) della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di recepire l'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 6 luglio 2022 Rep. Atti n. 104/CU recante "Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti";
3. di approvare le "Linee di indirizzo regionali per l'implementazione del Budget di salute" contenute nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborate dal Gruppo di lavoro di cui al Decreto del Direttore della Programmazione Sanitaria n. 55/2022 e positivamente valutate dalla Direzione Programmazione Sanitaria;
4. di stabilire che, in applicazione del documento di cui all'**Allegato A**, ciascuna Azienda Ulss dovrà definire una propria procedura operativa entro i primi sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento per garantire la concreta implementazione dello strumento Budget di Salute. In tale procedura operativa dovranno essere quantificate le quote sanitarie relative ai tre diversi livelli di bisogno, così come definito nel documento precedentemente citato, all'interno delle risorse disponibili;
5. di attivare il monitoraggio della sperimentazione del Budget di salute a cadenza annuale a cura dell'U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria, che dovrà opportunamente valutare oltre alla concreta implementazione dello strumento anche eventuali ricadute in termini di ricorso a forme di trattamento istituzionalizzato, prevedendo specifici indicatori di valutazione;
6. di destinare risorse dedicate all'implementazione del Budget di salute per un importo di euro/anno 2.000.000,00 a partire dall'esercizio 2025, utilizzando specifica linea di spesa attivata allo scopo, alla cui copertura finanziaria si provvederà annualmente con imputazione a carico delle risorse del perimetro sanitario del bilancio di previsione, previste per interventi finalizzati con copertura sulle risorse della GSA, afferenti al capitolo 103285;
7. di stabilire che le risorse di cui al punto 6. saranno assegnate alle Aziende Ulss con successivi decreti del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria secondo il criterio della quota capitaria con correttivi per le zone disagiate;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 32

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL BUDGET DI SALUTE NEL SISTEMA DELLA SALUTE MENTALE DEL VENETO

PREMESSA

Nel corso degli ultimi vent'anni i sistemi di welfare in gran parte dei paesi occidentali si sono progressivamente orientati verso lo sviluppo di nuovi servizi assistenziali e di inclusione sociale disegnati su base locale e modellati sugli specifici bisogni della singola persona. Tale cambiamento è stato propiziato dall'esigenza di modernizzare il welfare nell'ottica di una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi e di un nuovo protagonismo della persona. In questo contesto sono emersi dalla società civile forme nuove di organizzazione e di pratiche sociali, che segnano la transizione verso un welfare pubblico-privato, innovativo e basato su reti, con una gestione mista tra enti pubblici, pazienti, famiglie e comunità locali. Si parla di "comunità solidale", di "welfare community" o di "welfare generativo" per indicare un modello di politica socio-sanitaria che garantisce maggiore soggettività e protagonismo alla comunità civile, aiutandola nella realizzazione di un percorso di auto-organizzazione e di autodeterminazione fondato sui valori dello sviluppo umano, della coesione sociale e del bene comune.

L'esperienza dei "personal budget" e di analoghe forme di personalizzazione dei servizi socio-sanitari, realizzata a partire dalla fine degli anni '90 in alcuni paesi europei (Regno Unito, soprattutto), si inserisce nell'evoluzione dei sistemi di welfare in corso e rappresenta uno strumento di definizione quantitativa/qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a restituire centralità alla persona, attraverso un progetto individuale. Obiettivo di tali approcci individualizzati è il miglioramento della qualità della vita degli utenti, anche attraverso la scelta del supporto di cui necessitano, nella direzione di una maggiore autodeterminazione.

Si ispira a questo tipo di approccio il modello organizzativo-gestionale del "Budget di Salute", sperimentato con successo in diverse regioni italiane. Il budget di salute rappresenta la sintesi delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a ridare alla persona, attraverso un progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato, un funzionamento sociale accettabile, alla cui produzione partecipano la persona stessa, la sua famiglia e la comunità in cui vive. Tale strumento si basa quattro elementi cardine: (1) protagonismo degli utenti; (2) attuazione del principio di sussidiarietà; (3) valorizzazione delle risorse informali di cura dei contesti comunitari e (4) affermazione del principio della non istituzionalizzazione e della domiciliarizzazione delle cure.

Questo approccio, che è stato inizialmente sperimentato nelle persone con disabilità fisiche o altre tipologie di fragilità somatiche, può risultare ancora più fecondo in salute mentale. Di fronte ai crescenti bisogni sociali e sanitari complessi delle persone con disturbi mentali, la risposta prevalente dei sistemi sanitari è stata per lungo tempo quella del "prodotto rigido", quale ad esempio il ricorso al posto-letto residenziale. Tuttavia, le evidenze hanno dimostrato, da un lato, la scarsa efficacia di un approccio che non tiene nel debito conto la natura complessa del disturbo e dei suoi effetti sulla persona e sul suo ambiente di vita, dall'altro la sua insostenibilità per il sistema sanitario. Al fine di contrastare e prevenire gli esiti invalidanti dei disturbi mentali più gravi, alcuni autori hanno proposto l'implementazione di azioni e strumenti fondati su approcci ricostruttivi e di valorizzazione dei contesti ambientali, sociali e relazionali, così come definiti dal modello del budget di salute. In quest'ottica, le condizioni di vita delle persone (ad esempio l'ambiente sociale, la casa, la formazione e il lavoro, le relazioni interpersonali, la promozione e l'integrazione sociale) acquistano una posizione centrale e rappresentano i fattori costitutivi della condizione di salute. Assumendo questa logica, le istituzioni sanitarie e sociali sono chiamate alla promozione e mantenimento dell'autonomia dell'utenza, attraverso interventi a sostegno dell'ambiente sociale, della formazione e del lavoro. In particolare andranno privilegiate le situazioni in cui esistono più ampi margini riabilitativi e di autonomizzazione specie se in relazione ad interventi precoci. Tale opzione strategica si fonda sull'incremento della capacitazione contrattuale della persona, su una sua attiva e diretta partecipazione e responsabilizzazione alla costruzione delle risposte corrispondenti ai propri bisogni, in modo da partecipare alla scelta e alla costruzione degli interventi in base alle risorse disponibili.

Le azioni tecniche, messe in atto attraverso la realizzazione di questo "prodotto flessibile", si connotano attraverso la progressiva trasformazione dei bisogni a prevalenza sanitaria e rilevanza sociale in bisogni a



e1e71018



prevalenza sociale e rilevanza sanitaria, con la re-inclusione della persona nel tessuto sociale, che segna, in estrema sintesi, l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo terapeutico¹.

Il modello organizzativo-gestionale del Budget di Salute rappresenta quindi uno strumento per rompere l'equazione rigida "famiglia-comunità-istituzione" oggi presente al centro di molti sistemi sanitari, favorendo la capacità di presa in carico comunitaria e integrata, formale e informale, dei bisogni delle persone e realizzare soluzioni in cui la persona sia sostenuta, capacitata negli atti e nelle aspettative di vita quotidiana da una organizzazione mutuale, che la veda partecipare insieme alle famiglie, ai volontari, agli operatori pubblici e privati. In un modello di questo tipo (che si ispira al concetto di "comunità solidale") il servizio pubblico non delega la gestione di una parte delle proprie competenze al privato, ma piuttosto individua soggetti con cui collaborare in una logica di co-progettazione e co-gestione per la costruzione/rimodulazione dei contesti ove intervenire sui determinanti sociali dei disturbi mentali. In questa logica il soggetto "partner", attraverso competenze e progettualità condivisa, sarà chiamato a fornire occasioni di casa/ambiente sociale, formazione/lavoro, socialità e apprendimento/espressività. Al centro del sistema si colloca quindi non una struttura o un'organizzazione, quanto piuttosto la persona, portatrice di valori, convinzioni, bisogni, desideri, scelte individuali, progettualità e diritti.

Per quanto riguarda il tema dei diritti, riveste un ruolo primario nel contesto del budget di salute il diritto all'autodeterminazione. È il diritto secondo cui a ciascuno deve essere garantita la possibilità di decidere quali siano i propri bisogni, garantita la possibilità di scegliere, senza condizionamenti, i modi in cui affrontare le situazioni che si presentano nel corso dell'esistenza. L'autodeterminazione comporta poter scegliere con dose di maturità e di autocritica ed esprimere giudizi sulla base di opzioni possibili. La possibilità di scelta avviene sulla base delle diverse risorse a disposizione che in loro assenza non permettono la realizzazione del diritto e costringono la persona ad accettare quello che c'è. L'autodeterminazione d'altro canto è vincolata dalle capacità della persona, il cui sviluppo rappresenta un obiettivo dei percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione. Gli ostacoli o impedimenti possono essere esterni alla persona, oppure interni, come nel caso dei limiti psichici, fisici, ecc. Il diritto all'autodeterminazione non si depotenzia in presenza di impedimenti. Proprio perché è un diritto, gli interventi devono orientarsi verso il suo ottenimento, anche a fronte di enormi limitazioni che non sono mai totalizzanti. Il diritto implica la certezza che le potenzialità siano sempre presenti anche se minime.

L'enfasi sui diritti non deve tuttavia mettere in ombra il corrispettivo dei doveri. La convivenza civile in qualsiasi comunità si basa, infatti, sulla stretta connessione tra diritti e doveri. Il dovere di chi riceve sta nella trasformazione delle risorse ricevute grazie all'azione redistributiva dello Stato. Risorse allora che non sono semplicemente erogate, ma risorse investite, perché acquisiscono la capacità di rigenerarsi producendo ulteriori risorse anche non economiche, attraverso processi di responsabilizzazione: non più solo diritti, ma doveri e responsabilità delle singole persone e della comunità nelle sue molteplici forme e organizzazioni. La persona con disturbi mentali diviene allora destinataria di aiuto, ma anche soggetto potenzialmente in grado di dare, di restituire realizzando processi di auto-mutuo-aiuto.

L'implementazione del modello basato sul Budget di Salute rappresenta quindi un cambio di paradigma nell'assistenza alla salute mentale, che opera una forma di evoluta integrazione socio-sanitaria a livello della singola persona e che trasforma un progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato in un vero e proprio progetto di vita. Affinché questo cambio di paradigma possa diventare centrale nell'organizzazione dei servizi di salute mentale della nostra regione va promossa una radicale trasformazione nella mentalità degli operatori e nella cultura organizzativa dei DSM. Questo cambiamento, per quanto complesso e laborioso, non tarderà a fare sentire i suoi effetti benefici anche sulla società nel suo complesso, innescando quel circolo virtuoso indispensabile alla rimozione dello stigma che colpisce il cosiddetto "paziente psichiatrico". La realizzazione delle azioni finalizzate a produrre questo cambiamento rappresenta la vera sfida che attende la salute mentale veneta nel prossimo futuro.

1. PRINCIPI GENERALI

La crescita e diversificazione dei bisogni di salute mentale della popolazione comporta risposte integrative al modello di sistema sanitario finora in uso, caratterizzato da proposte di cura e riabilitazione organizzate in percorsi ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali, residenziali, prestazioni occupazionali e di formazione al lavoro.

¹ Cfr. A. Righetti, *I Budget di salute e il welfare di comunità. Metodi e pratiche*, Laterza, Roma-Bari 20113.



I Budget di Salute costituiscono uno strumento di integrazione socio sanitaria, centrato sulla persona, coerente con il piano di cura e con il progetto di vita. Nascono in maniera partecipata, senza essere mera proposizione di singoli servizi e prestazioni.

Obiettivo prioritario del Budget di Salute è innescare un processo di autonomizzazione volto a realizzare, con il protagonismo della persona interessata, risposte sul territorio, producendo un funzionamento sociale accettabile e riducendo il più possibile il rischio della cronicizzazione e il ricorso a forme di trattamento istituzionalizzato.

A questo obiettivo, rivolto alla persona, si integra quello rivolto alla comunità: il modello Budget di Salute vuole favorire il “welfare generativo”² e cioè un modello di politica socio-sanitaria che garantisce maggiore soggettività e protagonismo alla comunità civile, aiutandola nella realizzazione di un percorso di auto-organizzazione e di autodeterminazione fondato sui valori dello sviluppo umano, della coesione sociale e del bene comune.

Partendo da questi presupposti gli interventi vengono concepiti come mezzo per mobilitare le risorse personali e sociali, per far fruttare il capitale umano e sociale generando autonomia, capacità e corresponsabilità, aprendo così la possibilità di sviluppare interventi che si allontanano dal rischio assistenzialista. L’abilità dei professionisti consiste nel valorizzare, motivare e mobilitare le persone, pur fragili e bisognose, ad agire secondo le loro capacità anche a favore di altri, in definitiva, ad assumersi delle responsabilità e agire dei doveri.

Il modello di riferimento è quello della “recovery personale” e implica che il progetto sia volto al raggiungimento degli obiettivi d’inclusione sociale e di realizzazione personale, del miglior grado di benessere per la persona nel lungo periodo nonostante la persistenza delle disabilità presenti.

Il Budget di Salute si attiva con progetti individualizzati e interventi il più precoci possibili, che promuovano la massima partecipazione possibile della persona e del suo contesto di vita. E’ strumento importante, in linea con i principi del Progetto Obiettivo 2010³ e della DGR n. 371/2022⁴, per riqualificare la spesa sanitaria e sociale, privilegiando gli interventi territoriali e domiciliari.

2. ELEMENTI QUALIFICANTI

Il progetto del Budget di Salute si attiva in favore dei soggetti presi in carico dal DSM che presentano un disturbo mentale con bisogni sanitari e sociali complessi e con basso funzionamento sociale, che determinino rischi di emarginazione, perdita delle abilità socio-lavorative, recrudescenza di malattia e cronicizzazione.

Deve necessariamente fare riferimento ai seguenti elementi qualificanti:

- è a governo e coordinamento pubblico per garantire una reale integrazione socio-sanitaria;
- mette insieme il percorso di cura ed il progetto di vita della persona, va partecipato e sottoscritto da tutti i soggetti a vario titolo interessati al progetto. In primis il processo decisionale va condiviso tra persona e servizi;
- persegue obiettivi personali significativi in un’ottica di recovery personale;
- opera tramite nodi di collegamento fra il sistema di cura e il sistema di comunità (contatti, verifiche, cooperazione fra gli attori del progetto), attraverso il case management, ovvero l’identificazione di una figura di case manager le cui funzioni sono quelle di assicurare una buona fedeltà nell’applicazione dell’intervento e una verifica costante degli esiti;
- utilizzo di un approccio riabilitativo con i programmi degli “ambienti supportati” che implicano la realizzazione di percorsi inclusivi nei contesti di vita reali (scuola, casa, lavoro, ambiente sociale e ricreativo) secondo il modello “place and train” tipo IPS (Individual Placement and Support);
- si realizza promuovendo la co-progettazione e l’attuazione della stessa fra il soggetto interessato, il servizio pubblico, la rete di riferimento primaria e il terzo settore che valorizzi e sviluppi un lavoro “trasversale di rete”, attraverso la condivisione/compartecipazione delle progettualità, delle risorse e delle responsabilità attuative.

² La Fondazione Emanuela Zancan di Padova ha elaborato un modello di applicazione del concetto di generatività al nostro sistema di welfare e numerose sono le pubblicazioni.

³ DGR 651/2010

⁴ Cfr. “implementando le risorse dei Centri di Salute Mentale ed una capillare rete di primo livello nelle strutture di prossimità e potenziando le cure domiciliari”



e1e71018



3. AMBITI DI PROGETTAZIONE

Diventa necessario condividere percorsi che s'integrino fra di loro, senza disperderli in processi pre-strutturati, ma che accomunino obiettivi complessivi nel sistema di welfare sociale, comprendendo TRE AMBITI di valutazione e promozione della qualità di vita del soggetto interessato e che mirino al raggiungimento delle sue aspirazioni e al superamento dello stigma. Si esplicita che il Budget di Salute è comprensivo dei fondi sanitari relativamente ai bisogni sanitari definiti dai Livelli Essenziali di Assistenza. Peraltro, la condizione necessaria per l'attivazione del Budget di Salute è l'integrazione di fondi sociali da parte della persona, degli enti locali e altri entri privati

- Ambito dell'ABITARE
- Ambito dell'AFFETTIVITA' E SOCIALITA'
- Ambito della FORMAZIONE E LAVORO

a) Abitare

Gli interventi possono includere tutte le azioni volte al raggiungimento di una esperienza abitativa supportata e non istituzionale quali la ricerca, il reperimento e la gestione di abitazioni in forma singola o mutualmente associata (gruppi di convivenza, co-housing ecc.), il supporto nell'Intermediazione tra i potenziali conviventi per la creazione di un contesto relazionale di sostegno reciproco, l'aiuto nella costruzione di reti supportive formali e informali sul territorio, ecc.

Le abitazioni potranno avere forme di supporto differenziate, in relazione alla scelta delle stesse persone, e fornire sostegno attivo, finalizzato all'autonomia nella gestione del quotidiano e del proprio ambiente di vita, anche attraverso interventi domiciliari.

Tali interventi possono essere rivolti anche a utenti che rimangono nel loro domicilio, quale supporto al mantenimento d'una buona condizione abitativa e familiare, finalizzate al recupero delle autonomie delle persone o famiglie nella loro capacità di vivere in modo autonomo.

I progetti possono essere associati ad altri progetti/servizi, per esempio: percorsi IESA (Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti); residenzialità leggera (allegato D DGR 1673/2018); co-housing; abitare autonomo e/o supportato ecc.

b) Affettività/Socialità

Gli interventi in questa area hanno come obiettivo primario la ri-costruzione di relazioni e reti amicali, familiari e sociali unitamente allo sviluppo di abilità e competenze sociali volte a favorire l'inclusione, l'attività aggregativa e la promozione della salute mentale.

Gli interventi devono favorire la costruzione di un'immagine e di un'identità sociale positiva valorizzando il più possibile il coinvolgimento attivo e il protagonismo del soggetto attraverso il più ampio interscambio con la cittadinanza e la creazione di opportunità di incontro e di relazione anche finalizzati a un impiego costruttivo del tempo libero.

La partecipazione ad attività culturali, educative, socializzanti, ricreative, sportive deve avvenire prioritariamente nei luoghi di vita delle persone anziché in contesti artificiali e lontani dalla vita reale. Vanno pertanto privilegiate le attività e le iniziative che permettano una partecipazione attiva e un coinvolgimento dell'utenza in contesti della realtà quotidiana.

Nella progettazione e nella realizzazione delle attività di questo asse di intervento va ricercato e promosso il coinvolgimento e la collaborazione dei familiari, degli enti locali, dei cittadini, delle associazioni di volontariato, dei circoli culturali, delle scuole, delle società sportive, delle parrocchie e di tutte le realtà formali e informali presenti sul territorio che dimostrino interesse a sviluppare una cultura dell'inclusione sociale e del contrasto allo stigma.

I progetti possono essere associati ad altri progetti/servizi, per esempio: centri aggregativi/socializzanti; centri promozione salute mentale; club-house; laboratori creativi ed espressivi ecc.



c) Formazione/Lavoro

Comprende tutte le azioni finalizzate alla promozione, realizzazione e mantenimento di opportunità formative (comprese quelle scolastiche e universitarie), pre-occupazionali e lavorative con personale di supporto allo scopo di perseguire la realizzazione personale e promuovere lo sviluppo di un percorso volto a ottenere e mantenere un lavoro gratificante e stabile sulla base delle capacità della persona.

Obiettivo è quello dell'inclusione lavorativa, formativa e sociale per lo sviluppo del senso di autoefficacia e di autodeterminazione attraverso la possibilità di esercitare e mantenere ruoli validi in contesti formativi e lavorativi (pubblici, privati, non-profit), che abbiano una buona capacità di accoglienza di persone con problemi di salute mentale.

I progetti possono essere associati ad altri progetti/servizi, per esempio: laboratori occupazionali, lavoro supportato, IPS, tirocini, collocamento mirato, Servizio Integrazione Lavorativa ecc.

3.1 Ambiti specifici di applicazione all'interno della residenzialità

Sono ammessi progetti Budget di Salute per persone inserite in strutture accreditate residenziali solo nel seguente caso:

1. percorso di dimissione dalla struttura residenziale per reinserimento nel territorio, per un tempo massimo di tre mesi prolungabile, dopo valutazione in UVMD, di altri tre per una sola volta.

4. GOVERNANCE DEL BUDGET DI SALUTE

Per garantire l'integrazione socio-sanitaria, la governance del progetto Budget di Salute (intesa come attivazione monitoraggio, verifica e coordinamento, gestione delle risorse sanitarie) è attuata dal Direttore di DSM per il tramite della UOSD "Riabilitazione residenziale e percorsi riabilitativi", quale suo delegato.

5. ELEMENTI ATTUATIVI

L'attuazione del Budget di Salute è sostenuta dall'integrazione delle risorse umane, professionali, tecnologiche strumentali ed economiche (sanitarie e sociali) attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali. Si prevede di integrare le risorse di diversi soggetti, in modo articolato e flessibile (non solo erogazioni sanitarie), misurate su specifici obiettivi primari (non un "generico portafoglio di risorse da spendere) valutando, con tutti gli attori coinvolti nel progetto, tutte le opportunità di finanziamento perseguibili.

Per rafforzare la funzione del progetto Budget di Salute è necessario utilizzare la massima condivisione con la persona e la famiglia, l'AdS, gli ETS disponibili e gli Enti Locali favorendo la responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti, definendo un progetto da sottoscrivere in UVMD, nel quale siano declinati gli obiettivi e gli impegni di tutti i soggetti coinvolti.

La condivisione delle risorse e delle azioni è finalizzata a valutare quali capacità la persona possiede, quali vanno maggiormente rafforzate e secondo quali modalità d'integrazione in relazione agli aspetti:

- professionali
- economici
- relazionali
- comunitari

6. MODALITA' ATTIVAZIONE

1. La proposta di attivazione di un progetto Budget di Salute può essere promossa, oltre che dalla persona in carico al servizio e/o da un suo legale rappresentante, sempre in accordo con l'interessato, anche dalla stessa équipe curante ovvero dai vari portatori di interesse.
2. L'équipe curante in collaborazione con la persona ed i portatori di interesse eventualmente coinvolti valuta l'opportunità terapeutica e riabilitativa di avviare un percorso di Budget di Salute.
3. L'équipe curante, qualora ritenuto opportuno l'accesso allo strumento Budget di Salute, esplora la disponibilità e propone l'attivazione delle risorse nelle modalità successivamente descritte al punto 5.



e1e71018



ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 6 di 32

Formalizza quindi la richiesta al Direttore di DSM, tramite UOSD “Riabilitazione residenziale e percorsi riabilitativi” quale suo delegato, compilando la scheda di valutazione dei livelli di intensità del bisogno (paragrafo 7) con la collaborazione della persona e dei portatori d’interesse eventualmente coinvolti, e la proposta del progetto.

4. Il Direttore di DSM, tramite UOSD “Riabilitazione residenziale e percorsi riabilitativi” quale suo delegato:
- verifica gli elementi oggettivi di valutazione, clinici, abilitativi, familiari, sociali in particolare analizzando l’effettiva presenza delle risorse di rete;
 - attribuisce la quota sanitaria all’interno del budget disponibile previa verifica dell’eventuale congruità della proposta;
 - acquisita la congruità del progetto identifica l’équipe socio-sanitaria allargata in cui definire la figura del Case Manager (tra le figure coinvolte del DSM) e, ove previsto, dell’operatore referente del progetto (tra le figure coinvolte del DSM o di altro ente interessato).

Il Case Manager è quella figura che sin dall’inizio accompagna la persona e chi la rappresenta (se presente), nella partecipazione attiva all’intero procedimento. E’ colui che prende in carico la persona e proattivamente la segue, ne verifica i progressi, coordina gli interventi fra i vari attori, funge da interfaccia con i vari soggetti coinvolti. E’ quella figura di collegamento, facilitatore organizzativo dell’intero processo.

Ove opportuno potrà essere inoltre prevista la figura dell’operatore referente per garantire/permettere la realizzazione della progettualità Budget di Salute.

Laddove il progetto di Budget di Salute sia attuato in collaborazione con enti interessati lo stesso dovrà essere concepito in un’ottica di coprogettazione.

5. Formalizzazione del progetto di Budget di Salute in UVMD da parte di tutti i soggetti coinvolti per quanto concerne
- definizione delle aree di competenza e di attività di ogni soggetto coinvolto
 - definizione delle risorse sanitarie e sociali e loro modalità di gestione
 - definizione della durata del progetto
 - definizione dei momenti di monitoraggio e valutazione
 - definizione di eventuale rimodulazione
 - approvazione e sottoscrizione da parte della persona o del suo legale rappresentante e di tutti gli altri soggetti coinvolti

7. LIVELLI DI INTENSITA’

Il Budget di Salute è inteso come strumento di integrazione territoriale che si declina in TRE LIVELLI DI INTENSITA’. La valutazione del livello di intensità viene eseguita dall’équipe curante, attraverso l’utilizzo della griglia di seguito riportata (tabella A), secondo una valorizzazione che prevede:

- 1 = bisogno lieve
- 2 = bisogno medio
- 3 = bisogno elevato

Il Budget di Salute è applicabile ad uno o più ambiti di intervento contemporaneamente (ABITARE, AFFETTIVITA’ E SOCIALITA’, FORMAZIONE E LAVORO) e la valutazione espressa mediante i punteggi è da intendersi in senso complessivo comprendendo i diversi assi ove necessario.

L’attribuzione dei punteggi è determinata

- dall’analisi dei fattori di rischio clinico presenti nel contesto di vita della persona
- dalle risorse disponibili da parte della persona stessa o della famiglia
- dalle opportunità presenti nel territorio in cui vive e dai portatori d’interesse presenti nel territorio, non delimitato alle sole risorse o servizi della salute mentale, ma ampliato a tutte le componenti attivabili nel contesto di vita dell’utente e nella comunità civile.



ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 7 di 32

Ogni livello d'intensità corrisponderà a una specifica quota di assegnazione di budget sanitario che potrà essere utilizzata per la realizzazione del progetto definito in UVMD, in integrazione alla quota di budget sociale (contributi personali, familiari e sociali).

TABELLA A (IN ALLEGATO LA SPIEGAZIONE)

BISOGNI	LIVELLO DI INTENSITA' DEL BISOGNO	LIEVE	MEDIO	ELEVATO
CLINICI: APPLICAZIONE AREE DA 1 A 4 DELLA SCALA ASSE IV DI KENNEDY		0-1	2	3
COMPETENZE: 1.CAN PROBLEMA 2. CAN AIUTO RICHIESTO		1 1	2 2	3 3
RISORSE UTENTE E FAMIGLIA: 2.SITUAZIONE ABITATIVA 3. SITUAZIONE ECONOMICA		1 1	2 2	3 3
RISORSE ENTI LOCALI E TERRITORIALI: 1. DISPONIBILITA' CONTRIBUTO COMUNE/ENTI 2. DISPONIBILITA' CAREGIVER, VOLONTARIATO ATTIVO		0 0-1	1-2 2	3 3
PUNTEGGIO / CRITERIO DI INQUADRAMENTO		= RANGE DA 4 A 6	= RANGE DA 7 A 14	= RANGE DA 15 A 21

8. DURATA E CONCLUSIONE DEI PROGETTI BUDGET DI SALUTE

I Budget di Salute vanno definiti con periodi e scadenze di valutazione del progetto, valutando nel tempo il livello d'intensità e gli investimenti necessari, in relazione alle acquisizioni di empowerment nel tempo del soggetto interessato e alla valorizzazione delle risorse che verranno attivate nel suo territorio.

Essendo strumenti che sostengono un progetto di recovery e quindi con l'obiettivo di stimolare e/o restituire alla persona le capacità per raggiungere la sua maggiore autonomia possibile di vita nel suo territorio, prevedono una revisione almeno annuale, fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ogni progetto di Budget di Salute viene istituito per un tempo massimo di 18 mesi, con possibilità di rinnovo del progetto stesso, definito in UVMD, per 12 mesi, ulteriormente rinnovabili una sola volta per una durata massima complessiva di 42 mesi.

Un progetto di Budget di Salute, per la sua evoluzione può transitare, attraverso l'UVMD di valutazione del rinnovo, ad un livello d'intensità diversa, sulla base dell'applicazione della scheda di valutazione. In ogni caso



e1e71018



la durata massima, indipendentemente dai diversi livelli di intensità, sarà di 42 mesi a far data dalla UVMD di attivazione del progetto.

Budget di mantenimento

Qualora alla conclusione del percorso di Budget di Salute emerga la necessità di ulteriori percorsi, per il mantenimento di un progetto di vita autonoma nel territorio dell'utente interessato, evitando l'istituzionalizzazione, se ne valuterà la possibilità di una sua applicazione, a livello di intensità bassa, al massimo fino al 65° anno d'età, compatibilmente con le risorse disponibili (non oltre 1/3 delle risorse sanitarie complessive messe a disposizione per il Budget di Salute da ogni Azienda Ulss), sempre con revisione annuale formalizzata in UVMD.

9. CRUSCOTTO REGIONALE DI MONITORAGGIO BUDGET DI SALUTE

La Regione, attraverso i DSM, monitora il numero ed il trend annuale del numero di progetti BdS attivati prorogati e conclusi.

Il monitoraggio della sperimentazione del Budget di Salute sarà a cadenza annuale a cura dell'UO Salute mentale e sanità penitenziaria e dovrà opportunamente valutare oltre alla concreta implementazione dello strumento, anche eventuali ricadute in termini di ricorso a forme di trattamento istituzionalizzato, prevedendo specifici indicatori di valutazione.

10. FORMAZIONE AI PROGETTI DI GESTIONE BdS:

E' necessario all'implementazione del modello di gestione Budget di Salute e durante le fasi della sua integrazione nel sistema di funzionamento socio sanitario, creare percorsi di formazione/informazione rivolti sia ai soggetti coinvolti, sia ai clinici operanti nei CSM e sia a coloro che verranno individuati nel ruolo di case manager e di operatore referente di progetto.

Si propone l'attivazione di percorsi di formazione/informazione in ogni azienda rivolti a tutti i portatori d'interesse dei progetti Budget di Salute, distinti in tre tematiche

1. Gestione e applicazione del modello Budget di Salute
2. Percorsi condivisi di co-progettazione nel modello Budget di Salute
3. Il case management: il ruolo del case manager e dell'operatore referente di progetto (funzioni, responsabilità e modalità gestionali).
4. Approccio riabilitativo e valorizzazione degli interventi psicosociali di provata efficacia.



Legenda di spiegazione della compilazione del manuale di valutazione del livello d'intensità del Budget di Salute.**SCHEDA 1: ASSE V DI KENNEDY**

- 1) E' composto da 4 aree. Per ogni area vi è, a seguito, la sua pagine in cui andare ad individuare il punteggio da assegnare.
- 2) Inserire i 4 punteggi individuati nello schema "Funzione Asse V di Kennedy", sommarli e poi dividere per 4. Si ottiene il "Valore Ottenuto".
- 3) Il "Valore Ottenuto" permette di vedere in quale livello d'intensità si colloca il test, nello schema "Assegnazione valore alla scala punteggi BdS".
- 4) Individuato il livello d'intensità (0, 1 o 2 o 3), riportare il suo valore nello schema in ultima pagina.

SCHEDA 2: LIVELLO DI COMPETENZE, COMPILAZIONE DELLE SCALE CAN

- 1) Far compilare all'utente interessato il questionario CAN dalla domanda "1:Alloggio" alla domanda "22: Sussidi", inserendo il valore di ogni domanda nel riquadro "paziente". Se l'utente è in grado di compilarlo da solo lo si lascia in autonomia e poi si controlla alla fine se lo ha completato tutto. Se ha bisogno di assistenza si compila insieme il questionario, lasciando libero spazio al suo personale pensiero.
- 2) Dalla domanda 1 alla domanda 13 ogni tema ha 3 quesiti con 4 valori da inserire. Dalla domanda 14 alla domanda 22 vi è un quesito unico per ogni domanda.
- 3) Terminata la compilazione da parte dell'utente, l'operatore/gli operatori incaricati della compilazione eseguono invece la valutazione nel riquadro "staff", seguendo le stesse indicazioni date per l'utente.
- 4) Terminata la compilazione dei valori in tutti i quadri, vanno riportati i valori ottenuti nella "Tabella di valutazione", dividendo per 4 la somma dei valori ottenuti ad ognuna delle domande dalla 1 alla 13: *(esempio se alla domanda 1 si ottengono i seguenti valori: $1 + 2 + 0 + 1 = 4 : 4 = \text{il valore da inserire sarà } 1$).*
- 5) Se alle domande dalla 1 alla 13 vi è una risposta di valore 9, a risposta non va conteggiata ed il valore riportato si divide per le domande in cui vi è stata una risposta dal 0 al 3, *(esempio: se alla domanda 1 si ottengono i seguenti valori $1 + 9 + 2 + 2$, si conteggiano solo i valori $1 + 2 + 2$ e si divide per $3 = 1,66$, senza contare la domanda con il valore 9).*
- 6) Dalla domanda 14 alla 22 inserire direttamente il valore ottenuto. Non si considerano anche qui le aree in cui il valore è 9. Queste vanno tolte e si dividerà la somma totale per il numero delle aree valide, senza quelle con il 9 *(esempio: se la somma di tutte le aree, tolta quella "16:vita sessuale" perché ha valore 9, è 26, il punteggio finale ottenuto sarà $26 : 21 \text{ aree valutate} = 1,238$).*
- 7) Il "Valore finale" permette di vedere in quale livello d'intensità si colloca il test, nello schema "Assegnazione valore alla scala punteggi BdS".
- 8) Individuato il livello d'intensità (1 o 2 o 3), riportare il suo valore nello schema in ultima pagina.

SCHEDA 3: SITUAZIONE ABITATIVA

- 1) Compilare i vari riquadri per ottenere le informazioni necessarie alla valutazione della situazione in cui attualmente abita l'utente.
- 2) Dopo aver valutato l'attuale situazione abitativa dell'utente o, in caso di progetto di dimissione da struttura residenziale, l'abitazione in cui dovrebbe andare a vivere, valutare, secondo i criteri espressi dal riquadro "Giudizio sintetico" il livello di idoneità dell'abitazione.
- 3) Il "Valore Assegnato dal giudizio sintetico" permette di vedere in quale livello d'intensità si colloca il test, nello schema "Assegnazione valore alla scala punteggi BdS".
- 4) Individuato il livello d'intensità (1 o 2 o 3), riportare il suo valore nello schema in ultima pagina.



SCHEDA 3/bis RISORSE UTENTE E FAMIGLIA

- 1) Ottenere tutte le informazioni utili a definire la condizione economica dell'utente e della famiglia, usufruendo come linea guida dello schema di raccolta informazioni "Situazione economica: reddito mensile".
- 2) Richeidere l'ISEE della persona a cui applicare la formula prevista dal calcolo ICD, ovvero:
 - a. $30.000 \text{ diviso il valore ISEE individuale} = \text{valore ottenuto}$
 - b. $\text{Valore ottenuto moltiplicato per } 10 = \text{valore assegnato X}$
- 3) Il "Valore Assegnato X" permette di vedere in quale livello d'intensità si colloca il test, nello schema "Assegnazione valore alla scala punteggi BdS".
- 4) Individuato il livello d'intensità (1 o 2 o 3), riportare il suo valore nello schema in ultima pagina.

SCHEDA 4 RISORSE ENTI LOCALI E TERRITORIALI

- 1) Nella prima scheda "Valutazione disponibilità contributo o risorse Comune/Enti" valutare attraverso l'intervista all'utente, a un familiare se disponibile e all'assistente sociale del Comune di residenza se l'utente usufruisce dei servizi segnalati o, in caso di progetto di dimissione da struttura residenziale, se al suo rientro a domicilio avrà l'effettiva possibilità di usufruirne.
- 2) Individuato il livello d'intensità (0, 1 o 2 o 3), riportare il suo valore nello schema in ultima pagina.
- 3) Nella seconda scheda "Disponibilità di caregiver, volontariato attivo", valutare attraverso l'intervista all'utente, a un familiare o ad enti di volontariato partecipanti alla formulazione della proposta di BdS, se l'utente ha l'effettiva possibilità in questo momento o, in caso di progetto di dimissione da struttura residenziale, se al suo rientro a domicilio avrà l'effettiva possibilità di usufruirne.
- 4) Individuato il livello d'intensità (0, 1 o 2 o 3), riportare il suo valore nello schema in ultima pagina.

SCHEMA FINALE DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI INTENSITA'

- 1) A questo punto dovrete aver completato la raccolta dei valori assegnati ad ogni riquadro.
- 2) La loro somma darà il valore totale assegnato.
- 3) Utilizzando lo schema valore totale/livello intensità del bisogno avete la possibilità di individuare il livello d'intensità finale assegnato: lieve o medio o elevato.



e1e71018



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI BISOGNO DEL BUDGET DI SALUTE.

SCHEDA 1: LIVELLO CLINICO.
 COMPILAZIONE DELL'ASSE V DI KENNEDY NELLE FUNZIONI DA 1 A 4

IL QUESTIONARIO DELL'ASSE V DI KENNEDY

Asse v di Kennedy: Scheda di valutazione ©1986-2003

Nome: _____ # _____ Età: _____

ISTRUZIONI: Per ogni sotto-scala, annotare il punteggio seguito da una breve descrizione dei sintomi e dei comportamenti più rilevanti. Arrotondare i valori intermedi (per esempio: 43, 62, 78) al multiplo di 5 più vicino (per esempio: 45, 60, 80). Annotare NV se Non Valutato. I valori per il Livello di pericolosità sono riportati sotto i punteggi della sotto-scala e sono automaticamente indicati, quando si annota il punteggio.

← FUNZIONALE

DISFUNZIONALE →

1) Compromissione del funzionamento psicologico
 100_95_90_85_80_75_70_65_60_55_50_45_40_35_30_25_20_15_10_5_
 100 95 90 90 85 80 75 75 70 70 65 60 55 55 50 40 35 25 15 5
 Prevalentemente (indicare uno): Nessuna compromissione_ Compromissione antisociale_ Altre compromissioni_ Entrambe_

2) Abilità sociali
 100_95_90_85_80_75_70_65_60_55_50_45_40_35_30_25_20_15_10_5_
 100 95 90 90 85 80 75 70 65 65 60 55 50 45 40 30 25 20 15 5

3) Comportamenti violenti
 100_95_90_85_80_75_70_65_60_55_50_45_40_35_30_25_20_15_10_5_
 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
 Prevalentemente (indicare uno): Non violento_ Violento verso se stesso_ Violento verso gli altri_ Violento verso se stesso e gli altri_

4) Attività della vita quotidiana – Abilità occupazionali
 100_95_90_85_80_75_70_65_60_55_50_45_40_35_30_25_20_15_10_5_
 100 95 90 90 85 80 75 75 70 70 65 60 55 55 50 40 35 25 15 5

Assegnare ad ognuna delle 4 funzioni un valore da 10 a 100, seguendo la legenda allegata.

CALCOLARE il valore E equivalente VGF-Eq: sommando i 4 punteggi e dividendo per 4:

FUNZIONE ASSE V KENNEDY	VALORE ASSEGNATO
Compromissione funzionamento psicologico	
Abilità sociali	
Comportamenti violenti	
Abilità vita quotidiana e occupazionali	
SOMMATORIA PUNTEGGI	
Divisione per 4	
	VALORE OTTENUTO:

ASSEGNAZIONE VALORE ALLA SCALA PUNTEGGI BDS:

VALORE OTTENUTO	liv. intensità
Da 100 a 80	0
Da 79 a 60	1
Da 59 a 40	2
Da 39 a 10	3



e1e71018



ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 12 di 32

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI BISOGNO DEL BUDGET DI SALUTE.

SCHEDA 2: LIVELLO COMPETENZE:

compilazione delle seguenti scale:

CAN valutazione paziente

CAN valutazione staff

TABELLA DI VALUTAZIONE:

VALUTAZIONE: sommare i 4 punteggi e dividere per 4	Valore PAZIENTE	Valore STAFF
1.ALLOGGIO:		
2.ALIMENTAZIONE:		
3.CURA DELLA CASA:		
4.CURA DI SE':		
5.ATTIVITA' QUOTIDIANE:		
6.SALUTE FISICA:		
7.SINTOMI PSICOTICI:		
8.INFORMAZIONI TRATTAMENTI:		
9.DISAGIO PSICOLOGICO		
10.SICUREZZA PERSONALE		
11.SICUREZZA PER GLI ALTRI		
12.ABUSO ALCOOL		
13.FARMACI		
VALORE TOTALE A:		
DALLA 14 ALLA 22 INSERIRE IL SINGOLO VALORE		
14.VITA DI RELAZIONE		
15.VITA DI COPPIA		
16.VITA SESSUALE		
17.CURA DEI FIGLI		
18.ISTRUZIONE		
19.TELEFONO		
20.TRASPORTI		
21.DENARO		
22.SUSSIDI		
VALORE TOTALE B:		
SOMMARE I 2 VALORI TOTALI E DIVIDERE PER 22*		
VALORE FINALE:		

- Se vi sono aree valutate col punteggio di 9: non conteggiarle nel totale. Sommare gli altri valori ottenuti (quelli da 0 a 3) e dividerli per le aree valutate, senza quelle conteggiate 9.

ASSEGNAZIONE VALORE ALLA SCALA PUNTEGGI BDS:

VALORE FINALE	liv. intensità CAN aiuto richiesto: paziente	liv. intensità CAN problema: staff
Da 0 a 0,5	1	1
Da 0,5 a 1,8	2	2
Da 1,9 a 2,45	3	3



e1e71018



1. ALLOGGIO

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

ATTUALMENTE IL SOGGETTO HA UN POSTO DOVE VIVERE?

Com'è il luogo dove vive?
Che tipo di luogo è?

☐ ☐

0= NESSUN PROBLEMA

per es. Vive in un alloggio adeguato (anche se attualmente è in ospedale).

1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
 GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO

per es. Vive in un alloggio protetto o in un pensionato.

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Privo d'alloggio, ha un alloggio precario, oppure vive in una casa senza i servizi basilari come acqua ed elettricità.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 2

QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DI AMICI O PARENTI PER L'ALLOGGIO?
☐ ☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Riceve ogni tanto alcune suppellettili.

2= AIUTO MODERATO

per es. Sostanziale aiuto nel migliorare l'alloggio, ad es. un nuovo arredamento.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Vive con parenti in quanto il suo alloggio non è soddisfacente.

9= SCONOSCIUTO

QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DEI SERVIZI LOCALI PER L'ALLOGGIO?
☐ ☐
DI QUANTO AIUTO IL SOGGETTO HA BISOGNO DA PARTE DEI SERVIZI LOCALI PER L'ALLOGGIO?
☐ ☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Piccoli lavori di manutenzione, consigliato di rivolgersi ai servizi sociali per l'assegnazione di un alloggio.

2= AIUTO MODERATO

per es. Grossi lavori per il miglioramento dell'alloggio, messo in contatto con i servizi sociali per l'assegnazione di un alloggio.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Fornito un nuovo alloggio, inserito in un gruppo-famiglia o in un pensionato.

9= SCONOSCIUTO



e1e71018



ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 14 di 32

2. ALIMENTAZIONE

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO HA DIFFICOLTÀ A PROCURARSI E A PREPARARSI DA MANGIARE?*Che tipo di cibo consuma?**Provvede da sé alla preparazione dei pasti ed alla spesa?*☐☐

0= NESSUN PROBLEMA

*per es. Capace di acquistare e preparare i pasti.*1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO*per es. Incapace di preparare i pasti; i pasti vengono forniti.*

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Dieta molto povera, alimentazione impropria.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 3

**QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DI AMICI
O PARENTI A PROCURARSI E PREPARARSI DA MANGIARE?**☐☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Pasto fornito non più di una volta la settimana.

2= AIUTO MODERATO

per es. Aiuto per la spesa, oppure pasti forniti più di una volta la settimana ma non tutti i giorni.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Pasto fornito tutti i giorni.

9= SCONOSCIUTO

**QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE
DEI SERVIZI LOCALI A PROCURARSI E PREPARARSI DA MANGIARE?**☐☐**DI QUANTO AIUTO IL SOGGETTO HA BISOGNO DA PARTE
DEI SERVIZI LOCALI A PROCURARSI E PREPARARSI DA MANGIARE?**☐☐

0=NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Forniti 1-4 pasti la settimana, oppure aiuto per preparare un pasto al giorno.

2= AIUTO MODERATO

per es. Forniti più di 4 pasti alla settimana, oppure aiuto per preparare tutti i pasti.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Forniti tutti i pasti.

9= SCONOSCIUTO



ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 15 di 32

3. CURA DELLA CASA

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO HA DIFFICOLTÀ A PRENDERSI CURA DELLA CASA?

*È in grado di prendersi cura della casa?
C'è qualcuno che l'aiuta?*

☐ ☐

0= NESSUN PROBLEMA

per es. La casa può essere disordinata ma di base la persona la tiene pulita.

1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO

per es. Incapace di prendersi cura della casa e riceve regolarmente aiuto per le faccende domestiche.

2= GRAVE PROBLEMA

per es. La casa è sporca con un potenziale rischio per la salute.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 4

**QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DI AMICI
O PARENTI PER LA CURA DELLA CASA?**
☐ ☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Sollecitato o aiutato occasionalmente a mettere in ordine o a pulire.

2= AIUTO MODERATO

per es. Sollecitato o aiutato a pulire almeno una volta alla settimana.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Supervisionato più di una volta alla settimana; aiutato a lavare tutti i panni e a pulire la casa.

9= SCONOSCIUTO

**QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE
DEI SERVIZI LOCALI PER LA CURA DELLA CASA?**
☐ ☐
**DI QUANTO AIUTO IL SOGGETTO HA BISOGNO DA PARTE
DEI SERVIZI LOCALI PER LA CURA DELLA CASA?**
☐ ☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Sollecitazione da parte degli operatori.

2= AIUTO MODERATO

per es. Qualche aiuto per i lavori domestici.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Svolgimento della maggior parte dei lavori domestici da parte degli operatori.

9= SCONOSCIUTO



4. CURA DI SÉ

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO HA DIFFICOLTÀ PER LA CURA DI SÉ?

*Ha problemi a mantenersi pulito e ordinato?
A volte deve essere stimolato? Da chi?*

☐ ☐

0= NESSUN PROBLEMA

*per es. L'aspetto può essere eccentrico o disordinato,
ma di base è pulito.*

1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO

per es. Necessita e riceve aiuto per la cura di sé.

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Scarsa igiene personale, cattivo odore.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 5

**QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DI AMICI
O PARENTI PER LA CURA DI SÉ?**
☐ ☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Occasionale sollecitazione al soggetto perché si cambi d'abito.

2= AIUTO MODERATO

*per es. Aiuto per fare il bagno o la doccia e insistenza quotidiana affinché
lo faccia.*

3= AIUTO ELEVATO

per es. Seguito quotidianamente per molti aspetti della cura di sé.

9= SCONOSCIUTO

**QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DEI SERVIZI
LOCALI PER LA CURA DI SÉ?**
☐ ☐
**DI QUANTO AIUTO IL SOGGETTO HA BISOGNO DA PARTE
DEI SERVIZI LOCALI PER LA CURA DI SÉ?**
☐ ☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Sollecitazione occasionale.

2= AIUTO MODERATO

per es. Controllo settimanale della pulizia personale.

3= AIUTO ELEVATO

*per es. Supervisione di molti aspetti della cura di sé, programma
specifico per migliorare la capacità di avere cura di sé.*

9= SCONOSCIUTO



5. ATTIVITÀ QUOTIDIANE

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO HA DIFFICOLTÀ NELLO SVOLGERE IN MANIERA REGOLARE ED APPROPRIATA LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE?

*Come passa il suo tempo?
Ha abbastanza cose da fare?*

☐ ☐

0= NESSUN PROBLEMA

per es. Impiegato a tempo pieno o adeguatamente occupato con le attività domestiche/sociali.

1= NESSUN/MODERATO
GRAZIE ALL'AUTO FORNITO

per es. Incapace di organizzare il suo tempo per cui frequenta un centro diurno.

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Nessun impiego e non adeguatamente occupato/a con le attività domestiche/sociali.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 6

QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DI AMICI O PARENTI PER SVOLGERE IN MANIERA REGOLARE ED APPROPRIATA LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE?

☐ ☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

2= AIUTO MODERATO

3= AIUTO ELEVATO

9= SCONOSCIUTO

per es. Consigli occasionali sullo svolgimento delle attività quotidiane.

per es. Aiuto nel programmare le attività quotidiane, come ad es. frequentare scuole o corsi di formazione.

per es. Aiuto giornaliero per lo svolgimento delle attività quotidiane.

QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DEI SERVIZI LOCALI PER SVOLGERE IN MANIERA REGOLARE ED APPROPRIATA LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE?

☐ ☐

DI QUANTO AIUTO HA BISOGNO IL SOGGETTO DA PARTE DEI SERVIZI LOCALI PER SVOLGERE IN MANIERA REGOLARE ED APPROPRIATA LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE?

☐ ☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

2= AIUTO MODERATO

3= AIUTO ELEVATO

9= SCONOSCIUTO

per es. Training lavorativo/corsi.

per es. Lavoro protetto tutti giorni. Centro diurno 2-4 giorni alla settimana.

per es. Frequenza giornaliera ad un day-hospital o centro diurno.



ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 18 di 32

6. SALUTE FISICA

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO HA QUALCHE DISABILITÀ O MALATTIA FISICA?*Come si sente fisicamente?**Riceve qualche terapia per problemi fisici da parte del suo medico?*☐☐

0= NESSUN PROBLEMA

*per es. Sta bene dal punto di vista fisico.*1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO*per es. Disturbo fisico, ad es. ipertensione arteriosa,
controllato da trattamento farmacologico.*

2= GRAVE PROBLEMA

*per es. Disturbo fisico non curato, compresi gli effetti
collaterali della terapia.*

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 7

**QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DI AMICI
O PARENTI PER I PROBLEMI FISICI?**☐☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Sollecitato a recarsi dal medico.

2= AIUTO MODERATO

per es. Accompagnato dal medico.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Aiuto giornaliero per andare in bagno, alimentarsi, spostarsi.

9= SCONOSCIUTO

**QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DEI SERVIZI
LOCALI PER I PROBLEMI FISICI?**☐☐**DI QUANTO AIUTO HA BISOGNO IL SOGGETTO DA PARTE
DEI SERVIZI LOCALI PER I PROBLEMI FISICI?**☐☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Consigli sulla dieta o sui metodi contraccettivi.

2= AIUTO MODERATO

*per es. Prescritta una terapia. Regolarmente visto dal medico
di base/infermiere.*

3= AIUTO ELEVATO

per es. Frequenti visite specialistiche. Assistenza medica domiciliare.

9= SCONOSCIUTO



7. SINTOMI PSICOTICI

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO MANIFESTA DEI SINTOMI PSICOTICI, COME CONVINZIONI DELIRANTI, ALLUCINAZIONI, DISTURBO FORMALE DEL PENSIERO O PASSIVITÀ?

*Ha mai sentito delle voci o avuto problemi con i suoi pensieri?
Assume qualche farmaco o fa delle iniezioni? Per che cosa?*

☐ ☐

0= NESSUN PROBLEMA

per es. Assenza di sintomi positivi, non presenta rischio di sviluppare sintomi, non è in trattamento.

1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO

per es. Sintomi alleviati dai farmaci o da altro tipo di aiuto.

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Attualmente manifesta sintomi o è a rischio.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 8

QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DI AMICI O PARENTI PER I SINTOMI PSICOTICI?

☐ ☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Un po' di comprensione e di incoraggiamento.

2= AIUTO MODERATO

per es. Familiari ed amici coinvolti nell'aiutarlo ad affrontare i sintomi o nel fargli seguire la terapia farmacologica.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Costante controllo della terapia farmacologica ed aiuto nell'affrontare i sintomi.

9= SCONOSCIUTO

QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DEI SERVIZI LOCALI PER I SINTOMI PSICOTICI?

☐ ☐

DI QUANTO AIUTO IL SOGGETTO HA BISOGNO DA PARTE DEI SERVIZI LOCALI PER I SINTOMI PSICOTICI?

☐ ☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Farmacoterapia controllata non più di tre volte al mese, terapia di supporto psicologico.

2= AIUTO MODERATO

per es. Farmacoterapia controllata più di tre volte al mese, psicoterapia.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Farmacoterapia e ricovero o trattamento domiciliare della crisi.

9= SCONOSCIUTO



8. INFORMAZIONI (SU DISTURBI E TRATTAMENTI)

VALUTAZIONI

		PAZIENTE	STAFF
IL SOGGETTO HA AVUTO INFORMAZIONI CHIARE, VERBALI O SCRITTE, SULLE SUE CONDIZIONI E SUI TRATTAMENTI?			
Le sono state fornite informazioni chiare riguardo ai farmaci o ad altri trattamenti? Quanto le sono state utili queste informazioni?		☐	☐
0= NESSUN PROBLEMA 1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO 2= PROBLEMA GRAVE 9= SCONOSCIUTO	<i>per es.</i> Ha ricevuto informazioni adeguate e le ha comprese. <i>per es.</i> Non ha ricevuto o compreso tutte le informazioni necessarie. <i>per es.</i> Non ha ricevuto informazioni.		
SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 9			
QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DI AMICI O PARENTI PER OTTENERE TALI INFORMAZIONI?			
0= NESSUNO 1= AIUTO SCARSO 2= AIUTO MODERATO 3= AIUTO ELEVATO 9= SCONOSCIUTO		<i>per es.</i> Ha avuto qualche consiglio da amici o parenti. <i>per es.</i> Sono stati forniti foglietti illustrativi oppure è stato messo in contatto con gruppi di self-help da amici o parenti. <i>per es.</i> Amici o parenti lo mettono regolarmente in contatto con i medici o con associazioni per la tutela dei diritti dei malati.	
QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DEI SERVIZI LOCALI PER OTTENERE TALI INFORMAZIONI?			
DI QUANTO AIUTO IL SOGGETTO HA BISOGNO DA PARTE DEI SERVIZI LOCALI PER OTTENERE TALI INFORMAZIONI?		☐	☐
0= NESSUNO 1= AIUTO SCARSO 2= AIUTO MODERATO 3= AIUTO ELEVATO 9= SCONOSCIUTO		<i>per es.</i> Brevi informazioni verbali o scritte sui disturbi o sul trattamento. <i>per es.</i> Informazioni sui gruppi di self-help. Dettagliate informazioni verbali sui farmaci e i trattamenti alternativi. <i>per es.</i> Informazioni dettagliate per iscritto oppure corsi teorico-pratici personalizzati.	



ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 21 di 32

9. DISAGIO PSICOLOGICO

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

ATTUALMENTE IL SOGGETTO PRESENTA UN DISAGIO PSICOLOGICO?

*Recentemente si è sentito molto triste o giù di corda?
Si è sentito eccessivamente ansioso o impaurito?*

☐☐

0= NESSUN PROBLEMA

per es. Disagio occasionale o lieve.

1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA

per es. Necessita e riceve supporto costante.

GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO

2= GRAVE PROBLEMA

*per es. Il disagio influenza la vita in maniera significativa,
ad esempio impedendo al soggetto di uscire.*

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 10

QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DI AMICI O PARENTI PER QUESTO DISAGIO?☐☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Un po' di comprensione o di incoraggiamento.

2= AIUTO MODERATO

*per es. Almeno una volta alla settimana ha la possibilità di parlare
di questo disagio ad amici o parenti.*

3= AIUTO ELEVATO

per es. Costante supporto o supervisione.

9= SCONOSCIUTO

QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DEI SERVIZI LOCALI PER QUESTO DISAGIO?☐☐**DI QUANTO AIUTO IL SOGGETTO HA BISOGNO DA PARTE DEI SERVIZI LOCALI PER QUESTO DISAGIO?**☐☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Valutazione dello stato mentale o supporto occasionale.

2= AIUTO MODERATO

*per es. Specifico trattamento psicologico o sociale per l'ansia. Aiuto
da parte dello staff almeno una volta alla settimana.*

3= AIUTO ELEVATO

per es. Ricovero ospedaliero.

9= SCONOSCIUTO



ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 22 di 32

10. SICUREZZA PERSONALE

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO RAPPRESENTA UN PERICOLO PER SÉ STESSO?

Ha mai pensato di farsi del male, o si è fatto effettivamente del male?
Si è mai messo in pericolo in altro modo?

☐ ☐

0= NESSUN PROBLEMA

per es. Non pensieri suicidari.

1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA

per es. Il rischio suicidario è tenuto sotto controllo dallo staff, riceve colloqui di sostegno psicologico.

GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Ha espresso idee suicidarie nell'ultimo mese oppure si è messo in grave pericolo.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 11

QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DI AMICI O PARENTI PER RIDURRE IL RISCHIO DI GESTI AUTOLESIVI?
☐ ☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. È in grado di contattare amici o parenti quando si sente in pericolo.

2= AIUTO MODERATO

per es. Amici o parenti sono di solito in contatto e probabilmente sono in grado di capire se si sente in pericolo.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Amici o parenti sono costantemente in contatto e molto probabilmente sono in grado di capire e fornire aiuto se si sente in pericolo.

9= SCONOSCIUTO

QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DEI SERVIZI LOCALI PER RIDURRE IL RISCHIO DI GESTI AUTOLESIVI?
☐ ☐
DI QUANTO AIUTO IL SOGGETTO HA BISOGNO DA PARTE DEI SERVIZI LOCALI PER RIDURRE IL RISCHIO DI GESTI AUTOLESIVI?
☐ ☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Qualcuno da contattare quando si sente in pericolo.

2= AIUTO MODERATO

per es. Almeno un controllo alla settimana da parte dello staff, regolari colloqui di sostegno psicologico.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Supervisione giornaliera, ricovero.

9= SCONOSCIUTO



ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 23 di 32

11. SICUREZZA PER GLI ALTRI

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

**IL SOGGETTO RAPPRESENTA UN RISCHIO ATTUALE
O POTENZIALE PER LA SICUREZZA DEGLI ALTRI?***Crede che potrebbe essere un pericolo per la sicurezza degli altri?
Ha mai perso il controllo di se stesso e colpito qualcuno?*☐ ☐

0= NESSUN PROBLEMA

*per es. Non storia di violenza, o di comportamenti aggressivi.*1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AUTO FORNITO*per es. È sotto controllo per rischio potenziale.*

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Recenti atti di violenza o minacce.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 12

**QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DI AMICI
O PARENTI PER RIDURRE IL RISCHIO DI FAR MALE AGLI ALTRI?**☐ ☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Riceve aiuto non più di una volta alla settimana a causa di comportamenti aggressivi.

2= AIUTO MODERATO

per es. Riceve aiuto più di una volta alla settimana a causa di comportamenti aggressivi.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Aiuto costante per comportamenti aggressivi persistenti.

9= SCONOSCIUTO

**QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DEI SERVIZI
LOCALI PER RIDURRE IL RISCHIO DI FAR MALE AGLI ALTRI?**☐ ☐**DI QUANTO AIUTO IL SOGGETTO HA BISOGNO DA PARTE
DEI SERVIZI LOCALI PER RIDURRE IL RISCHIO DI FAR MALE
AGLI ALTRI?**☐ ☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Controllo del comportamento non più di una volta alla settimana.

2= AIUTO MODERATO

per es. Controllo giornaliero.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Controllo costante. Programma per gestire l'aggressività.

9= SCONOSCIUTO



12. ABUSO DI ALCOOL

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO BEVE ECCESSIVAMENTE OPPURE HA DIFFICOLTÀ A CONTROLLARE IL BERE?

*Il bere le causa qualche problema?
Desidererebbe ridurre il bere?*

☐☐

0= NESSUN PROBLEMA

per es. Non ha problemi a controllare il bere.1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO*per es.* È a rischio per abuso di alcool e per questo riceve un aiuto.

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Attualmente il bere è dannoso o incontrollabile.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 13

QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DI AMICI O PARENTI PER IL BERE?☐☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Consigliato di ridurre il bere.

2= AIUTO MODERATO

per es. Consigliato di recarsi agli Alcolisti Anonimi.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Controllo giornaliero dell'uso di alcool.

9= SCONOSCIUTO

QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DEI SERVIZI LOCALI PER IL BERE?☐☐**DI QUANTO AIUTO IL SOGGETTO HA BISOGNO DA PARTE DEI SERVIZI LOCALI PER IL BERE?**☐☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Informazioni sui rischi.

2= AIUTO MODERATO

per es. Informazioni dettagliate sui centri dove può ricevere aiuto.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Frequenza presso un centro per alcoolisti, partecipazione ad un programma di disassuefazione.

9= SCONOSCIUTO



13. FARMACI

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO ABUSA DI FARMACI?*Assume farmaci non prescritti?**Ci sono farmaci che non può fare a meno di prendere?*☐☐

0= NESSUN PROBLEMA

per es. Non dipendenza o abuso di farmaci.

1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA

per es. Riceve aiuto per dipendenza o abuso.

GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Dipendenza o abuso di farmaci prescritti, non prescritti o di droghe.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 14

**QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DI AMICI
O PARENTI PER L'ABUSO DI FARMACI?**☐☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Occasionali consigli o incoraggiamenti.

2= AIUTO MODERATO

per es. Consigli regolari, è stato messo in contatto con centri dove può ricevere aiuto.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Controllo costante, è stato affidato a centri specializzati.

9= SCONOSCIUTO

**QUANTO AIUTO IL SOGGETTO RICEVE DA PARTE DEI SERVIZI
LOCALI PER L'ABUSO DI FARMACI?**☐☐**DI QUANTO AIUTO IL SOGGETTO HA BISOGNO DA PARTE
DEI SERVIZI LOCALI PER L'ABUSO DI FARMACI?**☐☐

0= NESSUNO

1= AIUTO SCARSO

per es. Consigli da parte del medico di base.

2= AIUTO MODERATO

per es. Programma ambulatoriale di sospensione.

3= AIUTO ELEVATO

per es. Programma ospedaliero di disassuefazione.

9= SCONOSCIUTO



ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 26 di 32

14. VITA DI RELAZIONE

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO HA BISOGNO DI AIUTO PER I CONTATTI SOCIALI?*È soddisfatto della sua vita sociale?**Desidera avere più contatti con gli altri?*☐☐

0= NESSUN PROBLEMA

per es. È capace di mantenere un numero sufficiente di contatti sociali, ha abbastanza amici.1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO*per es.* Frequenta centri sociali o attività socializzanti presso centri diurni.

2= PROBLEMA GRAVE

per es. Spesso si sente solo ed isolato.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 15

15. VITA DI COPPIA

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

**IL SOGGETTO HA DIFFICOLTÀ A TROVARE UN PARTNER
O A MANTENERE UN RAPPORTO DI COPPIA?***Ha un partner?**Ha problemi nei rapporti di coppia, nel matrimonio?*☐☐

0= NESSUN PROBLEMA

per es. Relazione soddisfacente o felice di non avere una relazione.1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO*per es.* Segue una terapia di coppia che dà buoni risultati.

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Conflitto coniugale, desidera un partner.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 16

16. VITA SESSUALE

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO HA PROBLEMI NELLA VITA SESSUALE?*Com'è la sua vita sessuale?*☐☐

0= NESSUN PROBLEMA

per es. Soddisfatto/a dell'attuale vita sessuale.1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO*per es.* Segue una terapia sessuale traendone beneficio.

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Gravi difficoltà sessuali, ad es. impotenza.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 17



17. CURA DEI FIGLI

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO HA DIFFICOLTÀ A PRENDERSI CURA DEI FIGLI?*Ha dei figli di età inferiore a 18 anni?**Ha qualche difficoltà a prendersi cura di loro?*☐☐

0= NESSUN PROBLEMA

*per es. Non ha figli sotto i 18 anni o nessun problema a prendersi cura di loro.*1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO*per es. Difficoltà nella cura dei figli per cui riceve aiuto.*

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Gravi difficoltà nella cura dei figli.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 18

18. ISTRUZIONE DI BASE

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

**IL SOGGETTO È PRIVO DI CONOSCENZE ELEMENTARI
IN ARITMETICA, LETTURA E SCRITTURA?***Ha difficoltà a leggere, scrivere o comprendere l'italiano?**È in grado di contare il resto in un negozio?*☐☐

0= NESSUN PROBLEMA

*per es. apace di leggere e scrivere.*1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO*per es. Ha difficoltà a leggere ed è aiutato dai parenti.*

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Scarse conoscenze di base, difficoltà ad esprimersi.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 19

19. TELEFONO

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

**IL SOGGETTO HA DIFFICOLTÀ AD ACCEDERE
O AD UTILIZZARE UN TELEFONO?***Sa usare il telefono?**È facile trovarne uno da usare?*☐☐

0= NESSUN PROBLEMA

*per es. Ha un telefono a casa o ha facile accesso ad un telefono pubblico.*1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AIUTO FORNITO*per es. Può usare il telefono solo se ne fa richiesta.*

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Non ha accesso ad un telefono o non è in grado di usarlo.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 20



20. TRASPORTI

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO HA DIFFICOLTÀ AD USARE I TRASPORTI PUBBLICI?

Come si trova ad usare l'autobus, la metropolitana o il treno?
Ha un abbonamento gratuito per viaggiare con gli autobus?

☐ ☐

0= NESSUN PROBLEMA

per es. È capace di usare i trasporti pubblici oppure può disporre di una macchina.

1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AUTO FORNITO

per es. Fornito abbonamento per autobus o altro aiuto per quanto riguarda i trasporti.

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Non è in grado di usare i trasporti pubblici.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 21

21. DENARO

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO HA PROBLEMI PER LA GESTIONE DEL DENARO?

Come si trova a gestire il denaro?
Riesce a pagare le bollette?

☐ ☐

0= NESSUN PROBLEMA

per es. Capace di acquistare le cose essenziali e pagare i conti.

1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AUTO FORNITO

per es. Riceve aiuto per la gestione del denaro.

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Spesso non ha soldi per i bisogni essenziali e per pagare i conti.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 PASSARE ALL'AREA 22

22. SUSSIDI

VALUTAZIONI

PAZIENTE STAFF

IL SOGGETTO RICEVE TUTTI I SUSSIDI CHE GLI SPETTANO?

Riceve tutti i soldi di cui ha diritto?

☐ ☐

0= NESSUN PROBLEMA

per es. Riceve tutti i sussidi di cui ha diritto.

1= NESSUN/MODERATO PROBLEMA
GRAZIE ALL'AUTO FORNITO

per es. Riceve aiuto appropriato nel richiedere i sussidi.

2= GRAVE PROBLEMA

per es. Non è sicuro/ non riceve tutti i sussidi di cui ha diritto.

9= SCONOSCIUTO

SE LA CODIFICA È 0 O 9 L'INTERVISTA È FINITA



ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 29 di 32

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI BISOGNO DEL BUDGET DI SALUTE.

SCHEDA 3: RISORSE UTENTE E FAMIGLIA

Compilazione scheda SVAMDI SITUAZIONE ABITATIVA:

SITUAZIONE ABITATIVA	
TITOLO DI GODIMENTO (una sola risposta) ☐ 1 proprietà ☐ 2 usufrutto ☐ 3 titolo gratuito ☐ 4 non proprio, non in affitto (presso _____)	in affitto da: ☐ 5a privato ☐ 5b pubblico E' in atto lo sfratto esecutivo? sì ☐ no ☐
DISLOCAZIONE NEL TERRITORIO (una sola risposta) <i>rispetto ai servizi pubblici (es.: negozi di alimentari, farmacia, trasporti)</i> ☐ 1 servita ☐ 2 poco servita ☐ 3 isolata	
BARRIERE ARCHITETTONICHE (una sola risposta) ☐ 1 assenti ☐ 2 solo esterne ☐ 3 interne	
GIUDIZIO SINTETICO ☐ 1 <u>abitazione idonea</u> (alloggio privo di barriere architettoniche interne/esterne e adeguato al n° di persone, ben servito) ☐ 2 <u>abitazione parzialmente idonea</u> (alloggio in normali condizioni di abitabilità ma con barriere interne e/o esterne che limitano l'anziano nel corretto utilizzo delle risorse residue o dei servizi) ☐ 3 <u>abitazione non idonea</u> (alloggio pericoloso, fatiscente ed ant igienico e/o abitazione gravemente insufficiente per il numero di persone che vi alloggiano, e/o sfratti esecutivi, e/o isolato)	

ASSEGNAZIONE VALORE ALLA SCALA PUNTEGGI BDS:

VALORE ASSEGNATO: GIUDIZIO SINTETICO	liv. intensità
ABITAZIONE IDONEA	1
ABITAZIONE PARZIALMENTE IDONEA	2
ABITAZIONE NON IDONEA	3



e1e71018



ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 30 di 32

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI BISOGNO DEL BUDGET DI SALUTE.

SCHEDA 3: RISORSE UTENTE E FAMIGLIA

Compilazione scheda SVAMD1 SITUAZIONE ECONOMICA:

ALLEGATO B Dgr n. del

pag. 15/18

SITUAZIONE ECONOMICA: REDDITO MENSILE	
Assegno – pensione invalidità civile	€ [] [] [] [] [] [] ,00 €
Indennità di accompagnamento	€ [] [] [] [] [] [] ,00 €
Assegno / pensione invalidità INPS	€ [] [] [] [] [] [] ,00 €
Categoria: n. pensione:	€ [] [] [] [] [] [] ,00 €
Altre pensioni	€ [] [] [] [] [] [] ,00 €
Reddito da lavoro	€ [] [] [] [] [] [] ,00 €
Altri redditi	€ [] [] [] [] [] [] ,00 €
Indennità di frequenza	€ [] [] [] [] [] [] ,00 €
Nessuna risorsa	☐
SPESA FISSA PER AFFITTO O MUTUO:	€ [] [] [] [] [] [] ,00 €
ISEE (Familiare) VALORE ANNUO	€ [] [] [] [] [] [] ,00 €
ISEE (individuale) VALORE ANNUO	€ [] [] [] [] [] [] ,00 €
Integrazione economica del Comune per l'assistenza:	☐ certamente no ☐ possibile ☐ certamente sì
NOTE:	

La valutazione economica per il calcolo dell'ICD prevede questa formula:
 30.000/valore ISEE individuale x 10 = valore X

FORMULA: 30.000 diviso ISEE ind. per 10 = valore assegnato X

ASSEGNAZIONE VALORE ALLA SCALA PUNTEGGI BDS:

VALORE ASSEGNATO X	liv. intensità
Sotto 25	1
Dal 26 a 40	2
Oltre 40	3



e1e71018



ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 31 di 32

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI BISOGNO DEL BUDGET DI SALUTE.

SCHEDA 4: RISORSE ENTI LOCALI E TERRITORIALI

1. VALUTAZIONE DISPONIBILITA' CONTRIBUTO O RISORSE COMUNE/ENTI

ASSEGNAZIONE VALORE ALLA SCALA PUNTEGGI BDS:

VALORE ASSEGNATO	liv. intensità
L'utente usufruisce di servizi attivati da Enti locali: assistenza domiciliare e/o assegnazione di alloggio a titolo gratuito	0
L'utente usufruisce di servizi attivati da Enti locali: assistenza domiciliare e/o assegnazione di alloggio con contribuzione di spesa	1
L'utente non usufruisce di servizi attivati da Enti locali ma riesce a mantenere un livello minimo di sussistenza	2
L'utente necessiterebbe di assistenza domiciliare e/o assegnazione di alloggio, ma non è nelle condizioni di poterli ricevere	3

2. DISPONIBILITA' DI CAREGIVER, VOLONTARIATO ATTIVO

VALORE ASSEGNATO	liv. intensità
L'utente ha una rete di sostegno familiare che lo aiuta nelle necessità economiche e assistenziali	0
L'utente ha una rete di sostegno familiare e di volontariato che lo aiuta nelle necessità assistenziali, ma non economiche	1
L'utente ha una ridotta rete di sostegno familiare e di volontariato che saltuariamente lo sostiene nelle necessità assistenziali	2
L'utente non ha una rete di sostegno né familiare né di volontariato e necessita di assistenza e/o aiuto economico	3



e1e71018



ALLEGATO A DGR n. 1364 del 25 novembre 2024

pag. 32 di 32

SCHEMA DI VALUTAZIONE LIVELLI D'INTENSITA'

BISOGNI	LIVELLO D'INTENSITA' del BISOGNO	VALORE ASSEGNATO
CLINICI: APPLICAZIONE AREE DA 1 A 4 DELLA SCALA ASSE V DI KENNEDY		
COMPETENZE: 1. CAN AIUTO RICHIESTO (paziente)		
2. CAN PROBLEMA RILEVATO (staff)		
RISORSE UTENTE E FAMIGLIA: 2. SVAMDI SITUAZIONE ABITATIVA		
3. SVAMDI SITUAZIONE ECONOMICA		
RISORSE ENTI LOCALI E TERRITORIALI : 1. DISPONIBILITA' CONTRIBUTO COMUNE/ENTI		
2. DISPONIBILITA' CAREGIVER , VOLONTARIATO ATTIVO		
VALORE TOTALE:		
LIVELLO INTENSITA' ASSEGNATO: ○ LIEVE ○ MEDIO ○ ELEVATO		

VALORE TOTALE	LIVELLO INTENSITA' DEL BISOGNO
DA 4 A 6	LIEVE
DA 7 A 14	MEDIO
DA 15 A 21	ELEVATO



e1e71018



(Codice interno: 543620)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1365 del 25 novembre 2024

Approvazione di uno schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 tra la Regione del Veneto, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e di rafforzamento di azioni gestionali, tecniche e specialistiche finalizzate a percorsi di inclusione sociale e lavorativa della Linea 5 "Centri per l'inclusione interna/esterna - Centri per la Giustizia di Comunità" di cui alla DGR n. 1405 del 11 novembre 2022.

*[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento, in continuità con quanto avviato con la DGR n. 855 del 19 luglio 2022 e la successiva DGR n. 525 del 14 maggio 2024, si approva lo schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990, fra la Regione del Veneto, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.) e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e di rafforzamento di azioni gestionali, tecniche e specialistiche finalizzate a percorsi di inclusione sociale e lavorativa della Linea 5 "Centri per l'inclusione interna/esterna - Centri per la Giustizia di Comunità" del "Programma regionale triennale di interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende" di cui alla DGR n. 1405 del 11 novembre 2022, da realizzarsi nel periodo dicembre 2024 - febbraio 2026 con CUP H11J22000410001.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie politiche sociali, pone grande attenzione alla tutela dei diritti delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, promuovendo azioni volte al loro recupero e reinserimento nella società in sinergia con tutti gli stakeholders interessati. In particolare, nel corso degli ultimi anni la Regione del Veneto, grazie al sostegno della Cassa delle Ammende, ha realizzato importanti interventi quali il progetto "Re-Start", il "Programma per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19" in ambito penitenziario ed il progetto "Re-Agire", finalizzato al sostegno alle vittime di reato, allo sviluppo della giustizia riparativa e della mediazione penale.

Con la DGR n. 1405 del 11 novembre 2022, è stato approvato il "Programma regionale triennale di interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende" che consta di cinque Linee d'attività progettuali, dal valore complessivo di euro 4.500.000,00 e di un ulteriore cofinanziamento regionale del 30%, pari a euro 1.350.000,00.

Sono complessivamente tre le Linee programmatiche della DGR n. 1405/2022 già rese operative. Questi ultimi progetti, finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa delle persone in esecuzione penale interna ed esterna, hanno consentito di rafforzare competenze e saperi, sviluppando un importante partenariato con i soggetti istituzionali della Giustizia (P.R.A.P., U.I.E.P.E., C.G.M., U.S.S.M. e con anche l'Anci Veneto e il Terzo settore), contribuendo a strutturare un modello di governance efficace, capace di intercettare i bisogni emergenti e di dare risposte attuali ed inter-operative ad essi.

Le progettualità condivise e attivate in partenariato hanno rinforzato un modello organizzativo innovativo che rappresenta un valore aggiunto in termini di impatto sociale e che racchiude in sé la necessità di strutturare e consolidare "buone pratiche", multi Agenzia e multi-livello, per una potenziale replicabilità delle azioni da porre in essere nella concreta realizzazione di un modello di Giustizia di Comunità, in cui l'esecuzione penale si pone come l'ambito di destinazione di interventi innovativi e sperimentali volti alla rieducazione, all'inclusione sociale e lavorativa delle persone detenute come alla sicurezza delle comunità e dei territori attraverso il welfare generativo. Questo modello organizzativo risponde alle "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale" approvate con l'Accordo del 28 aprile 2022 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed oggetto del Protocollo di Intesa del 28 giugno 2022 siglato tra il Ministero della Giustizia, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Cassa delle Ammende.

Sulla base dell'Accordo del 28 aprile 2022 e del Protocollo d'Intesa del 28 giugno 2022, acquisisce un ruolo sempre più pregnante la programmazione condivisa, a livello locale, per garantire dei livelli minimi e uniformi negli interventi di rieducazione, di reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale, dove il rafforzamento di competenze gestionali, tecniche e specialistiche rappresenta un'opportunità per poter innestare un cambio di paradigma che generi valore nelle azioni attivate nei territori regionali, nelle infrastrutture sociali grazie allo stretto raccordo con le articolazioni della Giustizia e gli Enti/Istituzioni, anche del Terzo settore, che richiedono approcci condivisi, specifici skills e know how qualificato.

Dello stesso orientamento operativo è l'Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, tra la Regione del Veneto e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, attuativo della DGR n. 855 del 19 luglio 2022 a cui è stata data prosecuzione con DGR n. 525 del 14 maggio 2024, che rappresenta un'innovativa azione di sistema dei Servizi Sociali regionali nel potenziamento di strategie e percorsi di inclusione sociale e lavorativa di persone ristrette, avvalendosi delle capacità gestionali, tecniche e specialistiche attivate dall'ente strumentale Veneto Lavoro con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.).

Gli esiti, al 31 luglio 2024, di quest'ultima progettualità evidenziano che l'attività realizzata nelle carceri del Veneto, da dicembre 2022 a maggio 2024 da parte di n. 4 professionisti esperti, coordinati da Veneto Lavoro, rappresenta un valore aggiunto nella raccolta di informazioni di contesto dettagliate e utili a contribuire alla definizione, da parte della Regione, di un modello innovativo, integrato ed inclusivo di accompagnamento a percorsi di rieducazione, di reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute nelle carceri regionali.

Anche con la Linea 5 "Centri per l'inclusione interna/esterna - Centri per la Giustizia di Comunità" della DGR n. 1405 dell'11 novembre 2022, interamente finanziata con risorse della Cassa delle Ammende, la Regione del Veneto intende favorire l'attivazione sperimentale di azioni in un *continuum*, da dentro a fuori dal carcere, con un modello organizzativo facilitante la presa in carico integrata degli autori di reato da parte di una «rete» inter-istituzionale, in una azione multi Agenzia e multi livello, con la messa a sistema di buone pratiche di inter-operabilità nell'accompagnamento a programmi di rieducazione, di inclusione sociale, di riattivazione lavorativa, di orientamento-istruzione e di formazione-lavoro, di assistenza sociale delle persone in esecuzione penale, in un continuum «dentro/fuori» dal carcere. Il Centro diventa il luogo operativo anche a supporto di altri progetti e interventi a servizio della Giustizia di Comunità, fortemente connessi con le politiche di inclusione e di sviluppo del territorio, con il fine di riconnettere le diverse progettualità regionali attive in materia di Giustizia, con finalità rieducative, di reinserimento sociale e lavorativo, con particolare attenzione ai giovani e agli adulti prossimi al reingresso sociale al termine dell'esecuzione penale. Le innovative attività previste, valorizzando l'offerta di "spazi", anche in comodato d'uso da Enti Pubblici e dal Terzo settore, hanno il fine di contrastare il rischio di esclusione e marginalità della persona sottoposta a misura penale (interna a strutture detentive o esterna) anche dopo la sua conclusione, e di ridurre le situazioni recidivanti.

La Regione del Veneto, rafforzando ulteriormente la collaborazione con i partner progettuali del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.) e dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (U.I.E.P.E.) intende intervenire, con il ruolo di "regia centrale", sempre in stretta collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile e il Garante Regionale dei Diritti della Persona, assicurando interventi integrati a favore dei beneficiari finali e promuovendo sinergie anche con tutti gli altri attori territoriali (Enti locali e in particolare Servizi Sociali dei Comuni, Aziende Sanitarie, Enti del Terzo Settore) e con altre Direzioni centrali regionali.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone l'approvazione di uno schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fra la Regione del Veneto, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) utile al rafforzamento di azioni gestionali, tecniche e specialistiche necessarie per promuovere proattivamente percorsi di inclusione sociale e lavorativa ricompresi nella Linea 5 "Centri per l'inclusione interna/esterna - Centri per la Giustizia di Comunità" del "Programma regionale triennale di interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende", da realizzarsi nel periodo dicembre 2024 - febbraio 2026 come richiamato dalla DGR n. 1405 del 11 novembre 2022 (CUP H11J22000410001).

Per la realizzazione delle azioni in argomento, la Regione del Veneto, in continuità con le attività già poste in essere con le DGR n. 855/2022 e DGR n. 525/2024, potrà avvalersi del supporto tecnico di Veneto Lavoro.

In ordine all'aspetto finanziario si determina in euro 350.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la Linea 5, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104161 denominato "Realizzazione di interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale - trasferimenti correnti (accordo 26/07/2018)", del Bilancio regionale di previsione 2024-2026, articolato nel seguente modo:

- euro 250.000,00, nell'esercizio 2025, con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato;
- euro 100.000,00, nell'esercizio 2026, con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato.

L'importo complessivo risulta iscritto con la variazione di Bilancio 2024-2026 di cui alla DGR n. 1229 del 29/10/2024 (BIL 049).

La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa sopra indicato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza e che trova copertura dal trasferimento da Cassa delle Ammende accertato al n. 2336/2023.

Il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale è incaricato dell'esecuzione del presente atto, compresa la sottoscrizione dello schema dell'Accordo di collaborazione di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.

Si propone altresì di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad apportare, con proprio provvedimento, eventuali modifiche non sostanziali allo schema di Accordo, di cui all'**Allegato A**, nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. 2, 3, 27, c. 3 e 118 della Costituzione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; la Legge 26 luglio 1975, n. 354; la Legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale" del 28 aprile 2022 e l'Intesa del 28 giugno 2022;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il successivo D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

VISTO il D.M. n. 72 del 31 marzo 2021;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L. R. 31 dicembre 2012, n. 54 s.m.i.;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e la L.R. 23 dicembre 2022, n. 32;

VISTO il Regolamento 31 maggio 2016, n. 1;

VISTO l'Accordo tra la Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 02 dicembre 2021;

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa del 30 novembre 2022 e la Convenzione con Cassa delle Ammende del 08 febbraio 2023;

VISTE le DGR n. 743/2022; n. 1234/2022; n. 855/2022; n. 1405/2022; n. 1309/2023; n. 934/2023; n.1024/2023; n. 36/2024; n. 525/2024;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come contenuto nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fra la Regione del Veneto, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) utile al rafforzamento di azioni gestionali, tecniche e specialistiche necessarie per promuovere proattivamente percorsi di inclusione sociale e lavorativa ricompresi nella Linea 5 "Centri per l'inclusione interna/esterna - Centri per la Giustizia di Comunità" del "Programma regionale triennale di interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende", da realizzarsi nel periodo dicembre 2024 - febbraio 2026, ai sensi della DGR n. 1405 del 11 novembre 2022 (CUP H11J22000410001);
3. di stabilire che la Regione del Veneto, per la realizzazione delle azioni di cui al punto 2, potrà avvalersi del supporto tecnico di Veneto Lavoro;

4. di determinare in euro 350.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la Linea 5, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104161 denominato "Realizzazione di interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale - trasferimenti correnti (accordo modo:26/07/2018)", del Bilancio regionale di previsione 2024-2026, articolato nel seguente modo:

- ◆ euro 250.000,00, nell'esercizio 2025, con istituzione a copertura del fondo Pluriennale Vincolato;
- ◆ euro 100.000,00, nell'esercizio 2026, con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato.

L'importo complessivo risulta iscritto con la variazione di Bilancio 2024-2026 di cui alla DGR n. 1229 del 29/10/2024 (BIL 049);

5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza e che trova copertura dal trasferimento da Cassa delle Ammende accertati al n. 2336/2023;
6. di incaricare il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale dell'esecuzione del presente atto, compresa la sottoscrizione dello schema dell'Accordo di collaborazione di cui al punto 2;
7. di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad apportare, con proprio provvedimento, eventuali modifiche non sostanziali allo schema di Accordo, di cui all'**Allegato A**, nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1365 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 6

Schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 tra la Regione del Veneto, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e di rafforzamento di azioni gestionali, tecniche e specialistiche finalizzate a percorsi di inclusione sociale e lavorativa della Linea 5 "Centri per l'inclusione interna/esterna - Centri per la Giustizia di Comunità" di cui alla DGR n. 1405 del 11 novembre 2022.

TRA

La Regione del Veneto, legalmente rappresentata, per la firma del presente atto, da

E

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria -Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige legalmente rappresentato per la firma del presente atto da...

(di seguito indicate come "Parti" o "Parte")

Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige- Südtirol legalmente rappresentato per la firma del presente atto da...

(di seguito indicate come "Parti" o "Parte")

PREMESSA

VISTE le "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale" approvate il 28 aprile 2022 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che tali Linee rappresentano un importante cambio di paradigma per la realizzazione concreta di un modello di Giustizia di Comunità in cui l'esecuzione penale si pone come ambito di destinazione di interventi dedicati e rappresenta una risorsa significativa al servizio del benessere e della sicurezza delle comunità e dei territori, promuovendo un modello innovativo di welfare generativo;

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Ministero della Giustizia, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Cassa delle Ammende per l'attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti della autorità giudiziaria, siglato in data 28 giugno 2022;

ATTESO che la Regione del Veneto pone grande attenzione nelle proprie politiche alla tutela dei diritti delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, promuovendo azioni volte alla rieducazione, all'inclusione sociale e lavorativa delle persone detenute come alla sicurezza delle comunità e dei territori attraverso il welfare generativo, in sinergia con tutti gli stakeholders interessati;

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi anni, grazie al sostegno della Cassa delle Ammende, la Regione ha realizzato importanti interventi quali il progetto "Re-Start", il "Programma per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19" in ambito penitenziario ed il progetto "Re-Agire", finalizzato al sostegno alle vittime di reato, allo sviluppo della giustizia riparativa e della mediazione penale. Con la DGR n. 1405 del 11 novembre 2022, è stato approvato il "Programma regionale triennale di interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende" che consta di n. 5 Linee d'attività progettuali, dal valore complessivo di euro 4.500.000,00 e di un ulteriore cofinanziamento regionale del 30%. Sono complessivamente n. 3 le Linee programmatiche della DGR n. 1405/2022 già rese operative.



ALLEGATO A DGR n. 1365 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 6

Questi progetti, in complementarità con ulteriori iniziative regionali poste in essere in materia, sono finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa delle persone in esecuzione penale interna ed esterna e hanno consentito di rafforzare competenze e saperi, sviluppando un importante partenariato con i soggetti istituzionali della Giustizia (P.R.A.P., U.I.E.P.E., C.G.M. e con anche l'Anci Veneto e il Terzo settore), contribuendo a strutturare un modello di governance efficace, capace di intercettare i bisogni emergenti e di dare risposte attuali ed inter-operative ad essi.

ATTESA la necessità di una programmazione condivisa, a livello locale, per garantire dei livelli minimi e uniformi negli interventi di reinserimento nella società, anche lavorativi, delle persone in esecuzione penale, dove il rafforzamento di competenze gestionali, tecniche e specialistiche trasversali di raccordo rappresenta un'opportunità per poter innestare un cambio di paradigma che generi valore nelle azioni attivate nei territori regionali e nelle infrastrutture sociali mediante una collaborazione multi-livello e multi-Agenzia, con le articolazioni della Giustizia e gli Enti/Istituzioni, anche del Terzo settore, orientata a strutturare approcci condivisi, specifici skills e know how qualificato.

VISTI gli esiti di recenti progettualità, al 31 luglio 2024, che evidenziano come l'attività realizzata nelle carceri del Veneto, da dicembre 2022 a maggio 2024 da parte di n. 4 esperti, coordinati da Veneto Lavoro, rappresenta un valore aggiunto nella raccolta di informazioni di contesto dettagliate e utili a contribuire alla definizione, da parte della Regione, di un modello innovativo, integrato ed inclusivo di accompagnamento a percorsi di rieducazione, di reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute nelle carceri regionali.

Anche con la Linea 5 "Centri per l'inclusione interna/esterna - Centri per la Giustizia di Comunità" della DGR n. 1405 del 11 novembre 2022, la Regione del Veneto intende favorire l'attivazione sperimentale di azioni in un continuum, da dentro a fuori dal carcere, con un modello organizzativo facilitante la presa in carico integrata degli autori di reato da parte di una «rete» inter-istituzionale, in una azione multi agenzia e multi livello, con la messa a sistema di buone pratiche di inter-operabilità nell'accompagnamento a programmi di rieducazione, di inclusione sociale, di riattivazione lavorativa, di orientamento-istruzione e di formazione-lavoro, di assistenza sociale delle persone in esecuzione penale, in un continuum «dentro/fuori» dal carcere. Il Centro diventa il luogo operativo anche a supporto di altri progetti e interventi a servizio della Giustizia di Comunità, fortemente connessi con le politiche di inclusione e di sviluppo del territorio, con il fine di riconnettere le diverse progettualità regionali attive in materia di Giustizia, con finalità rieducative, di reinserimento sociale e lavorativo, con particolare attenzione ai giovani e agli adulti prossimi al reingresso sociale al termine dell'esecuzione penale. Le innovative attività previste, valorizzando l'offerta di "spazi", anche in comodato d'uso da Enti Pubblici e dal Terzo settore, hanno il fine di contrastare il rischio di esclusione e marginalità della persona sottoposta a misura penale (interna a strutture detentive o esterna) anche dopo la sua conclusione, e di ridurre le situazioni recidivanti.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 15 il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;

CONSIDERATO che è interesse comune delle Amministrazioni il sostenere la realizzazione di una programmazione condivisa e integrata finalizzata a favorire l'inclusione sociale e lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, con particolare riferimento a programmi di rieducazione, di inclusione sociale, di riattivazione lavorativa, di orientamento-istruzione e di formazione-lavoro, di assistenza sociale a favore delle famiglie nonché dei detenuti anche in condizione di vulnerabilità come previsto dalla Linea 5 della DGR n. 1405/2022. A tal fine, le Parti intendono instaurare un Accordo di collaborazione finalizzato a rafforzare la realizzazione di attività di assistenza tecnica e di rafforzamento di azioni gestionali, tecniche e specialistiche finalizzate a percorsi di



ALLEGATO A DGR n. 1365 del 25 novembre 2024

pag. 3 di 6

inclusione sociale e lavorativa della Linea 5 “Centri per l'inclusione interna/esterna - Centri per la Giustizia di Comunità” del “Programma regionale triennale di interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende”, di cui alla DGR n. 1405 del 11 novembre 2022 e delle “Linee guida”2022 richiamate in premessa;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

ART. 2

(Oggetto)

Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare per rafforzare le capacità gestionali, tecniche e specialistiche al fine di promuovere proattivamente percorsi di accompagnamento a programmi di rieducazione, di inclusione sociale, di riattivazione lavorativa, di orientamento-istruzione e di formazione-lavoro, di assistenza sociale delle persone in uscita dal circuito penitenziario o interessate da misure penali di comunità, e di accompagnare il processo attuativo della Linea 5 “Centri per l'inclusione interna/esterna - Centri per la Giustizia di Comunità” del “Programma regionale triennale di interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende”, di cui alla DGR n. 1405 del 11 novembre 2022, nel rispetto e orientamento alle “Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale” approvate il 28 aprile 2022 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche in considerazione del relativo Protocollo d'Intesa stipulato in data 28 giugno 2022 tra il Ministero della Giustizia, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Cassa delle Ammende.

ART. 3

(Impegni delle Parti)

La Regione del Veneto, per la realizzazione delle azioni in argomento, in continuità con le attività già poste in essere con la DGR n. 855/2022 e DGR n. 525/2024, potrà anche avvalersi del supporto tecnico di Veneto Lavoro che è chiamato ad assicurare le attività di assistenza tecnica e di rafforzamento di azioni gestionali, tecniche e specialistiche per l'attivazione sperimentale della Linea 5 e del/i costituendo/i “Centri per l'inclusione interna/esterna - Centri per la Giustizia di Comunità” volto/i a promuovere percorsi di rieducazione, di inclusione sociale e socio-lavorativa a favore delle persone in uscita dal circuito penitenziario o interessate da misure penali di comunità. Il supporto tecnico è garantito da personale qualificato e l'attività gestionale e specialistica garantisce una presa in carico multidisciplinare, in un continuum tra dentro e fuori dal carcere, la definizione di un piano individualizzato condiviso, il coordinamento di percorsi a favore dei singoli soggetti, dei gruppi, della comunità attraverso la realizzazione delle seguenti misure ed azioni da declinare anche in relazione alle diverse condizioni dei beneficiari:

1. Sperimentare con il “Centro per l'inclusione interna/esterna - Centro per la Giustizia di Comunità” l'offerta di “spazi”, anche in comodato d'uso da Enti Pubblici e dal Terzo settore, o in locazione, quale luogo di presidio per tutte le progettualità regionali in essere a servizio della Giustizia di Comunità nonché per la realizzazione di iniziative di raccordo tra il mondo dell'esecuzione penale e la comunità, con interventi tesi a contrastare fenomeni di esclusione e marginalità delle persone sottoposte a misure penali. Si tratta di individuare e attivare degli spazi/luoghi che facilitino l'accesso ai servizi di inclusione per la persona interessata dall'esecuzione penale, anche quali risorse spendibili a favore della collettività, al fine di incidere sulla percezione di utilità delle misure penali secondo il paradigma della Giustizia di Comunità. Si evidenzia



ALLEGATO A DGR n. 1365 del 25 novembre 2024**pag. 4 di 6**

come la proposta progettuale intenda valorizzare l'offerta di uno spazio, anche fisico, con funzione di raccordo tra le attività di competenza dei servizi territoriali e le varie iniziative progettuali in corso di attuazione/progettazione, in cui si possano sperimentare attività di integrazione e responsabilizzazione sociale affiancando ad esse servizi alla cittadinanza, in primo luogo alle vittime dei reati, per avviare processi di mediazione sociale con forme di sicurezza dei territori, e di restituzione sociale da parte degli autori di reato, secondo il nuovo modello di giustizia volto alla riparazione delle relazioni e del patto sociale incrinati con la commissione del reato.

Si intende avviare una prima sperimentazione di almeno un Centro.

2. Coordinare la presa in carico multi agenzia e multi livello della persona assicurando il collegamento tra carcere e territorio a favore delle persone detenute per le quali sia possibile, nel breve termine, l'uscita dal circuito penitenziario. A questo scopo le figure professionali operative presso il "Centro per l'inclusione interna/esterna - Centro per la Giustizia di Comunità" svolgeranno la propria attività anche all'interno degli spazi detentivi. Realizzare interventi orientati a nuovi modelli di inclusione intra ed extra muraria: opportunità ri-educative, lavorative, formative e di inclusione, che li accompagneranno nel percorso di reinserimento, attraverso la promozione di competenze e iniziative di supporto, verso l'uscita dal sistema penale in condizioni di autonomia. Il progetto intende, pertanto, individuare ambiti di coordinamento delle reti e dei servizi che possono intervenire nei percorsi di inclusione, nel raccordo tra la pena intramuraria e la fase di dimissione dal carcere, con particolare riferimento all'accoglienza abitativa, all'accompagnamento educativo e all'inserimento lavorativo.

3. Facilitare l'accesso alle misure penali di comunità attraverso il supporto nell'individuazione di enti per lo svolgimento di attività gratuita a favore della collettività e/o per il lavoro di pubblica utilità, anche tramite misure di sostegno economico all'utenza ove opportuno anche in considerazione della condizione dell'interessato.

4. Ampliare attraverso attività di scouting la rete dei soggetti convenzionati con l'Autorità Giudiziaria, in collaborazione con i servizi del Ministero della Giustizia.

Supportare la definizione di procedure operative con il P.R.A.P., l'U.I.E.P.E., l'Autorità Giudiziaria, le Istituzioni e gli Enti pubblici e del Terzo settore per il coordinamento e la comunicazione efficace unitaria, anche telefonica e digitale, con i servizi territoriali sociali, lavorativi, sociosanitari e quanto valutato opportuno per ciascuna presa in carico al fine di promuovere una inclusione sociale partecipata, anche attraverso la predisposizione di uno spazio WEB dedicato.

5. Predisporre e monitorare i Piani Individualizzati di ciascun intervento con particolare riferimento ai percorsi di autonomia socio-economica, in sinergia con i servizi sociali territoriali. Supportare la presentazione delle istanze di accesso a misure di sostegno al reddito e, in vista della conclusione della pena, informazione e orientamento in merito ai requisiti e alle modalità di accesso ad ulteriori misure di inclusione sociale e lavorativa nazionali e/o regionali (tra cui il Reddito di Inclusione Attiva, il Sostegno all'Abitare, ecc.).

6. Gestire anche con supporto tecnologico le transizioni, l'organizzazione e la definizione di progetti individualizzati da parte dell'equipe multidisciplinare. Quest'ultima dovrà garantire una presa in carico sicura, libera e gratuita all'utenza prevista in circa n. 100 soggetti l'anno, su invio del P.R.A.P., dell'U.I.E.P.E. o di altre articolazioni della Giustizia.

Promuovere la capacitazione dei beneficiari, anche attraverso la mediazione, culturale e linguistica, l'educazione alla legalità, i sani stili di vita e, in generale, la partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità prevedendo il coinvolgimento in esperienze educative, culturali, sportive e di animazione sociale.

Grazie alla sperimentazione della Linea 5, si prevede di definire una "filiera" dell'inclusione sociale delle persone in uscita dal carcere, rafforzando al contempo le competenze degli operatori coinvolti, integrando le risorse esistenti nel supportare le persone in esecuzione penale maggiormente esposte a vulnerabilità sociali e consentendo, contestualmente, una risposta a bisogni non esclusivamente sociali e lavorativi, ma anche educativi, assistenziali e socio-sanitari.



ALLEGATO A DGR n. 1365 del 25 novembre 2024

pag. 5 di 6

7. Sensibilizzare i territori sulle materie inerenti alla giustizia di Comunità, rafforzando la conoscenza e favorendo lo scambio di buone prassi tra Istituzioni e servizi.

8. Promuovere processi partecipativi e inclusivi nella comunità locale sui temi della giustizia e della responsabilità sociale anche attraverso laboratori di cittadinanza attiva che coinvolgano il territorio nell'inclusione dei soggetti in esecuzione penale.

9. Sensibilizzare la cittadinanza alla solidarietà sociale anche attraverso l'organizzazione di percorsi formativi per volontari nello specifico settore dell'esecuzione penale, supportandone la successiva integrazione e coordinamento nei percorsi di animazione comunitaria e accompagnamento dei soggetti in uscita dal circuito penitenziario o sottoposti a misure penali di comunità.

Anche per il tramite dell'ente strumentale Veneto Lavoro, sarà promossa la conoscenza delle attività e dell'iniziativa presso le articolazioni della Giustizia, gli Enti Locali, gli Enti del Terzo Settore nonché ogni altro soggetto ritenuto utile al progetto.

ART. 4

(Durata)

Il presente Accordo ha durata di a decorrere dal 01 dicembre 2024 al 28 febbraio 2026 e potrà essere prorogato o rinnovato previo accordo tra le Parti, avuto il parere preventivo favorevole della Cassa delle Ammende che co-finanzia tutte le n. 5 Linee operative della DGR n. 1405/2022.

ART. 5

(Oneri)

Per la realizzazione delle attività di Linea 5, di cui all'art. 3, la Regione del Veneto destina un finanziamento di euro 350.000,00 quale importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104161 denominato "Realizzazione di interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale - trasferimenti correnti (accordo 26/07/2018)", del Bilancio regionale di previsione 2024-2026, articolato nel seguente modo: per la Linea 5, interamente finanziata dalla Cassa delle Ammende, euro 250.000,00, nell'esercizio 2025 ed euro 100.000,00, nell'esercizio 2026. Entrambi gli importi derivano dalla reiscrizione delle quote del risultato di amministrazione accantonato e vincolato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato ed iscritto con la variazione di Bilancio 2024-2026 di cui alla DGR n. 1229 del 29/10/2024 (BIL 049), con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato.

L'Accordo è oggetto di monitoraggio trimestrale ed al termine delle attività di sperimentazione della Linea 5, verrà presentata dall'ente strumentale Veneto Lavoro una relazione qualitativa e quantitativa dettagliata attestante le attività realizzate, i risultati conseguiti rispetto alle azioni realizzate e le "buone pratiche" condivise e sperimentate.

ART. 6

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni



ALLEGATO A DGR n. 1365 del 25 novembre 2024**pag. 6 di 6**

e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

ART. 7

(Foro competente)

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

ART. 8

(Firma elettronica)

Il presente accordo, formato di n. 6 pagine, è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, lì

Regione del Veneto

Direzione Servizi Sociali

U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale

Il Direttore _____

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e il

Trentino Alto Adige

Provveditore Regionale

Il Direttore _____

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità

Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto

Adige- Südtirol

Il Direttore _____



(Codice interno: 543589)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1376 del 25 novembre 2024

Autorizzazione alla partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "Motor Bike Expo" (Verona, 24-26 gennaio 2025) e realizzazione di materiale promozionale e specifici servizi da attivarsi in occasione di iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione del territorio veneto. Approvazione dello schema di Convenzione per l'affidamento alla società Veneto Innovazione S.p.A. dell'incarico di supporto tecnico/organizzativo. DGR n. 191 del 27 febbraio 2024. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e ss.mm.ii.

*[Mostre, manifestazioni e convegni]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento, viene approvato lo schema di Convenzione avente ad oggetto l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. dell'incarico di supporto tecnico/organizzativo per la partecipazione alla manifestazione fieristica "Motor Bike Expo di Verona 2025" e per la realizzazione di materiale promozionale e di specifici servizi da attivarsi in occasione di iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione del territorio veneto.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 27 febbraio 2024 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Approvazione del Piano Turistico Annuale P.T.A. per l'anno 2024. Articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Deliberazione/CR n. 5 del 23 gennaio 2024" la Giunta regionale ha approvato il Piano Turistico Annuale 2024, relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale in Italia e all'estero, che prevede la realizzazione di una serie di iniziative di marketing territoriale.

In attuazione dell'azione A.3. "Approccio comunicativo: marca & marketing" del Piano Turistico Annuale 2024, si propone la partecipazione regionale e la relativa pianificazione dell'iniziativa "Motor Bike Expo di Verona" in programma dal 24 al 26 gennaio 2025. Si tratta di un'iniziativa che riguarda prodotti turistici nei confronti dei quali sono già stati avviati progetti che necessitano di continuità di promozione.

Motor Bike Expo (Verona, 24-26 gennaio 2025)

La manifestazione "MotorBike Expo Show" di Verona è uno dei più importanti saloni internazionali del motociclismo, che registra ogni anno un'affluenza di circa 170.000 visitatori italiani ed esteri.

La Regione del Veneto partecipa a tale evento dal 2011 per favorire lo sviluppo del segmento turistico del mototurismo, caratterizzato da una tipologia di vacanza dinamica e di qualità, che trova in Veneto mille opportunità per scoprire percorsi insoliti in spazi aperti e contesti naturalistici arricchiti dalla storia e dalla cultura veneta. Anche per l'edizione 2025 si ritiene opportuno confermare la partecipazione regionale al fine di promuovere le mete più ambite dal viaggiatore su due ruote, quali le Dolomiti, il lago di Garda, il paesaggio collinare di Verona, Vicenza e Treviso, dei Colli Euganei e la sua area termale, ma anche le spiagge con il loro entroterra e gli spazi infiniti del Polesine e del Delta del Po. Un'ampia gamma di proposte di itinerari e servizi di alto livello in grado di soddisfare le esigenze di un turista con elevata capacità di spesa, per il quale la manifestazione rappresenta un appuntamento imperdibile.

Come per le passate edizioni, Veronafiore S.p.A. - concessionario unico della manifestazione - ha formulato una proposta di partecipazione all'evento che prevede la presenza della Regione all'inaugurazione della manifestazione presso la Gran Guardia di Verona con un corner riservato all'interno del centro fieristico di circa 84 mq. comprensivo di tutti servizi accessori (impianto audio, luci, magazzino attrezzato, monitor, attività di comunicazione tramite i canali multimediali della fiera e del proprio ufficio stampa), nel quale la Regione partecipa insieme con Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) e Consorzi di imprese turistiche del Veneto per l'attività di promozione dei prodotti turistici delle rispettive destinazioni. L'importo complessivo per la partecipazione alla manifestazione in oggetto ammonta ad € 40.000,00 (IVA inclusa).

Oltre alle iniziative di promozione e commercializzazione legate alla partecipazione istituzionale a manifestazioni fieristiche e/o iniziative di rilievo nazionale e internazionale, relative sia al mercato italiano sia al mercato estero, sono comprese nel PTA 2024, all'azione A.4 "Approccio strumentale", anche iniziative di supporto alla promozione dell'offerta turistica, che prevedono attività di comunicazione e informazione, al fine di valorizzare il territorio veneto e le sue eccellenze.

Nell'ambito di tali attività di promozione e marketing territoriale finalizzate a promuovere l'immagine della Regione del Veneto e delle sue eccellenze territoriali, si ritiene opportuno implementare la realizzazione di materiale promozionale e di servizi da

attivarsi in occasione di iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione del territorio veneto.

A tal riguardo, si precisa che, per l'acquisto di materiali promozionali e per la realizzazione dei suddetti servizi, la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, tenuto conto della rilevanza dell'attività in oggetto, ha valutato congrua una spesa massima di € 24.374,50 (IVA inclusa).

Considerata l'esigenza di avviare le procedure per la definizione dei contratti con il soggetto organizzatore della sopra citata manifestazione fieristica, e con i fornitori dei materiali promozionali e dei suddetti servizi, si ritiene opportuno affidare l'attività di supporto tecnico/organizzativo alla Società Veneto Innovazione S.p.A..

La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, competente per materia, a seguito della ricognizione effettuata finalizzata all'affidamento delle attività di cui sopra, ha attestato che la Società Veneto Innovazione S.p.A. possiede tutti i requisiti di professionalità e tecnico-giuridici per assolvere tale compito.

Sempre secondo la Direzione competente, come previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, l'affidamento alla Società risulta vantaggioso anche per la collettività in termini di efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e di razionale impiego delle risorse pubbliche.

L'affidamento in house garantisce infatti una maggior autonomia decisionale e tempi di risoluzione delle problematiche più immediati e certi rispetto ad un modello in cui risulta necessario un confronto negoziale con un terzo soggetto gestore.

Si rammenta, inoltre, che la Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative simili si è più volte avvalsa con risultati ottimali della collaborazione e della professionalità degli addetti della società in house providing Veneto Innovazione S.p.A.. Con riferimento a questo aspetto, la Direzione competente ritiene che, rispetto a possibili concorrenti, l'affidamento risulti giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della società di organizzare e coordinare servizi ad alto valore aggiunto, in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know how maturato risulta essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle attività previste nella presente deliberazione.

In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house della Regione del Veneto, istituita con Legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45, così come modificata dalle Leggi regionali n. 30/2016 e n. 14/2023, che può svolgere attività di promozione del sistema economico del Veneto, in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie.

Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è una società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società analogo a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 del TUSP.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dalla vigente normativa in materia di affidamenti in house providing, la Direzione competente ha valutato che per l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale.

Inoltre, con riguardo all'attività di gestione e assistenza tecnica, Veneto Innovazione S.p.A. ha comunicato in data 12 novembre 2024, con nota acquisita a prot. R.V. n. 578270 del 12 novembre 2024, i relativi costi, per un ammontare complessivo di € 5.265,50 (IVA inclusa), quantificati sulla base di tariffe standard - per attività di project manager, sia esso senior o junior - definite con la metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. approvata con provvedimento della Giunta regionale n. 1141 del 19 settembre 2023.

Sulla base delle suddette tariffe standard, agli atti della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, i costi relativi all'attività di gestione di Veneto Innovazione S.p.A. risultano inferiori rispetto al pricing medio/giornata rilevati nel mercato, e conseguentemente l'affidamento risulta economicamente vantaggioso.

Si fa presente, infine, che per le attività ed i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale in materia di procedure ad evidenza pubblica vigente all'atto degli affidamenti.

Si propone pertanto di affidare a Veneto Innovazione S.p.A. l'incarico di supporto tecnico ed organizzativo per la realizzazione delle attività sopra descritte secondo quanto stabilito nello schema di Convenzione di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 70.000,00 (IVA inclusa), così ripartiti:

Manifestazioni fieristiche	IMPORTO
Motor Bike Expo (Verona, 24-26 gennaio 2025)	€ 40.000,00
ATTIVITA'	
Realizzazione materiale promozionale	€ 24.374,50
Attività di gestione ed assistenza tecnica	€ 5.625,50

Le esigenze operative di organizzazione e coordinamento della partecipazione della Regione alla manifestazione in argomento rendono opportuna la presenza, presso gli spazi che verranno assegnati alla Regione del Veneto, di un presidio da parte del competente personale regionale, che verrà individuato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.

Con il presente provvedimento si procede quindi a definire la collaborazione con Veneto Innovazione S.p.A. per la realizzazione delle attività sopra descritte, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della sottoscrizione della Convenzione che regolerà i rapporti tra le parti di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La copertura finanziaria dell'obbligazione di spesa pari ad € 70.000,00 sarà garantita con le risorse che verranno rese disponibili sul capitolo 101891/U "Iniziative per la promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19 L.R. 14/6/2013 n. 11)" del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, a seguito dell'approvazione della variazione di bilancio richiesta, che diventerà efficace a seguito dell'approvazione della Legge regionale di "Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto" (DDL n. 23 del 29 ottobre 2024).

Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione della Convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale è autorizzato altresì ad apportare allo schema di Convenzione di cui all'**Allegato A** modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 27 febbraio 2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 29 marzo 2022;

VISTA Legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45, così come modificata dalle Leggi regionali n. 30/2016 e n. 14/2023;

VISTO l'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO l'art. 3, comma 2, della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la Legge regionale 4 luglio 2023, n. 14;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 19 settembre 2023;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e ss.mm.ii.

delibera

- 1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di affidare alla società in house Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica, l'incarico di supporto tecnico ed organizzativo per la partecipazione alla manifestazione fieristica "Motor Bike Expo" (Verona, 24-26 gennaio 2025) e per la realizzazione di materiale promozionale e specifici servizi da attivarsi in occasione di iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione del territorio veneto, per un importo complessivo di € 70.000,00 (IVA inclusa) di cui € 5.625,50 (IVA inclusa) per la gestione e assistenza tecnica da parte di Veneto Innovazione S.p.A.;
- 3. di dare atto che l'importo di € 70.000,00 (IVA inclusa) da riconoscere a Veneto Innovazione S.p.A. per l'affidamento delle attività di cui al punto 2, è ripartito nel modo seguente:

Manifestazioni fieristiche	IMPORTO
Motor Bike Expo (Verona, 24-26 gennaio 2025)	€ 40.000,00
ATTIVITA'	
Realizzazione materiale promozionale	€ 24.374,50
Attività di gestione ed assistenza tecnica	€ 5.625,50

- 4. di approvare, ai fini della realizzazione delle attività indicate al punto 2, lo schema di Convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 4;
- 6. di autorizzare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale ad apportare allo schema di Convenzione di cui all'**Allegato A**, modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
- 7. di dare atto che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture;
- 8. di determinare in Euro 70.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101891/U "Iniziative per la promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici (art.19 L.R. 14/6/2013 n.11)", del bilancio di previsione 2024-2026;
- 9. di dare atto che il capitolo di cui al precedente punto presenterà sufficiente capienza a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale di "Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto";
- 10. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
- 11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1376 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 6

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO FINALIZZATO
A GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA
MANIFESTAZIONE FIERISTICA "MOTOR BIKE EXPO VERONA"
E ALLA PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata "Regione" con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, nato a, il .../.../....., il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio, ai sensi della legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla Deliberazione della Giunta regionale n. del

E

La **Società Veneto Innovazione S.p.A.**, in seguito denominata "Società", con sede a Mestre (Venezia), in Via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante nato a..... il .../.../.....

di seguito denominate anche "**Le Parti**"

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta regionale n..... del..... ed è stato approvato l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. dell'attività di supporto tecnico/organizzativo finalizzata a garantire la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "Motor Bike Expo di Verona, 24 - 26 gennaio 2025" e la realizzazione di materiale promozionale e di servizi da attivarsi in occasione di iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione del territorio veneto.

CONVENGONO QUANTO SEGUE



33a7f8ae



Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Società Veneto Innovazione S.p.A. si impegna a svolgere l'incarico di supporto tecnico ed organizzativo di tutte le attività connesse alla realizzazione delle sotto evidenziate attività:

- Motor Bike Expo (Verona, 24-26 gennaio 2025):
acquisizione dalla società Veronafiore S.p.A. di un'area espositiva preallestita di circa 84mq con servizi accessori e attività di comunicazione attraverso i canali multimediali della fiera. Importo di spesa previsto: € 40.000,00 (IVA inclusa).
- predisposizione, trasporto e distribuzione di materiale promozionale in più lingue e realizzazione servizi vari da attivarsi in occasione di iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione del territorio regionale - Importo di spesa previsto: € 24.374,50 (IVA inclusa).

Le sopra evidenziate attività saranno preventivamente concordate con la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.

Per la realizzazione delle suddette attività la Società, in accordo con la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti necessari al buon esito del servizio affidato. La proprietà di relazioni, stime ed ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla Società.

Veneto Innovazione S.p.A., in quanto società "*in house*" della Regione del Veneto, è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale dipendente.

La Società, in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture, oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

È riconosciuto, inoltre, a Veneto Innovazione S.p.A. un importo pari ad € 5.625,50 (IVA inclusa) per le attività di supporto e assistenza tecnica volte alla realizzazione delle attività di cui sopra.

Articolo 2 - DURATA

Le attività previste nell'ambito della presente Convenzione dovranno essere portate a conclusione entro il 31 dicembre 2024, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, previa richiesta motivata da parte della Società.



Articolo 3 - PIANO FINANZIARIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

A copertura delle spese necessarie per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società Veneto Innovazione S.p.A. è riconosciuto un importo complessivo di € 70.000,00 (IVA inclusa), che sarà erogato su presentazione di regolare fattura, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività.

La Società, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività previste, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.

Qualora al termine delle iniziative programmate nella presente Convenzione risultino non impiegate in tutto o in parte le risorse trasferite alla Società, quest'ultima è tenuta ad accreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Articolo 4 – METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELLA PRESTAZIONE RELATIVA AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI A VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

La Società nell'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione garantisce il rispetto dei criteri determinati con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 19 settembre 2023 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. in qualità di organismo in house ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e definizione dei parametri di confronto".

In particolare la Società si impegna a rispettare, in fase di esecuzione della presente Convenzione, i limiti di congruenza economica come determinati, assicurando un affidamento che risulti sia economicamente vantaggioso per la Regione sia vantaggioso per la collettività in termini di efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e di razionale impiego delle risorse pubbliche.

Articolo 5 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI

Le attività e i servizi oggetto della presente Convenzione saranno svolti dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.



Articolo 6 - RECESSO E INADEMPIMENTI

La Regione del Veneto può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.

La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato.

In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 8 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.

La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione del Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 9 – RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di



informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 10 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Veneto Innovazione S.p.A., nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente Convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione.

Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.

Il Responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Articolo 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Ai fini di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", Veneto Innovazione S.p.A.:

- a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;



ALLEGATO A DGR n. 1376 del 25 novembre 2024

pag. 6 di 6

b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non risolvibile che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le stesse riconoscono competente, come unico ed esclusivo, il Foro di Venezia.

Articolo 13 – REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 14 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione
Promozione Economica e
Marketing Territoriale

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante



(Codice interno: 543590)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1377 del 25 novembre 2024

Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027. Priorità 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC" OS 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)" Azione 1.3.10 "Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni". Approvazione "Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali" - seconda edizione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in esame si approva la seconda edizione del "Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali" in attuazione dell'Azione 1.3.10 Sub A del PR Veneto FESR 2021-2027.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il 17 dicembre 2020, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, il Consiglio europeo ha adottato il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027, in vigore dal 1° gennaio 2021.

In data 24 giugno 2021 sono stati approvati il Regolamento (UE) n. 1058/2021 (Regolamento FESR) recante disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e il Regolamento (UE) n. 1060/2021 contenente disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

La Giunta regionale del Veneto, con DGR/CR n. 134 del 23 dicembre 2021, ha approvato la proposta di Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 26/2011, al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione definitiva avvenuta con DCR n. 16 del 15 febbraio 2022.

Il PR Veneto FESR 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1573 del 13 dicembre 2022. Successivamente, la Commissione europea è intervenuta con Decisione C(2024) 4983 final del 10 luglio 2024, modificando la sopracitata Decisione di esecuzione C(2022) 8415.

Con DGR n. 637 del 1 giugno 2022 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza unico il quale, in data 23 febbraio 2023, in data 8 giugno 2023, in data 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25/10/2024), ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno essere seguiti nelle fasi di ammissione e di valutazione delle domande di sostegno riferiti alle singole Azioni del PR stesso.

In data 23/02/2023 il Comitato di Sorveglianza unico ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno essere seguiti nelle fasi di ammissione e di valutazione delle domande di sostegno riferiti all'Azione 1.3.10 del PR Veneto FESR 2021-2027. I criteri di selezione sono stati successivamente aggiornati tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024), conclusasi con esito positivo (prot. n.550508 del 25/10/2024).

Si ricorda, inoltre, che la L.R. n. 31/2001, così come modificata da ultimo dalla L.R. n. 34/2021, stabilisce che l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), a partire dal 1 aprile 2022, esercita le funzioni di Organismo Intermedio (OI) per la gestione del PR Veneto FESR e di organismo di gestione di programmi ad esso riconducibili, previa stipula di specifico accordo con l'Autorità di Gestione del Programma stesso.

Con DGR n. 299 del 21 marzo 2023 è stato approvato il relativo schema di Accordo che dettaglia nello specifico le funzioni di OI esercitate da AVEPA rispetto alle singole Azioni del PR, successivamente sottoscritto con firma digitale tra le parti in data 28 marzo 2023 e 4 aprile 2023. L'Allegato A1 dell'Accordo è stato successivamente modificato con DGR n. 740 del 22 giugno 2023 e DGR n. 843 del 16 luglio 2024.

Nell'ambito del PR FESR è prevista l'Azione 1.3.10 "Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni" che mira a sostenere la costituzione e lo sviluppo di aggregazioni di PMI per rafforzare la loro presenza sui mercati nazionali e internazionali ed è rivolta alle reti d'impresa, ATI, ATS e consorzi, con l'obiettivo di facilitare l'accesso a nuovi mercati e a promuovere prodotti e servizi turistici del Veneto. Le attività ammissibili includono l'impiego di figure manageriali per la gestione di progetti, la promozione attraverso fiere ed eventi e la pianificazione di iniziative promozionali mirate.

Con il presente provvedimento, si approva il "Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali" - seconda edizione, **Allegato A**, insieme ai seguenti allegati:

- **Allegato A1** "Modello di atto costitutivo di associazione temporanea di imprese/scopo (A.T.I./A.T.S.)";
- **Allegato A2** "Modello di atto di partecipazione al bando per i Consorzi";
- **Allegato A3** "Progetto di Aggregazione";
- **Allegato A4** "Liberatoria e consenso per l'utilizzo, la pubblicazione e la diffusione di contenuti video, fotografie e audio".
- **Allegato A5** "Modello di dichiarazione per consorzi/reti aderenti alla tipologia b)";

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad Euro 4.800.000,00 (quattromilionitotocentomila/00) di cui:

- Euro 3.800.000,00 (tremilionitotocentomila/00) per interventi rivolti ad aggregazioni costituite da almeno 15 imprese e sotto forma di rete contratto, rete soggetto, ATI, ATS, Consorzi, per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali;

- Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per interventi rivolti ad aggregazioni costituite per la realizzazione di programmi di promozione rivolti a mercati di lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti. Le citate aggregazioni devono essere costituite necessariamente nella forma di reti soggetto o reti contratto e debbono essere costituite a loro volta, da almeno 5 reti o consorzi che abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese.

L'importo complessivo messo a bando, pari ad Euro 4.800.000,00 (quattromilionitotocentomila/00), sarà finanziato mediante l'utilizzo dei fondi previsti nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.3. "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" del PR Veneto FESR 2021-2027, stanziati sui seguenti capitoli di spesa che presentano adeguata disponibilità sul bilancio di previsione 2024-2026:

Capitolo 104872 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 1 - RSO 1.3 "CRESCITA SOSTENIBILE E COMPETITIVITA' DELLE PMI - TURISMO" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N. 8415)";

Capitolo 104873 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 1 - RSO 1.3 "CRESCITA SOSTENIBILE E COMPETITIVITA' DELLE PMI - TURISMO" - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N. 8415)";

Capitolo 105079 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITÀ 1 - RSO 1.3 "CRESCITA SOSTENIBILE E COMPETITIVITÀ DELLE PMI - TURISMO" - QUOTA REGIONALE - FSC - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415 - DEL. CIPESS 03/08/2023, N.25 - ACCORDO PER LA COESIONE TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA REGIONE DEL VENETO 24/11/2023)".

Tale spesa verrà impegnata ed erogata, con successivi provvedimenti, dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria a favore di AVEPA che, a sua volta, provvederà ad assumere gli impegni e le liquidazioni nei confronti dei beneficiari.

La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO il Reg. (UE) n. 1058/2021;

- VISTO il Reg. (UE) n. 1060/2021;
- VISTA la Decisione C(2022) 8415 final del 16/11/2022 modificata con Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024;
- VISTA L.R. 9 novembre 2001, n. 31 e ss.mm.ii.;
- VISTA la L.R. 25 novembre 2011, n. 26;
- VISTA la DGR/CR n. 134 del 23/12/2021, approvata con DACR n. 16 del 15/02/2022;
- VISTA la DGR n. 637 del 01/06/2022;
- VISTA la DGR n. 1573 del 13/12/2022;
- VISTA la DGR n. 299 del 21/03/2023 Accordo Regione del Veneto - AVEPA, sottoscritto in data 28/03/2023 e 04/04/2023, successivamente modificato nell'Allegato A1 con DGR n. 740 del 22/06/2023 e DGR n. 843 del 16/07/2024;
- VISTA la DGR n. 491 del 26/04/2023 con cui è stato approvato, nell'ambito dell'azione 1.3.10 Sub. A del PR Veneto FESR 2021-2027, il bando per il consolidamento di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali già beneficiarie di misure POR FESR 2014-2020;
- VISTA la L.R. 22 dicembre 2023, n. 32 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali"- seconda edizione, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nell'ambito del PR Veneto FESR 2021-2027, Azione 1.3.10 "Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni", per favorire la costituzione e lo sviluppo di aggregazioni di PMI per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione Veneto «Veneto, the Land of Venice»;
3. di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento anche i seguenti allegati:
 - **Allegato A1** "Modello di atto costitutivo di associazione temporanea di imprese/scopo (A.T.I./A.T.S.)";
 - **Allegato A2** "Modello di atto di partecipazione al bando per i Consorzi";
 - **Allegato A3** "Progetto di Aggregazione";
 - **Allegato A4** "Liberatoria e consenso per l'utilizzo, la pubblicazione e la diffusione di contenuti video, fotografie e audio";
 - **Allegato A5** "Modello di dichiarazione per consorzi/reti aderenti alla tipologia b)";
4. di stabilire che spetta all'Organismo Intermedio AVEPA la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
5. di dare atto che l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative all'Azione 1.3.10 Sub. A di cui al presente bando, è pari ad Euro 4.800.000,00 (quattromilionioctocentomila/00) e sarà finanziato mediante l'utilizzo di fondi nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.3. del PR Veneto FESR 2021-2027, sui seguenti capitoli di spesa:
 1. capitolo 104872 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 1 - RSO 1.3 "CRESCITA SOSTENIBILE E COMPETITIVITA' DELLE PMI - TURISMO" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N. 8415)";
 2. capitolo 104873 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 1 - RSO 1.3 "CRESCITA SOSTENIBILE E COMPETITIVITA' DELLE PMI - TURISMO" - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N. 8415)";
 3. capitolo 105079 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITÀ 1 - RSO 1.3 "CRESCITA SOSTENIBILE E COMPETITIVITÀ DELLE PMI - TURISMO" - QUOTA REGIONALE - FSC - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415 - DEL. CIPESS 03/08/2023, N.25 - ACCORDO PER LA COESIONE TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA REGIONE DEL VENETO 24/11/2023);
6. di dare atto che la Direzione Programmazione Unitaria, a cui sono assegnati i capitoli di cui al precedente punto 5), ha attestato che i medesimi presentano sufficiente disponibilità sul bilancio di previsione 2024-2026;
7. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 4.800.000,00 (quattromilionioctocentomila/00) verrà impegnata ed erogata con successivi provvedimenti dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria a favore di AVEPA che,

- a sua volta, provvederà ad assumere gli impegni e le liquidazioni nei confronti dei beneficiari;
8. di incaricare la Direzione Turismo dell'esecuzione del presente atto;
 9. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo, previo assenso della Direzione Programmazione Unitaria tramite apposito visto, di ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori rispetto a quelli disposti dal presente provvedimento ivi compresa l'eventuale compensazione degli importi tra le due tipologie di interventi;
 10. di dare atto che il bando verrà pubblicato nel sito internet della Regione del Veneto, reperibile nell'ideale pagina web regionale dedicata alla pubblicità del bando, presente nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi";
 11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 65

Cofinanziato
dall'Unione europea

REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto – Programma Operativo
PR FESR 2021-2027

**“Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI
per interventi sui mercati nazionali e internazionali”
seconda edizione**

Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)”

Azione 1.3.10 “Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni”



4d2f7968



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 65

INDICE**INDICE****Finalità del bando**

Art. 1 Finalità e oggetto del bando	pag. 3
Art. 2 Dotazione Finanziaria	pag. 5
Art. 3 Localizzazione	pag. 6

Potenziali beneficiari

Art. 4 Soggetti ammissibili	pag. 6

Tipologie di interventi ammissibili

Art. 5 Interventi ammissibili	pag. 15
Art. 6 Spese ammissibili	pag. 17
Art. 7 Spese non ammissibili	pag. 22
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno	pag. 23
Art. 9 Divieto di cumulo	pag. 25

Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando	pag. 25
Art. 11 Valutazione delle domande	pag. 29
Art. 12 Formazione della graduatoria e concessione del sostegno	pag. 35

Verifiche e controlli

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario	pag. 35
Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni e relativi obblighi	pag. 37
Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto	pag. 39
Art. 16 Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione	pag. 39
Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno	pag. 48
Art. 18 Rinuncia e decadenza del sostegno	pag. 49

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 19 Informazioni generali	pag. 51
Art. 20 Informazione e pubblicità	pag. 52
Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento	pag. 52
Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR	pag. 54

Appendice n.1 - sostenibilità finanziaria

pag. 56

Appendice n.2 relazione intermedia/finale

pag. 60



Articolo 1**Finalità e oggetto del bando**

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022 e successivamente modificato con Decisione CE C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Obiettivo Specifico 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, Azione 1.3.10 Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali ed internazionali - Sub A Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni.
2. Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere la costituzione e lo sviluppo di aggregazioni di PMI, quali Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa (ATI), Associazioni temporanee di scopo (ATS), Consorzi per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione Veneto «Veneto, the Land of Venice». Possono altresì accedere all'azione, per programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti, anche reti soggetto o reti contratto costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese.
3. Il bando è destinato a sostenere investimenti mediante contributi a fondo perduto, concessi ai sensi del Regolamento (UE) «de minimis» n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 e ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato (GU UE L 187/1 del 26.06.2014) Regolamento Generale di Esenzione ed in particolare ai sensi degli artt. 18 e 19.
4. Il bando contempla due tipologie di interventi:
 - A) aggregazioni costituite da almeno 15 imprese e sotto forma di rete contratto, rete soggetto, ATI, ATS, Consorzi, per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione Veneto «Veneto, the Land of Venice»;
 - B) aggregazioni costituite per la realizzazione di programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti e che devono essere costituite necessariamente nella forma di reti soggetto o reti contratto e debbono essere costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese.
5. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
 - Prodotto turistico: l'insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di servizi e/o commercializzazione e/o prestazione professionale – che, messi a sistema, compongono un'offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
 - Reti di imprese: più imprese, attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato ([art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito con [L. 9 aprile 2009, n. 33](#)). Il contratto di rete può essere esercitato nelle seguenti forme:
 - Rete-soggetto: è una rete di imprese che ha optato per acquisire la soggettività giuridica della rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese;
 - Rete-contratto: è una rete di imprese che non ha acquisito la soggettività giuridica della rete;
 - Associazione temporanea di impresa (ATI) e Associazione temporanea di scopo (ATS): ai fini del presente bando, per associazione temporanea di imprese e associazione temporanea di scopo si intendono più imprese che si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico oggetto del presente bando. L'ATI e l'ATS non costituiscono figure giuridiche a sé stante, né portano alla costituzione di un nuovo soggetto, ma si fondano sul conferimento a una delle imprese (denominata capofila) da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 4 di 65

specificatamente per il progetto da realizzare, nonché della rappresentanza di fronte alla Regione e ad AVEPA. Tale conferimento comporta:

- mandato di presentazione della domanda di sostegno e, qualora il progetto fosse finanziato, delle domande di pagamento;
- responsabilità e coordinamento generale, amministrativo e di rendicontazione delle attività finanziate;
- sottoscrizione in nome e per conto dell'ATI o dell'ATS degli atti necessari per la realizzazione del progetto;
- Consorzio di imprese: ai fini del presente bando si fa riferimento a quanto previsto dal Libro Quinto - Titolo X del Codice Civile in materia di consorzi e della loro disciplina. Ai fini invece delle sole priorità previste per le aggregazioni costituite interamente da imprese aderenti ai consorzi riconosciuti dalla Regione del Veneto, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 11/2013 e successive modificazioni. In ogni caso, i Consorzi che intendono partecipare al presente bando, all'atto della domanda dovranno individuare puntualmente le imprese consorziate che intendono partecipare attivamente alla realizzazione del progetto di aggregazione. Il Consorzio dovrà rivestire il ruolo di Capofila nella domanda di sostegno presentata e avrà i seguenti compiti:
 - invio della domanda di sostegno e, qualora il progetto fosse finanziato, delle domande di pagamento;
 - responsabilità e coordinamento generale, amministrativo e di rendicontazione delle attività finanziate;
 - sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto.
- Sistema Turistico Tematico (STT): ambito territoriale regionale caratterizzato da una gamma di prodotti turistici ampia e coerente.
- Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare in virtù delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
- Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017.
- Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.
- Beneficiario:
 - nel caso di Rete soggetto: la rete soggetto, non le singole imprese aderenti al contratto di rete con soggettività giuridica;
 - nel caso di Rete contratto: le imprese che hanno sottoscritto il contratto di rete senza soggettività giuridica e che aderiscono al progetto;
 - nel caso di A.T./A.T.S: il soggetto mandatario e i soggetti mandanti che aderiscono al progetto di aggregazione sottoscrivendo l'atto costitutivo di associazione temporanea di imprese/scopo (**Allegato A1**);
 - nel caso di Consorzio: il consorzio e le imprese consorziate che aderiscono al progetto di aggregazione sottoscrivendo l'**Allegato A2**;
 - Imprese partecipanti: imprese che concorrono ai requisiti minimi di ammissibilità delle forme aggregate, che sostengono la spesa per la realizzazione del progetto e che concorrono al raggiungimento dei punteggi di cui all'art. 11, salvo quanto previsto al successivo art. 4 comma 8;
- Fondi.RVE: la Regione del Veneto, per le procedure di accesso ai principali fondi strutturali e di investimento europei, con la Programmazione 2021-2027 si è dotata di un nuovo strumento:



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 5 di 65

il “Sistema Informativo per la Programmazione e Gestione dei fondi” (Fondi.RVE).

- Con la Programmazione 2021-2027, pertanto, anche l'accesso alle risorse programmate dai bandi del Programma Regionale per la parte relativa al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR Veneto FESR 2021-2027) avverrà tramite Fondi.RVE.
6. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
 7. Il Bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.
 8. Il Bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 4 “Istruzione di qualità” e 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica”.
 9. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, successivamente modificato nell'Allegato A1 con DGR n. 740 del 22/06/2023 e DGR n. 843 del 16/07/2024, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
 10. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto:
 - del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027, approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
 - del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Programmazione Unitaria, reperibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27>.

Articolo 2**Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro **4.800.000,00** (quattromilioni ottocentomila/00).
2. Le risorse finanziarie indicate al precedente comma 1 sono destinate come di seguito riportato:

Tipologia di intervento		Dotazione finanziaria
A	Possono partecipare a questa tipologia di intervento solo aggregazioni costituite da almeno 15 imprese e sotto forma di rete contratto, rete soggetto, ATI, ATS, Consorzi, per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione Veneto «Veneto, the Land of Venice»	3.800.000,00
B	Possono partecipare a questa tipologia di intervento solo aggregazioni costituite per la realizzazione di programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti e che devono essere costituite necessariamente nella forma di reti soggetto o reti contratto e debbono essere costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese	1.000.000,00
Totale		4.800.000,00



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 6 di 65

3. Eventuali economie su una tipologia di intervento possono essere impegnate per coprire eventuali necessità finanziarie dell'altra tipologia di intervento.

**Articolo 3
Localizzazione**

1. Possono beneficiare dell'intervento finanziario le aggregazioni di imprese, come specificate all'articolo 4, i cui componenti - tutti per le aggregazioni di destinazione, almeno la metà per le aggregazioni trasversali a più destinazioni - abbiano unità locali o sede operativa in Comuni o loro forme associate che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al presente bando, abbiano aderito a Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) previste dall'art. 9 della l.r. n. 11/2013, riconosciute dalla Regione del Veneto e dotate del relativo Piano Strategico di Destinazione.
2. Per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa. La sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente.

**Articolo 4
Soggetti ammissibili**

1. Potranno accedere al sostegno del presente bando, le aggregazioni di imprese che, al momento della presentazione della domanda, risultino costituite nella forma di:
 - Rete di imprese: contratto di rete con soggettività giuridica (cd. Rete soggetto) o senza soggettività giuridica (cd Rete contratto),
 - Associazione temporanee di impresa (ATI) o Associazioni temporanee di scopo (ATS),
 - Consorzio (e società consortili);
 - sia per le reti contratto che per i Consorzi, è necessaria l'individuazione puntuale delle imprese associate/consorziate che aderiscono al progetto.
2. Possono altresì accedere all'azione, per programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti, anche reti soggetto o reti contratto costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese.
3. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità ai benefici del presente bando, le aggregazioni di imprese dovranno possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del progetto:

Nel caso di aggregazioni rappresentative di una o più destinazioni e che intendono accedere ai benefici di cui alla tipologia di intervento A:

- tutte le imprese aggregate devono avere sede operativa nei Comuni dell'OGD di riferimento di cui all'art. 3 del presente provvedimento;
- devono presentare una lettera di partenariato da parte della/e OGD di riferimento ai fini della verifica di coerenza fra il progetto di promozione dell'aggregazione e le strategie della destinazione interessata e la successiva integrazione con le attività promozionali della stessa con cui l'aggregazione dovrà coordinarsi.



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 7 di 65

Nel caso di aggregazioni costituite per realizzare programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti e che intendono accedere ai benefici di cui alla tipologia di intervento B:

- le aggregazioni devono essere costituite necessariamente nella forma di reti soggetto o reti contratto e debbono essere costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese;
- almeno metà dei soggetti aggregati (reti o consorzi) devono avere sede operativa nei Comuni di cui all'art. 3 del presente provvedimento;
- lettera/e di concessione di partenariato da parte di una o più OGD in cui operano le reti o i consorzi aggregati, ai fini della verifica di coerenza fra il progetto di promozione dell'aggregazione e le strategie della/i destinazione/i interessate e la successiva integrazione con le attività promozionali delle stesse con cui l'aggregazione dovrà coordinarsi.

Ciascuna OGD può rilasciare una lettera di partenariato per un solo progetto di singola destinazione.

Non vi è invece alcuna limitazione per i progetti trasversali a più destinazioni e potendo, in ogni caso, le OGD aderire con il partenariato ad entrambe le tipologie di interventi.

4. Nel caso il calcolo dei requisiti di ammissibilità dia un risultato con numero decimale, questo deve essere sempre arrotondato al numero intero superiore.
5. L'aggregazione di imprese dovrà individuare il soggetto di riferimento con la Regione Veneto e Avepa (cd. **soggetto capofila**) incaricato di presentare la domanda di sostegno e di pagamento, gestire l'esecuzione del progetto, comunicare qualunque variazione dei soggetti aderenti all'aggregazione o del progetto approvato, dal momento della domanda di sostegno e fino al triennio successivo all'erogazione del saldo del sostegno. Il soggetto capofila, dovrà inoltre provvedere all'immediata ripartizione, tra le altre imprese partecipanti, del sostegno economico oggetto dell'erogazione, in adempimento delle disposizioni del provvedimento di erogazione, ferma restando l'estraneità di AVEPA da ogni controversia che possa nascere tra le imprese aderenti alla rete contratto in ordine alla suddetta ripartizione.
A seconda della forma giuridica adottata (Rete di imprese, ATI/ATS, Consorzio), il soggetto di cui sopra è così individuato:
 - nel caso di rete soggetto, il soggetto capofila è la rete soggetto stessa;
 - nel caso di rete contratto, il soggetto capofila è l'impresa, tra quelle sottoscrittrici del contratto di rete, scelta per svolgere l'ufficio di organo comune¹ per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso;
 - nel caso di ATI/ATS, il soggetto capofila è l'impresa mandataria del mandato collettivo speciale con rappresentanza;
 - nel caso di consorzio, il soggetto capofila è il consorzio stesso.

Nei confronti della Regione e di AVEPA, pertanto, opera il legale rappresentante del soggetto capofila, come sopra definito, a seconda della forma giuridica adottata. Ai fini dell'ammissibilità, il soggetto capofila deve avere un'unità locale o una sede operativa in Veneto.

¹ Cfr. D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 4-ter, lett. e): "se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza".



6. Fermo restando quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5, nel caso in cui la domanda sia presentata da un'aggregazione **nella forma giuridica di rete soggetto**, la stessa, (contratto di rete con soggettività giuridica) dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di PMI	La rete soggetto deve essere composta da micro, piccole e medie imprese (PMI), nel numero minimo di 15 tra loro autonome, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE. Nel caso di aggregazioni di reti/consorzi (limitatamente alle domande sull'intervento di tipologia B) la rete soggetto deve essere composta da almeno 5 reti/consorzi e queste a loro volta da almeno 15 imprese tra loro autonome, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno. Il numero minimo di imprese deve essere presente per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo. Inoltre, per la tipologia di intervento B, la composizione di almeno 5 tra reti o consorzi, deve essere mantenuta per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
b) Obblighi presso Registro Imprese	La Rete soggetto e le imprese partecipanti alla Rete soggetto devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese, e attiva presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio. Le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione vigente. I liberi professionisti/lavoratori autonomi non iscritti al Registro delle Imprese devono produrre la dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e il certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 9 di 65

c) Non trovarsi nello stato di "Impresa in difficoltà"	La rete soggetto non deve presentare le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definita dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014. La prescrizione deve intendersi applicata anche ai liberi professionisti. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1058 art. 7 comma d) un'impresa in difficoltà, quale definita dall'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n.651/2014 è ammissibile se autorizzata nell'ambito di aiuti de minimis.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
d) Assenza di procedure in corso	La rete soggetto deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
e) Regolarità Contributiva	La rete soggetto deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art.16.
f) Capacità finanziaria	La Rete soggetto, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate: $PN > (SP - I)/2$; $OF/F < 8\%$; $SP/F \leq 20\%$. (Per ulteriori indicazioni si rinvia all'Appendice n.1 del bando).	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 10 di 65

g) Ambiti di attività economiche ammissibili	La rete soggetto e le imprese componenti non devono operare nei settori esclusi dall'applicazione dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, a seconda del regime di aiuti scelto dalla rete richiedente. Nel caso in cui la rete svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o n. 2831/2023	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo.
h) Regolarità antimafia (solo se il contributo richiesto è superiore a euro 150.000,00)	Ai sensi del Manuale procedurale (Allegato A al Decreto n.130 del 27/09/2023), per i Contratti di Rete soggetto la verifica verrà effettuata nel caso di progetti ammessi a sostegno per un contributo complessivo superiore ad euro 150.000,00. La Rete soggetto deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica sarà effettuata dopo l'approvazione della graduatoria e comunque prima del pagamento del sostegno	La Rete soggetto deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia già alla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del saldo. La verifica sarà effettuata in fase di erogazione del sostegno e circoscritta ai soli progetti ammessi e finanziabili.

7. Fermo restando il rispetto di quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5, nel caso in cui la domanda sia presentata per l'intervento tipologia A) da una aggregazione nella forma giuridica di ATI/ATS, rete contratto e consorzio, o per l'intervento tipologia B) da rete contratto, l'impresa capofila e le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 11 di 65

REQUISITO	DESCRIZIONE REQUISITI PER TIPOLOGIA INTERVENTO A)	DESCRIZIONE REQUISITI PER TIPOLOGIA INTERVENTO B)	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di PMI	La rete contratto/ATI/ATS/ consorzio deve essere composta da micro, piccole e medie imprese (PMI), nel numero minimo di 15 tra loro autonome, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.	Per la tipologia B è prevista la sola rete contratto che deve essere composta da almeno 5 tra reti o consorzi e queste a loro volta da almeno 15 micro, piccole e medie imprese (PMI) tra loro autonome, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.	Alla data di presentazione della domanda. Il numero minimo di imprese deve essere presente per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo. Inoltre, per la tipologia di intervento B, la composizione di almeno 5 tra reti o consorzi, deve essere mantenuta per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.



b) Obblighi presso Registro Imprese	Le imprese partecipanti devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese, e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio. Le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione vigente. I liberi professionisti/lavoratori autonomi non iscritti al Registro delle Imprese devono produrre la dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all' Agenzia delle Entrate e il certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.	Le reti/consorzi e le imprese partecipanti alle singole reti/consorzi devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese, e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio. Le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione vigente. I liberi professionisti/lavoratori autonomi non iscritti al Registro delle Imprese devono produrre la dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all' Agenzia delle Entrate e il certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
c) Non trovarsi nello stato di "Impresa in difficoltà"	Le imprese partecipanti non devono presentare le caratteristiche di impresa “in difficoltà” così come definite dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014. La prescrizione deve intendersi applicata anche ai liberi professionisti. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1058 art. 7 comma d) un’impresa in difficoltà, quale definita dall’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n.651/2014 è ammissibile se autorizzata nell’ambito di aiuti de minimis.	Le reti/consorzi partecipanti non devono presentare le caratteristiche di impresa “in difficoltà” così come definite dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 13 di 65

d) Assenza di procedure in corso	Le imprese partecipanti devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non devono trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.	Le reti/consorzi partecipanti devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non devono trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
e) Regolarità Contributiva	Le imprese partecipanti devono presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Le reti/consorzi partecipanti devono presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art. 16.
f) Capacità finanziaria	Le imprese partecipanti, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, sono tenute a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate: $PN > (SP - I)/2$; $OF/F < 8\%$; $SP/F \leq 20\%$. (Per ulteriori indicazioni si rinvia all'Appendice n.1 del bando).	Le reti/consorzi partecipanti, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, sono tenute a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate: $PN > (SP - I)/2$; $OF/F < 8\%$; $SP/F \leq 20\%$. Per ulteriori indicazioni si rinvia all'Appendice n.1 del bando.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 14 di 65

g) Ambiti di attività economiche ammissibili	Le imprese partecipanti non devono operare nei settori esclusi dall'applicazione dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, a seconda del regime di aiuti scelto dalla rete contratto/ATI/ATS/ consorzio richiedente. Nel caso in cui le imprese partecipanti svolgano molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, le stesse potranno beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o n. 2831/2023	Le reti/consorzi e le imprese partecipanti alle singole reti/consorzi non devono operare nei settori esclusi dall'applicazione dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o n. 1407/2013, di cui all'articolo 1 a seconda del regime di aiuti scelto dall'impresa richiedente. Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o n. 2831/2023	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo.
h) Regolarità antimafia (solo se il contributo richiesto per il progetto è superiore a euro 150.000,00)	Le imprese partecipanti devono trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia. Ai sensi del Manuale procedurale (Allegato A al Decreto n.130 del 27/09/2023), la verifica verrà effettuata, nel caso di progetti ammessi a sostegno per un contributo complessivo superiore ad euro 150.000,00 su tutti i singoli partecipanti, a prescindere dal singolo contributo assegnato. Il partecipante deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica sarà effettuata dopo l'approvazione della graduatoria e comunque prima del pagamento del sostegno	Ai sensi del Manuale procedurale (Allegato A al Decreto n.130 del 27/09/2023), per i Contratti di Rete, la verifica verrà effettuata, nel caso di progetti ammessi a sostegno per un contributo complessivo superiore ad euro 150.000,00, su tutte le singole reti/consorzi partecipanti, a prescindere dal singolo contributo assegnato.	L'impresa deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia già alla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del saldo. La verifica sarà effettuata in fase di erogazione del sostegno indipendentemente dall'importo della singola liquidazione e circoscritta ai soli progetti ammessi e finanziabili.



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 15 di 65

i) Appartenenza al consorzio (solo nel caso di domande presentate da un consorzio)	Solo nel caso di domande presentate da un consorzio: le imprese partecipanti devono essere presenti nell'elenco soci del consorzio che presenta la domanda di sostegno.	Se fra i partecipanti alla rete vi sono consorzi: le imprese devono essere presenti nell'elenco soci del consorzio.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno. Il numero minimo di imprese partecipanti di cui al comma a) e presenti nell'elenco soci, deve essere presente per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.

8. Possono partecipare all'aggregazione soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi di cui al comma 7 e 8, lettera g) del presente articolo e le imprese con sede operativa al di fuori del territorio della Regione del Veneto, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità e di calcolo dei punteggi previsti dal presente bando ad eccezione della seguente casistica: "totale delle imprese partecipanti all'aggregazione" di cui all'art. 11 Valutazione delle domande, comma 6 punto 7).
9. Ai fini dell'ammissibilità, un'impresa può partecipare – in termini di spesa e di sostegno di cui beneficia – a due aggregazioni che presentino progetti a valere sul presente bando.
10. L'impresa che ha il ruolo di soggetto capofila di un'aggregazione, ai sensi del comma 5 del presente articolo, può presentare, in qualità di capofila, una sola domanda di sostegno, fermo restando quanto previsto dal comma 9.
11. La stessa aggregazione può presentare una sola domanda di partecipazione al presente bando.
12. La mancanza di uno o più requisiti di cui al presente articolo in capo a una o più imprese, salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, comporta l'esclusione della impresa/e stessa/e ma non della domanda dell'aggregazione, se rispettati i requisiti minimi soggettivi previsti. Qualora invece tali esclusioni determinino il venir meno del rispetto dei requisiti minimi dell'aggregazione, la domanda è inammissibile. In ogni caso, la mancanza di uno o più requisiti di cui al presente articolo in capo al soggetto capofila, così come definito al comma 5 del presente articolo, comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.
13. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata, entro 15 giorni dall'evento, via PEC dal richiedente all'indirizzo Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA protocollo@cert.avepa.it per le necessarie verifiche e valutazioni.

Articolo 5
Interventi ammissibili

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno gli interventi di costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI, quali Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa (ATI), Associazioni temporanee di scopo (ATS), Consorzi per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in linea con l'immagine coordinata della Regione «Veneto, the Land of Venice».



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 16 di 65

Il bando contempla due tipologie di interventi:

- Tipologia A: aggregazioni costituite da almeno 15 imprese e sotto forma di rete contratto, rete soggetto, ATI, ATS, Consorzi, per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione Veneto «Veneto, the Land of Venice»;
 - Tipologia B: aggregazioni costituite per la realizzazione di programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti e che devono essere costituite necessariamente nella forma di reti soggetto o reti contratto e debbono essere costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese.
2. In particolare saranno concessi, all'interno delle due tipologie di interventi, contributi per sostenere le seguenti tipologie di attività:
- a) analisi di supporto allo sviluppo commerciale delle PMI nei mercati nazionali ed internazionali, quali spese per check up aziendali volti alla valutazione dello sviluppo delle imprese sui "mercati obiettivo", realizzazione di piani di export; ricerca di partner commerciali e di buyer; studi o servizi di consulenza necessari al lancio di un nuovo prodotto turistico o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato, in particolare fra quelli emergenti;
 - b) attività di business quali l'impiego di figure manageriali per la conduzione, il coordinamento e la gestione del progetto in relazione alle attività da svolgere nei mercati obiettivo, alle attività di sviluppo del social network all'estero, allo sviluppo dei rapporti con i Tour Operator ed esponenti dei media on line e off-line italiani e stranieri, allo sviluppo di accordi contrattuali;
 - c) attività di promozione e commercializzazione dell'offerta quali la creazione e gestione di incontri fra la domanda e l'offerta, la partecipazione ad eventi promozionali e manifestazioni fieristiche, la pianificazione di iniziative di incoming di Tour Operator, e di rappresentanti dei media nei territori/destinazioni dove hanno sede le imprese dell'aggregazione.

Le attività di promozione commerciale dovranno essere orientate prevalentemente (anche se non esclusivamente) ai mercati internazionali.

3. Le proposte progettuali devono evidenziare l'eventuale sinergia con le azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali.
4. I progetti che comportano investimenti produttivi sono vincolati all'obbligo del mantenimento degli investimenti, per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo, come previsto dall'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
5. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>, in modo particolare:
- 1. in caso di investimenti materiali nelle PMI è necessario dimostrare che l'operazione comporti l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc);
 - 2. gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo così come definito dall'articolo 2 c) della legge regionale n.14 del 2017, nel rispetto della disciplina stabilita dalla medesima L.R 14/2017 all'art 3 e successivi; tali interventi possono ricadere in qualsiasi area urbana omogenea, purché essi siano muniti delle idonee autorizzazioni edilizie, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate;
 - 3. le prescrizioni specifiche in tema di:
 - a) gestione dei rifiuti,
 - b) siti Natura 2000 (si veda anche quanto riportato all'art. 10 comma 13 lett. a),
 - c) DNSH (Do Not Significant Harm), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 17 di 65

Strategica del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852.

La valutazione dei bandi riconducibili all'OP1 OS iii_1.3.10 Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali e dei conseguenti possibili impatti sui 6 obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852, risultante dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui sopra (paragrafo 5.9.4), ha evidenziato come, l'Azione non ha impatto o ha un prevedibile impatto insignificante sugli obiettivi ambientali connessi agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura ed è perciò considerata conforme al principio del DNSH.

In considerazione della tipologia e della dimensione degli interventi, nonché delle spese ammesse dal presente bando, ai fini dell'assolvimento dei vincoli inerenti il DNSH, viene predisposto un sistema di verifica semplificata, in linea con il principio di proporzionalità, in relazione agli oneri amministrativi in capo ai beneficiari.

Tale verifica è prevista:

- ex ante, in fase di presentazione della domanda di agevolazione, nella dichiarazione di cui all'articolo 10 comma 13 lett. c) e comma 13 Obblighi a carico del beneficiario, comma 1 lett. x "Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:.... soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027;
- ex post, in fase di rendicontazione del saldo, dovrà essere adeguatamente dettagliata la sezione DNSH della relazione finale (si veda Appendice n. 2 del bando). La mancata o insufficiente compilazione comporta la decadenza totale al sostegno ai sensi dell'art. 18.

Le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 devono essere descritte nella proposta progettuale.

6. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura 2000 è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>
7. Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.
8. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 2831/2023 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

**Articolo 6
Spese ammissibili**

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante:



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 18 di 65

CATEGORIA DI SPESA	VOCI DI SPESA
a) strumenti, attrezzature, hardware e arredi (de minimis)	In tale categoria rientrano le seguenti voci di spesa: -acquisto di beni mobili strettamente connessi alla creazione e allo sviluppo del prodotto turistico. Relativamente all'acquisto di veicoli, ai sensi dell'art. 7, comma h) del <u>Reg. (UE) n.1058/2021</u>, sono ammissibili esclusivamente automezzi nuovi a emissioni zero <u>e solo per il trasporto persone con disabilità</u>.
b) consulenze specialistiche e servizi esterni (de minimis)	In tale categoria rientrano le spese di assistenza tecnico-specialistica prestata da soggetti esterni all'aggregazione per lo sviluppo e il coordinamento operativo delle attività del progetto ivi comprese: - le attività da svolgere nei mercati e nei Paesi obiettivo, lo sviluppo dei rapporti con i Tour Operator stranieri, nonché la realizzazione di accordi contrattuali; - la predisposizione o revisione esclusivamente del sito internet del progetto e per la sua pubblicizzazione (ad esempio: search engine optimization, search engine advertising, search engine marketing, direct email marketing, content management, compreso il monitoraggio e la reportistica dei risultati);
c) consulenze specialistiche nell'ambito del marketing turistico (esenzione)	In tale categoria rientrano le spese per le attività di consulenza da parte di agenzie di marketing o professionisti con esperienza nell'ambito del marketing turistico², propedeutiche all'attività di promozione-commercializzazione di cui alla voce "d)" del presente comma che comprendono le seguenti voci di spesa delle imprese aderenti all'aggregazione: analisi di mercato per lo sviluppo commerciale all'estero delle imprese aderenti all'aggregazione, ivi comprese le spese per check up aziendali volti alla valutazione dello sviluppo delle imprese dell'aggregazione sui "mercati obiettivo", la realizzazione di piani di export, la ricerca di partner commerciali e di buyer stranieri, studi o servizi di consulenza necessari al lancio di un nuovo prodotto turistico o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato, in particolare fra quelli emergenti. I costi ammissibili di questa voce corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da soli consulenti esterni, non possono essere continuativi o periodici e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
d) promozione e commercializzazione (de minimis)³	In tale categoria rientrano altre spese per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici dell'aggregazione di imprese, diverse da quelle di cui al punto c). A titolo meramente esemplificativo rientrano in questa voce di spesa: la creazione e gestione di incontri fra la domanda e l'offerta, la pubblicità su social media, radio-televisione, carta stampata, affissioni, la produzione di materiali promozionali (ad esempio: mappe, video, brochure, etc.), la partecipazione ad eventi promozionali (ad esempio: degustazioni, esposizioni in show room, etc.), co-marketing con le compagnie aeree

² Per professionisti nell'ambito del marketing turistico si intendono imprese individuali o liberi professionisti nel cui curriculum vitae è indicata un'esperienza almeno biennale nelle tematiche legate al marketing turistico.

³ E' necessario conservare almeno una copia campione del materiale/prodotto realizzato



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 19 di 65

	operanti nel territorio veneto; il coinvolgimento di influencer e di travel blogger, scelti in ragione della loro reputazione e autorevolezza sul web rispetto alle tematiche del turismo. Pertanto, non saranno ammissibili spese a favore di influencer e di travel blogger la cui autorevolezza e web reputation si sia formata su tematiche diverse dal turismo. Solo nel caso di contrattualizzazione di macro-influencer e mass influencer (soggetti con almeno 100.000 follower⁴, quindi in grado di influenzare in modo rilevante le opinioni e gli atteggiamenti degli altri) saranno ammissibili le spese di coinvolgimento, anche nel caso in cui non sia dimostrata la loro reputazione e autorevolezza sul web rispetto alle tematiche del turismo;
e) partecipazione a fiere (esenzione o de minimis)	In tale categoria rientrano le spese per la partecipazione a fiere nei “mercati obiettivo” che comprendono esclusivamente: - spese di locazione dello stand (spazio espositivo e allestimento); - spese relative a servizi esterni di progettazione, montaggio dello stand, trasporto dei materiali e dei prodotti con eventuali e correlate spese di assicurazione; - i costi di gestione dello stand relativi all'utilizzo di servizi esterni, quali, ad esempio, hostess/steward, traduttori e interpreti. Non è ammissibile la spesa di acquisto di arredi e beni materiali che compongono lo stand; NB: in applicativo informatico la voce di spesa sarà selezionabile come e1) o e2) in base al regime scelto
f) incoming (de minimis)	In tale categoria rientrano le spese di incoming comprensive di vitto, alloggio e transfer interni dei soggetti ospitati nelle iniziative di incoming da parte di Tour Operator/Press tour o di buyers nell'ambito del B2B. Tali spese sono calcolate tramite costi standard unitari (CSU) la cui metodologia è descritta nella DGR 491/2023 - Allegato A - Appendice. Importi attualizzati a dicembre 2023 da utilizzare nel presente Bando: - Costi comprensivi di pernottamento 186,76 € - Costi dai quali è escluso il pernottamento 107,70 €
g) personale (de minimis)	In tale categoria rientrano le spese calcolate con un tasso forfettario del 15% della somma dei costi di cui alle precedenti categorie di spesa d), e), f) in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, articolo 55, per il finanziamento a tasso forfettario dei costi diretti di personale; Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere inserita e richiesta mediante caricamento di una dichiarazione, indicando come fornitore il Legale rappresentante dell'impresa richiedente, sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale.
h) personale (esenzione)	In tale categorie rientrano le spese calcolate con un tasso forfettario del 15% della somma dei costi di cui alle precedenti categorie di spesa e) in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060 del

⁴ Numero di follower da dimostrare alla data di contrattualizzazione (per maggiori approfondimenti su documentazione da allegare in fase di rendicontazione per la verifica del requisito si rimanda all'art. 16 del presente provvedimento).



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 20 di 65

	24 giugno 2021, articolo 55, per il finanziamento a tasso forfettario dei costi diretti di personale; Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere inserita e richiesta mediante caricamento di una dichiarazione, indicando come fornitore il Legale rappresentante dell'impresa richiedente, sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale.
i) costi indiretti (esenzione e de minimis)	in tale categoria rientrano i costi indiretti calcolati con un tasso forfettario del 5% della somma dei costi di cui alle precedenti categorie di spesa a), b), d), e), f) e g) per le spese in de minimis e alle categorie c), e), h) per le spese in esenzione a copertura dei costi generali di gestione per cui non è possibile determinare esattamente l'importo attribuibile all'attività progettuale (si tratta ad esempio di bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità, spese di assunzione, il personale di pulizia, acquisto di materiali di cancelleria, ecc.), in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, articolo 54, lett. a), per il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti di progetto. Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere inserita e richiesta mediante caricamento di una dichiarazione, indicando come fornitore il Legale rappresentante dell'impresa richiedente, sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale. NB: in applicativo informatico la voce di spesa sarà selezionabile come i1) o i2) in base al regime scelto

2. Ciascuna categoria di spesa sopra riportata, dovrà essere puntualmente richiesta dal compilatore nel portale del Sistema Informativo Fondi.RVE all'interno della domanda di sostegno.
3. Le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni dove è presente la Regione sono ammesse solo qualora i soggetti siano stati appositamente autorizzati dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a partecipare in forma separata. Rimangono non ammissibili le spese di cui al punto k) del successivo art.7.
4. Almeno il 50% del totale delle spese ammissibili e rendicontate nelle voci di spesa c), d), e) dovrà riguardare attività rivolte a mercati e partner internazionali. Non sono da considerarsi attività riconducibili a "mercati e partner internazionali" le attività di promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici dell'aggregazione di imprese rivolte al mercato nazionale e la partecipazione a fiere/eventi promozionali che si svolgono all'interno del territorio nazionale, fatte salve le iniziative di incoming (educational e press tour, di operatori/giornalisti, influencer esteri).
5. Con riferimento alle iniziative di incoming, di cui alla voce "f)" del comma 1 del presente articolo, si applicano i costi standard per le spese sostenute per ciascun partecipante/professionista (tour operator, giornalisti, etc.) durante il soggiorno presso la Regione del Veneto e comprendono: vitto, alloggio e trasferimento all'interno del territorio regionale.
6. Le spese di cui alle lettere a), b), d), e), f), i) dovranno essere caricate nell'Intervento 1 del "Quadro Interventi" nel Sistema Fondi.RVE e saranno riconosciute ai sensi del regime "de minimis" di cui al Regolamento n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.
Invece, le spese di cui alle lettere c), e), h), i) dovranno essere caricate nell'Intervento 2 del "Quadro Interventi" del Sistema Fondi.RVE e saranno riconosciute ai sensi del regime di esenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 21 di 65

2014.

In base alla tipologia di spese previste dal progetto, sarà quindi possibile scegliere un solo intervento o entrambi. Non sono ammessi spostamenti e compensazioni tra voci in regime di esenzione e voci in regime “de minimis”, né in fase di presentazione della domanda di sostegno, né nelle fasi successive di rendicontazione e pagamento.

7. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:
- analiticamente indicate nel modulo informatico di domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori;
 - sostenute⁵ e pagate esclusivamente dalla Rete-soggetto, dalle imprese aderenti alla Rete-contratto, dalle imprese sottoscrittrici dell'ATI/ATS o dai Consorzi e imprese consorziate aderenti al progetto, che soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, tramite conti correnti intestati e nella disponibilità degli stessi. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - nel caso di aggregazioni della tipologia B) (Reti soggetto o reti contratto composte a loro volta da almeno 5 Reti/Consorzi), sono ammissibili solo le spese sostenute e pagate dalla Rete soggetto, dalla Rete contratto o dalle Reti/Consorzi che compongono la Rete Contratto e non dalle singole imprese associate/consorziate;
 - sostenute e pagate a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Esclusivamente le spese di cui alla categoria “a) strumenti, attrezzature, hardware e arredi ” e alla categoria e), limitatamente in regime de minimis, partecipazione a fiere (rif. comma 1 del presente articolo) possono essere avviate, sostenute e pagate a decorrere dal 1° luglio 2024. Per “avviate” si intende la data di assunzione del primo atto di impegno giuridicamente vincolante ad ordinare l'acquisizione di un servizio o attività di progetto o di qualsiasi altro atto di impegno (per esempio, anticipi pagati per la prenotazione e l'allestimento dello spazio espositivo delle fiere o degli eventi previsti dal progetto che si svolgeranno nel 2024/25 o conferme d'ordine), a seconda di quale condizione si verifichi prima;
 - riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
 - fatturate da soggetti terzi non aderenti all'aggregazione;
 - pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria;
 - congrue, nonché strettamente funzionali e necessarie all'attività dell'aggregazione;
 - sostenute e pagate interamente entro il termine di cui agli articoli 14, 15 e 16.
8. Nel caso di aggregazioni costituite anche da soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 4 che non presentano i requisiti di ammissibilità, le eventuali spese previste e/o sostenute da questi soggetti non sono ammissibili.
9. Il centro di costo non è ammissibile.
10. I beni mobili e i servizi, di cui alla lettera a) comma 1 del presente articolo, devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi non appartenenti all'aggregazione di imprese. Le spese relative all'acquisto di attrezzature e arredi comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso le unità operative in cui si realizza il progetto.
11. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.
12. Le spese ammissibili si intendono al netto di Iva.

⁵ **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel Bando



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 22 di 65

**Articolo 7
Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021.
2. Non possono, inoltre, essere oggetto di sostegno beni e servizi forniti da soci, amministratori della Rete proponente/Consorzio, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori della Rete e/o dei Retisti/imprese partecipanti. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, i beneficiari producono una specifica dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. A puro titolo esemplificativo, **non sono ammesse le spese:**
 - a) fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino a secondo livello.
 - b) inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
 - c) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - d) l'IVA non è un costo ammissibile;
 - e) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 - f) notarili (eccetto spese di costituzione/aggiornamento dell'aggregazione) e relative ad imposte, tasse;
 - g) relative a scorte;
 - h) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - i) per le perdite su cambio di valuta;
 - j) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - k) per partecipazioni indirette alle fiere tramite distributori oppure se la partecipazione avviene nell'ambito di collettive finanziate con fondi pubblici (sono quindi escluse le spese, per esempio, di partecipazione collettive realizzate da ICE o dalle Camere di Commercio, Regione del Veneto, Veneto Innovazione spa);
 - l) relative a macchinari, attrezzature, caldaie, etc., alimentate da combustibili fossili (compreso il gas naturale);
 - m) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando ed esclusivamente relative ad essi;
 - n) forfettarie ad eccezione delle spese previste alle lettere g), h), i) dell'articolo 6, comma 1;
 - o) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
 - p) per materiale di consumo e beni assimilabili⁶ (ad eccezione di materiale inserito nella voce di spesa d) promo-commercializzazione come ad es. penne, cappellini con logo ue, etc);
 - q) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, assicurazione, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, etc.);
 - r) spese di viaggio, vitto e alloggio del personale delle imprese aggregate per trasferte in Italia o all'estero;
 - s) di avviamento;
 - t) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - u) relative a beni usati e ricondizionati;
 - v) correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento;
 - w) per le quali sia stata già ottenuta qualunque altra agevolazione pubblica, fatto salvo quanto indicato all'art. 9 in tema di cumulo;

⁶ **Materiale di consumo e beni assimilabili:** materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente o sono considerati di facile consumo/sostituzione.



- x) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
 - y) qualsiasi forma di auto-fatturazione;
 - z) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 - aa) indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
 - bb) sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all’art. 6, comma 7 e dopo il termine finale di chiusura del progetto;
 - cc) spese connesse all’implementazione di un sistema di prenotazione dei servizi diverso dal DMS regionale o per lo sviluppo di moduli e funzionalità già assolve dal DMS regionale;
 - dd) spese relative ad esigenze di promo-commercializzazione delle singole imprese partecipanti, con esclusione delle spese di cui alla categoria “a) beni mobili e servizi” e delle spese di promo-commercializzazione di cui alla lettera d) attraverso i canali social delle imprese aderenti purché contenenti informazioni destinate alla promozione del progetto aggregato.
 - ee) Spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un’unità produttiva ai sensi dell’art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060, in conformità con l’art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento.
 - ff) spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra tipologia di spesa non prevista dal bando.
4. Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la correlazione con il progetto di promozione per il quale si chiede il sostegno. Ai fini dell’ammissibilità, pertanto, le spese previste da ciascun soggetto aderente all’aggregazione devono risultare coerenti con gli obiettivi, le attività e i risultati previsti nel progetto complessivo; spese individuali o di un gruppo ristretto dei soggetti aggregati per esigenze di promo-commercializzazione della singola impresa o di un gruppo ristretto di partecipanti non saranno ammissibili, ad eccezione della categoria di cui all’art. 6 comma1 lettera a) e alle spese di promo-commercializzazione di cui alla lettera d) attraverso i canali social delle imprese aderenti purché contenenti informazioni destinate alla promozione del progetto aggregato.

Articolo 8

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il sostegno, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al **65%** della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto per le spese **in regime “de minimis”** e nella misura del **50% delle spese ammesse e sostenute in regime di esenzione**. Tali percentuali di aiuto saranno applicate ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno come di seguito declinata:

Intervento	Regime	Intensità di sostegno	Spesa minima	Spesa massima
Tipologia A	de minimis	65%	150.000,00	500.000,00
	esenzione	50%		
Tipologia B	de minimis	65%	300.000,00	700.000,00
	esenzione	50%		



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024**pag. 24 di 65**

2. A pena di inammissibilità al sostegno e di decadenza, in fase di rendicontazione, la spesa richiesta ed ammessa a sostegno e poi rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), IVA esclusa per le aggregazioni ammesse agli interventi di Tipologia A ” e di euro 300.000,00 (trecentomila/00) iva esclusa) per le aggregazioni ammesse agli interventi di Tipologia B costituite da reti/consorzi e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell’obiettivo per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento.
3. Il sostegno può essere concesso, in relazione alle tipologie di spesa programmate dal richiedente nel Progetto di aggregazione,
 - ai sensi del regime “de minimis” di cui al Regolamento n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023;
 - ai sensi del regime di esenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Per le spese di cui ai punti a), b), d), e) qualora venga opzionato il regime “de minimis”, f), g), i) di cui all’art. 6 (spese ammissibili) del presente provvedimento, il sostegno è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.
5. Per le tipologie di spese di cui al comma 4 del presente articolo, il sostegno è subordinato in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo n. 2831/2023, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 concesse nei tre anni precedenti. Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 300.000,00 ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali, fino al raggiungimento del limite minimo del contributo di cui al paragrafo 8.1. Nel caso di riconduzione dell’importo al di sotto del limite minimo di cui sopra la domanda non è ammissibile.
6. Limitatamente alle spese di cui ai punti c), e) qualora venga opzionato il regime di esenzione, h) e i) di cui all’art. 6 del presente bando (spese ammissibili), il beneficiario potrà avvalersi del cosiddetto regime di esenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato e in quanto tali esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
7. Per le sole spese di cui alle lettere e) ed h) che sono riconosciute ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si ricorda che l’articolo 4 dello stesso Regolamento prevede che ciascuna impresa partecipante non possa superare la soglia di notifica prevista che è fissata in 2,2 milioni di EUR per impresa e per anno.
8. Le aggregazioni le cui imprese decidono di avvalersi di entrambe le possibilità previste dal precedente comma 3, dovranno compilare il “Quadro Interventi” del Sistema Fondi.RVE caricando le spese di cui alle lettere a), b), d), e) qualora venga opzionato il regime “de minimis” f), g), i) di cui all’art. 6.1 (spese ammissibili) nell’Intervento “de minimis” e le spese di cui alle lettere c), e) qualora venga opzionato il regime di esenzione , h) e i) di cui all’art. 6.1 nell’Intervento esenzione”.
9. Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno venga richiesto un sostegno che porta al superamento del tetto fissato al precedente comma 1, AVEPA procede d’ufficio alla riduzione dell’importo della spesa finanziabile ammessa, fermo restando comunque la realizzazione dell’intero progetto. La riduzione sarà attuata secondo il principio di proporzionalità delle spese richieste dal partecipante.



Articolo 9 Divieto di cumulo

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
2. Le agevolazioni previste dal presente bando concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023, non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) n. 2831/2023).
3. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 8, gli aiuti previsti dal presente bando possono essere cumulati:
 - con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo sia ammissibile ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 o del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.
2. Dalla medesima pagina è possibile accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso a Fondi.RVE.
3. I moduli per la compilazione della domanda sono-, diversi a seconda della tipologia di intervento richiesta (Art.2), nello specifico vanno selezionati gli interventi pertinenti in fase di selezione:
 - Tipologia A;
 - Tipologia B.Ulteriori dettagli saranno forniti mediante specifico manuale.
4. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire **dalle ore 10.00 del 20 dicembre 2024 fino alle ore 17.00 del 28 maggio 2025**.
Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 11 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda dovrà essere "Presentata" definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>
5. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 26 di 65

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente in Fondi.RVE o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 quietanzato riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

6. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal Fondi.RVE la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
Ogni singola domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente, nel caso della Rete-soggetto o Consorzio dal rappresentante legale della Rete-soggetto o Consorzio e nel caso della Rete-contratto/ATI/ATS/Consorzio dal legale rappresentante dell'impresa capofila.
Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>
7. Tenuto conto delle modalità di presentazione descritti nel presente articolo, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:
 - non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui al comma 4;
 - sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 11;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
 - sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria).
8. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti indicati come obbligatori ai fini dell'ammissibilità per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.
9. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.
10. Nella domanda sono da indicare i dati di iscrizione della Rete-soggetto alla CCIAA competente per territorio e i dati di iscrizione di ciascuna delle imprese aderenti alla Rete-contratto alle CCIAA competenti per territorio.
11. A corredo della domanda occorre presentare la seguente documentazione in allegato:

Documentazione obbligatoria a pena inammissibilità della domanda di sostegno	a) Documentazione relativa alla costituzione delle aggregazioni⁷, come di seguito descritta: a1) nel caso di associazioni temporanee di imprese o di scopo (ATI/ATS): copia dell'atto costitutivo – redatto secondo l'Allegato A1 – accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori; a2) nel caso di Consorzio: copia dell'atto costitutivo del Consorzio, copia del libro dei consorziati aggiornato e copia del documento – redatto secondo l'Allegato A2 – che identifica i soggetti aderenti al progetto sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e da ciascun legale rappresentante delle imprese consorziate aderenti al progetto, accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

⁷ Nel caso di reti soggetto o reti contratto, la copia del contratto di rete depositato presso il Registro Imprese entro la data di presentazione della domanda di sostegno sarà estratta direttamente da AVEPA attraverso la banca dati del Registro Imprese della CCIAA, pertanto non è necessario allegare tale documento alla domanda di sostegno.



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 27 di 65

	b) Progetto di Aggregazione di seguito descritto (Allegato A3) e così composto: 1. Sintesi del Progetto di Aggregazione: ruolo di partenariato della/e OGD coinvolta/e a seconda che si tratti di progetto di destinazione o di promozione di prodotti turistici trasversali a più destinazioni. Attività, prodotti turistici, obiettivi di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica su mercati da realizzare attraverso l'aggregazione, coerenza con gli obiettivi finalità del bando, coerenza con le strategie e i prodotti turistici regionali di cui al PTA in vigore e in linea con l'immagine coordinata della Regione «Veneto, the Land of Venice». Eventuale coerenza con le macro-strategie EUSAIR o EUSALP, nonché informazioni relative a: eventuale consumo di suolo nella realizzazione del progetto; impatto in termini di sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, compreso l'eventuale possesso di certificazioni ambientali; rating di legalità. 2. Il mercato: “mercati obiettivo”, con indicazione di quelli nazionali e internazionali, target e segmenti di mercato (classi socio-demografiche, di reddito, etc.) a cui si intende rivolgere le attività di promo-commercializzazione; ricadute in termini di internazionalizzazione per le imprese dell'aggregazione e per la destinazione turistica o le destinazioni turistiche coinvolte; coerenza con le strategie e con i mercati target individuati dal Destination Management Plan della/e OGD della/e destinazione/i coinvolta/e e con le strategie del Programma regionale per il turismo (PSTV) e con i relativi Piani Turistici Annuali (PTA). 3. Il piano di promozione: piano di attività coerente con l'immagine coordinata della Regione “Veneto, the Land of Venice” e, per ciascuna di queste attività, ruolo di ogni impresa aderente alla aggregazione e modalità di collaborazione tra le imprese della aggregazione stessa; descrizione dettagliata delle attività di promozione e commercializzazione suddivise per “mercati obiettivi”, tipologie di azioni e interventi di cui agli articoli 5 e 6 del presente bando; 4. Il piano operativo-economico-finanziario: costi (spese ed investimenti) per la realizzazione del progetto di aggregazione⁸ 1; correlazione tra mezzi, spese previste e le attività promozionali oggetto del progetto di aggregazione; modalità di cofinanziamento del progetto da parte delle imprese aderenti all' aggregazione; sostenibilità economica del progetto di aggregazione. Indicare altresì l'elenco delle spese di promo-commercializzazione dei prodotti turistici (rif. art. 6, comma 1, lettera c) del bando), consulenze propedeutiche all'attività di promo-commercializzazione (rif. art. 6, comma 1, lettere b e b1) del bando) e partecipazione a fiere (rif. art. 6, comma 1, lettera d) del bando), riguardanti attività rivolte a “mercati e partner internazionali”. 5. Cronoprogramma: tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto di aggregazione. 6. Capacità amministrativa: descrivere le competenze turistiche e gestionali delle imprese aderenti al progetto e delle risorse umane che saranno coinvolte, con riferimento ai mercati turistici ai quali si rivolge il progetto. Agli effetti della miglior definizione del progetto di aggregazione si evidenzia che: - i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 sono correlati ad esso; - per la compilazione del “punto 2 - Il mercato” si faccia riferimento anche ai destination management plan relativi alle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni al link: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp Il Progetto di Aggregazione sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila; potranno essere allegate al massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a supporto; la documentazione a supporto dovrà indicare le fonti, ma non può essere

⁸ non è da inserire, perché non ammissibile, la quota di spesa relativa a soggetti di cui all'articolo 4, comma 9 del presente provvedimento



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 28 di 65

	costituita da rinvii esterni (anche sotto la forma di link a siti). c1) nel caso di aggregazioni rappresentative di una specifica destinazione, lettera di partenariato dell'OGD interessata che certifichi in modo esaustivo la coerenza fra il progetto di promozione dell'aggregazione e le strategie della/i destinazione interessata e la successiva integrazione con le attività promozionali della stessa. oppure c2) nel caso di aggregazioni volte a valorizzare più destinazioni, lettere di partenariato delle OGD interessata/e che certifichi in modo esaustivo la coerenza fra il progetto di promozione dell'aggregazione e le strategie della/i destinazione/i interessata/e e la successiva integrazione con le attività promozionali della/e stessa/e. c3) nel caso intervento tipologia B) presentare dichiarazione Allegato A5).
Documentazione che è necessario allegare ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria.	a) nel caso di rete soggetto o rete contratto: copia del contratto di rete; b) nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, l'ultimo modello unico presentato alla data di presentazione della domanda e bilancio di esercizio di riferimento dell'impresa aderente alla Rete Soggetto/Contratto/ATI/ATS/Consorzio, ai fini del controllo dei requisiti "dimensione d'impresa" e "impresa in difficoltà"; c) nel caso di imprese associate e/o collegate all'impresa aderente alla Rete Soggetto/Contratto/ATI/ATS/Consorzio non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, l'ultimo modello unico presentato alla data di presentazione della domanda di tali imprese, ai fini del controllo dei requisiti "dimensione d'impresa" e "impresa in difficoltà"; d) ai fini del calcolo della dimensione aziendale, su eventuale richiesta formulata in sede istruttoria, dovranno essere forniti i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA delle imprese collegate o associate in relazione all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, anche nei casi di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità dell'impresa. e) per i liberi professionisti non iscritti al Registro delle Imprese, dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.; f) liberatoria foto/video (Allegato A4).
Documentazione necessaria ai fini della valutazione della domanda. La mancanza non comporta l'inammissibilità della domanda ma la mancata attribuzione del relativo punteggio di cui all'art.11	Per le imprese già in possesso di una certificazione ambientale è necessario allegare il relativo certificato; in assenza del documento, da allegare alla domanda e non integrabile successivamente, non sarà attribuito il relativo punteggio.



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 29 di 65

12. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato "PDF". Il modello descrittivo del progetto (Allegato A3) va inoltre firmato digitalmente secondo la modalità descritta al comma 5. Per gli altri documenti allegati e per le eventuali ulteriori dichiarazioni è sufficiente la firma autografa dell'interessato o degli interessati nelle parti previste dal modello, accompagnato da scansione del documento d'identità di ciascun sottoscrittore.
13. Il beneficiario dovrà inoltre fornire le seguenti dichiarazioni, in sede di compilazione della domanda nel SIU:
 - a) dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
 - b) dichiarazione sulla dimensione di PMI;
 - c) dichiarazione sul rispetto del DNSH di cui all'art. 5 comma 5, punto 3.c);
 - d) dichiarazione sottoscritta sulla regolarità rispetto alla normativa antimafia qualora venga richiesto un contributo superiore a 150.000,00 euro.
14. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.
15. Presentando l'istanza i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando.

Articolo 11
Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui agli artt. 3, 4 e 5. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. È prevista una Commissione tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") nominata con atto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA ed è composta da un massimo di tre componenti interni scelti fra i dipendenti di AVEPA e della Direzione Turismo della Regione del Veneto.
3. Alle attività della CTV possono partecipare in qualità di uditori:
 - a. i dirigenti dell'Area gestione FESR e del Settore gestione interventi FESR di AVEPA e/o un loro delegato;
 - b. i direttori della Direzione Turismo e/o un loro delegato.
4. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA, la quale verifica:
 - che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
 - che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
 - che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista;
 - la localizzazione dell'investimento coerente con le prescrizioni del bando;
 - il cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del PR;
 - il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando.
5. L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato,



nonché verifica il rispetto dei requisiti degli interventi di cui all’art. 5, e verifica la congruità e pertinenza delle spese rispetto al progetto e procede all’attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. Nello specifico, la CTV assegna il punteggio previsto riguardo ai criteri di valutazione di cui al comma 6.

6. La CTV, per il tramite dell’Area Gestione FESR di AVEPA, può effettuare formale richiesta di chiarimenti al soggetto istante nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Contribuiscono al raggiungimento dei punteggi solo le imprese che concorrono ai requisiti minimi di ammissibilità delle forme aggregate e che sostengono la spesa per la realizzazione del progetto, salvo quanto previsto all’art. 4 comma 8. Per i punteggi relativi a posti letto e imprese culturali creative si farà riferimento alle imprese afferenti ai soggetti aggregati partecipanti. La Commissione tecnica di Valutazione definisce il punteggio di graduatoria in base ai seguenti criteri di valutazione del Beneficiario e della proposta progettuale:

- 1) **Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del progetto di aggregazione con gli obiettivi del presente bando** (da 0 a 19 punti o 22 per le aggregazioni di reti/consorzi) in funzione di:
 - a) **Coerenza del progetto con le strategie in termini di mercati obiettivo - soprattutto quelli internazionali -, con i prodotti turistici e con l’immagine coordinata della Regione del Veneto. Per le aggregazioni costituite per la promozione di più destinazioni, la coerenza sarà verificata con particolare riferimento al collegamento con il Programma Regionale per il Turismo e ai mercati obiettivo individuati dal PTA vigenti** (da 0 a 8 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguito
6	Buono
8	Ottimo

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato A3): 1. “Sintesi del progetto di aggregazione”, “2. Il mercato”, “3. Il piano di promozione” e “4. Il piano operativo-economico-finanziario” e “5. Cronoprogramma”.

- b) **Coerenza del progetto con i mercati obiettivo - soprattutto quelli internazionali - individuati dal/i destination management plan della/e organizzazione/i di gestione (OGD) della/e destinazione/i o che si intendono promuovere** (da 0 a 8 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguito
6	Buono
8	Ottimo



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 31 di 65

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato **A3**): 1. “Sintesi del progetto di aggregazione”, “2. Il mercato”, “3. Il piano di promozione” in relazione anche ai destination management plan relativi alle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni al link: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp>

- c) **Coinvolgimento e ruolo attivo della/e OGD** (da 1 a 3 punti); la scala di riferimento è la seguente:

1	Progetto che vede un coinvolgimento adeguato della/e OGD interessata/e così come desumibile dalle lettere di partenariato delle OGD stesse in relazione al progetto presentato e in relazione al coordinamento delle rispettive attività
2	Progetto che vede un buon coinvolgimento della/e OGD interessata/e così come desumibile dalle lettere di partenariato delle OGD stesse in relazione al progetto presentato e in relazione al coordinamento delle rispettive attività
3	Progetto che vede un ottimo coinvolgimento della/e OGD interessata/e così come desumibile dalle lettere di partenariato delle OGD stesse in relazione al progetto presentato e in relazione al coordinamento delle rispettive attività

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato **A3**): 1. “Sintesi del progetto di aggregazione”, “3. Il piano di promozione” e il “4. Il piano operativo-economico-finanziario”. Lettera di partenariato della/e OGD interessata/.

- d) **Livello di internazionalizzazione** - criterio applicabile solo alle aggregazioni costituite per realizzare programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti e che devono essere costituite necessariamente nella forma di reti soggetto o reti contratto e debbono essere costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese (da 1 a 3 punti); la scala di riferimento è la seguente:

PERCENTUALE DI SPESA PER AZIONI RIVOLTE A MERCATI INTERNAZIONALI	PUNTEGGIO
55-60%	1
61-70%	2
> 70%	3

- 2) **Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica; adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto/dell’operazione - Capacità operativa e finanziaria** (da 0 a 4 punti) che si articola in:



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 32 di 65

a1: Coerenza tra mezzi, obiettivi dell’aggregazione di imprese e spese del progetto di aggregazione (da 0 a 2 punti):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono

a2: Cofinanziamento del progetto di aggregazione da parte delle imprese aderenti all’aggregazione stessa (da 0 a 2 punti):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato A3): “2. Il mercato”, “3. Il piano di promozione” e “4. Il piano operativo-economico-finanziario” e “5. Cronoprogramma”.

- 3) **Conseguimento del “rating di legalità”** ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 (da -1 a 0 punti):
- a) La Rete-soggetto, tutte le imprese aderenti ad ATI/ATS, Rete contratto o al Consorzio (e il consorzio stesso) hanno conseguito il “rating di legalità”: punti 0
 - b) La Rete-soggetto, tutte le imprese aderenti ad ATI/ATS, Rete contratto o al Consorzio (e il consorzio stesso) non hanno i requisiti dimensionali per richiedere il “rating di legalità”: punti 0
 - c) La Rete-soggetto o almeno una impresa aderenti ad ATI/ATS, Rete contratto o al Consorzio (e il consorzio stesso) pur avendo i requisiti, non hanno conseguito il “rating di legalità”: punti -1.
- 4) **Posti letto delle strutture ricettive** che compongono l’aggregazione (da 0 a 8 punti):

POSTI LETTO TOTALI A DISPOSIZIONE DELL’AGGREGAZIONE	PUNTEGGIO
25-49	1
50-99	2
100-149	3
150-199	4



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 33 di 65

200-299	5
300-499	6
500-699	7
≥ 700	8

5) Aggregazioni costituite per la maggioranza (metà più uno) da imprese aderenti ad uno dei consorzi di imprese riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2013: **2 punti**;

6) Numerosità delle imprese culturali e creative⁹ fino a **3 punti**:

NUMERO IMPRESE CULTURALI CREATIVE ADERENTI ALL'AGGREGAZIONE O A RETI/CONSORZI PARTECIPANTI ALL'AGGREGAZIONE	PUNTEGGIO
0	0
1	1
2	2
3	3

7) Numerosità delle imprese aderenti all'aggregazione (da 0 a 5 punti):

NUMERO IMPRESE ADERENTI ALL'AGGREGAZIONE O A RETI/CONSORZI PARTECIPANTI ALL'AGGREGAZIONE	PUNTEGGIO
Da 18 a 29 imprese	2
Da 30 a 39 imprese	3
Da 40 imprese in su	5

⁹ sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti passivi di imposta in Italia che abbiano, quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.



8) Prevalenza nella aggregazione di imprese con una o più certificazioni ambientali: **1 punto**

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato **A3**): “1. Sintesi del Progetto di Aggregazione”.

9) Sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali (Eusair - Eusalp): **1 punto**

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato **A3**): “1. Sintesi del Progetto di Aggregazione”.

10) Sviluppo sostenibile e promozione dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente:

INVARIANZA/MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI	PUNTEGGIO
L’investimento materiale comporta il miglioramento, per unità di prodotto e/o servizi, delle prestazioni ambientali	1
L’investimento materiale comporta l’invarianza, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali	0
L’investimento materiale comporta il peggioramento, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali	non ammissibile

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato **A3**): “1. Sintesi del Progetto di Aggregazione”.

11) Non potranno essere ammessi a sostegno i progetti:

- che non raggiungeranno un punteggio minimo di 6 punti per le aggregazioni che presentano domanda per la tipologia A ” e 7 punti per le aggregazioni di reti/consorzi (tipologia B) sull’insieme delle voci di cui all’art.11, comma 6 punto 1 “Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del Progetto di Aggregazione”;
- a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento, al criterio 1.a.) coerenza del progetto con le strategie della Regione Veneto e con l’immagine coordinata «Veneto, the Land of Venice», 1.b.) coerenza del progetto con i mercati target individuati dal/i destination management plan della/e organizzazione/i di gestione (OGD) della destinazione ove operano le imprese dell’aggregazione o che si intendono promuovere o ad uno dei criteri di valutazione della capacità operativa e finanziaria (criteri 2.a1), 2.a2);
- che comportano il peggioramento, per unità di prodotto e/o di servizio, delle prestazioni ambientali (criterio 10), che non raggiungeranno la soglia di euro 150.000,00 (centocinquantomila/00), IVA esclusa = importo minimo di spese ammissibili per le aggregazioni che presentano domanda per la tipologia A (almeno 15 imprese) e di euro 300.000,00 (trecentomila/00) IVA esclusa per le aggregazioni di reti/consorzi (tipologia B).

12) A parità di punteggio tra due o più richiedenti, la CTV attribuisce i criteri di precedenza che sono, nell’ordine, i seguenti:

- aggregazione con il maggior numero di imprese associate a Consorzi di imprese turistiche (art. 18 L.R. 11/2013) o a aggregazioni di Imprese associate già attivate con fondi PR FESR 2021 - 2027 Azione 1.3.10.A I edizione (con la stessa composizione);
- domanda che presenta la spesa ammissibile maggiore.

13) In fase di istruttoria della domanda di saldo, la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel



documento progettuale. L'istruttoria della CTV sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità, in modo particolare in relazione al punto 10 del precedente comma 6. Una valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore ai valori minimi previsti al comma 7 o inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato, comporta l'avvio della procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18.

- 14) Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

Articolo 12

Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni decorrenti dal termine finale per la presentazione delle domande di sostegno, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno e l'elenco delle domande inammissibili, con assunzione dell'impegno di spesa a favore del soggetto capofila. Tale provvedimento viene pubblicato nei siti istituzionali di AVEPA, della Regione del Veneto e nel BUR. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'impresa richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.
Nel provvedimento di concessione del sostegno è specificata la quota di contributo spettante a ciascun partecipante all'aggregazione.
2. La graduatoria di ammissibilità è ordinata sulla base dei punteggi attribuiti dalla CTV in fase di valutazione dei progetti sarà distinta in due sub graduatorie, una per le aggregazioni che avranno presentato domanda sulla tipologia di intervento A) (costituite da almeno 15 PMI) e una per le aggregazioni che avranno presentato domanda sulla tipologia di intervento B) costituite per realizzare programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti e che devono essere costituite necessariamente nella forma di reti soggetto o reti contratto e debbono essere costituite a loro volta da almeno 5 reti o consorzi che comunque abbiano al loro interno almeno 15 micro, piccole e medie imprese.
3. L'obbligazione con AVEPA, relativa all'impegno contabile oggetto di registrazione sul bilancio ai fini della concessione del sostegno economico per la realizzazione del progetto, è instaurata con il soggetto che rappresenta la Rete (soggetto); nel caso di "Rete-contratto"/ATI/ATS/Consorzio, l'impresa capofila dovrà procedere successivamente alla ripartizione del contributo erogato secondo quanto disposto all'articolo 16, comma 19.
4. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno e approvato dalla CTV. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

Articolo 13

Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
 - a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 36 di 65

- b) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali le collaborazioni di natura societaria o altra variazione comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
- c) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- d) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- e) annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
- f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
- g) rispettare gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e nella Nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
- h) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
- i) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
- j) mantenere la forma giuridica e i requisiti di cui all'articolo 4:
 - comma 3 per tutta la durata del progetto;
 - comma 6, lettere: a) limitatamente al numero minimo di imprese, e, inoltre, per la tipologia di intervento B, la composizione di almeno 5 tra reti o consorzi, b), d) per tutta la durata del progetto e fino ai tre successivi alla data di pagamento del saldo;
 - comma 6, lettere: e), g), h) per tutta la durata del progetto e fino alla data di erogazione del saldo;
 - comma 7, lettere: a) limitatamente al numero minimo di imprese e, inoltre, per la tipologia di intervento B, la composizione di almeno 5 tra reti o consorzi, b), d), i) limitatamente alla casistica indicata, per tutta la durata del progetto e fino ai tre anni successivi alla data di pagamento del saldo;
 - comma 7, lettere: e), g), h), per tutta la durata del progetto e fino alla data di erogazione del saldo
- k) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
- l) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei tre anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- m) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- n) laddove richiesto e nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio/fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale;
- o) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
- p) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 15 del presente bando;
- q) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
- r) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- s) inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero nei casi di cui all'articolo 16 comma 6, produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano per il giustificativo di spesa interessato, quali siano la fonte di finanziamento, l'importo e i giustificativi di pagamento correlati;



- t) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, “Quadro Dichiarazioni”, in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell’Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
- u) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- v) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- w) rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023, il cui contenuto integra quanto previsto dal presente bando;
- x) soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio “Do Not Significant Harm”) del PR FESR 2021-2027;
- y) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi, tenuto conto che i partecipanti al progetto sono solidalmente responsabili nei confronti di AVEPA. Il vincolo di solidarietà non opera per la quota pagata in anticipo ai sensi dell’articolo 16, per cui la garanzia fideiussoria sia stata rilasciata nell’interesse anche di un solo partecipante al progetto (di talché il soggetto che ha rilasciato la garanzia fideiussoria risponderà solo per gli obblighi garantiti dalla fideiussione e direttamente imputabili al partecipante garantito, senza vincoli di solidarietà);

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni e relativi obblighi

1. I progetti ammessi all’agevolazione dovranno essere conclusi e operativi **entro 24 mesi dal decreto di AVEPA di ammissione e finanziabilità al beneficio, non saranno ammesse proroghe.**
2. L’intervento si considera concluso e operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
 - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno.
3. Gli interventi realizzati devono essere conformi a quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo e nel progetto.
4. Sono ammissibili compensazioni all’interno delle categorie di spesa ammesse non superiori al 20% dell’importo originario di spesa ammessa al sostegno purché motivate e non devono comportare un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.
Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:
 - il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell’operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
 - le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% dell’importo totale originario di spesa ammessa al sostegno;
 - l’inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.
5. Nel rispetto del limite alle compensazioni sopra riportato, possono essere richieste variazioni, motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.AVEPA.it.



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 38 di 65

6. Le variazioni saranno approvate da AVEPA, che si potrà avvalere della CTV per le determinazioni del caso, e provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.
7. Qualora, dopo il provvedimento di concessione e fino all'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità di cui sopra, richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il subentrante dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di revoca del sostegno.
8. Nel caso in cui, dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo previsto per la stabilità delle operazioni, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Il soggetto subentrante dovrà sottoscrivere gli impegni assunti dal cedente. In tale caso, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determinano l'avvio della procedura di riduzione del sostegno nei confronti del subentrante stesso ai sensi dell'articolo 18. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di riduzione del sostegno in proporzione al periodo per il quale i requisiti di stabilità non sono stati soddisfatti.
9. Dopo il provvedimento di concessione e prima della conclusione del progetto, nel caso di uscita dall'aggregazione di uno o più dei partecipanti, questi potranno essere sostituiti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, anche nella capacità di spesa, da imprese aventi le caratteristiche per essere ammessi a beneficio, nel rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis ed esenzione, previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione del subentro. L'ammissibilità della spesa dell'impresa subentrante decorre dalla data di richiesta del subentro, fermo restando le verifiche di ammissibilità del nuovo soggetto da parte di AVEPA. Nel caso di Rete-contratto/ATI/ATS/Consorzio, l'impresa che sostituisce il soggetto uscente potrà subentrare nel piano di spesa dell'impresa sostituita, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis ed esenzione e degli altri obblighi previsti dal bando. L'impresa uscente può essere sostituita nella capacità di spesa con una impresa che sia già parte dell'aggregazione, anche nel caso quest'ultima non sia stata oggetto di concessione di contributo con il decreto di finanziabilità; quest'ultima deve comunque rispettare i requisiti di ammissibilità ed i limiti previsti dall'articolo 4 del bando.
Fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, la sostituzione potrà avvenire nel limite numerico massimo di un terzo delle imprese componenti l'aggregazione. Nel caso di uscita del Capofila dalla Rete-Contratto/ATI/ATS, potrà subentrare nel ruolo di Capofila esclusivamente un'altra impresa partecipante già ammessa in fase di approvazione del sostegno.
L'impresa uscente dalla Rete non beneficerà di alcun contributo e AVEPA procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate. In tutti i casi, i soggetti beneficiari del sostegno potranno presentare al massimo una richiesta di subentro non oltre 6 mesi prima della conclusione del progetto.
10. Nel caso di uscita dall'aggregazione di uno o più imprese, la sostituzione non è necessaria se saranno comunque mantenuti i requisiti di cui all'articolo 4. L'uscita deve sempre essere comunicata tramite PEC all'AVEPA. In questo caso, considerando la fattispecie della Rete-contratto/ATI/ATS, le altre imprese potranno subentrare nel piano di spesa dell'impresa uscente, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis ed esenzione, degli altri obblighi previsti dal bando e previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione.
11. AVEPA verifica, con riferimento ai nuovi soggetti, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta la variazione dei partecipanti e lo comunica al capofila e ai nuovi beneficiari. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di variazione della compagine aggregativa e, se del caso, l'avvio della procedura di revoca del sostegno.



Articolo 15
Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	Le spese sono ammissibili a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 7)
Presentazione domanda di sostegno	Dalle ore 10.00 del 20 dicembre 2024
Chiusura presentazione domanda di sostegno	Entro le ore 17:00 del 28 maggio 2025
Eventuale variazione progettuale	Dal 26/05/2026 alle ore 13.00 del 29/05/2026
Presentazione domanda di anticipo (facoltativo)	A partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno, e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Presentazione domanda di acconto (facoltativo)	Potrà essere presentata una sola domanda di acconto in una delle seguenti finestre Prima finestra: a partire dal 10/02/2026 ed entro le ore 17:00 del 07/04/2026 Seconda finestra: a partire dal 15/12/2026 ed entro le ore 17:00 del 09/02/2027
Conclusione del progetto	Entro 24 mesi dalla pubblicazione del decreto di AVEPA di ammissione al sostegno, non sono ammesse proroghe.
Presentazione domanda di saldo	A partire dal 120esimo giorno (ore 10:00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno e comunque entro la data di conclusione del progetto (ore 17:00)

Articolo 16
Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale PR FESR (Allegato A al Decreto n. 130 del 27/09/2023 par. 2.5 sezione II).
2. Le domande di erogazione dell'eventuale anticipo, di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema Fondi.RVE, devono essere firmate



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 40 di 65

digitalmente dal legale rappresentante della Rete-soggetto o dal legale rappresentante del soggetto capofila della Rete-contrattoATI/ATS/Consorzio.

3. Sono previste le seguenti fasi/modalità di pagamento del sostegno:

DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SOSTEGNO	TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
Anticipo (facoltativo)	a partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno, e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza	40% del sostegno concesso	Garanzia fideiussoria sottoscritta in originale se cartacea oppure con firma digitale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo, redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni PR FESR 2021-2027 disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027 Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.
Acconto (facoltativo)	Potrà essere presentata una sola domanda di acconto in una delle seguenti finestre Prima finestra: a partire dal 10/02/2026 ed entro le ore 17:00 del 07/04/2026 Seconda finestra: a partire dal 15/12/2026 ed entro le ore 17:00 del 09/02/2027	La spesa rendicontata e approvata in acconto deve essere pari ad almeno il 40% della spesa ammessa a sostegno. Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del sostegno concesso.	a) relazione intermedia sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte dall'aggregazione in generale, ma anche nello specifico da ciascuna impresa, coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata; b) fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi, pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno; c) documenti giustificativi di pagamento di cui al comma 8 del presente articolo; d) ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; e) documenti di cui alla tabella del successivo comma 5.



DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SOSTEGNO	TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
Saldo	a partire dal 120esimo giorno (ore 10:00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno e comunque entro la data di conclusione del progetto (ore 17:00) Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la revoca totale.	Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando	a) relazione finale sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte dall'aggregazione in generale, ma anche nello specifico da ciascuna impresa, coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata; b) fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; c) documenti giustificativi di pagamento di cui al comma 8 del presente articolo; d) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di cui all'art.20 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo; e) ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; f) documenti di cui alla tabella del successivo comma 5.

4. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 7 del bando.
5. Unitamente alla domanda di pagamento (acconto e/o saldo), inoltre, è necessario allegare la documentazione giustificativa relativa alla specifica voce di spesa, come indicato nella tabella di seguito riportata:

VOCE DI SPESA	GIUSTIFICATIVI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
a) strumenti, attrezzature, hardware e arredi	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento. - nel caso di beni identificati da un numero di matricola, documentazione fotografica attestante il medesimo; - eventuali certificati di conformità e/o di collaudo;



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 42 di 65

	libretto di circolazione (nel caso di acquisto di veicoli)
b) consulenze specialistiche e servizi esterni	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - contratti completi di data e sottoscrizione delle parti, con dettagliata individuazione e descrizione delle attività e tempistiche di realizzazione; - relazione delle attività svolte sottoscritta dal consulente, completa di eventuali output
c)consulenza consulenze specialistiche nell'ambito del marketing turistico	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - contratti completi di data e sottoscrizione delle parti, con dettagliata individuazione e descrizione delle attività e tempistiche di realizzazione; - relazione delle attività svolte sottoscritta dal consulente, completa di eventuali output; - nel caso di contrattualizzazione di professionisti con esperienza nell'ambito del marketing turistico, curriculum vitae debitamente firmato dal professionista, con evidenza delle esperienze maturate in materia di marketing turistico.
d) promozione e commercializzazione	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - contratti/conferma d'ordine/preventivo sottoscritto completi di data con dettagliata individuazione e descrizione delle attività e tempistiche di realizzazione; - copia del materiale promozionale realizzato (documentazione fotografica, video promozionali realizzati ecc.); - nel caso di influencer e di travel blogger, scelti in ragione della loro reputazione e autorevolezza sul web rispetto alle tematiche del turismo: screenshot del profilo. Nel caso di macro-influencer e mass-influencer (soggetti la cui autorevolezza e web reputation si sia formata su tematiche diverse dal turismo, ma con almeno 100.000 follower , quindi in grado di influenzare in modo rilevante le opinioni e gli atteggiamenti degli altri): attestazione del numero di follower alla data di sottoscrizione del contratto (ad esempio screenshot profilo social dell'influencer). Per la categoria, in caso di subfornitura, potranno essere richiesti i contratti sottoscritti e datati tra il fornitore e il subfornitore (es. contratto tra agenzia di marketing e ente fieristico, contratto tra agenzia di comunicazione e concessionario pubblicitario, contratto tra organizzatore evento e subfornitore catering ecc).



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 43 di 65

e) partecipazione a fiere	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - contratto di locazione con l'ente fieristico e i contratti di gestione e allestimento (non sono ammissibili spese per materiale di consumo come specificato all'articolo 7); - documentazione fotografica che attesti la partecipazione all'evento fieristico, con evidenza dell'adempimento degli obblighi pubblicitari ed informativi del PR FESR 2021-2027 mediante la collocazione del poster di cui all'art. 20; - attestazione da parte della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione contenente l'autorizzazione alla partecipazione in forma separata alle manifestazioni in cui è presente anche la Regione del Veneto. Per la categoria, in caso di subfornitura, potranno essere richiesti i contratti sottoscritti e datati tra il fornitore e il subfornitore (es. contratto tra agenzia di marketing e ente fieristico, contratto tra agenzia di comunicazione e concessionario pubblicitario, contratto tra organizzatore evento e subfornitore catering ecc).
f) incoming	In caso di iniziative di incoming (educational, press tour ecc): - documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - lista presenze sottoscritta dai partecipanti per ogni giorno di attività, con indicato il profilo di ciascun partecipante (tour operator, press tour giornalisti, influencer, travel blogger, etc.); - relazione a supporto dell'attività svolta (accompagnate da materiale fotografico e video e dai materiali prodotti per l'evento) nonché adeguata motivazione nella relazione finale dei criteri utilizzati per selezionare le figure da far partecipare alle iniziative di incoming; - per gli opinion leader nella veste di influencer, eventualmente presenti agli eventi, prova della loro reputazione (screen shot dei follower, pagine Instagram, etc.). Per la categoria, in caso di subfornitura, potranno essere richiesti i contratti sottoscritti e datati tra il fornitore e il subfornitore (es. contratto tra agenzia di marketing e ente fieristico, contratto tra agenzia di comunicazione e concessionario pubblicitario, contratto tra organizzatore evento e subfornitore catering ecc).
g) personale (de minimis)	Spese riconosciute a tassi forfettari, non prevista la



	presentazione di documentazione a supporto. Il beneficiario è comunque tenuto a dimostrare che almeno una risorsa umana viene coinvolta nel progetto. In particolare, per le imprese che non impiegano personale e in cui il lavoro è fornito dal titolare dell'azienda e dai suoi amministratori, dai soci lavoratori o da altri soggetti titolari di cariche o qualifiche, il rappresentante legale deve rilasciare un'autodichiarazione (resa ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) in cui si attesti che il/i titolare/i, amministratore/i, socio/i lavoratore/i o altro soggetto titolare di cariche o qualifiche ha lavorato direttamente nel progetto.
h) personale (esenzione)	Spese riconosciute a tassi forfettari, non prevista la presentazione di documentazione a supporto. Il beneficiario è comunque tenuto a dimostrare che almeno una risorsa umana viene coinvolta nel progetto. In particolare, per le imprese che non impiegano personale e in cui il lavoro è fornito dal titolare dell'azienda e dai suoi amministratori, dai soci lavoratori o da altri soggetti titolari di cariche o qualifiche, il rappresentante legale deve rilasciare un'autodichiarazione (resa ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) in cui si attesti che il/i titolare/i, amministratore/i, socio/i lavoratore/i o altro soggetto titolare di cariche o qualifiche ha lavorato direttamente nel progetto.
i) costi indiretti	Spese riconosciute a tassi forfettari, non prevista la presentazione di documentazione a supporto. Per la rendicontazione delle spese, queste devono essere inserite e richieste mediante il caricamento di una dichiarazione, indicando come fornitore il Legale rappresentante dell'impresa richiedente.

6. Ai sensi della Legge n.41 del 21/04/2023 pubblicata sulla G.U. n.94 del 21/04/2023, a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Il codice CUP deve essere inserito nelle fatture elettroniche prodotte in formato.xml.
- Con riferimento ai giustificativi di spesa che sono stati emessi prima dell'attribuzione e comunicazione del CUP da parte dell'autorità concedente al soggetto beneficiario, lo stesso dovrà produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano per il giustificativo di spesa interessato, quali siano la fonte di finanziamento, l'importo e i giustificativi di pagamento correlati.
7. Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:
- conformi a quanto indicato all'art. 6;
 - sostenute esclusivamente dalla Rete-soggetto o, dalle imprese aderenti alla Rete-contratto/ATI/ATS/Consorzio che soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
 - sostenute e pagate a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6 comma 1, lettera "a) strumenti, attrezzature, hardware e arredi " e alla categoria e), limitatamente in regime de minimis, partecipazione a fiere possono essere avviate, sostenute e pagate a decorrere dal 1° luglio 2024. Per "avviate" si intende la data di assunzione del primo atto di impegno giuridicamente vincolante ad ordinare l'acquisizione di un servizio o attività di progetto o di qualsiasi altro atto di impegno (per esempio, anticipi



- pagati per la prenotazione e l’allestimento dello spazio espositivo delle fiere o degli eventi previsti dal progetto che si svolgeranno nel 2024/25 o conferme d’ordine), a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- fatturate da soggetti esterni all’aggregazione;
 - pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria. In caso di società, saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - strettamente funzionali e necessarie all’attività dell’aggregazione;
 - sostenute e pagate interamente entro la data di conclusione del progetto;
 - analiticamente indicate nel sistema Fondi.RVE.
8. Il centro di costo non è ammissibile.
9. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l’intestatario del conto corrente; • la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata, o mensilità pagata per i costi di personale; • il numero identificativo dell’operazione (C.R.O. o T.R.N.) • nei casi in cui l’estratto del c/c indichi l’addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento.	Qualora l’estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all’originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria	estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l’intestatario del conto corrente; • la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell’operazione (C.R.O. o T.R.N.).	Qualora l’estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all’originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l’intestatario del conto corrente; • la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell’operazione.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi.



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 46 di 65

	2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	
Assegno bancario non trasferibile	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno. 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: • il numero dell'assegno; • il numero e la data della fattura; • l'esito positivo dell'operazione.	Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni. • estratto conto della carta di credito; • scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta
MAV	• copia del Bollettino MAV • estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.	
PagoPA	1) Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento;	



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 47 di 65

	il codice identificativo dell'operazione. 2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata; 3) Avviso di pagamento.	
Addebito diretto	1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione 2) Estratto conto bancario in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - il riferimento alla fattura pagata; - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;	
Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	
F24	- Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato - Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24.	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

10. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.
11. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 1, salvo quanto previsto all'art.16 comma 3 - presentazione della domanda di saldo.
12. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
13. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario ed effettuati su un conto dedicato nelle modalità già indicate nell'articolo 6 del presente bando.
14. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.
15. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 48 di 65

il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.

16. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
17. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.
18. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.
19. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
20. Il soggetto capofila, come individuato all'art. 4 comma 5, dovrà provvedere all'immediata ripartizione tra le altre imprese partecipanti del sostegno economico oggetto dell'erogazione, in adempimento delle disposizioni del provvedimento di erogazione, ferma restando l'estraneità di AVEPA da ogni controversia che possa nascere tra le imprese aderenti alla rete contratto in ordine alla suddetta ripartizione.
21. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:
 - non deve essere destinatario di ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd "clausola Deggendorf");
 - deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;
 - deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il suo contributo concesso risulti superiore ad euro 150.00,00.

Articolo 17**Verifiche e controlli del sostegno**

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione finale del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 49 di 65

- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei tre anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
 3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
 4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla revoca totale del contributo.

Articolo 18
Rinuncia e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso da parte della Rete-contratto/Rete soggetto/ATI/ATS/Consorzio deve essere comunicata ad AVEPA, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza totale. Nel caso di rinuncia da parte di un partecipante o del soggetto capofila, si rinvia a quanto previsto all'art. 14. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
 - a. mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 del presente bando;
 - b. mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
 - c. difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo della CTV, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'art. 11 comma 7;
 - d. mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e. agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - f. spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore all'importo minimo previsto all'art. 8;
 - g. rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltre della documentazione richiesta;
 - h. intervenuta insussistenza del numero minimo di imprese partecipanti all'aggregazione ai sensi dell'art. 4 comma 6 a), e comma 7.a), nonché, per gli interventi di tipologia B anche in relazione alla composizione di almeno 5 tra reti o consorzi, per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione del saldo, per rinuncia da parte dei partecipanti o per intervenuta insussistenza in capo agli stessi dei requisiti di cui all'art 4, comma 3, comma 6 lettere a) limitatamente al numero minimo di imprese, b), d), e), g),



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 50 di 65

h); comma 7 lettere a) limitatamente al numero minimo di imprese, b), d), e), g), h), i) limitatamente alla casistica indicata;

i. mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;

j. mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;

k. qualora quale conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4 l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore all'importo minimo previsto all'art. 8;

l. qualora il beneficiario sia destinatario dell'ordine di recupero di cui all'articolo 16 comma 20;

m. mancato rispetto delle disposizioni previste dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023.

n. mancato rispetto delle prescrizioni in tema di DNSH di cui all'art. 5 comma 5 punto 3.c).

4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:
- a. mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
 - b. avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% dell'importo totale originario di spesa ammessa. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
 - c. mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una riduzione, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
 - i. totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - ii. parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - d. mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 commi 6 e 7, lettere a) limitatamente al numero minimo di imprese e, inoltre, per la tipologia B, la composizione di almeno 5 tra reti o consorzi, b), d), i) limitatamente al comma 4.7, prima che siano decorsi tre anni dal pagamento del saldo;
 - e. nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
 - f. cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 3 anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;
 - g. qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
 - i. Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - ii. Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - iii. L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
 - h. mancata presentazione della domanda di saldo oltre la scadenza del termine ed entro il 20° giorno, come indicato all'articolo 16 comma 3 del presente bando;
 - i. ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale.



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 51 di 65

5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di revoca parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.
6. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e fino all'erogazione del saldo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad Avepa il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca o decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario. La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno.
7. Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023.

Articolo 19
Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711; Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
 - a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
 - i. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve> ;
 - ii. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia veneta per i pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it ;
 - b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it .
3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.
4. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 52 di 65

**Articolo 20
Informazione e pubblicità**

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelli permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500 000 EUR;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
 - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
3. Il materiale promozionale, compreso quello esibito in fiera/eventi, deve rispettare le linee guida di cui al comma 6 e il manuale d'uso del logo e dell'immagine coordinata disponibile al seguente link
<https://www.veneto.eu/PortaleOperatori/Public/MarchioTuristico>
4. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
 - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
5. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
<https://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

**Articolo 21
Disposizioni finali e normativa di riferimento**

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 53 di 65

istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom n. 966/2012 e s.m.i ed il regolamento (CE) n. 1605/2012 e s.m.i.;
- Regolamento UE 2020/852 sul principio della “Tassonomia per la finanza sostenibile”, che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i.;
- Decisione C (2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- Decisione (CE) C (2022) 8415 final della Commissione europea “Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” della Regione del Veneto” e successiva Decisione di modifica CE C (2024) 4983 final del 10/07/2024;
- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese.

Normativa Nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso” e s.m.i.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e s.m.i.;
- Decreto legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla L. 16/05/2014 sulla semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva” e s.m.i.;
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 54 di 65

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05.02.2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (nelle more di approvazione nella nuova disciplina per il periodo di programmazione 2021/2027) e s.m.i.;
- Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatoria del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico.

Normativa Regionale

- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e le delibere attuative DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 474 del 29 aprile 2022 di approvazione della nuova S3 per il periodo 2021 - 2027;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 30 dicembre 2022 di approvazione del Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno e 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta conclusasi con esito positivo, come da comunicazione prot. n. 550508 del del 25/10/2024, del Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitari;
- l'articolo 9, della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e le delibere attuative DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 21 marzo 2023, con la quale la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, successivamente modificato nell'Allegato A1 con DGR n. 740 del 22/06/2023 e DGR n. 843 del 16/07/2024;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 22 giugno 2023 sulla previsione della tipologia di sostegno complementare della sovvenzione combinata con Strumenti finanziari;
- Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023 e Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Programmazione Unitaria.

Articolo 22**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR**

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 55 di 65

(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria, mail: programmazione-unitaria@regione.veneto.it, pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all'indirizzo e-mail manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com.
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.



APPENDICE N.1
SOSTENIBILITA' FINANZIARIA
Art. 4 Soggetti Ammissibili comma 6 punto f) e comma 7 punto f)

L'impresa richiedente, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle seguenti formule:

1. Congruenza tra patrimonio netto e spesa complessiva del progetto: $PN > (SP - I)/2$

Qualora la formula non venisse soddisfatta con i valori a bilancio, ad incremento del PN potrà essere considerato un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, che risulti deliberato alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Nel caso in cui siano intervenuti degli aumenti di capitale sociale successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio, al solo fine del calcolo di capacità finanziaria, il PN può essere incrementato di tale aumento. In tal caso dovrà essere obbligatoriamente prodotta da parte dell'impresa la relativa delibera attestante l'approvazione dell'aumento di capitale e la documentazione giustificativa del versamento effettuato.

Potrà avvalersi dell'aumento di capitale sociale ad incremento del patrimonio netto rinvenibile dalla relativa documentazione anche la società di persone in contabilità ordinaria che abbia disposto e versato un aumento di capitale sociale (conferimenti) prima della presentazione della domanda.

Il PN è rilevato:

- per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato e depositato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la sostenibilità finanziaria con conseguente inammissibilità della domanda di sostegno;

- per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile o, comunque, un prospetto contabile dettagliato dello stato patrimoniale aziendale che contenga gli elementi utili alla valutazione della formula di cui sopra e sottoscritto da un professionista abilitato, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

2. Onerosità della posizione finanziaria: $OF/F < 8\%$

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato e depositato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria.

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente



documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi degli artt. 2422 e 2425 del codice civile o, comunque, un prospetto contabile dettagliato del conto economico che contenga gli elementi utili alla valutazione della formula di cui sopra e sottoscritto da un professionista abilitato, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

3. Sostenibilità finanziaria del progetto: $SP/F \leq 20\%$ (fatturato medio dell'ultimo triennio o ultimo fatturato registrato qualora l'impresa sia attiva da meno di tre anni).

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dagli ultimi tre bilanci approvati e depositati precedenti a quello in corso alla data di presentazione della domanda; Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione dei bilanci, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nelle ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultime tre dichiarazione IVA, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

I valori presi in considerazione sono:

PN = Totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili; per le società non tenute all'approvazione e deposito di un bilancio il dato sarà ricavato dal quadro RS della dichiarazione dei redditi (RS 107) o dal prospetto di bilancio/contabile redatto e sottoscritto da un professionista abilitato;

SP = **spesa complessiva del progetto** indicata nella domanda di partecipazione (spesa richiesta nell'applicativo informatico);

I = **intervento agevolativo/contributo** richiesto dall'impresa proponente;

OF = **oneri finanziari netti** = Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile (C17-C16). Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a "Utili e perdite su cambi" di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003;

F = **Valore dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"** di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Per le società non tenute all'approvazione e deposito di un bilancio il dato sarà ricavato dal quadro RS della dichiarazione dei redditi (RS 116) o dalla dichiarazione IVA, volume d'affari



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 58 di 65

4. NUOVE SOCIETA': le nuove società, di persone o di capitali, che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo esercizio contabile e dunque non abbiano ancora approvato e depositato un bilancio, dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1. Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda desumibile dalla visura camerale/valore totale dei conferimenti per le società di persone.

5. LIBERI PROFESSIONISTI: i liberi professionisti sono soggetti al rispetto della condizione di cui al punto 3. Sostenibilità finanziaria del progetto e dovranno fornire le Dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA relative al triennio precedente la presentazione della domanda (o dell'ultimo anno se in attività da meno di tre anni).

6. Limitatamente alle nuove imprese che per la configurazione giuridica assunta non rientrano nelle casistiche già descritte nelle sezioni precedenti (ditte individuali e ai nuovi liberi professionisti), è data la possibilità di attestare la sostenibilità finanziaria dei propri progetti attraverso una lettera di referenze predisposta da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese (come da fac-simile allegato).

7. I Promotori di impresa dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1 (salvo quanto previsto al precedente punto 6): Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale/conferimenti che in fase di presentazione della domanda dichiarano di sottoscrivere e versare. L'effettivo rispetto verrà verificato in fase di costituzione dell'impresa secondo quanto disciplinato all'art. 4 comma 1.

I Promotori di impresa che dichiarano di voler costituire una ditta individuale rientrano nella casistica disciplinata al punto 6).



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 59 di 65

FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI/CONFIDI RICONOSCIUTI E
SU CARTA INTESTATA)

N.B: Il presente documento va compilato ed allegato alla domanda di partecipazione esclusivamente per le casistiche dettagliate all'Appendice n.1 al Bando.

.....(Nome della Banca e/o Istituto di Credito)
Via
Cap. Città.....

Spett. AVEPA
via Niccolò Tommaseo 67/C
35131 Padova (PD)

Oggetto: lettera di referenze bancarie dell'impresa/soggetto proponente (indicare il nome) per la partecipazione al "Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali" - seconda edizione, come previsto all'Appendice "Sostenibilità finanziaria" del bando.

Su richiesta di (indicare il nome dell'impresa/soggetto proponente), con sede legale nel Comune di, via n., C.F. P.I., vi comuniciamo che si tratta di (impresa individuale/società/soggetto proponente) nostra cliente e con la quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza.

Si tratta, inoltre, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto. Per quanto di nostra conoscenza, si ritiene abbia la capacità finanziaria ed economica per sostenere il progetto di cui al bando in oggetto.

Si segnala che la presente lettera di referenza bancaria non costituisce garanzia della scrivente e viene rilasciata esclusivamente per le finalità previste dal bando in oggetto.

Cordiali saluti,

Luogo e data,

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito o Confidi



APPENDICE N.2
RELAZIONE INTERMEDIA/FINALE

“Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali”- seconda edizione

Azione 1.3.10 “Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell’ambito di una o più destinazioni”

DOMANDA DI ACCONTO/SALDO
ID N°NNNNNN

Progetto di aggregazione “TITOLO PROGETTO”
ID SOSTEGNO: N° NNNNNN

RAGIONE SOCIALE DEL CAPOFILA:	
C.F. / P.IVA DELLA CAPOFILA	
CONCLUSIONE DEL PROGETTO	

1 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Descrivere l’evoluzione delle attività in tutte le loro fasi, partendo dal progetto presentato a sostegno.

Dare evidenza dei risultati raggiunti rispetto a quanto previsto inizialmente
(risultato previsto – risultato raggiunto)

Indicare in forma di elenco, e motivare, le variazioni non sostanziali intervenute nel progetto, rispetto alla proposta presentata e approvata a sostegno

2 - RESOCONTO DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE

Dettagliare le azioni realizzate indicando, nel caso di rete contratto, i partner che le hanno realizzate

3 - COERENZA DEL PROGETTO SVILUPPATO CON LA STRATEGIA TURISTICA REGIONALE E LE STRATEGIE MACROREGIONALI EUROPEE

Spiegare brevemente la coerenza del progetto con le strategie regionali richiamate nel progetto iniziale



4 - OBIETTIVI CONSEGUITI

Descrivere nel dettaglio gli obiettivi raggiunti, supportando la relazione con il materiale prodotto durante il progetto

5. SEZIONE SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE (da compilare solo in fase di saldo)

1.DNSH

L’apporto neutro o positivo del progetto in relazione ai sei obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852 “Tassonomia” - DNSH è il seguente (fornire una breve descrizione per ciascuna delle 6 componenti ambientali declinate nella tabella):

Componente ambientale	Apporto	Motivazione <i>(breve descrizione dell'apporto neutro o positivo del progetto sulla componente)</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici.	Non provoca significative emissioni di gas a effetto serra (GHG).	
Adattamento ai cambiamenti climatici.	Non determina un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.	
Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine.	Non compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine.	
Economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti.	Non conduce a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.	



Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo.	Non determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo.	
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.	Non è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannosa per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.	

Allegati (eventuale)

Documentazione aggiuntiva quale: certificazioni ambientali, già ottenute o per le quali è stato avviato l'iter di certificazione, pareri/relazioni di esperti, etc...

2.INVARIANZA/MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI

Descrivere le modalità con le quali, in caso di investimenti materiali, è stata rispettata la prescrizione relativa all'invarianza o il miglioramento delle prestazioni ambientali.

1. Consumi energetici annui da fonti fossili

2. Consumi energetici annui da fonti rinnovabili

3. Rifiuti prodotti

4. Acqua

5. Emissioni aria/acqua e suolo



NOTE: la documentazione sulla base della quale sono state effettuate le stime, non dovrà essere allegata in fase di rendicontazione, ma dovrà essere conservata presso la sede del beneficiario e messa a disposizione in caso di richiesta e/o successivi controlli.

6. SEZIONE DETTAGLIO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' RIVOLTE AI MERCATI E
PARTNER INTERNAZIONALI (Art. 6 comma 4 del bando)

Attività	Descrizione spesa	Cat. di spesa	Fornitore	Importo totale (Iva esclusa)	Soggetto che sostiene la spesa (beneficiario)
Totale					
% su totale spesa rendicontata					



ALLEGATO A DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 64 di 65

RIEPILOGO ACQUISTI – INIZIATIVE DI INCOMING – OUTPUT REALIZZATI

ACQUISTO BENI E SERVIZI - <u>CATEGORIA A)</u>				
BENEFICIARIO		BENE/SERVIZIO AMMESSO A SOSTEGNO	BENE/SERVIZIO RENDICONTATO ALLA FASE	NOTE (se necessario)
INCOMING – <u>CATEGORIA C) e CATEGORIA E)</u> (in riferimento a iniziative di ospitalità di tour operators/press/influencer ecc al fine di far conoscere destinazione/prodotto ecc)				
BENEFICIARIO/I	DATE INIZIATIVA (DAL – AL)	PROGRAMMA (ESTREMI DEI FILE)	LISTA PARTECIPANTI (ESTREMI DEI FILE)	FOTO (ESTREMI DEI FILE)
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
	PROMOZIONE – <u>CATEGORIA C)</u> (in riferimento a tutte le attività realizzate, associate alla categoria)			
BENEFICIARIO/I	OUTPUT REALIZZATI (sintetica descrizione spesa/beneficiario)		COPIA OUTPUT (ESTREMI DEI FILE)	NOTE (se necessario)
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	

Data.....

Firma



SCHEMA DI SINTESI DELLE SPESE SOSTENUTE PER VOCI DI SPESA

SPESE RENDICONTATE NELLA PRESENTE DOMANDA DI ACCONTO/SALDO

Aggiungere o eliminare righe alla tabella, secondo necessità

PIANO OPERATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL PROGETTO ACCONTO/ SALDO					
Attività	Descrizione spesa	Cat. di spesa	Fornitore	Importo totale (IVA esclusa)	Soggett o che sostiene la spesa (beneficiario)
Azione 1- Xxx (es. Fase di start up di...)					
Azione 2 - Xxx (es. Attuazione di...)					
Azione 3 - ..					





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A1 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 7

Cofinanziato
dall'Unione europea

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A1

**“Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI
per interventi sui mercati nazionali e internazionali”
seconda edizione**

Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)”

Azione 1.3.10 “Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni”

**MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI
IMPRESE/SCOPO
(A.T.I. / A.T.S.)**

In riferimento al progetto:

(titolo del progetto)

presentato per la partecipazione al bando: *Azione 1.3.10 “Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni - bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali” - seconda edizione*, approvato con DGR n. _____ del _____,

I Sottoscritti titolari dei soggetti giuridici di seguito evidenziati, in nome e per conto delle seguenti imprese:

1) Sig./ra _____ legale rappresentante dell'impresa
_____ con sede operativa in _____

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di _____



402cb2f8



ALLEGATO A1 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024**pag. 2 di 7**

_____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
n. _____ ;

2) Sig./ra _____ legale con rappresentante dell'impresa
_____ sede operativa in

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di
_____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
n. _____ ;

3) Sig./ra _____ legale con rappresentante dell'impresa
_____ sede operativa in

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di
_____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
n. _____ ;

4) Sig./ra _____ legale con rappresentante dell'impresa
_____ sede operativa in

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di
_____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
n. _____ ;

5) Sig./ra _____ legale con rappresentante dell'impresa
_____ sede operativa in

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di
_____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
n. _____ ;

6) Sig./ra _____ legale con rappresentante dell'impresa
_____ sede operativa in

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di
_____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
n. _____ ;

7) Sig./ra _____ legale con rappresentante dell'impresa
_____ sede operativa in

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di
_____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
n. _____ ;

8) Sig./ra _____ legale con rappresentante dell'impresa
_____ sede operativa in

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di
_____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
n. _____ ;

9) Sig./ra _____ legale con rappresentante dell'impresa
_____ sede operativa in



ALLEGATO A1 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 3 di 7

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di _____
e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
n. _____ ;

- 10)
11)
12)
13)
14)
15) *

Con la presente scrittura, in base alla possibilità concessa dal bando di cui trattasi,

CONCORDANO

di costituire una Associazione Temporanea di Imprese/Scopo, d'ora in avanti (A.T.I. / A.T.S.), attraverso il conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza al:

Sig. /ra _____

Legale rappresentante dell'impresa: _____ con sede operativa
in _____
P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di _____
e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
n. _____ il quale:

- è soggetto capofila dell'A.T.I./A.T.S., costituita con il presente atto, e agisce a tutti gli effetti in nome e per conto proprio e dei soggetti temporaneamente associati con facoltà di rappresentarli in tutti gli atti, pratiche e operazioni relative al progetto succitato;
- può porre in essere, in nome e per conto dei soggetti temporaneamente associati, gli adempimenti e gli atti anche contrattuali che si rendessero necessari ed opportuni, formalizzandoli;
- rappresenta i soggetti temporaneamente raggruppati, anche in sede processuale, nei confronti dell'Organismo Intermedio AVEPA, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti e conseguenti alla partecipazione dei predetti alla realizzazione del progetto di cui trattasi, fino ad estinzione di ogni rapporto, fatte salve le responsabilità individuali dei mandanti prevista al successivo punto 5);
- può effettuare e presentare ai committenti riserve, richieste e quant'altro, con espressa facoltà di transigere, di conciliare e di promuovere o resistere in procedimenti giudiziari e/o arbitrali.

DICHIARANO, inoltre, di essere a conoscenza che:

- 1) il mandato conferito al soggetto capofila con questo atto è gratuito, irrevocabile, accettato dal mandatario e la sua eventuale revoca per giusta causa, non ha e non avrà alcun effetto nei confronti di AVEPA;
- 2) il presente accordo non costituisce società tra i soggetti firmatari temporaneamente associati e, pertanto, ciascuno di essi rimane e rimarrà indipendente e conserverà la propria autonomia nell'esecuzione, gestione ed amministrazione;
- 3) i sottoscrittori, nelle rispettive qualità, dichiarano che i soggetti che rappresentano, per effetto del presente atto, assumono responsabilità solidale (quali soggetti temporaneamente associati) nei confronti di AVEPA, ad eccezione dei casi di esonero espressamente previsti dal bando in premessa citato. I soggetti partecipanti, come sopra rappresentati, si impegnano a collaborare coordinandosi per la realizzazione dei progetti presentati. Il



ALLEGATO A1 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 4 di 7

ruolo e la funzione di ciascun soggetto partecipante alla presente A.T.I./A.T.S. nella realizzazione delle attività potranno essere stabilite da apposito regolamento attuativo deliberato dai componenti dell'A.T.I./A.T.S.;

4) predetti Soggetti partecipanti sono tenuti, inoltre, all'elaborazione di rendiconti, relazioni e quant'altro si rendesse necessario per le attività loro affidate nel rispetto della normativa e delle procedure stabilite dall'Amministrazione concedente;

5) fatta salva la responsabilità nei confronti di AVEPA per la condivisione degli obiettivi, delle metodologie, della pianificazione, della programmazione delle attività, le parti convengono che ciascuna di esse sarà considerata come indipendente nell'ambito dell'effettuazione dell'attività di propria competenza e sarà pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e ne sopporterà tutti i rischi tecnici ed economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di responsabilità, nonché l'applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni.

Resta in ogni modo inteso, come criterio sussidiario, che qualora l'inadempimento fosse imputabile a concorso di colpa delle parti o di alcune di esse, gli oneri conseguenti saranno suddivisi in proporzione alle rispettive responsabilità.

Al fine di ottemperare alle scadenze previste dalla normativa vigente, si autorizza il soggetto capofila ad agire nei modi e nei termini più idonei per la tutela formale e sostanziale per la corretta gestione della attività connesse al succitato progetto.

6) AVEPA provvederà al pagamento del contributo calcolato sulle spese ammesse in fase di rendicontazione a favore del soggetto capofila che, ai sensi degli artt. 4 comma 5 e 16 comma 19, dovrà inoltre provvedere all'immediata ripartizione, tra le altre imprese partecipanti, del sostegno economico oggetto dell'erogazione, in adempimento delle disposizioni del provvedimento di erogazione.

AUTORIZZANO

altresì, il soggetto capofila ad assumere tutte le iniziative idonee a garantire le attività finalizzate alla realizzazione del progetto nelle modalità più efficaci ed idonee per tutta l'A.T.I./A.T.S.;

Ai fini del presente atto i Soggetti partecipanti, in persona dei loro rappresentanti, eleggono domicilio presso la sede legale dell'impresa mandataria l'aggregazione sita in _____, Via _____.

La presente scrittura è impegnativa fra le parti ed ha valore nei confronti di AVEPA, giusta previsione del bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese approvato con DGR n. _____ del _____ 2024.

Sottoscrizione di tutti gli associati in originale **:

per l'impresa n. 1 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 2 _____



ALLEGATO A1 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 5 di 7

(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 3 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 4 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 5 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 6 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

ALLEGATO A1 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 6 di 7

firma _____;

per l'impresa n. 7 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 8 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 9 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 10

per l'impresa n. 11

per l'impresa n. 12

per l'impresa n. 13

per l'impresa n. 14

per l'impresa n. 15*



ALLEGATO A1 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024**pag. 7 di 7**

La presente scrittura è sottoscritta in _____ (luogo), il _____ (data).

In fede,

firma del legale rappresentante dell'impresa capofila
e presentatore della domanda di sostegno

Allegare per tutti i firmatari un documento di riconoscimento in corso di validità.

* nel caso di ulteriori sottoscrittori replicare le pagine secondo il numero degli aderenti;

** la sottoscrizione va posta dai soggetti titolati a rappresentare l'impresa così come evincibile nel registro delle imprese in relazione ai poteri attribuiti, a pena di invalidità dell'atto.

Avvertenze:

Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A2 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 7

Cofinanziato
dall'Unione europea

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A2

Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali seconda edizione

Obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)"

Azione 1.3.10 "Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni"

MODELLO DI ATTO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER I CONSORZI

In riferimento al progetto:

_____ (titolo del progetto)

presentato per la partecipazione al bando: *Azione 1.3.10 "Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni - bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali" - seconda edizione*, approvato con DGR n. _____ del _____,

I Sottoscritti titolari dei soggetti giuridici di seguito evidenziati, in nome e per conto delle seguenti imprese,

1) Sig./ra _____ legale rappresentante dell'impresa **CONSORZIO**
_____ con sede operativa in _____



24142332



ALLEGATO A2 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 7

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di _____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. _____ ;

2) Sig./ra _____ legale rappresentante dell'impresa con sede operativa in _____

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di _____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. _____, socia del Consorzio di cui al punto 1), n. di iscrizione _____ ;

3) Sig./ra _____ legale rappresentante dell'impresa con sede operativa in _____

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di _____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. _____, socia del Consorzio di cui al punto 1), n. di iscrizione _____ ;

4) Sig./ra _____ legale rappresentante dell'impresa con sede operativa in _____

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di _____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. _____, socia del Consorzio di cui al punto 1), n. di iscrizione _____ ;

5) Sig./ra _____ legale rappresentante dell'impresa con sede operativa in _____

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di _____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. _____, socia del Consorzio di cui al punto 1), n. di iscrizione _____ ;

6) Sig./ra _____ legale rappresentante dell'impresa con sede operativa in _____

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di _____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. _____, socia del Consorzio di cui al punto 1), n. di iscrizione _____ ;

7) Sig./ra _____ legale rappresentante dell'impresa con sede operativa in _____

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di _____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. _____, socia del Consorzio di cui al punto 1), n. di iscrizione _____ ;

8) Sig./ra _____ legale rappresentante dell'impresa con sede operativa in _____

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di _____ e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. _____, socia del Consorzio di cui al punto 1), n. di iscrizione _____ ;

9) Sig./ra _____ legale rappresentante dell'impresa con sede operativa in _____



ALLEGATO A2 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 3 di 7

P.IVA _____ Codice Fiscale _____ iscritta alla CCIAA di _____
e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. _____,
socio del Consorzio di cui al punto 1), n. di iscrizione _____;

- 10)
11)
12)
13)
14)
15) *

Con la presente scrittura, in base alla possibilità concessa dal bando di cui trattasi,

CONCORDANO

di partecipare al bando: *Azione 1.3.10 "Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni - bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali" - seconda edizione*, approvato con DGR n. _____ del _____, attraverso il Consorzio _____;

di conferire al Sig./ra _____, legale rappresentante del Consorzio _____ un mandato collettivo speciale con rappresentanza per il sopra citato progetto;

che il Consorzio _____:

- è soggetto capofila, così come definito dall'articolo 4, del bando e agisce a tutti gli effetti in nome e per conto proprio e dei soggetti sopra indicati con facoltà di rappresentarli in tutti gli atti, pratiche e operazioni relative al progetto succitato;
- può porre in essere, in nome e per conto dei soggetti sopra indicati, gli adempimenti e gli atti anche contrattuali che si rendessero necessari ed opportuni, formalizzandoli;
- rappresenta i soggetti sopra indicati, anche in sede processuale, nei confronti dell'Organismo Intermedio AVEPA, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti e conseguenti alla partecipazione dei predetti alla realizzazione del progetto di cui trattasi, fino ad estinzione di ogni rapporto, fatte salve le responsabilità individuali dei mandanti prevista al successivo punto 5);
- può effettuare e presentare ai committenti riserve, richieste e quant'altro, con espressa facoltà di transigere, di conciliare e di promuovere o resistere in procedimenti giudiziari e/o arbitrali.

DICHIARANO, inoltre, di essere a conoscenza che:

- 1) il mandato conferito al soggetto capofila con questo atto è gratuito, irrevocabile, accettato dal mandatario e la sua eventuale revoca per giusta causa, non ha e non avrà alcun effetto nei confronti di AVEPA;
- 2) il presente accordo non costituisce società tra i soggetti firmatari e, pertanto, ciascuno di essi rimane e rimarrà indipendente e conserverà la propria autonomia nell'esecuzione, gestione ed amministrazione;
- 3) i sottoscrittori, nelle rispettive qualità, dichiarano che i soggetti che rappresentano, per effetto del presente atto, assumono responsabilità solidale nei confronti di AVEPA, ad eccezione dei casi di esonero espressamente previsti dal bando in premessa citato. I soggetti partecipanti, come sopra rappresentati, si impegnano a collaborare coordinandosi per la realizzazione dei progetti presentati. Il ruolo e la funzione di



ALLEGATO A2 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 4 di 7

ciascun soggetto partecipante nella realizzazione delle attività potranno essere stabiliti da apposito regolamento attuativo deliberato dal Consorzio e dalle imprese consorziate aderenti al progetto;

4) predetti Soggetti partecipanti sono tenuti, inoltre, all'elaborazione di rendiconti, relazioni e quant'altro si rendesse necessario per le attività loro affidate nel rispetto della normativa e delle procedure stabilite dall'Amministrazione concedente;

5) fatta salva la responsabilità nei confronti di AVEPA per la condivisione degli obiettivi, delle metodologie, della pianificazione, della programmazione delle attività, le parti convengono che ciascuna di esse sarà considerata come indipendente nell'ambito dell'effettuazione dell'attività di propria competenza e sarà pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e ne sopporterà tutti i rischi tecnici ed economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di responsabilità, nonché l'applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni.

Resta in ogni modo inteso, come criterio sussidiario, che qualora l'inadempimento fosse imputabile a concorso di colpa delle parti o di alcune di esse, gli oneri conseguenti saranno suddivisi in proporzione alle rispettive responsabilità.

Al fine di ottemperare alle scadenze previste dalla normativa vigente, si autorizza il soggetto capofila ad agire nei modi e nei termini più idonei per la tutela formale e sostanziale per la corretta gestione della attività connesse al succitato progetto.

6) AVEPA provvederà al pagamento del contributo calcolato sulle spese ammesse in fase di rendicontazione a favore del soggetto capofila che, ai sensi degli artt. 4 comma 5 e 16 comma 20, dovrà inoltre provvedere all'immediata ripartizione, tra le altre imprese partecipanti, del sostegno economico oggetto dell'erogazione, in adempimento delle disposizioni del provvedimento di erogazione.

AUTORIZZANO

altresi, il soggetto capofila ad assumere tutte le iniziative idonee a garantire le attività finalizzate alla realizzazione del progetto nelle modalità più efficaci ed idonee per tutte le imprese partecipanti;

Ai fini del presente atto i Soggetti partecipanti, in persona dei loro rappresentanti, eleggono domicilio presso la sede legale del Consorzio sita in _____, Via _____.

La presente scrittura è impegnativa fra le parti ed ha valore nei confronti di AVEPA, giusta previsione del bando: *Azione 1.3.10 "Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni - bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali" - seconda edizione*, approvato con DGR n. _____ del _____;

Sottoscrizione di tutte le imprese partecipanti in originale **:

per l'impresa n. 1 **CONSORZIO** _____
(ragione sociale **Consorzio**)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;



ALLEGATO A2 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 5 di 7

per l'impresa n. 2 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 3 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 4 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 5 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 6 _____



ALLEGATO A2 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 6 di 7

(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 7 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 8 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 9 _____
(ragione sociale impresa)

Nome e cognome _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

firma _____;

per l'impresa n. 10

per l'impresa n. 11

per l'impresa n. 12

per l'impresa n. 13

per l'impresa n. 14



ALLEGATO A2 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024**pag. 7 di 7**

per l'impresa n. 15.....*

La presente scrittura è sottoscritta in _____ (luogo), il _____ (data).

In fede,

firma del legale rappresentante dell'impresa capofila
e presentatore della domanda di sostegno (Consorzio)**Allegare per tutti i firmatari un documento di riconoscimento in corso di validità.**

* nel caso di ulteriori sottoscrittori replicare le pagine secondo il numero degli aderenti;

** la sottoscrizione va posta dai soggetti titolati a rappresentare l'impresa così come evincibile nel registro delle imprese in relazione ai poteri attribuiti, a pena di invalidità dell'atto.

Avvertenze:

Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A3 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 11

Cofinanziato
dall'Unione europea

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A3

“Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali” seconda edizione

Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)”

Azione 1.3.10 “Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni”

PROGETTO DI AGGREGAZIONE

Il Progetto di Aggregazione sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila; potranno essere allegate al massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a supporto; la documentazione a supporto dovrà indicare le fonti, ma non può essere costituita da rinvii esterni (anche sotto la forma di link a siti).

1. SINTESI DEL PROGETTO DI AGGREGAZIONE

Ruolo di partenariato della/e OGD coinvolta/e a seconda che si tratti di progetto di destinazione o di promozione di prodotti turistici trasversali a più destinazioni.

Descrivere nel riquadro sottostante:

Per le aggregazioni della Tipologia A) ATI/ATS, Consorzi, Reti soggetto/reti contratto costituite da almeno 15 imprese la realizzazione, descrivere il progetto di aggregazione e gli interventi su mercati nazionali e internazionali, gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa, che favoriscano la domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione Veneto «Veneto, the Land of Venice». Evidenziare altresì il rapporto di partenariato e collaborazione con la/le OGD che l'aggregazione rappresenta.



Per le aggregazioni della Tipologia B) Reti soggetto o Reti contratto costituite da almeno 5 Reti o Consorzi che al loro interno abbiano almeno 15 PMI, descrivere il progetto di aggregazione per la realizzazione di programmi di promozione rivolti a mercati di medio/lungo raggio o che richiedono maggiori e più complessi investimenti. Evidenziare altresì il rapporto di partenariato e collaborazione con la/le OGD che l'aggregazione rappresenta.



ALLEGATO A3 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 3 di 11

Fornire, inoltre, indicazioni relative:

- al consumo di suolo nella realizzazione del progetto;
- all'impatto in termini di sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, compreso l'eventuale possesso di certificazioni ambientali;
- al rating di legalità,
- alla sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali (Eusair - Eusalps).

Il progetto COMPORTA, in caso di interventi strutturali, un ulteriore consumo di suolo? (art. 5 comma 5.2 del bando)

Gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo così come definito dall'articolo 2 c) della legge regionale n.14 del 2017, nel rispetto della disciplina stabilita dalla medesima L.R. 14/2017 all'art 3 e successivi; tali interventi possono ricadere in qualsiasi area urbana omogenea, purché essi siano muniti delle idonee autorizzazioni edilizie, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate.

Barrare l'opzione che interessa

NO ☐

SI ☐

Descrizione:

Invarianza/miglioramento delle prestazioni ambientali (art. 5 comma 5.1 del bando)

In caso di investimenti materiali, è necessario dimostrare che l'operazione comporti l'invarianza o il miglioramento (per unità di prodotto laddove possibile sulla base della specifica tipologia di attività svolta dall'azienda e/o delle caratteristiche progettuali) delle prestazioni ambientali: invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc. Nel caso in cui per tipologia di impresa (ad esempio start up) o di progettualità (nuovo insediamento, ampliamento produttivo, etc...) non fosse presente una base storica dei consumi/prestazioni ambientali, è necessario dettagliare come gli investimenti realizzati siano comunque riconducibili a tecnologie a basso impatto ambientale con evidenza dei consumi/effetti dell'operazione finanziata.

Informazioni richieste, da adeguare sulla base delle specificità progettuali:

1. Consumi energetici annui da fonti fossili:

Inserire stima della variazione attesa dei consumi energetici annui per effetto del progetto finanziato

.....

2. Consumi energetici annui da fonti rinnovabili:

Inserire stima della variazione attesa dei consumi energetici annui per effetto del progetto finanziato

.....

3. Rifiuti prodotti:

Inserire stima della variazione attesa della produzione annua di rifiuti per effetto del progetto finanziato

.....

4. Acqua:

Inserire stima della variazione attesa del consumo annuo d'acqua per effetto del progetto finanziato



.....

.....

5. Emissioni aria/acqua e suolo

Inserire stima variazione annua attesa delle singole emissioni per effetto del progetto finanziato (specificare tipo di emissione e unità di misura).

.....

.....

Imprese in possesso di una o più certificazioni ambientali		
Codice Fiscale impresa partecipante	ragione sociale impresa	certificazioni ambientali e posseduta e allegata alla domanda di sostegno

Al fine dell'attribuzione del punteggio previsto dal Criterio di valutazione n. 4) Posti letto delle strutture ricettive che compongono l'aggregazione				
Codice Fiscale impresa partecipante[1] al progetto e proprietaria o gestore struttura ricettiva	Partita IVA impresa partecipante[2] al progetto e proprietaria o gestore struttura ricettiva	ragione sociale impresa proprietaria o gestore	denominazione struttura ricettiva	posti letto struttura ricettiva



[1] Vedasi definizione articolo 1 comma 5 del bando

[2] Vedasi definizione articolo 1 comma 5 del bando

<i>Al fine dell'attribuzione del punteggio previsto dal Criterio di valutazione n. 6) Numerosità delle imprese culturali e creative</i>		
Codice fiscale impresa culturale partecipante[1] al progetto	Partita IVA impresa culturale partecipante[2] al progetto	Ragione sociale impresa culturale partecipante al progetto



[1] Vedasi definizione articolo 1 comma 5 del bando

[2] Vedasi definizione articolo 1 comma 5 del bando

2. IL MERCATO
Descrivere nel riquadro sottostante: “mercati obiettivo”, con indicazione di quelli nazionali e internazionali, target e segmenti di mercato (classi socio-demografiche, di reddito, etc.) a cui si intende rivolgere le attività di promo-commercializzazione; ricadute in termini di internazionalizzazione per le imprese dell’aggregazione e per la destinazione turistica o le destinazioni turistiche coinvolte; coerenza con le strategie e con i mercati target individuati dal Destination Management Plan della/e OGD della/e destinazione/i coinvolta/e e con le strategie del Programma regionale per il turismo (PSTV) e con i relativi Piani Turistici Annuali (PTA). Per le aggregazioni di tipologia B) descrivere i mercati di medio/lungo raggio a cui si intende rivolgersi e la complessità dell’investimento che questo comporta e che è alla base della scelta di organizzarsi come rete di reti/consorzi.



ALLEGATO A3 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 7 di 11

3. IL PIANO DI PROMOZIONE*Descrivere nel riquadro sottostante:*

piano di attività coerente con l'immagine coordinata della Regione "Veneto, the Land of Venice" e, per ciascuna di queste attività, ruolo di ogni impresa aderente alla aggregazione e modalità di collaborazione tra le imprese dell'aggregazione stessa; descrizione dettagliata delle attività di promozione e commercializzazione suddivise per "mercati obiettivi", tipologie di azioni e interventi di cui agli articoli 5 e 6 del presente bando;

4. CAPACITA' AMMINISTRATIVA*Descrivere nel riquadro sottostante:*

competenze turistiche e gestionali delle imprese aderenti al progetto e delle risorse umane che saranno coinvolte, con riferimento ai mercati turistici ai quali si rivolge il progetto¹.

¹ Il beneficiario, per vedere riconosciuti i costi forfettari per il personale, è tenuto a dimostrare che almeno una risorsa umana viene coinvolta nel progetto. In particolare, per le imprese che non impiegano personale e in cui il lavoro è fornito dal titolare dell'azienda e dai suoi amministratori, dai soci lavoratori o da altri soggetti titolari di cariche o qualifiche, il rappresentante legale deve rilasciare un'autodichiarazione (resa ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) in cui si attesti che il/i titolare/i, amministratore/i, socio/i lavoratore/i o altro soggetto titolare di cariche o qualifiche ha lavorato direttamente nel progetto.



ALLEGATO A3 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024**pag. 8 di 11****5. CRONOPROGRAMMA**

*Descrivere nel riquadro sottostante:
tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto di Aggregazione*

6. IL PIANO OPERATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

*Descrivere nel riquadro sottostante:
costi (spese ed investimenti) per la realizzazione del progetto di aggregazione²; (non è da inserire perché non ammissibile la quota di spesa relativa a soggetti di cui all'art 4 comma 9 del bando) correlazione tra mezzi, spese previste e le attività promozionali oggetto del progetto di aggregazione; modalità di cofinanziamento del progetto da parte delle imprese aderenti all'aggregazione; sostenibilità economica del progetto di aggregazione.*

Indicare altresì l'elenco delle spese di cui all'art. 6 "Spese ammissibili"

² La descrizione dovrà **essere** coerente con le spese indicate nel quadro interventi previsto in FONDI , nel quale saranno dettagliate le singole voci di spesa, indicando altresì – nel caso di Rete-contratto, ATI/ATS o Consorzio – le imprese aderenti all'aggregazione che sosterranno tali spese.



PIANO OPERATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL PROGETTO

Aggiungere o eliminare righe alla tabella, secondo necessità

PIANO OPERATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL PROGETTO				
Attività	Descrizione spesa	Cat. di spesa	Importo totale (IVA esclusa)	Soggetto che sostiene la spesa (beneficiario)
Azione 1 - Xxx (es. Fase di start up di...)				
Azione 2 - Xxx (es. Attuazione di...)				
Azione 3 - ..				



ALLEGATO A3 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

Tabella spese (compilare una delle due tabelle riportate nel quadro sottostante)							
In caso di difformità, prevale quanto indicato nella piattaforma informatica (Fondi.RVE)							
Nel caso di Rete contratto, ATI/ATS, Consorzi, compilare la seguente tabella							
	IMPRESE PARTECIPANTI ALLA RETE	Categoria di spesa ...)	Categoria di spesa ...)	Categoria di spesa ...)	Categoria di spesa ...)	Categoria di spesa ...)	
1	Impresa 1 (Capofila)						
2	Impresa 2						
3							
4							
5							
...	...						
		€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	TOTALE € ...

ALLEGATO A3 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

Nel caso di Rete Soggetto compilare la seguente tabella							
IMPRESE PARTECIPANTI ALLA RETE		Categoria di spesa ...)	Categoria di spesa ...)	Categoria di spesa ...)	Categoria di spesa ...)	Categoria di spesa ...)	
	Rete Soggetto						
		€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...

DATA

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL SOGGETTO CAPOFILA



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A4 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 2

Cofinanziato
dall'Unione europea

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A4

**Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per
interventi sui mercati nazionali e internazionali
seconda edizione**

Obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)"

Azione 1.3.10 "Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni"

**Liberatoria e consenso per l'utilizzo, la pubblicazione e la diffusione
di contenuti video, fotografie e audio**

Il/La sottoscritto/a _____ (C.F. _____),
nato/a a _____ (___), il _____, residente in
_____ (___), Via _____, n. ___, in qualità di legale
rappresentante di _____ (p. IVA _____), con sede in

con riguardo alle immagini (video e fotografie) e agli audio realizzati nel corso dell'esecuzione del progetto
_____ finanziato dalla Regione del Veneto nell'ambito del bando: "Azione 1.3.10 "Promozione turistica e
culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più
destinazioni - bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e
internazionali" - seconda edizione.



ALLEGATO A4 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 2

autorizza

la Regione Veneto a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, all'utilizzo, alla pubblicazione e alla diffusione, in qualsiasi forma, di materiale video, fotografico ed audio, in particolare a:

- esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e ss. della L. n. 633/1941;
- riprodurre le immagini (video e fotografie) e gli audio su qualsiasi supporto tecnico e multimediale e ad effettuare la diffusione su qualsiasi piattaforma della Regione del Veneto, sul portale turistico www.veneto.eu, nonché sulle pagine ufficiali della Regione del Veneto su *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, *Linkedin*, *Twitter*, *Vimeo* e *Flickr*, quali siti di soggetti esterni che presentano un collegamento diretto con il Portale della Regione del Veneto;
- stampare e pubblicare le immagini su riviste, *brochure* e all'interno di materiale promozionale della Regione del Veneto e su qualsiasi altro mezzo e supporto di diffusione/pubblicazione anche atipico;
- esporre e proiettare le immagini in occasione di fiere, eventi e conferenze;
- conservare le immagini (fotografie e video) e gli audio negli archivi informatici della Regione del Veneto,

prende atto

che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e divulgativo e che le immagini e gli audio non saranno utilizzati per finalità commerciali,

dichiara

- di essere informato/a e consapevole del fatto che per alcune immagini (video e fotografie) e audio è ammesso il *download*;
- di rinunciare a qualunque corrispettivo per l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini e degli audio;
- di essere legittimato/a a rendere la presente autorizzazione anche in relazione ai soggetti eventualmente ripresi nelle immagini (video e fotografie),

in considerazione del fatto che il predetto materiale (video, fotografie ed audio), una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso della Regione del Veneto,

solleva

la Regione del Veneto da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare da un uso scorretto e/o abuso da parte di terzi del predetto materiale.

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE





ALLEGATO A5

**Bando per la costituzione e sviluppo di aggregazioni di PMI
per interventi sui mercati nazionali e internazionali
seconda edizione**

Obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)"

Azione 1.3.10 "Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni"

MODELLO DI DICHIARAZIONE PER CONSORZI/RETI ADERENTI ALLA TIPOLOGIA B)

1- Consorzio/Rete partecipante al progetto:				
Elenco delle imprese aderenti al consorzio ai fini del requisito delle 15 PMI				
N.	CF	Piva	Ragione sociale	Dimensione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Aggiungere le righe necessarie				



2- Consorzio/Rete partecipante al progetto:				
Elenco delle imprese aderenti al consorzio ai fini del requisito delle 15 PMI				
N.	CF	Piva	Ragione sociale	Dimensione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Aggiungere le righe necessarie				

3- Consorzio/Rete partecipante al progetto:				
Elenco delle imprese aderenti al consorzio ai fini del requisito delle 15 PMI				
N.	CF	Piva	Ragione sociale	Dimensione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Aggiungere le righe necessarie				



ALLEGATO A5 DGR n. 1377 del 25 novembre 2024

pag. 3 di 4

4- Consorzio/Rete partecipante al progetto:				
Elenco delle imprese aderenti al consorzio ai fini del requisito delle 15 PMI				
N.	CF	Piva	Ragione sociale	Dimensione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Aggiungere le righe necessarie				

5- Consorzio/Rete partecipante al progetto:				
Elenco delle imprese aderenti al consorzio ai fini del requisito delle 15 PMI				
N.	CF	Piva	Ragione sociale	Dimensione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Aggiungere le righe necessarie				



6- Consorzio/Rete partecipante al progetto:				
Elenco delle imprese aderenti al consorzio ai fini del requisito delle 15 PMI				
N.	CF	Piva	Ragione sociale	Dimensione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Aggiungere le righe necessarie				

7- Consorzio/Rete partecipante al progetto:				
Elenco delle imprese aderenti al consorzio ai fini del requisito delle 15 PMI				
N.	CF	Piva	Ragione sociale	Dimensione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Aggiungere le righe necessarie				

La presente scrittura è sottoscritta in _____ (luogo), il _____ (data).

In fede,

 firma del legale rappresentante dell'impresa capofila



(Codice interno: 543639)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1378 del 25 novembre 2024

Approvazione dell'Addendum all'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC), sottoscritto in data 11 aprile 2024, per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione. Artt. 143 e 145 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", e L.R. 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

*[Urbanistica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si autorizza la sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC) dell'Università degli Studi di Padova, approvato con deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2024, n. 245 e sottoscritto in data 11 aprile 2024, per lo svolgimento di ulteriori attività di analisi giuridico-amministrativa e normativo-disciplinare per l'individuazione di soluzioni normative alle problematiche relative a fasi, procedure, tempi e modalità di coordinamento con altri strumenti di pianificazione e di conformazione/adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei comuni alla redigenda variante al PTRC della Regione Veneto avente specifica considerazione dei valori paesaggistici.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Consiglio regionale del Veneto con Deliberazione amministrativa 30 giugno 2020, n. 62 (BUR n. 107 del 17 luglio 2020) ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che dalla data della sua entrata in vigore (1 agosto 2020) sostituisce il PTRC approvato nel 1992.

Il piano approvato è privo della valenza paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio". La necessità di completare il percorso di pianificazione paesaggistica intrapreso per l'attribuzione della valenza paesaggistica al piano ha condotto al perfezionamento di un Protocollo d'Intesa in adeguamento dell'Intesa sottoscritta nel 2009 tra il Ministero della Cultura e la Regione del Veneto per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale, sottoscritto in data 11 novembre 2022.

Sulla base del Protocollo d'Intesa sottoscritto, spetta al Comitato Tecnico per il Paesaggio coordinare le attività per la redazione congiunta del Piano paesaggistico che, nel primo stralcio, prevede in particolare la ricognizione di tutti i beni paesaggistici e la definizione della relativa disciplina d'uso allo scopo di pervenire, d'intesa con il Ministero della Cultura (MIC), ad un quadro normativo e strumentale univoco e condiviso, formalmente riconosciuto a tutti i livelli istituzionali e di supporto alla pianificazione urbanistica e territoriale per tutti i soggetti che ne abbiano la necessità.

Il lavoro svolto dal Comitato Tecnico per il Paesaggio fino ad oggi ha evidenziato la complessità del lavoro, che deve fronteggiare le numerose criticità derivanti soprattutto da difformità nell'interpretazione dei provvedimenti o dalla non completezza degli atti ufficiali da cui i vincoli discendono, che producono difficoltà di applicazione e incertezza giuridica da parte dei soggetti competenti nella gestione.

Conseguentemente la Direzione Pianificazione Territoriale ha rilevato la necessità di individuare le procedure più idonee e soluzioni normative atte a garantire una gestione corretta dell'attività di pianificazione territoriale congiunta Stato-Regione, al fine della realizzazione della variante al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - PTRC.

Con tale finalità, in data 11 aprile 2024, ai sensi della DGR n. 245 del 13 marzo 2024, è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC) ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e studio, finalizzate alla definizione della disciplina d'uso dei beni paesaggistici.

L'Accordo, avente scadenza il 31 dicembre 2025, ha previsto in particolare che il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC) fornisca il supporto scientifico relativamente all'individuazione dello stato della giurisprudenza costituzionale e amministrativa in materia, effettui analisi di ricognizione e perimetrazione dei beni paesaggistici, svolga le attività necessarie per l'elaborazione del piano paesaggistico, con riferimento alla determinazione della disciplina d'uso dei beni paesaggistici, definisca i criteri da applicare per l'individuazione delle aree soggette a tutela paesaggistica e analizzi la disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

A seguito dello stato di avanzamento della redazione della disciplina delle componenti della variante al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e della individuazione delle modalità d'uso dei beni soggetti a vincolo paesaggistico, si è fortemente manifestata l'esigenza di approfondire le criticità e le implicazioni di natura giuridico-amministrativa e normativo-disciplinare legate al coordinamento della pianificazione paesaggistica regionale con altri strumenti di pianificazione, anche con riferimento all'attuale assetto delle competenze previste dalla L.R. n. 11/2004, nonché alle procedure di conformazione/adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei comuni alla stessa.

A quanto sopra aggiungasi l'esigenza di analizzare le norme del Progetto di legge n. 244 "Veneto Territorio Sostenibile - Testo unico in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio nella Regione del Veneto", oggi all'esame del Consiglio regionale del Veneto, ed eventualmente redigere le specifiche ma necessarie norme di coordinamento integrative del medesimo relative a tale coordinamento.

Il Progetto di legge n. 244, infatti, non solo opera la ricognizione sostanziale, il coordinamento tecnico e l'aggiornamento della legislazione esistente in materia di governo del territorio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione e riqualificazione, di urbanistica, di edilizia e di paesaggio, ma provvede anche ad una parziale revisione delle disposizioni relative alla pianificazione paesaggistica regionale e al conseguente adeguamento degli strumenti di pianificazione di livello provinciale e comunale.

Alla luce dei contenuti normativi della *redigenda* variante al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento con valenza paesaggistica, dette disposizioni necessitano di un'attenta valutazione di natura tecnico-giuridica e normativo-disciplinare in ordine all'assetto attuale delle competenze in materia urbanistica, alle fasi, alle tempistiche e alle modalità di applicazione, nonché agli effetti attesi, al fine di garantire una corretta ed uniforme formulazione ed applicazione della disciplina e di prevenire possibili problematiche interpretative.

In tal senso, alla luce della positiva esperienza dell'Accordo di collaborazione in essere con l'Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC), si ritiene pertanto di implementare le attività oggetto dell'Accordo di cui alla DGR n. 245/2024 proseguendo la collaborazione con il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC) dell'Università degli studi di Padova mediante la sottoscrizione di uno specifico Addendum.

Il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC) dell'Università degli studi di Padova annovera fra i compiti istituzionali l'attività di ricerca nel campo del diritto amministrativo, che prevede, tra l'altro, lo studio e l'analisi delle problematiche relative all'adozione e approvazione degli strumenti urbanistici territoriali e paesaggistici, e alla loro vigenza sul territorio e risulta altresì evidente l'interesse del medesimo allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune di studio e analisi delle problematiche legate all'applicazione delle normative di cui trattasi, confermando la sussistenza dei presupposti per addivenire alla sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

Nello specifico, l'attività di collaborazione avrà ad oggetto lo studio e la formulazione di proposte dei possibili contenuti normativi che dovranno disciplinare le fasi di adeguamento alla variante al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento con valenza paesaggistica dei piani di settore, dei PTCP e dei PRC; il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC) dell'Università degli studi di Padova fornirà quindi il proprio supporto scientifico con particolare riferimento a:

- ricerca sullo stato della giurisprudenza costituzionale e amministrativa sulle problematiche giuridico-amministrative e normativo-disciplinari relative al coordinamento della pianificazione paesaggistica regionale con altri strumenti di pianificazione e alle procedure di conformazione/adeguamento degli strumenti di pianificazione provinciale e degli strumenti di pianificazione urbanistici generali dei comuni, ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- ricognizione critica delle esperienze sviluppatesi nelle Regioni in cui è stata approvata la pianificazione paesaggistica ed è in corso il processo di conformazione/adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei comuni alla stessa, al fine di permettere una corretta elaborazione della relativa disciplina normativa regionale;
- individuazione di soluzioni normative delle principali problematiche applicative, al fine di fornire il proprio contributo alla redazione della disciplina normativa regionale con riguardo a fasi, tempi e modalità di conformazione/adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei comuni e degli strumenti di pianificazione territoriale alla pianificazione paesaggistica regionale, nonché di coordinamento con altri strumenti di pianificazione di settore.

L'attività oggetto dell'Addendum dovrà essere svolta entro il 31 dicembre 2025, data di conclusione dell'Accordo di collaborazione già sottoscritto, non modificando quindi la durata temporale dello stesso.

Si propone pertanto di riconoscere all'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC), un contributo a titolo di rimborso delle spese che la medesima dovrà sostenere nel corso degli anni 2024

e 2025 per l'attività di collaborazione con la Regione del Veneto sopra descritta.

L'importo massimo delle obbligazioni a carico del bilancio regionale è pertanto quantificato in euro 30.000,00, di cui euro 10.000,00 da erogarsi entro il 31 dicembre 2024, a seguito di presentazione di una relazione delle attività svolte nell'anno e la rendicontazione delle spese sostenute e di euro 20.000,00 da erogarsi entro il 31 dicembre 2025, a seguito di presentazione di una relazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute.

Trattandosi di un trasferimento corrente, la copertura sarà a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103370 "Trasferimenti per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri Piani Territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale (D.L. 27 giugno 1985, n. 312 - L. 08 agosto 1985, n. 431 - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - L.R. 23 aprile 2004, n. 11 - art. 63, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30)", che presenta sufficiente disponibilità.

Si propone pertanto di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, della sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; l'Addendum è volto quindi a realizzare le attività di analisi e studio delle maggiori problematiche giuridico-amministrative e normativo-disciplinari relative alla individuazione delle procedure e delle modalità di coordinamento della pianificazione paesaggistica regionale con altri strumenti di pianificazione e alle procedure di conformazione/adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e degli strumenti di pianificazione urbanistici generali dei comuni, ai sensi dell'art. 145 D.Lgs. 42 del 2004. L'attività si pone in continuità con la comune attività di analisi e studio delle maggiori problematiche relative alla individuazione delle modalità d'uso dei beni soggetti a vincolo paesaggistico, contenuto necessario della pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Infine in esecuzione del citato Addendum all'Accordo di collaborazione si provvede a nominare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale quale Responsabile scientifico per la Regione del Veneto, demandando allo stesso di predisporre le necessarie attività per l'espletamento degli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo stesso e di effettuare la verifica e la valutazione dei risultati prodotti, anche attraverso l'approvazione delle relazioni annuali contenenti l'illustrazione delle attività svolte e degli esiti conseguiti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 2020, n. 62 di approvazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC);

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 2 novembre 2022, n. 1366 di approvazione dello schema del Protocollo congiunto e del relativo Disciplinare attuativo tra il Ministero della Cultura e la Regione del Veneto per l'adeguamento dell'Intesa sottoscritta in data 15 luglio 2009 tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Giunta regionale del Veneto per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135, comma 1, e 143 comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto Progetto di legge n. 244 "Veneto Territorio Sostenibile - Testo unico in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio nella Regione del Veneto" (DGR 2/DDL del 23 gennaio 2024);

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 31 "Legge di stabilità regionale 2024";

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 "Bilancio di previsione 2024 - 2026";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2023, n. 1615 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2024, n. 36 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2024-2026";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 29 dicembre 2023, n. 25 "Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026";

VISTA l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di definire lo svolgimento di ulteriori attività di analisi giuridico-amministrativa e normativo-disciplinare per l'individuazione di soluzioni normative alle problematiche relative a fasi, procedure, tempi e modalità di coordinamento con altri strumenti di pianificazione e di conformazione/adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei comuni alla redigenda variante al PTRC della Regione Veneto avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell'art. 145 D.Lgs. 42 del 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio;
3. di avvalersi della collaborazione dell'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario (DiPIC) per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto 2;
4. di approvare lo schema di Addendum all'Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, approvato con DGR n. 245 del 13/3/2024 e sottoscritto in data 11 aprile 2024 tra la Regione del Veneto e l'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario (DiPIC), di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento di attività di analisi e studio di cui al precedente punto 2;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di collaborazione di cui al precedente punto 4;
6. di nominare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale quale Responsabile scientifico per la Regione del Veneto, incaricandolo di effettuare la verifica e la valutazione dei risultati prodotti, anche attraverso l'approvazione delle relazioni contenenti l'illustrazione delle attività svolte e degli esiti conseguiti;
7. di determinare in euro 30.000,00 l'importo massimo da erogarsi all'Università degli Studi di Padova come contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute, di cui euro 10.000,00 da erogarsi entro il 31 dicembre 2024, a seguito di presentazione di una relazione contenente le attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute e di euro 20.000,00 da erogarsi entro il 31 dicembre 2025, a seguito di presentazione di una relazione finale, contenente la descrizione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute;
8. di determinare in euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale entro il corrente esercizio, in esecuzione dell'Addendum all'Accordo di collaborazione di cui all'**Allegato A**, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103370 "Trasferimenti per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri Piani Territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale (D.L. 27 giugno 1985, n. 312 - L. 08 agosto 1985, n. 431 - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - L.R. 23 aprile 2004, n. 11 - art. 63, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30)" del bilancio di previsione 2024-2026;
9. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che lo stesso presenta sufficiente capienza;
10. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1378 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 7

**ADDENDUM ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA
LEGGE N. 241/1990 STIPULATO IN DATA 11 APRILE 2024**

relativo alla collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC, per le attività di ricerca, analisi e studio, finalizzate alla definizione delle problematiche giuridico-amministrative e normativo-disciplinari relative al coordinamento della pianificazione paesaggistica regionale con altri strumenti di pianificazione e alla conformazione/adeguamento della pianificazione urbanistica e territoriale alla stessa, ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e degli artt. 16 bis e 45 ter della legge Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, recante "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"

TRA

La **Regione del Veneto**, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279 Partita IVA 02392630279 (di seguito anche denominata "Regione"), che interviene nel presente atto nella persona di _____, Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale (nome, cognome e qualifica) nato a il, codice fiscale giusti poteri allo stesso conferiti con decreto del Presidente della Regione del n.

E

l'Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC, con sede legale in Padova (PD), Via 8 Febbraio 1848 n. 2, C.F. 80006480281, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____ C.F. _____ ;

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1991, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) l'art. 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- c) per pubbliche amministrazioni si intendono non solo quelle individuate all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 ma anche gli enti pubblici di cui



5779deac



ALLEGATO A DGR n. 1378 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 7

all'elenco ISTAT del conto economico consolidato previsto dall'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

- d) inoltre, l'art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990 prevede che “a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, *ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, lettera q-bis*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

Premesso altresì che:

- La Regione, in osservanza delle norme vigenti in materia, ha come obiettivo la tutela del territorio e del paesaggio, da conseguire attraverso la elaborazione della Variante al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) con specifica considerazione dei valori paesaggistici;
- l'elaborazione di detta Variante al PTRC deve avvenire congiuntamente con il Ministero della Cultura, e che il conseguimento dell'obiettivo di tutela del territorio e del paesaggio necessita di un approfondito e completo esame delle problematiche e delle implicazioni di natura giuridico-amministrativa e normativo-disciplinare legate, in particolare, alle procedure di conformazione/adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei comuni alla pianificazione paesaggistica regionale, procedure alle quali partecipano la Regione e i competenti organi del MIC;
- è all'esame del Consiglio Regionale del Veneto il Progetto di legge n. 244 “Veneto Territorio Sostenibile - Testo unico in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio nella Regione del Veneto”, il quale opera la ricognizione sostanziale, il coordinamento tecnico e l'aggiornamento della legislazione esistente in materia di governo del territorio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione e riqualificazione, di urbanistica, di edilizia e di paesaggio;
- il suddetto PdL n. 244 provvede ad una parziale revisione delle disposizioni relative alla pianificazione paesaggistica regionale e al conseguente adeguamento degli strumenti di pianificazione di livello provinciale e comunale, disposizioni che necessitano di un'attenta valutazione giuridico-amministrativa e normativo-disciplinare in ordine alle fasi, alle tempistiche e alle modalità di applicazione, nonché agli effetti attesi, al fine di garantire una corretta ed uniforme applicazione della disciplina e di prevenire possibili problematiche interpretative;

Appurato che:

- L'Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC, annovera fra i compiti istituzionali, l'attività di ricerca nel campo del diritto amministrativo, che prevede tra l'altro lo studio e l'analisi delle problematiche relative all'adozione e approvazione degli strumenti urbanistici territoriali e paesaggistici, e alla loro vigenza sul territorio;



CONSIDERATO CHE:

- al fine di garantire all'attività di pianificazione territoriale regionale un supporto scientifico altamente qualificato relativamente all'individuazione dello stato della giurisprudenza costituzionale e amministrativa in materia, con riferimento all'analisi della ricognizione e perimetrazione dei beni paesaggistici, alla determinazione della disciplina d'uso dei beni paesaggistici ed alla definizione dei criteri da applicare per l'individuazione delle aree soggette a tutela paesaggistica, in data 11 aprile 2024 è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione con l'Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC);
- lo scopo dell'Accordo e dell'Addendum è rivolto a realizzare un interesse pubblico comune alle Amministrazioni coinvolte;
- l'Accordo e l'Addendum vengono sottoscritti esclusivamente tra Amministrazioni pubbliche senza la partecipazione di soggetti privati;
- le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente Addendum. In particolare: la Regione ha l'esigenza di approfondire le criticità e le implicazioni di natura giuridico-amministrativa e normativo-disciplinare legate al coordinamento della pianificazione paesaggistica regionale con altri strumenti di pianificazione, nonché alle procedure di conformazione/adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali alla stessa; l'Università ha interesse allo studio e all'analisi delle problematiche legate all'applicazione delle relative normative;

Sussistono pertanto i presupposti per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto ed attività

1. Con il presente Accordo di collaborazione, la Regione e l'Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, le attività di analisi e studio delle maggiori problematiche di natura giuridico-amministrativa e normativo-disciplinare relative al coordinamento della pianificazione paesaggistica regionale con altri strumenti di pianificazione e alle procedure di conformazione/adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali alla stessa, ai sensi dell'art. 145 D.Lgs. n. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice):



ALLEGATO A DGR n. 1378 del 25 novembre 2024

pag. 4 di 7

2. Nello specifico,**➤ la Regione:**

- accoglierà presso le proprie strutture il personale dell'Università per effettuare attività di ricerca concordata tra le parti in merito all'analisi e studio delle problematiche di cui al punto 1;
- metterà a disposizione tutti i dati e informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;
- supervisionerà le attività svolte affinché il lavoro risulti fattivo per le attività di comune interesse e finalizzate all'analisi e studio delle problematiche di cui al punto 1.

➤ L'Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC:

- fornirà il proprio supporto scientifico quanto all'individuazione dello stato della giurisprudenza costituzionale e amministrativa sulle problematiche di cui al punto 1 e alla ricognizione critica delle esperienze sviluppatesi nelle Regioni in cui è stata approvata la pianificazione paesaggistica ed è in corso il processo di conformazione/adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei comuni alla stessa, al fine di permettere una corretta elaborazione della relativa disciplina normativa regionale;
- elaborerà l'analisi organica e formulerà proposte di soluzione normativa delle principali problematiche che si riscontrano in tema di coordinamento della pianificazione paesaggistica regionale con altri strumenti di pianificazione e di procedure di conformazione/adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei comuni alla stessa;
- fornirà, in particolare, il proprio contributo per la formulazione della disciplina normativa regionale relativa alla definizione delle procedure da seguire con riguardo a fasi, tempi e modalità di conformazione/adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali alla pianificazione paesaggistica regionale;
- consegnerà alla Regione apposite relazioni tecniche scritte contenenti i risultati dello studio e le soluzioni normative proposte.

Art. 2 – Impegni delle Parti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo.

1. Ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.



2. Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 3 – Durata

1. L'Accordo decorre dalla sottoscrizione nel presente anno e si concluderà il 31 dicembre 2025.

Art. 4 – Impegni finanziari

La Regione del Veneto riconosce all'Università degli studi di Padova - Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC un contributo di **euro 30.000,00** per i costi e le spese legate all'organizzazione, alla direzione e allo svolgimento delle attività sia sotto il profilo scientifico che amministrativo.

L'importo verrà erogato con le seguenti modalità:

- **euro 10.000,00 entro il 31 dicembre 2024**, dietro la presentazione di una relazione contenente la descrizione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute, previa valutazione favorevole del responsabile scientifico della Regione del Veneto da emettere entro 30 giorni dalla consegna;
- **euro 20.000,00 entro il 31 dicembre 2025** dietro la presentazione di una relazione contenente la descrizione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute, previa valutazione favorevole del responsabile scientifico della Regione del Veneto da emettere entro 30 giorni dalla consegna.

L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.



Art. 5 – Responsabili di attuazione dell’Accordo

1. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, la Regione indica quale Responsabile scientifico il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale _____. Per l’Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC, le attività saranno coordinate e supervisionate da _____.

Art. 6 – Spese di bollo e di registrazione

1. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell’altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
2. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il Decreto Legislativo n. 196/2003 – come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).
3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 8 – Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.



2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 9 – Foro competente per le controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.
2. L'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 10 – Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la **Regione del Veneto**

Venezia, lì

(nome, cognome e qualifica)

.....

Per l'**Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC**

Venezia, lì

(nome, cognome e qualifica)

.....



(Codice interno: 543635)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1383 del 25 novembre 2024

Approvazione bandi e seconda apertura termini per la presentazione delle domande di contributo in attuazione del Piano nazionale FEAMPA 2021-2027, dell'Obiettivo Specifico 1.1 "Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale", Azione 3 - Intervento 111302, dell'Obiettivo Specifico 1.2 "Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci", Azione 1 - Intervento 112103 e dell'Obiettivo Specifico 2.2 "Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti", Azioni 1 e 2 - Interventi 222103 e 222202 del Regolamento (UE) n. 1139 del 7 luglio 2021. Deliberazione /CR n. 128 del 22 ottobre 2024.

*[Caccia e pesca]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si dispone l'apertura termini per la presentazione delle domande di contributo in attuazione dell'Obiettivo Specifico 1.1, Azione 3, dell'Obiettivo Specifico 1.2, Azione 1 e dell'Obiettivo Specifico 2.2, Azione 1 e 2 per le operazioni 01 - 02 - 03 - 04 - 36 - 41 - 54 - 55 e 66 del PN FEAMPA 2021-2027.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio reca le disposizioni comuni applicabili, fra gli altri, anche al nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per il periodo di programmazione 2021-2027.

Il successivo Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito il FEAMPA (Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura), nuovo strumento finanziario di sostegno del settore pesca e acquacoltura per il periodo di programmazione 2021-2027, e ne ha stabilito le priorità, il bilancio e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell'Unione, integrando le regole generali applicabili al FEAMPA a norma del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 03 novembre 2022 è stato approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia.

Con il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 maggio 2023, n. 233337, adottato ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è stato approvato l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, individuati nelle Regioni e Province Autonome italiane, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMPA nell'ambito del Programma Nazionale 2021-2027 tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che ha, tra l'altro, definito il riparto delle risorse finanziarie e le relative competenze fra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, con un dettaglio a livello di tipologia di intervento.

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 958 del 31 luglio 2023 è stato individuato nell'ambito della Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, quale Referente dell'Organismo Intermedio (O.I.) dell'AdG P.N. FEAMPA per la Regione del Veneto e contestualmente è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in qualità di Autorità di Gestione del PN FEAMPA e la Regione del Veneto in qualità di O.I. dell'AdG PN FEAMPA, Convenzione sottoscritta digitalmente dalle parti rispettivamente in data 29 settembre 2023 e 22 settembre 2023.

Inoltre, con DGR n. 1570 del 12 dicembre 2023, è stato approvato il Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali per l'attuazione del Programma Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) di cui al Reg. (UE) 2021/1139;

In fase di prima attuazione del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, con DGR n. 621 del 4 giugno 2024 la Giunta regionale ha approvato i bandi e la prima apertura termini per la presentazione delle domande di contributo conformemente all'Obiettivo Specifico 1.1, Azione 1 Intervento 111103 e Azione 3, Intervento 111302, e Obiettivo Specifico 2.1, Azione 5, Intervento 221502, del Regolamento (UE) n. 1139 del 7 luglio 2021.

Al fine di dare continuità all'azione programmatoria in capo alla Regione del Veneto, così come previsto dal PN FEAMPA 2021-2027, la Giunta regionale, con il presente provvedimento, propone una nuova apertura termini per la presentazione delle domande di contributo a valere su seguenti bandi di finanziamento:

- Bando di attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139 "Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale " di cui alla Priorità 1 "Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche", Obiettivo specifico 1.1 Azione 3 "Azione volta agli investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori" Intervento 111302, cod. operazioni 01 "Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica", 02 "Investimenti in sistemi di energia rinnovabile", 03 "Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo", 04 "Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore", 36 "Uso delle catture indesiderate", cod. 54 "Investimenti in dispositivi di sicurezza" e 55 "Investimenti nelle condizioni di lavoro", con una dotazione finanziaria pari ad Euro 1.500.000,00;
- Bando di attuazione dell'art. 18 del Reg. (UE) 2021/1139 "Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario" di cui alla Priorità 1 "Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche" Obiettivo specifico 1.2 Azione 1 "Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici" Intervento 112103, cod. operazione 01 "Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica", con una dotazione finanziaria pari ad Euro 726.366,00;
- Bando di attuazione dell'art. 28 del Reg. (UE) 2021/1139 "Trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura" di cui alla Priorità 2 "Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE" Obiettivo specifico 2.2 Azione 1 "Transizione energetica e mitigazione degli impatti ambientali degli impianti di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura" Intervento 222103 ed Azione 2 "Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura" Intervento 222202, cod. operazioni 01 "Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica", 02 "Investimenti in sistemi di energia rinnovabile", 41 "Riduzione e prevenzione dell'inquinamento/contaminazione", cod. 54 "Investimenti in dispositivi di sicurezza", 55 "Investimenti nelle condizioni di lavoro" e 66 "Altre operazioni (economico)", con una dotazione finanziaria pari ad Euro 8.000.000,00.

Ciò premesso, con il presente provvedimento la Giunta regionale propone di approvare gli allegati bandi, parte integrante del presente provvedimento quali **Allegati A, B e C** e, a seguito della sua pubblicazione, di disporre l'apertura termini per la presentazione delle pertinenti domande di contributo.

L'importo complessivo dei bandi risulta pari ad Euro 10.226.366,00, di cui quota FEAMPA (50%) pari ad Euro 5.113.183,00, quota nazionale - FdR (35%) pari ad Euro 3.579.228,10 e cofinanziamento regionale (15%) pari ad Euro 1.533.954,90 che trovano corrispondenza nelle disponibilità finanziarie allocate nell'Intervento 111302 - Azione 3, Intervento 112103 - Azione 1, Intervento 222103 - Azione 1 ed Intervento 222202 - Azione 2 del Piano Finanziario FEAMPA 2021-2027 della Regione del Veneto.

In ordine all'aspetto finanziario, l'importo complessivo pari a Euro 10.226.366,00, quale dotazione finanziaria dei bandi di cui si propone l'approvazione con il presente provvedimento, trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio:

- Euro 5.113.183,00 sul capitolo n. 104976 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - quota comunitaria - contributi agli investimenti (D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, n. 233337)" di cui, in relazione ai tempi previsti di conclusione dei progetti che saranno approvati, Euro 1.737.500,00 nel 2025, Euro 2.000.000,00 nel 2026 e Euro 1.375.683,00 nel corrispondente capitolo di spesa con competenza all'annualità 2027;
- Euro 3.579.228,10 sul capitolo n. 104974 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - quota statale - contributi agli investimenti (D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, n. 233337)" di cui, in relazione ai tempi previsti di conclusione dei progetti che saranno approvati, Euro 1.216.250,00 nel 2025, Euro 1.400.000,00 nel 2026 e Euro 962.978,10 nel corrispondente capitolo di spesa con competenza all'annualità 2027;
- Euro 1.533.954,90 sul capitolo n. 104993 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - cofinanziamento regionale - contributi agli investimenti (Art. 5, c. 2, L.R. 15/12/2021, n. 34 - D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, n. 233337)" di cui, in relazione ai tempi previsti di conclusione dei progetti che saranno approvati, Euro 521.250,00 nel 2025, Euro 600.000,00 nel 2026 e Euro 412.704,90 nel corrispondente capitolo di spesa con competenza all'annualità 2027.

Per quanto concerne il bando di attuazione dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 2021/1139, trattandosi di bando cosiddetto "multi-azione / multintervento", la dotazione finanziaria complessiva di euro 8.000.000,00 è da ricondurre:

- per Euro 7.394.238,00 alla disponibilità dell'Azione 2 dell'Intervento 222202;

- per Euro 605.762,00 alla disponibilità dell'Azione 1 dell'Intervento 222103 che rappresentano, per l'attivazione di questa Azione ed Intervento, l'importo massimo delle obbligazioni previste nel Piano finanziario della Regione del Veneto approvato a seguito dell'Accordo Multiregionale sopra citato.

Per ogni Intervento e Azione il relativo bando fissa le modalità e i tempi per la presentazione delle istanze di sostegno, le risorse economiche disponibili, la documentazione da allegare alla domanda, nonché i criteri di selezione.

Le istanze di sostegno dovranno essere compilate e presentate esclusivamente via PEC all'indirizzo feamp@pec.regione.veneto.it entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione dei bandi sul BuRV.

Per accedere ai contributi i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con DGR n. 3758/2004 e con DGR n. 4098/2005.

Spettano alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione del Veneto, così come disposto dalla DGR n. 958 del 31 luglio 2023, l'esecuzione delle procedure istruttorie relative alla valutazione delle domande di contributo e l'approvazione, con proprio provvedimento, delle pertinenti graduatorie.

Ai fini della valutazione delle domande di contributo, si applicheranno sia i criteri di selezione e le linee guida di ammissibilità delle spese approvate dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PN FEAMPA che gli indirizzi procedurali generali di cui al "Manuale delle Procedure e dei Controlli" approvato con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 155 del 6 maggio 2024.

In ordine all'aspetto finanziario il contributo massimo di Euro 10.226.366,00 a favore dei beneficiari, trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli del bilancio:

- capitolo di bilancio n. 104976 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - quota comunitaria - contributi agli investimenti (D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, n. 233337)";
- capitolo di bilancio n. 104974 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - quota statale - contributi agli investimenti (D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, n. 233337)";
- capitolo di bilancio n. 104993 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - cofinanziamento regionale - contributi agli investimenti (Art. 5, c. 2, L.R. 15/12/2021, n. 34 - D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, n. 233337)".

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria provvederà con propri atti all'assunzione degli impegni di spesa e alle relative liquidazioni a valere sui pertinenti capitoli di bilancio, in relazione ai tempi previsti di conclusione dei progetti che saranno approvati.

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con proprio provvedimento, è autorizzato ad apportare eventuali modificazioni e/o integrazioni ai Bandi nonché al modello di domanda del contributo già approvato con DGR n. 621 del 4 giugno 2024, limitatamente ai soli aspetti applicativi non sostanziali, laddove si renda necessario.

I tre bandi hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione consultiva per la pesca professionale e l'acquacoltura di cui all'art. 27 bis della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, nel corso della seduta svoltasi il giorno 7 ottobre 2024.

La Giunta regionale con Deliberazione /CR n. 128 del 22 ottobre 2024 ha approvato i bandi e la seconda apertura termini per la presentazione delle domande di contributo in attuazione del Piano nazionale FEAMPA 2021-2027, dell'Obiettivo Specifico 1.1 "Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale", Azione 3 - Intervento 111302, dell'Obiettivo Specifico 1.2 "Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci", Azione 1 - Intervento 112103 e dell'Obiettivo Specifico 2.2 "Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti", Azioni 1 e 2 - Interventi 222103 e 222202 del Regolamento (UE) n. 1139 del 7 luglio 2021, incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 37, comma 2, della L.R. n. 1/1991.

La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 6 novembre 2024, ha espresso all'unanimità il parere n. 444 del 7 novembre 2024, favorevole al testo senza modifiche, acquisito a prot. reg. n. 0015275 del 7/11/2024.

Pertanto, con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Bandi di finanziamento come sopra descritti, nell'ambito del Piano Nazionale FEAMPA 2021-2027, riportati agli **Allegati A, B e C**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Reg. (UE) n. 2021/1060 relativo al regolamento generale sui fondi SIE;

VISTO il Reg. (UE) n. 2021/1139 che istituisce il Fondo europeo per gli Affari marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura;

VISTO l'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

VISTO il Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea in data 3 novembre 2022 con Decisione di Esecuzione n. C(2022) 8023;

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 del 19 aprile 2023, con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEAMPA tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO il D.M. MASAF n. 233337/2023 con il quale è stato approvato l'Accordo Multiregionale ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMPA nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

VISTA la DGR n. 958/2023 con la quale è stata approvata la Convezione tra la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in qualità di Autorità di Gestione del PN FEAMPA e la Regione del Veneto in qualità di O.I. dell'AdG PN FEAMPA;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 155 del 6 maggio 2024 "Approvazione del "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione del Veneto nell'ambito degli adempimenti procedurali della programmazione 2021-2027 cofinanziata dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) di cui al Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio";

VISTA la DGR n. 621 del 4 giugno 2024 con la quale sono stati approvati, tra gli altri, il modello di domanda del contributo da parte dei richiedenti nonché una specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente le peculiarità tecniche perviste per la realizzazione di impianti fotovoltaici e gli interventi accessori;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n.54/2012;

VISTA la L. n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla disciplina del procedimento amministrativo;

VISTO la DGR /CR n. 128 del 22 ottobre 2024;

VISTO il parere della Terza Commissione consiliare n. 444 del 7 novembre 2024, protocollo n. 0015275.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, nell'ambito del Piano Nazionale FEAMPA 2021-2027, i Bandi di finanziamento che fanno riferimento agli **Allegati A, B e C**, parti integranti del presente provvedimento, di seguito elencati:

- ◆ Bando di attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139 "Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale " di cui alla Priorità 1 "Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche", Obiettivo specifico 1.1 Azione 3 "Azione volta agli investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità

delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori" Intervento 111302, cod. operazioni 01 "Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica", 02 "Investimenti in sistemi di energia rinnovabile", 03 "Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo", 04 "Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore", 36 "Uso delle catture indesiderate", cod. 54 "Investimenti in dispositivi di sicurezza" e 55 "Investimenti nelle condizioni di lavoro", con una dotazione finanziaria pari ad Euro 1.500.000,00 (**Allegato A**)

- ◆ Bando di attuazione dell'art. 18 del Reg. (UE) 2021/1139 "Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario" di cui alla Priorità 1 "Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche" Obiettivo specifico 1.2 Azione 1 "Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici" Intervento 112103, cod. operazione 01 "Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica", con una dotazione finanziaria pari ad Euro 726.366,00 (**Allegato B**);

- ◆ Bando di attuazione dell'art. 28 del Reg. (UE) 2021/1139 "Trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura" di cui alla Priorità 2 "Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE" Obiettivo specifico 2.2 Azione 1 "Transizione energetica e mitigazione degli impatti ambientali degli impianti di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura" Intervento 222103 ed Azione 2 "Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura" Intervento 222202, cod. operazioni 01 "Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica", 02 "Investimenti in sistemi di energia rinnovabile", 41 "Riduzione e prevenzione dell'inquinamento/contaminazione", cod. 54 "Investimenti in dispositivi di sicurezza", 55 "Investimenti nelle condizioni di lavoro" e 66 "Altre operazioni (economico)", con una dotazione finanziaria pari ad Euro 8.000.000,00 (**Allegato C**);

3. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per i bandi di cui al punto 2, che dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione del Veneto, all'esecuzione delle procedure istruttorie relative alla valutazione delle domande di contributo e all'approvazione delle pertinenti graduatorie;
5. di determinare in Euro 10.226.366,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, in corrispondenza delle risorse finanziarie allocate nell' Intervento 111302 - Azione 3, Intervento 112103 Azione 1, Intervento 222103 Azione 1 ed Intervento 222202 Azione 2 del Piano Finanziario FEAMPA 2021-2027 della Regione del Veneto nonché a valere sui fondi stanziati nei seguenti capitoli del bilancio regionale:

- ◆ Euro 5.113.183,00 sul capitolo n. 104976 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - quota comunitaria - contributi agli investimenti (D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, n. 233337)" di cui, in relazione ai tempi previsti di conclusione dei progetti che saranno approvati, Euro 1.737.500,00 nel 2025, Euro 2.000.000,00 nel 2026 e Euro 1.375.683,00 nel 2027;
- ◆ Euro 3.579.228,10 sul capitolo n. 104974 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - quota statale - contributi agli investimenti (D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, n. 233337)" di cui, in relazione ai tempi previsti di conclusione dei progetti che saranno approvati, Euro 1.216.250,00 nel 2025, Euro 1.400.000,00 nel 2026 e Euro 962.978,10 nel 2027;
- ◆ Euro 1.533.954,90 sul capitolo n. 104993 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - cofinanziamento regionale - contributi agli investimenti (Art. 5, c. 2, L.R. 15/12/2021, n. 34 - D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, n. 233337)" di cui, in relazione ai tempi previsti di conclusione dei progetti che saranno approvati, Euro 521.250,00 nel 2025, Euro 600.000,00 nel 2026 e Euro 412.704,90 nel 2027;

6. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
7. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a provvedere con propri atti all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa a valere sui competenti capitoli del Bilancio di previsione pluriennale della Regione del Veneto, conformemente alle disposizioni di bilancio della Direzione Bilancio e Ragioneria;

8. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ad apportare, laddove si renda necessario, marginali modificazioni e/o integrazioni agli Allegati della presente deliberazione nonché al modello di domanda del contributo già approvato con DGR n. 621 del 4 giugno 2024, limitatamente ai soli aspetti applicativi non sostanziali;
9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 32



Cofinanziato dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027

Bando di attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 2021/1139

- Investimenti sui pescherecci per migliorare le condizioni di salute e sicurezza degli operatori, la qualità del prodotto e per la riduzione dei consumi energetici -

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Obiettivo specifico 1.1

Azione 3 - Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori

Intervento 111302 - Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti

1. Intervento

1.1 Quadro di riferimento dell'Intervento

Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 2021/1139 art. 14, comma 1, lett. a)
Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	1 - Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1 - Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale
Azione	3 - Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2 - Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti
Operazioni attivate - Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	1 - Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica 2 - Investimenti in sistemi di energia rinnovabile 3 - Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo 4 - Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore 36 - Uso delle catture indesiderate 54 - Investimenti in dispositivi di sicurezza 55 - Investimenti nelle condizioni di lavoro

1.2 Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027, l'Obiettivo Strategico 1.1 sostiene lo sviluppo economico, sociale ed ambientale delle attività di pesca, un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (*Farm to Fork*), la promozione della trasformazione economica innovativa, il miglioramento dei processi produttivi, la ristrutturazione della flotta peschereccia italiana. Si punterà alla transizione verde del settore,



ae87f864



mediante un approccio ecosistemico alla gestione delle attività coerentemente con le misure previste dalle raccomandazioni della CGPM per la conservazione e la gestione degli stocks e per l'attuazione di Agenda 2030.

La finalità dell'azione 3 *“Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori”* è quella di rendere le imprese della pesca più competitive e resilienti, su basi più sostenibili.

In particolare si evidenzia la vetustà della flotta marittima veneta visto che l'età media delle imbarcazioni è pari a circa 37 anni, con il 45% dei pescherecci iscritti nei Compartimenti Marittimi del Veneto che arriva a 40 o più anni. A tal fine l'azione mira in particolare a rendere più sicure le attività di pesca a bordo, a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori, a ridurre i consumi energetici e a sostenere interventi mirati a migliorare la qualità del prodotto.

1.3 Risorse disponibili per l'attivazione dell'intervento

Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 1.500.000,00= di cui:

- Euro 750.000,00 = (50%) quota FEAMPA;
- Euro 525.000,00 = (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 225.000,00 = (15%) quota Regione del Veneto.

1.4 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile

Per ciascuna iniziativa progettuale è fissato in Euro 100.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili iniziative progettuali con importi inferiori ad Euro 7.000,00=.

1.5 Tempi di realizzazione e completamento delle operazioni

Le operazioni ammesse a finanziamento devono essere materialmente completate entro **12 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione a contributo (salvo l'autorizzazione motivata di proroghe).

Le attività sono considerate materialmente completate con l'ultima fornitura (la data è desumibile dal documento di trasporto o altri documenti probatori) e l'effettiva utilizzazione degli investimenti.

L'iniziativa progettuale va completata interamente. Sarà comunque considerata completata qualora siano materialmente completate le operazioni riguardanti il limite minimo del 75% della spesa ammessa a finanziamento, fatta salva la funzionalità delle attività portate a termine.

I pagamenti riguardanti le operazioni ammesse devono essere effettuati entro **12 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione a contributo. I pagamenti effettuati oltre tale termine non saranno ammessi.

La liquidazione del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione del Veneto.

2. Area territoriale di attuazione

Le azioni previste all'interno di questo obiettivo specifico saranno dirette a tutti i territori costieri della regione del Veneto su cui insistono flotte pescherecce.

3. Attività ammissibili

Il sostegno di cui al presente bando ha come scopo la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca economicamente redditizi, competitivi ed attraenti; il sostegno del PN FEAMPA 2021-2027 sosterrà investimenti per:

- migliorare il ciclo di produzione e la qualità del prodotto sbarcato attraverso investimenti in attrezzature che garantiscono la continuità della catena del freddo, la salubrità dei prodotti e per fornire valore a catture indesiderate (non destinate al consumo umano), es: farina e olio di pesce, cibo per animali domestici ecc., senza creare un mercato redditizio di catture indesiderate;
- promuovere la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di salute e sicurezza e quelle di stoccaggio del prodotto specificatamente a obbligo di sbarco¹ per investimenti a bordo dei pescherecci diversi da quelli della PPC.

¹ Art. 15 del Reg. 1380/13 e artt. 49 bis e quater del Reg. (UE) 812/15



4. Operazioni attivate

Con il presente bando sono attivabili le seguenti operazioni di cui alla Tabella 7 del Reg. (UE) n. 2022/79:

01 - Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'ottimizzazione del consumo energetico, investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto ovvero a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. L'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139.

Le spese ammesse possono riguardare:

- a) investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci.
Sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- b) audit e regimi di efficienza energetica;
- c) studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca rientrante nella lettera a), le spese ammesse possono riguardare:

- investimenti per migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione:
 - investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
 - sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
- investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - catalizzatori;
 - eliche di manovra installate a poppa e/o a prua
- investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica e/o elettrica:
 - investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi;
 - investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.
- investimenti in attrezzi da pesca ed in altre attrezzature finalizzate ad incrementare l'efficientamento energetico:
 - sostituzione degli attrezzi da traino con altri attrezzi;
 - modifiche degli attrezzi da traino;
 - investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.

02 - Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'utilizzo di energie rinnovabili connessi alla transizione verso fonti di energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico) a bordo dei pescherecci. L'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139.

Potranno essere riconosciuti gli investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione quali:

- elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, pale eoliche, turbine o pannelli solari; econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
- investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
- generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale.



03 - Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo

Gli investimenti riguardano la possibilità di acquisto ed installazione di attrezzature connesse al miglioramento dei processi produttivi; in particolare sono ammessi l'acquisto e l'installazione, ovvero la realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di ghiaccio ed altri sistemi per una migliore conservazione, selezione e stoccaggio della produzione. Gli investimenti non potranno riguardare l'incremento della capacità di stoccaggio del peschereccio.

04 - Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo motori

L'operazione sostiene investimenti per migliorare la navigazione del peschereccio anche attraverso un controllo sull'efficienza del motore. A tal fine le spese ammissibili riguardano l'acquisto e l'installazione di sistemi per il controllo del consumo di carburante rispetto alla velocità del peschereccio.

36 - Utilizzo di catture indesiderate

L'operazione è finalizzata a sostenere investimenti per utilizzare le catture indesiderate provenienti dall'attività di pesca; a tal fine il FEAMPA sosterrà investimenti per infrastrutture e per attrezzature sia a bordo delle imbarcazioni che a terra per lo stoccaggio e la lavorazione del prodotto con l'obiettivo di poter fornire valore economico alle catture indesiderate; a tal fine occorre valutare attentamente le iniziative per non creare un mercato redditizio di catture indesiderate. L'uso di catture indesiderate dovrà essere limitato a scopi diversi dal consumo umano diretto come ad esempio: farina di pesce, olio di pesce, cibo per animali domestici, ecc.

54 - Investimenti in dispositivi di sicurezza

- Gli aiuti sono concessi solo per investimenti a bordo ovvero acquisto ed installazione di attrezzature che:
- vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall'Unione. Questo requisito può essere soddisfatto sia realizzando investimenti a bordo ovvero tramite l'acquisto e l'installazione di attrezzature non previste obbligatoriamente dalla normativa vigente per quella tipologia di imbarcazione ovvero per la navigazione a cui è abilitata, ovvero incrementando il numero minimo di attrezzature e strumentazione obbligatori previsti (in questa ultima casistica occorre che in sede di controllo in loco e nei 5 anni successivi alla chiusura dell'operazione il beneficiario mantenga il vincolo di stabilità delle attrezzature incrementate).
 - non aumentino la stazza lorda dell'imbarcazione ovvero ne aumenti la capacità di pesca del peschereccio;

A tal fine, gli investimenti finalizzati a migliorare la **sicurezza** a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono l'acquisto e l'installazione di:

1. zattere di salvataggio;
2. sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
3. localizzatori personali satellitari quali radio boe di localizzazione di sinistri, quali EIIRB, SART (search and rescue transponder), l'AIS, le radio boe, MIP 3 27Mhz / Radio boe Iridium (le radio boe non sono ammesse per le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema palangaro per tonno rosso, per pesce spada e per alalunghe), eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
4. dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
5. segnali di soccorso (sia sonori che visivi);
6. dispositivi lanciasagole;
7. sistemi di recupero dell'uomo in mare: sono ammessi a cofinanziamento sistemi meccanici M.O.B. (Man Overboard) e quelli elettronici di tipo ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) (nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada ovvero alalunghe l'acquisto dell'ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni);
8. apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifuoco, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
9. porte tagliafuoco;
10. valvole d'intercettazione del carburante;



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 5 di 32**

11. rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
12. pompe e allarmi di sentina;
13. apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite (es: radio VHF e telefoni satellitari) quali stazioni radio GMDSS (VHF, SSB, NATEX, METEOFAX), Telefoni satellitari Fleet Broadband IP (Immarsat B) e VHF anche di tipo portatile;
14. porte e boccaporti stagni;
15. protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgi rete;
16. corridoi e scale di accesso;
17. illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
18. sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
19. videocamere e schermi di sicurezza, comprese le termocamere Flir;
20. armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate alla **salute** a bordo dei pescherecci quali:

1. acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
2. acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
3. prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
4. dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
5. campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

55 - Investimenti nelle condizioni di lavoro

Gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

1. parapetti e ringhiere del ponte;
2. strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
3. elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
4. attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.);
5. vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
6. dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
7. abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
8. segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
9. analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
10. guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;
11. veicoli collettivi per il trasporto dalle aree di pesca dei molluschi ai luoghi di prima vendita;
12. strutture a terra per i pescatori dediti alla pesca a piedi destinate a migliorare le condizioni di lavoro, come spogliatoi bagni ed altri servizi igienici, in particolare quelle che incoraggiano e promuovono l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate al miglioramento delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci quali:

1. servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
2. impianti di cucina e cambuse;
3. depuratori per la produzione di acqua potabile;



4. attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
5. guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

5. Applicabilità degli aiuti di Stato

Il presente bando attua quanto previsto dall'art. 14 comma 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato, pur tuttavia alcune operazioni attivabili potrebbero ricadere nel regime degli Aiuti di Stato.

6. Soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno

- I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:
- Imprese della pesca marittima, escluse quelle della piccola pesca costiera (PPC);
 - Proprietari di imbarcazioni da pesca professionale marittima, esclusi quelli della piccola pesca costiera (PPC);
 - Armatori di imbarcazione da pesca professionale marittima, esclusi quelli della piccola pesca costiera (PPC).

7. Criteri di ammissibilità dell'intervento

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per l'intervento:

<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Imprese di pesca, in forma singola o associata, escluse quelle della piccola pesca costiera (PPC)
Proprietari di imbarcazioni da pesca, esclusi quelli della piccola pesca costiera (PPC)
Armatore di imbarcazioni da pesca, esclusi quelli della piccola pesca costiera (PPC)
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art. 136, par. 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art. 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139
Il richiedente è iscritto all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005
Le imprese di pesca marittima devono essere iscritte nel Registro delle imprese di pesca (RIP) presso la Capitaneria di Porto competente
Se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27
L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale e/o operativa nella Regione Veneto ²
Per investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca, il peschereccio deve essere dotato di documenti di bordo in corso di validità

² Si considera avere sede operativa in Veneto l'impresa proprietaria o armatrice di pescherecci registrati in uno dei Compartimenti marittimi del Veneto



Per investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca, il peschereccio deve aver svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza
L'operazione non comporta un aumento della stazza o della capacità di stoccaggio del pescato
Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate e pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria definitiva fatto salvo il requisito relativo alla tipologia di soggetto ammissibile di cui al capitolo 6, che deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda.

8. Domanda di sovvenzione

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno inviare le domande, complete di allegati, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Via Torino, 110 – 30172 MESTRE - VENEZIA – mediante invio PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

feamp@pec.regione.veneto.it

L'invio delle domande di sovvenzione dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione dei bandi sul BuRV.

Qualora il progetto sia inviato con più PEC, nell'oggetto dovrà comparire: "Domanda FEAMPA; denominazione titolare della domanda, invio n. ... di ...";

La modulistica afferente alle domande di sovvenzione (incluse le dichiarazioni sostitutive previste) è resa disponibile al seguente indirizzo web:

<https://feampa.regione.veneto.it/fase-domanda-di-sostegno>

Tutti i files, compresa la domanda, devono essere esclusivamente in formato PDF o p7m. NON sono accettati dal sistema altri formati (tipo: word, excel, .zip, .rar, ecc.). In caso di trasmissione di file in formato p7m il file firmato deve essere in formato PDF.

In caso di "ripudio" della PEC per invio con allegati in formato non consentito, deve essere rispedita TUTTA la documentazione contenuta nella PEC, con le modalità corrette.

Ai fini della trasmissione dell'istanza è consentita la delega ad un soggetto terzo. La delega, necessariamente in forma scritta, può riguardare la sola trasmissione dell'istanza a mezzo PEC e l'eventuale successivo invio di corrispondenza sempre a mezzo PEC, mentre la sottoscrizione della documentazione richiesta deve essere effettuata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il soggetto delegante e il delegato dovranno compilare rispettivamente le sezioni "Delega in caso di invio tramite intermediario" e "Attestazione a cura dell'intermediario" riportate nel modello di "Domanda di sovvenzione".

8.2 Documentazione per la presentazione della domanda

Le domande, fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) della L. n. 241/90, devono contenere la seguente documentazione³:

1. domanda su modello allegato al presente bando, comprendente l'attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità cui al capitolo 7 e l'assunzione degli impegni relativi agli obblighi di cui al capitolo 17, sottoscritta da parte del legale rappresentante;
2. relazione tecnica dettagliata delle operazioni attivate, compilata secondo lo schema scaricabile dal sito internet³. Nel caso specifico di investimenti a bordo nell'ambito dell'operazione 01 – "Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica", la relazione tecnica dovrà evidenziare

³ La modulistica citata, necessaria alla predisposizione della domanda, è scaricabile all'indirizzo:
<https://feampa.regione.veneto.it/fase-domanda-di-sostegno>



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 8 di 32**

dettagliatamente come gli stessi migliorino l'idrodinamica dello scafo, il sistema di propulsione o consentano una riduzione dell'energia termica e/o elettrica. Riguardo alla auto valutazione del punteggio per il criterio Q6, dovrà essere dichiarata la data di entrata in servizio del peschereccio;

3. nel caso di richiedente in forma societaria, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 attestante che le informazioni registrate presso il Registro delle Imprese della competente CCIAA sono corrette e aggiornate, corrispondenti alla condizione giuridica della società al momento di sottoscrizione della domanda, per quanto riguarda l'atto costitutivo, lo statuto, i soci, gli amministratori, i revisori;
4. dichiarazione riguardante la qualifica di micro o PMI, su modelli predisposti dall'Amministrazione regionale³;
5. dichiarazione riguardante il conto corrente dedicato all'iniziativa, sul quale devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata³;
6. in caso di investimento a bordo di un peschereccio di pesca marittima, copia della licenza di navigazione, del titolo abilitativo alla pesca (licenza di pesca o attestazione provvisoria) e delle annotazioni di sicurezza;
7. in caso di investimenti strutturali:
 - visura catastale aggiornata degli immobili interessati dall'intervento;
 - titolo di possesso degli immobili, qualora diverso dalla proprietà (contratto di affitto/comodato, convenzione di concessione d'uso), da cui si evinca la disponibilità dei medesimi per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda e autorizzazione del proprietario ad eseguire l'intervento. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
 - relazione tecnica redatta dal professionista con documentazione fotografica ex-ante;
 - elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post). Planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
 - computo metrico estimativo delle opere con specificazione della fonte utilizzata per la quantificazione (Prezzario o Costi unitari adottati dall'AdG. Laddove la voce di spesa sia prevista dai costi unitari, non potrà essere utilizzato il prezzario). In caso di voci non riportate nel prezzario e non incluse tra i costi unitari approvati dall'AdG, sono ammissibili i c.d. "nuovi prezzi", per i quali vanno rispettate le specificazioni di cui al cap. 7.7 delle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese";
 - titolo autorizzativo edilizio (qualora necessario e già in possesso del richiedente);
 - dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie non già allegati alla domanda (tra cui in particolare i titoli autorizzativi edilizi), ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. Nel caso di titoli autorizzativi edilizi diversi dal permesso di costruire, la dichiarazione del tecnico dovrà anche riportare i relativi termini di conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività. I permessi e le autorizzazioni necessarie dovranno comunque essere presentati entro i termini stabiliti nell'atto di concessione del contributo
8. dichiarazione di congruità del costo³ per la fornitura di beni e servizi, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegati almeno tre preventivi per ciascuna fornitura (corredati da e-mail o PEC di richiesta, e-mail o PEC di risposta, ed eventualmente contratto o lettera di incarico). Al fine di essere accettati, i preventivi devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a. essere stati rilasciati antecedentemente alla data di presentazione della domanda e, in caso di scadenza espressa, essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Sono da considerare ancora in corso di validità anche i preventivi rilasciati prima della presentazione della domanda e la cui validità si colloca successivamente alla data di apertura del bando;
 - b. essere confrontabili. Al fine di assicurare la confrontabilità, le richieste di preventivo dovranno essere formulate tutte secondo il medesimo schema indicante le caratteristiche della prestazione richiesta, analogamente le offerte dovranno riguardare prestazioni coerenti con le specifiche indicate nella richiesta;
 - c. prodotti da soggetti che non sono imputabili a un unico centro decisionale, ossia rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi;
 - d. l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, tra il beneficiario e il rappresentante legale/socio di



maggioranza della ditta offerente, nonché l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il beneficiario e la ditta offerente;

- e. le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.);

Per le spese non ancora sostenute è ammessa la presentazione di un unico preventivo solamente in caso di esclusività del fornitore (es. in presenza di un brevetto o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiama una sola ditta può fornire), attestata dal richiedente o suo legale rappresentante e comprovata da idonea documentazione;

9. la documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata anche per l'eventuale affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente all'istanza;
10. in caso di spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (e comunque per iniziative non ancora completate), fatto salvo quanto previsto al precedente punto 10:
- a. copia delle fatture riportanti l'esatta indicazione dei beni;
- b. relazione di congruità del costo redatta dal tecnico incaricato, qualora non fossero stati acquisiti almeno tre preventivi prima dell'ordine;
11. qualora il richiedente si attribuisca un punteggio per il criterio SR13, copia della documentazione comprovante la partecipazione a un progetto riguardante l'attività di recupero di rifiuti in mare;
12. qualora il richiedente o suo legale rappresentante non firmi digitalmente i documenti di sua competenza, occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000;
13. qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

Ulteriore documentazione potrà essere presentata dal richiedente ovvero richiesta a titolo integrativo, in quanto necessaria per la valutazione istruttoria in relazione alla natura delle specifiche attività previste dall'iniziativa progettuale.

8.3 Ricevibilità della domanda

Non è ricevibile la domanda di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati nel presente bando, o ad amministrazioni diverse dalla Regione del Veneto;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. priva del documento "Domanda di sovvenzione" (Allegato al bando), o della sottoscrizione o del documento di identità del firmatario (in quest'ultimo caso, salvo il caso di sottoscrizione digitale).

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento.

9. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 1° gennaio 2021 e afferenti ad iniziative non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art. 63 del Reg.(UE) 2021/1060 e dell'art. 61, par. 5 Regolamento (UE) 2021/1139, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Al fine di garantire il rispetto dell'art. 63, par. 6 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono comunque ammesse iniziative che comprendono oltre il 90% di spese già sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda di sovvenzione, rispetto alle spese complessive al netto delle spese generali.

Le indicazioni generali in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Prot. n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027 e nelle disposizioni nazionali in materia.



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 10 di 32**

Nell'ambito delle operazioni di cui al capitolo 4 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese per lavori;
- b) Spese per beni e servizi;
- c) Locazione finanziaria;
- d) Spese generali.

In particolare, vanno osservate le seguenti indicazioni riguardanti alcune categorie di spese:

Lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezzario approvato dal soggetto attuatore, vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico estimativo, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario regionale, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario del soggetto attuatore vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta dal tecnico progettista ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato. Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario regionale il ricorso al valore contenuto in un prezzario vigente adottato da un altro soggetto pubblico equivale alla analisi dei prezzi da parte del tecnico progettista.

Beni e servizi

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni. I beni immateriali ed i servizi devono essere strettamente correlati all'acquisizione e alla messa in funzione delle macchine e attrezzature.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, descritti dal richiedente e/o evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Segue una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:

- per le operazioni di codice 54 e 55 le spese ammesse sono quelle previste nella descrizione di tali operazioni e riportate nel capitolo 4.3;
- acquisto ed installazione di attrezzature connesse al miglioramento dei processi produttivi, quali l'acquisto e l'installazione, ovvero la realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di ghiaccio ed altri sistemi per una migliore conservazione, selezione (es. vibrovagli) e stoccaggio della produzione, macchine per il trattamento del pescato, ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza e senza aumento della capacità di stoccaggio del pescato);
- investimenti per infrastrutture e per attrezzature sia a bordo delle imbarcazioni che a terra connessi al miglior uso possibile delle catture indesiderate e per valorizzare al meglio la parte sotto sfruttata del pesce catturato;
- investimenti per migliorare la navigazione del peschereccio quali l'acquisto e installazione di: pilota automatico, sistemi per il controllo del consumo di carburante rispetto alla velocità del peschereccio;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci (sia per le attrezzature che a bordo). Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- acquisto di macchinari e attrezzature;
- acquisto di macchine di lavaggio e di contenitori riutilizzabili per lo stoccaggio del pescato;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 11 di 32**

- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative e contabili dell'impresa).

I costi relativi alla strumentazione e attrezzature sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per gli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Locazione finanziaria

La spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo alle seguenti condizioni:

- il beneficiario sia l'utilizzatore;
- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al paragrafo precedente è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

Spese generali

Si tratta di spese collegate all'iniziativa progettuale finanziata necessarie per la sua preparazione o esecuzione; trattasi di spese ente ed ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili. Queste spese non vanno quantificate in maniera forfettaria ma bensì sulla base della dimostrazione della congruità del costo, analogamente alle altre spese per l'acquisizione di servizi.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- le spese per progetti, indagini e studi di fattibilità (ad es. verifiche strutturali e valutazione consumi energetici), consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- costi per le forme di comunicazione obbligatorie ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Si precisa che, per quanto riguarda le spese già sostenute prima della presentazione della domanda di sovvenzione, dovrà essere prodotta in sede di domanda di pagamento la seguente documentazione, idonea a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante:

Il documento giustificativo di spesa/fattura n. _____ del _____ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021/2027 – CUP _____;

Il documento giustificativo di spesa/fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni oppure viene presentata a valere su altre agevolazioni (descrizione delle agevolazioni) per Euro _____



- quietanza di pagamento nella forma di dichiarazione liberatoria da parte del fornitore riportante il codice CUP del progetto a cui si riferiscono le fatture.

10. Spese non ammissibili

Oltre alle disposizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese relative ad operazioni escluse dall’ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg. (UE) n. 2021/1139, in particolare quelle indicate nell’art.13.

Non sono ammissibili i seguenti altri costi:

- a) l’IVA;
- b) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- c) i deprezzamenti e le passività;
- d) gli interessi di mora;
- e) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell’articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- g) le spese di gestione, di manutenzione ordinaria e per materiali di consumo;
- h) adeguamenti a obblighi di legge: le attività previste dall’iniziativa progettuale devono essere aggiuntive e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- i) macchine sprovviste di marchio/dichiarazione di conformità CE;
- j) spese per beni, servizi e lavori in caso sussistano vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, ovvero condizioni di collegamento e/o controllo ai sensi dell’art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il richiedente e la ditta fornitrice di beni o servizi o esecutrice dei lavori;
- k) attrezzature da pesca e altre attrezzature in grado di aumentare la capacità di pesca del peschereccio, quali gru, verricelli, ecoscandaglio e sonar;
- l) acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici, quali automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero e spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati su veicoli specificamente adibiti al trasporto, fatto salvo l’acquisto di veicoli collettivi per il trasporto dalle aree di pesca dei molluschi ai luoghi di prima vendita;
- m) acquisto di imbarcazioni;
- n) acquisto di motori entro bordo e fuoribordo;
- o) acquisto di terreni ed edifici;
- p) affitti (terreni ed edifici).

11. Intensità dell’aiuto pubblico

Le aliquote massime dell’intervento pubblico sono riportati nell’Allegato III “ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE” del Reg. (UE) n. 2021/1139.

- 1. l’aliquota del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio;
- 2. così come previsto dall’art. 41, par. 2, del Reg. (UE) 2021/1139, possono inoltre essere applicate le aliquote massime specifiche di intensità di aiuto riportate nella seguente tabella, ove ne ricorrano i presupposti:

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
3	Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, a eccezione delle operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell’articolo 19	75
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i) interesse collettivo; (ii) beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi e pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100



Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui per l’intera iniziativa progettuale ricorrano più condizioni di cui alle righe 3, 14, 18 e 19 dell’Allegato III del Reg. (UE) 2021/1139, si applica l’aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all’art. 41, par. 3, dello stesso Reg. (UE) 2021/1139.

Per uno stesso richiedente non è possibile la selezione di un’iniziativa che comprenda operazioni con diversi tassi di intensità di aiuto. In questo caso l’interessato potrà presentare due domande distinte; la somma delle spese richieste con le due istanze dovrà comunque rispettare i limiti minimo e massimo di cui al capitolo 1.4. Qualora la somma delle due istanze superasse il limite massimo, verrà decurtata la spesa ammissibile (e il relativo contributo) dell’istanza con il maggior costo.

Gli aiuti di cui al presente bando possono essere cumulati con altri aiuti pubblici in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente entro il limite per cui tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto sopra riportate⁴.

12. Criteri di selezione

I criteri per la selezione dell’intervento sono riportati nella tabella che segue:

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0≤C≤1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T1=NO C=0 T1=SI C=1	0,5	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,9 R1=Media C=0,8	33	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	NON APPLICABILE		

⁴ Come previsto dall’articolo 8 del Reg. (UE) 2022/2473



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 14 di 32**

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * P_s$
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	NON APPLICABILE		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 0<R4≤3 C=0,5 R4>3 C=1	0,5	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	NON APPLICABILE		
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	0,5	
SR7	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5	NON APPLICABILE		
SR8	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5	NON APPLICABILE		
SR9	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9, 10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico	NON APPLICABILE		
SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA 17 e 18 da effettuare nel periodo 1° febbraio al 30 aprile	R10=SI C=1 R10=NO C=0	0,5	
SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	R11=SI C=1 R11=NO C=0	0,5	
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii per le GSA 17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	R12=SI C=1 R12=NO C=0	0,5	
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R13)	R13=SI C=1 R13=NO C=0	0,5	



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 15 di 32

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*P_s$
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,8 Q1=bassa C=0,6	18	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	$C = \text{Costo investimento innovazione} / \text{Costo totale dell'intervento}$	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	$0\% < PD \leq 0,5 * PT$ $C = PD / (0,5 * PT)$ $PD > 0,5 * PT \quad C = 1$	0,5	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	$0\% < PG \leq 0,5 * PT$ $C = PG / (0,5 * PT)$ $PG > 0,5 * PT \quad C = 1$	0,5	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	NON APPLICABILE		
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6 (età) < 5 C=0 $5 \leq Q6 \text{ (età)} < 15 \quad C = 0,6$ $15 \leq Q6 \text{ (età)} < 30 \quad C = 0,8$ $Q6 \text{ (età)} \geq 30 \quad C = 1$	3,5	
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca	$C = \text{Costo investimento stoccaggio e trattamento rifiuti} / \text{Costo totale dell'investimento}$	0,5	
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	0,5	
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q6)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	0,5	
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	0,5	



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 16 di 32

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C \cdot P_s$
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=2 C=0,7 O1>2 C=1	1	
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio sia a bordo, che a terra ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco ⁵ (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	5	
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo che a terra (O3)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	3	
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O4)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O5)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO6	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sale per la vendita all'asta (O6)	NON APPLICABILE		
SO7	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati alla costruzione e/o ammodernamento di piccoli ripari di pesca (O7)	NON APPLICABILE		
SO8	L'iniziativa prevede investimenti nei porti per migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci (O9)	O9=NO C=0 O9=SI C=1	0,5	
SO10	Numero di posti barca creati ovvero adeguati (O10)	NON APPLICABILE		
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet (O11)	O11=NO C=0 O11=SI C=1	0,5	
SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	3,5	
TOTALE			100	

⁵ Di cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt. 49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.

ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 17 di 32**

Si evidenzia che uno stesso costo può essere attribuito ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di sovvenzione. Nella definizione del valore del coefficiente C dato dal rapporto tra il costo dell'investimento tematico e il costo totale dell'investimento, quest'ultimo si intende comprensivo delle spese generali.

Il calcolo del punteggio per ogni criterio di selezione P_i è dato da:

$$P_i = C_i \times P_{Si}$$

ove:

- i rappresenta l'*i-esimo* criterio di selezione
- C_i è un coefficiente adimensionale compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C_i) verrà comunque approssimato alla seconda cifra decimale qualora derivante da un calcolo matematico
- P_{Si} è il peso dato all'*i-esimo* criterio di selezione. La somma di tutti i pesi dei criteri utilizzati è pari a 100.

Il punteggio complessivo P dato ad un'operazione o gruppo di operazioni sarà dato da:

$$P = \sum_i P_i$$

- $i = 1, \dots, N$
- N = numero di criteri di selezione presenti nella tabella dei criteri sopra riportata

Il punteggio P è compreso tra 0 e 100 ed il valore risultante dal calcolo dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più iniziative, si applica il criterio dell'età del beneficiario/rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda, dando preferenza ai più giovani.

La mancata realizzazione di attività in relazione alle quali sono stati attribuiti punteggi comporta in fase di valutazione della domanda di SALDO la revisione del punteggio complessivamente attribuito in fase di ammissibilità. Qualora agli esiti della revisione l'iniziativa progettuale dovesse raggiungere un punteggio inferiore a 40 punti o si venisse a trovare in una posizione in graduatoria tale da essere ammissibile ma non finanziabile, si procederà alla revoca del contributo.



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 18 di 32

13. Nota metodologica ai criteri di selezione

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui capitolo 11

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Per soggetto richiedente di sesso femminile si intende esclusivamente il caso del legale rappresentante sottoscrittore della domanda di sovvenzione. Per le società, la maggioranza delle quote detenute da persone di sesso femminile si riferisce all'organo decisionale come stabilito dall'atto costitutivo/statuto e da codice civile. La maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente <u>deve essere calcolata in termini di ULA</u> ; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Per quanto riguarda il rappresentante legale, il requisito di età viene valutato esclusivamente con riferimento al soggetto firmatario della domanda. Per quanto riguarda il calcolo dell'età media dei componenti degli organi decisionali delle società, ci si riferisce all'organo decisionale come stabilito dall'atto costitutivo/statuto e da codice civile. La minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, <u>deve essere calcolata in termini di ULA</u> ; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro si riferisce esclusivamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente e deve essere sempre calcolato in termini di ULA.
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti/comprendente Aree Marine Protette, ovvero zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA 17 e 18 da effettuare nel periodo 1° febbraio al 30 aprile	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo di arresto temporaneo di almeno 15 gg nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dalla Regione, altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo aggiuntivo di almeno 5 giorni/mese di sospensione dell'attività nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dalla Regione, altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii per le GSA 17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo aggiuntivo di almeno 15 giorni di sospensione dell'attività nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dalla Regione, da effettuare prima ovvero dopo quello obbligatorio previsto dal DM n.217685 del 13.5.2022, altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n. 60. Il soggetto richiedente dovrà allegare la documentazione attestante il progetto a cui ha partecipato o sta partecipando
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Il livello di coerenza è valutato in: - alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della pesca. In particolare, si avrà una coerenza alta quando dalla relazione tecnica dettagliata si evincerà che l'iniziativa progettuale determinerà un miglioramento delle condizioni di sicurezza a bordo e/o un miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo e/o un risultato favorevole in termini di decarbonizzazione; - medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore. In particolare, si avrà una coerenza media quando dalla relazione tecnica si evincerà che l'iniziativa, determinerà un miglioramento della qualità del prodotto ma non determina le condizioni di cui sopra; - basso negli altri casi non rientranti nei punti precedenti.



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 20 di 32

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa. La mera e progressiva evoluzione tecnica nel tempo che caratterizza ogni tipologia di macchinario non possiede il carattere di innovatività richiesto, che necessita invece di un salto tecnologico, almeno a livello locale. Una singola spesa può essere attribuita ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di sovvenzione. Il costo totale dell'investimento si intende comprensivo delle spese generali.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA. Il numero di nuovi posti di lavoro (PT) dovrà riguardare la differenza tra i nuovi rapporti di lavoro instauratisi dalla data di avvio dell'iniziativa progettuale, anche se pregressa alla data della domanda di sovvenzione, alla data di materiale completamento dell'iniziativa progettuale. Analogamente il numero di nuovi posti assegnati a donne (PD) riguarderà la differenza tra i nuovi rapporti di lavoro assegnati a donne nel periodo sopra indicato e i rapporti cessati di lavoratrici donne nel medesimo periodo.
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	Ai fini del presente criterio si considerano giovani lavoratori quelli con età fino a 40 anni al momento dell'assunzione. I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione dalla data di avvio dell'iniziativa progettuale anche se pregressa alla data della domanda di sovvenzione alla data di materiale completamento dell'iniziativa progettuale.
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Il criterio mira a favorire operazioni relative ad imbarcazioni più obsolete; a tal fine il coefficiente C assume valore pari a 0 per un numero minimo di anni di entrata in servizio dell'imbarcazione oggetto dell'intervento e valore pari ad 1 nel caso di imbarcazioni con un numero massimo di anni di attività. Nel caso in cui l'iniziativa prevede il coinvolgimento di più imbarcazioni si calcola la media dell'età di entrata in servizio.



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 21 di 32**

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca	Il calcolo del coefficiente è valutato come rapporto tra il costo degli investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante le operazioni di pesca sia a bordo che nei siti di sbarco, sul costo totale degli investimenti previsti Una singola spesa può essere attribuita ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di sovvenzione. Il costo totale dell'investimento si intende comprensivo delle spese generali.
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI). Nel caso di investimenti a bordo si considererà la localizzazione dell'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	Il presente bando attiva le Operazioni 1, 2, 3, 4, 36, 54 e 55 di cui alla Tab. 7 dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 2022/79. Per ottenere il punteggio relativo a questo criterio, l'iniziativa progettuale deve attivare almeno due delle suddette operazioni, secondo la distribuzione a gradini riportata nella tabella di cui al capitolo 12
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per lo stoccaggio a bordo, ovvero della commercializzazione, della produzione soggetta ad obbligo di sbarco, cui all'art. 15, Reg.1380/2013 e agli artt. 49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015; altrimenti il valore del coefficiente assume valore pari a 0



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo che a terra	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra sul totale dell'investimento del progetto. Una singola spesa può essere attribuita ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di sovvenzione. Il costo totale dell'investimento si intende comprensivo delle spese generali.
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo, sul totale dell'investimento del progetto. Una singola spesa può essere attribuita ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di sovvenzione. Il costo totale dell'investimento si intende comprensivo delle spese generali.
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro a bordo, sul totale dell'investimento del progetto Una singola spesa può essere attribuita ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di sovvenzione. Il costo totale dell'investimento si intende comprensivo delle spese generali.
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad 1 del coefficiente C, nel caso l'iniziativa preveda investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad 1 del coefficiente C, nel caso l'iniziativa preveda l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet, altrimenti il coefficiente assume valore 0.



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e/o la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca, sul totale dell'investimento del progetto Una singola spesa può essere attribuita ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di sovvenzione. Il costo totale dell'investimento si intende comprensivo delle spese generali.

14. Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 1.1 sono i seguenti:

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
03, 07, 36	CR 04	Imprese con un fatturato elevato	Numero di entità ⁶
04, 54, 55	CR 08	Persone beneficiarie	Numero di persone
Indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys			
05	CR 06	Posti di lavoro creati	Numero di persone
02	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute ed il benessere degli animali	Numero di azioni
01	CR 18	Consumo di energia che comporta riduzione delle emissioni di CO2	kWh/tonnellate ⁷
47, 48	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni

In fase di presentazione dell'istanza il richiedente dovrà dichiarare il valore previsionale degli indicatori sopra riportati, anche qualora uno di essi assuma valore 0 o risultati non pertinente (np). Non potranno essere ammesse iniziative per le quali tutti gli indicatori assumono valore previsionale pari a 0 o risultino non pertinenti.

In sede di domanda di pagamento finale (saldo) dovrà obbligatoriamente essere valorizzato il valore raggiunto.

15. Coefficiente climatico e ambientale

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	111302	40	40

⁶ Il valore dell'indicatore va valorizzato a 1 qualora l'impresa richiedente preveda, al completamento dell'iniziativa progettuale, un incremento del fatturato annuo pari ad almeno il 2% rispetto a quello realizzato nell'anno precedente

⁷ Il valore dell'indicatore si riferisce al rapporto tra consumo energetico in kWh e tonnellate di prodotto. Nella relazione tecnica dettagliata andranno indicati sia il valore precedente alla realizzazione dell'iniziativa progettuale, desumibile dai dati storici, sia il valore previsto in esito alla realizzazione



16. Vincoli di inalienabilità e di destinazione

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato Regolamento.

17. Obblighi specifici dell'intervento

I beneficiari, al fine dell'ottenimento e del mantenimento del sostegno pubblico di cui al presente bando, sono tenuti a:

- rispettare la normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono: assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, all'iniziativa; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata (pagamenti e incassi). Fanno eccezione i pagamenti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Il conto corrente dedicato può essere modificato previa motivata comunicazione alla Regione, da presentare prima dell'effettuazione del pagamento;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in relazione alla realizzazione dell'iniziativa oggetto di sostegno;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- contabilizzare gli investimenti, materiali e immateriali, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista, inclusa la dichiarazione dei valori raggiunti degli indicatori di risultato;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- rispettare le disposizioni di cui alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese e al Manuale delle procedure e dei controlli dell'O.I. Regione del Veneto.

18. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Sulle dichiarazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda e nelle successive fasi propedeutiche al pagamento della sovvenzione saranno effettuati controlli secondo le linee guida comunitarie e nazionali e le linee di indirizzo di cui alla DGR n. 1266 del 03/09/2019.



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 25 di 32**

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione adotterà l'atto di decadenza.

19. Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, incluse le eventuali proroghe e varianti, si fa riferimento al PN FEAMPA, al "Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 155 del 06/05/2024 e ss.mm.ii., alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP, dott. Giuseppe Cherubini. L'ufficio responsabile è l'U.O. Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP, con sede in Venezia Mestre, via Torino 110.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse e di quelle non ammesse tiene luogo di comunicazione ai richiedenti del punteggio attribuito o dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria viene adottata la graduatoria definitiva.

20. Normativa e documenti di riferimento

1. TFUE – versione consolidata del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea (2016/C 202/01) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
2. Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
3. Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
4. Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
5. Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
6. Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
7. - EUSAIR - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region - Brussels 17.6.2014 SWD(2014) 190 final - {COM(2014) 357 final} {SWD(2014) 191 final}
8. Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
9. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 26 di 32**

10. Regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione, del 29 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;
11. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione, del 13 gennaio 2022, che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci;
12. Accordo di Partenariato 2021-2027 - CCI 2021 IT16FFPA001, conforme all'art.10, paragrafo 6 del Reg. (UE) 1060/2021, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
13. Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022, è stato approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia che include, tra l'altro, la Priorità 3 "Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura";
14. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione;
15. Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
16. Regolamento (CE) n. 1005/2008 del consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.;
17. Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1);
18. Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
19. Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
20. Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;
21. Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
22. Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo);
23. Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE)



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 27 di 32**

- 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
24. Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
25. Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422], Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0036 – 0041;
26. Legge n. 241/90, del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
27. D.P.R. n. 445/00, del 28 dicembre 2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (GU n. 42 del 20-02-2001 - Suppl. Ordinario n. 30);
28. D. Lgs n. 159/11, del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28/09/2011 0 Suppl. Ordinario n. 214);
29. D. Lgs. n.33/13, del 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
30. D. Lgs n. 196/03, del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 – Suppl. Ordinario n. 123);
31. D.P.R. n. 313/02, del 14 novembre 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, (di casellario giudiziale europeo,) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (GU n.36 del 13-02-2003 - Suppl. Ordinario n. 22);
32. D. Lgs n. 36/2023, del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (23G00044) (GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);
33. D.M. attività produttive, del 18 aprile 2005, Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);
34. D. Lgs n. 152/06, 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96);
35. Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7);
36. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7);
37. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
38. D. Lgs n. 154/04, del 26 maggio 2004, Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 (GU n.146 del 24-06-2004);
39. D. Lgs n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012), (GU n.26 del 01-02-2012);
40. D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
41. D.M. 16741, del 26 luglio 2017, Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
42. Legge n. 154/16, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 28 di 32**

43. D. Lgs n. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza - Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
44. Legge n. 250, 13 marzo 1958, Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (GU n.83 del 05-04-1958);
45. Legge n. 413, 26 luglio 1984, Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. (GU n.212 del 02-08-1984 - Suppl. Ordinario);
46. Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;
47. Legge n. 183, del 10 dicembre 2014, Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n. 290 del 15-12-2014);
48. D.P.R. n. 357/97, dell'8 settembre 1997, Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU n.248 del 23-10-1997 - Suppl. Ordinario n. 219);
49. D.P.R. n. 120/03, del 12 marzo 2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
50. D. Lgs. n. 190, del 13 ottobre 2010, Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (10G0212) (GU n. 270 del 18-11-2010);
51. Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25);
52. Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
53. Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
54. D. Lgs n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012) (GU n.26 del 01-02-2012);
55. D.M. n°16741/17, del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
56. D.M. 26 gennaio 2012, Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
57. Legge n. 154, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);
58. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1);
59. 2003/361/CE raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/361/CE);
60. COM(2007)574 definitivo, Bruxelles, 10.10.2007 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Una politica marittima integrata per l'Unione Europea;
61. COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11.12.2019 - Comunicazione della Commissione europea, dell'11 dicembre 2019, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Green Deal europeo;
62. COM(2020) 380 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, Riportare la natura nella nostra vita;



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 29 di 32**

63. COM(2020) 381 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente;
64. Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata nel 2010 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM): <https://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita>
65. Allegato alla Decisione della Commissione europea C(2019) 3452 final del 14/05/2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

21. Definizioni

- “Armatore di un’imbarcazione da pesca” – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l’equipaggio.
- “Attività” è la componente analitica della iniziativa (proposta) progettuale caratterizzata da unitarietà tecnico funzionale ad esempio: acquisto di singoli macchinari/attrezzature, complesso di lavori pertinenti al medesimo fabbricato e alla medesima finalità, singolo corso di formazione, singoli wp “work package” di un progetto di ricerca
- “Impresa di pesca” - un’impresa che esegue l’attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- “Iniziativa progettuale” afferisce al complesso di tutte le attività pertinenti alla domanda di sovvenzione
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- Lunghezza fuori tutto di un’imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull’attestazione provvisoria.
- “Pesca nelle acque interne”: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi.
- “Pescatore” - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- “Proprietario” - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L’Italia ricade nell’Iniziativa WESTMED.
- “Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Operazione” - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 30 di 32**

- “Soggetto attuatore dell'intervento” - L'Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II).

22. Acronimi e sigle utilizzate

Sono di seguito riportati i principali acronimi e le sigle in uso nella Programmazione FEAMPA e nella relativa normativa di riferimento:

Acronimi e sigle utilizzate	
AA.PP.	Accordi di Paternariato
AdG	Autorità di Gestione
AC	Autorità Contabile
AdA	Autorità di Audit
AdP	Accordo di Partenariato
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
ATI	Associazione Temporanea di Imprese
ATS	Associazione Temporanea di Scopo
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC	Codice Civile
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
CIG	Codice Identificativo Gara
C.I.L.	Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A.	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CLLD	Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
c.p.c.	codice di procedura civile
CUP	Codice Unico di Progetto
DA	Disposizioni Attuative
DDG	Decreto del Direttore Generale
DDR	Decreto del Direttore Regionale
DGR	Decreto Giunta Regionale
D.I.A.	Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.	Decreto Legge
D. Lgs.	Decreto Legislativo
DP	Disposizioni Procedurali
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
EMAS	Eco Management and Audit Scheme
EN	Standard Europeo
ERS	Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FdR	Fondo di Rotazione
FEAMPA	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FESR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
GAL	Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca
GDO	Grande Distribuzione Organizzata
CGPM	Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 31 di 32**

Acronimi e sigle utilizzate	
GES	Good Environmental Status
GSA	Geographical SubArea
GT	Gross Tonnage
GURI	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
HFC	Idrofluorocarburi
IAS	Invasive alien species
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IMS	Irregularities Management System
INN	Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA	Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
ISO	International Organization for Standardization
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
IVA	Imposta Valore Aggiunto
L.	Legge
LCA	Life Cycle Assessment
MASAF	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
MASE	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
MIP	Monitoraggio Investimenti Pubblici
MO	Macro Obiettivo
MOP	Manuale Opere Pubbliche
MSFD	Marine Strategy Framework Directive
NCDA	Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS	Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM	Organizzazione Comune dei Mercati
O.I.	Organismo Intermedio
OP	Organizzazioni di Produttori
OS	Obiettivo Specifico
OT	Obiettivi Tematici
PA	Pubblica Amministrazione
PEMAC	Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
PCP	Politica Comune della Pesca
PdGL	Piani di Gestione Locale
PdV	Piano di Valutazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PES	Payments for Ecosystem Services
PGN	Piani di Gestione Nazionali
PMI	Politica Marittima Integrata
PMI	Piccole e medie imprese
PN	Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PPC	Piccola pesca costiera
PPP	Partenariati Pubblico-Privati
PR	Programma Regionale
PRA	Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA	Piano Strategico Acquacoltura
PSL	Piano di Sviluppo Locale
RAC	Referente Autorità Contabile
RAdG	Referente Autorità di Gestione
RdA	Responsabile di Azione
RdI	Responsabile di Intervento



ALLEGATO A DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 32 di 32**

Acronimi e sigle utilizzate	
RFMOs	Regional Fisheries Maritime Organisations
RMS	Rendimento Massimo Sostenibile
RUP	Responsabile Unico di Procedimento
S.A.L.	Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
SCIA	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SFC	System for Fund management in the European Community
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC	Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo
SIGEPa	Sistema Italiano di Gestione della Pesca e dell'Acquacoltura
SMI	Sorveglianza Marittima Integrata
SNAI	Strategia Nazionale per le Aree Interne
SNB	Strategia Nazionale per la Biodiversità
SSL	Strategia di Sviluppo Locale
STECF	Scientific, Technical, Economic Committee for Fisheries
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU	Testo Unico
TUSL	Testo Unico Sicurezza Lavoro
UNI	Ente Italiano di Normazione
UE	Unione Europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
VINCA	Valutazione di incidenza ambientale
VMS	Vessels Management System
ULA	Unità Lavorative Annue
UNI	Norme nazionali italiane elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione
U.O.	Unità organizzativa
WFD	Water Framework Directive
ZMP	Zone Marine Protette
ZPS	Zone di Protezione Speciale
ZSC	Zone Speciali di Conservazione
ZVN	Zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 24



Cofinanziato dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027

Bando di attuazione dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 2021/1139

- Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario delle imbarcazioni da pesca -

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Obiettivo specifico 1.2

Azione 1 - Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici

Intervento 112103 - Contribuire alla neutralità climatica

1. Intervento

1.1 Quadro di riferimento dell'Intervento

Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 2021/1139 art. 18
Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	1 - Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.2 - Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO ₂ attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci
Azione	1 - Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	3 - Contribuire alla neutralità climatica
Operazioni attivate - Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codice operazione: 01 - Investimento nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica

1.2 Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027, l'Obiettivo Strategico 1.2 mira a garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici del *Green Deal* di sostenibilità ambientale, attraverso il potenziamento dell'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, al fine di sostenere e potenziare la transizione verso una pesca sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio. In quest'ottica, sarà necessario rafforzare le azioni che mirino al raggiungimento degli obiettivi verdi europei, senza rimandare alle generazioni future il costo e gli effetti, anche irreversibili, di un uso non sostenibile delle risorse naturali.

L'azione "Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici" è finalizzata alla riduzione delle emissioni di CO₂ causate dal consumo di carburante mediante l'ammodernamento ovvero la sostituzione del motore principale e motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza inferiore o uguale a 24 metri f.t UE e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca. In fase di selezione



c23cf5b4



delle operazioni si darà priorità alla sostituzione degli apparati motori di imbarcazioni di lunghezza sotto i 12 m f.t. UE e che non riportano alcun attrezzo trainato in licenza; **nel caso di segmenti di flotta non appartenenti al segmento della piccola pesca costiera è ammessa solo la sostituzione con nuovi motori e non l'ammodernamento dei motori precedenti**. Al fine di poter controllare quanto previsto dall'art. 18 del Reg. (UE) n. 1139/2021, in merito alla potenza motrice effettiva ammodernata o sostituita, dovrà essere effettuata una visita tecnica da parte di un Ente di Classifica con rilascio di idonea attestazione.

Saranno altresì sostenuti investimenti destinati ad attrezzature o apparecchiature a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci (es. miglioramenti di scafo e elica, migliori prestazioni del carburante, illuminazione a LED, refrigeranti alternativi).

L'attuazione di questa tipologia di azione nasce dall'esigenza di favorire il pieno inserimento della pesca italiana nell'ambito delle politiche ambientali del mare secondo i principi dell'approccio ecosistemico ed ovviare al prevalente utilizzo di carburanti causa di emissione di gas climalteranti e forte dipendenza dei risultati economici dell'attività dal prezzo dei carburanti stessi e dai relativi consumi.

Saranno sostenuti prioritariamente gli interventi che prevedono l'uso di energie rinnovabili (es. motori elettrici o ibridi) che concorrono direttamente alla riduzione delle cause che determinano i cambiamenti climatici.

1.3 Risorse disponibili per l'attivazione dell'intervento

Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 726.366,00= di cui:

- Euro 363.183,00 = (50%) quota FEAMPA;
- Euro 254.228,10 = (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 108.954,90 = (15%) quota Regione del Veneto.

1.4 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile

Per ciascuna iniziativa progettuale è fissato in Euro 100.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili iniziative progettuali con importi inferiori ad Euro 4.000,00=.

1.5 Tempi di realizzazione e completamento delle operazioni

Le operazioni ammesse a finanziamento devono essere materialmente completate entro **9 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione a contributo (salvo l'autorizzazione motivata di proroghe).

Le attività sono considerate materialmente completate con l'ultima fornitura (la data è desumibile dal documento di trasporto o altri documenti probatori) e l'effettiva utilizzazione degli investimenti.

L'iniziativa progettuale va completata interamente. Sarà comunque considerata completata qualora siano materialmente completate le operazioni riguardanti il limite minimo del 75% della spesa ammessa a finanziamento, fatta salva la funzionalità delle attività portate a termine.

I pagamenti riguardanti le operazioni ammesse devono essere effettuati entro **9 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione a contributo. I pagamenti effettuati oltre tale termine non saranno ammessi.

La liquidazione del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione del Veneto.

2. Area territoriale di attuazione

L'azione prevista all'interno di questo obiettivo specifico sarà diretta a tutti i territori costieri della regione del Veneto su cui insistono flotte pescherecce, nonché nei territori regionali in cui è attivo il settore della pesca professionale delle acque interne.

3. Attività ammissibili

Il sostegno di cui al presente bando riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 2.1: *“Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO₂ attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci”*.



Il raggiungimento dell’obiettivo specifico, nell’ambito della presente azione, viene attuato attraverso la realizzazione di investimenti nella riduzione del consumo energetico e nell’efficienza energetica nel settore della pesca. Il sostegno del PN FEAMPA 21-27 è finalizzato ad investimenti per la sostituzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio di lunghezza UE fuori tutto fino a 24 metri, secondo quanto previsto dall’art. 18 del Reg. (UE) n. 1139/2021 che dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni di cui al citato articolo.

Gli investimenti sopra descritti si riferiscono sia alla pesca in mare sia alla pesca nelle acque interne.

4. Operazioni attivate

Con il presente bando è attivabile la seguente operazioni di cui alla Tabella 7 del Reg. (UE) n. 2022/79:

01 - Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell’efficienza energetica

Nell’ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati:

- all’ammodernamento ovvero la sostituzione del motore principale e motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza inferiore o uguale a 24 metri f.t. UE e nel segmento di flotta per il quale l’ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all’art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca. In fase di selezione delle operazioni si darà priorità alla sostituzione e/o ammodernamento degli apparati motori di imbarcazioni di lunghezza sotto i 12 m f.t. UE e che non riportano alcun attrezzo trainato in licenza; nel caso di segmenti di flotta non appartenenti al segmento della piccola pesca costiera è ammessa solo la sostituzione con nuovi motori.

Saranno sostenuti prioritariamente gli interventi che prevedono l’uso di energie rinnovabili (es. motori elettrici o ibridi) che concorrono direttamente alla riduzione delle cause che determinano i cambiamenti climatici. Nel caso di operazioni realizzate nelle acque interne non si applicano le disposizioni di cui all’ art. 18, paragrafo 2, lett. a), mentre relativamente alle disposizioni previste nella lettera b) si considera la data di entrata in servizio dell’imbarcazione secondo il diritto nazionale e non l’iscrizione nel registro della flotta dell’Unione.

5. Applicabilità degli aiuti di Stato

L’azione attua quanto previsto dall’art. 18 del Reg. (UE) 1139/2022, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Per questo intervento non è previsto il ricorso agli Aiuti di Stato. Un’operazione a valere su questa tipologia di intervento potrà essere ammessa solo se rispetta tutte le condizioni riportate nella presente disposizione attuativa.

6. Soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno sono soggetti con qualsiasi personalità fisica/giuridica in grado di contribuire alle azioni descritte:

- proprietari e armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima, delle acque interne e delle acque marittime interne.

7. Criteri di ammissibilità dell’intervento

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per l’intervento:

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Proprietari e armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima, delle acque interne e delle acque marittime interne.
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA’
Applicazione del CCNL di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e conformi con le disposizioni di legge, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di cui all’art. 136, par. 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046.
Il richiedente non rientra nei casi di cui all’art. 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139.



ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 4 di 24**

Se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo.
Il richiedente, se impresa di pesca, è iscritto all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005.
Nel caso il richiedente sia una impresa di pesca nelle acque interne, il titolare ovvero uno dei soci deve essere titolare di licenza di pesca professionale di tipo "A" per le acque interne e marittime interne in corso di validità
Nel caso il richiedente sia un'impresa di pesca marittima, deve essere iscritta nel Registro delle imprese di pesca (RIP) presso la Capitaneria di Porto competente
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.2 del FEAMPA 21-27
L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale e/o operativa nella Regione Veneto ¹
Il peschereccio deve appartenere ad un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento (vedasi Capitolo 23 del bando).
Tale criterio non si applica alle imbarcazioni da pesca delle acque interne e marittime interne.
Il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i cinque anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di imbarcazioni da pesca delle acque interne e marittime interne si considera la data di entrata in servizio secondo il diritto nazionale e non l'iscrizione nel registro della flotta dell'Unione.
Documenti di bordo in corso di validità
Il peschereccio oggetto dell'intervento ha una lunghezza f.t. UE inferiore o uguale a 24 m.
Per i pescherecci di piccola pesca costiera, la potenza ² in kW del motore nuovo o ammodernato non deve superare quella riportata sui documenti di bordo.
Per tutti gli altri pescherecci di lunghezza non superiore a 24 m f.t. UE, la potenza in kW del motore nuovo ² non deve superare quella riportata sui documenti di bordo, e il motore nuovo deve emettere almeno il 20% di CO ₂ in meno rispetto al motore sostituito, ovvero in alternativa il nuovo motore deve utilizzare il 20% in meno di combustibile

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria definitiva fatto salvo il requisito relativo alla tipologia di soggetto ammissibile di cui al capitolo 6, che deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda.

8. Domanda di sovvenzione**8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda**

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno inviare le domande, complete di allegati, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Via Torino, 110 – 30172 MESTRE - VENEZIA – mediante invio PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

feamp@pec.regione.veneto.it

L'invio delle domande di sovvenzione dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione dei bandi sul BuRV.

Qualora il progetto sia inviato con più PEC, nell'oggetto dovrà comparire: "Domanda FEAMPA; denominazione titolare della domanda, invio n. ... di ...";

¹ Si considera avere sede operativa in Veneto quando l'impresa proprietaria o armatrice di pescherecci è registrata in uno dei Compartimenti marittimi del Veneto ovvero presso gli Ispettorati di porto regionali del Veneto

² Per potenza del nuovo motore si considera quella di fabbricazione desumibile dai documenti del venditore



ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 5 di 24

La modulistica afferente le domande di sovvenzione (incluse le dichiarazioni sostitutive previste) è resa disponibile al seguente indirizzo web:

<https://feampa.regione.veneto.it/fase-domanda-di-sostegno>

Tutti i files, compresa la domanda, devono essere esclusivamente in formato PDF o p7m. NON sono accettati dal sistema altri formati (tipo: word, excel, .zip, .rar, ecc.). In caso di trasmissione di file in formato p7m il file firmato deve essere in formato PDF.

In caso di "ripudio" della PEC per invio con allegati in formato non consentito, deve essere rispettata TUTTA la documentazione contenuta nella PEC, con le modalità corrette.

Ai fini della trasmissione dell'istanza è consentita la delega ad un soggetto terzo. La delega, necessariamente in forma scritta, può riguardare la sola trasmissione dell'istanza a mezzo PEC e l'eventuale successivo invio di corrispondenza sempre a mezzo PEC, mentre la sottoscrizione della documentazione richiesta deve essere effettuata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il soggetto delegante e il delegato dovranno compilare rispettivamente le sezioni "Delega in caso di invio tramite intermediario" e "Attestazione a cura dell'intermediario" riportate nel modello di "Domanda di sovvenzione".

8.2 Documentazione per la presentazione della domanda

Le domande, fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) della L. n. 241/90, devono contenere la seguente documentazione³:

1. domanda su modello allegato al presente bando, comprendente l'attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità cui al capitolo 7 e l'assunzione degli impegni relativi agli obblighi di cui al capitolo 17, sottoscritta da parte del legale rappresentante;
2. relazione tecnica dettagliata relativa all'operazione attivata, compilata secondo lo schema scaricabile dal sito internet³. Riguardo alla auto valutazione del punteggio per i criteri Q2 e Q3, dovrà essere dichiarata l'età del peschereccio e del motore;
3. per i pescherecci non rientranti nella definizione di piccola pesca costiera (PPC) copia dei documenti attestanti le quantità di emissione di CO₂ sia per il motore da sostituire, che per il nuovo motore da installare/istallato. Se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore del motore interessato nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto per uno o entrambi i motori non consentono un confronto tra le emissioni di CO₂ o il consumo di combustibile, la riduzione delle emissioni di CO₂ si considera realizzata in uno dei seguenti casi:
 - il nuovo motore utilizza una **tecnologia efficiente sotto il profilo energetico**⁴ e la differenza tra il motore nuovo e il motore sostituito è di **almeno 7 anni**;
 - il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO₂ rispetto al motore sostituito. In quest'ultimo caso dovrà essere presentata una relazione tecnica di un professionista qualificato (ingegnere meccanico o ingegnere navale) comprovante le minori emissioni attese di CO₂ e riportante le fonti dei dati e/o la bibliografia tecnico scientifica a supporto delle conclusioni;
4. nel caso di richiedente in forma societaria, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 attestante che le informazioni registrate presso il Registro delle Imprese della competente CCIAA sono corrette e aggiornate, corrispondenti alla condizione giuridica della società al momento di sottoscrizione della domanda, per quanto riguarda l'atto costitutivo, lo statuto, i soci, gli amministratori, i revisori;
5. dichiarazione riguardante la qualifica di micro o PMI, su modelli predisposti dall'Amministrazione regionale³;
6. dichiarazione riguardante il conto corrente dedicato all'iniziativa, sul quale devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata³;
7. in caso il richiedente sia impresa di pesca nelle acque interne e marittime interne:

³ La modulistica citata, necessaria alla predisposizione della domanda, è scaricabile all'indirizzo:

<https://feampa.regione.veneto.it/fase-domanda-di-sostegno>

⁴ Per la definizione delle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico si fa riferimento Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione del 13 gennaio 2022



ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 6 di 24**

- i. copia della licenza di pesca professionale di tipo “A” intestata al titolare o a uno dei soci, corredata da ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, in corso di validità al momento della domanda;
 - ii. copia della licenza di navigazione cartacea (non tesserino plastificato) in corso di validità ad uso “Pesca professionale”;
8. in caso di investimento a bordo di un peschereccio di pesca marittima, copia della licenza di navigazione e del titolo abilitativo alla pesca (licenza di pesca o attestazione provvisoria), inclusi i relativi allegati facenti parte integrante dei medesimi;
9. dichiarazione di congruità del costo³ per la fornitura di beni e servizi, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegati almeno tre preventivi per ciascuna fornitura (corredati da e-mail o PEC di richiesta, e-mail o PEC di risposta, ed eventualmente contratto o lettera di incarico). Al fine di essere accettati, i preventivi devono presentare le seguenti caratteristiche:
- i. essere stati rilasciati antecedentemente alla data di presentazione della domanda e, in caso di scadenza espressa, essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Sono da considerare ancora in corso di validità anche i preventivi rilasciati prima della presentazione della domanda e la cui validità si colloca successivamente alla data di apertura del bando;
 - ii. essere confrontabili. Al fine di assicurare la confrontabilità, le richieste di preventivo dovranno essere formulate tutte secondo il medesimo schema indicante le caratteristiche della prestazione richiesta, analogamente le offerte dovranno riguardare prestazioni coerenti con le specifiche indicate nella richiesta;
 - iii. prodotti da soggetti che non sono imputabili a un unico centro decisionale, ossia rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi;
 - iv. l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, tra il beneficiario e il rappresentante legale/socio di maggioranza della ditta offerente, nonché l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il beneficiario e la ditta offerente;
 - v. le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.);
- Per le spese non ancora sostenute è ammessa la presentazione di un unico preventivo solamente in caso di esclusività del fornitore (es. in presenza di un brevetto o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire), attestata dal richiedente o suo legale rappresentante e comprovata da idonea documentazione;
10. la documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata anche per l'eventuale affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente all'istanza;
11. in caso di spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (e comunque per iniziative non ancora completate), fatto salvo quanto previsto al precedente punto 9:
- i. copia delle fatture riportanti l'esatta indicazione dei beni;
 - ii. relazione di congruità del costo redatta dal tecnico incaricato, qualora non fossero stati acquisiti almeno tre preventivi prima dell'ordine;
12. qualora il richiedente si attribuisca un punteggio per il criterio SR5, copia della documentazione comprovante la partecipazione a un progetto riguardante l'attività di recupero di rifiuti in mare;
13. qualora il richiedente si attribuisca un punteggio per il criterio SO2, copia dei documenti attestanti le quantità di emissione di CO₂ sia per il motore da sostituire, che per il nuovo motore da installare/istallato;
14. qualora il richiedente o suo legale rappresentante non firmi digitalmente i documenti di sua competenza, occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000;
15. qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

Ulteriore documentazione potrà essere presentata dal richiedente ovvero richiesta a titolo integrativo, in quanto necessaria per la valutazione istruttoria in relazione alla natura delle specifiche attività previste dall'iniziativa progettuale.



8.3 Ricevibilità della domanda

Non è ricevibile la domanda di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati nel presente bando, o ad amministrazioni diverse dalla Regione del Veneto;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. priva del documento "Domanda di sovvenzione" (Allegato al bando), o della sottoscrizione o del documento di identità del firmatario (in quest'ultimo caso, salvo il caso di sottoscrizione digitale).

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento.

9. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 1° gennaio 2021 e afferenti ad iniziative non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) 2021/1060 e dell'art. 61, par. 5 Regolamento (UE) 2021/1139, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Al fine di garantire il rispetto dell'art. 63, par. 6 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono comunque ammesse iniziative che comprendono oltre il 90% di spese già sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda di sovvenzione, rispetto alle spese complessive al netto delle spese generali.

Le indicazioni generali in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 7 marzo 2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

Nell'ambito dell'operazione di cui al paragrafo 4 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese per beni e servizi;
- b) Locazione finanziaria;
- c) Spese generali.

In particolare, vanno osservate le seguenti indicazioni riguardanti alcune categorie di spese:

Beni e servizi

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni. I beni immateriali ed i servizi devono essere strettamente correlati all'acquisizione e alla messa in funzione delle macchine e attrezzature.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, descritti dal richiedente e/o evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Segue una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:

- acquisto di beni e servizi riguardanti le imbarcazioni e le relative attrezzature/apparecchiature a bordo funzionali alla riduzione delle emissioni inquinanti o gas a effetto serra ed all'aumento dell'efficienza energetica (es. sostituzione motore a scoppio con elettrico, alimentazione solare, miglioramento dell'efficienza energetica dello scafo e delle eliche, ecc.);
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessarie alla realizzazione del progetto;
- adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione (ad esempio EMAS);
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, ecc. (ad es. verifiche strutturali e valutazione consumi energetici);
- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;



ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 8 di 24**

- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico, sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa;

Locazione finanziaria

La spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo alle seguenti condizioni:

- il beneficiario sia l'utilizzatore;
- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto precedente è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

Spese generali

Si tratta di spese collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione ed ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili. Queste spese non vanno quantificate in maniera forfettaria ma bensì sulla base della dimostrazione della congruità del costo, analogamente alle altre spese per l'acquisizione di servizi.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- le spese per progetti, indagini e studi di fattibilità (ad es. verifiche strutturali e valutazione consumi energetici), consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- costi per le forme di comunicazione obbligatorie ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Si precisa che, per quanto riguarda le spese già sostenute prima della presentazione della domanda di sovvenzione, dovrà essere prodotta in sede di domanda di pagamento la seguente documentazione, idonea a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante:
 - Il documento giustificativo di spesa/fattura n. _____ del _____ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021/2027 – CUP _____;
 - Il documento giustificativo di spesa/fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni oppure viene presentata a valere su altre agevolazioni (descrizione delle agevolazioni) per Euro _____
- quietanza di pagamento nella forma di dichiarazione liberatoria da parte del fornitore riportante il codice CUP del progetto a cui si riferiscono le fatture.



ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 9 di 24****10. Spese non ammissibili**

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), Regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg. (UE) n. 2021/1139, in particolare quelle indicate nell'art.13.

Non sono ammissibili i seguenti altri costi:

- a) l'IVA;
- b) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- c) i deprezzamenti e le passività;
- d) gli interessi di mora;
- e) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- g) le spese di gestione, di manutenzione ordinaria e per materiali di consumo;
- h) spese per beni, servizi e lavori in caso sussistano vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, ovvero condizioni di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il richiedente e la ditta fornitrice di beni o servizi o esecutrice dei lavori;
- i) costi per l'ammodernamento di motori di pescherecci appartenenti a segmenti di flotta non appartenenti alla piccola pesca costiera.

11. Intensità dell'aiuto pubblico

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al **40%** della spesa totale ammissibile al beneficio, coerentemente con quanto previsto alla riga 1 dell'allegato III al Reg.(UE) 2021/1139.

Gli aiuti di cui al presente bando possono essere cumulati con altri aiuti pubblici in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente entro il limite per cui tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto sopra riportate⁵.

12. Criteri di selezione

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue:

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile, ovvero il rappresentante legale della società armatrice è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	0,5	

⁵ Come previsto dall'articolo 8 del Reg. (UE) 2022/2473.



ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 10 di 24

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*Ps$
T2	Minore età del richiedente, ovvero del rappresentante legale della società armatrice ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali della società armatrice, ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,90 R1=Media C=0,80	27	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	NON APPLICABILE		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	NON APPLICABILE		
SR4	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R4)	R4=SI C=1 R4=NO C=0	0,5	
SR5	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0	5	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,80 Q1=bassa C=0,60	28	
Q2	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q2). (Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età).	Q6 (età) ≤7 C=0 7< Q6 (età) <10 C=0,6 10≤ Q6 (età) <30 C=0,8 Q6 (età) ≥ 30 C=1	7	
Q3	Età del motore come riportato sui documenti di bordo ovvero sul libretto del motore e senza rilevanza della frazione di anno. (Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età).	Q3≤7 C=0 7<Q3<10 C=0,6 10≤Q3<15 C=0,8 Q3≥15 C=1	7	
Q4	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o Nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0	0,5	



ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 11 di 24

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*P_s$
Q5	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	0,5	
Q6	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	0,5	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	L'iniziativa prevede la sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici (SO1)	SO1=NO C=0 SO1=SI C=1	3	
SO2	Maggiore riduzione in termini percentuali di CO ₂ emessa dal nuovo motore rispetto a quella minima prevista dall'art. 18 comma 2 lett. b) e c) (SO2)	SO2<25% C=0 SO2≥25% C=1	5	
SO3	Numero di kW del motore da sostituire (SO3)	SO3<18,30 C=0 18,30≤SO3<72,00 C=0,5 72,00≤SO3<100,00 C=0,8 SO3≥100,00 C=1	5	
SO4	L'imbarcazione su cui si installa il motore appartiene al segmento della piccola pesca costiera (SO4)	SO4=NO C=0 SO4=SI C=1	10	
TOTALE			100	

Si evidenzia che uno stesso costo può essere attribuito ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di sovvenzione. Nella definizione del valore del coefficiente C dato dal rapporto tra il costo dell'investimento tematico e il costo totale dell'investimento, quest'ultimo si intende comprensivo delle spese generali.

Il calcolo del punteggio per ogni criterio di selezione P_i è dato da:

$$P_i = C_i \times P_{s_i}$$

ove:

- i rappresenta l'*i-esimo* criterio di selezione
- C_i è un coefficiente adimensionale compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C_i) verrà comunque approssimato alla seconda cifra decimale qualora derivante da un calcolo matematico
- P_{s_i} è il peso dato all'*i-esimo* criterio di selezione. La somma di tutti i pesi dei criteri utilizzati è pari a 100.

Il punteggio complessivo P dato ad un'operazione o gruppo di operazioni sarà dato da:

$$P = \sum_i P_i$$

- $i = 1, \dots, N$
- N = numero di criteri di selezione presenti nella tabella dei criteri sopra riportata



Il punteggio P è compreso tra 0 e 100 ed il valore risultante dal calcolo dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più iniziative, si applica il criterio dell'età del beneficiario/rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda, dando preferenza ai più giovani.

La mancata realizzazione di attività in relazione alle quali sono stati attribuiti punteggi comporta in fase di valutazione della domanda di SALDO la revisione del punteggio complessivamente attribuito in fase di ammissibilità. Qualora agli esiti della revisione l'iniziativa progettuale dovesse raggiungere un punteggio inferiore a 40 punti o si venisse a trovare in una posizione in graduatoria tale da essere ammissibile ma non finanziabile, si procederà alla revoca del contributo.

13. Nota metodologica ai criteri di selezione

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui capitolo 11

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile, ovvero il rappresentante legale della società armatrice è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	Per soggetto richiedente di sesso femminile si intende esclusivamente il caso del legale rappresentante sottoscrittore della domanda di sovvenzione. Per le società, la maggioranza delle quote detenute da persone di sesso femminile si riferisce all'organo decisionale come stabilito dall'atto costitutivo/statuto e da codice civile. La maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente <u>deve essere calcolata in termini di ULA</u> ; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del richiedente, ovvero del rappresentante legale della società armatrice ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali della società armatrice, ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	Per quanto riguarda il rappresentante legale, il requisito di età viene valutato esclusivamente con riferimento al soggetto firmatario della domanda. Per quanto riguarda il calcolo dell'età media dei componenti degli organi decisionali delle società, ci si riferisce all'organo decisionale come stabilito dall'atto costitutivo/statuto e da codice civile. La minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, <u>deve essere calcolata in termini di ULA</u> ; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR4	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti/comprendente Aree Marine Protette, ovvero zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
SR5	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero dei rifiuti dai fondali marini	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad azioni di recupero di rifiuti dai fondali marini il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n. 60. Il soggetto richiedente dovrà allegare la documentazione attestante il progetto a cui ha partecipato o sta partecipando
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: - alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere l'imbarcazione energeticamente più performante. In particolare, si avrà una coerenza alta quando dalla relazione tecnica dettagliata si evincerà che l'iniziativa progettuale riguarderà la sostituzione del motore/motori principali su imbarcazioni con età pari o superiore a 10 anni, motori con età pari o superiore a 10 anni e numero di kW sostituiti superiore a 72,00 - medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze. In particolare, si avrà una coerenza media quando dalla relazione tecnica si evincerà che l'iniziativa progettuale riguarderà la sostituzione del motore/motori principali su imbarcazioni con età pari o superiore a 7 anni e inferiore a 10 anni, motori con pari o superiore a 7 anni e inferiore a 10 e numero di kW sostituiti pari o gual e a 18,30 kW e inferiore a 72,00 - basso in tutti i casi non rientranti nei punti precedenti
Q2	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno.	Il criterio mira a favorire operazioni relative ad imbarcazioni più obsolete; a tal fine il coefficiente C assume valore pari a 0 per un numero minimo di anni di età dell'imbarcazione oggetto dell'intervento e valore pari ad 1 nel caso di imbarcazioni con un numero massimo di anni di attività. Nel caso in cui l'iniziativa preveda il coinvolgimento di più imbarcazioni per il calcolo del punteggio si terrà conto dell'età media delle imbarcazioni
Q3	Età del motore come riportato sui documenti di bordo ovvero sul libretto del motore e senza rilevanza della frazione di anno	Il criterio mira a favorire operazioni relative alla sostituzione di motori più obsoleti; a tal fine il coefficiente C assume valore pari a 0 per un numero minimo di anni di età del motore da sostituire e valore pari ad 1 nel caso di motori da sostituire con un numero massimo di anni di età. Nel caso in cui l'iniziativa preveda il coinvolgimento di più motori per il calcolo del punteggio si terrà conto dell'età media dei motori
Q4	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
Q5	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q6	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI). Nel caso di investimenti a bordo si considererà la localizzazione dell'Ufficio Marittimo di iscrizione del peschereccio ovvero della sede legale dell'impresa nel caso di pescherecci delle acque interne
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	L'iniziativa prevede la sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici	Qualora nel progetto sia prevista la sostituzione di apparati motori endotermici con quelli elettrici il valore del coefficiente C sarà pari ad 1, altrimenti il valore sarà 0.
SO2	Maggiore riduzione in termini percentuali di CO ₂ emessa dal nuovo motore rispetto a quella minima prevista dall'art. 18 comma 2 lett. b) e c)	Il criterio mira a favorire le operazioni che comportano una riduzione di emissioni superiore al minimo richiesto dall'art. 18 comma 2 lett b) e c) del Reg. UE n. 2021/1139. Pertanto il valore del coefficiente sarà pari ad 1 nel caso della sostituzione del motore con uno che presenta una maggiore riduzione di CO ₂ rispetto a quella minima prevista dall'art.18 comma 2 lett. b) e c). La maggiore riduzione è stata definita dalla Regione del Veneto pari al 25%. Al di sotto di tale riduzione di CO ₂ il valore del coefficiente C sarà pari a 0.
SO3	Numero di kW del motore da sostituire	Il valore del coefficiente assume valore crescente in relazione al numero di kW del motore. Al coefficiente C è attribuito un valore pari a 0 nel caso di sostituzione di motori di potenza pari o inferiore al valore minimo di 18 kW e valore pari ad 1 nel caso di un valore di potenza maggiore o uguale a 100 kW
SO4	L'imbarcazione su cui si installa il motore appartiene al segmento della piccola pesca costiera	Se l'imbarcazione su cui si installa il nuovo motore afferisce alla piccola pesca costiera allora il valore del coefficiente C è pari ad 1 altrimenti è pari a 0. Per definizione di piccola pesca costiera si veda capitolo 21.

14. Indicatori di risultato
Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 1.1 sono i seguenti:

Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN FEAMPA 2021-2027

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
01	CR 18	Consumo di energia che comporta una riduzione delle emissioni di CO ₂	kWh/tonnellate o litri/h

In fase di presentazione dell'istanza il richiedente dovrà dichiarare il valore previsionale dell'indicatore sopra riportato.



Non potranno essere ammesse iniziative per le quali l'indicatore assume valore previsionale pari a 0 o risulti non pertinente.

In sede di domanda di pagamento finale (saldo) dovrà obbligatoriamente essere valorizzato il valore raggiunto.

15. Coefficiente climatico e ambientale

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Contribuire alla neutralità climatica	112103	100	100

16. Vincoli di inalienabilità e di destinazione

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.
Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato Regolamento.

17. Obblighi specifici dell'intervento

I beneficiari, al fine dell'ottenimento e del mantenimento del sostegno pubblico di cui al presente bando, sono tenuti a:

- rispettare la normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono: assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, all'iniziativa; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata (pagamenti e incassi). Fanno eccezione i pagamenti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Il conto corrente dedicato può essere modificato previa motivata comunicazione alla Regione, da presentare prima dell'effettuazione del pagamento;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in relazione alla realizzazione dell'iniziativa oggetto di sostegno;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- contabilizzare gli investimenti, materiali e immateriali, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;



- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista, inclusa la dichiarazione dei valori raggiunti degli indicatori di risultato;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- rispettare le disposizioni di cui alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese e al Manuale delle procedure e dei controlli dell'O.I. Regione del Veneto.

18. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Sulle dichiarazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda e nelle successive fasi propedeutiche al pagamento della sovvenzione saranno effettuati controlli secondo le linee guida comunitarie e nazionali e le linee di indirizzo di cui alla DGR n. 1266 del 03/09/2019.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione adotterà l'atto di decadenza.

19. Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, incluse le eventuali proroghe e varianti, si fa riferimento al PN FEAMPA, al "Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 155 del 06/05/2024 e ss.mm.ii., alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP, dott. Giuseppe Cherubini. L'ufficio responsabile è l'U.O. Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP, con sede in Venezia Mestre, via Torino 110.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse e di quelle non ammesse tiene luogo di comunicazione ai richiedenti del punteggio attribuito o dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria viene adottata la graduatoria definitiva.

20. Normativa e documenti di riferimento

1. TFUE – versione consolidata del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea (2016/C 202/01) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
2. Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
3. Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
4. Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
5. Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e



ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 17 di 24**

- integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
6. Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
 7. - EUSAIR - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region - Brussels 17.6.2014 SWD(2014) 190 final - {COM(2014) 357 final} {SWD(2014) 191 final}
 8. Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
 9. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;
 10. Regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione, del 29 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;
 11. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione, del 13 gennaio 2022, che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci;
 12. Accordo di Partenariato 2021-2027 - CCI 2021 IT16FFPA001, conforme all'art.10, paragrafo 6 del Reg. (UE) 1060/2021, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
 13. Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022, è stato approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia che include, tra l'altro, la Priorità 3 "Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura";
 14. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione;
 15. Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
 16. Regolamento (CE) n. 1005/2008 del consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.;
 17. Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1);
 18. Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
 19. Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;



ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 18 di 24**

20. Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;
21. Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
22. Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo);
23. Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
24. Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
25. Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422], Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0036 – 0041;
26. Legge n. 241/90, del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
27. D.P.R. n. 445/00, del 28 dicembre 2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (GU n. 42 del 20-02-2001 - Suppl. Ordinario n. 30);
28. D. Lgs n. 159/11, del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28/09/2011 0 Suppl. Ordinario n. 214);
29. D. Lgs. n.33/13, del 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
30. D. Lgs n. 196/03, del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 – Suppl. Ordinario n. 123);
31. D.P.R. n. 313/02, del 14 novembre 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, (di casellario giudiziale europeo,) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (GU n.36 del 13-02-2003 - Suppl. Ordinario n. 22);
32. D. Lgs n. 36/2023, del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (23G00044) (GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);
33. D.M. attività produttive, del 18 aprile 2005, Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);
34. D. Lgs n. 152/06, 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96);
35. Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7);



ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 19 di 24**

36. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7);
37. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
38. D. Lgs n. 154/04, del 26 maggio 2004, Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 (GU n.146 del 24-06-2004);
39. D. Lgs n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012), (GU n.26 del 01-02-2012);
40. D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
41. D.M. 16741, del 26 luglio 2017, Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
42. Legge n. 154/16, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);
43. D. Lgs n. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza - Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
44. Legge n. 250, 13 marzo 1958, Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (GU n.83 del 05-04-1958);
45. Legge n. 413, 26 luglio 1984, Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. (GU n.212 del 02-08-1984 - Suppl. Ordinario);
46. Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;
47. Legge n. 183, del 10 dicembre 2014, Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n. 290 del 15-12-2014);
48. D.P.R. n. 357/97, dell'8 settembre 1997, Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU n.248 del 23-10-1997 - Suppl. Ordinario n. 219);
49. D.P.R. n. 120/03, del 12 marzo 2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
50. D. Lgs. n. 190, del 13 ottobre 2010, Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (10G0212) (GU n. 270 del 18-11-2010);
51. Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25);
52. Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
53. Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
54. D. Lgs n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012) (GU n.26 del 01-02-2012);
55. D.M. n°16741/17, del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
56. D.M. 26 gennaio 2012, Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;



ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 20 di 24**

57. Legge n. 154, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);
58. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1);
59. 2003/361/CE raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/361/CE);
60. COM(2007)574 definitivo, Bruxelles, 10.10.2007 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Una politica marittima integrata per l'Unione Europea;
61. COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11.12.2019 - Comunicazione della Commissione europea, dell'11 dicembre 2019, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Green Deal europeo;
62. COM(2020) 380 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, Riportare la natura nella nostra vita;
63. COM(2020) 381 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente;
64. Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata nel 2010 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM): <https://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita>
65. Allegato alla Decisione della Commissione europea C(2019) 3452 final del 14/05/2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

21. Definizioni

- “Armatore di un'imbarcazione da pesca” – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- “Attività” è la componente analitica della iniziativa (proposta) progettuale caratterizzata da unitarietà tecnico funzionale ad esempio: acquisto di singoli macchinari/attrezzature, complesso di lavori pertinenti al medesimo fabbricato e alla medesima finalità, singolo corso di formazione, singoli wp “work package” di un progetto di ricerca
- “Impresa di pesca” - un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- “Iniziativa progettuale” afferisce al complesso di tutte le attività pertinenti alla domanda di sovvenzione
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata nella Licenza da Pesca, ovvero quella presente nell'attestazione provvisoria.
- “Pesca nelle acque interne”: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.
- “Pescatore” - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto UE inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- “Proprietario” - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- SNAL: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di



ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 21 di 24**

queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.

- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.
- "Tipologia di Intervento" - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- "Tipologia di Operazione" - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- "Soggetto attuatore dell'intervento" - L'Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II).

22. Acronimi e sigle utilizzate

Sono di seguito riportati i principali acronimi e le sigle in uso nella Programmazione FEAMPA e nella relativa normativa di riferimento:

Acronimi e sigle utilizzate	
AA.PP.	Accordi di Partenariato
AdG	Autorità di Gestione
AC	Autorità Contabile
AdA	Autorità di Audit
AdP	Accordo di Partenariato
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AMP	Area marina protetta
ATI	Associazione Temporanea di Imprese
ATS	Associazione Temporanea di Scopo
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC	Codice Civile
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
CIG	Codice Identificativo Gara
C.I.L.	Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A.	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CLLD	Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
c.p.c.	codice di procedura civile
CUP	Codice Unico di Progetto
DA	Disposizioni Attuative
DDG	Decreto del Direttore Generale
DDR	Decreto del Direttore Regionale
DGR	Decreto Giunta Regionale



ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 22 di 24**

Acronimi e sigle utilizzate	
D.I.A.	Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.	Decreto Legge
D. Lgs.	Decreto Legislativo
DP	Disposizioni Procedurali
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
EMAS	Eco Management and Audit Scheme
EN	Standard Europeo
ERS	Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FdR	Fondo di Rotazione
FEAMPA	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FESR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
GAL	Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca
GDO	Grande Distribuzione Organizzata
CGPM	Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
GES	Good Environmental Status
GSA	Geographical SubArea
GT	Gross Tonnage
GURI	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
HFC	Idrofluorocarburi
IAS	Invasive alien species
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IMS	Irregularities Management System
INN	Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA	Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
ISO	International Organization for Standardization
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
IVA	Imposta Valore Aggiunto
L.	Legge
LCA	Life Cycle Assessment
MASAF	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
MASE	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
MIP	Monitoraggio Investimenti Pubblici
MO	Macro Obiettivo
MOP	Manuale Opere Pubbliche
MSFD	Marine Strategy Framework Directive
NCDA	Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS	Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM	Organizzazione Comune dei Mercati
O.I.	Organismo Intermedio
OP	Organizzazioni di Produttori
OS	Obiettivo Specifico
OT	Obiettivi Tematici
PA	Pubblica Amministrazione
PEMAC	Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
PCP	Politica Comune della Pesca
PdGL	Piani di Gestione Locale
PdV	Piano di Valutazione



ALLEGATO B DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 23 di 24**

Acronimi e sigle utilizzate	
PEC	Posta Elettronica Certificata
PES	Payments for Ecosystem Services
PGN	Piani di Gestione Nazionali
PMI	Politica Marittima Integrata
PMI	Piccole e medie imprese
PN	Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PPC	Piccola pesca costiera
PPP	Partenariati Pubblico-Privati
PR	Programma Regionale
PRA	Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA	Piano Strategico Acquacoltura
PSL	Piano di Sviluppo Locale
RAC	Referente Autorità Contabile
RAdG	Referente Autorità di Gestione
RdA	Responsabile di Azione
RdI	Responsabile di Intervento
RFMOs	Regional Fisheries Maritime Organisations
RMS	Rendimento Massimo Sostenibile
RUP	Responsabile Unico di Procedimento
S.A.L.	Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
SCIA	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SFC	System for Fund management in the European Community
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC	Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo
SIGEPA	Sistema Italiano di Gestione della Pesca e dell'Acquacoltura
SMI	Sorveglianza Marittima Integrata
SNAI	Strategia Nazionale per le Aree Interne
SNB	Strategia Nazionale per la Biodiversità
SSL	Strategia di Sviluppo Locale
STECF	Scientific, Technical, Economic Committee for Fisheries
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU	Testo Unico
TUSL	Testo Unico Sicurezza Lavoro
UNI	Ente Italiano di Normazione
UE	Unione Europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
VINCA	Valutazione di incidenza ambientale
VMS	Vessels Management System
ULA	Unità Lavorative Annue
UNI	Norme nazionali italiane elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione
U.O.	Unità organizzativa
WFD	Water Framework Directive
ZMP	Zone Marine Protette
ZPS	Zone di Protezione Speciale
ZSC	Zone Speciali di Conservazione



Acronimi e sigle utilizzate	
ZVN	Zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola

23. Segmenti di flotta in equilibrio rispetto alle possibilità di pesca

Con nota prot. 0395934 del 26/07/2023 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso alla DG Mare della Commissione Europea la Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2022 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca, in ottemperanza all'art. 22 del Regolamento (UE) n. 1380/2013.

Da tale relazione, ultima disponibile, risulta che per la GSA 17 sono in equilibrio i seguenti segmenti della flotta, *limitatamente alle unità con lunghezza fuori tutto fino a 24 metri*:

GSA	SIST.	SEGMENTO	SHI 2019	SHI 2020	SHI 2021
17	DRB	VL0612	0,56	0,60	0,63
17	DRB	VL1218	0,56	0,60	0,63
17	DRB	VL1824	1,08	0,60	0,62
17	HOK	VL1218	0,92	0,81	
17	TBB	VL0612	1,23	0,92	0,87





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C

DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 33

Cofinanziato
dall'Unione europea

REGIONE DEL VENETO

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027

Bando di attuazione dell'art. 28 del Reg. (UE) 2021/1139
- Investimenti sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici -

Priorità n. 2 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE

Obiettivo specifico 2.2

Azione 1 - "Transizione energetica e mitigazione degli impatti ambientali degli impianti di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura"
Intervento 222103 Contributo alla neutralità climatica

Azione 2 - "Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura"
Intervento 222202 Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti

1. Intervento

1.1 Quadro di riferimento dell'Intervento

Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 2021/1139, art. 28
Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	2 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
Obiettivo Specifico	2.2 - Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti
Azioni	1 - Transizione energetica e mitigazione degli impatti ambientali degli impianti di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura 2 - Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura
Interventi-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2 - Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti 3 - Contributo alla neutralità climatica
Operazioni attivate - Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: Azione 1 - Intervento 222103 01 - Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica 02 - Investimenti in sistemi di energia rinnovabile 41 - Riduzione e prevenzione dell'inquinamento/contaminazione Azione 2 - Intervento 222202 54 - Investimenti in dispositivi di sicurezza 55 - Investimenti nelle condizioni di lavoro 66 - Altro (economico) – Investimenti produttivi



7e7c9d43



1.2 Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027 le azioni dell'obiettivo specifico 2.2 rispettano le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE (COM (2021) 236 final), contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo e della strategia *Farm to Fork* e potranno sostenere anche il MO3 e il MO4 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PSNA) nell'attuazione di alcune specifiche linee strategiche.

Le azioni dell'Obiettivo specifico 2.2 sosterranno la transizione energetica, la competitività delle imprese e la sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura, le Organizzazioni dei produttori (OP), anche attraverso il rispetto della equa concorrenza nei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

1.3 Risorse disponibili per l'attivazione dell'intervento

Per gli interventi di cui al presente bando sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 8.000.000,00= di cui:

- Euro 4.000.000,00= (50%) quota FEAMPA;
- Euro 2.800.000,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 1.200.000,00= (15%) quota Regione del Veneto.

Nell'ambito delle risorse finanziarie sopra indicate, gli investimenti relativi all'Azione 1 (intervento 222103), sono finanziabili entro il limite di Euro 605.762,00 (importo massimo previsto dal piano dal piano finanziario della Regione del Veneto).

1.4 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile

Per ciascuna iniziativa progettuale è fissato in Euro 1.600.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili iniziative progettuali con importi inferiori ad Euro 80.000,00=.

1.5 Tempi di realizzazione e completamento delle operazioni

Le attività ammesse a finanziamento devono essere materialmente completate entro **18 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione a contributo (salvo l'autorizzazione motivata di proroghe).

Le attività sono considerate materialmente completate con l'ultima fornitura (la data è desumibile dal documento di trasporto o altri documenti probatori) e l'effettiva utilizzazione degli investimenti.

L'iniziativa progettuale va completata interamente. Sarà comunque considerata completata qualora siano materialmente completate le operazioni riguardanti il limite minimo del 75% della spesa ammessa a finanziamento, fatta salva la funzionalità delle attività portate a termine.

I pagamenti riguardanti le operazioni ammesse devono essere effettuati entro **18 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione al contributo. I pagamenti effettuati oltre tale termine non saranno ammessi.

La liquidazione del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione del Veneto.

2. Area territoriale di attuazione

Le azioni previste all'interno di questo obiettivo specifico sono dirette a tutto il territorio regionale.

3. Attività ammissibili

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 2.2:

“Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti”.

Nell'ambito dell'**azione 1**, il raggiungimento dell'obiettivo specifico viene attuato attraverso investimenti di efficientamento energetico e/o uso di energie rinnovabili per migliorare le prestazioni ambientali e la transizione energetica delle imprese attive nei settori della trasformazione e/o commercializzazione dei propri prodotti (vendita diretta) con esclusione della vendita al dettaglio. Il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà



ALLEGATO C DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 3 di 33**

investimenti per: lo sviluppo di sistemi a maggior efficienza energetica per la riduzione dei costi energetici e degli impatti sull'ambiente, l'uso di fonti rinnovabili in combinazione con sistemi di ricircolo, un approccio circolare alla gestione dei rifiuti.

Nell'ambito dell'**azione 2**, il raggiungimento dell'obiettivo specifico viene attuato attraverso investimenti per migliorare la competitività e le condizioni di lavoro e sicurezza delle imprese attive nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura e/o commercializzazione dei propri prodotti (vendita diretta) con esclusione della vendita al dettaglio. Il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture;
- l'acquisto di attrezzature per il miglioramento della competitività e delle condizioni di salute, sicurezza e di lavoro degli addetti e di lavoro degli addetti.

4. Operazioni attivate

Con il presente bando sono attivabili le seguenti operazioni di cui alla Tabella 7 del Reg. (UE) n. 2022/79:

Per l'Azione 1
Operazione 01 - Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'ottimizzazione del consumo energetico nella gestione degli impianti quali ad esempio: sistemi di illuminazione, apparecchiature di pompaggio, sistemi di isolamento termico, impianti idraulici, impianti di riscaldamento e refrigerazione, generatori a efficienza energetica con alimentazione ad a idrogeno o a gas naturale
Operazione 02 - Investimenti in sistemi di energia rinnovabile Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'utilizzo di energie rinnovabili negli impianti quali ad esempio: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico, econometri, sistemi di gestione dell'energia e sistemi di monitoraggio
Operazione 41- Riduzione e prevenzione dell'inquinamento/contaminazione L'operazione sosterrà investimenti per iniziative volte alla riduzione o alla prevenzione dell'inquinamento e per la riduzione degli impatti sull'ambiente (sistemi di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti).
Per l'Azione 2
Operazione 54- Investimenti in dispositivi di sicurezza L'operazione promuove l'ammodernamento degli impianti mediante l'acquisto di macchinari ed attrezzature per il miglioramento della sicurezza degli operatori del settore (es: sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e di allarme, sistemi di riduzione del rumore). <u>Sono ammissibili a sostegno solo investimenti che vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale</u>
Operazione 55 - Investimenti nelle condizioni di lavoro L'operazione promuove l'ammodernamento degli impianti con investimenti per migliorare le condizioni di lavoro, la tutela della salute ed il miglioramento dell'igiene degli addetti (es: strutture ricettive dedicate comprensive di servizi igienici, aree comuni, cucine e strutture di ricovero). <u>Sono ammissibili a sostegno solo investimenti che vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale</u>
Operazione 66 - Altro (economico) – Investimenti produttivi L'operazione è finalizzata al miglioramento della competitività delle attività del settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine l'operazione sostiene investimenti produttivi mediante l'ammodernamento di impianti esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti che: - contribuiscono a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; - migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro; - sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano; - si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali; - si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/848; - portano alla realizzazione di prodotti nuovi o migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati



5. Applicabilità degli aiuti di Stato

L'azione attua quanto previsto dall'art. 28 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

6. Soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:
- Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.

7. Criteri di ammissibilità dell'intervento

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per l'intervento:

<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</i>
Applicazione del CCNL di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e conformi con le disposizioni di legge, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.2 del FEAMPA 21-27
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero avere la sede operativa nella regione Veneto
Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate e pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria definitiva, fatta salva la qualifica Micro e PMI, che deve essere posseduta al momento di presentazione della domanda di sovvenzione.

8. Domanda di sovvenzione

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno inviare le domande, complete di allegati, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Via Torino, 110 – 30172 MESTRE - VENEZIA – mediante invio PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

feamp@pec.regione.veneto.it

L'invio delle domande di sovvenzione dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando sul BuRV.

Qualora il progetto sia inviato con più PEC, nell'oggetto dovrà comparire: “Domanda FEAMPA; denominazione titolare della domanda, invio n. ... di ...”;

La modulistica afferente le domande di sovvenzione (incluse le dichiarazioni sostitutive previste) è resa disponibile al seguente indirizzo web:

<https://feampa.regione.veneto.it/fase-domanda-di-sostegno>



ALLEGATO C DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 5 di 33**

Tutti i files, compresa la domanda, devono essere esclusivamente in formato PDF o p7m. NON sono accettati dal sistema altri formati (tipo: word, excel, .zip, .rar, ecc.). In caso di trasmissione di file in formato p7m il file firmato deve essere in formato PDF.

In caso di "ripudio" della PEC per invio con allegati in formato non consentito, deve essere rispedita TUTTA la documentazione contenuta nella PEC, con le modalità corrette.

Ai fini della trasmissione dell'istanza è consentita la delega ad un soggetto terzo. La delega, necessariamente in forma scritta, può riguardare la sola trasmissione dell'istanza a mezzo PEC e l'eventuale successivo invio di corrispondenza sempre a mezzo PEC, mentre la sottoscrizione della documentazione richiesta deve essere effettuata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il soggetto delegante e il delegato dovranno compilare rispettivamente le sezioni "Delega in caso di invio tramite intermediario" e "Attestazione a cura dell'intermediario" riportate nel modello di "Domanda di sovvenzione".

8.2 Documentazione per la presentazione della domanda

Le domande, fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) della L. n. 241/90, devono contenere la seguente documentazione¹:

1. domanda su modello allegato al presente bando, comprendente l'attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità cui al capitolo 7 e l'assunzione degli impegni relativi agli obblighi di cui al capitolo 17, sottoscritta da parte del legale rappresentante;
2. relazione tecnica dettagliata delle operazioni attivate, compilata secondo lo schema scaricabile dal sito internet²;
3. nel caso di richiedente in forma societaria, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 attestante che le informazioni registrate presso il Registro delle Imprese della competente CCIAA sono corrette e aggiornate, corrispondenti alla condizione giuridica della società al momento di sottoscrizione della domanda, per quanto riguarda l'atto costitutivo, lo statuto, i soci, gli amministratori, i revisori;
4. nel caso in cui la domanda riguardi una sovvenzione di importo superiore a 150.000 Euro, dichiarazioni sostitutive necessarie per le verifiche antimafia, utilizzando i modelli scaricabili dal sito internet¹;
5. nel caso in cui l'operazione si riferisca ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore² dovrà necessariamente presentare:
 - a. un piano aziendale;
 - b. una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
6. dichiarazione riguardante la qualifica di micro o PMI, su modelli predisposti dall'Amministrazione regionale¹;
7. dichiarazione riguardante il conto corrente dedicato all'iniziativa, sul quale devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata¹;
8. autorizzazione allo scarico dei reflui, ove previsti;
9. dichiarazione di congruità del costo¹ per la fornitura di beni e servizi, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegati almeno tre preventivi per ciascuna fornitura (corredati da e-mail o PEC di richiesta, e-mail o PEC di risposta, ed eventualmente contratto o lettera di incarico). Al fine di essere accettati, i preventivi devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a. essere stati rilasciati antecedentemente alla data di presentazione della domanda e, in caso di scadenza espressa, essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Sono da considerare ancora in corso di validità anche i preventivi rilasciati prima della presentazione della domanda e la cui validità si colloca successivamente alla data di apertura del bando;
 - b. essere confrontabili. Al fine di assicurare la confrontabilità, le richieste di preventivo dovranno essere formulate tutte secondo il medesimo schema indicante le caratteristiche della prestazione richiesta, analogamente le offerte dovranno riguardare prestazioni coerenti con le specifiche indicate nella richiesta;

¹ La modulistica citata, necessaria alla predisposizione della domanda, è scaricabile all'indirizzo <http://feampa.regione.veneto.it/fase-domanda-di-sostegno>

² Vedi definizione di nuova impresa nel capitolo 21



ALLEGATO C DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 6 di 33

- c. prodotti da soggetti che non sono imputabili a un unico centro decisionale, ossia rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi;
 - d. assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, tra il beneficiario e il rappresentante legale/socio di maggioranza della ditta offerente, nonché assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il beneficiario e la ditta offerente;
 - e. le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.);
- Per le spese non ancora sostenute è ammessa la presentazione di un unico preventivo solamente in caso di esclusività del fornitore (es. in presenza di un brevetto o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire), attestata dal richiedente o suo legale rappresentante e comprovata da idonea documentazione;
- 10. la documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata anche per l'eventuale affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza;
 - 11. in caso di spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (e comunque per iniziative non ancora completate), fatto salvo quanto previsto al precedente punto 9:
 - a. copia delle fatture riportanti l'esatta indicazione dei beni;
 - b. relazione di congruità del costo redatta dal tecnico incaricato, qualora non fossero stati acquisiti almeno tre preventivi prima dell'ordine;
 - 12. titolo di possesso degli immobili, qualora diverso dalla proprietà (contratto di affitto/comodato, convenzione di concessione d'uso), da cui si evinca la disponibilità dei medesimi per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda e autorizzazione del proprietario ad eseguire l'intervento. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
 - 13. in caso di investimenti strutturali, diversi da quelli di cui al successivo punto 14:
 - a. relazione tecnica redatta dal professionista con documentazione fotografica ex-ante;
 - b. elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post). Planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
 - c. computo metrico estimativo delle opere con specificazione della fonte utilizzata per la quantificazione (Prezzario o Costi unitari adottati dall'AdG. Laddove la voce di spesa sia prevista dai costi unitari, non potrà essere utilizzato il prezzario). In caso di voci non riportate nel prezzario e non incluse tra i costi unitari approvati dall'AdG, sono ammissibili i c.d. "nuovi prezzi", per i quali vanno rispettate le specificazioni di cui al cap. 7.7 delle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese";
 - d. titolo autorizzativo edilizio (qualora necessario e già in possesso del richiedente);
 - e. dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie non già allegati alla domanda (tra cui in particolare i titoli autorizzativi edilizi), ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. Nel caso di titoli autorizzativi edilizi diversi dal permesso di costruire, la dichiarazione del tecnico dovrà anche riportare i relativi termini di conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività. I permessi e le autorizzazioni necessarie dovranno comunque essere presentati entro i termini stabiliti nell'atto di concessione del contributo;
 - 14. in caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico e degli interventi complementari ammissibili (rimozione amianto, sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica per la mobilità elettrica sostenibile), la documentazione indicata nell'Allegato E alla DGR n. 621/2024 "Disposizioni per il finanziamento di impianti fotovoltaici da parte del FEAMPA 2021-2027";
 - 15. in caso di acquisto di terreni, perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno (nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso, ad es. vendita giudiziaria);
 - 16. in caso di acquisto di edifici già costruiti:
 - a. perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché



- alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata. La perizia giurata deve esplicitare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio;
- 17.in caso di investimenti pertinenti alle operazioni 54 e 55, escluso l'acquisto di muletti e nastri trasportatori, dichiarazione ex DPR 445/2000, sottoscritta dal responsabile della sicurezza, attestante che i medesimi vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale;
- 18.qualora in sede di auto valutazione dell'iniziativa progettuale il richiedente abbia valorizzato per l'Azione 2 (intervento 222202) il Criterio di selezione SR3, documentazione comprovante la partecipazione a corsi di formazione ovvero la prestazione d'opera nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero di avere avviato nel passato processi di inclusione sociale;
- 19.qualora in sede di auto valutazione dell'iniziativa progettuale il richiedente abbia valorizzato per l'Azione 2 (intervento 222202) il Criterio di selezione SR6, documentazione comprovante la certificazione di prodotto o di processo;
- 20.qualora il richiedente o suo legale rappresentante non firmi digitalmente i documenti di sua competenza, occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000;
- 21.qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

Ulteriore documentazione potrà essere presentata dal richiedente ovvero richiesta a titolo integrativo, in quanto necessaria per la valutazione istruttoria in relazione alla natura delle specifiche attività previste dall'iniziativa progettuale.

8.3 Ricevibilità della domanda

Non è ricevibile la domanda di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati nel presente bando, o ad amministrazioni diverse dalla Regione del Veneto;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. priva del documento "Domanda di sovvenzione" (Allegato al bando), o della sottoscrizione o del documento di identità del firmatario (in quest'ultimo caso, salvo il caso di sottoscrizione digitale).

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento.

9. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 1° gennaio 2021 e afferenti ad iniziative non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art.63 del Reg. (UE) 2021/1060 e dell'art. 61, par. 5 Regolamento (UE) 2021/1139, fermo restando l'ammissibilità delle stesse.

Al fine di garantire il rispetto dell'art. 63, par. 6 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono comunque ammesse iniziative che comprendono oltre il 90% di spese già sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda di sovvenzione, rispetto alle spese complessive al netto delle spese generali.

Le indicazioni generali in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto. n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027 e nelle disposizioni nazionali in materia.

Nell'ambito delle operazioni di cui al Capitolo 4, le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:



- a) Spese per lavori;
- b) Spese per beni e servizi;
- c) Acquisto di terreni;
- d) Acquisto di edifici;
- e) Locazione finanziaria;
- f) Spese generali.

Lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezzario approvato dal soggetto attuatore, vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico estimativo, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario regionale, sono ammissibili i c.d. “Nuovi Prezzi”, che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla “NP”). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per “Nuovi Prezzi” concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario del soggetto attuatore vigente. Ogni “Nuovo Prezzo” deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta dal tecnico progettista ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato. Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario regionale il ricorso al valore contenuto in un prezzario vigente adottato da un altro soggetto pubblico equivale alla analisi dei prezzi da parte del tecnico progettista.

Beni e servizi

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni. I beni immateriali ed i servizi devono essere strettamente correlati all’acquisizione e alla messa in funzione delle macchine e attrezzature.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell’operazione, è effettuata sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, descritti dal richiedente e/o evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Acquisto di terreni

L’acquisto di terreni, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione;
- b) la percentuale rappresentata dall’acquisto del terreno non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell’operazione considerata, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
- c) presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

Acquisto di edifici

L’acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile nei limiti del valore del bene indicato nella successiva lettera a), purché sia direttamente connesso all’operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell’immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull’area interessata;
- b) la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l’operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- c) l’immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;



- d) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo previsti dal presente bando e dalle Linee guida sull'ammissibilità delle spese;
- e) l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
- f) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio.

Locazione finanziaria

La spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo alle seguenti condizioni:

- a) il beneficiario sia l'utilizzatore;
- b) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- c) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- d) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al paragrafo precedente è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- e) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

Spese generali

Si tratta di spese collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione ed ammissibili a cofinanziamento fino ad una **percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili**. Queste spese non vanno quantificate in maniera forfettaria ma bensì sulla base della dimostrazione della congruità del costo, analogamente alle altre spese per l'acquisizione di servizi.

- Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:
- le spese per progetti, indagini e studi di fattibilità (ad es. verifiche strutturali e valutazione consumi energetici), consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- costi per le forme di comunicazione obbligatorie ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Per le operazioni di cui all'azione 1, segue una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:

- investimenti in macchinari, attrezzature e tecnologie per impianti ad efficienza energetica;
- investimenti in macchinari, attrezzature e tecnologie per impianti ad energia rinnovabile. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici e gli interventi complementari (rimozione dell'amianto, dispositivi di accumulo e sistemi di ricarica per la mobilità elettrica sostenibile, si applicano le disposizioni di cui all'Allegato E alla DGR 621/2024);
- investimenti in sistemi di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;



- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa);
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- investimenti per l'installazione di sistemi a ricircolo;
- spese materiali necessarie l'esecuzione per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc. (ad es. verifiche strutturali e valutazione consumi energetici);
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici alimentati in azienda ad energia elettrica (motore elettrico o ibrido **plug-in**);
- acquisizione di servizi per attività legate alla realizzazione del progetto;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione e grafica di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, catering, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.).

Per le operazioni di cui all'azione 2, segue una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:

- acquisto di attrezzature, macchinari, dispositivi di sicurezza e impianti specialistici per la realizzazione di interventi che migliorano la **sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro** (operazioni di codice 54 e 55, sono ammissibili a sostegno solo investimenti che vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale), quali ad esempio:
 - apparecchiature antincendio quali allarmi, estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori, porte tagliafuoco;
 - rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
 - protezioni sulle macchine, ecc.;
 - illuminazione di emergenza;
 - videocamere e schermi di sicurezza;
 - acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
 - acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti;
 - dotazione di guide e manuali per migliorare la salute sui luoghi di lavoro, compresi software derivanti da analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui luoghi di lavoro al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
 - servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
 - attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche nei luoghi di lavoro;
 - attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti (es. muletti, nastri trasportatori);
 - vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
 - dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
 - abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili,
 - dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anti-caduta;
 - segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- acquisto di macchinari ed attrezzature per investimenti relativi al commercio quando questo formi parte integrante dell'impresa di pesca e di acquacoltura ovvero per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti/sottoprodotti quali ad esempio (operazione di codice 66):
 - macchine per il lavaggio e la sterilizzazione delle attrezzature;
 - banconi refrigerati, bilance di precisione;
 - macchine per il ghiaccio, tavoli di sezionamento;
 - contenitori utilizzati nel ciclo di lavorazione;
 - carrelli e nastri trasportatori;
 - celle frigo di pronta installazione;



- coltelli per il sezionamento e filettatura del prodotto, bollitori, macchine per il sottovuoto;
- vasche per la pulizia e disinfezione degli utensili, vasche per il lavaggio del prodotto primario;
- celle di affumicamento, essiccatoi;
- macchine filetatrici, macchine tritatici, macchine per l'imballaggio e per il confezionamento, ecc.;
- macchinari ed attrezzature per etichettatura (operazione di codice 66);
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo – ovvero l'acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero; l'acquisto di un automezzo destinato al trasporto del materiale vivo.
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa);
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni - servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- opere impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- acquisizione di servizi per attività legate alla realizzazione del progetto;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione e grafica di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, catering, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.).

Si precisa che, per quanto riguarda le spese già sostenute prima della presentazione della domanda di sovvenzione, dovrà essere prodotta in sede di domanda di pagamento la seguente documentazione, idonea a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante:
 - Il documento giustificativo di spesa/fattura n. _____ del _____ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021/2027 – CUP _____;
 - Il documento giustificativo di spesa/fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni oppure viene presentata a valere su altre agevolazioni (descrizione delle agevolazioni) per Euro _____
- quietanza di pagamento nella forma di dichiarazione liberatoria da parte del fornitore riportante il codice CUP del progetto a cui si riferiscono le fatture.

10. Spese non ammissibili

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), Regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg. (UE) n. 2021/1139, ed in particolare quelle indicate nell'art.13.

Non sono ammissibili i seguenti altri costi:

- a) l'IVA;
- b) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- c) i deprezzamenti e le passività;
- d) gli interessi di mora;
- e) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- g) le spese di gestione, di manutenzione ordinaria e per materiali di consumo;
- h) adeguamenti a obblighi di legge: le attività previste dall'iniziativa progettuale devono essere aggiuntive e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- i) macchine sprovviste di marchio/dichiarazione di conformità CE;



- j) spese per beni, servizi e lavori in caso sussistano vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, ovvero condizioni di collegamento e/o controllo ai sensi dell’art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il richiedente e la ditta fornitrice di beni o servizi o esecutrice dei lavori;
- k) acquisto di automezzi adibiti al trasporto dei prodotti ittici qualora il cassone coibentato sia amovibile.

Ai sensi dell’articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all’articolo 2, punto 61-bis Regolamento (UE) 651/2014.

11. Intensità dell’aiuto pubblico

Le aliquote massime dell’intervento pubblico sono riportati nell’Allegato III “ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE” del Reg. (UE) n. 2021/1139:

1. l’aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio;
2. così come previsto dall’art. 41, par. 2, del Reg. (UE) 2021/1139, possono inoltre essere applicate le aliquote massime specifiche di intensità di aiuto riportate nella seguente tabella, ove ne ricorrano i presupposti:

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
2	Le operazioni intese a contribuire all’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’art.15 del Reg.(UE) 1380/2013: operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità all’art.8, paragrafo 2, lett.b) del Reg. (UE) 1379/2013	75
7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i) interesse collettivo; (ii) beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi e pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all’acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui per l’intera iniziativa progettuale ricorrano più condizioni di cui alle righe 2, 7, 14, 15, 17, 18 e 19 dell’Allegato III del Reg. (UE) 2021/1139, si applica l’aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all’art. 41, par. 3, dello stesso Reg. (UE) 2021/1139.

Per uno stesso richiedente non è possibile la selezione di un’iniziativa che comprenda operazioni con diversi tassi di intensità di aiuto. In questo caso l’interessato potrà presentare due domande distinte; la somma delle spese richieste con le due istanze dovrà comunque rispettare i limiti minimo e massimo di cui al capitolo 1.4. Qualora la somma delle due istanze superasse il limite massimo, verrà decurtata la spesa ammissibile (e il relativo contributo) dell’istanza con il maggior costo.



Gli aiuti di cui al presente bando possono essere cumulati con altri aiuti pubblici in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente entro il limite per cui tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto sopra riportate³.

12. Criteri di selezione

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nelle tabelle che seguono:

AZIONE 1 - Intervento 222103				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0≤C≤1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	1	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,90 R1=Media C=0,80	22	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=NO C=0 R2=SI C=1	1	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	NON APPLICABILE		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 0<R4≤3 C=0,5 R4>3 C=1	1	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	NON APPLICABILE		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione 1	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,90 Q1=bassa C=0,80	27	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti green o per la resilienza (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	

³ Art. 8, par. 2, lett. b) Reg (UE) n. 2022/2473



ALLEGATO C DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 14 di 33

AZIONE 1 - Intervento 222103				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 < PD \leq 0,5 * PT$ $C = PD / (0,5 * PT)$ $PD > 0,5 * PT \quad C = 1$	1	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ $C = PG / (0,5 * PT)$ $PG > 0,5 * PT \quad C = 1$	1	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q5)	NON APPLICABILE		
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	$Q6 = SI \quad C = 1$ $Q6 = NO \quad C = 0$	1	
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q7)	$Q7 = SI \quad C = 1$ $Q7 = NO \quad C = 0$	1	
Q8	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q8)	$Q8 = SI \quad C = 1$ $Q8 = NO \quad C = 0$	1	
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q9)	$Q9 = SI \quad C = 1$ $Q9 = NO \quad C = 0$	1	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di operazioni attivate (O1)	$O1 = 1 \quad C = 0$ $O1 > 1 \quad C = 1$	3	
SO2	Costi di investimenti per la transizione green attraverso l'ammodernamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti per l'aumento dell'efficientamento energetico e la conversione delle imprese verso fonti rinnovabili di energia (O2)	$C = \text{Costo investimento transizione green} / \text{Costo totale}$	5	
SO3	Costi di investimenti per acquisto di macchinari e attrezzature chiaramente connessi all'attività di progetto per l'aumento dell'efficientamento energetico e la conversione delle imprese verso fonti rinnovabili di energia (O3)	$C = \text{Costo investimento transizione green} / \text{Costo totale dell'investimento}$	5	
SO4	Quantità di energia prodotta con fonti rinnovabili previsti a seguito della realizzazione dell'iniziativa (O4)	kWh/kWh Tot	6	



AZIONE 1 - Intervento 222103				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0≤C≤1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
SO5	L'iniziativa prevede la connessione dell'impianto ad una <i>smart grid</i> (O5)	O5=NO C=0 O5=SI C=1	2	
SO6	L'iniziativa prevede interventi che contribuiscono a ridurre l'impatto sull'ambiente (es: trattamento dei rifiuti, riduzione dell'utilizzo della plastica nel ciclo di produzione ovvero per il riciclo del materiale plastico) (O6)	C=Costo investimento riduzione impatti/Costo totale dell'investimento	10	
TOTALE			100	

AZIONE 2 - Intervento 222202				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0≤C≤1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	1	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,90 R1=Media C=0,80	22	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=NO C=0 R2=SI C=1	1	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=NO C=0 R3=SI C=1	0,5	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 0<R4≤3 C=0,5 R4>3 C=1	1	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	NON APPLICABILE		
SR6	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	10	



ALLEGATO C DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 16 di 33

AZIONE 2 - Intervento 222202				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * P_s$
SR7	Il richiedente è rappresentato da imprese di pesca e/o acquacoltura che, attraverso la realizzazione del progetto, avviano l'attività di commercializzazione diretta e/o di trasformazione all'interno della stessa impresa (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0	5	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione 2	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,90 Q1=bassa C=0,80	27	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 < PD \leq 0,5 * PT$ $C = PD / (0,5 * PT)$ $PD > 0,5 * PT$ C=1	1	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ C=PG/PT $PG > 0,5 * PT$ C=1	1	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	0,5	
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	1	
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	1	
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	1	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1>1 C=1	3	
SO2	L'iniziativa prevede interventi a diversi stadi della filiera (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	1	
SO3	L'iniziativa prevede investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza dei lavoratori (O3)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	6	



ALLEGATO C DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 17 di 33

AZIONE 2 - Intervento 222202				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*Ps$
SO4	L'iniziativa prevede investimenti in attrezzature tecnologiche per l'acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	5	
SO5	L'iniziativa è attuata da nuova impresa (O5)	O5=NO C=0 O5=SI C=1	1	
TOTALE			100	

Si evidenzia che uno stesso costo può essere attribuito ad un solo criterio tematico; il collegamento tra i costi tematici e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di sovvenzione. Nella definizione del valore del coefficiente C dato dal rapporto tra il costo dell'investimento tematico e il costo totale dell'investimento, quest'ultimo si intende comprensivo delle spese generali.

Nell'ambito di ciascuna Azione/Intervento, il calcolo del punteggio per ogni criterio di selezione P_i è dato da:

$$P_i = C_i \times Ps_i$$

ove:

- i rappresenta l'*i-esimo* criterio di selezione
- C_i è un coefficiente adimensionale compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C_i) verrà comunque approssimato alla seconda cifra decimale qualora derivante da un calcolo matematico
- Ps_i è il peso dato all'*i-esimo* criterio di selezione. La somma di tutti i pesi dei criteri utilizzati è pari a 100.

Il punteggio complessivo P dato ad un'operazione o gruppo di operazioni sarà dato da:

$$P = \sum_i P_i$$

- $i = 1, \dots, N$
- N= numero di criteri di selezione presenti nella tabella dei criteri sopra riportata

Il punteggio P è compreso tra 0 e 100 ed il valore risultante dal calcolo dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.

L'eventuale domanda di ammissione a finanziamento presentata da un singolo richiedente, che riguardi sia l'Azione 1 (intervento 222103) sia l'Azione 2 (intervento 222202), si definisce "istanza generale", composta da "istanze specifiche" riferibili alle due diverse azioni/interventi previsti dal bando. In tal caso per il calcolo del punteggio di merito da attribuire all'istanza generale multi intervento si procederà nel seguente modo:

- si calcola il punteggio di merito per ogni singola istanza specifica presentata nell'ambito dell'istanza generale, come sopra indicato;
- per ogni azione/intervento, alle istanze specifiche non ammissibili ovvero che non raggiungono un punteggio uguale o superiore a 40, convenzionalmente si attribuirà un punteggio pari a 0 e l'istanza specifica, riferita a quell'azione/intervento, non sarà ammessa al contributo;



- l'esclusione di una delle istanze specifiche nell'ambito di una istanza generale NON comporta l'esclusione dell'intera istanza generale;
- il punteggio totale dell'istanza generale multi azione/intervento si calcola quale somma dei punteggi acquisiti dalle istanze specifiche delle differenti azioni/interventi di cui si compone il bando.

Al termine della valutazione delle istanze generali presentate ed attribuito il punteggio di merito a ciascuna istanza generale presentata si procederà alla predisposizione della graduatoria generale, comprendente sia le istanze semplici riguardanti una sola azione/intervento sia le istanze generali multi azione/intervento.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più iniziative, si applica il criterio dell'età del beneficiario/rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda, dando preferenza ai più giovani.

La concessione delle sovvenzioni avverrà secondo l'ordine della graduatoria generale, comprendente sia le istanze semplici riguardanti una sola azione/intervento, sia le "istanze generali" riguardanti entrambe le azioni/interventi previsti dal bando.

Qualora, seguendo l'ordine di graduatoria, il finanziamento di una iniziativa progettuale determinasse il superamento del limite massimo specifico per gli investimenti di cui all'Azione 1 (intervento 222103), previsto nel Capitolo 1.3, tale iniziativa e quelle che la seguono in graduatoria, limitatamente all'Azione 1, non verranno finanziate, fermo restando che potranno invece essere finanziate le iniziative pertinenti all'Azione 2 (intervento 222202).

La mancata realizzazione di attività in relazione alle quali sono stati attribuiti punteggi comporta in fase di valutazione della domanda di SALDO la revisione del punteggio complessivamente attribuito in fase di ammissibilità. Qualora agli esiti della revisione l'iniziativa progettuale dovesse raggiungere un punteggio inferiore a 40 punti o si venisse a trovare in una posizione in graduatoria tale da essere ammissibile ma non finanziabile, si procederà alla revoca del contributo.

13. Nota metodologica ai criteri di selezione

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui al capitolo 12

AZIONE 1 - Intervento 222103		
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	Per soggetto richiedente di sesso femminile si intende esclusivamente il caso del legale rappresentante sottoscrittore della domanda di sovvenzione. Per le società, la maggioranza delle quote detenute da persone di sesso femminile si riferisce all'organo decisionale come stabilito dall'atto costitutivo/statuto e da codice civile. La maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente <u>deve essere calcolata in termini di ULA</u>; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C



AZIONE 1 - Intervento 222103		
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	Per quanto riguarda il rappresentante legale, il requisito di età viene valutato esclusivamente con riferimento al soggetto firmatario della domanda. Per quanto riguarda il calcolo dell'età media dei componenti degli organi decisionali delle società, ci si riferisce all'organo decisionale come stabilito dall'atto costitutivo/statuto e da codice civile. La minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, <u>deve essere calcolata in termini di ULA</u> ; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro si riferisce esclusivamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente e deve essere sempre calcolato in termini di ULA
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: - alto quando l'iniziativa progettuale prevede un aumento della auto produzione di energia da fonti rinnovabili e/o sistemi di accumulo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili; - medio quando l'iniziativa progettuale prevede investimenti relativi alla mobilità elettrica sostenibile; - basso negli altri casi non rientranti nei punti precedenti
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti green o per la resilienza	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica green o per la resilienza della proposta. Il coefficiente C è dato dal rapporto tra la spesa prevista per gli investimenti green o per la resilienza sul costo totale del progetto, comprensivo delle spese generali La mera e progressiva evoluzione tecnica nel tempo che caratterizza ogni tipologia di macchinario non possiede il carattere di innovatività richiesto, che necessita invece di un salto tecnologico, almeno a livello locale
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA. Il numero di nuovi posti di lavoro (PT) dovrà riguardare la differenza tra i nuovi rapporti di lavoro instauratisi dalla data di avvio dell'iniziativa progettuale, anche se pregressa alla data della domanda di sovvenzione, alla data di materiale completamento dell'iniziativa progettuale. Analogamente il numero di nuovi posti assegnati a donne (PD) riguarderà la differenza tra i nuovi rapporti di lavoro assegnati a donne nel periodo sopra indicato e i rapporti cessati di lavoratrici donne nel medesimo periodo.



AZIONE 1 - Intervento 222103		
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	Ai fini del presente criterio si considerano giovani lavoratori quelli con età fino a 40 anni al momento dell'assunzione. I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione dalla data di avvio dell'iniziativa progettuale anche se pregressa alla data della domanda di sovvenzione alla data di materiale completamento dell'iniziativa progettuale.
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione. Al fine dell'attribuzione del punteggio è necessario che tali iniziative rientrino tra spese ammesse dell'iniziativa progettuale.
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q8	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di operazioni attivate	Il presente bando attiva, per l'Azione 1, le Operazioni 01, 02 e 41 di cui alla Tab. 7 dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 2022/79. Per ottenere il punteggio relativo a questo criterio, l'iniziativa progettuale deve attivare almeno due delle suddette operazioni
SO2	Costi di investimenti per la transizione green attraverso l'ammodernamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti per l'aumento dell'efficientamento energetico e la conversione delle imprese verso fonti rinnovabili di energia	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti SUGLI IMPIANTI , legati alla transizione green e chiaramente connessi all'attività di progetto rispetto al costo totale dell'investimento, comprensivo delle spese generali
SO3	Costi di investimenti per acquisto di macchinari e attrezzature chiaramente connessi all'attività di progetto per l'aumento dell'efficientamento energetico e la conversione delle imprese verso fonti rinnovabili di energia	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti IN MACCHINARI E ATTREZZATURE chiaramente connessi all'attività di progetto rispetto al costo totale dell'investimento, comprensivo delle spese generali



AZIONE 1 - Intervento 222103		
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
SO4	Quantità di energia prodotta con fonti rinnovabili previsti a seguito della realizzazione dell'iniziativa	Il criterio è misurato calcolando il valore del coefficiente C, quale rapporto tra l'energia proveniente da fonti rinnovabili che si produrrà a seguito della realizzazione dell'intervento, da dimostrare mediante idonea documentazione, sul fabbisogno totale dell'impresa. I valori devono essere conteggiati in kWh
SO5	L'iniziativa prevede la connessione dell'impianto ad una smart grid	Per ottenere il valore del coefficiente pari a 1, l'iniziativa prevede l'adesione ad una smart grid in qualità di utilizzatore di energia prodotta da una comunità energetica
SO6	L'iniziativa prevede interventi che contribuiscono a ridurre l'impatto sull'ambiente (es. trattamento dei rifiuti, riduzione dell'utilizzo della plastica nel ciclo di produzione ovvero per il riciclo del materiale plastico)	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti legati alla ridurre l'impatto sull'ambiente e chiaramente connessi all'attività di progetto rispetto al costo totale dell'investimento, comprensivo delle spese generali

AZIONE 2 – Intervento 222202		
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Per soggetto richiedente di sesso femminile si intende esclusivamente il caso del legale rappresentante sottoscrittore della domanda di sovvenzione. Per le società, la maggioranza delle quote detenute da persone di sesso femminile si riferisce all'organo decisionale come stabilito dall'atto costitutivo/statuto e da codice civile. La maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente <u>deve essere calcolata in termini di ULA</u> ; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Per quanto riguarda il rappresentante legale, il requisito di età viene valutato esclusivamente con riferimento al soggetto firmatario della domanda. Per quanto riguarda il calcolo dell'età media dei componenti degli organi decisionali delle società, ci si riferisce all'organo decisionale come stabilito dall'atto costitutivo/statuto e da codice civile. La minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, <u>deve essere calcolata in termini di ULA</u> ; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione



AZIONE 2 – Intervento 222202		
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro si riferisce esclusivamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente e deve essere sempre calcolato in termini di ULA
SR6	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se l'impresa richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo
SR7	Il richiedente è rappresentato da imprese di pesca e/o acquacoltura che, attraverso la realizzazione del progetto, avviano l'attività di commercializzazione diretta e/o trasformazione all'interno della stessa impresa	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se il richiedente è rappresentato da imprese di pesca e/o acquacoltura che, attraverso la realizzazione del progetto, avviano l'attività di commercializzazione diretta e/o trasformazione all'interno della stessa impresa
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: - alto quando l'iniziativa progettuale prevede investimenti in impianti, macchine o attrezzature per la trasformazione di prodotti ittici di provenienza regionale, incluso il granchio blu; - medio quando l'iniziativa progettuale prevede investimenti che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute, le condizioni di lavoro e la produzione di nuovi prodotti rispetto a quelli precedentemente lavorati dall'impresa richiedente (operazioni di codice 54 e 55); - basso negli altri casi non rientranti nei punti precedenti
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta. Il coefficiente C è dato dal rapporto tra la spesa prevista per gli investimenti a carattere innovativo (quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa) sul costo totale del progetto, comprensivo delle spese generali La mera e progressiva evoluzione tecnica nel tempo che caratterizza ogni tipologia di macchinario non possiede il carattere di innovatività richiesto, che necessita invece di un salto tecnologico, almeno a livello locale
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA. Il numero di nuovi posti di lavoro (PT) dovrà riguardare la differenza tra i nuovi rapporti di lavoro instauratisi dalla data di avvio dell'iniziativa progettuale, anche se pregressa alla data della domanda di sovvenzione, alla data di materiale completamento dell'iniziativa progettuale. Analogamente il numero di nuovi posti assegnati a donne (PD) riguarderà la differenza tra i nuovi rapporti di lavoro assegnati a donne nel periodo sopra indicato e i rapporti cessati di lavoratrici donne nel medesimo periodo.



ALLEGATO C DGR n. 1383 del 25 novembre 2024

pag. 23 di 33

AZIONE 2 – Intervento 222202		
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	Ai fini del presente criterio si considerano giovani lavoratori quelli con età fino a 40 anni al momento dell'assunzione. I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione dalla data di avvio dell'iniziativa progettuale anche se pregressa alla data della domanda di sovvenzione alla data di materiale completamento dell'iniziativa progettuale.
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale <i>ad esempio</i> quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (smart working skills)
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI)
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di operazioni attivate	Il presente bando attiva, per l'Azione 2, le Operazioni 54, 55 e 66 di cui alla Tab. 7 dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 2022/79. Per ottenere il punteggio relativo a questo criterio, l'iniziativa progettuale deve attivare almeno due delle suddette operazioni
SO2	L'iniziativa prevede interventi a diversi stadi della filiera	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede interventi a diversi stadi della filiera (almeno 2 tra i seguenti: 1-lavorazione, trasformazione e confezionamento; 2-trasporto e logistica; 3-distribuzione e vendita)
SO3	L'iniziativa prevede investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza dei lavoratori	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti legati al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori (Operazioni 54 e 55) rispetto al costo totale dell'investimento, comprensivo delle spese generali
SO4	L'iniziativa prevede investimenti in attrezzature tecnologiche per l'acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede investimenti in attrezzature scientifiche per l'acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti
SO5	L'iniziativa è attuata da nuova impresa	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa è attuata da una nuova impresa (per la definizione di nuova impresa vedasi Cap. 21)



14. Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.2 sono i seguenti:

AZIONE 1 - Intervento 222103			
CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
01, 02	CR 017	Entità che migliorano l'efficienza delle risorse nella produzione e/o nella trasformazione	Numero di entità
01, 02	CR18	Consumo di energia che comporta una riduzione delle emissioni di CO ₂	kWh/ tonnellate o litri/h
(Indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys)			
41	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali	Numero di azioni

AZIONE 2 - Intervento 222202			
CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
55	CR 07	Posti di lavoro mantenuti	Numero di persone
(Indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys)			
54	CR 08	Persone beneficiarie	Numero di persone
66	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni

In fase di presentazione dell'istanza il richiedente dovrà dichiarare il valore previsionale degli indicatori sopra riportati, anche qualora uno di essi assuma valore 0 o risulti non pertinente (np). Non potranno essere ammesse iniziative per le quali tutti gli indicatori relativi ad una azione/intervento assumono valore previsionale pari a 0 o risultino non pertinenti.

Per quanto riguarda i posti di lavoro mantenuti, il valore deve riferirsi ai posti a rischio, che potrebbero andare persi in mancanza degli investimenti previsti dall'iniziativa. Di tale correlazione deve essere dato atto nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di sovvenzione.

In sede di domanda di pagamento finale (saldo) dovrà obbligatoriamente essere valorizzato il valore raggiunto.

15. Coefficiente climatico e ambientale

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

AZIONE 1			
INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Contributo alla neutralità tematica	222103	100	100



AZIONE 2			
INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	222202	40	40

16. Vincoli di inalienabilità e di destinazione

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato.
Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall’art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all’articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

17. Obblighi specifici dell’intervento

I beneficiari, al fine dell’ottenimento e del mantenimento del sostegno pubblico di cui al presente bando, sono tenuti a:

- rispettare la normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono: assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell’azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l’ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell’operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall’intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, all’iniziativa; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata (pagamenti e incassi). Fanno eccezione i pagamenti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Il conto corrente dedicato può essere modificato previa motivata comunicazione alla Regione, da presentare prima dell’effettuazione del pagamento;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in relazione alla realizzazione dell’iniziativa oggetto di sostegno;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- contabilizzare gli investimenti, materiali e immateriali, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee, statali e regionali, nonché assicurare l’accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l’eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell’azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista, inclusa la dichiarazione dei valori raggiunti degli indicatori di risultato;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell’intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- rispettare le disposizioni di cui alle Linee guida per l’ammissibilità delle spese e al Manuale delle procedure e dei controlli dell’O.I. Regione del Veneto.



18. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti dichiarati ai fini dell'attribuzione dei punteggi per i criteri di selezione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Sulle dichiarazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda e nelle successive fasi propedeutiche al pagamento della sovvenzione saranno effettuati controlli secondo le linee guida comunitarie e nazionali e le linee di indirizzo di cui alla DGR n. 1266 del 03/09/2019.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione adotterà l'atto di decadenza.

19. Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, incluse le eventuali proroghe e varianti, si fa riferimento al PN FEAMPA, al "manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 155 del 06/05/2024 e ss.mm.ii., alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP, dott. Giuseppe Cherubini. L'ufficio responsabile è l'U.O. Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP, con sede in Venezia Mestre, via Torino 110.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse e di quelle non ammesse tiene luogo di comunicazione ai richiedenti del punteggio attribuito o dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, viene adottata la graduatoria definitiva.

20. Normativa e documenti di riferimento

1. TFUE – versione consolidata del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea (2016/C 202/01) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
2. Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
3. Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
4. Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
5. Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
6. Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
7. - EUSAIR - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region - Brussels 17.6.2014 SWD(2014) 190 final - {COM(2014) 357 final} {SWD(2014) 191 final}



ALLEGATO C DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 27 di 33**

8. Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
9. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;
10. Regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione, del 29 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;
11. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione, del 13 gennaio 2022, che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci;
12. Accordo di Partenariato 2021-2027 - CCI 2021 IT16FFPA001, conforme all'art.10, paragrafo 6 del Reg.(UE) 1060/2021, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
13. Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022, è stato approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia che include, tra l'altro, la Priorità 3 "Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura";
14. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione
15. Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
16. Regolamento (CE) n. 1005/2008 del consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.
17. Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1);
18. Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
19. Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
20. Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;
21. Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;



ALLEGATO C DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 28 di 33**

22. Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo);
23. Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
24. Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
25. Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422], Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0036 – 0041;
26. Legge n. 241/90, del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
27. D.P.R. n. 445/00, del 28 dicembre 2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (GU n.42 del 20-02-2001 - Suppl. Ordinario n. 30);
28. D. Lgs n. 159/11, del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28/09/2011 0 Suppl. Ordinario n. 214);
29. D. Lgs. n.33/13, del 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
30. D. Lgs n. 196/03, del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)), (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 – Suppl. Ordinario n. 123);
31. D.P.R. n. 313/02, del 14 novembre 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, (di casellario giudiziale europeo,) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (GU n.36 del 13-02-2003 - Suppl. Ordinario n. 22);
32. D. Lgs n. 36/2023, del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (23G00044) (GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);
33. D.M. attività produttive, del 18 aprile 2005, Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);
34. D. Lgs n. 152/06, 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96);
35. Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7);
36. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7);
37. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
38. D. Lgs n. 154/04, del 26 maggio 2004, Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 (GU n.146 del 24-06-2004);
39. D. Lgs n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012), (GU n.26 del 01-02-2012);
40. D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
41. D.M. 16741, del 26 luglio 2017, Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;



ALLEGATO C DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 29 di 33**

42. Legge n. 154/16, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);
43. D. Lgs n. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza - Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
44. Legge n. 250, 13 marzo 1958, Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (GU n.83 del 05-04-1958);
45. Legge n. 413, 26 luglio 1984, Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. (GU n.212 del 02-08-1984 - Suppl. Ordinario);
46. Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.
47. Legge n. 183, del 10 dicembre 2014, Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014);
48. D.P.R. n. 357/97, dell'8 settembre 1997, Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU n.248 del 23-10-1997 - Suppl. Ordinario n. 219);
49. D.P.R. n. 120/03, del 12 marzo 2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
50. D. Lgs. n. 190, del 13 ottobre 2010, Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (10G0212) (GU n.270 del 18-11-2010);
51. Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25);
52. Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
53. Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
54. D. Lgs n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012) (GU n.26 del 01-02-2012);
55. D.M. n°16741/17, del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
56. D.M. 26 gennaio 2012, Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
57. Legge n. 154, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);
58. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)
59. 2003/361/CE raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/361/CE);
60. COM(2007)574 definitivo, Bruxelles, 10.10.2007 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Una politica marittima integrata per l'Unione Europea
61. COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11.12.2019 - Comunicazione della Commissione europea, dell'11 dicembre 2019, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Green Deal europeo;



62. COM(2020) 380 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, Riportare la natura nella nostra vita;
63. COM(2020) 381 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente;
64. Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata nel 2010 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM): <https://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita> Allegato alla Decisione della Commissione europea C(2019) 3452 final del 14/05/2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

21. Definizioni

- "ATECO" è la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali.
- "Attività" è la componente analitica della iniziativa progettuale, caratterizzata da unitarietà tecnico funzionale ad esempio: acquisto di singoli macchinari/attrezzature, complesso di lavori pertinenti al medesimo fabbricato e alla medesima finalità, singolo corso di formazione, singoli wp "work package" di un progetto di ricerca.
- "Codice operazione" - I codici delle 66 operazioni ammesse e le relative definizioni sono riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79.
- "Impresa acquicola" - un'impresa che esegue una o più attività connesse all'acquacoltura.
- "Impresa di pesca" - un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- "Iniziativa progettuale" afferisce al complesso di tutte le attività pertinenti alla domanda di sovvenzione.
- "Intervento" - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg.(UE) 2021/1139.
- "Investimento" - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata nella Licenza da Pesca, ovvero quella presente nell'attestazione provvisoria.
- "Nuova impresa" - impresa che abbia attivato la Partita IVA a meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.
- "Operazione" - Una o più operazioni riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79.
- "Piccola pesca costiera": attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- "Prodotti della pesca e dell'acquacoltura": i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013.
- "Settore della pesca e dell'acquacoltura": il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura.
- "Soggetto attuatore dell'intervento" - L'Adg ovvero gli OO.II.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo



tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

22. Acronimi e sigle utilizzate

Sono di seguito riportati i principali acronimi e le sigle in uso nella Programmazione FEAMPA e nella relativa normativa di riferimento:

Acronimi e sigle utilizzate	
AA.PP.	Accordi di Partenariato
AdG	Autorità di Gestione
AC	Autorità Contabile
AdA	Autorità di Audit
AdP	Accordo di Partenariato
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
ATI	Associazione Temporanea di Imprese
ATS	Associazione Temporanea di Scopo
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC	Codice Civile
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
CIG	Codice Identificativo Gara
C.I.L.	Comunicazione di Inizio Lavori
CILA	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CLLD	Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
c.p.c.	codice di procedura civile
CUP	Codice Unico di Progetto
DA	Disposizioni Attuative
DDG	Decreto del Direttore Generale
DDR	Decreto del Direttore Regionale
DGR	Decreto Giunta Regionale
D.I.A.	Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.	Decreto Legge
D. Lgs.	Decreto Legislativo
DP	Disposizioni Procedurali
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
EMAS	Eco Management and Audit Scheme
EN	Standard Europeo
ERS	Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FdR	Fondo di Rotazione
FEAMPA	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FESR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
GAL	Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca
GDO	Grande Distribuzione Organizzata
GES	Good Environmental Status
GSA	Geographical SubArea



ALLEGATO C DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 32 di 33**

Acronimi e sigle utilizzate	
GT	Gross Tonnage
GURI	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
HFC	Idrofluorocarburi
IAS	Invasive alien species
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IMS	Irregularities Management System
INN	Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA	Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
ISO	International Organization for Standardization
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
IVA	Imposta Valore Aggiunto
L.	Legge
LCA	Life Cycle Assessment
MASAF	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
MASE	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
MIP	Monitoraggio Investimenti Pubblici
MO	Macro Obiettivo
MOP	Manuale Opere Pubbliche
MSFD	Marine Strategy Framework Directive
NCDA	Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS	Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM	Organizzazione Comune dei Mercati
O.I.	Organismo Intermedio
OP	Organizzazioni di Produttori
OS	Obiettivo Specifico
OT	Obiettivi Tematici
PA	Pubblica Amministrazione
PEMAC	Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
PCP	Politica Comune della Pesca
PdGL	Piani di Gestione Locale
PdV	Piano di Valutazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PES	Payments for Ecosystem Services
PGN	Piani di Gestione Nazionali
PMI	Politica Marittima Integrata
PMI	Piccole e medie imprese
PNSA	Piano Nazionale Strategico Acquacoltura
PPP	Partenariati Pubblico-Privati
PPC	Piano di Produzione e Commercializzazione
PR	Programma Regionale
PRA	Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA	Piano Strategico Acquacoltura
PSL	Piano di Sviluppo Locale
RAC	Referente Autorità Contabile
RAAdG	Referente Autorità di Gestione
RdA	Responsabile di Azione
RdI	Responsabile di Intervento
RFMOs	Regional Fisheries Maritime Organisations
RMS	Rendimento Massimo Sostenibile
RUP	Responsabile Unico di Procedimento



ALLEGATO C DGR n. 1383 del 25 novembre 2024**pag. 33 di 33**

Acronimi e sigle utilizzate	
S.A.L.	Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
SCIA	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SFC	System for Fund management in the European Community
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC	Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo
SIGEPA	Sistema Italiano di Gestione della Pesca e dell'Acquacoltura
SMI	Sorveglianza Marittima Integrata
SNAI	Strategia Nazionale per le Aree Interne
SNB	Strategia Nazionale per la Biodiversità
SSL	Strategia di Sviluppo Locale
STECF	Scientific, Technical, Economic Committee for Fisheries
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU	Testo Unico
TUSL	Testo Unico Sicurezza Lavoro
UNI	Ente Italiano di Normazione
UE	Unione Europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
VINCA	Valutazione di incidenza ambientale
VMS	Vessels Management System
ULA	Unità Lavorative Annue
UNI	Norme nazionali italiane elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione
U.O.	Unità organizzativa
WFD	Water Framework Directive
ZMP	Zone Marine Protette
ZPS	Zone di Protezione Speciale
ZSC	Zone Speciali di Conservazione
ZVN	Zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola



(Codice interno: 543591)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1385 del 25 novembre 2024

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati per la promozione, nelle Scuole di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto, della conoscenza storica e culturale degli avvenimenti legati al dramma delle foibe e all'esodo di Italiani dell'Istria e della Dalmazia dalle loro terre d'origine. Triennio scolastico 2024/2025 - 2026/2027. L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 138.

*[Istruzione scolastica]***Note per la trasparenza:**

Si approva lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati per la diffusione, nelle Scuole di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto, della conoscenza degli avvenimenti legati al dramma delle foibe e all'esodo di Italiani dell'Istria e della Dalmazia dalle loro terre di origine, per la commemorazione nel Giorno del Ricordo e per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli Italiani dell'Istria di Fiume e della Dalmazia, in continuità con i Protocolli di analogo contenuto approvati con Deliberazioni n. 102/2011, n. 123/2017, n. 1396/2021.

L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.

La Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" all'art. 138, comma 1, lettera f) prevede, tra le funzioni della Regione in tema di istruzione, la realizzazione di iniziative e attività di promozione, integrazione, sostegno e arricchimento dell'offerta formativa relative all'ambito delle funzioni conferite nelle Scuole di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale.

In base all'art. 1 della Legge 30 marzo 2004, n. 92 "Istituzione del Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati" la Repubblica Italiana riconosce il 10 febbraio quale Giorno del Ricordo, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale. La norma nazionale prevede, in tale giornata, la realizzazione da parte di istituzioni ed enti di iniziative quali studi, convegni, incontri e dibattiti per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle Scuole di ogni ordine e grado, sia per conservarne la memoria, sia per valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate.

Nell'ambito del suddetto quadro normativo, allo scopo di promuovere una maggiore conoscenza della storia del confine orientale italiano presso i giovani, nel 2011 con Deliberazione n. 102 del 1° febbraio la Giunta regionale ha approvato uno schema di Protocollo d'Intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati finalizzato alla realizzazione di iniziative che, il 10 febbraio e non solo, siano volte a diffondere presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado la conoscenza degli eventi che hanno colpito le popolazioni italiane dell'Istria, Fiume e della Dalmazia durante e dopo l'ultimo conflitto mondiale.

Il Protocollo d'Intesa è stato oggetto di successive approvazioni con DGR n. 123 del 7.2.2017 e DGR n. 1396 del 12.10.2021 consentendo l'attuazione di diverse iniziative di conoscenza e sensibilizzazione: dai concorsi rivolti alle Scuole di ogni ordine e grado per i migliori elaborati sul tema, ai seminari di formazione destinati ai docenti. Le attività organizzate hanno riscontrato nel tempo un successo sempre maggiore, evidenziando la crescente sensibilità di studenti e docenti sul tema della memoria storica legata agli eventi che hanno segnato l'Istria, Fiume e la Dalmazia.

Un esempio significativo è dato dal concorso per la commemorazione del Giorno del Ricordo, che premia i migliori elaborati realizzati dagli studenti delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e delle Scuole di Formazione Professionale del Veneto, le cui domande pervenute sono passate dalle 9 dell'anno scolastico-formativo 2021/2022 alle 22 dell'anno scolastico-formativo 2023/2024.

Anche la giornata di studio "Le due rive. Venezia, Istria, Fiume e Dalmazia", rivolta ai docenti delle Scuole di ogni ordine e grado ha registrato un incremento notevole degli insegnanti coinvolti, che sono passati dai 57 dell'edizione 2023, svoltasi a Pola, agli 84 dell'edizione 2024, svoltasi a Venezia.

In considerazione del successo finora ottenuto e della crescente attenzione verso questi temi resa possibile grazie al lavoro svolto, in continuità con il Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2021 e prossimo alla scadenza, si propone di approvare anche per il triennio scolastico 2024/2025 - 2026/2027 il nuovo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di riaffermare l'impegno della Regione del Veneto nel mantenere viva la memoria di questi eventi storici significativi. Sia l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto che la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati con note agli atti della Direzione Formazione e Istruzione hanno comunicato il proprio interesse alla sottoscrizione del nuovo Protocollo d'Intesa.

Tale Protocollo sarà firmato, per conto della Regione, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed avrà validità dalla sottoscrizione delle Parti per tutto il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, fino al 31 agosto 2027, data di conclusione dell'anno scolastico 2026/2027.

Il Protocollo d'Intesa, **Allegato A**, per la realizzazione degli obiettivi, la gestione e la pianificazione degli interventi in esso previsti, prevede all'art. 6 la costituzione presso l'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e Pari opportunità di una Commissione di coordinamento da nominarsi con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, composta da due rappresentanti della Regione, due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e due rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lettera f);

VISTA la L. 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del "Giorno del ricordo";

VISTE le DDGR n. 102 del 1.2.2011, n. 123 del 7.2.2017, n. 1396 del 12.10.2021;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di proseguire la collaborazione tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, per lo sviluppo nel triennio scolastico 2024/2025 - 2026/2027 di azioni volte a realizzare percorsi di formazione di docenti e di studenti, finalizzati alla conoscenza della complessa vicenda delle foibe e dell'esodo degli Italiani dalle terre dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, in attuazione della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lettera f);
3. di approvare, a tal fine, lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla diffusione nelle Scuole di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto della conoscenza delle vicende legate al dramma delle foibe e all'esodo di Italiani dell'Istria e della Dalmazia dalle loro terre d'origine, per la Commemorazione del Giorno del Ricordo e per la valorizzazione del patrimonio culturale storico, letterario e artistico degli Italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;
4. di stabilire che il Protocollo d'Intesa sarà firmato, per conto della Regione, dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;
5. di stabilire che il Protocollo avrà validità dalla sottoscrizione fino al 31 agosto 2027, data di conclusione dell'anno scolastico 2026/2027;
6. di dare atto che il Protocollo d'Intesa, **Allegato A** del presente provvedimento, per la realizzazione degli obiettivi, la gestione e la pianificazione degli interventi in esso previsti prevede all'art. 6 la costituzione di una Commissione di coordinamento da nominarsi con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, composta da due rappresentanti della Regione, due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e due rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di individuare i due rappresentanti della Regione per la costituzione della Commissione di coordinamento di cui al punto 6.;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1385 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 9

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE DEL VENETO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI ESULI ISTRIANI FIUMANI E DALMATI

**per la diffusione della conoscenza delle vicende legate al dramma delle foibe
e all'esodo dalle terre di origine di italiani dell'Istria e della Dalmazia,
per la commemorazione nel Giorno del Ricordo e per la valorizzazione del patrimonio culturale,
storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia**

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “Regione”, con sede a Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nella persona del Presidente o suo delegato;

L'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, di seguito denominato “USRV”, con sede a Venezia-Mestre, Via Forte Marghera n. 191, codice fiscale 80015150271, rappresentato da _____, nella persona del Direttore Generale o suo delegato;

La **Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati**, di seguito denominata “Federazione”, con sede a Trieste in Via Milano n. 22, codice fiscale 90042390329, rappresentata da _____, nella persona del Presidente o suo delegato, che elegge sua sede in Veneto presso il Comitato Provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (A.N.V.G.D.), con sede a Venezia, Castello n. 3297/A;

di seguito chiamate “**le Parti**”.



cc5d2dc7



ALLEGATO A DGR n. 1385 del 25 novembre 2024**pag. 2 di 9****VISTE:**

- la Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, che all’art. 138, comma 1, lettera f) prevede, tra le funzioni della Regione in tema di istruzione, la realizzazione di iniziative e attività di promozione, integrazione, sostegno e arricchimento dell’offerta formativa relative all’ambito delle funzioni conferite;
- la Legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del “Giorno del Ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo dalle terre di origine degli Italiani dell’Istria, Fiume e della Dalmazia nella più complessa vicenda del confine orientale;

PREMESSO CHE:

le Parti:

- condividono l’importanza di celebrare il “10 febbraio - Giorno del Ricordo” nelle Scuole del Veneto in maniera ampia e appropriata, creando diffuse occasioni di conoscenza e studio che sollecitino le giovani generazioni e il corpo insegnante ad approfondire le complesse tematiche delle foibe e dell’esodo anche in altri periodi dell’anno scolastico;
- intendono collaborare attivamente alla realizzazione di iniziative che, il 10 febbraio e non solo, siano volte a diffondere presso i giovani delle Scuole di ogni ordine e grado la conoscenza dei tragici eventi che hanno colpito le popolazioni italiane dell’Istria, Fiume e della Dalmazia durante e dopo l’ultimo conflitto mondiale;
- intendono attivarsi per favorire l’armonizzazione delle iniziative che vengono proposte da parte delle istituzioni scolastiche, agevolando l’organizzazione degli eventi di approfondimento della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata, in particolare in occasione delle celebrazioni del “Giorno del Ricordo”, attraverso il coordinamento e l’individuazione delle disponibilità



cc5d2dc7



ALLEGATO A DGR n. 1385 del 25 novembre 2024

pag. 3 di 9

di testimoni ed esperti della materia.

RICHIAMATI:

i precedenti Protocolli d'Intesa sottoscritti tra le stesse Parti nel 2011, nel 2018 e nel 2021 e ritenuto importante rinnovare l'intesa finalizzata a promuovere lo studio e la conoscenza delle vicende legate alle foibe e all'esodo fiumano istriano dalmata, tenuto conto che la conoscenza e l'approfondimento delle vicende storiche sono fondamentali per lo sviluppo delle capacità analitiche e critiche della cultura umanistica, elementi essenziali per la valorizzazione della centralità dell'uomo, con i suoi diritti e i suoi valori individuali e collettivi;

CONVENGONO QUANTO IN APPRESSO**Articolo 1 - Oggetto**

Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa con il quale si intende definire, d'intesa tra le Parti, nell'ambito delle competenze istituzionali e delle dotazioni finanziarie di ciascuna, strumenti di coordinamento delle attività di diffusione, studio e approfondimento della complessa vicenda delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata, nonché valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, da proporre agli studenti e agli insegnanti delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e delle Scuole di Formazione Professionale del Veneto.

Articolo 2 - Impegni comuni

Ai sensi del presente Protocollo d'Intesa, le Parti concordano le modalità della loro collaborazione.

In particolare le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a fornirsi reciproco supporto per progettare e promuovere congiuntamente attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa.



cc5d2dc7



ALLEGATO A DGR n. 1385 del 25 novembre 2024**pag. 4 di 9**

Le attività esecutive, finalizzate a tradurre in prassi didattica e in concrete iniziative le attività previste dal presente Protocollo d'Intesa saranno assunte nel rispetto delle specifiche competenze delle Parti e dell'autonomia delle scuole.

Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione di questa Intesa, dei suoi contenuti e delle iniziative conseguenti.

In particolare, le Parti condividono l'intenzione di progettare e realizzare congiuntamente le seguenti attività:

- interventi di approfondimento storico e culturale, destinati agli studenti delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e delle Scuole di Formazione Professionale del Veneto;
- interventi di approfondimento e aggiornamento, seminari e workshop rivolti agli insegnanti delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e delle Scuole di Formazione Professionale del Veneto;
- promozione di un concorso destinato agli studenti delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e delle Scuole di Formazione Professionale del Veneto;
- promozione di visite culturali guidate ai luoghi dove si consumò la tragedia delle foibe e dei luoghi legati all'esodo istriano, e di incontri di testimonianza con persone direttamente coinvolte nell'esodo.

Articolo 3 - Impegni della Regione

La Regione, d'intesa con l'USR, nel rispetto dell'autonomia scolastica, si impegna a:

- proporre alle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e alle Scuole di Formazione Professionale del Veneto percorsi di approfondimento storico e culturale dei tragici eventi che hanno colpito le popolazioni istriane, fiumane e dalmate durante e dopo l'ultimo conflitto mondiale, tali che, partendo dal "Giorno del Ricordo" e sviluppandosi durante l'intero anno scolastico,



ALLEGATO A DGR n. 1385 del 25 novembre 2024**pag. 5 di 9**

consentano di mantenere viva nelle nuove generazioni la memoria e gli insegnamenti di una pagina della storia d'Italia a lungo ignorata;

- promuovere l'organizzazione di conferenze, seminari e approfondimenti sui temi dell'esodo e delle foibe, destinati agli insegnanti delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e delle Scuole di Formazione Professionale del Veneto;
- promuovere l'organizzazione di conferenze, seminari e approfondimenti sul patrimonio culturale, storico, letterario e artistico del Veneto e dei territori di Istria, Fiume e Dalmazia, anche in collaborazione con le comunità italiane ancora ivi residenti e con l'Unione Italiana, destinati agli insegnanti delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e delle Scuole di Formazione Professionale del Veneto anche in collaborazione con gli insegnanti delle Scuole italiane di Istria, Fiume e Dalmazia;
- promuovere l'organizzazione di un seminario regionale, con workshop tematici, rivolto ai docenti delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e delle Scuole di Formazione Professionale del Veneto;
- promuovere tra gli studenti delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e delle Scuole di Formazione Professionale del Veneto un concorso annuale sui temi dell'esodo e delle foibe, che consenta agli studenti coinvolti di avvicinarsi e approfondire in maniera più diretta le tematiche della tragedia istriana, fiumana e dalmata;
- promuovere tra gli studenti delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e delle Scuole di Formazione Professionale del Veneto una conoscenza diretta della storia dell'esodo e delle foibe attraverso la visita ai luoghi dove si consumò la tragedia, e ai luoghi legati all'esodo istriano, anche grazie alle testimonianze delle persone che furono testimoni dell'eccidio e costrette all'esodo;



cc5d2dc7



ALLEGATO A DGR n. 1385 del 25 novembre 2024**pag. 6 di 9**

- proporre alle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e alle Scuole di Formazione Professionale del Veneto, percorsi di approfondimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

Articolo 4 - Impegni dell'USRV

L'USRV, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, si impegna a:

- collaborare alla diffusione delle iniziative concordate con la Regione, rivolte alle istituzioni scolastiche del territorio;
- dare opportuna comunicazione alle scuole delle iniziative programmate;
- pubblicare sul sito istituzionale documenti e materiali riguardanti le iniziative della presente intesa;
- contribuire, per la parte di competenza, al monitoraggio delle iniziative che di anno in anno possono essere proposte, anche verificandone gli esiti sul piano didattico ed educativo.

Articolo 5 - Impegni della Federazione

La Federazione si impegna a mettere a disposizione:

- propri relatori esperti, per la realizzazione di interventi di diffusione, studio e approfondimento, nelle Scuole del Veneto, delle tematiche legate alla tragedia delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata e per la realizzazione di percorsi di approfondimento sul patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.
- propri esperti per la composizione della Commissione di valutazione cui verranno sottoposti gli elaborati dei partecipanti al concorso che annualmente verrà proposto nelle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto sul tema dell'esodo e delle foibe;



cc5d2dc7



ALLEGATO A DGR n. 1385 del 25 novembre 2024

pag. 7 di 9

- propri associati esperti che collaborino nell’accompagnamento degli studenti nelle visite ai luoghi dove si consumò la tragedia delle foibe e a dare diretta testimonianze dell’esodo;
- propri esperti qualificati per le attività di aggiornamento e approfondimento rivolte agli insegnanti delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e delle Scuole di Formazione Professionale del Veneto.

Articolo 6 - Commissione di coordinamento

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo d’Intesa, per la gestione organizzativa e amministrativa e, in particolare, per consentire la pianificazione degli interventi, è costituita presso l’Assessorato regionale all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e Pari opportunità una Commissione di coordinamento composta da due rappresentanti di ciascuna delle Parti e nominata con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Articolo 7 - Oneri a carico delle Parti

Dall’attuazione del presente Protocollo d’Intesa non discende alcun onere finanziario a carico dell’USRV e delle istituzioni scolastiche del Veneto.

Articolo 8 - Durata

Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, fino al 31/08/2027, data di conclusione dell’anno scolastico 2026-2027.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo, dandone comunicazione scritta alle altre Parti firmatarie, prima della scadenza e senza alcun obbligo di motivarne ragione o causa.



cc5d2dc7



Articolo 9 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali di cui le Parti vengano in possesso in occasione dell'espletamento delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informativi, nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

Articolo 10 – Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo d'Intesa e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice di Procedura Civile. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Articolo 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'Intesa, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Articolo 12 - Firma digitale, registrazione e imposta di bollo

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 4 della Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", a cura e a spese della Parte richiedente.

Il presente atto è soggetto a imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R n. 642/1972, come da Tariffa Allegato A – Parte I, art. 2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura della Federazione



cc5d2dc7



ALLEGATO A DGR n. 1385 del 25 novembre 2024**pag. 9 di 9**

delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati che provvederà a comunicare alla Regione gli estremi del pagamento dovuto nei modi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 642/1972. Nell'ipotesi in cui l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, l'atto verrà sottoposto a regolarizzazione ai sensi degli articoli 19 e 31 del D.P.R. n. 642/1972.



cc5d2dc7



(Codice interno: 543597)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1386 del 25 novembre 2024

Attuazione delle disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale. Iniziative dirette alle scuole. L.R. 13 marzo 2024, n. 6.

*[Istruzione scolastica]***Note per la trasparenza:**

In attuazione degli artt. 6 e 9 c. 8 della Legge regionale 13 marzo 2024, n. 6, si approva un progetto destinato alle scuole di ogni ordine e grado e alle scuole di formazione professionale, finalizzato ad offrire agli studenti iniziative didattiche e formative per la conoscenza della gelsibachicoltura, quale attività produttiva tradizionale che ha inciso profondamente nella storia sociale, economica ed ambientale del Veneto.

L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.

La Legge regionale 13 marzo 2024, n. 6 recante *"Via della Seta Veneta": Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale*, detta disposizioni per l'attuazione di un programma di politiche regionali volte a recuperare un settore produttivo tradizionale del Veneto che presenta importanti risvolti storici, culturali, ambientali, naturalistici e turistici, in diversi settori di attività, quali ad esempio:

- azioni per la salvaguardia ambientale e paesaggistica dei gelsi (art. 2);
- azioni per la promozione delle tradizioni legate al gelso nella cultura veneta e costituzione di una rete regionale degli istituti e luoghi della cultura del gelso e della gelsibachicoltura (art. 3);
- misure di sostegno economico alle attività di gelsibachicoltura (art. 4);
- attività di formazione professionale nel settore della gelsibachicoltura (art. 5);
- promozione delle tradizioni collegate al gelso nell'ambito della "Giornata nazionale degli alberi" mediante accordi con l'Ufficio scolastico regionale per promuovere la conoscenza dei gelsi (art. 6).

Con Deliberazione n. 754 del 21/7/2024 la Giunta regionale ha approvato un progetto attuativo della legge in oggetto riferito alle attività di promozione e di valorizzazione previste dall'art. 3, con particolare riguardo:

- alla definizione delle modalità e dei criteri per la concessione di contributi per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni locali di carattere storico, turistico, didattico e culturale nei mercati o manifestazioni fieristiche (art. 3, comma 2, lett. a);
- e all'istituzione presso la competente struttura della Giunta regionale del "Registro dei gelsi", in cui sono registrati gli antichi filari, le porzioni di filare e le singole piante di gelso, al fine dell'identificazione, censimento, salvaguardia ed implementazione delle piante (art. 3, comma 3).

Il suddetto progetto attuativo prevede:

- l'istituzione del Registro dei gelsi, affidato all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura (di seguito Veneto Agricoltura), con l'apporto tecnico-scientifico del Centro Agricoltura e Ambiente, Laboratorio di gelsibachicoltura di Padova, Ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito CREA);
- la partecipazione di Veneto Agricoltura alla Fiera internazionale dell'Agricoltura di Santa Lucia di Piave, che si svolgerà dal 14 al 16 dicembre 2024 presso Santa Lucia di Piave (TV), all'interno di una ex filanda.

Nel corso della Fiera, presso lo stand istituzionale allestito da Veneto Agricoltura saranno illustrate le tematiche legate ai gelsi e alla gelsibachicoltura, alla loro storia, al loro contributo alla definizione del paesaggio delle campagne venete, alle tipologie produttive, ai risvolti sociali, naturalistici e ambientali, con particolare attenzione alla valorizzazione in chiave turistica e ricreativa dei gelsi e delle filande.

Il programma della Fiera di Santa Lucia prevede inoltre azioni formative e laboratori didattici espressamente rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, curati da CREA.

La Deliberazione n. 754/2024 demanda a successivi provvedimenti della Giunta regionale la definizione delle modalità di attuazione delle ulteriori disposizioni contenute nella citata L.R. n. 6/2024, tra le quali rientrano le attività rivolte al mondo della scuola.

Il sopracitato art. 3, che istituisce il "Registro dei gelsi", prevede infatti che il censimento degli antichi filari, le porzioni di filare e le singole piante di gelso possa avvenire anche avvalendosi, d'intesa con l'USRV, della collaborazione degli istituti scolastici ad indirizzo agrario e dei centri di ricerca, pubblici o privati, compreso il CREA; l'art. 6 nell'ambito della "Giornata nazionale degli alberi" di cui all'art. 1 della L. 14 gennaio 2013, n. 10, autorizza, inoltre, la Giunta regionale a stipulare accordi con l'USRV per promuovere presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la conoscenza dell'importanza ambientale, paesaggistica, culturale, storica e gastronomica dei gelsi e delle attività gelsibachisericole.

Si propone, pertanto, con il presente provvedimento di approvare in attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 6/2024, il progetto "Iniziativa per la diffusione della conoscenza dell'importanza ambientale, paesaggistica, culturale, storica e gastronomica dei gelsi e delle attività gelsibachisericole e per la promozione delle tradizioni collegate al gelso nelle scuole di ogni ordine e grado" definito in accordo con l'USRV e con il CREA, di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per agevolare la partecipazione delle Istituzioni scolastiche si propone di sostenere con un contributo regionale destinato al rimborso spese per l'uscita didattica e per l'eventuale materiale didattico strettamente necessario alla realizzazione delle iniziative programmate, le scuole che nell'esercizio della propria autonomia decideranno di aderire al programma oggetto del presente provvedimento.

Le attività contabili necessarie per l'attuazione delle iniziative di cui al progetto **Allegato A** del presente provvedimento, saranno svolte dall'I.I.S. "Antonio Della Lucia" di Feltre (BL) a tal fine individuato dall'USRV con nota agli atti della Direzione Formazione e Istruzione, quale 'scuola polo' per la gestione contabile.

Per l'A.S. 2024/2025 si propone di destinare alla realizzazione del progetto **Allegato A**, l'importo di euro 15.000,00 a titolo di contributo, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo n. 105263 "Azioni regionali per la promozione del gelso nell'ambito della "giornata nazionale degli alberi - trasferimenti correnti (art. 6, L.R. 13/03/2024, n.6)" del Bilancio regionale di previsione 2024-2026, approvato con L.R. n. 32 del 22 dicembre 2023, esercizio di imputazione contabile 2024, che presenta sufficiente disponibilità.

Una quota del suddetto importo, pari a euro 1.000,00, sarà corrisposta alla suddetta 'scuola polo' a titolo di ristoro per le spese relative alla gestione contabile dell'iniziativa.

Il contributo regionale sarà riconoscibile alle scuole che si iscriveranno al programma di iniziative didattiche e laboratoriali riportato in **Allegato A**, a copertura delle:

- spese di trasporto per uscite didattiche strettamente funzionali alla realizzazione del programma previsto dal progetto;
- materiale didattico necessario all'attuazione delle iniziative.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n.11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la L.R. 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto";

VISTA la L.R. 13 marzo 2024, n. 6 "Via della Seta Veneta: Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale" artt. 6 e 9 c. 8;

VISTA la L. 13 gennaio 2013 n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" art. 1;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione»";

VISTA la L.R. 22 dicembre 2023, n. 32 "Bilancio di previsione 2024-2026";

VISTA la DGR n. 1615 del 22.12.2023 - Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 25 del 29.12.2023 - Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;

VISTA la DGR n. 36 del 23.1.2024 - Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2024-2026;

VISTA la DGR n. 754 del 2.7.2024 - Approvazione dello schema di Convenzione con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" per la realizzazione dei Progetti finalizzati alla valorizzazione e promozione dei gelsi e della gelsibachicoltura. Legge regionale 13 marzo 2024, n. 6, art. 3, comma 2, lettera a) e comma 3;

VISTE le note dell'USRV prot. n. 18472 del 17.7.2024 e n. 0030682 del 5.11.2024;

VISTA la nota del CREA di Padova acquisita al protocollo regionale n. 553078 del 28.10.2024;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare, in attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 6/2024, un programma di iniziative didattiche e laboratoriali curato dall'ente di ricerca CREA rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle scuole di formazione professionale e avente ad oggetto la conoscenza dell'albero del gelso nelle sue caratteristiche fenologiche e morfologiche e nel suo rapporto con il territorio;
3. di approvare, a tal fine, il progetto "Iniziative per la diffusione della conoscenza dell'importanza ambientale, paesaggistica, culturale, storica e gastronomica dei gelsi e delle attività gelsibachisericole e per la promozione delle tradizioni collegate al gelso nelle scuole di ogni ordine e grado" definito in accordo con l'USRV e con il CREA, di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di destinare alla realizzazione del progetto di cui al punto 3. l'importo di euro 15.000,00;
5. di determinare in euro 15.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo n. 105263 "Azioni regionali per la promozione del gelso nell'ambito della "giornata nazionale degli alberi - trasferimenti correnti (art. 6, L.R. 13/03/2024, n.6)" del Bilancio regionale di previsione 2024-2026, approvato con L.R. 22.12.2023, n. 32, esercizio di imputazione contabile 2024;
6. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione cui è stato assegnato il suddetto capitolo di spesa, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di stabilire che l'importo di euro 15.000,00, sarà trasferito, in via anticipata e in un'unica soluzione, a favore della 'scuola polo' I.I.S. "Antonio Della Lucia" di Feltre (BL), individuata dall'USRV e incaricata della gestione contabile dell'iniziativa;
8. di stabilire che alla 'scuola polo' di cui al punto 7. sarà riconosciuta una quota parte della spesa autorizzata per gli effetti del precedente punto 5., pari ad euro 1.000,00, a titolo di ristoro delle spese relative alle attività contabili svolte per l'attuazione dell'iniziativa;
9. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1386 del 25 novembre 2024

pag. 1 di 2

Progetto “Iniziative per la diffusione della conoscenza dell’importanza ambientale, paesaggistica, culturale, storica e gastronomica dei gelsi e delle attività gelsibachisericole e per la promozione delle tradizioni collegate al gelso nelle scuole di ogni ordine e grado”

Anno scolastico 2024/2025**(art. 6 L.R. 13 marzo 2024, n. 6)****PREMESSA**

La Legge regionale 13 marzo 2024, n. 6 “*Via della Seta Veneta*”: *Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale promuove la salvaguardia degli antichi filari, delle porzioni di filare e delle singole piante di gelso, detto “Moraro” o “Morer”, nelle diverse specie e varietà, nell’ambito delle politiche di sostenibilità ambientale e di tutela del patrimonio arboreo del Veneto al fine della valorizzazione delle tradizioni legate all’albero del gelso nella cultura veneta.*

La gelsibachicoltura e la produzione della seta hanno inciso profondamente sulla storia economica e sociale del Veneto nei secoli passati, lasciando tracce importanti anche sul paesaggio e sul patrimonio arboreo.

Diffusa a partire dal XV secolo soprattutto nell’area pedemontana, la bachicoltura ha costituito una fonte di reddito molto importante per tante famiglie dedite all’allevamento domestico dei bachi da seta e ha determinato la diffusione nelle campagne della coltivazione del gelso, le cui foglie costituivano il principale nutrimento dei bachi, ma che produce anche un frutto commestibile ricco di proprietà e utilizzabile in diverse produzioni alimentari.

Al fine di valorizzare e salvaguardare questo patrimonio arboreo, la L.R. n. 6/2024 prevede l’istituzione di un apposito registro in cui sono registrati gli antichi filari, le porzioni di filare e le singole piante di gelso al fine dell’identificazione, censimento, salvaguardia delle piante e stabilisce che la Giunta regionale definisca le modalità di censimento delle piante di gelso, anche avvalendosi, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), della collaborazione degli istituti scolastici ad indirizzo agrario e dei centri di ricerca, pubblici o privati, compreso il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA) di Padova, ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Registro dei gelsi è stato istituito con DGR n. 754 del 2.7.2024 che ha incaricato dell’attuazione l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel Settore primario “Veneto Agricoltura” con il supporto tecnico scientifico organizzativo e logistico del suddetto CREA, Laboratorio di gelsibachicoltura.

La Giunta regionale, con la Deliberazione n. 754/2024 ha, inoltre, approvato la partecipazione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” alla “Fiera internazionale dell’agricoltura di Santa Lucia di Piave” che si svolgerà dal 14 al 16 dicembre 2024 a Santa Lucia di Piave (TV) all’interno di un’ex filanda; a tale evento Veneto Agricoltura parteciperà con uno stand istituzionale, dove saranno proposte iniziative divulgative e dimostrative nonché laboratori didattici relativi alla gelsibachicoltura, curati da CREA e destinati a studenti del primo e del secondo ciclo d’istruzione.

INIZIATIVE RIFERITE ALLA L.R. n. 6/2024 DESTINATE A ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI PROGRAMMATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025**A. Partecipazione di scuole di ogni ordine e grado agli eventi formativi e ai laboratori didattici relativi alla gelsibachicoltura proposti da CREA nell’ambito della Fiera internazionale dell’agricoltura di Santa Lucia di Piave**

1) Partecipazione di 4 classi di 4 Istituti tecnici agrari (80 ragazzi circa più accompagnatori) al Congresso che si terrà nella Fiera di Santa Lucia di Piave il giorno 14 dicembre 2024 dove saranno spiegate le attività previste dalla legge regionale, sia per le finalità della valorizzazione del patrimonio culturale legato alla gelsibachicoltura, sia per le scuole, con particolare attenzione agli istituti tecnici agrari che hanno il compito



4ad57c54



ALLEGATO A DGR n. 1386 del 25 novembre 2024

pag. 2 di 2

di formare gli agricoltori e i tecnici del domani. Il Congresso, organizzato da Veneto agricoltura e da CREA, tratterà anche delle opportunità economiche legate a quest'attività.

2) Partecipazione allo stesso congresso di una classe del Liceo Flaminio di Vittorio Veneto che potrà esporre come l'adesione al progetto europeo «Aracne» abbia contribuito a diffondere tra gli studenti maggiore consapevolezza sulla tradizione della sericoltura in ambito regionale.

3) Partecipazioni di 5 classi di scuola primaria (106 bambini e 10 accompagnatori) al laboratorio didattico della stessa fiera svolto dal CREA sulla gelsibachicoltura. Nell'ambito della Fiera verrà anche dato l'annuncio riguardo ad un'attività svolta nella successiva giornata degli alberi (2025), che potrebbe consistere, ad esempio, nella distribuzione di piantine di gelso da piantare nei giardini di un certo numero di scuole che ne fanno richiesta, per fare conoscere il gelso e le sue caratteristiche favorevoli dal punto di vista ambientale. Si potrà scegliere una scuola fra queste dove compiere una cerimonia ufficiale di impianto con una lezione per i ragazzi svolta dagli esperti CREA.

B. Collaborazione degli istituti scolastici al censimento di antichi filari, di porzioni di filare e di singole piante di gelso da inserire nel "Registro dei gelsi"

Le scuole agrarie che aderiranno all'iniziativa della Fiera di Santa Lucia ed altre scuole che decidano di aderire al progetto, nell'esercizio della propria autonomia, saranno accompagnate dagli esperti di CREA in un laboratorio di identificazione delle piante di gelso presenti nel loro territorio.

Il laboratorio sarà così articolato:

- una lezione iniziale, a cura degli esperti di CREA, sulle caratteristiche fenologiche e morfologiche dell'albero da rilevare ai fini del censimento e sull'inserimento dei dati nel database predisposto;
- uscita didattica nel corso della quale gli insegnanti guideranno i ragazzi delle classi prescelte nell'identificazione e geolocalizzazione dei gelsi nel territorio, nel rilevamento dati e inserimento di questi nell'apposito database;
- i dati così inseriti saranno verificati dagli esperti CREA che si occuperanno anche di spiegare come realizzare una mappa ArcGis della zona dove insistono i gelsi.

I gelsi identificati dalle scuole aderenti andranno a fare parte del registro regionale dei gelsi storici.

ONERI FINANZIARI

Nessun onere è previsto in capo all'USRV e agli istituti scolastici aderenti.

Gli oneri derivanti dalle uscite didattiche per la partecipazione alle attività di tipo A e di tipo B (costi per lo spostamento in pullman delle classi partecipanti ed eventuale materiale didattico necessario alla ricerca per le attività di tipo B) saranno coperti dalle risorse regionali previste dall'art. 9, comma 8, L.R. 13 marzo 2024, n. 6, quantificate in euro 15.000,00 per l'esercizio 2024. I fondi saranno trasferiti, in via anticipata ed in un'unica soluzione, alla scuola polo individuata con nota USRV n. 2751 del 17.7.2024, a cui competerà presentare il rendiconto delle spese liquidate agli uffici regionali. Data la natura di soggetto di diritto pubblico della scuola polo non è richiesta la presentazione di alcuna fideiussione a garanzia dell'erogazione in conto anticipo.

Alla scuola polo sarà riconosciuto un contributo di euro 1.000,00 a valere sulle medesime risorse a titolo di ristoro delle spese relative alle attività contabili svolte per l'attuazione delle iniziative.

Le contribuzioni autorizzate saranno impegnate carico del capitolo 101563 Azioni regionali per la promozione del gelso nell'ambito della "giornata nazionale degli alberi" - trasferimenti correnti (art. 6, L.R. 13/03/2024, n.6)", dell'esercizio 2024 del bilancio regionale 2024-2026, che presenta sufficiente capienza.



(Codice interno: 543598)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1387 del 25 novembre 2024

Avvio per l'anno scolastico 2024/2025 della prima sperimentazione di Patti educativi di comunità per lo sviluppo di una rete educativa tra scuola, famiglia e territorio a sostegno dell'attuazione del processo educativo nelle istituzioni scolastiche - art. 19 bis L.R. n. 8/2017. Deliberazione/CR n. 130 del 29.10.2024.

*[Istruzione scolastica]***Note per la trasparenza:**

Si approva l'avvio della prima sperimentazione di Patti educativi di comunità per lo sviluppo di una rete educativa tra scuola, famiglia e territorio a sostegno dell'attuazione del processo educativo nelle istituzioni scolastiche ex art. 19 bis L.R. n. 8/2017 definendo, a tal fine, i criteri sulla base dei quali saranno individuati gli istituti scolastici comprensivi interessati alla sperimentazione.

L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.

L'art. 19 bis "Patti educativi di comunità" della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", al comma 1 prevede che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuova lo sviluppo di una rete educativa tra scuola, famiglia e territorio, con il coinvolgimento attivo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie, degli enti territoriali, delle istituzioni pubbliche e private, degli enti del Terzo settore, al fine di favorire la formazione di una comunità educante che possa sostenere le istituzioni scolastiche nell'attuazione del processo educativo delle nuove generazioni e sia in grado di contribuire all'arricchimento e alla qualificazione dell'offerta educativa.

Al comma 2, il citato art. 19 bis stabilisce che la Regione, ai fini di cui al comma 1, promuova tra i soggetti della comunità educante la stipula di Patti educativi di comunità, in coerenza con quanto previsto al comma 2 e al comma 7 lettera m) dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, al comma 3, che la Giunta regionale adotti annualmente, previo parere della Commissione consiliare competente, apposita deliberazione con la quale individuare, per l'anno di riferimento, le forme di sostegno alle iniziative suddette.

Al comma 4, il medesimo art. 19 bis prevede che per l'anno 2024 la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, effettui una prima sperimentazione rivolta alle scuole degli istituti comprensivi coinvolti nell'accorpamento approvato con DGR n. 1489 del 27.11.2023 e che presentano indicatori di fragilità, come una forte presenza di studenti con genitori stranieri.

Si ricorda che con la citata DGR n. 1489/2023, al termine dell'iter procedimentale attraverso il quale la Regione opera ogni anno la razionalizzazione e programmazione della propria rete scolastica ai sensi dell'art. 138 del D.lgs. 112/98, ha approvato il dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2024/2025.

Alla suddetta prima sperimentazione sono destinate risorse pari a euro 40.000,00 stanziati sul capitolo 105207 "Azioni regionali per favorire i patti educativi di comunità - Trasferimenti correnti (art. 19 bis, L.R. 31/03/2017, n. 8)" del Bilancio di previsione 2024-2026, approvato con L.R. 22 dicembre 2023, n. 32, esercizio 2024.

Al fine di avviare, come testualmente previsto dall'art. 19 bis, comma 4 citato, la prima sperimentazione rivolta alle scuole degli istituti comprensivi coinvolti nell'accorpamento previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 27 novembre 2023 e che presentano indicatori di fragilità, come una forte presenza di studenti con genitori stranieri, la competente Direzione Formazione e Istruzione, con nota prot. 319732 del 2.7.2024, ha chiesto all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) di comunicare il numero di alunni stranieri iscritti negli istituti comprensivi summenzionati.

In riscontro a tale richiesta l'USRV, con nota agli atti della suddetta Direzione, ha trasmesso i dati relativi alla percentuale di alunni con cittadinanza non italiana iscritti negli istituti comprensivi indicati dal comma 4 dell'art. 19 bis e rilevati dal Sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito, Anagrafe Nazionale Studenti.

I dati pervenuti evidenziano una percentuale di alunni stranieri negli istituti comprensivi interessati che va da un massimo del 62,14% ad un minimo del 3,38%.

Con il presente provvedimento, tenuto conto delle risorse disponibili sopra indicate e con l'obiettivo di garantire la massima diffusione possibile alla prima attuazione della norma in oggetto assicurando il coinvolgimento di tutto il territorio regionale, si

propone di attivare la sperimentazione dei Patti educativi di comunità prevista dall'art. 19 bis, comma 4 della L.R. n. 8/2017, sulla base dei seguenti criteri:

- individuazione in ogni Provincia e nella Città Metropolitana di Venezia dell'istituto comprensivo dimensionato per l'a.s. 2024/2025 che presenti la percentuale maggiore di alunni stranieri iscritti;
- individuazione, a prescindere dalla Provincia di appartenenza, degli ulteriori istituti comprensivi dimensionati per l'a.s. 2024/2025 che presentino percentuali di alunni stranieri superiori al 50% del totale degli iscritti.

Si propone quindi di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di selezionare sulla base dei suddetti criteri gli istituti comprensivi potenzialmente interessati alla sperimentazione di cui all'art. 19 bis, comma 4 della L.R. n. 8/2017.

Gli istituti comprensivi selezionati che, nell'esercizio della propria autonomia scolastica, comunicheranno di voler aderire alla sperimentazione in oggetto, saranno quindi individuati con decreto del Direttore quali beneficiari del contributo regionale stanziato per la realizzazione dei rispettivi Patti educativi di comunità, di cui all'art. 19 bis della L.R. n. 8/2017. Tali Patti saranno regolati da accordi sottoscritti tra ciascun istituto comprensivo ed enti territoriali, istituzioni pubbliche/private o enti del Terzo settore, volti a definire progetti didattici e pedagogici legati anche a specificità e opportunità territoriali. Il patto dovrà descrivere le modalità di collaborazione, basate sulla co-progettazione e corresponsabilità tra gli istituti scolastici e le diverse realtà pubbliche e private a vario titolo operanti nel territorio di riferimento al fine di ridurre gli insuccessi formativi e contrastare la dispersione scolastica.

Al termine di questa prima sperimentazione ciascun istituto comprensivo, che vi avrà aderito, presenterà alla Direzione Formazione e Istruzione, entro il 31.8.2025, una relazione sulle attività svolte in attuazione del proprio patto educativo di comunità. Tali risultanze saranno valutate dalla Giunta regionale ai fini dell'adozione, per l'anno scolastico 2025/2026, del provvedimento annuale previsto dall'art. 19 bis, comma 3 della L.R. n. 8/2017.

Si determina in euro 40.000,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni regionali alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, impegnando la spesa a carico delle risorse iscritte nel capitolo 105207 "Azioni regionali per favorire i Patti educativi di comunità - Trasferimenti correnti (art. 19 bis, L.R. 31/03/2017, n. 8)" del Bilancio di previsione 2024-2026, approvato con L.R. 22 dicembre 2023, n. 32, esercizio 2024, che presenta sufficiente disponibilità.

Le risorse disponibili saranno ripartite in quote uguali tra gli istituti comprensivi individuati secondo il criterio definito con il presente provvedimento che aderiranno alla sperimentazione in oggetto.

La Giunta regionale ha approvato la Deliberazione n. 130/CR del 29/10/2024 "Avvio per l'anno scolastico 2024/2025 della prima sperimentazione di Patti educativi di comunità per lo sviluppo di una rete educativa tra scuola, famiglia e territorio a sostegno dell'attuazione del processo educativo nelle istituzioni scolastiche - art. 19 bis L.R. n. 8/2017. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 19 bis comma 4, L.R. n. 8/2017".

La Segreteria della Giunta regionale ha quindi trasmesso la suddetta DGR/CR n. 130/2024 al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 19 bis, comma 4 della L.R. n. 8/2017.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 13.11.2024, ha espresso parere favorevole n. 450 all'approvazione da parte della Giunta della proposta di provvedimento di cui alla DGR/CR n. 130 del 29.10.2024.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 22 dicembre 2023, n. 32 "Bilancio di previsione 2024-2026";

VISTA la DGR n. 36 del 23.1.2024 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2024-2026;

VISTA la DGR n. 1489 del 27.11.2023 - Approvazione del dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2024/2025. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 138, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 557 e decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127;

VISTA la DGR/CR n. 130 del 29.10.2024 - Avvio per l'anno scolastico 2024/2025 della prima sperimentazione di Patti educativi di comunità per lo sviluppo di una rete educativa tra scuola, famiglia e territorio a sostegno dell'attuazione del processo educativo nelle istituzioni scolastiche - art. 19 bis L.R. n. 8/2017. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 19 bis comma 4, L.R. n. 8/2017;

VISTO il parere favorevole, espresso all'unanimità, della Sesta Commissione Consiliare n. 450 rilasciato in data 13 novembre 2024, e acquisito dalla competente struttura regionale Direzione Formazione e Istruzione al protocollo n. 580608 del 13.11.2024;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare per l'anno scolastico 2024/2025 la prima sperimentazione di Patti educativi di comunità, prevista dall'art. 19 bis, comma 4 della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8;
3. di stabilire che la sperimentazione di cui al punto 2. sarà avviata, nel rispetto dell'autonomia scolastica, sulla base dei seguenti criteri:
 - ◆ individuazione in ogni Provincia e nella Città Metropolitana di Venezia dell'istituto comprensivo dimensionato per l'a.s. 2024/2025 che presenti la percentuale maggiore di alunni stranieri iscritti;
 - ◆ individuazione, a prescindere dalla Provincia di appartenenza, degli ulteriori istituti comprensivi dimensionati per l'a.s. 2024/2025 che presentino percentuali di alunni stranieri superiori al 50% del totale degli iscritti;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di selezionare sulla base dei criteri di cui al punto 3. gli istituti comprensivi potenzialmente interessati alla sperimentazione di cui all'art. 19 bis, comma 4 L.R. 8/2017;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di individuare con proprio decreto gli istituti comprensivi che, nell'esercizio della propria autonomia scolastica, comunicheranno di voler aderire alla sperimentazione in oggetto, quali beneficiari del contributo regionale stanziato per la realizzazione dei rispettivi Patti educativi di comunità, di cui all'art. 19 bis della L.R. n. 8/2017 sulla base delle risorse indicate al successivo punto 6.;
6. di destinare alla suddetta sperimentazione le risorse pari a euro 40.000,00 stanziate sul capitolo 105207 "Azioni regionali per favorire i patti educativi di comunità - Trasferimenti correnti (art. 19 bis, L.R. 31/03/2017, n. 8)" del Bilancio di previsione 2024-2026, approvato con L.R. 22 dicembre 2023, n. 32, esercizio 2024;
7. di determinare in euro 40.000,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni regionali alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, impegnando la spesa a carico delle risorse iscritte nel capitolo 105207 "Azioni regionali per favorire i patti educativi di comunità - Trasferimenti correnti (art. 19 bis, L.R. 31/03/2017, n. 8)" del Bilancio di previsione 2024-2026, approvato con L.R. 22 dicembre 2023, n. 32, esercizio 2024;
8. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 6., ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
9. di stabilire che le risorse disponibili saranno ripartite in quote uguali tra gli istituti comprensivi che nell'esercizio della propria autonomia scolastica, aderiranno alla sperimentazione in oggetto come individuati al punto 5. del presente provvedimento;
10. di stabilire che, ai fini dell'adozione, per l'anno scolastico 2025/2026, del provvedimento annuale previsto dall'art. 19 bis, comma 3 della L.R. n. 8/2017, ciascun istituto comprensivo, che avrà aderito alla sperimentazione, presenterà alla Direzione Formazione e Istruzione, entro il 31.8.2025, una relazione sulle attività svolte in attuazione del proprio patto educativo di comunità;

11. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di definire ogni altro aspetto operativo necessario all'attuazione dell'art. 19 bis, comma 4 L.R. 8/2017 inclusa la determinazione delle modalità di liquidazione e rendicontazione del contributo regionale da assegnare agli Istituti comprensivi aderenti;
12. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente provvedimento;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale della Regione.

(Codice interno: 543592)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1388 del 25 novembre 2024

Adozione del Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato anno 2024 - 2025 (art. 4 della L.R. 3 agosto 2001, n. 16).*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva il programma di interventi finalizzati all'occupazione delle persone con disabilità (PeD) che saranno realizzati nel 2025 con le risorse che sono confluite nel Fondo Regionale per l'Occupazione delle Persone con Disabilità nell'anno 2024.

L'Assessore Valeria Mantovan, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

Come stabilisce l'art. 14 della Legge 19 marzo 1999 n. 68, la Regione Veneto ha istituito il Fondo per l'occupazione delle persone con disabilità, alimentato dai contributi obbligatori versati dai datori di lavoro che richiedono esoneri dall'obbligo di assunzione di persone con disabilità e dalle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro per violazioni della stessa legge.

Ogni anno la Regione approva un programma denominato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 16/2001, "Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato", nel quale si specificano l'uso delle risorse del Fondo e le Azioni da attuare, assegnando un budget adeguato a ciascuna Azione.

Allo stato attuale, per il 2024, nel Fondo per l'occupazione delle persone con disabilità risultano accertate entrate pari a euro 19.504.000,00, somme utilizzabili per finanziare azioni e attività finalizzate agli obiettivi della citata legge.

Nel Programma, oggetto di approvazione con la presente deliberazione, oltre alle risorse già accertate nel 2024, si utilizzeranno anche quelle derivanti dall'avanzo di amministrazione, pari a euro 6.910.695,00. Tali risorse, come stabilito dalla DGR n. 451 del 18 aprile 2023, sono destinate al finanziamento di percorsi di formazione iniziale per persone con disabilità e alla realizzazione di percorsi innovativi per favorire l'inclusione sociale.

In totale, per l'anno 2025, il Programma dispone di euro 26.414.695,00 per iniziative a favore dell'occupazione delle persone con disabilità. A queste si aggiungeranno le risorse che entreranno nel Fondo nel corso del restante 2024. Inoltre il Programma comprende Azioni non rifinanziate, ma che proseguiranno utilizzando i fondi già trasferiti all'ente Veneto Lavoro per ciascuna di esse.

Per quanto riguarda il contenuto del Programma per l'anno 2025, si segnala l'introduzione di una nuova e ulteriore azione rispetto a quelle previste nel Programma per l'anno 2024. Tale novità consiste nell'utilizzo delle risorse del Fondo per finanziare percorsi innovativi di accompagnamento all'inclusione sociale, rivolti a persone che, attualmente, non sono in grado di svolgere né attività lavorative né tirocini. Questi percorsi, a carattere socio-riabilitativo e basati su attività di terapia occupazionale, sono volti a promuovere una crescita personale che, raggiungendo progressivamente obiettivi di autonomia, permetta un futuro inserimento nel mercato del lavoro.

Le altre Azioni del Programma sono confermate rispetto all'anno precedente (2024). Nessuna Azione è stata esclusa, in quanto tutte sono considerate efficaci per l'occupazione delle persone con disabilità.

Il Programma pertanto risulta articolato nelle seguenti 5 Linee di intervento, ognuna delle quali comprende una serie di Azioni:

LINEA 1 - Incentivi e agevolazioni per i datori di lavoro

LINEA 2 - Promozione di esperienze e di misure di politica attiva

LINEA 3 - Sostegno finanziario per la partecipazione a percorsi di istruzione e formazione

LINEA 4 - Interventi per l'autoimpiego

LINEA 5 - Interventi di sistema

Alla luce dei recenti orientamenti in materia di incentivi all'occupazione, e in particolare dei tassi di occupazione femminile in Italia rispetto alla media UE, si è deciso di potenziare le agevolazioni per l'assunzione di donne con disabilità.

Nel redigere il Programma, si è tenuto conto delle novità normative in materia di disabilità, seguendo i principi e la terminologia previsti dai decreti attuativi della Legge delega 22 dicembre 2021 n. 227, in particolare dal D.Lgs. 3 maggio 2024 n. 62, riguardo alla promozione dei diritti civili e sociali delle persone con disabilità.

La Commissione regionale per la gestione del Fondo ha esaminato, come previsto dall'art. 4 della L.R. n. 16/2001, il Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato per il 2024-2025 (**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento). Tale Commissione, pariteticamente composta da rappresentanti delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni delle persone con disabilità, ha espresso parere favorevole all'unanimità nella seduta del 31 ottobre 2024.

Nel Programma sono precisamente indicate le modalità con cui sono realizzate tutte le azioni previste e sono coinvolti sia il Direttore della Direzione Lavoro sia, per le azioni di competenza, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, cui è affidata l'esecuzione degli interventi di supporto alla partecipazione scolastica e alla formazione iniziale delle persone con disabilità.

Nello specifico, le Azioni relative alla realizzazione dei percorsi di formazione iniziale e al finanziamento del bonus scuola (Azioni 3.1 e 3.2 del Programma) sono gestite dalla Direzione Formazione e Istruzione che assume i relativi atti d'impegno rispettivamente per euro 6.861.789,00 per i percorsi di formazione iniziale e per euro 1.223.550,00 per finanziare l'erogazione del bonus scuola.

Relativamente invece alle Azioni 2.2 e 2.3, finalizzate alla realizzazione di tirocini promossi dai Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) e a sostenere la realizzazione di percorsi innovativi di accompagnamento all'inclusione sociale delle persone con disabilità, nel Programma si stabilisce che queste saranno autonomamente realizzate dai SIL delle ULSS. Le risorse destinate per l'attuazione di tali Azioni ammontano a euro 6.048.906,00 e saranno ripartite e trasferite alle ULSS. Ogni ULSS dovrà rendicontare alla Direzione Lavoro della Regione l'utilizzo delle risorse effettuato nel 2025.

Con il presente provvedimento si stabilisce che, nel caso nel Fondo entrino ulteriori risorse, il Direttore della Direzione Lavoro provvederà con proprio atto ad assegnarle alle ULSS per finanziare gli interventi di cui all' "Azione 2.2 - Sostegno alla realizzazione di tirocini promossi dai SIL".

Riguardo alle altre Azioni previste nel Programma, si rileva che per alcune Veneto Lavoro svolge la funzione di soggetto gestore, mentre per altre l'ente strumentale svolge unicamente la funzione di soggetto pagatore su progetti istruiti e approvati dalla Direzione Lavoro della Regione.

Per tutte le suddette Azioni si prevede di trasferire all'ente strumentale Veneto Lavoro la somma di euro 12.280.450,00. A tal fine, si incarica il Direttore della Direzione Lavoro di approvare, con propri atti, uno schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro per disciplinare le modalità di gestione delle risorse già trasferite nelle scorse annualità e quelle previste nel presente provvedimento. Si incarica altresì il Direttore della Direzione Lavoro della sottoscrizione della Convenzione.

Tutto ciò premesso, si propone l'approvazione dell'**Allegato A** "Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2024-2025".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della Legge 3 marzo 2009 n. 18;
- Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 101 final, del 3 marzo 2021;
- Vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità;
- Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68;
- Vista la Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16 come modificato dalla Legge regionale 27 luglio 2020 n. 31;
- Visto il D.Lgs. n. 14 settembre 2015, n. 151;
- Visto il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità: "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione

- lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";
- Vista la Legge n. 227/2021 (Legge Delega in materia di disabilità);
 - Visto il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62;
 - Visto il Decreto ministeriale n. 43 dell'11 marzo 2022 "Adozione delle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità" di attuazione del D.lgs. n. 151/2015;
 - Vista la DGR n. 1413 del 20 novembre 2023;
 - Visto il D.Lgs. n. 118/2011, modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
 - Vista la Legge regionale n. 32 del 22/12/2023 - "Bilancio di Previsione 2024 - 2026";
 - Vista la DGR n. 1615 del 22/12/2023 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026";
 - Vista il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 25 del 29 dicembre 2023 "Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
 - Viste le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2024-2026, approvate con DGR n. 36 del 24/01/2024;
 - Visto l'art. 2, co 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 16/2001, il "Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2024-2025", come riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente gli interventi finalizzati all'occupazione delle persone con disabilità che saranno realizzati nel 2025 per euro 26.414.695,00;
3. di determinare in complessivi euro 26.414.695,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederanno, entro il corrente esercizio, con propri atti, il Direttore della Direzione Lavoro e, per la parte di propria competenza, il Direttore della Direzione Formazione ed Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo numero 023030 "Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità (Art. 14, L. 12/03/1999 n. 68 - L.R. 03/08/2001 n. 16 - art. 34, L.R. 13/03/2009 n. 3)" del Bilancio di previsione 2024-2026;
4. di stabilire che euro 12.280.450,00 saranno trasferiti all'Ente strumentale Veneto Lavoro mediante provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro, per finanziare tutte le azioni previste nel Programma, ad eccezione delle Azioni in carico alle ULSS e di quelle in gestione alla Direzione Formazione ed Istruzione, dirette a finanziare interventi per la partecipazione di studenti con disabilità al secondo ciclo di istruzione e per lo svolgimento di percorsi di formazione iniziale delle persone con disabilità, di cui ai punti successivi;
5. di stabilire che euro 6.048.906,00 saranno trasferiti alle ULSS del Veneto con provvedimento assunto dal Direttore della Direzione Lavoro. Tali risorse dovranno essere utilizzate unicamente per finanziare l'attuazione delle attività previste nelle Azioni 2.2 e 2.3, finalizzate alla realizzazione di tirocini promossi dai Servizi di Integrazione Lavorativa e a sostenere la realizzazione di percorsi innovativi di accompagnamento all'inclusione sociale delle persone con disabilità;
6. di stabilire che euro 6.861.789,00 saranno utilizzati al fine di sostenere la realizzazione della Azione 3.1, percorsi di formazione iniziale di persone con disabilità, in collaborazione con la Direzione Formazione e Istruzione;
7. di stabilire che euro 1.223.550,00 saranno impegnati per il riconoscimento dei benefici previsti alla Linea 3, Azione 3.2, destinata a sostenere la partecipazione di studenti con disabilità al secondo ciclo di istruzione, in collaborazione con la Direzione Formazione e Istruzione;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione ed Istruzione dell'esecuzione per la parte di competenza (Linea 3, Azioni 3.1 e 3.2);
9. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresi l'adozione degli impegni di spesa, i provvedimenti esecutivi necessari a rendere efficaci gli interventi;
10. di stabilire che le eventuali maggiori risorse che saranno accertate in entrata rispetto a quelle attualmente disponibili, saranno assegnate con provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro all'attuazione dell'"Azione 2.2 - Sostegno alla realizzazione di tirocini promossi dai servizi di integrazione lavorativa" del Programma e pertanto trasferite alle ULSS;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'approvazione dello schema di Convenzione per disciplinare la gestione delle attività finanziate con le risorse trasferite all'ente Veneto Lavoro del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità nonché della relativa sottoscrizione;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

**REGIONE DEL VENETO****ALLEGATO A DGR n. 1388 del 25 novembre 2024****pag. 1 di 31**

REGIONE DEL VENETO

**Programma di interventi in tema
di collocamento mirato
anno 2024- 2025**

Art. 4 Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16



f7e1f3aa



PREMESSE.....	3
LINEA 1 – INCENTIVI E AGEVOLAZIONI PER I DATORI DI LAVORO	8
Azione 1.1 Contributi per l’adattamento del posto di lavoro	8
Azione 1.2 Incentivi per le assunzioni	12
Azione 1.3 Incentivi per la transizione occupazionale dalle cooperative sociali	15
LINEA 2– PROMOZIONE DI ESPERIENZE E DI MISURE DI POLITICA ATTIVA	17
Azione 2.1 Voucher per il lavoro per le persone con disabilità	17
Azione 2.2 Sostegno alla realizzazione di tirocini promossi dai Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL).	20
Azione 2.3 Sostegno alla realizzazione di percorsi innovativi di accompagnamento all’inclusione sociale delle persone con disabilità.....	21
Azione 2.4 Contributi riconoscibili agli enti accreditati alla formazione o ai servizi per il lavoro per la realizzazione di politiche del lavoro	22
Azione 2.5 Contributi finalizzati alla partecipazione a corsi per centralinista telefonico non vedente....	23
LINEA 3 –SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE.....	24
Azione 3.1 Sostegno ai percorsi di formazione iniziale per persone con disabilità	24
Azione 3.2 Intervento a sostegno degli studenti con disabilità, frequentanti scuole secondarie di secondo grado	25
Azione 3.3 Interventi per favorire la transizione scuola-lavoro	25
Azione 3.4 Contributi riconosciuti a studenti iscritti a percorsi di formazione superiore e ai tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche.	26
LINEA 4– INTERVENTI PER L'AUTOIMPIEGO	28
Azione 4.1 Interventi sperimentali di sostegno all'imprenditorialità delle persone con disabilità.	28
LINEA 5– INTERVENTI DI SISTEMA	29
Azione 5.1 Attività di comunicazione e informazione finalizzate all'occupazione delle persone con disabilità.....	29
Azione 5.2 Profilazione qualitativa del lavoratore con disabilità e certificazione delle competenze.	29
Azione 5.3 Interventi per la diffusione della cultura del disability management.....	30
Azione 5.4 Monitoraggio e valutazione	30
RISORSE.....	31



PREMESSE**Contesto di riferimento**

A causa del persistere di una situazione di elevata instabilità, il 2023 è stato un anno segnato da grandi cambiamenti e dal progressivo divenire dello scenario economico a causa dell'incertezza dovuta all'acuirsi delle tensioni geopolitiche e dal permanere di condizioni finanziarie ancora restrittive per le famiglie e le imprese. Anche a livello nazionale la crescita complessiva nel corso dell'anno si è confermata debole, con performance migliori nel comparto dei servizi ed alcuni segnali di rallentamento in quello industriale, in particolare nell'industria in senso stretto, penalizzata dalla debolezza della domanda.

Nel corso del 2023, nonostante la fase di rallentamento dell'economia, è continuata la crescita occupazionale confermandosi uno dei tratti distintivi della fase attuale nella maggior parte dei paesi europei. Anche in Italia, nonostante i livelli di attività moderati, durante il 2023 il mercato del lavoro ha continuato a rafforzarsi. Secondo i dati della Rilevazione sulle forze di lavoro dell'Istat, nel complessivo contesto nazionale sono risultati in aumento sia gli occupati che le ore lavorate. La domanda di lavoro si è confermata tuttavia più robusta nei servizi, mentre la crescita è stata più contenuta nell'industria, dove peraltro risulta in significativo aumento – confermando il persistere di strategie di *labour hoarding* da parte delle imprese – il ricorso alla cassa integrazione. Il tasso di posti vacanti si è, tuttavia, mantenuto a livelli elevati ed è risultato in progressivo rafforzamento a riprova del persistere delle difficoltà di reperimento di lavoratori e di specifiche professionalità, complici anche le prospettive demografiche sfavorevoli per la popolazione in età lavorativa.

In Veneto l'andamento del mercato del lavoro nel 2023 si è confermato positivo mostrando livelli di crescita superiori sia a quelli registrati nell'anno precedente, sia a quelli del periodo pre-pandemico. In riferimento all'insieme dei rapporti di lavoro dipendente, il saldo delle posizioni lavorative nel 2023 è stato positivo per circa 38.700 unità, risultando migliore di quello del 2022 (31.000). Nel corso dell'anno si sono registrate 877.000 nuove assunzioni, in contrazione (-3%) rispetto al 2022, ma al di sopra dei livelli registrati nel 2019 (+6%). Le cessazioni sono state 838.000, in calo del -4% rispetto al 2022, con un apporto positivo alla definizione del bilancio occupazionale annuo.

Questo risultato, condizionato in maniera importante dalle buone *performance* registrate nella prima parte dell'anno, dal punto di vista contrattuale è legato soprattutto ad un progressivo rafforzamento delle posizioni di lavoro a tempo indeterminato. Su base annua, la crescita occupazionale è confermata in tutti i macro-settori anche se – coerentemente con le caratteristiche evolutive del contesto economico – mostra dinamiche contrapposte: da un lato le attività del terziario, trainate dai servizi turistici, segnano un incremento delle posizioni di lavoro più marcato rispetto all'anno precedente (nonostante il rallentamento di alcuni comparti dei servizi alle imprese, in particolare nella logistica); dall'altro un progressivo ridimensionamento o assestamento dei livelli di crescita nell'industria che pur evidenzia andamenti non sempre uniformi al suo interno, con comparti in rafforzamento (su tutti quello alimentare) ed altri in significativo calo (calzaturiero, metalmeccanico e le "altre industrie").

Il recente D.lgs 3 maggio 2024 n. 62, già richiamato, al capo III (art.18-32) "Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato" stabilisce che in ogni momento la persona con disabilità o chi la rappresenta possa avanzare istanza per la predisposizione di un progetto di vita in cui vanno precisati innanzitutto gli obiettivi personali che secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte la persona con disabilità si pone al fine di migliorare le condizioni personali e di salute e sono resi espliciti con il concorso dei soggetti che partecipano alla valutazione multidisciplinare.



La persona, titolare del progetto, determina i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, e individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali.

L'attuazione del progetto di vita è sostenuta dal budget di progetto che è costituito, in modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali. La predisposizione del budget di progetto è effettuata secondo i principi della co-programmazione, della co-progettazione con gli enti del terzo settore, dell'integrazione e dell'interoperabilità nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati.

In un contesto, dunque, caratterizzato da una sostanziale tenuta dei livelli occupazionali ma con una progressiva riduzione della peculiare dinamicità che ha caratterizzato il mercato del lavoro nel corso del 2022 e nella prima parte del 2023, si inseriscono le dinamiche riguardanti l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Anche l'inserimento nel mercato del lavoro di queste persone, come sempre supportato e sostenuto sia dalle previsioni in ordine all'obbligo di assunzione ex Legge 68/99 per le aziende con almeno 15 dipendenti, sia dagli strumenti di politica attiva, ha mostrato nel corso dell'ultimo anno una sostanziale tenuta (se non per certi aspetti un miglioramento) confermando i livelli importanti di partecipazione al mercato del lavoro già evidenziati nelle annualità precedenti.

In base alle informazioni desumibili dal Prospetto informativo – di cui all'ultimo report annuale “L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Veneto” a cura dell'Osservatorio regionale sul Mercato del lavoro – al 31 dicembre 2023 i lavoratori in forza alle aziende che hanno presentato il prospetto sono risultati complessivamente 34.300, di cui 32.800 presso le unità produttive provinciali soggette all'obbligo (tab. 1). Con riferimento agli ultimi cinque anni, coerentemente con un incremento del numero di prospetti presentati dalle aziende, si è registrato un aumento delle posizioni riservate e delle persone con disabilità assunte. Tra il 2022 ed il 2023, a fronte di una crescita delle posizioni riservate alle PcD pari al 3%, le PcD in forza nelle unità produttive provinciali tenute all'obbligo hanno registrato un incremento del 5%.

Tab. 1 – Unità produttive provinciali in base alla posizione rispetto all'obbligo e alla natura del datore di lavoro: posizioni lavorative riservate alle pcd (quote di riserva) e pcd in forza. Anni 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Totale	20.104	20.252	20.548	20.913	21.449
<i>di cui private</i>	19.453	19.603	19.917	20.294	20.840
- Con obbligo di assunzione	11.907	11.853	11.965	12.058	12.364
- Senza obbligo di assunzione	8.197	8.399	8.583	8.855	9.085
% unità produttive con obbligo di assunzione	59%	59%	58%	58%	58%
Posizioni di lavoro riservate alle PcD					
Totale (di cui)	44.816	44.842	44.766	45.528	46.695
- in aziende private	37.936	37.984	38.884	39.571	40.777
- in aziende pubbliche	6.880	6.858	5.882	5.957	5.918
PcD in forza*					
Totale (di cui)	32.322	31.784	31.356	32.614	34.276
- nelle unità prod. prov. con obbligo	31.126	30.547	30.087	31.246	32.768
- nelle unità prod. prov. senza obbligo	1.196	1.237	1.269	1.368	1.508
% in aziende private	81%	82%	84%	85%	86%

*Posizioni occupate da persone con disabilità secondo i Prospetti Informativi, aggiornate al 31 dicembre di ogni anno.
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Silv

Complessivamente, tenuto conto dell'insieme delle informazioni desumibili dai Prospetti



informativi presentati dalle aziende (sia con obbligo di assunzione che senza), i lavoratori con disabilità occupati in Veneto a fine 2023 risultavano nel 55% dei casi uomini; nel 62% nella fascia d'età tra i 30 e i 54 anni. La maggioranza assoluta (91%) era occupata con un contratto a tempo indeterminato, nel 37% con un'attività lavorativa part-time. Il 75% degli occupati risultano avere un rapporto aperto presso datori di lavoro privati, principalmente nei settori dei servizi (53%) e, per quanto riguarda il comparto industriale, nell'industria metalmeccanica (46%).

La crescita delle richieste di esonero parziale (circa 650 nel 2023 relative a poco più di 2mila posizioni esonerate) riflette il persistere e l'intensificarsi delle difficoltà ad ottemperare gli obblighi di assunzione da parte delle aziende, in particolare quelle afferenti ad alcuni comparti industriali e quelle di maggiori dimensioni e dunque una più elevata numerosità delle posizioni da coprire.

Un ruolo importante nell'agevolare l'inserimento occupazionale delle persone con disabilità in Veneto lo hanno avuto gli strumenti previsti dalla Legge 68/99 ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione. Tra questi lo strumento delle convenzioni, in particolare quelle di programma ex art. 11 attivate attraverso la gestione operativa di Veneto Lavoro, nello specifico dei Centri per l'impiego regionali, hanno permesso alle aziende di programmare e/o organizzare in maniera più flessibile le assunzioni. Ad usufruire di questi strumenti sono state, secondo le informazioni desumibili dal Prospetto informativo, poco meno di 2mila unità produttive provinciali permettendo l'inserimento lavorativo di almeno 7mila lavoratori. Secondo i dati raccolti dai Centri per l'impiego le convenzioni di programma ex art. 11 in essere al 31 dicembre 2023 risultavano circa 2.200; le convenzioni ex art. 14 sono state 281, stipulate da 256 aziende a favore di 560 persone con disabilità ed il coinvolgimento di 85 cooperative sociali.

Per quanto riguarda gli strumenti volti a supportare l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, le politiche attive del lavoro rivolte agli iscritti al Collocamento Mirato hanno offerto a quanti sono alla ricerca di occupazione la possibilità di fruire dei servizi di accompagnamento al lavoro messi a disposizione dai Centri per l'impiego. Tra questi, gli interventi promossi all'interno del programma GOL, il Voucher rafforzato e, trasversalmente, il tirocinio quale strumento principale per favorire l'ingresso al mercato del lavoro. Nello specifico, all'interno del programma GOL nel 2023 si sono contati circa 8.900 presi in carico, 4.900 dei quali destinatari di uno o più interventi di politica attiva. I beneficiari del Voucher rafforzato (attivato a luglio 2023) sono stati 2.700, con 7mila interventi di politica attiva, principalmente di supporto specialistico e formazione. Complessivamente, i tirocini attivati nel corso dell'anno che hanno interessato persone con disabilità sono stati 3.300, ripartiti equamente tra tirocini di inclusione sociale e quelli di inserimento/reinserimento lavorativo.

L'insieme delle persone con disabilità in cerca di occupazione e dunque potenzialmente oggetto di inserimento nel mercato del lavoro destinatari degli interventi di politica attiva da parte dei Centri per l'impiego è rappresentata dagli iscritti al Collocamento Mirato. Nel corso del 2023 le persone con disabilità alla ricerca di occupazione ed iscritte al Collocamento Mirato sono state 5.300 (l'11% in meno rispetto all'anno precedente). Le persone, invece, in condizione di disoccupazione al 31 dicembre del 2023 (tab. 2) risultano complessivamente 23.700 e si tratta nella quasi totalità dei casi di soggetti che rientrano nell'ampia categoria degli invalidi civili. Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dell'invalidità, oltre la metà dei disoccupati (12.700, il 53% del totale) ha una disabilità di tipo fisico e nel 34% dei casi (8mila soggetti) una disabilità psichica. Dal processo di valutazione della capacità lavorativa residua, è evidente una necessità di supporto al Collocamento Mirato più intensivo per le persone con disabilità psichica o intellettiva, ovvero per quei soggetti per i quali si registrano anche le maggiori difficoltà nell'inserimento occupazionale.



Tab. 2 – Persone con disabilità: numero di iscritti al Collocamento Mirato con Dichiarazione di disponibilità aperta al 31.12.2023 per caratteristiche dell’invalidità

	Natura della disabilità					Totale
	Psichica	Intellettiva	Sensoriale	Fisica	N.d	
Totale	7.990	1.895	826	12.654	314	23.679
Percentuale di invalidità						
- 30-39%	9	4	20	143	4	180
- 40-49%	535	169	109	2.191	45	3.049
- 50-59%	904	306	103	2.727	75	4.115
- 60-69%	1.132	296	122	2.534	53	4.137
- 70-79%	2.096	411	91	2.229	69	4.896
- 80-89%	2.031	265	216	1.173	26	3.711
- 90-99%	152	43	34	227	5	461
- 100%	1.131	401	131	1.430	37	3.130
Capacità lavorativa*						
Autonomo	2.686	582	682	11.515	185	15.650
Supporto Collocamento Mirato	5.109	1.263	125	758	60	7.315
N.d.	195	50	19	381	69	714

* Le due categorie fanno riferimento all’esito della Relazione Conclusiva ex L. 68/99, che stabilisce se la persona ha delle capacità lavorative attuali (autonomo) o potenziali (forme di Collocamento Mirato con interventi di supporto).
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv

Come dimostrano le ricognizioni in merito agli esiti occupazionali, in cui si prova a dare evidenza dei percorsi lavorativi degli iscritti al Collocamento Mirato, le situazioni a cui sono associate le maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro sono riconducibili in particolar modo all’esistenza di specifiche vulnerabilità connesse al tipo di disabilità posseduta. L’insieme delle persone senza esperienze lavorative nei quattro anni successivi all’ingresso in disoccupazione si caratterizza, infatti, per una quota più significativa di soggetti con percentuali di invalidità più elevate, che presentano una disabilità psichica o intellettiva e ai quali, a causa della carenza di capacità lavorativa, viene riconosciuta una maggiore necessità di supporto.

Tab. 3 – Persone con disabilità che hanno rilasciato la Dichiarazione di disponibilità nel 2019: esiti occupazionali a 4 anni per principali caratteristiche

	Nessun rapporto di lavoro nei 4 anni	Con rapporti di lavoro nel periodo ma non occupati dopo 4 anni	Con più rapporti di lavoro nel periodo e occupati dopo 4 anni	Con un solo rapporto di lavoro e occupati dopo 4 anni	Totale
Totale	1.682	1.244	1.840	1.336	6.102
- con almeno un tirocinio svolto nel periodo	362	184	252	220	1.018
Capacità lavorativa*					
Autonomo	1.202	1.029	1.640	1.146	5.017
Supporto Collocamento Mirato	449	177	146	147	919
N.d	31	38	54	43	166
Percentuale di invalidità					
- 30-49%	255	297	503	327	1382
- 50-69%	585	511	842	598	2536
- 70-89%	546	320	358	289	1513
- 90-100%	296	116	137	122	671
Natura dell’invalidità					
Psichica	495	276	263	173	1.207
Intellettiva	130	41	51	73	295
Sensoriale	65	45	69	69	248
Fisica	978	874	1.438	1.013	4.303
N.d	14	8	19	8	49

* Le due categorie fanno riferimento all’esito della Relazione Conclusiva ex L. 68/99, che stabilisce se la persona ha delle capacità lavorative attuali (autonomo) o potenziali (forme di Collocamento Mirato con interventi di supporto).
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Silv



ALLEGATO A DGR n. 1388 del 25 novembre 2024**pag. 7 di 31**

Nello specifico, con riferimento agli ingressi in disoccupazione nel 2019 (tab.3), a fronte di una quota maggioritaria (52%) di persone con disabilità che a quattro anni dall'ingresso nel Collocamento Mirato risulta avere un rapporto di lavoro in essere (nel 77% dei casi a tempo indeterminato) e di un 20% che, pur non occupato al momento dell'osservazione, ha comunque avuto uno o più rapporti di lavoro, è presente un gruppo di soggetti per i quali non è stata rilevata nessuna esperienza lavorativa. Si tratta di un sottoinsieme minoritario, pari al 28% del totale (circa 1.700 soggetti), i cui percorsi di inserimento occupazionale, condizionati da un maggiore deficit di capacità lavorativa, risultano particolarmente lunghi ed incerti.



LINEA 1 – INCENTIVI E AGEVOLAZIONI PER I DATORI DI LAVORO**Azione 1.1 Contributi per l'adattamento del posto di lavoro**

Al fine di sostenere le prestazioni professionali di lavoratori con disabilità sono riconosciuti ai datori di lavoro contributi a rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. b) della Legge n. 68/99 e a valere sulle risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle Persone con Disabilità (PcD).

In base all'articolo 14 della Legge 68/99 le Regioni hanno istituito il Fondo per l'occupazione delle PcD con cui finanziare interventi finalizzati esclusivamente alla realizzazione di "programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi". Con la modifica al suddetto articolo, introdotta con il D.Lgs 151/2015, è stato specificato che con le risorse del citato Fondo si sostengono gli interventi di accomodamento al lavoro delle PcD.

Prima del 2015 era già stato introdotto con il comma 3 bis all'articolo 3 del D.Lgs 216/2003 l'obbligo generale per i datori di lavoro, pubblici e privati, di garantire l'accomodamento ragionevole alle postazioni di lavoro: "Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. (...)".

Recentemente è stato approvato il D.Lgs 3 maggio 2024 n. 62 in attuazione della legge 21 dicembre 2021, n. 227 in tema di disabilità, che contiene, oltre ad importanti innovazioni in tema di definizione e accertamento della condizione di disabilità, di introduzione del progetto di vita volto all'inclusione e partecipazione sociale della persona con disabilità, anche importanti previsioni di interesse lavoristico e in tema di accomodamento ragionevole.

All'art. 17 del Dlgs 62/2024, infatti, si dispone, inserendo l'art. 5 bis alla Legge 104/1992, per una nuova specifica disciplina legale in merito.

L'accomodamento ragionevole viene ora definito come "l'insieme di misure e adattamenti che possono essere richiesti alle amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai privati – anche nella loro veste di datori di lavoro – per garantire i diritti della persona con disabilità quando a ciò non sia sufficiente il rispetto delle previsioni di legge". L'accomodamento non è perciò inteso solo come soluzione per rendere la persona produttiva nel luogo di lavoro, ma, secondo le nuove previsioni, la stessa persona con disabilità può presentare istanza di accomodamento al soggetto obbligato – ad esempio, il datore di lavoro – per l'adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta la cui possibilità di accoglimento dovrà essere verificata previamente all'adozione di una decisione. L'istante, la PcD, ha diritto di essere coinvolto nel procedimento e nelle valutazioni per l'adozione degli accomodamenti, che devono essere individuati secondo un criterio di ragionevolezza, non potendosi imporre un onere sproporzionato rispetto alla sostenibilità organizzativa ed economica dell'impegno richiesto, in un'ottica di proporzionalità. In merito si rileva che difficilmente l'onere di adattamento potrà ritenersi sproporzionato quando il dovere di adottare gli accomodamenti si contrappone alla possibilità per la PcD di esercitare diritti civili e sociali. In aggiunta si deve tener conto che nella recente riforma si prevede che al rifiuto ingiustificato di adottare gli accomodamenti ragionevoli la PcD può reagire con ricorso all'autorità giudiziaria (legge n. 67 del 2006) e, adesso, anche con richiesta alla recentemente istituita Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, volta alla verifica della discriminatorietà del rifiuto.

In ambito lavorativo ciò si traduce nella possibilità di adottare modifiche e adattamenti di un posto di lavoro, di una posizione lavorativa, di una mansione lavorativa o di un contesto ambientale o organizzativo lavorativo, tale da rendere possibile ad un lavoratore con disabilità, qualificato per



quella data posizione lavorativa, di neutralizzare in maniera effettiva lo svantaggio derivante dalla menomazione o limitazione di cui soffre, dandogli l'opportunità di candidarsi al posto di lavoro e di svolgerne le funzioni essenziali, godendo dei benefici collegati a quell'impiego, in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori..." (nota 1 - Convenzione ONU del 13 dicembre 2006).

In concreto ciò può tradursi in varie iniziative che vanno dalle ormai classiche azioni di accomodamento di adeguamento della postazione di lavoro con accorgimenti utili e funzionali; al superamento delle barriere architettoniche da attuare in ottemperanza con la normativa vigente; fino all'adozione di nuove tecnologiche e innovative soluzioni escogitate in relazione a specifiche disabilità a compensazione di riduzioni della capacità lavorativa. Inoltre costituiscono accomodamenti ragionevoli anche la realizzazione di diverse modalità organizzative e lavorative, ad esempio, quella del lavoro agile o smart working. Non secondarie sono, per un produttivo inserimento nell'ambiente di lavoro e per lo stesso mantenimento del rapporto di lavoro, le azioni di formazione e di tutoraggio, con attività per il personale dipendente, che può affiancare il lavoratore con disabilità, per conseguire una inclusione lavorativa che qualitativamente non è il semplice adempimento di un obbligo di assunzione di personale con disabilità.

Nella predisposizione del progetto di vita in cui prevedere la costruzione di una professionalità della persona con disabilità non si può contemplare esclusivamente come la persona acquisirà le competenze professionali, ma si deve considerare anche le possibili soluzioni tecnologiche e organizzative che si rendono necessarie per lo svolgimento delle mansioni inerenti al profilo professionale. I servizi dovranno preoccuparsi di tale progetto in modo che non si realizzi una discriminazione diretta o indiretta nei confronti dei lavoratori con disabilità nella fase preassuntiva, di reclutamento del personale.

L'imprenditore, datore di lavoro, può realizzare le assunzioni verificando solamente le informazioni inerenti alle attitudini professionali dei potenziali dipendenti, quali il possesso dei requisiti tecnici (preparazione, esperienza, abilità) necessari ad assolvere le mansioni cui saranno adibiti. L'ordinamento non consente al datore di lavoro di fissare in modo arbitrario i criteri di selezione dei lavoratori da assumere, deve astenersi da comportamenti discriminatori anche in fase di accesso al lavoro. Pertanto i servizi dovranno interessarsi anche dei possibili accomodamenti che i datori di lavoro potranno mettere in atto: soluzioni tecniche, strumentali e formative per poter concorrere a condizioni di pari opportunità con lavoratori che non hanno disabilità certificate da commissioni mediche.

Alla luce delle recenti novità normative in tema di disabilità, Veneto Lavoro valuterà l'opportunità di realizzare, con risorse proprie, interventi formativi per i propri operatori al fine di fornire loro le competenze necessarie per promuovere l'inclusione lavorativa delle PcD attraverso l'implementazione di misure di flessibilità e adeguamento dei luoghi di lavoro.

Sostanzialmente il contributo è concesso, ai sensi anche della regolamentazione comunitaria, in tutti quei casi in cui la spesa per l'accomodamento è immediatamente riferibile al lavoratore con disabilità ed è stata assunta al fine di migliorare le condizioni di lavoro della PcD, per l'esercizio dei diritti civili e sociali, per assicurare una vita autonoma e d è una spesa che non sarebbe stata diversamente sostenuta se la persona non avesse una disabilità.

La misura del contributo non è assimilabile alla misura che è richiesta per la ragionevolezza dell'intervento per la quale occorre svolgere valutazioni in ordine all'incidenza economica, con un opportuno bilanciamento tra necessità, soluzioni attese, posizioni giuridiche e impegno di spesa.

I requisiti fondamentali per l'accesso alla misura sono i seguenti:

- Il contributo può essere richiesto da qualsiasi datore di lavoro, anche non imprenditore, libero professionista anche per la propria attività di lavoratore autonomo. La presente misura è riconosciuta anche a soggetti pubblici;
- Il contributo è riconosciuto solo a rimborso di spese sostenute per
 - lavoratori assunti con rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno 6 mesi. In caso di lavoro part-time l'orario settimanale non deve



ALLEGATO A DGR n. 1388 del 25 novembre 2024

pag. 10 di 31

essere inferiore a 15 ore;

- collaboratori coordinati e continuativi (art. 2, comma 1 D.lgs 81/2015) con contratto di almeno 6 mesi;
- da parte di lavoratori autonomi che esercitano la propria attività in modo non occasionale e in via continuativa;
- Non è ammesso a contributo il datore di lavoro domestico, come pure la spesa sostenuta per lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente o per collaborazioni coordinate rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs 81/2015;
- Il contributo è riconosciuto solo a spesa sostenuta e viene erogato nel rispetto e ai sensi dell'art. 34 del REG (UE) n. 651/2014 e nel rispetto dei principi per la fruizione dei benefici contributivi e normativi di cui alla Legge 296/2006 art. 1 commi 1175 e 1176, nonché dei principi generali per la fruizione delle agevolazioni di cui al D.lgs 150/2015 art. 31.
- La spesa per l'adattamento è ammessa in fase assuntiva e anche nel corso del rapporto di lavoro quando si realizza una delle seguenti fattispecie:
 - Aggravamento della situazione di invalidità del lavoratore, tale da dover assegnare il lavoratore ad altri compiti o mansioni;
 - nuova organizzazione aziendale con soppressione anche parziale per la precedente posizione lavorativa occupata dal lavoratore con disabilità;
 - nuova attività produttiva introdotta in azienda

1. Contributi ammissibili per spese dirette a:

- rimuovere le barriere architettoniche che non consentono un accesso agevole al luogo di lavoro o limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona;
- adattare le postazioni di lavoro alle ridotte capacità del lavoratore, così da rendere ininfluente, o meno rilevante, l'invalidità della persona;
- organizzare l'esecuzione delle prestazioni lavorative dell'unità produttiva in modo tale da consentire alla PcD lo svolgimento dei propri compiti e l'esercizio delle mansioni;

Le spese di adattamento possono comprendere anche l'acquisto di strumentazione diretta all'apprestamento di una postazione di telelavoro o per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità smart.

Il datore di lavoro può presentare richiesta di rimborso per aver sostenuto la spesa sia nella fase di inserimento al lavoro sia per un mantenimento del rapporto di lavoro già in organico del datore di lavoro di persona che si è invalidata in costanza di lavoro o per aggravamento della invalidità. .

La misura del contributo è pari al 95 % della spesa nel limite massimo di 20.000,00 euro.

Nel caso il singolo intervento strutturale sia finalizzato a consentire o agevolare la prestazione lavorativa di più persone con disabilità il limite di spesa massimo è raddoppiato.

Il datore di lavoro può, prima di sostenere la spesa, presentare alla Regione una richiesta di ammissibilità al contributo per interventi di adattamento del posto di lavoro della presente misura. Nel caso in cui la Regione rilasci un parere positivo alla realizzazione di uno specifico intervento, se la spesa, effettivamente assunta, corrisponde all'intervento programmato e documentato nei preventivi di spesa, il contributo sarà erogato. In questo caso la spesa dovrà essere rendicontata entro 12 mesi e eventuali variazioni di budget dovranno avvenire nel limite previsto nel preventivo presentato.

Il datore di lavoro potrà richiedere un nuovo contributo di adattamento del posto di lavoro riferito allo stesso lavoratore per il quale ha richiesto precedentemente un altro contributo a valere sullo



ALLEGATO A DGR n. 1388 del 25 novembre 2024

pag. 11 di 31

stesso fondo, solo decorsi almeno 24 mesi dalla concessione, a meno che la spesa sia stata inferiore a 20.000 euro. In tal caso solo fino a concorrenza di tale importo.

2. Contributi finalizzati all'adattamento delle competenze lavorative della persona con disabilità alle esigenze tecnico organizzative e produttive richieste dall'azienda e per l'esercizio dei diritti civili e sociali del lavoratore.

Al fine di conseguire una maggiore personalizzazione del percorso e per rispondere alle esigenze dell'impresa, la formazione non potrà essere di tipo generalista (informatica o linguistica di base) e dovrà essere coerente con le mansioni e con i fabbisogni aziendali. Non è ammessa la formazione in e-learning.

L'intervento formativo deve essere finalizzato ad adeguare le competenze dei lavoratori con disabilità ai fabbisogni professionali espressi dalle aziende:

- in fase di inserimento;
- quando il lavoratore viene adibito a svolgere in azienda compiti diversi da quelli precedentemente esercitati in via ordinaria;
- quando il lavoratore, pur continuando a svolgere i compiti assegnati, debba farlo con utilizzo di nuove apparecchiature.

La formazione finanziata potrà avvenire mediante:

- a) la partecipazione a corsi professionali;
- b) la realizzazione di progetti formativi svolti da un ente accreditato alla formazione, da un docente professionale, da un'azienda del settore;
- c) la realizzazione di progetti formativi realizzati con l'assistenza di personale interno.

Il contributo regionale alla formazione non può essere superiore a 5.000,00 euro.

Per la partecipazione a corsi professionali esistenti a catalogo di qualsiasi ente formativo la Regione rimborsa all'azienda, datore di lavoro il costo sostenuto nel limite sopra indicato. Le ore di formazione devono essere considerate ore di lavoro e soggette a retribuzione.

Per la realizzazione di progetti di formazione individuale la Regione del Veneto riconosce per ogni ora di formazione un rimborso forfettario di euro 40,00. A eventuali progetti formativi che prevedono oltre 125 ore (5000,00 euro /40 euro ora) sarà riconosciuto al massimo 5.000,00 euro. I progetti formativi devono svolgersi in orario di lavoro. Il finanziamento regionale della formazione non può tradursi per l'azienda richiedente in un guadagno, per cui il richiedente dovrà rendicontare i costi sostenuti. In caso si evidenzino un costo orario inferiore a 40,00 euro sarà riconosciuto tale importo. Nel caso risulti un costo orario superiore a 40,00 euro saranno riconosciuti 40,00 euro ora. Il costo totale della formazione equivale al costo per l'erogazione della formazione riconosciuto per il formatore a cui si aggiunge il costo per la partecipazione del lavoratore all'intervento (il costo totale che viene sostenuto per la formazione per la quale si richiede l'incentivo). Il contributo può essere erogato in regime di "de minimis" o di esenzione. In caso sia scelto dal datore di lavoro il regime di esenzione, per rispettare la normativa comunitaria (Reg 651/2014) l'azienda deve cofinanziare l'intervento con almeno il 30% del costo per le microimprese e piccole imprese e il 40% per le imprese medie e grandi. Il contributo regionale pertanto non può essere superiore rispettivamente al 70% e al 60% del costo totale. Il cofinanziamento è dato dal costo del lavoratore che partecipa alla formazione.

Anche per questo programma si finanzia la spesa per la formazione obbligatoria in tema di sicurezza, sostenuta dal datore di lavoro in relazione all'attivazione di esperienze di tirocinio. La misura è stata introdotta nel 2022 su esplicita richiesta dei Servizi di Integrazione Lavorativa delle ULSS e sostenuta dalle Organizzazioni sindacali. In 2 anni sono pervenute solo 3 richieste di finanziamento prontamente finanziate

Il costo della suddetta formazione è riconosciuto al 100% del costo. L'aiuto, come per le indennità



di tirocinio è riferibile al lavoratore e non all'impresa. Le quattro ore di formazione di base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono conseguite normalmente già in contesti scolastici e la frequenza a tale corso non ha scadenza, rimane valida per tutta la vita lavorativa. La misura perciò rileva soprattutto in relazione ad ambienti con rischio per la sicurezza sul lavoro che richiede delle ore di formazione aggiuntive. Il contributo è in media di 250,00 euro per intervento.

Azione 1.2 Incentivi per le assunzioni

Gli incentivi all'assunzione sono anch'essi una forma di accomodamento: per un determinato periodo, per il quale si presume che il lavoratore con disabilità rechi all'azienda un contributo di prestazione inferiore alle esigenze dell'imprenditore, viene garantito un contributo a valere sul Fondo regionale per l'occupazione a rimborso della minore produttività procurata. Dopo questo periodo la persona dovrebbe assicurare all'imprenditore per tutta la continuazione del rapporto di lavoro la prestazione con la diligenza richiesta.

Si tratta di una presunzione che non tiene esattamente conto delle capacità del lavoratore, né delle mansioni che saranno assegnate al lavoratore. Anche se il sistema delle agevolazioni prevede che non tutte le assunzioni di PcD siano agevolate ma solo quelle che rispondono a determinati requisiti di accesso e inoltre, ai fini della quantificazione dell'incentivo, è previsto che si premiano maggiormente le assunzioni di persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, non è sostenibile che l'intervento sia considerato personalizzato.

Gli incentivi all'assunzione svolgono una funzione di stimolo, di conferma di motivazioni dell'imprenditore a procedere con assunzione di PcD. Gli incentivi svolgono in pratica una funzione di marketing diretta a convincere il datore di lavoro ad assumere la PcD, piuttosto di una persona non iscritta agli elenchi della legge 68/99 come pure ad assumere tra tutti i lavoratori con disabilità quelli con maggiore necessità di sostegno intensivo.

Gli incentivi all'occupazione delle PcD previsti per il 2025, sono il risultato di un progressivo incremento della platea delle fattispecie di assunzioni agevolabili, anche per effetto della crisi economico/occupazionale derivante dalla pandemia. Le richieste di agevolazione per assunzioni avvenute nel 2023 hanno richiesto uno stanziamento complessivo di 6,4 milioni di euro.

Presupposto per il riconoscimento e l'erogazione degli incentivi all'assunzione delle persone con disabilità è il rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, nonché dei principi per la fruizione dei benefici contributivi e normativi di cui alla Legge 296/2006 art. 1 commi 1175 e 1176, nonché dei principi generali per la fruizione delle agevolazioni di cui al D.lgs 150/2015 art. 31.

La richiesta di agevolazione può essere presentata da un qualsiasi datore di lavoro privato, anche non imprenditore. Soggetto e non agli obblighi della Legge 68/99. Non è ammissibile il riconoscimento dell'incentivo per assunzioni avvenute nell'ambito del lavoro domestico, o con contratto di lavoro a domicilio o intermittente. Si richiama, in ordine alle assunzioni con contratto di apprendistato, che l'incentivo è riconosciuto in fase di assunzione e non successivamente alla conferma o alla scadenza del periodo di apprendistato senza recesso.

A. Incentivi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato

Gli incentivi riconoscibili possono riguardare 2 distinte categorie di persone:

1. Soggetti che non rientrano tra i target di disabilità agevolati ai sensi dell'art. 13 della Legge 68/99 ma in una condizione che li rende svantaggiati nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione delle donne;
2. Soggetti che rientrano tra i target di disabilità agevolati con le risorse del Fondo nazionale



per il diritto al lavoro delle PcD di cui all'art. 13 della Legge 68/99.

1. Incentivi riservati per assunzioni di PcD fisica inferiore al 67% iscritte agli elenchi della Legge 68/99.

Le assunzioni che riguardano PcD, iscritte al collocamento mirato, nella maggior parte dei casi, si riferiscono a soggetti che appartengono alla categoria di persone con invalidità fisica civile dal 46 % al 66% o invalidità fisica del lavoro dal 34% al 66%. Al di sotto di tali percentuali di invalidità non vi è tutela lavorativa e eventuali assunzioni non sono considerate ai fini dell'assolvimento degli obblighi della Legge 68/99. Con il Fondo nazionale per il diritto al lavoro delle PcD non viene riconosciuta alcuna agevolazione economica per assunzioni di persone con tale tipologia e percentuale di invalidità. La Regione invece riconosce ugualmente un'agevolazione ma solo per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di persone che presentano determinate caratteristiche che le rendono particolarmente svantaggiate nel mercato del lavoro. Condizioni soggettive di accesso: la persona assunta deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- bassa scolarità (solo titolo della scuola media);
- età superiore a 45 anni;
- invalidità sensoriale.

Nel caso di assunzioni di lavoratori con disabilità, operate da datore di lavoro non soggetto agli obblighi della Legge n. 68/99 (perché con meno di 15 dipendenti computabili) si prescinde dal possesso delle predette caratteristiche di svantaggio.

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato a seguito di contratto o per trasformazione. Non è ammesso, si ribadisce, il contratto intermittente, a domicilio o domestico.

L'assunzione potrà avvenire anche con contratto part-time nel limite minimo di 15 ore settimanali.

L'incentivo che riconosce la Regione è pari a complessivi 18.000,00 euro, che saranno erogati in rate da 6.000,00 euro a 12, 24, 36 mesi a condizione che la persona risulti ancora inserita nell'organico aziendale alle suddette scadenze. Nel rispetto della vigente normativa in materia, nel caso l'assunzione riguardi una donna con disabilità, l'incentivo è aumentato di un anno.

In caso di assunzione con contratto part-time, come pure in caso di variazione dell'orario settimanale nel corso dei 36 mesi, l'incentivo è riproporzionato.

L'incentivo è incrementato del 50% qualora l'assunzione riguardi un lavoratore che abbia compiuto 55 anni d'età.

La domanda di incentivo deve essere presentata agli uffici della Regione entro 60 giorni dalla assunzione o trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando i modelli appositamente predisposti.

2. Incentivi per assunzioni di persone con invalidità fisica pari o superiore al 67 % o con invalidità psichica o intellettuale.

Il presente incentivo è stato introdotto per la prima volta nel 2022 in ragione del fatto che molti datori di lavoro non riescono ad accedere alle agevolazioni dell'INPS per incapacienza del Fondo. Prima del 2022 le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di PcD con invalidità fisica pari o superiore al 67 % oppure con invalidità psichica o intellettuale erano agevolate unicamente dall'INPS con le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro delle PcD. Nel 2022 sono state agevolate 77 assunzioni con una stima di spesa dei 1,4 milioni di euro e nel 2023 la concessione di agevolazioni ha riguardato 133 assunzioni per uno stanziamento di euro 3,2 milioni di euro:

Per il 2025 si ripropone la stessa misura dell'incentivo del 2024 comunque in aumento rispetto al 2023 ed è pari al:

- a) 40 % dell'imponibile previdenziale per assunzioni di lavoratori con invalidità fisica dal 67



ALLEGATO A DGR n. 1388 del 25 novembre 2024

pag. 14 di 31

- al 79%;
- b) 75 % dell'imponibile previdenziale per assunzioni di lavoratori con invalidità fisica dall'80 al 100 %;
- c) 75 % dell'imponibile previdenziale per assunzioni di lavoratori con invalidità psichica o intellettuale, iscritti agli elenchi della Legge 68/99.

La Regione riconosce l'incentivo per una durata di 24 mesi per le lettere a) e b) e 36 mesi per la tipologia lettera c). Nel rispetto della vigente normativa in materia, nel caso l'assunzione riguardi una donna con disabilità, la durata dell'incentivo è di 36 mesi per le lettere a) e b) e 48 per la tipologia lettera c).

Si è previsto inoltre che per la presente tipologia di assunzioni nel caso riguardino persone che hanno compiuto il 62 esimo anno di età l'agevolazione sia riconosciuta fino alla maturazione dei diritti pensionistici di vecchiaia e comunque non oltre 60 mesi. In caso di accesso anticipato alla pensione, l'incentivo non è più riconosciuto.

Le domande per accedere all'incentivo devono essere presentate entro 60 giorni dalla assunzione fatta eccezione per le assunzioni avvenute in dicembre la cui domanda deve inderogabilmente pervenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assunzione stessa. La richiesta di finanziamento viene accolta solo a seguito di incapienza del Fondo nazionale a cui l'azienda ha fatto preventivamente domanda e dopo che ha ricevuto il rigetto per incapienza da parte dell'INPS.

L'ammontare dell'incentivo è calcolato sulla base dell'imponibile previdenziale. La Regione non disponendo del flusso Uniemens, ricava l'informazione dal modello CU del lavoratore che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a predisporre e trasmettere all'agenzia per le entrate. Il datore di lavoro, pertanto, provvederà, anche mediante intermediario, a inviare la documentazione agli uffici regionali preposti.

Su richiesta del datore di lavoro potranno essere riconosciuti anticipi di agevolazione per le assunzioni avvenute nel primo semestre dell'anno, purché sia stato superato il periodo di prova e a seguito di presentazione di idonea documentazione.

B. Incentivi per assunzioni con contratto a tempo determinato

La presente misura è stata introdotta ancora nel 2019 fin dai primi programmi ed è tuttora in costante crescita di utilizzo. Si pone l'obiettivo di reinserire nel mercato del lavoro le persone che sono da questo escluse o sono a forte rischio di esclusione. Negli elenchi degli iscritti al collocamento mirato sono presenti soprattutto persone che sono disoccupate da oltre 24 mesi difficilmente occupabili, a forte rischio di inattività e di perdita di fiducia nella possibilità di trovare una nuova occupazione. La misura è stata introdotta per evitare tale situazione e possibilmente per riattivare l'occupabilità di persone disoccupate di lunghissima durata escluse dal mercato del lavoro.

Pur tenendo conto che la forma prevalente di lavoro deve essere il tempo indeterminato, la misura si rivela di grande importanza: si deve tener conto che generalmente la persona giunge ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato passando attraverso un precedente contratto di lavoro a tempo determinato con il medesimo datore (oltre il 50%) mentre è quasi trascurabile il numero di chi giunge al tempo indeterminato mediante esperienze di tirocinio (9 % delle assunzioni incentivate).

I rapporti di lavoro a tempo determinato sostenuti con risorse del Fondo si sono progressivamente moltiplicati. A gennaio 2024 erano in corso 190 contratti di lavoro a tempo determinato agevolati con il fondo regionale. Nel 2024 sono state agevolate 2.087 mensilità.

Nel programma del 2023 si sono abbassate le soglie di accesso alla misura rispetto al 2022, portando la condizione di accesso da 50 a 45 anni e da 12 mesi di disoccupazione a 6 mesi. Rispetto



ALLEGATO A DGR n. 1388 del 25 novembre 2024

pag. 15 di 31

alle 241 istanze di agevolazione approvate nel 2023 sono 49 i contratti di lavoro che sono stati agevolati che non sarebbero state incentivate con i requisiti previsti nel 2022, di queste 49 assunzioni 32 hanno riguardato persone tra 45 e 50 anni di età con più di 12 mesi di disoccupazione e 26 persone in disoccupazione da 6 a 12 mesi con più di 50 anni di età (9 persone possiedono entrambi i requisiti: età tra 45 e 50 anni e disoccupazione tra 6 e 12 mesi).

Anche per il 2025 si prevede di confermare le medesime tipologie di persone aventi le seguenti condizioni di accesso:

- negli ultimi 6 mesi non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro; oppure che

- siano lavoratori che abbiano almeno 45 anni di età.

Le assunzioni per essere agevolate devono avere una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi, anche con successive proroghe. Nel rispetto della vigente normativa in materia nel caso l'assunzione riguardi una donna con disabilità, la durata dell'incentivo è aumentata a 18 mesi massimi comprensivi di proroghe. Non sono agevolati i rinnovi anche se la somma dei rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro è inferiore a 12 mesi.

Si ribadisce che l'assunzione non deve avvenire con contratto intermittente, a domicilio o domestico. L'assunzione dello stesso lavoratore presso il medesimo datore di lavoro, anche in somministrazione, non può essere agevolata se non sono trascorsi almeno 24 mesi dal termine del precedente rapporto. L'intensità dell'aiuto all'occupazione che si concede dipende dalla tipologia e dalla percentuale dell'invalidità:

- per invalidi psichici e intellettivi, l'incentivo è pari al 75 % della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali, riportata nella busta paga del lavoratore;
- per le PcD con invalidità fisica, l'incentivo è pari a una percentuale della retribuzione mensile lorda imponibile previdenziale, desunta dalla busta paga, pari alla percentuale di invalidità, a cui siano stati sottratti 25 punti e comunque non inferiore al 30 %.

Le domande per accedere all'incentivo, come per le precedenti tipologie di incentivo, devono essere presentate entro 60 giorni dalla assunzione fatta eccezione per le assunzioni avvenute in dicembre la cui domanda deve inderogabilmente pervenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assunzione stessa.

Azione 1.3 Incentivi per la transizione occupazionale dalle cooperative sociali

La misura è stata introdotta sperimentalmente nel 2023, ma non è stata sufficientemente promossa, soprattutto presso le cooperative sociali e le aziende profit. Si ritiene, pertanto riproporre l'iniziativa con le stesse regole previste dalla DGR 1413 del 20 novembre 2023 e in attuazione da febbraio 2024.

La presente tipologia di incentivo è rivolta alle cooperative sociali di tipo B o miste, al fine di valorizzare la funzione di addestramento al lavoro e favorire un accompagnamento del lavoratore con disabilità nella transizione verso altre aziende private.

I soggetti beneficiari della presente agevolazione sono le cooperative sociali di tipo B o miste, istituite ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e regolarmente iscritte agli appositi albi regionali, che hanno favorito la transizione occupazionale di propri dipendenti verso aziende private con sede di lavoro in Veneto. Non sono perciò ammesse all'incentivo le transizioni verso altre cooperative sociali di tipo B o miste e/o i consorzi di cooperative di tipo B o miste. Il lavoratore dovrà disporre di una certificazione di invalidità, possedere i requisiti per l'iscrizione all'elenco della Legge 68/99 ed essere stato occupato presso la cooperativa con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi continuativi, anche per effetto di proroghe. Il lavoratore deve essere stato computato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della



ALLEGATO A DGR n. 1388 del 25 novembre 2024

pag. 16 di 31

Legge 381/90 nella quota del 30% di lavoratore svantaggiato nella cooperativa.

Il lavoratore deve aver presentato alla cooperativa le dimissioni e svolto, se non esonerato, il periodo di preavviso, oppure essere cessato da rapporto di lavoro determinato di almeno 12 mesi. Il lavoratore deve essere stato riassunto dalla nuova azienda al massimo entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La nuova assunzione deve essere avvenuta con contratto di tipo subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno 12 mesi a tempo pieno o con part time di almeno 20 ore.

Per agevolare la transizione, la cooperativa si vincola nei confronti del dipendente dimissionario a riassumerlo (l'impegno deve essere formalizzato) nel caso l'assunzione presso la nuova azienda non vada a buon fine e cioè se non sia positivamente superato il periodo di prova. Inoltre la cooperativa dovrà sostenere con un'azione di accompagnamento, se richiesto, l'inserimento lavorativo nel nuovo contesto aziendale.

L'incentivo per la transizione presso aziende private che verrà riconosciuto alla cooperativa è di euro 6.000,00 e potrà essere erogato solo a fronte dell'avvenuta assunzione presso un'azienda con contratto a tempo indeterminato e superato il relativo periodo di prova. In caso di assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi l'incentivo è pari a 2.000,00 euro con previsione di erogazione di ulteriori 2.000,00 se, alla scadenza dei 12 mesi, il rapporto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato.

Nell'eventualità tra la cooperativa e l'azienda sia stata attivata una convenzione per l'attuazione dell'art. 14 del D.lgs 276/2003 e l'azienda si proponga di assumere i lavoratori dedotti in convenzione, è riconosciuto il contributo di cui sopra alla cooperativa, ridotto del 50%.

La richiesta del presente incentivo dovrà essere presentata dalla cooperativa entro 60 giorni dalla assunzione presso il nuovo datore di lavoro e comunque entro la fine del periodo di prova.

L'azienda assumente potrà presentare istanza per accedere, se sussistono i requisiti, agli incentivi per l'assunzione erogati dall'INPS o dalla Regione.

Al buon esito della transizione, superato il periodo di prova, potrà essere riconosciuto, interamente a carico del Fondo regionale, un premio al lavoratore che sarà erogato dalla azienda assumente, a titolo di contributo per l'attività di ingresso nella nuova realtà produttiva. Il contributo è pari a euro 1.500,00 comprensivo di oneri previdenziali, inclusi quelli a carico del datore di lavoro, e trattenute fiscali.

Nel caso l'inserimento lavorativo non consegua l'effetto sperato e il rapporto di lavoro cessi nel periodo di prova sia per effetto di licenziamento o dimissioni, e il lavoratore sia riassunto alle medesime condizioni contrattuali e retributive possedute prima delle dimissioni presentate alla cooperativa, il suddetto premio viene erogato alla cooperativa stessa.

La misura è stata attivata nel 2024 e non è stata fatta alcuna iniziativa per diffondere la conoscenza della stessa misura. Si ritiene che le risorse destinate nel 2024 saranno sufficienti anche per finanziare le richieste di contributo che giungeranno nel 2025. Nel caso le richieste di incentivo alla transizione occupazionale superassero le risorse disponibili si farà fronte con le risorse riservate per gli incentivi all'assunzione.



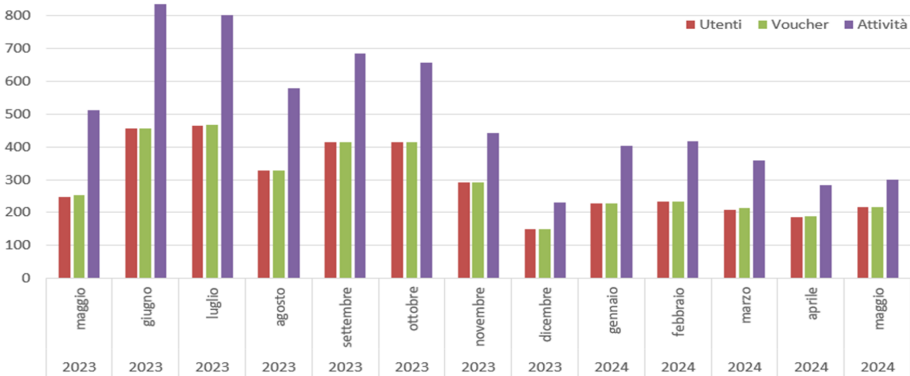
LINEA 2- PROMOZIONE DI ESPERIENZE E DI MISURE DI POLITICA ATTIVA

Azione 2.1 Voucher per il lavoro per le persone con disabilità

Il voucher per il lavoro è uno strumento flessibile con il quale si possono finanziare gli interventi che si rendono opportuni per condurre all’occupazione queste persone ed è uno strumento nelle mani dell’operatore del CPI - case manager - che può in tal modo offrire alle persone con disabilità la prospettiva di un percorso, in occasione delle convocazioni periodiche previste ai sensi del D.M. n. 43 dell’11 marzo 2022.

Dal 2022, anno di partenza dell’emissione di Voucher, fino al primo semestre del 2024, sono stati finanziati dal Fondo Regionale per l’occupazione delle PcD ed emessi in Veneto complessivamente 4.028 assegni per interventi di accompagnamento al lavoro, per un totale 3.726 utenti presi in carico e lo sviluppo di 6.952 percorsi integrati di attività, in media 1,9 per ciascun beneficiario. Il medesimo lavoratore ha potuto infatti risultare beneficiario di più interventi, sviluppatesi anche in diverse annualità; ciò si verifica soprattutto da aprile 2023, quando ha preso avvio anche l’emissione della tipologia principale di assegni, ossia il Voucher rafforzato. Nelle prime mensilità di implementazione del Voucher rafforzato sono stati emessi oltre 450 assegni al mese, con un calo in agosto legato agli andamenti stagionali e un successivo volume di 400 mensili in settembre e ottobre. Da novembre 2023 si è poi assistito a una progressiva riduzione dovuta alla saturazione del bacino di iscritti alla Legge 68/99 idonei e disponibili allo svolgimento delle attività.

Graf. 1 Voucher: andamento mensile rilasci da maggio 2023



Nel 92% dei casi gli utenti presi in carico sono persone iscritte ai registri della Legge 68/99 in quanto PcD (invalidi civili); gli invalidi del lavoro sono il 2% del totale e i sordomuti l’1%. Riguardo al grado di autonomia lavorativa riportata nell’accertamento della disabilità nel 20% dei casi si tratta di persone bisognose di “supporto al collocamento mirato”, nel 74% dei casi invece si tratta di iscritti alla Legge 68 ma in possesso di autonomia. Le beneficiarie sono in leggera prevalenza donne, 52%; riguardo l’età prevale la fascia demografica degli adulti (1.984 nella classe di età 30-55 anni, la più consistente, 53%) o senior, il 30%. Hanno nazionalità italiana 3.390 beneficiari del voucher, il 91% del totale.



Tab. 1 Voucher rafforzato 2022 (Job coach), 2023 e 2024 (Voucher per il lavoro e di sostegno): utenti, assegnati e attività per caratteristiche della disabilità e socio-anagrafiche

Tutti i dispositivi voucher rafforzato			
	voucher	utenti	quote
Totale	4.028	3.726	100%
Tipo Disabilità			
Disabili	3.706	3.421	92%
Invalidi di guerra	1	1	0%
Invalidi del l.	63	61	2%
Non vedenti	9	9	0%
Sordomuti	23	23	1%
N.d.	226	211	5%
Capacità lavorative			
Autonomi	2.977	2.752	74%
Supporto c.m.	820	756	20%
N.d.	231	218	6%
Genere			
Donne	2.114	1.939	52%
Uomini	1.914	1.787	48%
Età			
Adulti	2.136	1.984	53%
Giovani	677	633	17%
Senior	1.215	1.110	30%
Cittadinanza			
Italiani	3.664	3.390	91%
Stranieri	364	336	9%



ALLEGATO A DGR n. 1388 del 25 novembre 2024

pag. 19 di 31

Tab. 1.1 Dispositivi voucher rafforzato 2022 (Job coach), 2023 e 2024 (Voucher rafforzato e di sostegno)

Interventi di accompagnamento al lavoro - Voucher rafforzato	voucher	utenti
Tutti i dispositivi voucher rafforzato	4.028	3.726
Voucher rafforzato (2023 e 2024)	3.759	3.703
<i>Attività voucher rafforzato:</i>	5.944	
accompagnamento al lavoro	565	565
accompagnamento al tirocinio	88	87
formazione	2.001	1.979
indennità di tirocinio	448	441
supporto all'inserimento e reinserimento lavorativo	578	578
supporto specialistico alla valutazione qualitativa	1.298	1.297
supporto specialistico alla valutazione qualitativa - con professionista esperto	863	861
tutoraggio aziendale	24	24
n.d.	79	78
<i>di cui anche Voucher di sostegno (2023 e 2024)</i>	243	242
<i>Attività voucher di sostegno:</i>	291	
conciliazione	1	1
connessione	52	52
mobilità	215	214
n.d.	23	23
Voucher Job Coach (base e rinforzato, 2022, 2023 e 2024)	26	26
<i>Attività voucher job coach:</i>	130	
allenamento e affiancamento	26	26
analisi del quadro generale	26	26
definizione del programma	26	26
puntualizzazione delle problematiche	26	26
supervisione dell'attività	26	26

Con la componente di sostegno del voucher per il lavoro, negli anni 2023 e 2024, sono stati 242 gli utenti che hanno beneficiato anche della componente di sostegno per facilitare la partecipazione alle attività del Voucher. Le attività hanno riguardato aiuti cumulabili tra loro, fino ad un importo massimo per singolo utente di 1.200 euro, e consistenti principalmente in supporti alla mobilità, 215, e alla connessione, 52.

Con la presente programmazione si intende confermare l'utilizzo dello strumento destinato ad essere sempre più lo strumento a disposizione della persona con disabilità e dei servizi per l'impiego per programmare un percorso di inserimento al lavoro. Come per lo scorso anno il voucher potrà prevedere la componente di "accompagnamento al lavoro", al fine di rafforzare l'attività di tutoraggio intensivo durante l'avanzamento del percorso di inserimento lavorativo.

Particolare attenzione dovrà essere data alla qualificazione dei percorsi professionali allo scopo di formare persone con competenze spendibili nel MdL.

La misura del "Job coaching" (DGR 1103/2021), considerata la complementarietà con il percorso di accompagnamento al lavoro del voucher per il lavoro per le PcD, viene definitivamente assorbita nella linea di finanziamento del voucher per il lavoro quale servizio aggiuntivo per sostenere il lavoratore neo-assunto nella fase di inserimento in azienda e la permanenza del lavoratore occupato nel posto di lavoro a fronte di difficoltà organizzative, o problematiche di salute, che possono determinare una variazione delle condizioni di lavoro. Si prevede la possibilità di utilizzare il servizio di job coaching anche nei casi in cui le aziende prevedono assunzioni a tempo determinato di almeno 6 mesi, per l'importanza che ha il supporto personalizzato durante i primi mesi di lavoro anche per la possibilità successiva di conferma a tempo indeterminato.

Inoltre si prevede di dare continuità al riconoscimento di un'indennità di frequenza (del valore di 3,5 € /ora) agli utenti che partecipano alle attività formative, introdotta a partire da maggio 2024



in attuazione della D.G.R. n. 1413 del 20/11/2023.

Non appena saranno resi disponibili i dati di genere in forma dettagliata si ritiene utile studiare un'azione specifica per incrementare l'occupazione delle donne con tale strumento, premiando le aziende che dimostrano di mettere in atto azioni positive a tale fine.

Si precisa che tale azione viene finanziata anche con gli stanziamenti pregressi.

Azione 2.2 Sostegno alla realizzazione di tirocini promossi dai Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL)

Il tirocinio è un'esperienza formativa che si svolge in un ambiente di lavoro. Questa è la definizione che si trova in ogni intervento normativo a partire dalla legge Treu (Legge 196/1997) che ha introdotto l'istituto nell'ordinamento italiano fino al più recente intervento normativo della Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 art.1, commi 720-726).

Tuttavia nel tempo il tirocinio ha assunto varie forme e tipologie a seconda dei destinatari, delle finalità assegnate all'istituto e al significato ricondotto ad "esperienza formativa".

Si è constatato che il tirocinio si presta anche per attività di inclusione sociale, a sostegno della maturazione delle persone per il raggiungimento di obiettivi di vita autonoma.

La persona che viene inserita in contesti lavorativi, anche se non inquadrata come lavoratore dipendente, coltiva relazioni con i colleghi, sperimenta la dimensione dell'impegno, del dovere sottostare ad orari, a regole di comportamento, e questo fa incrementare l'autostima personale e la considerazione di sé stesso nella società. Non si pone, per questi casi di tirocinio attivati per persone con necessità di sostegno intensivo, la questione dell'acquisizione di competenze professionali, di preparazione allo svolgimento di profili professionali, ma si considerano aspetti che normalmente sono ritenuti propedeutici e presupposti per l'avvio di un rapporto di lavoro.

Un utilizzo dello strumento del tirocinio per tali fattispecie è molto lontano da quanto riteneva lo stesso legislatore che aveva introdotto nell'ordinamento l'istituto del tirocinio soprattutto per contrastare la disoccupazione giovanile, per agevolare il passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro, per aiutare i giovani a adeguare le proprie conoscenze e abilità alle esigenze delle imprese.

Fin dalla loro istituzione (LR 16/2001), i servizi di integrazione lavorativa hanno promosso tirocini presso aziende pubbliche e private, sia del mondo profit che non profit, in alternativa a soluzioni di residenzialità o semi-residenzialità in strutture che accolgono persone con disabilità, in modo da favorire l'integrazione, la crescita personale e la vita autonoma di tali persone con disabilità. I servizi hanno disciplinato diverse tipologie di intervento calibrati sulla condizione di disabilità e le capacità della persona.

La Regione del Veneto nell'ambito della programmazione degli interventi in tema di collocamento mirato, già dal 2018, ha previsto di finanziare i tirocini promossi dai servizi SIL che contengono finalità di politica attiva del lavoro. Per questo motivo con la DGR 1042 del 17 luglio 2018 si era previsto di finanziare con risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità la realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo e non i tirocini di inclusione sociale. Inoltre tra i tirocini di inserimento si era stabilito di sostenere l'attivazione di tirocini che non utilizzavano le deroghe alla disciplina relativa al profilo professionale, al divieto di ripetibilità, al numero delle proroghe e all'orario minimo settimanale per non finanziare i tirocini definiti terapeutici, riabilitativi finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa. Alla luce delle indicazioni emerse in attuazione della legge 227/2021 (legge delega sulla disabilità), con particolare riferimento ai contenuti del D.lgs 62/2024 in materia di progetto di vita delle PcD, pare opportuno supportare una gestione più flessibile degli strumenti considerando che i percorsi di avvicinamento al lavoro possono essere anche lunghi e complessi, soprattutto, per persone che hanno disabilità



psichiche e intellettive. Nel tempo le differenze tra tirocini promossi dai SIL di inserimento lavorativo e i tirocini di inclusione sociale sono venute meno, tanto che non vi sono ragioni sufficienti per riconoscere il finanziamento con il Fondo solo per una tipologia di tirocinio.

In tale ambito, al fine di migliorare l'incontro domanda offerta di lavoro preceduto da un Tirocinio, si ritiene utile superare il divieto di "esperienza in tirocinio con mansioni elementari e generiche" per le persone in carico ai SIL.

Come modalità di intervento i SIL cercano di inviare tutte le persone, che prendono in carico, in tirocinio in realtà del terzo settore, ma anche in aziende profit e in enti pubblici. Le persone che sono più lontane dal mercato del lavoro che hanno necessità di un sostegno più elevato, generalmente sono anche prive di capacità lavorative e sono ospitate in associazioni e in enti del terzo settore. Per queste persone le prospettive, normalmente, sono la continuazione di esperienze di tirocinio, senza avere la certezza di un inserimento lavorativo, non per mancanza di occasioni o opportunità, ma per difficoltà personali che rendono problematica una loro immediata occupazione in azienda. In tali casi le persone necessitano di un accompagnamento e assistenza da parte dei servizi sociali per periodi illimitati. Nonostante queste prospettive non sono mancati esempi di persone che invece siano riuscite a fare un percorso di autonomia e di crescita professionale che le ha portate ad essere prima inviate in tirocini di inclusione sociale, successivamente in tirocini di inserimento lavorativo per poi giungere ad un rapporto di lavoro stabile e con soddisfazione della persona ma anche del datore di lavoro. Per le persone che non sono riuscite in questo percorso la possibilità di accedere in luoghi di lavoro e svolgere un'attività rappresenta comunque un modo per coltivare la socialità e mantenere esercitate le proprie capacità.

In Veneto i SIL sono i soggetti che maggiormente attivano tirocini per persone con disabilità. Ogni 3 tirocini promossi per PcD, 2 vengono promossi dai SIL.

Un ruolo importante per l'inserimento lavorativo delle PcD riveste la collaborazione tra i SIL e i CPI, organismi decisivi per l'attuazione della legge 68/99. Al fine di migliorare e uniformare le procedure di collaborazione e integrazione tra queste strutture, si ritiene opportuno programmare dei corsi di formazione e seminari congiunti tra gli operatori degli uffici del collocamento mirato dei CPI e gli operatori dei SIL, finalizzati a rafforzare il lavoro comune.

Azione 2.3 Sostegno alla realizzazione di percorsi innovativi di accompagnamento all'inclusione sociale delle persone con disabilità

Nell'ambiente di lavoro oltre al tirocinio possono essere realizzate esperienze di coinvolgimento delle persone che si trovano in una condizione che non sono pronte per essere avviate in percorsi di tirocinio, ma per le quali un'esperienza di coinvolgimento in ambito lavorativo con finalità socializzanti può rappresentare una valida proposta di valorizzazione delle competenze residue in una logica di inclusione sociale che contrasti l'istituzionalizzazione.

In questi casi si tratta di sostenere misure educative e formative innovative e in parte già disciplinate dalle disposizioni delle DGR n. 739 del 14 maggio 2015 e DGR n. 1375 del 16 settembre 2020 e DGR n. 224 del 8 marzo 2022.

A fronte di questi atti sono stati avviati percorsi promossi da diversi soggetti (aziende Ulss, ETS, Fattorie sociali, etc.) in forza dei quali è testato un potenziale di attività nelle aree dell'occupabilità. Il target è costituito da:

- persone maggiorenni con disabilità medio-lievi che, pur possedendo minime autonomie di base e un buon potenziale sia rispetto alle capacità lavorative che all'interazione sociale, non sono ancora in grado di inserirsi compiutamente nei progetti lavorativi veri e propri gestiti dal Servizio Integrazione Lavorativa.



ALLEGATO A DGR n. 1388 del 25 novembre 2024

pag. 22 di 31

- Persone con disabilità medio grave da coinvolgere in percorsi integrati socio-riabilitativi di abilitazione e sviluppo delle competenze, finalizzati al recupero, mantenimento e/o potenziamento delle abilità e capacità funzionali e orientati alla successiva presa in carico da parte dei Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) per avviare percorsi di inserimento lavorativo.
- Persone con disabilità coinvolte in progetti di agricoltura sociale che, al fine di ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione, coinvolgendo il mondo dell'agricoltura sociale e dell'attività agricola, consenta la realizzazione di percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, attraverso l'abilitazione e la riabilitazione di persone con disabilità, la realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie.

Le progettualità sopra descritte, anche alla luce degli esiti positivi che hanno ottenuto in questi anni di attività, si sono consolidate nel tessuto territoriale, strutturandosi e integrandosi nel sistema delle opportunità (residenziali, semiresidenziali e diurne) di presa in carico delle PcD.

Per tale ragione un loro potenziamento attraverso una linea di azione dedicata all'interno del Piano per l'occupabilità di cui al presente provvedimento, potrebbe contribuire fattivamente al loro consolidamento e diffusione capillare su tutto il territorio regionale, nella consapevolezza che non vi sono confini netti e definiti per sempre tra ambito lavorativo e ambito sociale che, sempre più devono operare insieme in modo sinergico. Va da sé quindi che la presente attività non riveste carattere meramente socio-assistenziale ma è finalizzata ad acquisire capacità per l'inclusione sociale e lavorativa.

Si ritiene pertanto di finanziare questa Azione in via sperimentale con questo Programma, avviando un'azione di Monitoraggio che consenta di verificare il raggiungimento delle suddette finalità.

A tal fine si prevede di destinare circa 4 milioni per dare continuità ai progetti e alle prese in carico delle PcD nei percorsi socio riabilitativi con utilizzo di terapie lavorative, agricoltura sociale e fattorie sociali, finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa.

Le risorse saranno trasferite direttamente alle ULSS che annualmente renderanno conto dell'utilizzo delle risorse assegnate.

Le risorse messe a disposizione con l'avanzo di amministrazione sono destinate a parziale copertura finanziaria della presente azione.

Azione 2.4 Contributi riconoscibili agli enti accreditati alla formazione o ai servizi per il lavoro per la realizzazione di politiche del lavoro

Sono riconoscibili le spese sostenute dall'ente accreditato, dirette a consentire al lavoratore la partecipazione a misure di politica attiva, riguardanti:

- l'acquisto o l'utilizzo di strumenti o di ausili ritenuti necessari per consentire alla persona l'accesso ai servizi e l'esercizio dei diritti;
- l'acquisizione di servizi finalizzati ad assicurare una partecipazione attiva alla misura di politica attiva del lavoro avviata. In particolare, potranno essere richiesti il contributo per servizi di interpretariato nella lingua dei segni come pure interventi di tutoraggio e accompagnamento, che assicurino il buon funzionamento della politica del lavoro in essere.

L'ente accreditato dovrà presentare richiesta di finanziamento giustificando l'opportunità dell'intervento per lo svolgimento della politica del lavoro che sta realizzando nell'ambito della programmazione della formazione o dei servizi per il lavoro. La spesa dovrà essere autorizzata con apposito provvedimento della Direzione Lavoro nel limite

- in caso di acquisizione di servizi sulla base delle misure stabilite nelle unità di costo standard per la formazione;



- in caso di acquisto di ausili la spesa massima autorizzabile è nel limite di 20.000,00 euro. Gli ausili dovranno essere consegnati alla PcD al termine del percorso di politica attiva.

Per l'attuazione della presente misura sono stati riservati euro 20.000,00 per i quali non vi è stata alcuna richiesta nel 2024. Per l'anno 2025 non vi è pertanto necessità di ulteriori stanziamenti. Nel caso si presentassero istanze che richiedono uno stanziamento superiore, si provvederà con decreto dirigenziale ad una nuova assegnazione di risorse con corrispondente riduzione di spesa per un'altra misura.

Azione 2.5 Contributi finalizzati alla partecipazione a corsi per centralinista telefonico non vedente

La Legge 29 marzo 1985 n. 113 stabilisce che i datori di lavoro pubblici o privati, dotati di centralino con operatore, debbano riservare almeno un posto di lavoro ai lavoratori non vedenti con abilitazione di centralinista telefonico. Ancora oggi, con l'avvento dell'informatica e con l'impiego di tecnologia che rende possibile l'installazione di apparecchi intercomunicanti che non prevedono la presenza di un operatore telefonico, l'occupazione in cui sono maggiormente inserite al lavoro le persone non vedenti rimane quella del centralinista telefonico.

Nella Regione del Veneto non si tengono più da oltre 10 anni i corsi che consentono l'acquisizione dell'abilitazione a centralinista telefonico non vedente. In considerazione del fatto che i soggetti interessati ammontano solo a qualche unità all'anno, si è preferito, piuttosto che attivare il corso, sostenere la partecipazione degli stessi a corsi realizzati presso strutture formative operanti in altre Regioni. Si tenga presente che i costi per la realizzazione dei corsi sono interamente sostenuti dalle Regioni che li realizzano. Pertanto la Regione del Veneto, con DGR n. 1042/2018, ha previsto di sostenere i costi per la residenzialità presso le strutture formative delle altre regioni. Con DGR n. 1507/2018 si è disposto che la Regione effettui direttamente i pagamenti alle strutture, senza che gli interessati anticipino i costi di residenzialità. I costi sono circa di 15.000,00 euro a persona.

Sono state autorizzate 4 persone a partecipare all'edizione 2024. Dal 2018, sono state corrisposte le rette di partecipazione a 19 utenti, in gran parte occupati presso enti pubblici con compiti di segreteria.

La misura è pertanto confermata anche per la corrente annualità del Fondo. Per la realizzazione della stessa si ritiene che saranno sufficienti 100.000,00 euro.



LINEA 3 –SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**Azione 3.1 Sostegno ai percorsi di formazione iniziale per persone con disabilità**

Ai sensi di quanto già previsto con la DGR 451 del 18 aprile 2023 si richiama la modifica apportata con la stessa al programma degli interventi in tema di collocamento mirato anno 2022-2023. Si era previsto infatti che la presente misura avesse una durata pluriennale in relazione alla programmazione FSE+ 2021-2027 anche se sottoposta ad una valutazione intermedia al termine dell'anno formativo 2024-2025.

Con la suddetta deliberazione si è deciso di finanziare con le risorse del Fondo gli interventi di formazione iniziale, organizzati dalla Regione, destinati unicamente a persone con disabilità certificata dalle competenti commissioni sanitarie. Sono percorsi che si svolgono a favore di persone che hanno terminato la scuola dell'obbligo e possiedono la licenza media, generalmente tra i 14 e i 18 anni di età, di durata triennale, che consentono di assolvere al diritto-dovere di istruzione e formazione e che prevedono, al termine del percorso, il rilascio del titolo di studio di qualifica professionale.

Questi percorsi mirano a far acquisire agli allievi una buona preparazione di base e competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, attraverso formazione d'aula, ma anche attraverso attività laboratoriali e periodi di stage. Gli organismi di formazione privati e i Centri di formazione professionale provinciali sono i soggetti che realizzano tali corsi a qualifica professionale.

I corsi organizzati dalla Regione frequentati da sole persone con disabilità prevedono la costituzione di 68 classi per complessivi 618 allievi.

Ogni allievo che frequenta questi corsi ha l'opportunità di acquisire nuove abilità e conoscenze, al fine di incrementare la propria occupabilità e le probabilità di successivo inserimento lavorativo.

La realizzazione di questi percorsi è finalizzata all'integrazione sociale e lavorativa di dette persone e il finanziamento per la loro realizzazione risulta coerente con le finalità della Legge n. 68/99. Con la presente azione si intende, inoltre, sostenere anche la realizzazione di interventi di inclusione per persone con disabilità iscritte a ordinari percorsi di formazione professionale, attraverso la promozione di misure compensative ed agevolative che costituiscono, anche in questo caso, strumenti finalizzati a favorire lo sviluppo di competenze e l'inserimento nel mercato del lavoro. In particolar modo, si sosterrà la presenza di personale appositamente dedicato al supporto degli studenti, l'individuazione di adeguate forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e la promozione di relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di vita.

Per tale azione con la DGR 451/2023 si era previsto di destinare annualmente euro 7.000.000,00 a valere sulle risorse vincolate del Fondo regionale per l'occupazione delle PcD in avanzo di amministrazione secondo le disponibilità di bilancio da verificare di anno in anno. Nell'anno 2023, non sono state rese disponibili sufficienti risorse dall'avanzo di amministrazione per cui si è dovuto attingere alle risorse annuali del Fondo per euro 1.744.761,08. Per l'anno 2024, le risorse messe a disposizione con l'avanzo di amministrazione sono destinate a parziale copertura finanziaria della presente azione.



Azione 3.2 Intervento a sostegno degli studenti con disabilità, frequentanti scuole secondarie di secondo grado

Da alcuni anni con le risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle PcD si interviene a sostegno dell'iniziativa regionale del "Buono scuola". Le risorse del Fondo sono utilizzate unicamente per riconoscere alle famiglie dei contributi a copertura parziale di spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza nonché per le spese per il personale impiegato nella didattica di sostegno e per l'integrazione dello studente con disabilità, in orario scolastico, frequentanti scuole secondarie di secondo grado, statali, paritarie o non paritaria, o scuole di formazione professionale accreditate.

Finanziando la presente misura si persegue l'obiettivo di accrescere il livello di istruzione delle PcD. Secondo il principio di pari opportunità, infatti, ci si propone di favorire il conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, anche al fine dell'accesso ai successivi percorsi post diploma o per l'inserimento lavorativo. Nelle banche dati del collocamento mirato gli iscritti agli elenchi della Legge 68/99 sono in gran parte persone con il solo titolo della scuola dell'obbligo. Pertanto si conferma come l'istruzione sia fondamentale per uscire dallo status di disoccupazione. Se non esistesse il finanziamento regionale il costo sarebbe interamente a carico delle famiglie, che potrebbero non essere in grado di sostenere la spesa. Nell'anno scolastico 2022-2023 sono erogati, con risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle PcD, contributi per complessivi euro 1.109.623,96 relativi a 251 persone con disabilità iscritte a scuole di II grado.

L'assegnazione del contributo avviene secondo modalità e criteri definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale. In tal modo si favorisce il conseguimento del titolo di studio e si tutela il diritto allo studio agli studenti con disabilità.

Azione 3.3 Interventi per favorire la transizione scuola-lavoro

Con DGR 1100/2021, nell'ambito del programma di interventi sul collocamento mirato 2020/2021, è stato finanziato un intervento sperimentale per la realizzazione di percorsi di transizione scuola-lavoro per giovani con disabilità in uscita dal sistema scolastico e formativo. Tale linea di intervento è stata rinnovata con DGR 1413/2023 relativa al programma di interventi sul collocamento mirato 2023/2024.

Nella prima annualità di intervento (a.s. 2021-2022) sono stati finanziati 64 progetti, per un importo complessivo di 487.046,00 euro con il coinvolgimento di 203 studenti in uscita dal sistema scolastico nel 2022.

Nella seconda edizione dell'intervento, che interessa gli studenti diplomati nell'a.s. 2022-2023 o 2023-2024 e gli studenti frequentanti il penultimo nell'a.s. 2023-2024, sono stati approvati 49 progetti, gli studenti coinvolti 144, afferenti a 30 istituti e centri di istruzione e formazione. Gli enti erogatori delle misure sono risultati essere 9 e lo stanziamento registrato a febbraio 2024 pari a 284.658,00 euro.

Con il presente programma si prevede, pertanto, di continuare con la presente misura, prevedendo di sensibilizzare maggiormente gli Istituti superiori e professionali del territorio, attraverso opportuni Protocolli d'intesa e/o Convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale e, a cascata con gli uffici scolastici provinciali.

Come per le precedenti edizioni dell'iniziativa, i destinatari sono gli studenti frequentanti l'ultimo biennio di scuola superiore. L'intervento consiste in un percorso di affiancamento in cui si distinguono 2 fasi: la fase scolastica che precede il conseguimento del titolo di studio di scuola superiore e la fase successiva al detto conseguimento.

La misura è finalizzata a supportare la persona nell'inserimento nel mondo del lavoro, attraverso



ALLEGATO A DGR n. 1388 del 25 novembre 2024

pag. 26 di 31

una presa in carico precoce, da attivarsi prima dell'uscita dal sistema scolastico. In particolare, in fase di uscita dal sistema scolastico, l'esperienza condotta con la precedente programmazione ha confermato il forte bisogno delle famiglie delle PcD di proseguire con un servizio di accompagnamento verso l'occupazione ma anche verso l'accesso alla rete dei servizi di sostegno.

La misura è finalizzata a inserire nel mondo del lavoro la persona che esce dall'ambito scolastico. I percorsi di supporto alla transizione scuola lavoro potranno prevedere:

- incontri informativi individuali con gli studenti e le loro famiglie, volti a condividere le finalità e i contenuti del progetto;
- assistenza individuale per la definizione del progetto di PCTO/ASL, o se il PCTO/ASL è già stato avviato, attività di raccordo del PCTO/ASL con il progetto di transizione scuola-lavoro;
- tutoraggio individuale durante lo svolgimento e in fase di conclusione delle attività di PCTO/ASL;
- attività laboratoriali;
- attività di orientamento e accompagnamento al lavoro di gruppo;
- attivazione della rete di sostegno personalizzata;
- supporto alla ricerca attiva di lavoro, coinvolgendo il CPI competente per territorio ed il relativo servizio di collocamento mirato.

L'intervento, come inizialmente predisposto, si sviluppa prevedendo la realizzazione di 2 fasi ben distinte: la prima che si svolge mentre la PcD è ancora studente della scuola e una seconda successivamente al conseguimento del titolo di studio.

La prima fase può aver inizio anche nel corso del penultimo anno di scuola prevedendo soprattutto attività di presa in carico, affiancamento per lo svolgimento del PCTO.

La seconda fase è finalizzata a favorire l'ingresso della persona nel mondo del lavoro.

Le finalità della misura, nonostante i risultati finora conseguiti, permangono e si ritiene che debbano essere perseguite. La PcD che esce dal mondo della scuola, molte volte, si sente abbandonata, non conosce i servizi a cui fare riferimento e pertanto va sostenuta e guidata nella nuova realtà del mercato del lavoro.

Si sottolinea, come in questa fase di passaggio, risultano determinanti le posizioni e le convinzioni delle famiglie di provenienza della PcD. Il percorso, nella fase successiva al conseguimento del titolo di studio, potrà prevedere una durata non superiore a 12 mesi. In caso di assunzione con contratto di lavoro di tipo subordinato in apprendistato, a tempo indeterminato o determinato, anche a part-time, l'intervento è da considerare concluso, se l'assunzione ha una durata, proroghe comprese, di almeno 6 mesi.

Alla presente misura nelle scorse annualità del Fondo sono stati destinati più di 6 milioni di euro, a fronte di un impegno di meno di 800 mila euro. Si ritiene che vi siano risorse sufficienti anche per finanziare l'annualità 2024-2025 dell'iniziativa.

Si precisa che tale azione viene finanziata anche con gli stanziamenti pregressi.

Azione 3.4 Contributi riconosciuti a studenti iscritti a percorsi di formazione superiore e ai tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Per sostenere l'accesso delle persone con disabilità all'Università, a corsi promossi da Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e da Istituti tecnici Superiori (ITS), si promuove un intervento diretto a rimborsare, agli iscritti a tali corsi, i costi di iscrizione sostenuti.

In tale ottica saranno finanziate in misura prevalente le iscrizioni alle discipline STEM o agli ITS con indirizzo tecnologico stante il differenziale di genere esistente.

Potrà essere rimborsato fino al 100% del costo per le persone che hanno un ISEE ordinario che



ALLEGATO A DGR n. 1388 del 25 novembre 2024

pag. 27 di 31

evidenzia una situazione con ISEE ordinario pari o inferiore al limite per l'accesso alla misura dell'Assegno di Inclusione (non superiore 9.360,00 euro e un reddito familiare non superiore a 6.000,00 euro incrementato per ogni componente del nucleo secondo la scala di equivalenza prevista dall'ADI). Il contributo, per le richieste con ISEE superiore a 9.360 e che non hanno avuto accesso all'ADI, è proporzionalmente ridotto fino al 50 % della spesa dimostrata quando l'ISEE è pari o superiore a 30.000,00 euro.

Sono finanziabili anche i corsi di perfezionamento. Non sono finanziabili i costi esonerati o già rimborsati da altre istituzioni. Non è sostenuta la formazione in FAD o e-learning e da università telematiche.

Sono finanziati anche i tirocini per l'accesso alle professioni, per il conseguimento dell'abilitazione. Il tirocinio è finanziato, anche se non obbligatorio, per l'intera durata del periodo, senza proroghe o interruzioni, in sostituzione o a rimborso dello studio di praticantato, per un importo non superiore a 750,00 euro mensili.

Il tirocinante deve essere regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell'ambito della Regione Veneto. La domanda può essere inoltrata anche a tirocinio avviato.

La misura è stata finora scarsamente richiesta, ma anche non veicolata presso l'utenza interessata. Non è stata fatta alcuna comunicazione in merito. Le risorse finora stanziare di 240.000,00 euro sono ritenute sufficienti per finanziare ogni possibile richiesta di contributo che sarà presentata nel 2025.



LINEA 4- INTERVENTI PER L'AUTOIMPIEGO**Azione 4.1 Interventi sperimentali di sostegno all'imprenditorialità delle persone con disabilità.**

L'azione di cui alla DGR n. 1102 del 9 agosto 2021 prevede l'adozione di un avviso per finanziare progetti di aiuto imprenditorialità promossi da persone con disabilità e di sperimentare forme di incentivo del lavoro autonomo.

Si ritiene che con tale misura si possa contribuire a dare soluzione a problemi occupazionali di PcD che hanno difficoltà di inserimento lavorativo in contesti strutturati e/o che sono maggiormente inclini a forme di lavoro di tipo autonomo

Alla luce del nuovo avviso si ritiene di dover prevedere una nuova disponibilità di risorse per rispondere a richieste di finanziamento al fine di poter realizzare la sperimentazione sulla incentivazione del lavoro autonomo. Nel caso pertanto si esauriscano le risorse stanziate per l'autoimprenditorialità con il presente programma si stabilisce di destinare ulteriori 500.000,00 euro all'iniziativa rispetto alle risorse già stanziate con la DGR 1125 /2020 di 1 milione di euro.



LINEA 5- INTERVENTI DI SISTEMA**Azione 5.1 Attività di comunicazione e informazione finalizzate all'occupazione delle persone con disabilità.**

Nel programma annualità 2023-2024 si è definito come urgente e prioritario rispetto a qualsiasi altra misura, la realizzazione di un piano di comunicazione con cui portare a conoscenza, principalmente dei datori di lavoro, le opportunità offerte con le misure finanziate con il Fondo regionale per l'occupazione delle PcD.

È stato incaricato per l'attuazione del piano l'ente strumentale Veneto Lavoro che ha comunicato che di aver affidato l'intera realizzazione ad un soggetto esterno mediante procedura di appalto.

La fase di comunicazione è ancora in corso.

Con il presente programma si ribadisce l'importanza della diffusione delle azioni previste. Le motivazioni addotte nel precedente programma per comprovare la validità e l'urgenza del piano rimangono inalterate.

Per le attività di comunicazione e informazione nel Programma approvato con DGR 1413/2023 si sono destinati 200.000,00 euro che si ritengono più che sufficienti per le attività da avviare nell'ultimo trimestre del 2024 e portare a realizzazione nel corso dei primi mesi del 2025.

Azione 5.2 Profilazione qualitativa del lavoratore con disabilità e certificazione delle competenze.

Con il programma degli interventi in tema di collocamento mirato anno 2023 2024 si è stabilito di prevedere un'apposita misura finalizzata a verificare la possibilità di introdurre un modello di profilazione qualitativa che possa far sintesi delle politiche attive presenti e sia sufficientemente elastico per la compenetrazione ad altri contributi.

La Commissione di gestione del Fondo aveva notato come le PcD erano state inserite in tempi diversi in vari programmi di politica attiva del lavoro di iniziativa comunitaria, ministeriale o regionale (assegno per il lavoro, Garanzia Giovani, RdC, GOL, voucher per il lavoro). Ogni programma conteneva la propria scheda valutativa ed il rischio di operare sovrapposizioni o inutili ripetizioni era più che concreto, compromettendo anche la credibilità dell'iniziativa.

Le conclusioni e le informazioni prodotte con la partecipazione della persona ad una politica attiva dovevano essere rese fruibili anche successivamente per evitare superflui e costosi interventi, ad uso sia dei servizi, ma anche della persona che può attestarli nel proprio curriculum.

Si era ritenuto che fosse necessario lo sviluppo di un modello di profilazione per l'utenza con disabilità, nel quale trovi adeguata valorizzazione il riconoscimento delle competenze acquisite dall'utente in contesti non formali e informali, quali tirocini in ambienti protetti o esperienze della vita quotidiana, non dimostrabili da titoli di apprendimento formali ma indicative di potenzialità lavorative reali dell'utente.

Al contempo vanno previsti piani di formazione rivolti agli operatori del collocamento mirato sull'uso complementare e condiviso delle informazioni sulla persona e l'ambiente, per la costruzione di progetti di inserimento lavorativo e il confronto tra le competenze professionali necessarie ad una piena applicazione di logiche valutative bio-psico-sociali.

Considerato che a livello regionale lo sviluppo dell'offerta di servizi di politica attiva per l'utenza attuale dei Centri per l'impiego sta avendo significativi sviluppi in merito agli strumenti di



individuazione e certificazione delle competenze, l'attività già prevista con la precedente programmazione, relativamente ad uno specifico progetto sulle tematiche della individuazione, validazione e certificazione delle competenze, viene riprogrammata con la raccomandazione di inquadrarla all'interno del nuovo framework generale, anche al fine di specializzare strumenti già implementati o in corso di implementazione nell'ambito del sistema pubblico di servizi per l'impiego (es. skill gap analysis).

Per l'attuazione di tale misura è confermato lo stanziamento di 80.000,00 euro senza ulteriori incrementi.

Azione 5.3 Interventi per la diffusione della cultura del disability management

La normativa assegna al responsabile dell'inserimento lavorativo di PcD (disability manager) una funzione fondamentale per il buon esito degli avviamenti al lavoro. La figura è richiamata nel D.M. n. 43 dell'11 marzo 2022, all'art. 14, quarto comma, lettera b) della legge n. 68/99 e richiamata nell'ambito della definizione delle linee guida per il collocamento mirato previste all'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 151/2015. Il responsabile della gestione dell'inserimento lavorativo di PcD deve possedere competenze in varie materie e sapersi fare assistere da specialisti/consulenti esterni. Il disability manager per alcuni aspetti svolge un ruolo assimilabile, ma non totalmente, al responsabile delle risorse umane per quanto è legato alle procedure e modalità di assunzione, come pure al responsabile di stabilimento per quanto concerne l'organizzazione del lavoro, oppure al responsabile della sicurezza, per le competenze relative alla salute e sicurezza del lavoratore e dei dipendenti che operano a stretto contatto con lo stesso oppure al medico aziendale per le competenze in ordine alla riduzione delle capacità lavorative.

Veneto Lavoro ha realizzato finora 2 edizioni del percorso di formazione, sensibilizzazione e diffusione della cultura del disability management. Ogni percorso prevedeva la realizzazione di 7 incontri, 3 teorici e 4 laboratoriali, i primi svolti in modalità telematica, gli altri in presenza. Complessivamente il percorso ha avuto una durata di circa 21 ore.

Con le precedenti programmazioni sono stati assegnati a Veneto Lavoro per la realizzazione di detti percorsi informativi 550.000,00 euro. Si ritiene che la misura sia già sufficientemente finanziata.

Azione 5.4 Monitoraggio e valutazione

Con la DGR 1413/2023 si era stabilito di porre particolare attenzione alla attuazione delle politiche attive previste nel programma degli interventi approvato. Si è previsto di costituire un apposito gruppo di lavoro al quale fossero messe a disposizione le informazioni necessarie per poter effettuare sulle politiche in corso una valutazione sulla performance di ciascuna misura, in modo da poter suggerire gli opportuni aggiustamenti.

Su ogni singola misura è stato effettuato un monitoraggio, al gruppo è stata messa a disposizione una grossa mole di dati.

Per l'anno 2025, si ripropone l'esigenza della produzione di report sull'attuazione delle misure in modo da poter consegnare alla Commissione di gestione le informazioni necessarie per poter effettuare una programmazione consapevole. Il gruppo di lavoro, oltre a ricevere aggiornamenti, si dedicherà alla ricerca e alla condivisione di best practice in materia di inserimento lavorativo e deciderà sull'opportunità di avviare uno studio di valutazione sulle performance delle politiche ad un organismo indipendente.



RISORSE

Nel bilancio della Regione nell'anno 2024 sono confluite nel Fondo Regionale per l'occupazione delle PcD e sono attualmente disponibili 19.504,00 euro. Le ulteriori risorse che entreranno nel Fondo saranno destinate a sostenere gli interventi relativi all'Azione 2.2.

	Linee e Azioni	risorse
1	Linea 1 - Incentivi e agevolazioni per i datori di lavoro	
	Azione 1.1 - Contributi per adattamento del posto di lavoro	100.000,00
	Azione 1.2 - Incentivi per le assunzioni	9.000.000,00
	Azione 1.3 Incentivi per la transizione occupazionale dalle cooperative sociali	0.00
2.	Linea 2 - Promozione di esperienze e di misure di politica attiva	
	Azione 2.1 - Voucher per il lavoro per le PcD	2.500.000,00
	Azione 2.2 Sostegno alla realizzazione di tirocini promossi dai Servizi di Integrazione Lavorativa	2.000.000,00
	Azione 2.3 Sostegno alla realizzazione di percorsi innovativi di accompagnamento all'inclusione sociale delle persone con disabilità	4.048.906,00*
	Azione 2.4 Contributi riconoscibili agli enti accreditati alla formazione o ai servizi per il lavoro per la realizzazione di politiche del lavoro	0.00
	Azione 2.5 - Contributi finalizzati alla partecipazione a corsi per centralinista telefonico non vedente	180.450,00
3.	Linea 3 - Sostegno finanziario per la realizzazione e partecipazione a percorsi di istruzione e formazione	
	Azione 3.1 Sostegno ai percorsi di formazione iniziale per PcD	6.861.789,00*
	Azione 3.2 - Intervento a sostegno degli studenti con disabilità, frequentanti scuole secondarie di secondo grado	1.223.550,00
	Azione 3.3 - Interventi per favorire la transizione scuola-lavoro	0.00
	Azione 3.4 - Contributi riconosciuti a studenti iscritti a percorsi di formazione superiore e ai tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche	0.00
4	Linea 4 - Interventi per l'autoimpiego	
	Azione 4.1 - Interventi sperimentali di sostegno all'imprenditorialità delle PcD	500.000,00
5.	Linea 5 - Interventi di sistema	
	Azione 5.1 - Attività di comunicazione e informazione finalizzate all'occupazione delle PcD	0.00
	Azione 5.2 - Profilazione qualitativa del lavoratore con disabilità e certificazione delle competenze.	0.00
	Azione 5.3 - Interventi per la diffusione della cultura del disability management	0.00
	Azione 5.4 - Monitoraggio e valutazione	
	Totale	26.414.695,00
	Bilancio 2024	19.504.000,00
	Avanzo 2024	6.910.695,00

* Parzialmente coperto con avanzo 2024



(Codice interno: 543593)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1390 del 25 novembre 2024

Tavolo tecnico per l'attuazione della filiera formativa tecnologico-professionale (L. n. 121/2024). Istituzione.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
In fase di prima attuazione della Legge 8 agosto 2024 n. 121, si istituisce un Tavolo tecnico regionale composto da rappresentanti dei principali attori istituzionali e formativi coinvolti nei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale.

L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 all'art.1, comma 622 dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età e stabilisce, inoltre, che tale obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

Il sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005, si articola in percorsi di durata triennale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3) o di durata quadriennale (livello EQF 4) finalizzati al conseguimento di un diploma professionale.

La Legge 15 luglio 2022 n. 99 ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, il quale si affianca al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) già previsto dalla Legge 17 maggio 1999 n. 144 e riorganizzato dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori".

Il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 240 del 7 dicembre 2023, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, a partire dall'anno formativo 2024-2025, prevede il completamento di un primo ciclo sperimentale, comprensivo del percorso di istruzione e formazione secondaria e del percorso di istruzione terziaria nelle ITS Academy, e successivamente la possibilità di continuare la sperimentazione, previa valutazione positiva dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale di cui la Legge 17 novembre 2022, n. 175, in raccordo con il Comitato nazionale degli ITS Academy di cui all'art. 10 della Legge 15 luglio 2022, n. 99 e con la Rete nazionale delle scuole professionali di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 3.

Le Istituzioni Scolastiche venete che hanno aderito al Piano nazionale di sperimentazione della filiera formativa tecnologico-professionale sono:

- I.I.S. "A. Della Lucia" di Feltre (BL),
- I.T.E.T. "Giacinto Girardi" di Cittadella (PD),
- I.I.S. Vendramin Corner di Venezia,
- IS Carlo Anti di Villafranca di Verona (VR),
- I.I.S. Umberto Masotto di Noventa Vicentina (VI),
- ITET Luigi Einaudi di Bassano del Grappa (VI).

La recente Legge 8 agosto 2024 n. 121 ha istituito la filiera formativa tecnologico-professionale a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0". Essa è costituita da percorsi sperimentali di istruzione professionale e tecnica del secondo ciclo di istruzione, appositamente attivati, oltreché dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi quadriennali regionali inseriti nella filiera e opportunamente validati, possono accedere direttamente ai percorsi formativi delle ITS Academy in deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 2 della L. 15 luglio 2022, n. 99.

La Regione attraverso accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della citata L. n. 121/2024, può aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima e definendone le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'art. 117 della Costituzione.

Tali accordi possono prevedere anche la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi della filiera medesima in funzione delle esigenze specifiche dei territori; possono prevedere inoltre l'istituzione di reti, denominate campus, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa ed integrata, erogata dai campus stessi.

Le Scuole della formazione professionale del Veneto aderenti all'Associazione Forma Veneto cui aderisce la quasi totalità degli organismi di formazione professionale accreditati per l'ambito dell'obbligo formativo hanno espresso la propria disponibilità ad aderire alle filiere formative tecnologico-professionali che si sono costituite e si costituiranno a partire dall'anno scolastico e formativo 2025-2026.

Le nuove disposizioni legislative rendono necessario avviare, supportare e monitorare le attività sperimentali delle filiere tecnologico-professionali, di cui alla suddetta L. n. 121/2024, già in corso e che verranno intraprese e, a tal fine si propone, con il presente provvedimento, di costituire un Tavolo tecnico composto da rappresentanti dei principali attori istituzionali coinvolti nei percorsi formativi, con il compito di:

- definire linee guida operative per la corretta attuazione della filiera formativa tecnologico-professionale;
- supportare la programmazione dell'offerta formativa sul territorio veneto attraverso analisi del fabbisogno territoriale;
- monitorare l'andamento dei percorsi sperimentali in termini quantitativi e qualitativi;
- approfondire eventuali altre tematiche connesse alla corretta realizzazione degli interventi formativi.

Il Tavolo tecnico così costituito risulta composto da:

- 2 rappresentanti della Regione del Veneto, di cui uno con funzioni di presidente;
- 2 rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
- 3 rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche aderenti al Piano nazionale di sperimentazione, individuati d'intesa tra le aderenti;
- 3 rappresentanti delle Scuole della formazione professionale, anche attraverso il coinvolgimento delle loro rappresentanze associative;
- 3 rappresentanti delle Fondazioni ITS Academy del Veneto, individuati d'intesa tra le otto Fondazioni stesse.

I componenti titolari, in caso di impossibilità di partecipare ai lavori del Tavolo, possono essere sostituiti da delegati.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di procedere con proprio decreto, sulla base del criterio sopra esposto e dell'acquisizione delle designazioni dei rappresentanti esterni alla Regione, alla nomina dei componenti del Tavolo tecnico. Nella seduta di insediamento il Tavolo definirà le proprie modalità di funzionamento.

La Segreteria tecnica del Tavolo è affidata alla UO Programmazione e gestione formazione professionale e istruzione della Direzione Formazione e Istruzione.

Il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del Tavolo, se dovuto, sarà a carico delle Amministrazioni di appartenenza, sulla base delle vigenti rispettive disposizioni in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto";

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO l'Accordo rep. atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

VISTO il Decreto n. 203 del 20 ottobre 2023 del Ministro dell'Istruzione e del Merito «Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali»;

VISTA la Riforma 1.1. "Riforma degli istituti tecnici e professionali" prevista nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università";

VISTO il Decreto n. 240 del 7 dicembre 2023 del Ministro dell'Istruzione e del Merito concernente il "Progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale";

VISTA la L. 8 agosto 2024, n. 121 "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale";

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire, in fase di prima attuazione della Legge 8 agosto 2024, n. 121, il Tavolo tecnico per l'attuazione della filiera formativa tecnologico-professionale, con i seguenti compiti:
 - ◆ definire linee guida operative per la corretta attuazione della filiera formativa tecnologico-professionale;
 - ◆ supportare la programmazione dell'offerta formativa sul territorio veneto attraverso analisi del fabbisogno territoriale;
 - ◆ monitorare l'andamento dei percorsi sperimentali in termini quantitativi e qualitativi;
 - ◆ approfondire eventuali altre tematiche connesse alla corretta realizzazione degli interventi formativi;
3. di stabilire che il suddetto Tavolo tecnico risulta composto come segue:
 - ◆ 2 rappresentanti della Regione del Veneto, di cui uno con funzione di presidente;
 - ◆ 2 rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
 - ◆ 3 rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche aderenti al Piano nazionale di sperimentazione, individuati d'intesa tra le aderenti;
 - ◆ 3 rappresentanti delle Scuole della formazione professionale, anche attraverso il coinvolgimento delle loro rappresentanze associative;
 - ◆ 3 rappresentanti delle Fondazioni ITS Academy individuati d'intesa tra le otto Fondazioni ITS Academy del Veneto;
4. di stabilire che, una volta acquisite le designazioni dei propri rappresentanti da parte dei soggetti esterni alla Regione, il Tavolo tecnico regionale per l'attuazione della filiera formativa tecnologico-professionale sia costituito con Decreto della Direzione Formazione e Istruzione;
5. di determinare che le funzioni di Segreteria tecnica del Tavolo saranno svolte dall'Unità Organizzativa "Programmazione e gestione formazione professionale e istruzione" della Direzione Formazione e Istruzione;
6. di dare atto che il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del Tavolo, se dovuto, sarà a carico delle Amministrazioni di appartenenza, sulla base delle vigenti disposizioni in materia;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet della Regione.